


**per la storia  
del pensiero  
giuridico  
moderno**

**5**



PAOLO GROSSI

**'UN ALTRO  
MODO  
DI POSSEDERE'**

L'EMERSIONE DI FORME ALTERNATIVE  
DI PROPRIETÀ ALLA COSCIENZA  
GIURIDICA POSTUNITARIA

**giuffrè editore milano**

PAOLO GROSSI

# 'UN ALTRO MODO DI POSSEDERE'

*L'emersione di forme alternative di proprietà  
alla coscienza giuridica postunitaria*




Milano - Giuffrè Editore

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

---

(1977) Tipografia MORI & C. s.n.c. - 21100 VARESE - VIA F. GUICCIARDINI 66

*nel ricordo*  
*di Giangastone Bolla*  
*e di Salvatore Romano*



« questi non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni: è un altro modo di possedere, un'altra legislazione, un altro ordine sociale, che, inosservato, discese da remotissimi secoli sino a noi »

(così, a proposito di reliquie di assetti fondiari collettivi, Carlo CATTANEO, *Su la bonificazione del Piano di Magadino*)

## PREFAZIONE

*Questo saggio vuol'essere un minimo contributo alla migliore conoscenza di quella 'terra di missione' che è ancora oggi per lo storico del diritto la scienza giuridica italiana dell'Ottocento e particolarmente del momento postunitario. Recenti interventi su di essa da parte di cultori del diritto positivo, pur lodevoli nell'intento, pur generosi nel tentativo di cominciare a dipanare una intricata matassa sostituendosi a una storiografia clamorosamente inerte, han però dimostrato a chi compete il mestiere e la responsabilità dello storico la improrogabile necessità d'una sua attenzione diretta su quel materiale al fine di recuperarne tutta la ricchezza e tutta la complessità che ne sono un tratto caratterizzante malgrado quanto si è immotivatamente e frettolosamente ripetuto in contrario con un abusato luogo comune.*

*Di quella ricchezza e anche di quella complessità il saggio che qui si pubblica è una prima documentazione. Si inserisce nell'ambito d'una più ampia ricerca sulla nozione di proprietà nella riflessione ottocentesca e, senza entrare nel vivo della analisi della proprietà individuale che costituirà il tema della parte centrale della ricerca, affronta un problema liminale: l'emersione di forme alternative di proprietà — sostanzialmente di forme di appropriazione collettiva — alla coscienza dell'operatore culturale di un secolo dominato dai*

*canoni rigidissimi dell'individualismo possessivo. È un rivolo dottrinale che si apre e si chiude nella seconda metà dell'Ottocento, che corre ai limiti della scienza ufficiale, fra ortodossia e moti 'ereticali', con una sua capacità di segnalare in controluce le trame più riposte d'una scienza giuridica percorsa da istanze di rinnovamento culturale, tormentata da elementari problemi di metodo, preoccupata dal rapido evolversi e mutarsi della società civile.*

*La storia del filone di pensiero si presenta dunque come capitolo non secondario della storia della cultura e della tecnica dei giuristi. Nelle pagine che seguono, questo coro di significanti testimonianze sarà esaminato soprattutto in termini di cultura giuridica e di rapporti fra questa e le altre dimensioni culturali. Non è che si possano tracciare assurde separazioni fra cultura e tecnica, essendo la seconda momento ed espressione della prima. Ma non v'è dubbio che la tecnica ha al di sotto e all'interno del generico problema culturale una sua autonomia: come strumento di comunicazione fra giuristi, come cifra specifica e appropriata per l'interpretazione d'una realtà, rappresenta un discorso che può rifuggire da mediazioni sociali, economiche e politiche, implicante cioè una conoscenza specificamente giuridica, rispetto a cui le scelte del metagiuridico stanno a monte.*

*Noi vorremmo arrestarci in questo primo saggio a esaminare il conflitto fra la cultura ufficiale — che, in tema di proprietà, appare solida, compatta, monodica -- e la riesumazione operata da certi filoni dottrinali della proprietà collettiva, d'uno schema appropriativo lontano ed estraneo alla filosofia e alla politica, alla tradizione (ch'è romanistica) e alle fonti di quella cultura; vorremmo cioè arrestarci alla grande disputa di storici, sociologi, giuristi su le origini e le forme storiche di appropriazione fondiaria che si inaugura agli inizi della seconda metà del secolo e tutta la domina. Il problema prosegue in termini di costruzione giuridica, e cioè di elaborazioni e di articolazioni tecniche, ma sarà qui appena delibato, con la precisa volontà di tornarci più ampiamente in un futuro non lontano.*

*Il nucleo centrale di questo volume ha costituito l'oggetto d'una relazione tenuta a Mosca, nel giugno 1975, su invito dell'Istituto di Stato e di Diritto dell'Accademia delle Scienze dell'URSS, nell'ambito di un incontro fra giuristi italiani e sovietici. In seguito alla*

*attenzione e all'interesse emersi in quella sede, in adesione alle lusinghiere sollecitazioni provenienti dai colleghi sovietici, la ricerca veniva proseguita, approfondita, ampliata. Alla fine, la quantità del materiale accumulato era tale da pretendere la costruzione d'una architettura più complessa e più organica. Da qui, il libro che oggi si presenta al lettore.*

*Il libro è dedicato a Giangastone Bolla e a Salvatore Romano, personalità diversissime ma da noi accomunate in un ricordo affettuoso e in un rimpianto sincero. Bolla, che ci appare soprattutto egregio organizzatore di cultura, fu spesso come ricercatore sorretto da intuizioni felici, e proprio in tema di assetti fondiari collettivi disse parole non dimenticabili. Ebbe invece Romano mente speculativa e, con ingegno notevole, facendo suo il più sottile travaglio della scienza giuridica del secondo dopoguerra, percorse sentieri personali e singolarissimi d'indagine, dando vita a un affinato ripensamento — purtroppo appena abbozzato — dei grandi problemi metodologici del diritto privato. Verso certe sue pagine sulla proprietà e particolarmente sulla struttura della proprietà collettiva, l'autore di questo libro riconosce il debito di rilevanti chiarimenti concettuali.*

*Ci sia però consentito di aggiungere un'annotazione: la dedica era già idealmente scritta, quando Giuliana D'Amelio Caracciolo ci ha lasciati per sempre. A ricordo d'una Collega intelligente e coltissima, a segno di gratitudine per la collaborazione pregevole offerta — con la spontaneità propria d'un atto d'amicizia — ai nostri 'Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno', vogliamo idealmente unire nella dedica il nome di Lei, che al problema degli usi civici e dei domini collettivi nel secolo XIX rivolse le sue prime fatiche di storica del diritto.*

*Infine, una considerazione doverosa: non è stato facile reperire il copioso materiale ottocentesco, specialmente quello straniero, afferente alla disputa, tanto più che quel magnifico strumento di lavoro che era un tempo la 'Biblioteca Nazionale Centrale' di Firenze, a dieci anni esatti che ci distanziano dalla disastrosa alluvione del '66, è tutt'oggi, per l'incuria e l'insipienza del potere politico e della amministrazione centrale, utilizzabile con frutti assai scarsi. Pre-*



*zioso e insostituibile si è pertanto rivelato l'ausilio di due intelligenti bibliotecari, competenti e sensibili alle istanze degli studiosi, il dottor Mario Tarini, Direttore della Biblioteca della Facoltà giuridica fiorentina, e il signor Carlo Mansuino, funzionario della ' Biblioteca Nazionale Centrale ' di Firenze, che ringraziamo vivissimamente. Un grazie sincero anche all'amico prof. Eligio Vitale, Direttore dell'Ufficio studi della Camera dei Deputati, che ha agevolato le nostre ricerche presso quell'Archivio storico; ai colleghi ed amici Paolo Colliva e Pierluigi Falaschi, che ci hanno generosamente aiutato per ricerche bolognesi e camerti; all'avv. Corrado Zucconi, di Camerino, che ci ha permesso di lavorare senza alcuna restrizione nell'archivio e nella biblioteca di famiglia. Da ultimo, un affettuoso grazie all'amico Pietro Costa per l'acuta lettura del manoscritto, i rilievi critici, i suggerimenti.*

*Citille in Chianti, Assunzione del 1976*

PAOLO GROSSI

## INTRODUZIONE

1. Proprietà individuale e proprietà collettiva nella cultura giuridica ottocentesca. — 2. Il dibattito su le forme storiche e l'origine della proprietà: le sue linee, le sue ambivalenze. — 3. Il dibattito su le forme storiche e l'origine della proprietà: la sua cifra culturale. — 4. Lavori preparatorii del dibattito: dissodamenti eruditi, inchieste, rilevazioni. — 5. Lavori preparatorii del dibattito: le testimonianze di Cattaneo e di Le Play. — 6. Proprietà collettiva: equivoci di una nozione.

1. All'incirca intorno al 1835 un modesto giureconsulto francese dall'ingannevole nome di Proudhon ma ben inserito nel ceto dei giuristi della restaurazione borbonica e orleanista e pervaso fin nelle midolla dall'ottimismo facile e grossolano dell'individualismo possessivo si sentiva in dovere di scrivere nel suo, peraltro assai grave di schemi tecnici, ' *Traité du domaine de propriété* ' (<sup>1</sup>), un vero e proprio ' pezzo ' autonomo sul proprietario e sulla sua identificazione sociologica, che potrebbe a tutta prima sembrare uno svolazzo letterario e una pessima imitazione di La Bruyère. In mezzo alle frequenti oleografie di maniera proprie a quasi tutti i giuristi della scuola esegetica che si occupano di proprietà, quella di Jean-Baptiste-Victor Proudhon è non soltanto fra le più accurate ma soprattutto fra le più disarmanti nel rivelarci nitidamente il duplice profilo ideale e ideologico della dottrina ottocentesca sulla proprietà individuale.

---

(<sup>1</sup>) Jean-Baptiste-Victor Proudhon (Chanans 1758 - Dijon 1838), dapprima giudice di pace nel suo paese natale, indi membro del Tribunale dipartimentale del Doubs dove presiedette alla seconda sezione, è dal 1796 professore di legislazione alla Scuola centrale del Dipartimento, e dal 1806 titolare della prima cattedra di Diritto civile alla Università di Dijon. Il ' *Traité du domaine de propriété ou de la distinction des biens considérés principalement par rapport au domaine privé* ' fu stampato per la prima volta a Dijon nel 1839 (chez Victor Lagier, Libraire-éditeur), ma, come attesta nell'*avis au lecteur* il figlio C. Proudhon, era, da tempo, sostanzialmente definito. La data, indicata nel testo, del 1835 è quindi data approssimativa ma plausibile per la formazione dell'opera.

Convieni che si lasci a lui distesamente la parola: « Qui est-ce qui craint de porter du dommage à autrui? C'est le propriétaire, parcequ' il sent très-bien que la réparation du mal viendra s'appesantir sur son patrimoine. Mais pourvu que l'anarchiste prolétaire puisse sauver sa personne, c'est tout ce qu'il lui faut; et c'est ainsi que la pauvreté vient favoriser l'audace pour le crime... Le droit de propriété inspire à son maître un sentiment de sécurité sur son avenir, le rend plus tranquille et moins turbulent: il l'encourage au travail pour former ou acquérir quelques propriétés nouvelles, en lui donnant la certitude d'en jouir et d'en disposer à son gré; or les hommes laborieux sont toujours les meilleurs citoyens, comme les plus utiles à la société. La propriété porte l'homme à la conservation de son bien par le désir de la transmettre à ses enfants, ou à ses proches, ou à ses amis; elle est pour ceux qui la reçoivent un sujet de reconnaissance et d'attachement envers leurs bienfaiteurs; elle donne aux pères les moyens de procurer une bonne éducation à leurs enfants, et de rendre ceux-ci capables de mieux servir leur patrie; elle devient ainsi l'un des ressorts les plus puissants de l'amour paternel et de la piété filiale; et, tout en satisfaisant les sentiments pieux des pères et des enfants, elle est la cause promotive de la prospérité publique... C'est sous l'égide du droit de propriété que repose la tranquillité de *tous* <sup>(2)</sup> les habitants du pays... Quels sont les hommes, qui redoutent le plus une secousse politique dans l'Etat? Ce ne sont pas les pauvres, qui, n'ayant rien à perdre, ne peuvent voir dans tous les changements, que des chances favorables à leur cupidité: ce sont donc les propriétaires que l'on doit considérer comme les plus attachés au gouvernement de l'Etat » <sup>(3)</sup>.

Abbiamo intenzionalmente abbondato nella citazione di alcuni passi proudhoniani per esaltare, da un lato, la monotonia, dall'altro, l'eterogeneità dei due motivi ricorrenti: il proprietario è un soggetto qualitativamente diverso dai non-proprietari, è una personalità più completa con una ricchezza che dal piano dei beni posseduti diventa un fatto interiore; il proprietario è per sua indole un cittadino su cui il potere costituito può maggiormente

(2) Il corsivo è nostro.

(3) PROUDHON, *Traité du domaine de propriété*, cit., nn. 57, 58, 59, 62.

contare, perché inevitabilmente incline alla conservazione dell'ordine vigente. Una qualità intrinseca, quasi caratteriale (che si risolve all'interno del soggetto), viene tranquillamente posta allo stesso livello d'una circostanza estrinseca, d'una relazione necessariamente variabile fra proprietario e potere politico. Il piano della validità è continuamente e confusamente mescolato con quello dell'efficacia e dell'opportunità.

Lo storico della cultura giuridica dell'età nuova non se ne meraviglierà e riconoscerà nei passi di Proudhon, sia pure nelle trame di un discorso tanto povero quanto sprovveduto tanto candido quanto rozzo, l'esito di motivi e soluzioni che la società europea si era andata da tempo costruendo come supporto del proprio assetto individualistico. L'elogio del proprietario come il migliore degli uomini possibili, che il quasi ignorato giurista ottocentesco tesse nella sua provincia francese a mezzo del regno 'felice' di Luigi Filippo, arriva buon ultimo dopo secoli di proposizioni encomiastiche tra le quali avevano spaziato almeno quelle di Locke (4), dei fisiocrati (5) e dei legislatori-filosofi dei lavori preparatori del *Code civil* (6), ed è l'ultima voce di un coro completamente assorto nella contemplazione narcisistica di se stesso. Sono infatti una intera società e una intera cultura, compiaciute delle proprie scelte, che parlano in quelle voci; una società che era stata troppo frettolosa nello sbarazzarsi di valori metafisici e che, nel tentativo di colmare un vuoto difficilmente colmabile, costruisce sull'*avere* la propria fondazione storica e

(4) C. B. MACPHERSON, *Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese - La teoria dell'individualismo possessivo da Hobbes a Locke*, trad. di S. Borutti, Milano, 1973, p. 229 ss. Sarà utile dare uno sguardo anche alla acuta diagnosi di P. COSTA, *Il progetto giuridico - Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico*, I, Milano, 1974.

(5) D. FIOROT, *La filosofia politica dei fisiocrati*, Padova, 1954, p. 67 ss., cui deve ora aggiungersi anche G. REBUFFA, *Fisiocrazia, ordine naturale, diritti individuali*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, I (1971).

(6) Cfr. S. RODOTÀ, *Note intorno all'articolo 544 del Code civil*, in *Scritti per il XL della morte di P. E. Bensa*, Milano, 1969, e anche A. J. ARNAUD, *Essai d'analyse structurale du Code civil français. La règle du jeu dans la paix bourgeoise*, Paris, 1973 (su cui, tra pregevoli rendiconti critici che insistono però su una linea generale, può essere utile vedere quello di G. TARELLO, 'Code civil' e regole del gioco borghese, in *Sociologia del diritto*, I (1974).

addita ai propri componenti nell'*avere* individuale un contributo insostituibile per la pienezza del proprio esistere.

Al contrario della civiltà medievale, estremamente variegata e complessa e perciò difficilmente interpretabile nei suoi nuclei più riposti, la nuova civiltà, unidimensionale, anchilosata nella sua perenne terrestrità, apparentemente stabile su una sola base portante, assolutamente semplice e lineare, non offre problemi all'interprete: essa fa soltanto i conti con chi *ha* ed è affannosamente impegnata — nella sua povertà di valori — a crearsene di nuovi, esaltando strumenti meramente storici con l'esigenza di assolutizzarli anche a costo di deformarli: la proprietà individuale trova in tal modo una nicchia ben munita all'interno dell'«*ordre naturel des sociétés politiques*» (?) e il proprietario subisce per il solo possesso dei beni una palingenesi che lo separa dai mortali e lo colloca tra i modelli. Il culto dell'*avere* in una civiltà tanto insensibile al sacro come quella individualistica, sostituisce vecchie vocazioni extraterrene, costituisce un'etica nuova, si traduce in una teologia dell'*avere* singolarmente sovrabbondante di riti e di celebranti. Se si aggiunge che l'operazione culturale è affiancata da una efficace operazione politica che vede lo Stato garantire generalmente le ricchezze a chi legittimamente le detiene e fondarsi sul consenso degli abbienti, si capisce quanto l'idea della proprietà come diritto naturale e del proprietario come cittadino per eccellenza mettesse radici saldissime; quelle radici che il profilo ideologico corroborava in maniera profonda (8).

Proudhon parla dunque un linguaggio fedele alle convinzioni del suo tempo: fatto, per un verso, di fiducia nelle virtù taumaturgiche dell'*avere* e nel progresso realizzato all'insegna dell'individualismo economico con una inavvertenza totale del problema

(7) È appena il caso di precisare che ci riferiamo alla intitolazione eloquentemente programmatica del famoso saggio di Mercier de la Rivière 'L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques', che esce a Parigi nel 1767.

(8) Puntuali indicazioni aveva già intelligentemente dato G. SOLARI, *Filosofia del diritto privato - I - Individualismo e diritto privato*, Torino, 1911. Ma si vedano ora il saggio di A. J. ARNAUD, *Les origines doctrinales du Code civil français*, Paris, 1969 (su cui cfr. G. TARELLO, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, I (1972), p. 379 ss.) e il corso genovese di G. TARELLO, *Le ideologie della Codificazione nel secolo XVIII*, Genova, 1971.

della distribuzione dei beni; intriso, per un altro, della coscienza degli interessi in gioco e della validità di una tutela giusnaturalistica di quegli interessi. A non molti anni di distanza dalla grande codificazione napoleonica incombente ormai sulla *jurisprudencia* con tutte le sue scelte di fondo e con tutta la maestà del suo impianto, in un clima di stabilità e di certezze del nuovo ceto dirigente che la Rivoluzione di luglio aveva rafforzato, con i rivolgimenti quarantotteschi ancora psicologicamente lontani, l'elogio del proprietario nella pagina di Proudhon ha, insieme, una collocazione e una giustificazione di indole storica.

Quando constatiamo però che la pagina del 1835 viene invece scritta e riscritta pressoché identica per tutto un secolo, dopo il '48, dopo il '71, dopo tanti rivolgimenti di fatti e di idee, la collocazione e la giustificazione devono essere cercate e trovate soprattutto su di un terreno marcatamente ideologico. Si apra il grosso volume che un *homo novus* della cultura giuridica italiana, il siciliano Giuseppe D'Aguanno, pubblica nel 1890 intorno a 'La genesi e l'evoluzione del diritto civile secondo le risultanze delle scienze antropologiche e storico-sociali' (9), e vi troveremo esattamente le stesse conclusioni e quasi lo stesso frasario; vi troveremo riaffermato quel legame stretto fra proprietà e moralità che era il dato più appariscente dei passi proudhoniani (10).

---

(9) Il volume — che esce nella 'Biblioteca antropologico-giuridica' dell'editore Bocca (Torino, 1890) — era stato annunciato l'anno prima nell'*Archivio di psichiatria, scienze penali ed antropologia criminale*, X (1889), p. 382, una sede che sottolineava l'adesione dell'autore a certe linee metodiche. Precedentemente, il D'Aguanno aveva pubblicato due saggi parziali: *Sulla ricerca genetica del diritto di proprietà. Saggio*, in *Archivio giuridico*, XLI (1888) e *Origine del diritto di successione. I. Sul fondamento scientifico del diritto di successione*, in *Rivista di filosofia scientifica*, VII (1888). Sul D'Aguanno, cfr. più avanti, al cap. I della seconda parte.

(10) «La proprietà, oltre che al benessere ed allo sviluppo fisico, tende potentemente al benessere ed allo sviluppo psichico e morale... Di concerto alle facoltà psichiche si svolgono anche colle agiatezze della vita le facoltà morali. Di ciò se ne ha la prova in tutta la storia della proprietà, che è, ad un tempo, storia dell'umano incivilimento. Ed è ben naturale che così avvenga. Chi non ha nulla è per necessità egoista... (D'AGUANNO, *La genesi e l'evoluzione del diritto civile*, cit., p. 339)».

Non sono soltanto cinquantacinque anni che separano il ' *Traité* ' del giurista francese dal ripensamento del filosofo del diritto siciliano. È tutta una visione del mestiere di giurista e dei suoi metodi che nel giro di quei decenni si è capovolta: là era l'esegeta risecchito la cui sola libertà consisteva nell'invenzione di sempre più raffinati strumenti tecnici all'interno del sistema proposto e imposto dal legislatore, quasi piovuto dall'alto sui giuristi, dall'alto di un clima metastorico; qua è il giureconsulto di fine secolo, che ha ormai rotto il bozzolo delle tecniche, che si contraddistingue anzi per un eccesso di curiosità nel terreno dell'extra-giuridico, che legge e usa il naturalista Darwin, il paleontologo Mortillet, il filosofo Spencer, il sociologo Letourneau <sup>(11)</sup> con la stessa disinvoltura d'un articolo del Codice o di un frammento dei *Digesta*.

Sì, è vero: alla fiducia relativamente consapevole di Proudhon si è sostituita la fiducia scientificamente fondata sui meccanismi dell'evoluzione, sulle inter-azioni fra individuo e realtà economico-sociale circostante, e l'affermazione che « di concerto alle facoltà psichiche si svolgono anche colle agiatezze della vita le facoltà morali » <sup>(12)</sup> scaturisce ora da una interpretazione sociologica dell'etica individuale e della conoscenza, non già da una adesione a tesi giusnaturalistiche. Al di là delle fondazioni scientifiche o pseudo-scientifiche, criticamente strumentate od opportunisticamente giustapposte, è però dominante l'adesione alla proprietà individuale come valore principe d'una società e di un determinato assetto sociale.

Sia per il tramite d'un giusnaturalismo postilluministico e postcodificatorio che rivela apertamente i suoi profili conservativi (come nei tanti Proudhon della prima metà del secolo), sia nell'ambito di un più appagante positivismo scienziato (come nei tanti D'Aguanno di fine secolo), il risultato è sempre e comunque la indiscutibilità della proprietà individuale come istituto sociale, come non abdicabile punto d'arrivo del progresso storico, come valore assoluto sul piano etico-sociale; e, conseguentemente, una

---

<sup>(11)</sup> Sono gli studiosi cui D'Aguanno sembra più tributario e che frequentemente cita nel suo saggio *Sulla ricerca genetica del diritto di proprietà*, cit., *passim*.

<sup>(12)</sup> D'AGUANNO, *La genesi e l'evoluzione del diritto civile*, cit., p. 339.

indisponibilità psicologica a concepire la possibilità di forme alternative o ad avviare almeno un ripensamento vigoroso del sistema delle forme di appropriazione dei beni.

L'individualismo possessivo, fortificato dalla ascesa politica della borghesia, concretamente regolato e definito dal supporto normativo dei Codici e dalle riutilizzate tecniche romane e romanistiche, reso più aggressivo dalle ventate antiproprietarie che emergono frequenti anche se non efficaci, è l'atteggiamento dominante dell'intero secolo. Se il passare degli anni porterà a riveder qualcosa, sarà soltanto nella elaborazione di una teorica dei 'limiti' che il mutamento nella organizzazione socio-economica e la diffusione di nuove tecnologie rendevano improcrastinabile (13); ma si tratterà pur sempre di una teorica che incide all'interno dello schema della proprietà individuale.

Diciamolo pure: se v'è un assetto repellente per la limpida e monodica cultura giuridica ottocentesca, questo è precisamente la proprietà collettiva nelle sue svariate forme; diciamo meglio: ogni assetto comunitario e comunistico che venisse ad inquinare il rapporto direttamente e immediatamente sovrano fra un soggetto e un bene. E nessuno esempio, a questo proposito, è più eloquente delle discussioni in tema di comunione e soprattutto di compascolo, di cui è testimonianza nei lavori preparatori del codice unitario del '65, e particolarmente della voce autorevole e rappresentativa di Pasquale Stanislao Mancini.

Al giurista appartenente alla cultura ufficiale ottocentesca, educato o diseducato da duemila anni di elaborazione teorica incentrata sulla sola proprietà individuale, la dimensione della appropriazione collettiva è al di fuori dei suoi schemi ordinari; su questo punto infatti non poteva soccorrere la revisione medievale dei diritti reali che non aveva smentito la tradizione romana, e si era invece aggiunta poi la speculazione filosofico-giuridica

---

(13) È una letteratura assai nutrita in Italia dopo gli anni '80, che trova il suo corifeo in Enrico CIMBALI, *La proprietà e i suoi limiti nella legislazione civile italiana*, in *Archivio giuridico*, XXIV (1880), p. 125 ss., ma che ha numerosi cantori di buon nome (cfr. G. LOMONACO, *I temperamenti della proprietà prediale*, vedilo come Appendice III al volume VI della trad. italiana di LAURENT, *Principii di diritto civile*, Napoli, 1883, e Ferdinando BIANCHI, *I limiti legali della proprietà nel diritto civile*, Macerata, 1885).



postumanistica a sottolineare la 'moralità' del vincolo individuale tra un soggetto e i suoi oggetti.

La cultura ufficiale, la cultura dominante lavora e opera dunque, fatta eccezione d'un filone germanistico dove al problema del *Gesamteigentum* si dà polemicamente rilievo, al di sotto e al coperto del postulato della proprietà individuale, nel quale vede le colonne d'Ercole del proprio discorso e i limiti di legittimità dello stesso; al coperto dello schema individualistico lavora, dietro soluzioni avvalorate dall'inventiva d'una giurisprudenza bimillennaria, anche la dottrina che riflette sui problemi della comunione.

Nel panorama complessivo della cultura del secolo, all'interno di un atteggiamento sostanzialmente unitario, non si può non notare però un rivolo dottrinale che nasce vive e si estingue con un corso abbastanza ben delimitato e che, per la prima volta nel campo della scienza giuridica occidentale, si pone il problema storico e teorico di forme di appropriazione collettiva e, con intento spesso dissacratore, propone una dialettica fino ad allora ignota e impensabile tra forma individuale e forma collettiva (14).

È un rivolo che striscia in zona di confine, ai margini fra cultura ufficiale e moti ereticali, affiorando talora inopinatamente a quella cultura o relegandosi spesso fra le voci più eterodosse, coinvolgendo comunque storici e filosofi del diritto, civilisti e pubblicisti, storici e sociologi, in Italia come in Francia e in Germania e financo in Russia e nel Nordamerica, pescando in un mondo composito fatto di ideologie e di scelte culturali del tutto

---

(14) Si badi: il problema della proprietà collettiva era già stato affrontato, per esempio, dalla grande dottrina meridionale italiana dei secc. XVI-XVIII, nella quale aveva avuto due dimensioni specifiche e opposte, una metastorica e una pratica (cfr. per maggiori chiarimenti, più avanti a p. 231). Era però la prima volta, nell'Ottocento, che il problema veniva esaminato, e sotto un profilo rigorosamente storico-giuridico, e sotto il profilo di un contributo alla teoria della proprietà. In linea generale, senza però smentire l'affermazione da noi fatta nel testo, è esatto il rilievo di Paul VIOLLET (*La communauté des moulins et des fours au Moyen Age (à l'occasion d'un récent article de M. Thévenin)*, in *Revue historique*, XXXII (1886), p. 98): « comme toute idée féconde et puissante, la théorie de la communauté primitive est ancienne. Ceux qui ont le plus contribué à la mettre en relief, à la dégager, à la propager ne connaissaient pas, au début de leurs études, les travaux de tous leurs devanciers. Cette théorie n'a pas été trouvée un jour: depuis longtemps elle n'a été que retrouvée ».

singolari. Un rivolo, che non ha tranquillamente un suo quieto decorso tra l'indifferenza generale, ma che, al contrario, suscita polemiche e reazioni e dà vita a un aspro e acceso dibattito che, tra gli anni '80 e '90, diventa addirittura la grande disputa del momento a livello europeo.

È un dibattito che si apre e si chiude come una parentesi, e che la cultura dominante — che è la definitiva vincitrice dopo un'effimera vittoria degli eterodossi — si ingegnerà nel dimenticare e far dimenticare. Un dibattito di cui sono noti alcune testimonianze o alcuni spezzoni separatamente presi, ma che è stato trascurato nella sua trama organica, nella sua realtà corale, nel complesso dei rapporti culturali che suscitò e consolidò.

Eppure, si tratta di un dibattito rivelatore, che, affrontando da un angolo visuale inusitato — come mai si era fatto sino ad allora — il problema globale della proprietà o, se vogliamo, delle proprietà, consente, sia per gli interessi ch'erano in gioco, sia per il suo sconfinare continuamente oltre la provincia della disputa giuridica, di cogliere in controluce i tratti autentici di una cultura impegnata in un grosso travaglio.

Quali sono i problemi emergenti? Innanzitutto, la rilevanza delle varie forme di proprietà nella vicenda storica e la questione dell'origine della proprietà fondiaria individuale; conseguentemente, il raffronto velato o scoperto tra i due schemi appropriativi e il tentativo di relativizzazione della monocrazia della proprietà individuale. Al di là dei documenti storici e delle dissertazioni filosofiche la posta in gioco era, in fondo, la proprietà individuale nella sua indiscutibilità. Probabilmente, se andiamo ad esaminare una per una le posizioni di questi 'collettivisti', pochi, pochissimi <sup>(15)</sup>, si ponevano come eversori dell'ordine vigente, e tutti, o quasi tutti, si riconoscevano in un ordinamento basato e articolato su forme di appropriazione individuale, o erano addirittura fiduciosi nel legame fra proprietà individuale e progresso (come Henry Maine); tutti però volevano distruggere o avevano in uggia una mitologia e una teologia, cercavano di

---

<sup>(15)</sup> Pensiamo, per esempio in Italia, a certe adesioni di socialisti, e non soltanto di gius-socialisti.

dissacrare un tempio artificiosamente costruito, di recuperare alla storia ogni strumento ' proprietario '.

Il problema non si risolveva tuttavia in una innocua questione di metodo. Consentire l'emersione alla coscienza giuridica ottocentesca di forme alternative di proprietà — in pratica, di forme collettive — aveva due implicazioni gravissime: rischiava di incrinare e anche di sgretolare un edificio che sulla sopravvalutazione dell'*avere* individuale e sulla sua coloritura etico-politica e non già storica si era quasi esclusivamente fondato; non poteva, in secondo luogo, che prospettare una separazione dall'alveo della tradizione giuridica monopolizzatrice, quella romana, e riproponeva dopo secoli di imperialismo culturale romano una visione pluralistica. Un dibattito non poteva non esserci, e non poteva essere blando o semplicemente accademico. Non si trattava di una posizione nuova e diversa che si affiancava al filone portante ma di una minaccia per quanto si era faticosamente costruito durante tutta la vicenda dell'età nuova. Il corpo estraneo nell'organismo ottocentesco doveva essere o assorbito o rigettato.

E fu rigettato. E la parentesi aperta quasi per miracolo a metà ottocento si chiudeva abbastanza rapidamente all'incirca negli anni in cui risuonavano ancora in tutta Italia le note del ballo Excelsior <sup>(16)</sup>.

Nel corso del volume seguiremo l'itinerario del dibattito, da quello che ci sembra il primo contributo effettivo, ad esso organicamente e funzionalmente legato, cioè il ripensamento e le aperture metodiche di Henry Maine, fino ai suoi clamorosi sviluppi di là e di qua delle Alpi. Lo seguiremo nelle sue varie manifestazioni, nelle rievocazioni storiche come nelle ricostruzioni giuridiche, fino a coglierne le implicazioni a livello di inchieste tecnico-

---

(16) Una traccia tangibile dell'aprirsi, dello svilupparsi e del rapido chiudersi della disputa si ha nella continuità dell'opera di un grande storico del diritto, il Bonfante. E la si ha comparando la prima edizione del saggio sulle ' Res mancipi ' — che risale al 1888 — con la seconda edizione o, per dir meglio, con il rifacimento cui il Bonfante sottopone il saggio per inserirlo, nel 1916, nel secondo volume dei suoi ' Scritti '. Il lettore avveduto non tarderà ad accorgersi che non sono solo gli ardori giovanili dell'88 che il Bonfante del '16 non ha più, ma è un intero clima culturale che è caduto, è un entusiasmo per certe ricerche antropologiche e comparatistiche che è stato completamente riassorbito.

amministrative — come nella grande Inchiesta agraria diretta da Stefano Jacini — o addirittura di politica legislativa — come avviene per le relazioni e le discussioni intorno a proposte di legge in tema di 'servitù di pascolo' e 'dominii collettivi' presentate al Parlamento nazionale dopo gli anni '80.

V'è infatti questo di singolare e di segnalabile nel nostro dibattito: che non resta fatto universitario ed accademico, che non rimane confinato nella prosa smagliante d'una prolusione o nel saggio scientifico innovatore, ma tende a tradursi, in qualche modo, in realtà operativa. Come constateremo nella seconda parte, sarà questo uno dei rarissimi casi in cui una vicenda prevalentemente dottrinale ha cittadinanza nelle aule parlamentari, funge da stimolo per il legislatore, impronta di sé alcune relazioni e persino alcuni atti legislativi.

Vedremo nel corso del lavoro chi sono i protagonisti della disputa e cercheremo di fissare le idee e le soluzioni di cui si faranno portatori. Quel che preme ora, in queste pagine introduttive, è guardare ai presupposti del dibattito, al contesto in cui emerge e prende vigore, alle forze che ne permettono l'emersione pur in un clima dichiaratamente ostile, ai profili molteplici che esso assume. Varrà da indispensabile chiarimento preliminare e consentirà una migliore comprensione del suo complesso svolgimento.

2. Il dibattito non depose mai il suo carattere culturale. Erano infatti uomini di cultura a farsene portatori, e scientifico era il movente che li sollecitava. L'oggetto consisteva sempre, più o meno, nell'origine e nello sviluppo delle varie forme di appropriazione ed il terreno per lo scontro era quasi sempre rinvenuto in fogli periodici dall'impostazione rigorosamente scientifica se non addirittura rigorosamente accademica. Si pensi al momento più vivo della polemica, che registra l'accanito e concitato dialogo (ma il termine è, senz'altro, eufemistico) tra Fustel de Coulanges e gli 'avvocati del comunismo primitivo' <sup>(17)</sup>; ebbene, il discorso non cessa mai, anche in questa occasione, di essere strettamente

---

<sup>(17)</sup> È la terminologia con la quale sprezzantemente e ironicamente i sostenitori delle tesi individualistiche gratificano spesso gli avversari nel corso della disputa.

storiografico e i partecipanti non si stancano mai di documentare severamente le proprie conclusioni o di invocare a proprio favore e contro gli avversari i canoni della corretta metodologia storiografica.

Non v'è alcun dubbio che agitare il problema e dibatterlo significhi per la dottrina giuridica ottocentesca porre in essere un'operazione innanzitutto e fundamentalmente conoscitiva: lo sguardo alle origini, contrassegnato com'è, nel secolo XIX, da tormentosi ripensamenti e rinnovamenti epistemologici, è un tentativo di basare più criticamente e più solidamente la lettura dominante del mondo sociale ed economico. Il giurista, nel momento in cui si fa storico e sociologo, o lo storico e il sociologo quando si impossessano di strumenti tipici dell'analisi dei giuristi, ampliano il loro abituale discorso cedendo a un'istanza di arricchimento culturale, portando innanzi una sincera e sentita volontà di essere prima di tutto dei produttori di scienza.

Ma la disputa, come abbiamo — del resto — già appena accennato, non ha una sola dimensione e non si muove a un solo livello. Se il profilo culturale è formalmente e sostanzialmente prevalente in certi filoni di pensiero (come — ad esempio — in buona parte della riflessione giuridica italiana), altrove il dibattito attinge a una sua realtà più complessa, e si impongono allo storico strumenti più complessi di osservazione e di diagnosi.

Il momento culturale è un filtro costante in cui sempre — senza alcuna eccezione — si decanta e si riposa il problema, è la forma perenne nella quale e con la quale il problema acquista rispettabilità e oggettività. Ma si deve pur conclamare che talora il momento culturale è un rifugio, o, se vogliamo, una più efficace armatura per la battaglia. Siamo veramente sicuri che le noiose didascalie metodologiche di Fustel o il suo zelo documentario o i suoi esercizi spirituali sulla purezza del mestiere di storico si esauriscono nella semplicità del loro valore espressivo? O non c'è un discorso che corre su due piani, quello appariscente delle dichiarazioni, quello nascosto ma spesso affiorante delle convinzioni e delle scelte politiche dell'interprete?

Il tema è, nella sua incandescenza, l'eterno tema e problema della proprietà individuale che, nel dibattito, trova modo di essere *a fundamentis* ridiscusso; e qui ciascun interprete è impegnato in prima persona. Se, nelle scienze umane, all'occhio dell'osser-

vatore non è mai consentito di appagarsi delle dichiarazioni e delle forme, un simile semplicismo sarebbe colpa grave per lo storico in presenza d'un istituto certamente non comparabile con i mille strumenti tecnici di cui è disseminata l'esperienza giuridica, ma per natura sua legato alla struttura economica essenziale d'una società, avvinto agli interessi più gelosi di ciascuno.

Sta leggendo distaccatamente dei documenti antichi Fustel de Coulanges quando discetta sulle origini della proprietà fondiaria, o ha inforcato occhiali che gli deformano il testo, o non piuttosto legge dentro di sé fingendo di guardare con attenzione alla testimonianza storica? La domanda è doverosa, come è doverosa per lo storico la consapevolezza dello spessore singolare della disputa e delle ambivalenze nella lettura degli storici e giuristi ottocenteschi. Proprio perché la nostra indagine ha soltanto come oggetto mediato il problema delle forme storiche di proprietà, ma tiene per oggetto immediato una riflessione emersa su quelle forme nella seconda metà dell'ottocento; proprio perché questa riflessione è da noi osservata come segno d'una cultura giuridica operante, aver coscienza della composita tastiera su cui, consapevolmente o inconsapevolmente, gioca l'interprete è l'unica condizione per storicizzare il suo discorso, per calarlo nel suo tempo, per recuperarlo a una cultura non astratta ma viva e vivace per le istanze che la dominavano ora scientifiche e metodologiche, ora politiche ed ideologiche.

La percezione di questi profili, del loro isolarsi e mescolarsi, del loro combinarsi, consentirà una visione non appiattita d'un coro straordinario di voci. Con una prima cautela: che la cifra ideologica è essa stessa complessa; che proprietà individuale e proprietà collettiva non sono di per sé i simboli di ideologie contrapposte, ma rappresentano degli strumenti suscettibili di varia utilizzazione da parte di chi se ne fa portatore <sup>(18)</sup>; che ad una chiara trama ideologica nascente sul terreno economico sociale si aggiungono venature ideologiche dall'evidente riferimento politico. La posizione di Fustel attestata su una metodica rigidamente

---

<sup>(18)</sup> Rinviamo alle notazioni che saranno fatte più avanti (parte seconda, cap. III, p. 370) sul carattere 'conservativo' della scelta dell'on. Tittoni a favore della proprietà collettiva.

positivistica, prima ancora di essere il rifiuto d'una impostazione romantica, è una sorda e rabbiosa polemica che trova il suo stimolo primo in una ideologia anti-tedesca maturata e avvalorata dalla tragedia nazionale francese del '70-71. La lotta di Fustel contro la *Marke* e le forme collettive proposte dallo storicismo tedesco è innanzi tutto antigermanica, anche se programmaticamente appare solo antigermanistica.

Con una seconda elementare cautela, infine: se il discorso ora fatto vuole significare il ripudio di facili semplicismi non congeniali al mestiere di storico, ciò può esserlo validamente a condizione che, al formalismo d'una lettura senza spessori, non si sostituisca uno schematismo altrettanto fallace. Una visione della disputa colta infatti attraverso lenti messe a fuoco soltanto nell'ottica ideologica sarebbe falsante, e sarebbe un fraintendimento della complessità del dibattito. Il quale non è fatto di due schiere contrapposte, i ' socialisti ' e gli ' individualisti ', ma è fatto di toni, di sfumature, di gradazioni di cui lo storico deve essere buon testimone, e che costituiscono la ricchezza culturale di questa riflessione.

Ci saranno, all'interno, architetture intellettuali dalla scoperta intelaiatura ideologica, e ci saranno umori e veleni, ma il timbro prevalente del grande coro sembra ricavarsi in quello di uomini di cultura che portano nel chiuso dei loro studii le preoccupazioni che circolano nel proprio tempo. Buona parte della disputa trova in queste preoccupazioni il proprio stimolo contingente e la ragione del proprio nascere; e talora esse si intrecciano con ricerche intessute di finissima erudizione e di sapienza filologica. La disputa è comunque e sempre un tessuto vivo, lo specchio fedele di una dottrina che si interroga sulla sua funzione, sui suoi confini, sui suoi metodi, sul suo futuro; che sta cercando la propria identità e non soltanto culturale.

Vedremo nel prossimo paragrafo i motivi culturali che la dominano e la compongono; sono ora ripescaggi culti, ora romanticismo giuridico, talvolta storicismo ed evolucionismo che si armonizzano e si fondono, talvolta riscoperte germanistiche che si innestano su un filo-romanesimo oramai vieto, ma quasi sempre o almeno ben spesso questi motivi si muovono in uno sfondo in cui campeggia e sovrasta l'onnipresente consapevolezza della indilazionabilità della ' questione sociale '.

‘ Questione sociale ’, ‘ questione agraria ’, ‘ questione operaia ’, sono, a seconda dei casi, un incubo o una sollecitazione da cui lo scienziato che si occupa della dialettica storica fra proprietà individuale e proprietà collettiva si separa difficilmente. Diciamolo pure: ben spesso, il tema è — consciamente o inconsciamente — imboccato proprio come contributo alla chiarificazione interiore dell'interprete su un punto tanto tormentoso e controverso <sup>(19)</sup>.

Sarebbe antistorico ricostruire l'itinerario di questo rivolo riflessivo (eterodosso o relativamente ortodosso) come qualcosa che si origina e si spiega in uno sbrigativo cambio di fonti sui tavoli degli studiosi, in una sostituzione di fonti germaniche, slave ed indiane ai *Digesta* e ai Codici della tradizione giuridica consolidata. È invece l'atteggiamento di revisione che una cultura particolarmente sensibile opera in intima sincronia con un disagio che sta fermentando nelle strutture e nella stessa coscienza sociale; certamente, senza venir meno all'impegno di produrre scienza, ma impossessandosi — come valore dell'interprete e come ricchezza dell'occhio dell'osservatore — del messaggio che circola nei filoni più impressionabili della società civile.

Sarà ora un colloquio a freddo con le proprie fonti, sarà ora invece un discorso dalla scoperta politica, sarà una sincera adesione socialista o una vaga impostazione socialista, o l'incubo dei socialisti e del sovvertimento sociale, o l'esigenza di una transazione sociale. È certo che il coro delle voci è vario e complesso: se Francesco Schupfer sembra totalmente preso dai problemi interpretativi delle sue carte farfensi e sublacensi tenendo ben serrata sul mondo esterno la finestra del proprio studio, l'eco dei moti del quarantotto o dell'esperimento iconoclastico della Comune parigina sembra invece guidare la penna di Emilio de Laveleye in quella sua affannosa ricerca di forme alternative di

---

<sup>(19)</sup> Uno sguardo generale con molta attenzione alle lotte operaie e contadine è in L. VALIANI, *L'Italia dal 1876 al 1915-II - La lotta sociale e l'avvento della democrazia*, in *Storia d'Italia* coord. da N. Valeri - volume quarto, Torino, 1965<sup>2</sup> e in G. CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna. IV. Lo sviluppo del capitalismo e del movimento operaio*, Milano, 1970. Più specifici i contributi di G. LUZZATTO, *L'economia italiana dal 1861 al 1914*, vol. I (1861-1894), Milano, 1963 e di E. SERENI, *Il capitalismo nelle campagne (1860-1900)*, Torino, 1968<sup>2</sup>, ugualmente tesi a valorizzare il profilo sociale.



proprietà, in quel suo inesausto girovagare nello spazio e nel tempo a registrar soluzioni, ad accumulare notizie. Per recare un altro esempio, la questione della priorità della forma di appropriazione collettiva su quella individuale o della conoscenza da parte dei Germani della proprietà fondiaria individuale (oggetto di una famosa diatriba in seno alla ' Académie des Sciences morales et politiques ' di Parigi) erano sì delle esercitazioni culturali che possedevano la loro perfetta autonomia come ricerche d'una verità storica, ma venivano inevitabilmente a innestarsi nella coscienza sociale degli interpreti, dalla quale avevan tratto il primo impulso consapevole o inconsapevole.

Complessità, dunque, e varietà; ed esigenza di tenerne fedelmente conto da parte di una corretta ricostruzione storiografica per non mortificare ed avvilitare un materiale storicamente assai sfaccettato. La disputa non è la rissa fra conservatori e progressisti; tutto vi è filtrato in termini di cultura. Ma il suo spessore, la sua cifra autentica non sarebbe correttamente riducibile a un dibattito fra romanisti e germanisti, fra giusnaturalisti e storicisti. La disputa di cui ci occupiamo è senz'altro questo, ma è anche, o può anche essere, qualcosa di più.

3. Cifra, dunque, complessa della disputa, che investe dimensioni diverse, e che nella sua complessità vuole essere analizzata nel corso della nostra indagine. Cifra, tuttavia, dalla prevalente dimensione culturale, e puntualmente espressiva d'un momento significativa della storia della cultura giuridica europea dell'Ottocento. Metterà conto di attardarvisi un momento.

Collocata a mezzo del secolo XIX, con una data d'avvio che — ripetiamolo — può essere plausibilmente sorpresa nella riflessione di Henry Maine, la disputa sulle forme storiche di proprietà appare come la traduzione in ricerche su istituti concreti di quel maggiore respiro e di quell'ampliamento degli usuali confini di cui la cultura giuridica europea si avvantaggia in quegli anni.

Già il romanticismo giuridico della Scuola Storica aveva incisivamente contribuito all'apprezzamento da parte dei giuristi per il non-romano e, con la valorizzazione della tradizione germanica, aveva avuto un ruolo di non minimo conto in un primo disincagliamento del pensiero giuridico da certe strettoie classiche e

classicistiche; ma doveva essere ancora percorso l'itinerario più liberante.

Il gusto del positivo — che filosoficamente si era tradotto in venature ora storicistiche ora naturalistiche — va concretandosi per il giurista e per il sociologo in una curiosità incessante, che non ha nulla di dilettesco ma che tende, al contrario, a purificarsi in osservazione scientifica della totalità dei fenomeni circostanti.

In concomitanza con il consolidarsi dell'assetto coloniale c'è una scoperta che è sul piano culturale certamente più greve di conseguenze di quella dell'America, ed è la scoperta d'un globo terracqueo estremamente vario nei suoi climi, nei suoi prodotti, nei suoi costumi, nelle sue tradizioni, nelle sue culture ma unitariamente facente capo nella sua quasi completa interezza ai centri europei di Madrid, Lisbona, Amsterdam, ma soprattutto di Parigi e di Londra. Che è anche la scoperta d'un mondo da scoprire, da osservare, da analizzare, da capire.

Non importa se questa osservazione e questa comprensione sono, in linea generale, soltanto dei prodromi all'impossessamento e alla più efficiente colonizzazione di quel mondo; il fascio di conoscenze lievita incredibilmente, ed è questo il dato che conta per lo storico della cultura; il numero delle fonti e la sua tipicità subiscono una profonda alterazione e dilatazione, ed è ciò che conta per lo storico del diritto.

Accanto al tessuto organico dei traffici mercantili, con un movimento centripeto verso i porti e i centri direzionali inglesi, olandesi e francesi, un ininterrotto amplissimo capillare tessuto di informazioni si affianca per gran parte corroborativo di quei traffici, e ne è tramite quel singolare personaggio che è il viaggiatore ottocentesco.

Se nei viaggiatori del '700 curiosità ed amore di verità erano, in genere, costantemente mediati da una componente estetizzante, in quelli del secolo nuovo c'è poco spazio per gli estetismi, ma v'è, al contrario, una completa disponibilità all'assorbimento dei dati. È una ridda di osservatori intelligenti e informati, educati al culto dei dati positivi, indubbiamente più ricostruttori di certezze che poeti, robusti d'una loro consapevolezza che tendeva ad approssimarsi a quella scientifica, spesso per preparazione e

vocazione addirittura mezzi scienziati, e cioè mezzi etnologi, sociologi, storici, botanici, zoologi, o, quando tali non erano, funzionari e mercanti. Al pari dell'esploratore-scienziato il funzionario coloniale e il mercante, inglese od olandese, dell'Ottocento sono operatori d'una incredibile serietà: le loro informazioni non sono le pitture d'un paesaggio esotico (anche se il gusto dell'esotico è forte) ma il supporto dei loro rapporti professionali e dei loro traffici; che saranno più stabili e fruttuosi se fondati su ragioni positive di indole geografica, sociologica o storica. Le loro informazioni sono rigorose, perché autentico *instrumentum regni*, ossia inscindibilmente legate e finalizzate al meccanismo d'una sempre più agguerrita dinamica del potere o della produzione d'una sempre maggior quantità di ricchezza.

In un momento in cui lo scienziato sente di doversi misurare in più larghi canali di conoscenza e il cultore di scienze speciali avverte il richiamo della totalità, la relazione del funzionario coloniale, il diario di viaggio del mercante e dell'esploratore assurgono necessariamente al rango di prezioso istrumentario per il giurista e per il sociologo. Quando egli stesso non si faccia viaggiatore o uomo di colonia (come pur fanno — tanto per citare personaggi che ci saranno familiari — Henry Maine, Frédéric Le Play e Émile De Laveleye), approda al suo tavolo di lavoro un materiale — prima ignorato — che non serve soltanto a soddisfare il gusto predominante per il positivo e anche per l'esotico appagando la sua curiosità intellettuale, ma allarga enormemente il suo angolo visuale e mette in frizione con il consueto patrimonio di fonti e di nozioni usate ed abusate del consueto canale classicheggiante un patrimonio fresco ed intatto spesso in posizione alternativa con i luoghi comuni escogitati in tremila anni di civiltà occidentale.

Il monopolio culturale romanistico cede, o almeno deve fare i conti, rispetto a concezioni e soluzioni diverse dei vari problemi del vivere associato. Come infatti vedremo, la disputa si inaugura nella visione in controluce che del diritto romano effettua Sir Henry Maine nutrito e convinto delle intuizioni giuridiche proprie al pianeta India, un pianeta completamente separato da quello mediterraneo; e saranno più tardi i messaggi alternativi provenienti da strati 'volgari' e riposti dell'esperienza europea o da

remote zone afro-asiatiche e americane ad indurre Laveleye alla sua diagnosi dissacrante della storia della proprietà. La disputa cioè si inaugura e si sviluppa nel momento in cui un pluralismo culturale permette una operazione demitizzante prima inattuabile: la comparazione. E si può comparare, allorché tanti zelanti osservatori recano ai porti inglesi e francesi un tesoro, che se pur non è custodito nei forzieri dei vascelli, è non per questo meno prezioso.

Si capisce da queste poche e sbrigative annotazioni quanto si arricchisse e quanto mutasse il mestiere di giurista per quegli *homines novi* che volessero profittare di una finestra miracolosamente aperta sul mondo intiero. I partecipi della nostra disputa debbono essere annoverati fra quegli uomini, e la disputa nasce perché contro le fonti tipiche si ammassa e si confronta un materiale enorme, eterogeneo ed eterodosso. Solo una minima parte di esso poteva infatti trovar riscontro nella biblioteca collaudata nei secoli dell'uomo di leggi europeo; perché appunto materiale singolarissimo e talora assai poco inseribile nello schema rigidamente formale elaborato per contenere e condizionare la nozione solenne e sclerotica di fonte del diritto.

Il tratto culturale della disputa è quindi all'insegna della latitudine, della rottura d'ogni formalismo, del superamento d'ogni privilegio accordato alle fonti endo-giuridiche. Ma l'utilizzazione d'un patrimonio di tanto varia e vasta provenienza non esaurisce il segno metodico nuovo; latitudine non vuol dire qui soltanto uno sguardo che spazia attento a oriente e a occidente, ma anche un programma consapevole che inserisce l'analisi giuridica nell'insieme dei processi e delle risultanze delle altre scienze umane e naturali. Il generico gusto del positivo diviene vocazione all'incontro interdisciplinare e predilezione per l'eclettismo. E qui abbiamo ulteriori contrassegni per identificare il segno complessivo del dibattito e della cultura dei partecipanti. Che è uno specchio fedele, forse anche esasperato, dei caratteri circolanti nella coinè europea.

L'eclettismo domina, e si prospetta su due piani: uno estrinseco, per cui eclettico vale interdisciplinare; uno intrinseco, per cui eclettico contraddistingue un atteggiamento confuso e combi-

natorio nella ispirazione a diverse visioni del mondo e a diversi criterii metodici.

È, come noteremo anche più avanti, un segno di povertà speculativa e altresì d'un profondo travaglio che l'interprete subisce e non riesce a dominare. In Maine, il rifarsi a modelli interpretativi evoluzionistici — che sono nell'aria della cultura inglese degli anni '50 — è sempre bilanciato e corretto da uno storicismo — appreso sulle pagine dei tedeschi — che attenua e stempera la rigidità d'una interpretazione strettamente evolutiva. Il fondersi e l'armonizzarsi di evoluzionismo e storicismo è circostanza ricorrente con tutta la incoerenza di fondo che comporta; e costantemente si ripete la dialettica fra certezze e fissità evoluzionistiche e relatività e plasticità storicistiche, con una prevalenza nettissima di queste.

Il positivismo dei partecipanti alla disputa prende forza sul terreno delle scienze della natura — ed è qui condito dei consueti ingredienti antropologici, etnologici, biologici del positivismo ottocentesco — ma affida generalmente alla storia una funzione liberatrice da schemi e da regole necessari. Per questo, il meccanismo di avvicendamento fra proprietà collettiva e proprietà individuale che, in una visione puramente evoluzionistica, dovrebbe essere pensabile in una linea di sviluppo nettissima, è assai più sfaccettato e complesso nella interpretazione della disputa, affiorando nella sua assolutezza solo in alcune testimonianze.

Più singolare ancora la fusione — che si constata pienamente in Laveleye — tra una ispirazione centrale di impronta storicistica, venature evoluzionistiche e motivi giusnaturalistici: nell'emergere di una dimensione religiosa — e, più specificamente, cristiana — quale componente irrinunciabile della sua visione del mondo, il Laveleye che, attraverso gli strumenti delle rilevazioni storiche e dell'indagine comparatistica, è e vuole essere sostanzialmente un 'relativista', arricchisce e complica — se così ci è consentito di dire — quella visione in un fascio di profili eterogenei tra cui non ha piccola parte il profilo etico.

Sono — queste — fugaci notazioni che valgono a introdurre il discorso sulla 'cifra' culturale dei nostri protagonisti, sulle loro adesioni speculative; che sono — ripetiamolo — all'insegna della combinazione. Ma l'eclettismo, come ricordavamo più sopra,

imperava anche su un piano più estrinseco. Quasi a voler consolidare positivisticamente le proprie conclusioni, un enorme apparato di fonti — giuridiche, economiche, puramente storiche, archeologiche, etnologiche, linguistiche — viene messo a frutto. E tutte le scienze son chiamate a concorrere all'illustrazione, all'approfondimento, alla definizione della nozione socio-giuridica. Proprietà collettiva e proprietà individuale sono due nodi storici e sociali che solo un'osservazione combinata da più angoli e sotto più profili può contribuire a sciogliere. E i giuristi, innalzando il vessillo d'un loro positivismo straripante per troppa scienza, fatto di molte disponibilità e intriso di pochi rigori metodici, si apprestano a conclamare — essi, gli uomini dell'isolamento — la loro fedeltà a un secolo e la loro appartenenza a una coinè culturale <sup>(20)</sup>.

4. La disputa — l'abbiam detto — comincia con Maine; e comincia con lui non perché il giurista inglese fosse cronologicamente il primo a parlare, nel secolo XIX, del problema storico delle forme di proprietà e soprattutto delle forme di appropriazione collettiva, quanto perché egli per primo lo affrontò con una consapevolezza nuova, con una visione polemica contro la cultura ufficiale, inserendolo nel rapporto dialettico fra patrimonio consolidato di nozioni e rinnovata visione di queste alla luce delle nuove acquisizioni metodiche e di contenuto.

L'istituto 'proprietà collettiva', liberato da quell'alone mitico e metastorico da cui era stato sempre circondato nell'antichità, nell'età di mezzo e nelle favole giusnaturalistiche dell'età nuova, aveva avuto modo di essere affrontato in più di una occasione già nella prima metà dell'Ottocento come istituto calato in un tessuto concreto, ossia storico e sociale: relazioni di viaggio, inchieste economico-agrarie, ricerche culte da parte della Scuola Storica tedesca avevano messo a fuoco un cospicuo materiale nel quale di assetti collettivi si parlava a gran voce. Ma si trattava

---

<sup>(20)</sup> Sul positivismo italiano — con qualche cenno e riferimento ai giuristi — cfr. L. LIMENTANI, *Il positivismo italiano*, in *La filosofia contemporanea in Italia dal 1874 al 1920*, Napoli, 1928, e G. TAROZZI, *Considerazioni sintetiche sul positivismo italiano nel secolo XIX*, in *Archivio di storia della filosofia italiana*, IV (1935).

sempre e soltanto di materiali, di dati e notizie che non emergevano ancora a mettere in crisi canoni metodologici indiscussi e che non affioravano alla coscienza dell'interprete e dell'operatore con una loro carica corrosiva. Era sì un ricco patrimonio che si spalancava agli occhi di tutti ma che attendeva ancora lo sguardo di chi se ne sarebbe impossessato per costruirvi un problema, per porlo idealmente accanto al sistema della tradizione occidentale sui diritti reali e trarne occasione di ripensamento; per dar vita insomma al rapporto dialettico di cui or ora si parlava.

Un dissodamento importante, dunque, è quello che si compie nei primi cinquanta anni del secolo, ma non ancora il dibattito nella sua organicità. Piuttosto, una sorta di ' lavori preparatorii ' slegati e affatto episodici, che non sono spiritualmente e intellettualmente partecipi della disputa inaugurata da Maine, che ne sono anzi formalmente e sostanzialmente staccati, che si presuppongono soltanto alle riflessioni mainiana e laveleyana. Durante il dibattito — per buona parte — si leggerà infatti con occhi nuovi e con una consapevolezza nuova un materiale che, sul piano della prassi o della ricerca scientifica, si era andati diligentemente e intelligentemente accumulando nei decenni precedenti. Senza diffondervisi troppo, converrà dare un'occhiata a questa piattaforma oggettiva su cui la disputa erigerà la propria costruzione.

È da segnalare, innanzi tutto, la eterogeneità di questa piattaforma. Ma ciò non disturba Maine e Laveleye; anzi, è perfettamente congeniale con il disinvolto eclettismo con cui, rimboccandosi le maniche, essi fanno scienza, e che consente loro di utilizzare e di appaiare le dotte indagini di Maurer sulla marca germanica, le notizie di Haxthausen sul *mir* russo, i risultati dell'inchiesta parlamentare inglese del 1844 sulla *inclosure* dei terreni aperti.

L'esemplificazione non è occasionale, ma vuole attirare la nostra attenzione sulle ' fonti ' più rilevanti che Maine troverà in occidente e utilizzerà per svolgere nel 1861 il provvedutissimo discorso di ' Ancient law ' ; son questi i magri e difforni strumenti che, nella comparazione col patrimonio di civiltà giuridica indiana, consentiranno al geniale inglese una rappresentazione viva e provocante.

Nel 1861 chi avesse cercato un quadro sistematico — fedele nei dettagli ma, al tempo stesso, convenientemente sintetico — sull'assetto fondiario tipico della primitiva società germanica lo avrebbe senza dubbio rinvenuto nelle due grosse opere che, appena qualche anno prima, a due riprese (nel '54 e nel '56) Georg Ludwig Maurer aveva pubblicato e che erano puntualmente incentrate sulla primitiva *Markenverfassung* <sup>(21)</sup>.

Assai più che nelle ricerche generali di un Waitz <sup>(22)</sup> e di un Thudichum <sup>(23)</sup> emergeva chiara e — come sarà rilevato successivamente — assai esagerata ed esasperata una organizzazione fondiaria a carattere collettivistico che trovava il suo nucleo portante in una comunità primordiale: la Marca. La Marca, intesa come struttura molto risalente e come principio originario della costituzione germanica, vi era descritta quale organismo rigorosamente comunitario, supremo programmatore della vita economica della *Genossenschaft* e della destinazione economica dei beni, intollerante al suo seno di gestioni economiche indipendenti e di divisioni troppo nette nel possesso della terra.

La *Marke* era il regno della proprietà indivisa della comunità, che si esercitava piena su foreste e pascoli ma che condizionava in termini di possesso provvisorio e limitatissimo nei contenuti anche la situazione giuridica del capo-famiglia sul lotto di terra particolare assegnatogli in sorte.

Si profilava nelle opere di Maurer un disegno dai contorni netti e decisi che puntava sul comunismo fondiario come valore

<sup>(21)</sup> G. L. VON MAURER, *Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf- und Stadtverfassung und der öffentlichen Gewalt*, München, 1854, e *Geschichte der Markenverfassung*, Erlangen, 1856. Su Maurer e particolarmente sulle sue indagini sulla Marca, sulla loro influenza e incisività nella cultura europea del secolo, utili le pagine di K. DICKOFF, *Georg Ludwig von Maurer. Ein Nachwort*, in calce alla ristampa anastatica della 'Einleitung' (Aalen, 1966) (cfr. p. 382 ss., ma particolarmente — per quel che a noi interessa — pp. 387-388).

<sup>(22)</sup> G. WAITZ, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, I. B., Kiel, 1844.

<sup>(23)</sup> F. THUDICHUM, *Die Gau- und Markenverfassung in Deutschland*, Giessen, 1860 e *Der altdeutsche Staat*, Giessen, 1862. Per una valutazione retrospettiva di queste teoriche, vedi le considerazioni di K. S. BADER, *Dorfgenossenschaft und Dorfgemeinde*, Köln-Graz, 1962 (*Studien zur Rechtsgeschichte des mittelalterlichen Dorfes*, II), inserite in un'ampia ricostruzione storico-giuridica della realtà del villaggio medievale.



storico dell'antica civiltà germanica e che di questo comunismo faceva il tratto tipizzante di un pianeta germanico idealmente contrapposto al romano. Visione senza dubbio esasperata ed esagerata — come non aveva fatto Waitz nella sua grande ricostruzione socio-politica — frutto di una interpretazione germanistica unilaterale e perfettamente contrapposta alle apologetiche dei romanisti, forse storicamente debole, ma senz'altro funzionale a servir da supporto per la grande operazione culturale che stava vagheggiando Maine.

Il pianeta germanico, fondato su scelte antindividualistiche, articolato in una vita sociale politica ed economica che faceva capo a quella che di lì a poco si sarebbe chiamata la comunità di villaggio <sup>(24)</sup>, era un 'documento' prezioso da utilizzare. In una disputa che avrà tanti profili ma che può essere sicuramente colta e caratterizzata soprattutto in una ricerca e indicazione di alternative a una visione teologizzata della proprietà e dei diritti reali, quel pianeta proponeva efficacemente la dimensione del 'collettivo', un'altra dimensione, un'alternativa concreta non prodotta dalle elucubrazioni d'un filosofo ma da una società che l'aveva storicamente vissuta. Per questo Maurer è certamente da ascrivere fra i numi tutelari del futuro dibattito.

Per una ragione identica, fra questi numi stanno alcuni viaggiatori colti e intelligenti, primo fra tutti August von Haxthausen <sup>(25)</sup>. È uno dei pochissimi nomi che compare in un libro avarrissimo di citazioni qual'è 'Ancient law', ed è il viaggiatore a cui Maine si ritiene in dovere, perfino a poca distanza dalla morte, di tessere un elogio schietto e significativo <sup>(26)</sup>. Questo personaggio

---

<sup>(24)</sup> È appena il caso di precisare e ribadire che questa ricerca è volta a ricostruire un determinato dibattito e non le elaborazioni ottocentesche sulle forme comunitarie antiche e medievali. Per questo si vedrà ignorata sulle nostre pagine quella letteratura germanistica, straordinariamente folta e ricca per tutto il secolo XIX, dedita alla ricostruzione — più o meno apologetica, più o meno fantasiosa — dell'organizzazione fondiaria paleogermanica, ma totalmente avulsa dal tessuto della disputa.

<sup>(25)</sup> Bökendorf (Paderborn) 1792 - Hannover 1866.

<sup>(26)</sup> In *La famille patriarcale*, ora in *Etudes sur l'histoire du droit*, Paris, 1889, pp. 465-66 (per una giustificazione dell'uso che qui si fa della traduzione francese, cfr. cap. I, nota 10), Maine definisce Haxthausen come il primo viaggiatore che abbia veramente penetrato la struttura della società slava, riconosce il proprio

singolare, tipico esponente della coinè culturale romantica e assai legato ai fratelli Grimm, che, dopo aver studiato per conto del governo prussiano l'organizzazione agricola del proprio paese, percorre su invito dello zar le distese della Russia per indagarvi l'assetto della proprietà fondiaria e la situazione dei proprietari e dei servi e pubblica alcuni libri sui suoi viaggi ed esperienze<sup>(27)</sup>, ha il merito di svelare alla cultura occidentale lo scandirsi secolare della organizzazione rurale russa ricca di forme collettive di gestione fondiaria<sup>(28)</sup>.

La sua opera — dice Maine — produsse in Europa l'effetto d'una rivelazione, scoprendo un nuovo ordine di cose<sup>(29)</sup>. Una comunità di villaggio — il *mir* — balzava dalle pagine di Haxthausen con la stessa forza sollecitativa, con lo stesso messaggio provocatorio, della *Marke* germanica nelle conclusioni di Maurer. Era, anche in questo caso, un 'documento' di vita sociale diversa, un *altro* modo di intendere il rapporto complesso fra comunità, individuo e terra, era un'indicazione alternativa da raccogliere e su cui lavorare.

Accanto al messaggio germanico era quello slavo ora ad affiancarsi, messaggi di civiltà sorprese nei loro assetti più remoti, in un loro manifestarsi intatto da colonizzazioni mediterranee.

---

debito verso di lui, e ammette che i suoi libri-usciti dal 1847 al 1853 — produssero in Europa l'effetto di una rivelazione, arricchendo enormemente il patrimonio culturale del tempo.

(27) Tra una varia produzione, vedi particolarmente, sulla esperienza tedesca, *Über die Agrarverfassung in Norddeutschland und deren Conflicte in der gegenwärtigen Zeit*, Berlin, 1829, e *Die ländliche Verfassung in den einzelnen Provinzen der preussischen Monarchie*, Königsberg, 1839; sulla esperienza russa v. *Etudes sur la situation intérieure, la vie nationale et les institutions rurales de la Russie*, Hanovre, 1847-1853 (pubblicato contemporaneamente anche in tedesco sotto il titolo: *Studien über die innern Zustände, das Volksleben, und insbesondere die ländlichen Einrichtungen Russlands*, Hannover, 1847-1853); *Transkaukasien. Andeutungen über das Familien- und Gemeindeleben und die socialen Verhältnisse einiger Völker zwischen dem Schwarzen und Kaspischen Meere*, Leipzig, 1856; *De l'abolition par voie législative du partage égal et temporaire des terres dans les communes russes*, Paris, 1858.

(28) Sulla ingenuità della 'scoperta' e della 'rivelazione', cfr. F. ENGELS, *Le condizioni sociali in Russia*, in K. MARX - F. ENGELS, *India, Cina, Russia*, trad. di B. Maffi, Milano, 1960, p. 224 ss.

(29) Cfr. più sopra, alla nota 26.

E voci intatte, di perfetta purezza storica, avrebbero tra poco portato dai luoghi più disparati dell'Asia, dell'Africa, delle Americhe decine di esploratori, mercanti, funzionari; tutti rilevanti a prospettare *altre* soluzioni e a costituire una documentazione alternativa <sup>(80)</sup>.

Eruditi ed esploratori costituiscono il tessuto prevalente dei lavori preparatorii del nostro dibattito, giacché — sia pure da angoli d'osservazione assai variati — erano in grado di offrirgli quello spiraglio sopra *altre* culture (diverse dalla tradizione ufficiale occidentale) su cui il dibattito stesso si imposterà: può essere — remota nel tempo — quella degli antichi Germani o — remota nello spazio — quella indiana, africana, slava.

Può però anche essere una cultura viva nello stesso Occidente e nello stesso Ottocento a meritare un interesse comparativo, una cultura sepolta dall'imperialismo delle scelte ufficiali ma capillarmente operosa negli strati più riposti della prassi e del costume, in uno spessore della società civile che raramente emerge alla storia ufficiale e che ha un *altro* corso parallelo ma sotterraneo rispetto ai fatti sonori dei governi e dei parlamenti: una cultura volgare che il gusto tipicamente ottocentesco del positivo, dei dati, delle statistiche fa emergere grazie a uno strumento di uso fre-

---

<sup>(80)</sup> Le citazioni dovrebbero essere numerosissime. Di particolare rilievo e di particolare utilizzazione, fra gli scritti di esploratori, i resoconti di Livingstone (cfr. *A popular account of missionary travels and researches in South Africa*, London, 1861, e *Narrative of an expedition to the Zambesi and its tributaries; and of discovery of the lakes Shiva and Nyassa (1858-1864)*, London, 1865); fra quelli di viaggiatori, la grossa opera di Anatole LEROY-BEAULIEU, *L'empire des Tsars et les Russes*, Paris, 1881, della quale il primo volume riguarda 'Le pays et les habitants', il secondo 'Les institutions', il terzo 'La religion' (il Leroy-Beaulieu svolge anche una proficua attività di divulgatore in Occidente di pubblicazioni russe sul tema degli assetti collettivi; cfr. *Le socialisme agraire et le régime de la propriété*, in *Revue des deux mondes*, mars 1879); fra quelli di funzionari coloniali, per l'interesse che hanno per il nostro tema, i lavori di Sir Alfred Lyall (1835-1911), *lieutenant-governor* delle Province Unite in India, cui si devono apporti cospicui in rilevazioni ufficiali del complesso costume indiano e di cui debbono ricordarsi le due raccolte di *Asiatic studies, religious and social*, London, 1882 e London, 1899, che ebbero fitta circolazione e grossa fortuna (nella 'Bibliothèque de l'histoire du droit et des institutions' si provvide alla traduzione col titolo *Etudes sur les moeurs religieuses et sociales de l'Extrême Orient*, Paris, 1885, 1907, 1908).

quentissimo: l'inchiesta, sia essa tecnico-amministrativa o parlamentare, pubblica o privata. L'inchiesta è sempre, come esige la probità positivistica del secolo, una rilevazione coscienziosa e minuziosa di una enorme congerie di dati, e in quanto tale diventa rivelatrice, travalicando spesso le intenzioni degli enti promotori, della complessa stratificazione socio-economica coperta e soffocata dalle forme dello Stato ufficiale e arriva a mettere in posizione dialettica Stato e società civile nella loro misura sensibilmente difforme.

Si capisce, dopo quello che abbiám detto più sopra, che l'inchiesta è, per questa sua natura penetratrice, strumento congenialissimo al dibattito che sta per nascere; e si capisce la ricerca affannosa che di questa fonte si fa nella certezza di conseguire apporti cospicui. Degna di menzione fra i nostri lavori preparatorii l'inchiesta che si svolge in Inghilterra, nel 1844, per cura del Parlamento, sul problema annoso della chiusura degli *open fields* <sup>(31)</sup> e che è un pezzo importante nella documentazione di Maine. Le testimonianze che si svolgono di fronte al *Select Committee* della Camera dei Comuni rivelano una larga permanenza — in tutte le contrade inglesi ma con maggiore frequenza in talune contee — di residui di un antico comunismo fondiario e rivelano altresì la notevole quantità del fenomeno <sup>(32)</sup>. Un materiale che Maine sfrutterà abbondantemente e su cui costruirà le sue ipotesi suggestive.

Degne di menzione — fra le inchieste che, più tardi, vengono a incidere notevolmente sul corso del dibattito — la nostra grande Inchiesta agraria cui sarà dedicato un capitolo specifico nello svolgimento del lavoro <sup>(33)</sup>, l'*inquiry* sulla condizione degli affittuari e dei contadini negli 'Highlands' e sulle isole della Scozia

---

<sup>(31)</sup> Sul grosso problema della 'enclosure' dei campi aperti, che domina tutta la prima metà dell'Ottocento inglese, si può utilmente vedere la sintesi di J. D. CHAMBERS - G. E. MINGAY, *The agricultural revolution (1750-1880)*, London, 1966, p. 77 ss. Maggiori ragguagli sulla letteratura in W. H. CHALONER, *Bibliography of recent work on enclosure, the open fields, and related topics*, in *Agricultural history review*, II (1954).

<sup>(32)</sup> Cfr. H. SUMNER MAINE, *Village-communities in the East and West*, London, 1876<sup>a</sup>, lect. III, p. 83 ss.

<sup>(33)</sup> Cfr. più avanti, parte seconda, cap. II.

da parte della Commissione presieduta da Lord Napier of Etterick e che tanta eco avrà anche oltre i confini del Regno Unito per la messe di dati che offre sugli assetti collettivi prosperanti ancora a fine secolo (l'inchiesta si definisce nel 1884) nella regione silvo-pastorale scozzese <sup>(34)</sup>. Su un piano diverso — ma non meno rilevante — quella puramente informativa sui « Systems of Land Tenure in various Countries » promossa nel '70 dal londinese Cobden Club <sup>(35)</sup>.

5. La ragione elementare per cui i nomi di Carlo Cattaneo e di Frédéric Le Play sono qui affiancati fianco nella intitolazione del paragrafo è che essi rivestono per noi la accomunante qualità di vistosi precedenti per i futuri partecipi del dibattito, di autorità rispettosamente invocate ad avallare certe emergenti scelte di fondo.

Coloro che, contro il monopolio romanistico, si batteranno per un pluralismo culturale e conclameranno l'esigenza di tener conto delle voci alternative nella ricostruzione storica e teorica dei diritti reali troveranno un costante conforto nella loro testimonianza. In Le Play e in Cattaneo essi reperivano infatti una vigile attenzione per tradizioni socio-giuridiche diverse e un atteggiamento di aperta comprensione per fenomeni generalmente considerati aberranti quali le forme di appropriazione collettiva.

Pur nella profonda diversità di formazione e di orientazione del sociologo francese e del poligrafo italiano alcuni profili comuni

---

<sup>(34)</sup> Cfr. *Report of Her Majesty's commissioners of inquiry into the condition of the crofters and cotters in the highlands and islands of Scotland* (a. 1884). Sull'inchiesta, indicazioni particolareggiate possono reperirsi nello scritto di E. DE LAVELEYE, *La propriété primitive dans les Townships écossais*, in *Séances et travaux de l'Académie des Sciences morales et politiques (Institut de France) - Comptendu*, t. CXXIV (1885, deuxième semestre), *passim*; scritto occasionato proprio dai risultati dell'inchiesta.

<sup>(35)</sup> *Systems of land tenure in various countries*. A series of essays publ. under the sanction of the Cobden Club, London, 1870. È un'ampia serie di indagini relative a Irlanda, Inghilterra, India, Belgio e Olanda, Prussia, Francia, Russia, Stati Uniti. Utilizzatissime, quelle di J. FAUCHER, *Russian agrarian legislation of 1861*, e di R. B. D. MORIER, *The agrarian legislation of Prussia during the present century*. Da notare che il saggio *Land system of Belgium and Holland* è redatto da Émile de Laveleye.

consentono di capire l'affinità del loro modo di approccio con il problema.

Sono intanto dominati entrambi da uno spiccato gusto del positivo, da un metodo che riconosce nell'osservazione nella ricognizione nella successiva classificazione gli strumenti vitali di conoscenza. Da qui il comune gusto per l'indagine statistica, che significa esigenza di valorizzazione del dato singolo ma anche di una sua collocazione in schemi generali che lo sopravanzano. Da qui l'istanza sentitissima di verificare mediante la comparazione i dati slegati della esperienza. Da qui la comune curiosità intellettuale che li spinge a gettare lo sguardo in *altre* tradizioni, che fa condurre a Le Play le sue inchieste in una latitudine mondiale, che muove le indagini di Cattaneo sull'India o sulla realtà della Sardegna storicamente ed etnicamente insulare nel mezzo del continente europeo.

E, in più, un gusto spiccato del primitivo e del popolare, che in Cattaneo si colora anche di accenti autenticamente democratici, ma che è comunque in entrambi coscienza della vitalità storica della dimensione volgare, degli strati non ufficiali e non dominanti della cultura e della società: pensiamo, in questo momento, ai non lontani interventi che hanno puntualizzato la comprensione di Cattaneo per il folclore <sup>(36)</sup> e per i dialetti <sup>(37)</sup>.

Il modesto ingegnere francese e il geniale scrittore lombardo sono — al pari di molti partecipi al nostro dibattito — difficilmente inseribili nella cultura ufficiale francese o italiana della metà del secolo. Portatori di un messaggio non perfettamente ortodosso, essi si collocano in una cultura che corre ai margini e che non è destinata ad avere fortuna nel secolo <sup>(38)</sup>. In Le Play, inviluppato da una incumbente visione del passato e incapace di

<sup>(36)</sup> G. COCCHIARA, *Popolo e letteratura in Italia*, Torino, 1959, p. 293 ss.

<sup>(37)</sup> Ci riferiamo ad alcune puntualizzazioni di Sebastiano TIMPANARO, che si possono ora leggere nel volume *Classicismo e illuminismo nell'Ottocento italiano*, Pisa, 1965 (soprattutto: *Carlo Cattaneo e Graziadio Ascoli. I. Le idee linguistiche ed etnografiche di Carlo Cattaneo e A proposito di un inedito del Cattaneo sulla poesia dialettale*).

<sup>(38)</sup> Per Cattaneo, è la tesi del felice saggio di N. BOBBIO, *Della sfortuna del pensiero di Carlo Cattaneo nella cultura italiana*, ora in *Una filosofia militante. Studi su Carlo Cattaneo*, Torino, 1971.

liberarsi dalla sua ipoteca, prende forma un messaggio passatista e conservativo <sup>(39)</sup>; in Cattaneo, un messaggio percorso da venature democratiche <sup>(40)</sup>. Né l'uno né l'altro potevano essere digeribili da parte di una cultura ufficiale la cui connotazione era netta e la cui indisponibilità era altrettanto netta. Nell'eclettismo eterodosso che contrassegna la nostra disputa erano invece destinati ad avere una maggiore fortuna.

Per Laveleye e i suoi seguaci le grandi inchieste di Le Play su « Les ouvriers européens » <sup>(41)</sup> e su « Les ouvriers des deux mondes » <sup>(42)</sup> non costituiscono soltanto un tesoro di notizie sulle forme comunitarie contadine in Francia come in remoti paesi, ma il modello d'un metodo sperimentale storico-comparativo che essi vorranno pedissequamente imitare nelle indagini specifiche sulle forme di proprietà.

Le citazioni abbondanti che di Cattaneo faranno il Bertani, il Valenti, e tanti altri partecipi italiani della disputa hanno un loro significato e una precisa giustificazione. In Cattaneo non ci sono apologie per la proprietà collettiva, né sarebbero pensabili nell'economista e nel tecnico dominato dalla categoria dell'utile, avvezzo ai grassi terreni della Padania e pervaso dall'ammirazione per gli strumenti organizzativi della cultura intensiva. Circola

<sup>(39)</sup> È il volto che sostanzialmente si ricava da una lettura distaccata del *Recueil d'études sociales à la mémoire de Frédéric Le Play*, Paris, 1956.

<sup>(40)</sup> Doviziose indicazioni possono esser tratte dal volume risalente di A. LEVI, *Il positivismo politico di Carlo Cattaneo*, Bari, 1928, e da quello recente di BOBBIO, *Una filosofia militante - Studi su Carlo Cattaneo*, cit.

<sup>(41)</sup> F. LE PLAY, *Les ouvriers européens. Etudes sur les travaux, la vie domestique et la condition morale des populations ouvrières de l'Europe, précédées d'un exposé de la méthode d'observation*, Paris, 1855.

<sup>(42)</sup> F. LE PLAY, *Les ouvriers des deux mondes. Études sur les travaux, la vie domestique et la condition morale des populations ouvrières des diverses contrées et sur les rapports qui les unissent aux autres classes*, Paris, 1857 ss. (cfr. particolarmente, nel tomo I (Paris, 1857), la monografia su *Paysans en communauté du Lavedan (Hautes-Pyrénées, France) (propriétaires-ouvriers dans le système du travail sans engagements)*, d'après les renseignements recueillis sur les lieux en août 1856, e, nel tomo IV (Paris, 1862), la monografia dovuta a L. DONNAT, *Pay-sans en communauté du Ning-Po-Fou (province de Tché-kian - Chine) (propriétaires-ouvriers dans le système du travail sans engagements) d'après les faits observés sur les lieux de 1842 à 1846 par Ouang-Tching-Yong l'un des membres de la famille recueillis et coordonnés en mars 1861*).

però nell'opera sua una segnalata disponibilità a comprendere il complesso fenomeno e — quel che più conta — a comprenderlo come manifestazione e consolidazione di un *altro* filone storico, coagulazione di esigenze idealità interessi che sono *altri* rispetto alla realtà usuale e familiare in Italia nel secolo XIX.

Sua è la frase felicissima che è posta in epigrafe a questo libricciolo e dalla quale è stato ricavato il titolo stesso; una frase che mette conto di rileggere nella sua interezza. Ricevuto l'incarico di una relazione sulle condizioni agrarie del piano di Magadino — nell'alta valle del fiume Ticino, in territorio elvetico — in vista di una sua bonificazione, Cattaneo, com'è suo costume, compie una minuziosa osservazione globale della regione: delinea, innanzitutto le condizioni geo-fisiche, in seno alle quali colloca successivamente — quasi in una costellazione di elementi interpretativi — la situazione socio-economica e giuridica. Balza agli occhi una realtà istituzionale fatta di corporazioni proprietarie e di terreni « che sottostanno al vago pascolo e ad altre servitù »: « questi non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni: è un altro modo di possedere, un'altra legislazione, un altro ordine sociale, che, inosservato, discese da remotissimi secoli sino a noi » (43).

Il culto del positivo, e cioè anche di quel positivo che è il fatto storico, non permette all'osservatore di mescolarvi indebitamente la propria passionalità, ma gli consente, al contrario, di recuperare pienamente i valori di un assetto organizzativo verso il quale non avverte una consonanza del proprio spirito. L'osservazione rivela che si è di fronte a un prodotto storico né effimero né arbitrario ma promanante dalle cose — cioè dalla natura e dalla storia — e in esse radicato. Per ciò stesso merita rispetto, esige comprensione, anche se l'angolo di osservazione è distante e separato. Si registrerà criticamente soltanto che sono portatori di quel prodotto un'altra tradizione e un *altro* flusso storico sorretti da propri motivi e proprie giustificazioni.

---

(43) C. CATTANEO, *Su la bonificazione del Piano di Magadino a nome della Società promotrice. Primo rapporto*, in *Scritti economici*, a cura di A. Bertolino, Firenze, 1956, vol. III, pp. 187-88.



La stessa analisi, le stesse conclusioni, la stessa elasticità mentale, la stessa indiscutibile intelligenza lo scrittore milanese aveva dimostrato affrontando qualche anno prima, sia pure di sfuggita, il tema che sarebbe stato tipico di Maine: il 'collettivismo' del villaggio indiano. Anche in quella occasione, nessuna simpatetica partecipazione al suo oggetto di analisi ma un costante sforzo di tolleranza intellettuale, una costante coerenza nella applicazione d'un metodo positivo, che imponeva al ricercatore il terreno dei dati e li poneva come limite ai suoi sentimenti e ai suoi umori (44).

Una simile disponibilità culturale di Cattaneo per le forme di appropriazione collettiva, se si pensa che fu dichiarata nel remoto 1851, è circostanza che fa spicco in mezzo a totali incomprensioni o a sbrigative e ingiuste liquidazioni del fenomeno che circolano nella ufficialità dominante; ed è e resterà un punto fermo per la disputa futura, che citerà ricorrentemente il passo cattaneano singolarmente robusto nel contenuto e nello stile, e a quello sempre farà capo.

Perché l'idea contenutavi era per i 'collettivisti' più forte d'una apologia e anticipava con segno preciso il bersaglio della disputa, che, al di sotto di inevitabili superfetazioni storture deformazioni, consisteva — ridotta all'osso — in una esigenza di relativizzare la nozione di proprietà. E si relativizzava più efficacemente la proprietà non tessendo ingenuamente e sterilmente gli elogi degli assetti collettivi o polemizzando con pari ingenuità e sterilità contro il dominio individuale, ma smaltendo 'la' proprietà ne 'le' proprietà, legittimando storicamente e socialmente istituti diversi a realizzare una funzione appropriativa. Tra i

---

(44) C. CATTANEO, *Dell'India antica e moderna*, in *Opere di Giandomenico Romagnosi*, di Carlo Cattaneo, Giuseppe Ferrari, a cura di Ernesto Sestan, Milano-Napoli, 1957: « suddivisero la terra e il popolo in tanti comuni non minori di cento anime né maggiori di duemila. Vollero che il commune rispondesse solidariamente dell'imposta prediale... Si ebbe così una proprietà vincolata al comune » (p. 798); « il suo principio sociale è la casta; il suo principio amministrativo è un'agricoltura per conto communale: l'individuo è sempre assorbito nel vasto vortice d'un'esistenza che non gli appartiene; egli non è conscio a sé della sua libertà, quasi appena della sua volontà... » (p. 824).

'lavori preparatorii' del grande dibattito l'atteggiamento di Carlo Cattaneo ha dunque la sua rilevanza e la sua incidenza.

6. Frequentemente abbiamo parlato e frequentemente parleremo di proprietà 'collettiva', ma è doveroso ammettere che nessun'altra qualificazione unita al sostantivo proprietà è tanto equivoca e tanto insidiosa. Converrà pertanto sbarazzare fin d'ora il nostro itinerario da possibili malintesi.

Seguire, come faremo noi, il rivolo dottrinale che porta nell'Ottocento a una valorizzazione dello schema socio-economico e giuridico della proprietà collettiva, non significa affatto ripercorrere il cammino espansivo d'un ideale socialista durante il secolo XIX. Il nostro filone dottrinale è infatti per formazione culturale, per impostazione metodica, per obiettivi concreti completamente avulso dagli ideali e dai programmi del socialismo utopistico e di quello scientifico, ricevendo soltanto nel suo momento terminale l'adesione — specificamente motivata — di personalità socialiste come, per esempio, Andrea Costa o Enrico Ferri. I nomi e i testi di Fourier, di Marx, di Engels saranno accuratamente ignorati; e diciamo accuratamente, perché non ha una giustificazione oggettiva almeno l'ignoranza di quei contributi di Engels sulla struttura dell'antica società germanica e, in particolare, della *Marke* che il rivoluzionario tedesco aveva elaborato come analisi rigorosamente storico-giuridica.

Come abbiám già detto ma come vogliamo qui ripetere una volta di più, il nostro filone dottrinale intende porsi come rinnovamento nell'ambito ben precisato della cultura sociologico-giuridica e, anche se avrà quelle implicazioni molteplici che ci siamo creduti in dovere di segnalare, trova in uno spazio culturale il suo terreno caratterizzante, e in quello spazio vuole misurare la sua forza incisiva.

È sì un rivolo ai margini della cultura ufficiale, ma sempre o quasi sempre entro i suoi confini, che non vuol porsi ad essa antagonista ma intende piuttosto esserne la coscienza critica. Al programma degli uomini che vi fan parte è totalmente estranea l'idea di una sovversione dell'ordine vigente fondato sulla proprietà privata anche dei mezzi di produzione. La loro rivolta non è operativa ma metodologica, e il metodo innovativo che viene

invocato non è un metodo di lotta ma di ricerca scientifica. L'obbiettivo fondamentale è l'arricchimento del tradizionale discorso sulla proprietà alla luce delle nuove acquisizioni scientifiche, la discussione su uno schema indiscusso, l'esigenza di un distacco critico, di una visione non parziale e non partigiana che faccia tesoro di tutta l'esperienza storica in tutta la ricchezza delle sue forme appropriate.

La 'proprietà collettiva' di cui essi parlavano e di cui noi parliamo non ha quindi nulla a che vedere con un problema e un'istanza di collettivizzazione generale. È soltanto « un altro modo di possedere » che la storia ha largamente conosciuto, sorretto da propri valori e non relegabile fra le curiosità o fra le immondizie. Se l'individualismo ottocentesco, di fronte alle realtà scomode e sgradite delle riscoperte appropriazioni collettive, reagisce o minimizzandone la portata storica <sup>(45)</sup>, o identificandole con un semplice stato di barbarie definitivamente superata <sup>(46)</sup>, in seno alla disputa si tenta invece di pervenire, grazie all'osservazione positiva, a una visione più comprensiva e di affiancare al modello 'proprietà individuale' la proprietà collettiva come modello alternativo.

Proprietà collettiva non è quindi una nozione specifica ma è una espressione il cui significato generico ed elementare è quello di proprietà di un gruppo abbastanza lato (che non si identifichi cioè con un ristretto gruppo unifamiliare); essa è soltanto l'*oppositum* storico e logico della proprietà del singolo, con tutto l'insieme di valori alternativi che vi emergono: la prevalenza del gruppo e la subordinazione ad esso degli individui e dei loro fini; la prevalenza dell'oggettivo sul soggettivo, e quindi della natura economica delle cose, della loro destinazione, della loro funzionalità; la prevalenza per i membri del gruppo delle situazioni soggettive di dovere su quelle di potere e di diritto tipiche ai tradizionali *iura in re*.

---

<sup>(45)</sup> Sarà questo l'obbiettivo di Fustel de Coulanges, come vedremo in seguito.

<sup>(46)</sup> Tanto per recare un esempio tra i mille, cfr. la pagina rigidamente evolucionistica dedicata alla proprietà da G. BOCCARDO, *La sociologia nella storia, nella scienza, nella religione e nel cosmo*, in *Biblioteca dell'economista*, serie terza, volume ottavo, parte prima, Torino, 1881, soprattutto p. XCVII.

A fronte della 'proprietà appartenenza' in cui si incarnava il messaggio d'una cultura d'impronta romanistica, era una 'proprietà funzione' che si veniva ad affiancare nel deliberato disegno di mettere in crisi una nozione troppo assolutizzata di *dominium*, d'uno schema pensato e costruito al di sopra della storia.

Con il termine di proprietà collettiva si fa dunque riferimento a un *genus* appropriativo che si contrappone a quello individuale. Ridurre pertanto qui il problema 'proprietà' alla dialettica generale e senza dubbio anche generica fra proprietà individuale e proprietà collettiva significa rispettare il senso della disputa, che non fu molto interessata a maggiori specificizzazioni. C'era un problema di fondo e una scelta di fondo da affrontare; il resto veniva dopo. Dopo veniva senza dubbio anche un problema di costruzione giuridica. Sotto un profilo tecnico la dicotomia prospettata è infatti insoddisfacente, ma l'oggetto della disputa è innanzi tutto un problema che sfugge ai rigori della tecnica; è innanzi tutto l'esaltazione d'un momento dialettico che funge da prezioso strumento relativizzatore dell'*unum dominium* (47).

Registeremo fedelmente, nel corso del lavoro, le precisazioni di giuristi e di economisti che separano correttamente situazioni di diritto pubblico e situazioni di diritto privato, proprietà collettiva in senso stretto e proprietà comune, domini collettivi e diritti d'uso. Ma ciò è secondario per chi vuol cogliere il significato essenziale dell'ampio dibattito. La grande domanda per lo storico è il perché della riesumazione del cadavere proprietà collettiva da parte di una dottrina, è il modo di utilizzazione di quella come dimensione alternativa. A questo significato essenziale vogliamo soprattutto guardare.

---

(47) È appena il caso di precisare, una volta per tutte, che, quando nel corso del volume si parlerà di 'proprietà individuale' e di 'proprietà collettiva' senza ulteriori aggettivazioni, sarà sempre sottintesa una precisazione: lo schema appropriativo ha un riferimento obbligato all'oggetto storicamente più rilevante sul piano economico, ossia al fondo, e particolarmente al fondo rustico.



**PARTE PRIMA**  
**DIBATTITO EUROPEO**



## CAPITOLO PRIMO

### UNA TESTIMONIANZA PROVOCANTE: HENRY SUMNER MAINE

1. Una testimonianza provocante: Henry Sumner Maine. — 2. Maine e la demitizzazione della classicità giuridica. — 3. Il problema teorico e storico della proprietà e il rinnovamento metodologico di Maine. — 4. Proprietà collettiva e proprietà individuale nel groviglio delle origini: ripensamento e revisione del problema.

1. Il problema delle forme storiche di appropriazione collettiva, aggredito e approfondito con piglio severo, ristagnò nelle sapienti pagine dei tedeschi; e rimase argomento di dotte precisazioni storico-giuridiche. Tosto che fu però nelle mani di Henry Sumner Maine scoppiò clamorosamente e, insofferente alle angustie proprie d'un discorso accademico, percorse l'Europa in lungo e in largo, a Oriente e a Occidente, venendo a costituire uno dei grossi problemi culturali del secolo.

Certamente, quando — nel 1861 — apparve 'Ancient law', primo manifesto del consolidato programma di Maine, i tempi erano maturi, e la sua riflessione prendeva forma nel momento giusto; ma sarebbe riduttivo non legare, in qualche modo, questo prodigioso clamore alla singolare personalità dello studioso inglese (1).

---

(1) Poiché si tratta di una vita singolare nella quale trova un preciso significato una singolare esperienza di studio, converrà tener presenti alcuni dati biografici di Maine: nasce nel 1822; studia a Cambridge; è dal 1847 professore di diritto civile al Trinity Hall; nel 1854 *Reader* a Middle-Temple una delle *Inns* di Londra, di cui faceva parte come avvocato; pubblica nel 1856 il suo primo lavoro di rilievo su 'Roman Law and legal education' e si dedica alla preparazione di 'Ancient law', che vede la luce nel 1861; l'anno seguente accetta l'ufficio offertogli dal governo inglese di *Legal Member* presso il consiglio del governatorato generale dell'India, al quale unisce anche l'Ufficio di Vice-cancelliere della Uni-



Su Maine e sui suoi contributi, durante il cammino secolare che ormai ci separa dalla sua testimonianza, non si è mai attenuto l'interesse degli storici della cultura, giacché fu testimonianza, unilaterale e discutibile quanto si voglia, forse caduca nei suoi contenuti ricostruttivi degli assetti giuridici primordiali <sup>(2)</sup>, ma viva e provocante come messaggio di rinnovamento metodologico; e ben se ne avvide acutamente Icilio Vanni quando, a soli quattro anni dalla scomparsa, sentì l'esigenza di un meditato bilancio degli apporti di Maine, ben oltre i confini dell'orto storico-giuridico, sul terreno della filosofia del diritto e della sociologia <sup>(3)</sup>.

---

versità di Calcutta. Tornato in patria, dal 1869 insegna *jurisprudence* — ma, in sostanza, diritto comparato — a Oxford, e il primo frutto del suo insegnamento è il saggio su ' Village communities of East and West ' pubblicato nel 1871; dal '71 è pure membro del Consiglio metropolitano dell'India. Nel 1875 appaiono le ' Lectures on the early history of institutions ', prosecuzione — sul terreno delle fonti giuridiche paleoirlandesi — delle ricerche avviate con ' Ancient law '. Lascia, nel '77, la cattedra di Oxford e passa a dirigere il suo vecchio collegio di Cambridge, il Trinity Hall. Accetta nell'87 la cattedra di Diritto internazionale a Cambridge che era stata di Sir William Harcourt. Si spenge poco dopo a Cannes il 3 febbraio 1888. Maggiori dati biografici e notizie sulla restante produzione mainiana, che a noi non interessa in questa sede e che abbiamo passato sotto silenzio, potranno reperirsi in M. E. GRANT DUFF, *Sir Henry Maine: a brief memoir of his life*, London, 1892 e in L. STEPHEN, *Maine Sir Henry James Sumner*, in *Dictionary of national biography*, ed. by S. Lee, vol. XII, London, 1909. Per una datazione sostanziale delle opere, utili i dati e le note che possono trovarsi in J. W. BURROW, *Evolution and society. A Study in victorian social theory*, Cambridge, 1968.

<sup>(2)</sup> La fortuna delle tesi di Maine regge solidamente per tutto il secolo XIX (tanto per misurare il peso della sua influenza, cfr. G. L. GOMME, *The village community with special reference to the origin and form of his survivals in Britain*, London, 1890), ma già negli ultimi scorci appaiono sulla comunità di villaggio indiana conclusioni affatto opposte alle sue (vedi p. e. B. H. BADEN-POWELL, *The indian village community - Examined with reference to the physical, ethnographic, and historical conditions of the provinces; chiefly on the basis of the revenue-settlement records and district manuals*, London-New York-Bombay, 1896). Vedi in proposito le interessanti annotazioni di G. BORSA, *La proprietà della terra in India sotto il dominio inglese*, in *Nuova rivista storica*, L (1966), p. 328 ss. (particolarmente, p. 334).

<sup>(3)</sup> I. VANNI, *Gli studi di Henry Sumner Maine e le dottrine della filosofia del diritto*, Verona, 1892. Lo stesso anno, nell'orlandiano ' Archivio di diritto pubblico ', appariva il contributo del romanista Silvio PEROZZI, *Gli studi di H. Sumner Maine e la filosofia del diritto. A proposito di una recente pubblicazione*,

Già questo è significativo che il personaggio aveva superato le chiusure degli abituali steccati della stagnante cultura tradizionale, e può costituire un non trascurabile punto d'avvio per il nostro discorso, offrendoci l'autentica chiave interpretativa della figura di Maine e la motivazione del suo successo di patrocinatore di una certa teoria sulla proprietà collettiva primitiva.

Non v'è dubbio che egli sia professionalmente — e tale soprattutto si sia sempre sentito — un romanista o, per dir meglio, uno storico del diritto, se pur si può con difficoltà operare una collocazione professionale per chi è passato tranquillamente da una cattedra di diritto romano a quelle di diritto comparato e di diritto internazionale, o addirittura ha ricoperto per anni uffici altissimi nella amministrazione coloniale del suo paese. Certo è che in ogni manifestazione fu soprattutto giurista, sia per l'oggetto specifico delle sue competenze, sia per l'angolo d'osservazione, per il taglio mentale, per la strumentazione intellettuale posta in essere. Il suo bagaglio culturale è variissimo, ma il nucleo più riposto e fondante, quello che caratterizza tutta la 'cultura' di Maine, è giuridico, e giuridici sono, nella sostanza, i suoi mezzi di approccio con la realtà anche quando, ampliando il proprio sguardo, il suo interesse è etnologico, sociologico o anche puramente storico.

Giurista, dunque, come Waitz e come Maurer, ma con una forza incisiva a livello culturale enormemente maggiore. Forza che non può giustificarsi, com'è stato ingenuamente sostenuto, nel fatto di scrivere Maine in una lingua più pervia e con uno stile efficace e brillantissimo, ma nella complessità e puntualità del

---

ora in *Scritti giuridici*, a cura di U. Brasiello - III - Famiglia, Successione, Procedura e Scritti vari, Milano, 1948, p. 707 ss., costruito quasi interamente sul saggio del Vanni. A tutt'oggi, però, per quanto ne sappiamo, manca una soddisfacente indagine storiografica su Maine, malgrado i numerosissimi accenni e riferimenti e malgrado la fitta diaspora di scritturelli che è dato reperire nella letteratura sociologica, antropologica e storico-giuridica di ambiente anglosassone e non. Per la collocazione di Maine nell'ambito delle grandi correnti culturali del secolo scorso restano ancora valide le ormai vecchie ma non invecchiate notazioni del Pollock e del Vinogradoff, che citeremo in seguito (cfr. nota 4). Un quadro dell'apporto complessivo di Maine e del grado di ricevibilità dell'opera sua nella cultura inglese di fine secolo è in M. O. EVANS, *Theories and criticisms of Sir Henry Maine*, London, 1896 (sull'origine e storia della proprietà, cfr. p. 32 ss.).

messaggio culturale di cui il giureconsulto inglese è portatore; in ciò, e solo in ciò, sta il 'segreto' di Maine. Circostanza rilevante è non tanto che egli scriva in lingua inglese, quanto che egli sia un uomo di cultura inglese — sia pure un giurista — che vive a metà Ottocento con occhi ben aperti e con orecchi ben tesi.

Abbiam visto nelle pagine precedenti quale prezioso osservatorio fosse costituito dal centro di un Impero ormai a dimensione mondiale. Una personalità vigile e attenta non poteva fare a meno di cogliere la corallità di voci, e doveva riuscir naturale il tentativo di scomporle e ricomporle come in una sorta di ideale mosaico, di compararle insomma. È quello che fece Maine: dotato di robuste fondazioni romanistiche e buon maneggiatore delle tecniche, del linguaggio, della sistematica dei romani; nutrito del cospicuo patrimonio di metodo e di contenuti accumulato dalla Scuola Storica tedesca (4), non si appagò di seguire l'itinerario consueto dei romanisti e degli storici del diritto, ma volle guardar oltre.

Tutta l'opera di Maine — opera singolarmente monocorde — nasce all'insegna di una sofferta insoddisfazione culturale. Il rimprovero che egli muove alla Scuola Storica è di aver ridotto il proprio compito a quello di sapiente illustratrice d'una ricchezza altrimenti perduta, di documentatrice di quella ricchezza, senza averla innestata con la vivacità della vita contemporanea (5). Le posizioni di un Waitz o di un Maurer, pur degne di sincera ammirazione, vanno superate, vanno cioè integrate e verificate nella incandescenza di una « visione totale ».

---

(4) F. POLLOCK, *Sir Henry Maine and his work*, in *Oxford lectures and other discourses*, London, 1890, pp. 153 e 158-59 (il discorso su Maine risale al 1888); P. VINOGRADOFF, *The teaching of Sir Henry Maine*, ora in *The collected papers of Paul Vinogradoff*, vol. II - *Jurisprudence*, Oxford, 1928, p. 180 (il contributo — CHE nasce come lezione inaugurale all'Università di Oxford — è originariamente pubblicato in 'The Law Quarterly Review' del 1904).

(5) « During the last five-and-twenty years German enquirers have been busy with the early history and gradual development of European ownership, ownership, that is to say, of land. But the historical Method in their hands has not yet been quickened and corrected by the comparative Method... » (*The effects of observation of India on modern european thought*, ora in appendice a *Village-communities in the East and West*, London, 1876<sup>3</sup>, pp. 223-24). Il saggio costituiva una *Rede-Lecture* per il 1875 alla Università di Cambridge.

È, in fondo, la stessa istanza e la stessa insoddisfazione che faranno scrivere a Savigny il 'System'; ma la direzione è opposta. Savigny e i tedeschi si affannano, nel tentativo di creare una dommatica purificata, a cristallizzare, a sistemare, a concettualizzare (\*). Maine non ha esitazione ad estrarre i dati storici dal riposto grembo dell'urna del passato, a liberarli da ogni orpello erudito, a ridurli all'essenziale, a pensarli inseriti e inseribili in linee e regole ampie di sviluppo, ma, lungi dal farne occasione per concettualizzazioni, anche a porli in frizione con i mille dati variissimi dell'esperienza presente: solo questa comparazione dis-sacrante e disinvolta potrà segnalare, nei tempi lunghi che soli contano, il senso della storia, cioè delle istituzioni umane nel tempo.

Nel giurista e nello storico Maine sono visibili e profondissime — ed è, del resto, ovvio — le tracce della cultura inglese. Come giurista, segnala in ogni piega del suo ragionare l'appartenenza all'emisfero del 'common law' ed appare il frutto tipico di quelle scuole giuridiche inglesi che, dal medioevo all'Ottocento, si son sempre rifiutate di identificare il proprio compito ermeneutico e didattico nella elaborazione di una dommatica e di una 'costruzione' giuridica, ma hanno pensato il mondo del diritto singolarmente aperto ai fatti e disponibile all'osmosi con le altre scienze umane. Consapevolezza della elasticità del diritto e della storicità come suo valore intrinseco, diffidenza verso le sistemazioni concettuali troppo rigide, esigenza di recuperare il mondo del diritto al mondo più ampio della storia, sono motivi di fondo costantemente presenti, e tali da collocare Maine fra i prodotti culturali più rappresentativi della tradizione giuridica britannica. Come storico, denuncia la sua insularità, quando riduce la propria pagina a nitido supporto per l'intuizione fermissima dell'autore e quando, in una visione che richiama secoli di empiria trionfante, chiede alla documentazione storica e alla documenta-

---

(\*) Ciò è puntualizzato, con felicissima sintesi, nelle ottime pagine di W. WILHELM, *Metodologia giuridica nel secolo XIX* (trad. ital. di P. L. Lucchini), Milano, 1974, p. 28 ss., ma soprattutto p. 34 e p. 38. Da ultimo, cfr. anche A. MAZZACANE, *Savigny e la storiografia giuridica tra storia e sistema*, Napoli, 1974, *passim*.

zione comparativa di concorrere a fondare e saldare le capacità intuitive dell'osservatore.

Ingegno vivo e penetrante, Maine è infatti un intuitivo, con una sorprendente capacità a imboccare il percorso giusto nell'intrico dei mille sentieri; a cogliere e seguire il filo conduttore nel labirinto di una sparsa e complessa documentazione.

Trasportando sul terreno storiografico il rigore caratteriale dei giuristi, tutta l'indagine tende a ridursi a conclusione, a diventar semplice, lineare. Si sfoglino i suoi libri: sono condotti sul filo della riflessione personale dell'autore, che si svolge sulla base di pochi assunti fondamentali, di poche fonti ma essenziali. Tutto è ridotto all'osso, tutto è scarno; nulla viene concesso alla ridondanza, alla retorica, alla bassa polemica e nemmeno all'erudizione. La documentazione sta a monte; di essa lo storico si è ben provveduto ma generosamente ne fa grazia al lettore, ponendosi quale filtro autorevole fra lui e l'ammasso confuso del materiale probatorio.

Nelle sue pagine emerge una estrema parsimonia di annotazioni; in esse c'è posto ormai solo per un discorso decantato, forte di una sua logica interna, insofferente a diverticoli e appesantimenti, certamente non astratto ma — ripetiamo — condotto su dati essenziali. Per la scelta di questi dati essenziali, per la loro essenzialità, il lettore deve fidarsi nello storico. Maine pretende questo affidamento totale del lettore; il lettore è in buone mani ma è nelle sue mani.

A tal fine basteranno pochi richiami nel testo, sopprimendo quasi del tutto l'apparato critico, e sarà valorizzata al massimo quella che potremmo scherzosamente qualificare come la tradizione orale di Maine. Per lui la tradizione orale, il colloquio con un funzionario coloniale, la notizia arrivata per lettera da un amico, l'osservazione diretta *in loco* hanno un valore pari alla oggettività di un documento. C'è di che far tremare chi guardi a questa disinvoltura metodologica con occhi positivistici, ma c'è anche di che fare arricciare il naso a chi parimente vi guardi da censore in nome di una correttezza storiografica.

Il ' mestiere ' di storico soffre un'accezione particolare se applicato a Maine: consapevole del tessuto fortemente unitario che avvince nella storia umana presente e passato, egli è idealmente

collocabile a tender la sua rete di studioso alla confluenza di due rivoli d'esperienza, la storica e la comparatistica, che valgono a fondare e a render più complessa la sua esperienza di osservatore.

Far tesoro delle esperienze più varie, osservare, mediare per il futuro lettore: questo è il suo programma di lavoro, ed è un programma che sarebbe frainteso se lo si volesse ridurre al solo livello storiografico (7). Si pensi, a questo proposito, alla sua predilezione per quei terreni storici nei quali la continuità fra passato e presente era esaltata da una salda costanza di atteggiamenti pur nel variare dei millenni e nei quali l'affondare degli strumenti dello storico aveva una simiglianza né esteriore né apparente con quello del geologo che cerca e trova negli strati più riposti e nascosti le leggi di formazione degli strati più superficiali. Si pensi al suo gusto per il « fossile », che appare come pietra inanime, ma che è, nella sostanza, segno d'una vitalità ininterrotta, nesso tra esistenze remote e storia di oggi (8).

Eccoci, dunque, al punto di riaggancio con le nostre premesse: il discorso di Maine, al contrario di quello di Waitz e di Maurer, non è né vuole essere un discorso unicamente storico-giuridico, ma tende anzi a sfuggire alle confinazioni. Il terreno d'elezione delle sue ricerche è sempre costituito dall'incontro e scontro di culture diverse, dal gioco vario e mutevole del sovrapporsi o contrapporsi delle tradizioni giuridiche, del loro itinerario discontinuo seguito con amorosa attenzione nella massima vastità spaziale e temporale, tutto segnato di affioramenti e immersioni a seconda delle situazioni storiche. Maine non è mai interessato ad approfondire, magari con bardature e apparati eruditi, pseudo-

---

(7) POLLOCK, *Oxford lectures*, cit., p. 159; VINOGRADOFF, *The teaching*, cit., p. 185.

(8) È la stessa enunciazione metodologica di 'Ancient law': « These rudimentary ideas are to the jurist what the primary crusts of the earth are to the geologist. They contain, potentially, all the forms in which law has subsequently exhibited itself » (*Ancient law: its connection with the early history of society and its relation to modern ideas*, London, 1870<sup>4</sup>, p. 3). Durieu de Leyritz, traduttore in lingua francese delle mainiane 'Lectures on the early history of institutions' parlerà, nella buona Introduzione premessa alla traduzione, di « paléontologie juridique » e vi affermerà che « le droit réclame son Cuvier » (cfr. *Études sur l'histoire des institutions primitives*, trad. par J. Durieu de Leyritz, Paris, 1880, p. XVI).

verità locali; non si appaga di indagare all'interno di una sola esperienza, ma si sente pienamente a suo agio soltanto negli spazi aperti che trovano *naturalmente* un loro limite storico e antropologico nei grandi assetti razziali.

Lo stesso suo linguaggio — pur non abbandonando mai quell'orditura di fondo che è e resta giuridica — tende ad ampliarsi, e sfugge perciò a una definizione, ponendosi, al tempo stesso, come giuridico, sociologico, storico.

Da qui la atipicità delle sue fonti: come legge attentamente testi legislativi, consuetudinari, dottrinali — che sono il bagaglio usuale della storiografia giuridica di sempre — così tende a impossessarsi dei dati più svariati. Osservatore formidabile, il suo studio è al centro di canali informativi che lo legano a ogni dove, con una curiosità e una attenzione perennemente vigili. Emblematica la nota al suo saggio su ' Village communities in the East and West ', nella quale faceva tesoro d'informazioni provenienti dalle isole Figi e dall'Africa del Nord, e addirittura dal territorio nordamericano delle Montagne Rocciose secondo quanto gli era fornito dai dati di una ' Esplorazione ufficiale ' pubblicati appena l'anno prima e subito letti avidissimamente.

Si può forse ora comprendere la ragione dell'enorme fortuna di Maine, delle sue possibilità incisive a livello di cultura generale, che avevano giustamente sollecitato la riflessione epistemologica di Icilio Vanni; egli veniva, in fondo, a parlare, in un singolare eclettismo culturale e filosofico, un linguaggio universale, nel quale, accanto al giurista, almeno il sociologo, l'etnologo e anche lo storico potevano riconoscersi; e i suoi problemi erano i problemi non di un ceto ristretto di eruditi, ma i grossi problemi della umana convivenza colti nelle intime ed ultime radici, ed erano vivi e scottanti: lo ascolteranno e lo seguiranno infatti tutti coloro che, identificando nella funzione critica il primo dovere morale di un uomo di cultura, vi troveranno allo stesso tempo nuove fondazioni e forza affrancatrice quali premesse per la libertà della propria analisi.

Ma un valore soprattutto si avvertiva in tutto il discorso mainiano, che lo faceva carico anche di una sua rilevanza etica: quello di porsi su un piano di profondo rinnovamento metodologico. L'attingere a piene mani, come fa il nostro giurista, alla

comparazione e alla storia, anche se alla fine viene a strumentalizzare sia l'una sia l'altra, ha una ben precisa validità sul piano del metodo, ed è rottura con impostazioni sclerotiche contro le quali — per complesse ragioni — la Scuola Storica aveva perduto l'iniziata battaglia (\*).

L'ammirazione per il messaggio della Scuola Storica e per certi indiscutibili risultati raggiunti non impedisce alla lucida diagnosi di Maine di segnarne il fallimento e soprattutto i motivi di quel fallimento; non si può combattere gli eccessi del giusnaturalismo e del formalismo giuridico con un discorso meramente storico che sfocia ben spesso nell'erudito; se impostato in questi limiti, il discorso è destinato a isterilirsi e vanificarsi, o, come avveniva, a snaturarsi in posizioni — remotissime dalle premesse — che riscoprono *a posteriori* quei formalismi che si voleva smantellare.

La 'giurisprudenza comparativa' di Maine costituisce la sua proposta alternativa: nasce dall'insoddisfazione per le dommatizzazioni barocche del tardo razionalismo giusnaturalista e per i tormenti della giurisprudenza analitica che aveva trovato da poco in Inghilterra, com'è noto, i propri corifei in Bentham e Austin; scaturisce dall'esigenza di vivificare la scienza giuridica e si costruisce su una certezza non discutibile: la storicità del diritto, dei suoi strumenti, della sua tecnica, e il conseguente rifiuto di ogni apriorismo.

Far lo storico e il comparatista assume per Maine una funzione demitizzante. Nulla, a livello del giuridico, è definitivo e sottratto all'usura delle contingenze; tutto ha da essere anzi rivisto e relativizzato, a cominciare dai dogmi dell'individualismo giuridico, e primi fra tutti la proprietà privata e il contratto.

Prima ancora di essere storico, Maine è storicista. È questo il nucleo centrale della sua testimonianza, il pilastro portante di

---

(\*) Questo spiega la disinvoltura con cui Maine assume a fonte del proprio discorso sia il saggio erudito di Maurer, storico di professione, sia il saggio informativo del diplomatico inglese Morier, incaricato d'affari a Darmstadt, che parla con cognizione di causa — ma non già come storico — della situazione fondiaria tedesca nell'inchiesta sulle *Land-Tenures* in vari paesi promossa dal londinese *Cobden Club* e da noi più sopra menzionata. Cfr. MAINE, *Village-communities in the East and West*, cit., p. 78 ss.



tutta la sua costruzione; è questo — ridotto al minimo — il carattere essenziale del suo metodo. Il resto, tutto il resto, può qualificarsi strumentale.

Il giurista non può, allora, non vestire i panni dello storico e del comparatista, dal momento che storia e comparazione sono il suo laboratorio più fecondo. Certo, far storia significa qui, deposto il manto eroico, inoltrarsi piuttosto sul terreno tipico dell'induzione dotato di una sua ineliminabile positività; far storia non può qui significare decorazione floreale e erudizione dotta o divertimento curioso, ma semplicemente porre in essere quella dimensione intrinseca dell'universo giuridico senza la cui identificazione non sarà mai possibile comprensione autentica e interpretazione probante di quello.

Con questa conseguenza rilevantissima: che, posta la storicità come dimensione interna al diritto, l'indagine storica e quella comparatistica vengono recuperate al normale lavoro professionale del giurista, divengono — nella scansione del suo lavoro — un momento interiore e non già estrinseco <sup>(10)</sup>. Sarebbe impensabile in Maine un discorso tecnico-giuridico che si giustappone allo storico, separabile e disgiungibile come si separa e si disgiunge un orpello esteriore, un lustrino o un pleonasma: le sue esplorazioni nella storia delle concezioni primitive in tema di proprietà sono innanzitutto un contributo a una nuova teoria della proprietà.

Rispetto a come i giuristi del 'diritto razionale' o anche gli stessi maestri della Scuola Storica avevano inteso il contributo della storia, il passo è grande, e grande il divario: nei giusnaturalisti, e anche nei neoscolastici, se costante è il riferimento storico, o si tratta di un semplice sfondo privo di incidenza, o di metastoria prossima alla favola; nella scuola storica è invece mancato il recupero dell'analisi storica al meccanismo unitario della vita.

Se ci siamo attardati sulla collocazione generale di Maine, non l'abbiamo fatto invano. Crediamo infatti che soltanto ora possa adeguatamente risponderci alla domanda sulla fortuna di certe sue teorizzazioni che ci eravamo posti all'inizio.

---

<sup>(10)</sup> Vedi le acute notazioni del VANNI, *Gli studi di Henry Sumner Maine*, cit., p. 89.

La storia delle concezioni sociologico-giuridiche in tema di proprietà ha in Henry Sumner Maine un passaggio obbligato e condizionante. Se è vero che Maine non crea dal nulla, non è l'*inventore* di alcuna teorica; che probabilmente, nelle sue conclusioni ultime, è per gran parte tributario di studiosi precedenti, è anche vero che con lui il problema è all'ordine del giorno della più agguerrita cultura europea (e non soltanto giuridica), depone la sua polvere antiquaria, diventa problema di metodo nelle scienze umane e si conetterà subito con la questione sociale. Forse potrebbe dirsi che Maine *inventa* il problema; e lo inventa, perché, filtrando il vecchio materiale e il nuovo attraverso la sua complessa personalità e il suo complesso atteggiamento di studioso, nelle sue mani le rilevazioni erudite divengono un messaggio innovatore e, per molti versi, iconoclastico.

2. Confessa Maine in una delle sue opere più tarde guardando a ritroso il suo itinerario scientifico: « When I began it, several years before 1861, the background was obscured and the route, beyond a certain point obstructed, by *a priori* theories based on the hypothesis of a law and state of nature » (11). È l'indicazione esatta del nemico da combattere ed è il momento d'avvio di tutta la civilissima polemica culturale dello studioso inglese. Se v'è qualcosa che irrita Maine, generalmente così incline alla tolleranza, è il vedersi circondato da quegli ostacoli invalicabili che vengono collocati nel novero generico e genericamente sacrale degli istituti dello *ius naturae*. Una sorta di dati teologicamente proiettati sul terreno della storia umana ma allo svolgersi di essa sottratti per loro intima costituzione e tali da costringere all'impotenza anche il più impegnato operatore culturale.

La polemica dello storico nasce da questa mal sopportata condanna all'impotenza e dalla consapevolezza che si sacrifica la storicità delle istituzioni in nome di fantasmi che trovano la loro radice soltanto o prevalentemente nell'ignoranza. La lotta che impegna tutta la vita scientifica di Maine contro certi abusi, o anche contro certi comodi rifugi, giusnaturalistici è lotta contro

---

(11) MAINE, *Dissertations on early law and custom*, London, 1883, chapt. VII, princ., pp. 192-93.

l'« apriori » e a favore d'una storicità delle situazioni, dove forse tutto è empiricamente provvisorio o plasticamente relativo, ma dove il soggetto e la comunità sono impegnati in prima persona nella divisa della propria libertà nel tempo e nello spazio.

Se ci domandassimo per quali tappe si svolga questo itinerario liberatorio e appagante che Maine vuole percorrere per conseguire il suo risultato demitizzante, potremmo — senza tema di semplificazione — ridurlo a una analisi qualitativamente nuova della esperienza culturale romana e romanistica e di quella che, con frasario sbrigativo — ma non inesatto almeno nel contesto mainiano — potremmo definire il patrimonio giuridico risalente del nucleo indo-europeo; e l'una e l'altra sempre còlte e vivificate da un perenne contrappunto comparativo.

Maine individua con lucida percezione il profondo legame fra la storia del diritto romano e la storia delle concezioni giusnaturalistiche, la profonda compenetrazione tra la prima e la seconda soprattutto nel consolidarsi della cultura giuridica moderna, il prezioso supporto che la prima ha offerto alla seconda. Da buon conoscitore del meccanismo interno del sistema costruito dai romani Maine ne apprezza soprattutto la strumentazione tecnica e il rigore terminologico, un rigore che ha ridotto il ridondante linguaggio generico a una specie di funzionantissima stenografia giuridica <sup>(12)</sup>, ma identifica in quella ossatura tecnica e linguistica lo strumento che ha consentito a un determinato nucleo di dottrine sociali ed etico-politiche di immobilizzarsi, di collocarsi fuori del processo storico come pure forme logiche, cioè aprioristicamente postulate. L'insieme di nozioni, che è il cosiddetto diritto naturale, trovò fissità grazie alla architettura entro la quale veniva a calarsi nella esperienza romana e, ancor più, nella esperienza romanistica moderna. La scienza giuridica si trovò di fronte non più a un materiale storico elastico e relativo, ma a un qualcosa che sembrava ormai identificarsi con la oggettività della natura,

---

(12) « That wonderful terminology which is, as it were, the Short-hand of jurisprudence » (MAINE, *Roman law and legal education*, ora in appendice a *Village-communities in the East and West*, cit., p. 366). Il saggio fu originariamente pubblicato nei 'Cambridge Essays', nel 1856, e risale quindi al momento creativo della vita scientifica di Maine e costruttivo di 'Ancient law'.

costituire la risposta più adeguata alle umane esigenze, atteggiarsi insomma a modello, fungere da criterio stabile rispetto a cui misurare la straripante vita quotidiana.

Il Maine storicizzante non poteva non sentirsi soffocato; il Maine storico non poteva non sentirsi beffato da questo mondo di ombre metastoriche che ripugnavano alla sua solidità di cultore del 'positivo', di personaggio che avvertiva il pieno delle sue forze solo nell'osservazione e nell'esperienza.

A lui il diritto romano era sembrato valorizzabile sotto ben altri profili: non la costruzione del sistema, non la concettualizzazione di forze contingenti economiche e culturali, non la metamorfosi della regola storicamente variabile in *ratio scripta* potevano esser guardati con benevolenza, ma piuttosto la funzione mediatrice fra diritto antico e tempi nuovi. Il diritto romano appare a Maine come momento positivo della storia giuridica occidentale in chiave squisitamente storica: questa esperienza di più di mille anni di continuità, che pesca — all'inizio — nel diritto primitivo italico e che — alla conclusione — è proiettata verso i nuovi atteggiamenti altomedievali, assume un valore di filtro, di testimonianza di un colossale trapasso le cui tracce lo storico attento e provveduto può rinvenire nelle pieghe d'una enorme documentazione <sup>(13)</sup>.

Già questa è una posizione degna di rilievo: sono remoti i consueti apprezzamenti apologetici del diritto romano tutti sempre incentrati sulla capacità di quell'esperienza giuridica di purificarsi in linee logiche quasi liberate da contenuti materiali. Qui l'ammirazione nasce, al contrario, dai contenuti storicamente verificabili di cui l'esperienza romana è gremita; il resto, oggetto dell'ammirazione di dieci secoli di *scientia juris*, porta dentro di sé l'immagine di un rischio troppo grosso per poterlo applaudire incondizionatamente e con disinvoltura.

L'angolo di osservazione di Maine è diverso, è singolarissimo: le istanze storicizzatrici, che non lasciano mai il suo discorso

---

(13) Già nella prefazione alla prima edizione di 'Ancient law' Maine confessa che molte delle sue ricerche non si sarebbero realizzate « if there had not existed a body of law, like that of the Romans, bearing in its earlier portions the traces of the most remote antiquity and supplying from its later rules the staple of the civil institutions by which modern society is even now controlled ».

scientifico, trasportano il diritto romano dal limbo dei modelli alla realtà del mutevole e del caduco, gli ridanno vitalità concreta, ma lo pongono alla stessa stregua delle altre esperienze. Grande testimonianza, e degna di ammirazione, ma una fra le tante.

Lo storicismo mainiano colpisce a fondo il monopolio culturale romanistico, rifiuta di concepire la storia giuridica come storia di un solo canale obbligato, cioè delle manifestazioni del diritto romano, e riscopre una pluralità di valori cui almeno l'Occidente non era abituato. Il disincantato uomo di cultura inglese che siede disponibile al quadrivio delle civiltà e che reca al suo interno, come operatore giuridico, il sensatissimo scetticismo di sette secoli di giurisprudenza di diritto comune, ha la meglio sul romanista colto. Anzi, il romanista cede sempre più al comparatista, e il mondo storico depone la sua arida monocellularità per arricchirsi di nuovi apporti: sarà dapprima il cumulo delle costumanze slave che viaggiatori del valore e della preparazione di Haxthausen han fatto conoscere agli intellettuali europei <sup>(14)</sup>; sarà, in seguito, il tesoro delle istituzioni giuridiche indù arrivato di fresco ai porti britannici con le merci della Compagnia delle Indie <sup>(15)</sup>, o sarà il complesso del diritto paleo-irlandese che la pubblicazione delle antiche fonti porge ora in maniera agevole agli studiosi <sup>(16)</sup>; sa-

---

<sup>(14)</sup> MAINE, *Ancient law*, cit., p. 266. Di Haxthausen Maine avrà sempre grande ammirazione e sempre se ne confesserà tributario per le informazioni sulla struttura della società slava e particolarmente russa. Cfr. MAINE, *La famille patriarcale*, in *Études sur l'histoire du droit*, Paris, 1889, pp. 465-66 (citiamo dalla traduzione francese e non già dal testo originale inglese così come apparve nella 'Quarterly Review', del gennaio 1886, perchè — come avverte il traduttore — il testo francese è stato dietro autorizzazione dello stesso Maine spogliato della sua forma polemica nei riguardi di affermazioni provocatorie dei fratelli Mac Lennan e ridotto a una veste scientificamente più riposata senza le ambiguità del testo originario). Su Haxthausen, cfr. *supra* a p. 28.

<sup>(15)</sup> Questo, pienamente, già in 'Ancient law', e basterebbe la lettura del primo capitolo per sincerarsene; ma soprattutto in 'Village-communities in the East and West', che appare — come sappiamo — dieci anni dopo. Si legga la prefazione alla prima edizione del saggio, interessantissima — fra l'altro — per cogliere la funzione che, tra le fonti di Maine, hanno avuto gli alti funzionari dell'amministrazione coloniale inglese in India.

<sup>(16)</sup> Ci riferiamo alle 'Lectures on the early history of institutions' pubblicate nel 1875, nelle quali Maine utilizza e valorizza col metodo storico-comparatistico le antiche fonti giuridiche irlandesi di cui il governo d'Irlanda aveva

ranno le mille voci, massime o minime, che vengono da ogni dove e che assumono agli occhi dello studioso impegnato nella sua opera di demistificazione il pregio di essere alternative.

Ciò che si vuole raggiungere è una salutare scrollata dal dosso dell'umana natura di quelle incrostazioni romane e romanistiche che, perduto il loro carattere originario, eran diventate un tutt'uno con la natura stessa e pesavano sulla libertà di movimento dell'operatore. Dirà fra qualche anno il più grande celtista del secolo, il D'Arbois de Jubainville, a proposito dei rapporti linguistici: « Rome nous a conquis définitivement... ce qui avait été le signe de la servitude est devenu un élément de notre nature même » (17). L'essenziale, per Maine come per D'Arbois, è identificare il segno del servaggio, separarlo dalla costituzione naturale, relativizzarlo e perciò renderlo innocuo: sarà una vitale operazione affrancatrice. In nome dell'osservazione e dell'esperienza, cioè, in pratica, di una storia induttivamente intesa, il mito si sfalderà e al paraocchi obbligato — quello che per Maine è lo spettro dell'*a priori*, dell'antistorico — si sostituirà una visione critica, una capacità incommensurabilmente maggiore di diagnosi appropriate (18).

È dopo aver sbarazzato così il terreno e aver riacquisitato tutta la propria libertà ermeneutica che l'interprete può muoversi sul piano degli istituti. Raggiunta l'affrancazione metodologica, si

---

iniziato la raccolta e la traduzione (cfr. *Hiberniae leges et institutiones antiquae, or ancient Laws and Institutes of Ireland*, Dublin, 1866, 1869, 1873). Su questo sguardo di Maine nell'antica civiltà giuridica gaelica, osservazioni di rilievo ha fatto un insigne celtista francese, il D'Arbois de Jubainville — che sarà anch'egli partecipe alla grande disputa sulle origini della proprietà — nella Introduzione alla traduzione francese delle 'Lectures' compiuta dal Durieu de Leyritz e da noi già citata alla nota 8.

(17) H. D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, *Introduction à l'étude de la littérature celtique*, Paris, 1883, p. 36.

(18) Dirà Maine a proposito dell'atteggiamento giusnaturalistico trapiantato nella osservazione scientifica: « It still possesses singular fascination for the looser thinkers of every country, and is no doubt the parent, more or less remote, of almost all the prepossessions which impede the employment of the historical Method of inquiry ». E ancora: « It gave birth, or intense stimulus, to the vices of mental habit all but universal at the time, disdain of positive law, impatience of experience, and the preference of *a priori* to all other reasoning » (*Ancient law*, cit., p. 89 e 91-92).

può, punto per punto, istituto per istituto, incidere sulla sostanza delle scelte sinora fatte.

E il terreno dei rapporti fra uomo e cose resta uno dei campi centrali per la dimostrazione di Maine. È anche il campo nel quale i romani dell'età classica hanno voluto dire una parola precisa e decisa in perfetta coerenza con la struttura politico-economica da loro posta in essere e nel quale il condizionamento per i successivi sviluppi della civiltà occidentale è stato rilevante; è anche il campo, o almeno uno dei campi principali, in cui un insieme di costruzioni giuridiche si è presto svincolato dalla sua caratterizzazione storica per divenire un modello soffocante, in cui una scelta fortemente tipizzata ma valida come risposta a certe esigenze si è colorita di 'normalità' e di 'naturalità', relegando scelte alternative o nel cumulo dei rifiuti grossolani o nel difficile vivaio delle fattispecie eccezionali. Sarà qui pertanto che l'analisi demitizzante di Maine avrà grosse possibilità incisive.

L'indagine sceglie come terreno di scontro il terreno d'elezione dell'avversario: quello squisitamente giuridico; e l'arma è quella della comparazione fra sistemazioni delle esperienze giuridiche romanistiche e conclusioni di assetti culturali che, come quello indiano e quello irlandese, pur rientrando nel grande ceppo indo-europeo, avevano avuto uno sviluppo indipendente e parallelo senza reciproche contaminazioni. La storicità delle sistemazioni romanistiche avrà così la possibilità di essere adeguatamente esaltata.

Il discorso si sviluppa su tre momenti fondamentali: la teorica dei modi d'acquisto della proprietà a titolo originario e particolarmente dell'occupazione; la grande tripartizione sistematica fra diritto delle persone, delle cose, delle azioni; il rapporto fra proprietà individuale e proprietà comune. Vedremo tra breve in qual nesso i tre momenti sono legati nel pensiero mainiano.

L'occupazione resta una delle creazioni più speciose della capacità inventiva dei romani per giustificare a livello di natura, l'appropriazione individuale d'un bene. Essa fondava il 'mio' quale doveroso premio per l'attività di un individuo, che aveva almeno, rispetto agli altri, speso forza bruta, energia, volontà, zelo per isolare una cosa dell'indistinto del caos primitivo. In questo strumento giuridico la corrispondenza alla *rerum natura*

sembra evidente, e la proprietà acquisita reca in sé quel minimo etico proprio di ogni istituto naturale, che rende valida la scelta effettiva e ottiene dai restanti membri della comunità il consenso necessario per attuare praticamente l'esclusione di tutti dall'esercizio di poteri sulla cosa. La proprietà individuale ha insomma la sua legittimità in rapporto alla stessa legge naturale.

A Maine il discorso appare semplicistico e, poiché avverte che si tratta per l'avversario di una argomentazione fondante, si attarda a discuterla e a scazarla. Poniamo subito a mo' di avvio una definizione chiara e indiscussa di occupazione: « Occupancy was the process by which the 'no man's goods' of the primitive world became the private property of individuals in the world of history » (19).

L'occupazione è cioè lo strumento miracoloso grazie al quale la *res nullius* diventa la *res unius* e dal caos primitivo fa il suo solenne ingresso nella civiltà, cioè nella storia. L'ironia di Maine è velata ma acre: il problema storico non soffre sfumature e si scandisce in una dialettica di contrarii; la cosa o è *res nullius* o è l'oggetto del *dominium unius*. E il processo storico, del flusso civilizzatore, è dalla non-proprietà alla proprietà individuale.

È l'adagio su cui riposa quietamente tutta la giurisprudenza occidentale; e Maine cita esemplarmente il recettivo Blackstone, testimonia di una coinè dominante (20). Ma ecco le pressanti domande che si impongono: da quale zona storica è scaturito un istituto così generico? In quale realtà si muove l'individuo che, nella pagina di Blackstone e in quelle consimili di tutti i giuristi, usa la propria forza fisica per primo, o per primo si insedia su una terra per riposarvi, o si pone per primo all'ombra di un albero o di un riparo, e via dicendo? Perché un dato è chiaro: occupazione è e vuole essere presenza fisica di un individuo che impegna sulle cose la propria individualità. Non solo; ma significa altresì rispetto da parte della comunità di quello sforzo individuale e dei suoi risultati nel territorio delle cose. Occupazione, cioè, è un tipico prodotto di una società che crede nelle affermazioni indivi-

(19) MAINE, *Ancient law*, cit., p. 251.

(20) Maine lo definisce infatti « a faithful index on the average opinions of his day » (*loc. ult. cit.*).



duali e nella quale circolano sentimenti generali ispirati a un marcato individualismo. Nulla vi emerge che non sia a livello individuale e che in esso non si esaurisca: « it will be observed, that the acts and motives which these theories suppose are the acts and motives of individuals » (21).

Già porre questa elementare considerazione, che ha una sua sensatezza, significa cominciare a scalfire, se non a sgretolare, la fondazione della teorica oppugnata. Il principio della occupazione, che si è voluto collocare nel momento di transizione dal mondo primitivo a quello organizzato, non ha una sua misura temporale e denuncia la sua appartenenza ad un pianeta metastorico; presuppone una coscienza dell'appartenenza individuale, un sentimento spiccato del proprio anche sul piano delle cose immobili, una affermazione del principio che ogni terra ha il suo *dominus*, i quali sono impensabili in un mondo dominato più da incertezze che da certezze e vincolato ai problemi elementari della sopravvivenza quotidiana (22). L'occupazione è pertanto nulla più che la tardiva giustificazione escogitata della fertile fantasia dei giuristi per inserire il principio del ' mio ' nel paradiso terrestre dello stato di natura e, per giunta, testimonia l'inventiva ' of a refined jurisprudence ' (23).

L'attacco demitizzante di Maine colpisce due obiettivi. Per un verso, denuncia la antistoricità della dottrina dell'occupazione nel suo contenuto sostanziale; soggetti e oggetti vi si muovono completamente disarticolati da una realtà effettuale e il mondo

---

(21) *Ancient law*, cit., p. 257.

(22) « The sentiment in which this doctrine originated is absolutely irreconcilable with that infrequency and uncertainty of proprietary rights which distinguish the beginnings of civilisation. Its true basis seems to be, not an instinctive bias towards the institution of Property, but a presumption, arising out of the long continuance of that institution, that *everything ought to have an owner* » (*Ancient law*, cit., pp. 256-57).

(23) « I venture to state my opinion that the popular impression in reference to the part played by Occupancy in the first stages of civilisation directly reverses the truth ». E ancora: « Occupancy is the advised assumption of physical possession; and the notion that an act of this description confers a title to ' *res nullius* ', so far from being characteristic of very early societies, is in all probability the growth of a refined jurisprudence and of a settled condition of the laws » (*Ancient law*, cit., p. 256).

primitivo che dovrebbe fungere da *humus* storico è piuttosto lo scenario artefatto di una rappresentazione arcadica che ospita non individui viventi e operanti ma maschere od ombre. Per un altro verso, denuncia la scoperta storicità della stessa dottrina come enunciazione e coglie la carica ideologica nettissima nel ceto dei giuristi che la formulò <sup>(24)</sup>.

La riduzione della teorica da momento conoscitivo a momento ideologico si realizza, quando Maine raggiunge la identificazione culturale dell' 'individuo occupante': l'individuo che, nella sua dante pagina acquarellata di Blackstone, compie, sullo sfondo d'un paesaggio agreste senza tempo, una serie di attività occupative, è lo stesso che, nelle teoriche contrattualiste prerousseauviane, sottoscrive il contratto sociale. Ossia, è l'individuo astratto — pura forma priva di ogni contenuto storico — che il giusnaturalismo moderno perennemente propone <sup>(25)</sup>.

Nell'ambito di questa diagnosi felice l'occupazione trovava così posto, accanto a una determinata teorica contrattualistica, nella galleria delle invenzioni giusnaturalistiche.

Maine sa benissimo che si deve ai romani un grosso contributo a una simile dottrina, e per questo la lega saldamente a una società e a una giurisprudenza affinate e di impronta individualistica, ma ne vede la funzionalità soprattutto nei filoni giusnaturalistici moderni. È particolarmente in questi che le scelte tecniche dei romani, colorite del loro vago naturalismo, assumono l'odiosa spietatezza dell'*a priori* contro cui il giureconsulto inglese conduce la sua generosa battaglia, e sotto la parvenza del vero e del giusto gabellano la difesa di interessi particolari.

Contratto sociale ed occupazione affermano in tal modo il loro valore strumentale a un determinato assetto della società postmedievale in occidente, ma sono assolutamente incapaci di riprodurre fedelmente le scansioni vitali dell'ordinamento primor-

---

<sup>(24)</sup> « Occupancy is pre-eminently interesting on the score of the service it has been made to perform for speculative jurisprudence, in furnishing a supposed explanation of the origin of private property » (*Ancient law*, cit., p. 250).

<sup>(25)</sup> « It is each Individual who for himself subscribes the Social Compact... It is an Individual who, in the picture drawn by Blackstone, is in the occupation of a determined spot of ground for rest, for shade or the like » (*Ancient law*, cit., p. 257).

diale. Il passaggio da un mondo primitivo avvezzo alla totale indistinzione comunitaria a un mondo di proprietari è impensabile senza ulteriori passaggi mediani. L'individuo ipotizzato e costruito dalla romanistica come soggetto agente dell'occupazione appartiene alla categoria dei fantasmi; l'unico individuo storicamente identificabile che vediamo agire nel mondo primitivo è quello che, avendo ad orrore la propria solitudine, senza consapevolezze sue proprie, vive ed opera all'interno del gruppo, suo guscio protettivo, sua condizione di vitalità, sua integrazione necessaria.

Se non si vuole riesumare viete pezze giustificative degli istituti fondamentali della società moderna, ma si intende storicizzare il mondo primitivo, è al gruppo e non all'individuo che occorre far capo: 'Ancient law, it must again be repeated, knows next to nothing of Individuals. It is concerned not with Individuals, but with families, noth with single human beings, but groups' <sup>(26)</sup>.

A portare disinvoltamente Maine a una affermazione tanto netta e chiara era l'osservazione sui suoi fossili viventi; sui diritti slavo e indù, nel primo organico contributo di 'Ancient law' (1861); sul diritto paleo-irlandese, nelle sue 'Lectures on the early history of institutions' del 1874. Era forse — se non andiamo errati — la prima volta che un giurista saccheggiava un materiale tanto inconsueto. Si aggiunga inoltre che era senza dubbio la prima volta che quel materiale veniva utilizzato in direzione polemica verso il patrimonio classico con una funzione specifica di assetto culturale alternativo.

Occorre intendersi sul significato di una simile qualificazione: essa vuol soltanto indicare la diversa strada che, nell'ambito di quello che Maine chiamava il fondo comune delle consuetudini indo-europee <sup>(27)</sup>, alcune esperienze hanno seguito a fronte dell'esperienza romano-occidentale; l'itinerario di fedeltà a certi as-

---

<sup>(26)</sup> *Ancient law*, cit., p. 258.

<sup>(27)</sup> «The common basis of Aryan usage» (*Lectures on the early history of institutions*, cit., p. 21). Si scorra tutta la prima *Lecture* di questa raccolta, dedicata a puntualizzare i 'New materials for the early history of institutions' rappresentati dalle fonti dell'antico diritto irlandese, e tutta protesa verso la conclusione «that these Brehon law-tracts enable us to connect the races at the eastern and western extremities of a later Aryan world, the Hindoos and the Irish» (p. 21).

setti primitivi, che in certi ambienti è stato percorso fino ad oggi, contrariamente al percorso radicalmente innovativo imboccato, sul piano della organizzazione economico-sociale, dalla civiltà dei romani.

Il fossile indu o celtico aveva il pregio di parlare un linguaggio inuguagliabilmente antico e, lungi dal rappresentare soltanto una diversa voce nella grande corallità indo-europea, giungeva a mettere in crisi l'identificazione di certe scelte classiche con le conclusioni del diritto naturale <sup>(28)</sup>. Era cioè quanto stava a cuore a Maine: demitizzare — senza iconoclastie e senza basse polemiche verso un traguardo indubbiamente ammirevole dell'evolversi umano — la classicità giuridica quale interprete di un preteso stato di natura, ridurla a tappa di quell'evolversi, a *un* modo fra i molti di sentire e concepire i problemi della organizzazione economico-giuridica così come si era storicamente coagulata nell'era storica nelle plaghe mediterranee.

'Un nuovo ordine di cose' <sup>(29)</sup> si rivelava a render più complessa e, nel tempo stesso, più consapevole la coscienza dello storico; e questo nuovo ordine denunciava nel mondo primitivo un protagonista diverso dall'individuo: il gruppo, e rapporti singolari tra individuo, gruppo, stirpe.

È questa la conclusione, peraltro elementare, che dimostra la inadeguatezza della teorica dell'occupazione (almeno come vessillo individualistico) e introduce il discorso sul secondo punto di rilievo: la bipartizione fra diritto delle persone e diritto delle cose quale schema fondamentale del sistema giuridico <sup>(30)</sup>.

Tale schema è nettissimo nel sistema classico; nettamente enunciato da Gaio, viene nettamente ripetuto nel manuale istituzionale di Giustiniano a segno di un *Zentralbegriff* che domina l'intero diritto romano per tutto l'arco della sua manifestazione compiuta. A tutta prima potrebbe apparire un dato primordiale basato sull'evidenza. Ma l'analisi comparativa dimostra che così non è. L'esame dei suoi fossili segnala a Maine una osmosi continua

<sup>(28)</sup> Si veda soprattutto *Village-communities in the East and West*, cit., lecture I. « The East and the study of jurisprudence » (soprattutto p. 13).

<sup>(29)</sup> *La famille patriarcale*, cit., p. 466.

<sup>(30)</sup> *Ancient law*, cit., p. 258 ss.; *Dissertations on early law and custom*, cit., chapt. XI 'Classifications of legal rules'.

fra mondo delle persone e mondo delle cose legati da vincoli molteplici e inestricabili in una sorta di unione vitale, e afferma la totale inattitudine dello schema a interpretare la realtà dell'*ancient law* <sup>(31)</sup>.

La storicità della classificazione è messa in evidenza, ed è conclusione a cui l'autore tiene e su cui, a più riprese, torna nel corso della sua riflessione scientifica. Essa presuppone una giurisprudenza — raffinata, direbbe Maine — che è riuscita a isolare l'individuo come valore portante della società; un individuo che è una realtà in sé conchiusa e che nulla chiede alla realtà esteriore, al mondo dei fenomeni, per integrarsi e definirsi. Le cose sono il campo in cui si esercita la sua sovranità, regno della materia grezza, che è separata dalla dimensione umana da un fossato invalicabile. Il mondo organizzato non è pensabile che in una dialettica di contrarii: i soggetti e gli oggetti, un polo positivo diametralmente contrapposto a un polo negativo, due realtà qualitativamente diverse e perciò incomunicabili.

La classificazione fonda qui la sua base speculativa ed è qui che rivela la sua limitatezza. Maine torna ad insistere che un individuo siffatto non ha cittadinanza nelle realtà primitive; il microcosmo è rispetto a questa realtà un futuribile. Al contrario, tutta la documentazione segnala una incapacità di fondo a concepire l'individuo come entità autonoma; egli tende a confondersi, a trovare altrove il momento della propria validità, a integrarsi con valori che provengono *aliunde*. Sul piano della stirpe, egli è soltanto l'anello di una catena ininterrotta dove nascita e morte sono mere occasioni, continua nel tempo la vita degli antenati e troverà nel tempo il proprio prolungamento nell'esistenza dei discendenti <sup>(32)</sup>. Sul piano della realtà che lo circonda, non è in

---

<sup>(31)</sup> La sua conclusione è che « the Roman distinction between the law of persons and the law of things... is entirely artificial », con la precisazione « that the separation of the law of persons from that of things has no meaning in the infancy of the law, that the rules belonging to the two departments are inextricably mingled together, and that the distinctions, of the later jurists are appropriate only to the later jurisprudence » (*Ancient law*, cit., pp. 258 e 259).

<sup>(32)</sup> « The life of each citizen is not regarded as limited by birth and death; it is but a continuation of the existence of his forefathers, and it will be prolonged in the existence of his descendants » (*ibidem*, p. 258).

grado di affermare la propria separazione dalle cose con la protervia dell'individuo classico, guarda a queste con umiltà e, lungi dal ritenerle oggetti inanimati, vede in esse un momento attivo della complessa vitalità cosmica <sup>(33)</sup>.

Anche questo schema essenziale non rispecchia dunque una scelta fondata nella *rerum natura*, ma una soluzione congeniale a quell'assetto socio-culturale che siamo soliti qualificare come classico. Vi sono invece mondi storici diversi con diverse fondazioni antropologiche e con soluzioni alternative di pari validità, almeno per un osservatore che si sia spogliato dei suoi archetipi interiori e guardi al divenire con spregiudicata attenzione.

Se avesse rilievo ai fini di questa indagine, potremmo seguire Maine nello smantellamento che egli opera delle classificazioni e della sistematica tradizionali, e vedremmo sgretolarsi articolazioni usuali del sapere giuridico nel filone della tradizione romanistica, come la distinzione fra diritti reali e diritti di obbligazione (quale conseguenza dell'atteggiamento sopra indicato), o fra diritto pubblico e diritto privato. Quel che a noi preme è insistere sul fatto che, con Maine, il panorama culturale si fa per il giurista complesso, più vario e più ricco: accanto al canale obbligato e obbligante della cultura classica *altre* culture propongono soluzioni *alternative* e, nella nuova ottica, si consolidano due punti fermi: il disincagliamento di molte verità classiche dall'approdo sicuro e indiscutibile della *natura* e il loro affidamento alla fragilità e mutabilità del flusso storico; la possibilità di risolvere il problema del rapporto tra uomo e beni in chiave non individualistica senza far violenza alle vocazioni più riposte dell'umana natura.

Anzi, i fossili mainiani — come abbiamo più sopra già notato — segnalano, nella costanza dei mondi storici incontaminati dall'invasione classica, come unico protagonista concreto il gruppo.

Il discorso poteva e doveva spingersi oltre, toccando il nucleo più intimo e più gelosamente custodito della cittadella classica, alla cui legittimazione e conservazione tutto sembrava costruito:

---

<sup>(33)</sup> Ci sia consentito di rinviare a quanto, sul tema dei rapporti fra soggetto primitivo e natura, abbiamo notato nel nostro corso su *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, Padova, 1968, pp. 42 ss.

la proprietà individuale, l'*a priori* che la classicità giuridica aveva consegnato ben saldo al giusnaturalismo moderno e che, a metà Ottocento, Maine trovava incastonato irriduttibilmente ben al centro del gemmario del diritto naturale.

3. Maine, nel suo pur «realistico» evoluzionismo<sup>(84)</sup> non ha nulla contro la proprietà individuale<sup>(85)</sup> o la società borghese, che si è infilata addosso il mantello giusnaturalistico trovandolo congeniale e adattissimo, ma gli danno ai nervi le pseudo-verità gabbellate dommaticamente come verità. Una di queste pseudo-verità, se non addirittura la prevalente, era rappresentata dalla teorica delle origini e dello sviluppo della proprietà dei singoli.

Un giurista continentale, educato alla convinzione che nella riscoperta del diritto romano riposava il massimo valore della storia giuridica occidentale, plagiato da secoli di riflessione umanistica e razionalistica, difficilmente avrebbe saputo trovare le forze culturali per affrancarsi.

La buona fortuna di Maine — l'abbiamo già notato — fu di essere inglese. Egli non si covava dentro, come ogni giurista continentale, il suo idolo romano da venerare e al quale conformare il senso di ogni azione intellettuale. Dietro di lui sta un'esperienza giuridica aliena da metafisiche e da codificazioni, folta di incoerenze ma abbastanza aderente, nella sua sedimentazione alluvionale, ai fatti sociali; sta, per limitarci al campo che qui interessa,

---

(84) Sulla nozione mainiana di progresso v'è, nella nostra letteratura, un vecchio lavoro di G. DALLARI, *Di una legge del progresso giuridico formulata da Henry Sumner Maine*, in *Studi senesi*, XXII (1905). Cfr. anche B. SMITH, *Maine's concept of progress*, in *Journal of the history of ideas*, XXIV (1963), p. 407. Il rapporto evoluzionismo-storicismo in Maine meriterebbe una indagine non frettolosa. Senza dubbio deve esser colto all'insegna di quell'ecclettismo che è il tratto caratterizzante di buona parte della cultura filosofica ottocentesca e che Maine certamente non smentisce. Imperniata sulla arcinota proposizione mainiana di sviluppo dallo *status* al *contract* è la notizia sintetica e la bibliografia offerte da E. A. HOEBEL, *Maine Henry Sumner*, in *International Encyclopedia of the social sciences*, vol. 9, New York, 1968. V. anche W. FRIEDMANN, *Legal theory*, New York, 1967<sup>5</sup>, p. 214 ss.

(85) Sul legame, in Maine, tra proprietà individuale e progresso insiste, anche oltre il debito, la ricostruzione unilaterale del VANNI, *Gli studi di Henry Sumner Maine*, cit., p. 87 ss., ma non v'è dubbio che lo studioso inglese guardi con simpatia alla individualizzazione della proprietà.

l'assetto delle situazioni reali nel sistema del *common law*, che costituiscono, nella loro relatività fattuale gremita di motivi medievali e soprattutto canonistici, un perfetto contrapposto alla rigorosa costruzione romana del *dominium* e degli *iura in re*.

Nel momento in cui il fossile slavo e quello indu e quello irlandese rivelarono un diverso ordine di cose, si fecero anche strada l'esigenza e la capacità di verificare la solidità dell'edificio romano, di declassarlo da edificio sacro a comune costruzione storica.

Eccoci dunque giunti al terzo punto della indagine mainiana, che è anche il punto di maggior interesse.

' There is a strong *a priori* improbability of our obtaining any clue to the early history of property, if we confine our notice to the proprietary rights of individuals. It is more than likely that joint-ownership, and not separate ownership, in the really archaic institution, and that the forms of property which will afford us instruction will be those which are associated with the rights of families and of groups of kindred. The Roman jurisprudence will not here assist in enlightening us, for it is exactly the Roman jurisprudence which, transformed by the theory of Natural Law, has bequeathed to the moderns the impression that individual ownership is the normal state of proprietary right, and that ownership in common by groups of men is only the exception to a general rule' (36). E ancora: ' The mature Roman law, and modern jurisprudence following in its wake, look upon co-ownership as an exceptional and momentary condition of the rights of property. This view is clearly indicated in the maxim which obtains universally in Western Europe, *Nemo in communione potest invitus detineri*... But in India this order of ideas is reversed, and it may be said that separate proprietorship is always on its way to become proprietorship in common' (37).

Dimostrato efficacemente che alcune delle più indiscutibili regole giuridiche romane sono, in realtà, la traduzione sul piano del diritto di istanze individualistiche di una determinata società, Maine prosegue la sua dimostrazione sul terreno specifico della proprietà. In questo stesso ordine di idee, cioè nei disegni di una

---

(36) *Ancient law*, cit., pp. 259-60.

(37) *Ancient law*, cit., p. 261.



società individualistica che ha cura di preconstituirsì delle solide fondazioni teoriche, rientra l'affermato principio della priorità storica della proprietà individuale rispetto a quella ' comune ' e del ruolo della proprietà individuale come proprietà modello, come fenomeno che coglie e rappresenta l'essenza dello schema proprietario.

Accanto alla proprietà individuale emerge invece nettamente una realtà, che ha giocato sul piano storico un ruolo determinante e che solo il monopolio e la prepotenza d'una cultura di marca romanistica han collocato tra i rifiuti della storia, o almeno han teso a circoscrivere e a minimizzare: intendiamo riferirci alla cosiddetta ' proprietà collettiva '.

Con Maine, finalmente, dopo duemila anni di logorree giurisprudenziali, è la prima volta che il problema viene affrontato sul piano dottrinale quale contributo alla teoria della proprietà. Gli stessi medievali — pur impegnati nella costruzione di un nuovo sistema di situazioni reali e pur vivendo in una compagine sociale ricca di fenomeno associativi — lo avevano eluso <sup>(38)</sup>. Successivamente, quando era emerso, o era stato visto quale contributo a una più capillare conoscenza dei rapporti feudali (come dalla grande dottrina meridionale italiana sei-settecentesca), o era rimasto assorbito nel problema — grave per i romantici — della struttura sociale primitiva, rimanendo marginale rispetto al gioco combinatorio delle varie *Genossenschaften* nell'ambito della comunità totale (come nelle dotte indagini della Scuola Storica, pur così generose di approfondimenti).

Ora, invece, nelle pagine di Maine, tolto da un ben preciso esilio culturale, il problema diventava senza mezzi termini e senza divagazioni, intrinseco a quello della proprietà prospettata come *genus*.

Il problema ' proprietà ' diventava complesso, e una geminazione dissacrante si profilava al suo interno: al *genus* proprietà afferivano due *species*, assunte preliminarmente come istituti di pari dignità storica e sociale, la proprietà individuale e la proprietà collettiva. E iniziava un discorso che, da storico, si trasfor-

---

<sup>(38)</sup> GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, cit., p. 183 ss.

mava, com'è nel costume di Maine, in teoretico, senza possibilità di una scissione completa fra i due aspetti.

Il discorso andava però anche molto più oltre: non era soltanto il modello 'proprietà individuale' che veniva detronizzato, ma altresì il modello culturale che se ne faceva portatore.

È la credibilità del diritto romano che vien posta in discussione, o, se vogliamo, c'è la sua riconfinazione in argini storici ben modesti. Il materiale documentario romano è, nel giudizio del giureconsulto inglese, valutato alla stessa stregua di quello indu, e bastano le testimonianze venute dall'Indostan, anche se poco o punto ammantate di tradizione, a far degradare il dogma romano a favoletta per gli sprovveduti.

E Maine cita appositamente e ad arte un brocardo, quasi a voler sottolineare che una simile verità può ormai solo contare sugli adagi e sulle massime popolari, ma che non ha nessun fondamento. *Nemo in communione potest invitus detineri*, cita Maine; si sarebbe potuto aggiungere l'altro, di una dissuadente efficacia, che dipinge a tinte fosche la comunione come *mater malorum*, e si avrebbe avuto completo il quadro di un programma intimidatorio che, esaltando il valore della proprietà individuale, tollerava come disvalore quella comune.

È implicita, nella citazione del brocardo, la valutazione negativa di Maine per un ordinamento disposto a riconoscere efficacia a ogni volontà individuale e pronto a sacrificare il gruppo per i capricci di un soggetto appena che egli sia *invitus*; è pure implicita l'insistenza nel ricondurre alle matrici individualistiche della società moderna occidentale tutto il complesso delle costruzioni giuridiche in tema di proprietà.

L'esperienza indiana dimostra che una società può scegliere a propria struttura portante la proprietà collettiva con una costanza di comportamento affatto immutata fino ad oggi, e segnala anzi una propensione a render comuni le proprietà individuali. Il carattere normale che queste assumono nella esperienza romana è dunque da restringersi nei suoi esclusivi confini; se la proprietà individuale è 'norma' e 'modello', lo sarà soltanto relativamente a quella esperienza. La sua 'normatività' cessa nel momento in cui si lasciano i suoi confini.

Vedremo nel paragrafo seguente come Maine spinga avanti il proprio discorso. Ma già a questo punto i risultati conseguiti sono notevoli: la proprietà collettiva è fatto negativo, occasionale, eccezionale solo in un contesto retto dal monopolio culturale romano e romanistico, perché solo in quel contesto viene ad urtare con le premesse individualistiche da cui è retto. In esperienze che partono da premesse diverse la proprietà collettiva può svolgere una funzione comprimaria o addirittura fungere da protagonista dell'ordinamento. L'*a priori* costruito dai romani e avallato dalla romanistica moderna è niente più che una discutibile scelta storica, prodotto storico e storicamente variabile, e non già una ipostasi dell'umana natura.

Ci si rende pienamente conto della rilevanza dei risultati dell'analisi mainiana dal punto di vista metodologico. Due affrancazioni venivano incruentamente conseguite: innanzi tutto, quella degli studi storico-giuridici da un 'romanesimo', da un 'classicismo' apologetico e mitizzante, ricevuto acriticamente e gabelato — per complesse ragioni di carattere ideologico — come intimamente coerente alla natura delle cose. La conclusione implicita di Maine è spietata: continuare nel portare innanzi questo bagaglio senza discuterlo e verificarlo, o è acritico, o è ideologico; è cioè, sia sotto un profilo che l'altro, respingibile da chi si ponga da un angolo d'osservazione squisitamente culturale.

Non si insisterà — credo — mai a sufficienza sulla dimensione culturale come l'unica e tipica di Maine. Sarebbe stato facile, maneggiando un tema incandescente come la proprietà, impostare un discorso immediatamente politico. Ma non è così: senza polemiche — di rado è dato leggere pagine più distese e meno astiose, anche se impietose, come queste dell'*Ancient law* —, senza quelle istanze deliberatamente riformistiche — e quindi senza quelle ansie e quelle emersioni emozionali — che caratterizzano fra breve, come vedremo, l'opera di Émile de Laveleye, ma su una piattaforma rigorosamente voluta e definita come scientifica, Maine avvia il processo demolitivo dell'edificio della proprietà individuale come istituto di diritto naturale con la riposata tranquillità dell'uomo di studio che rassetta le carte del suo tavolo. Ma — si badi — demolisce non come avversario della proprietà

individuale, ma come verificatore della antiscientificità della sua teorica costruita in un certo modo.

Il capitolo di 'Ancient Law' che verte sul problema non si incentra sulla proprietà individuale come valore o disvalore, sulla sua accettabilità morale o teologica, bensì sui modi d'acquisto a titolo originario e sulla proprietà comune. Si imposta cioè come discorso che nasce e si sviluppa sul terreno del giuridico, anche se avrà profonde implicazioni di carattere ideologico e sarà sorretto da una propria profonda 'politicità'.

Gli occhi con cui si guarda agli istituti sono gli occhi di un tecnico muniti di lenti che si qualificano — e qualificano l'osservatore — per il loro spessore tecnico. Con questa preziosa virtù nell'osservatore specifico che è Henry Maine: di non appagarsi dell'universo giuridico da cui quelle tecniche provengono, ma di accumulare confronti con gli universi più varii che giungano alla sua portata di mano. Gli istituti confessano allora il proprio carattere unicamente tecnico, la loro relatività, e Maine può con disinvoltura e soddisfazione staccarli dall'empireo della natura, segnare come loro dato essenziale la storicità.

Lo storicista Maine è, a livello metodologico, giunto al suo approdo più ambito: tutto quanto si è sostenuto in Occidente sul tema della proprietà è invenzione tecnica — è magari sapere affinatissimo o fantasia sbrigliata o capacità logica ammirevole — e perciò tutto è storia e soltanto storia, e sul piano della storia tanto vale la testimonianza romana come quella slava o celtica o indu.

Si potrà continuare a tener fermo un istituto come un modello, ma sarà un procedimento artificioso, affatto separato dalla natura delle cose e giustificato invece da precise scelte politiche.

La seconda affrancazione, più specifica, riguarda la storia dottrinale della proprietà: la demitizzazione della classicità giuridica, il capovolgimento di consolidati valori culturali giunge a mettere sullo stesso piano proprietà individuale e proprietà collettiva, a proporle storicamente come situazioni ambo normali, come possibili scelte storiche funzionali d'una società in relazione alle sue esigenze strutturali. L'incrinatura, o forse la rottura, di quello che D'Arbois de Jubainville definisce il segno del servaggio consente

al giurista, che fa del fenomeno proprietà l'oggetto delle sue attenzioni, una libertà prima sconosciuta.

L'oggetto è ora nelle sue mani definitivamente 'laicizzato', e più complesso. Rispetto ad esso il giurista potrà finalmente fare opera di scienza senza pregiudizi soffocanti.

4. Infranto il monopolio culturale romanistico per l'infrangersi della passiva coscienza che lo sorreggeva, più culture — paritariamente — concorrono a formare il patrimonio dello storico del diritto, e la storia del fenomeno proprietario non è più la storia 'della' proprietà ma 'delle' proprietà. Ed è già questo, come sappiamo, un punto fermo di notevole valore sotto il profilo metodologico.

Ma, posta questa pluralità di situazioni proprietarie a contendersi il divenire storico, sottratto alla proprietà individuale il privilegio di fungere da estrinsecazione della natura nel campo sociale e, quindi, da momento originario di transizione fra il caos primordiale e l'ordine storico, restava inquietante — ed era forse divenuto ancor più pressante per il vuoto che l'analisi demitizzatrice aveva ingenerato — un problema di origini, di strutture primitive, forse anche di priorità storiche; e una domanda incombeva: spettava forse alla proprietà collettiva quel privilegio?

Maine lo avverte intensamente, tanto da farne il motivo dominante, onnipresente, della sua non breve e non scarsa attività di studioso: in *Ancient law* (1861) un capitolo portante può dirsi l'ottavo dedicato alla 'early history of property'; e lo stesso tema sarà, di lì a poco, il nodo centrale di 'Village communities in the East and West', le lezioni oxoniensi del 1870, e delle 'Lectures on the early history of institutions', del '75, proseguimento e approfondimento delle già avviate ricerche alla luce delle nuove e sollecitanti fonti paleoirlandesi testé pubblicate a cura del Governo d'Irlanda.

A quest'uomo, così monocorde nel seguire con fedeltà il proprio gusto per il primitivo e la propria sensibilità per i problemi di origini, la questione dell'assetto fondiario, del rapporto uomo-terra, appare come strumento primario di comprensione. Continuiamo a seguirlo nella sua analisi provocante, ponendo però — una volta per tutte — una elementare precisazione: non te-

niamo dietro alle linee delle lucide diagnosi mainiane per assentire o dissentire con la sua costruzione; il nostro problema non è l'origine della proprietà o la ricostruzione dell'assetto fondiario primitivo, problemi in ordine ai quali andrebbero segnate, scoperte, isolate le molte forzature e le spiccate unilateralità che dominano certe pagine del nostro. Oggetto della nostra attenzione storiografica è lo sviluppo della teoria della proprietà nella dottrina sociologico-giuridica ottocentesca ed è solo in ordine a questo oggetto che il discorso di Maine ci interessa; false o vere, documentate o costruite su palafitte, attendibili o respingibili, per noi le sue teoriche non rivestono in sé alcun interesse almeno in questa sede.

L'interesse sorge quando esse si inseriscono nel gioco di forze culturali che portano la riflessione giuridica ottocentesca a percorrere certe strade anziché altre, a determinare ben precisi orientamenti; quando cioè concorrono a comporre quel frutto storico che è la dottrina della proprietà nell'Ottocento. Non è il Maine storico del diritto o antropologo culturale che vogliamo esaminare; è piuttosto Maine come uomo di cultura del suo tempo e nel suo tempo, Maine come valore storico per la cospicua forza di rottura e di penetrazione di cui fu capace e portatore nell'orizzonte culturale del secolo.

Sgombrata la strada da possibili equivoci e ribadito — se pur ce n'era bisogno — il nostro particolare angolo d'osservazione, possiamo tentar di cogliere le conclusioni dell'analisi di Maine. Ecco, fissate stabilmente in una conferenza che risale al momento della piena maturità del nostro: 'The facts collected suggest one conclusion which may be now considered as almost proved to demonstration. Property in Land, as we understand it, that is, several ownership, ownership by individuals or by groups not larger than families, is a more modern institution than joint property or co-ownership that is, ownership in common by large groups of men originally kinsmen... Gradually, and probably under the influence of a great variety of causes, the institution familiar to us, individual property in land, has arisen from the dissolution of the ancient co-ownership...' (30).

---

(30) *The effects of observation of India on modern european thought*, cit., p. 227.

L'oggi a cui fa riferimento Maine è il 1875. Lo studioso può con soddisfazione constatare che le sue tesi hanno penetrato a fondo nella cultura occidentale. Sono già comparsi da qualche tempo i lavori di Nasse, di Viollet, di Laveleye <sup>(40)</sup>, e tutti dilatano, approfondiscono, vieppiù documentano l'intuizione mainiana; che era però stata ben saldamente affidata alle pagine quattordici anni prima nel clamoroso 'Ancient law' e sulla quale l'autore era tornato a più riprese insistendoci e sviluppandola.

Era una intuizione elementare, che discendeva quasi deduttivamente dalle premesse poste con tanta fermezza: se il mondo primitivo è un mondo inospitale per ogni atteggiamento individualistico; se in esso la dimensione individuale ha scarse possibilità operative ed è, quindi, scarsamente avvertita; se c'è invece un totale affidamento al gruppo quale unica condizione vitale, cioè di esistenza e di sopravvivenza, è consequenziale che, in quella realtà, al gruppo e soltanto al gruppo inteso nel senso più ampio facesse capo l'insieme dei rapporti sui beni dai quali dipendeva l'alimentazione e sostanzialmente la vita quotidiana della comunità stessa. Un fatto di tanta rilevanza sociale come l'organizzazione fondiaria non poteva non essere sottratto a particolarismi e controllato dal centro nella sua totalità.

Già in *Ancient law* la documentazione storica aveva trovato, secondo il costume metodico di Maine, decisivi avvaloramenti dalle osservazioni etno-sociologiche. La struttura del villaggio indiano osservata acutamente dalla curiosità attenta di tanti viaggiatori, mercanti, funzionari inglesi, e l'assetto dei villaggi russi descritto minutamente da Haxthausen e da Tegoborski — di cui lo storico inglese si dichiara tributario — segnalano un complesso di scelte assolutamente uniformi malgrado la diversità dei luoghi e segnalano anche una costanza di comportamenti che persistono nel tempo.

È il pianeta primitivo, il territorio economico-sociale dei primitivi, che, predominante nella zona che Maine chiama la 'infancy of law', continua o riemerge dovunque si presentino le condizioni socio-culturali ed economiche che furono tipiche di quella infanzia.

---

(40) Dei quali si parlerà più avanti nel corso del volume.

L'esame di queste schegge di società primitiva, di queste testimonianze miracolosamente vive di un passato remotissimo, di cui il fossile orientale serba tante tracce, è lo scopo del saggio mainiano sulle comunità di villaggio in oriente e in occidente, seconda impegnativa tappa dell'itinerario scientifico del nostro, Sappiamo già la data: 1870. Essa cade dopo il lungo soggiorno di Maine in India, protrattosi per alcuni anni e che lo ha visto — quale membro giureconsulto del Consiglio di Governo — perennemente alle prese con il problema del rapporto fra diritto dei colonizzatori e quello dei colonizzati, e in costante contatto con le costumanze giuridiche indu.

Il saggio è esemplare della strumentazione metodica di Maine: vi si mettono a frutto la grande ricostruzione storica che Maurer va proseguendo sulla Marca e sull'assetto sociale delle prime comunità teutoniche, e le nuove ricerche di Nasse uscite di fresco un anno prima e concernenti proprio la situazione inglese <sup>(41)</sup>, ma soprattutto il grande tesoro della esperienza diretta dell'autore; che ha sì letto documenti d'archivio e pubblicazioni reperibili solo 'in loco', ma in modo preminente ha visto, ascoltato, vissuto i problemi dell'organizzazione quotidiana del villaggio indu.

Fra non molto si sarebbe aggiunto, come già sappiamo, un terzo momento documentario di grosso rilievo, quello irlandese, che, intatto dalle conquiste romana e germanica, venuto in rapporto con le strutture feudali inglesi solo col secolo dodicesimo, ha il pregio di presentarsi come esperienza rigorosamente autoctona con una voce di particolare purezza in ordine al ceppo primordiale indo-europeo.

Qual'è dunque il messaggio che questa massa di dati apparentemente tanto eterogenei consegna allo storico-giurista? Parlano un linguaggio assolutamente unitario e prospettano delle soluzioni assolutamente uniformi, che sembra temerario ricondurre soltanto al caso <sup>(42)</sup>. Al contrario, villaggio indiano, *Marke* germanica, *Mir* russo, *Township* scoto-britannico, comunità celtica, costituiscono la stessa risposta che, in luoghi e tempi diversi,

---

<sup>(41)</sup> *Village-communities in the East and West*, cit., p. 10 ma soprattutto p. 77.

<sup>(42)</sup> *Village-communities in the East and West*, cit., p. 12.



identiche condizioni strutturali hanno preteso, e sono pertanto l'affioramento di una realtà che può essere unitariamente valutata. Ciò che, all'inizio, si riteneva ristretto ai soli paesi abitati da razza slava, si va sempre più estendendo di fronte al ricercatore, sino al punto che non è possibile, oggi — anno di grazia 1870 — non riconoscervi l'impronta di una struttura primordiale: la comunità di villaggio, nucleo riposto della primitiva società indo-europea (43).

Se se ne vuol fissare l'intima costituzione, potremmo farlo con queste stesse parole di Maine: « The Township (I state the matter in my own way) was an organised, self-acting group of teutonic families, exercising a common proprietor-ship over a definite tract of land, its Mark, cultivating its domain on a common system, and sustaining itself by the produce » (44).

Cancelliamo idealmente i riferimenti limitativi ai germani e alla *Marke* propriamente detta, che derivavano a Maine dalla lettura di Maurer, e avremo un succinto schema essenziale della cellula sociale del mondo primitivo.

All'interno della cellula l'assetto fondiario è risolto in chiave rigidamente comunistica: accanto al villaggio, sussistono la Marca comune, cioè l'insieme di foreste, pascoli e sodi di uso assolutamente comune, e la Marca arabile, cioè l'insieme di terre sottoposte a coltivazione mediante un sistema di lotti variamente assegnati dopo il riposo periodico annuale o triennale (45).

È uno schema costante che, nella sua sostanza fondamentale, si ripete, ben oltre la Marca, in tutti gli aggregati comunitari sopracitati, e che ripropone una realtà organizzativa incardinata nella proprietà collettiva.

È alla proprietà collettiva del gruppo soprafamiliare che spetta pertanto una priorità storica: Maine non commette l'errore dei suoi avversari e non si compromette in rischiose affermazioni sulla sua 'naturalità' (conclusione che, del resto, non poteva essergli congeniale), ma una cosa la conclama chiara ed aperta,

---

(43) « It does not appear to me a hazardous proposition that the Indian and the ancient European systems of enjoyment and tillage by men grouped in village-communities are in all essential particulars identical. There are differences of detail between them » (*Village-communities in the East and West*, cit., p. 103).

(44) *Village-communities in the East and West*, cit., p. 10.

(45) *Village-communities in the East and West*, cit., p. 78 ss.

ed è questa priorità <sup>(46)</sup>. La proprietà individuale è un fatto storicamente successivo, che si consegue probabilmente all'interno della marca arabile con la conferma di fatto del godimento perpetuo di un lotto di terra a una stessa famiglia; la sua generalizzazione sarà frutto di un processo quasi insensibile e, comunque, di estrema gradualità, sarà 'the gradual disentanglement of the separate rights of individuals from the blended rights of a community' <sup>(47)</sup>.

Questa, nelle sue semplici trame architettoniche, la ricostruzione di Maine: lasciamo da parte le perplessità che possono provocare accostamenti disinvolti e altrettanto disinvolute generalizzazioni, e cogliamo piuttosto l'unico dato efficace nella storia della cultura giuridica ottocentesca: la riscoperta e la valorizzazione della proprietà collettiva.

Maine non ha nulla da scoprire; di proprietà collettiva è da lunga pezza che si fa gran discorso nel secolo <sup>(48)</sup>. Come dicevamo all'inizio, egli crea però il problema scientifico proponendo una sensibilmente rinnovata teoria della proprietà e un sensibilmente rinnovato metodo di approccio. E lo crea: perché riesce, per un verso, a relativizzare una nozione di proprietà individuale che pareva collocata sulla vetta del progresso umano a fungervi insieme da traguardo, da faro e da vessillo; per un altro, a dimostrare nella proprietà collettiva la dignità di fattore storico di tanto primaria importanza da poter essere considerata una costante della umana vicenda, nell'ambito di una visione unitaria che avvinceva l'assetto primordiale dei primi progenitori alle reliquie che nel corso dei secoli si erano andate scoprendo un po'

---

<sup>(46)</sup> *Ancient law*, cit., p. 265 ss.; *Village-communities in the East and West*, cit., lect. I, passim; *Lectures on the early history of institutions*, cit., cfr. tutto il chapt. IV 'The Tribe and the Land', completamente pervaso dall'idea della priorità storica della proprietà collettiva, e della proprietà individuale come frutto di un processo graduale.

<sup>(47)</sup> *Ancient law*, cit., p. 269.

<sup>(48)</sup> E non soltanto nelle indagini della Scuola tedesca, ma, in Inghilterra, sia da parte di economisti, storici ed agronomi, sia in grazia della polemica e della inchiesta sul problema della *inclosure* degli *open-fields*. Maine ha presente tutte queste voci e tutti questi dati emersi ed emergenti. Cfr., ampiamente, *Village-communities*, p. 82 ss.

dappertutto, non soltanto nell'Europa orientale, ma in Germania e nella stessa Inghilterra (49).

Maine si faceva viaggiatore e osservatore ed esploratore in patria, e riscopriva per gli occhi miopi dei suoi connazionali, sulla scorta d'uno studioso straniero come Nasse o di inchieste tecnico-amministrative come quelle sulla 'enclosure' dei campi aperti, una abbondanza di situazioni ancora strutturate in proprietà collettiva o che, per la loro anormalità rispetto ai canoni e ai modelli delle dottrine tradizionali, denunciavano implicazioni e contaminazioni con assetti organizzativi precedenti a base comunista (50).

Ma quei canoni e quei modelli, anche se non caduti, avevano però trovato nelle pagine di Maine una sufficiente ridicolizzazione. L'anormale, l'aberrante era soltanto un'altra proprietà proveniente da canali diversi. Non il mostriciattolo barbarico da relegare in soffitta, non il peccato storico da farsi perdonare, da dimenticare, ma una soluzione che aveva avuto il solo torto di non essere fatta propria dalla cultura vincente e di non rivelarsi congeniale a una società dalle spietate scelte individualistiche.

---

(49) Una verifica delle tesi mainiane offrirà tra poco, per la realtà nordamericana, H. B. ADAMS, *The germanic origin of New-England towns*, Baltimore, 1882.

(50) *Village-communities in the East and West*, cit., pp. 87-88.

## CAPITOLO SECONDO

### PALINGENESI DI UN PROBLEMA: LAVELEYE E LE FORME PRIMITIVE DI PROPRIETÀ

1. Approccio con un libro famoso. — 2. Una diagnosi della proprietà capitalistica. —
3. Forme alternative di proprietà.

1. L'itinerario dopo Maine ha una sua tappa obbligata nella riflessione di Émile De Laveleye <sup>(1)</sup>. Se avere isolato dal coro

---

(1) Nasce a Bruges nel 1822. Dopo essersi cimentato in studi filosofici all'Università di Louvain, passa nel 1842 all'Università di Gand, vi inizia gli studi giuridici e avvia un fitto commercio intellettuale con il filosofo François Huet. Nell'ambito del progressismo liberale portato innanzi da alcuni gruppi di giovani uomini di cultura belgi, gravita intorno alla rivista 'La Flandre libérale', fondata nel '47, e vi collabora. Nel '61 accetta la candidatura offertagli dai liberali di Gand per le elezioni di quell'anno, ma senza successo. Nel '64 viene nominato Professore d'Economia politica ed economia industriale all'Università di Liegi. Si spengerà a Doyon (Namur) nel 1892, dopo aver dedicato gli ultimi anni della vita, oltre che ai consueti studi, a lunghe peregrinazioni in Europa e fuori. Notizie più ampie sulla sua vita e sulla sua opera potranno rinvenirsi in E. GOBLET D'ALVIELLA, *Notice sur Émile-Louis-Victor de Laveleye*, in *Annuaire de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique* (1895), Bruxelles 1895; E. MAHAIM, *Émile de Laveleye*, in *Liber memorialis. L'Université de Liège de 1867 à 1935*, Liège, 1936, t. I p. 672 ss.; P. LAMBERT *Laveleye (Émile-Louis-Victor de)*, in *Biographie nationale publiée par l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique*, t. XXXIV-Supplement, t. VI (fasc. 2), Bruxelles, 1968 (voce riprodotta, come saggio autonomo in lingua inglese, su *History of political economy*, 2 (1970), p. 263 ss.). Di interesse notevole sono poi alcuni ricordi commemorativi pubblicati in Riviste dell'epoca; particolarmente, su riviste straniere, quelli di E. MAHAIM, sulla *Revue d'économie politique*, VI (1892), p. 93 ss. e di G. PICOT, *Notice sur M. de Laveleye correspondant de l'Institut*, in *Séances et Travaux de l'Académie des Sciences morales et politiques (Institut de France) - Compte rendu*, t. CXXXVIII (1892) deuxième semestre), p. 799 ss.; su riviste italiane, quello di A. LORIA, sulla 'Nuova Antologia' del 1 febbraio 1892, ora in *Verso la giustizia sociale (Idee, battaglie ed apostoli)*, Milano, 1908,

dottrinale il giureconsulto inglese significava costituire un punto d'avvio storicamente valido per il nostro discorso, scrivere qui nella sua solitudine il nome di Laveleye significa soltanto seguire con fedeltà quell'itinerario e segnarne il momento particolare in cui la riflessione mainiana viene afferrata nella sua vivacità ma subisce deformazioni; lascia il terreno meramente culturale, si proietta in altre dimensioni e, mettendo da parte i vari aspetti della organizzazione socio-giuridica, si focalizza sul problema della appropriazione dei beni.

Un simile problema è per Maine *un* aspetto rilevantissimo dell'intero assetto organizzativo della comunità di villaggio o *un* esponente del modo di creare e congegnare categorie giuridiche da parte della prassi e della dottrina, ma diventa in Laveleye *il* problema, il tema d'una meditazione che lo accompagnerà per l'arco completo della propria vita scientifica <sup>(2)</sup>.

Scrittore proficuo, per sua natura poligrafo, eclettico per vocazione personale, Laveleye ha però un suo filo conduttore che emerge costantemente, sia che scriva un manuale di economia politica, o un saggio di economia agraria, o la relazione di un viaggio, e che, gira e rigira, fa capo e tende a identificarsi col problema delle forme storiche di proprietà.

---

di A. ERRERA, in *Rassegna di scienze sociali e politiche*, X (1892), di F. S. NITTI, in *La scuola positiva*, II (1892).

(2) Per non citare che le cose sue principali, basti pensare al volume *De la propriété et de ses formes primitives*, Paris, 1874, in cui si sintetizzano suoi lavori precedenti di minor mole; al volume *Le socialisme contemporain*, Bruxelles, 1881; ai saggi *Land System of Belgium and Holland*, in *Systems of Land Tenure in various Countries*. A series of Essays publ. under the sanction of The Cobden Club, cit.; *La propriété collective du sol en différents pays*, in *Revue de Belgique*, octobre-novembre 1885 e mars 1886; *La propriété primitive dans les Townships écossais*, in *Séances et Travaux de l'Académie des Sciences morales et politiques (Institut de France) - Compte-rendu*, t. CXXIV (1885, deuxième semestre); oltre a numerosi articoli sparsi nelle riviste più varie ma soprattutto nella 'Revue des deux mondes', nella 'Revue de Belgique', nella 'Fortnightly Review' e che troviamo, in buona parte, riuniti nelle raccolte di *Essais et études-première série (1861-1875)*, Paris, 1894, *deuxième série (1875-1882)*, Gand-Paris, 1895, *troisième série (1883-1892)*, Gand-Paris, 1897. Che il tema delle forme di proprietà fosse il problema costantemente presente al Nostro lo dimostrano anche i suoi appunti di viaggio raccolti nel volume *La péninsule des Balkans*, Bruxelles, 1885, uno dei pezzi migliori della pletorica letteratura di viaggi ottocentesca.

Centrale nella sua opera, esemplare di lui, sta il libro 'De la propriété et de ses formes primitives', un pezzo unico, un fatto singolarissimo, che travalica la biografia intellettuale del suo autore e si inserisce nella storia stessa del problema 'proprietà' nell'Ottocento.

Sia detto subito a chiarimento preliminare che quest'opera non ha nulla a che spartire con i tanti volumi e saggi sull'argomento di cui è costellata la letteratura giuridica ottocentesca (soprattutto la Scuola dell'esegesi), tutti sempre apologetici, sempre fortemente ideologizzati, sempre assai carenti di strumentazioni speculative e culturali (3). Il libro di Laveleye è fatto d'altra pasta. Teoricamente non molto provveduto, privo di grosse velleità speculative, non dottissimo né fondato su solidi basamenti eruditi, rivela i limiti indubbi del suo autore, che è personalità modesta, ma ne rivela anche le virtù consistenti in una forte capacità intuitiva e in una sensibilità polivalente.

Abbiam detto più sopra: pezzo unico, ed è così. Libro — al tempo stesso — di scienza e divulgativo suscita la diffidenza dei sapienti e l'incomprensione degli indotti; al tempo stesso storico, socio-etnologico, economico, giuridico, svela da ognun di questi lati le sue manchevolezze; critico verso le strutture capitalistiche ma sostanzialmente conservativo dell'ordine costituito, riceve l'ironia o lo sprezzante silenzio dei marxisti (4) e gli attacchi demolitivi della cultura ufficiale. Ciò nonostante, ha una risonanza enorme, e, quel che più conta, una notevole forza incisiva: tutti si sentono in dovere di leggerlo, lo si ristampa a ritmo serrato (5), lo si traduce nelle lingue più disparate (6), e si inaugura un dibattito

(3) Ne abbiamo sorpreso un esempio tipico nel libro di Proudhon (cfr. Introduzione, p. 5 ss.).

(4) È esemplare F. ENGELS, *L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato - In rapporto alle indagini di Lewis H. Morgan*, trad. ital. di D. Della Terza, Roma, 1963, che, pur trattando gli stessi problemi dieci anni dopo, non cita una sola volta il libro di Laveleye.

(5) Dopo la prima edizione del '74, si susseguono nel giro di pochi anni una seconda e una terza. Nel 1891 appare la quarta edizione completamente rinnovata e notevolmente ampliata, nella quale l'Autore tiene conto della letteratura apparsa nel frattempo.

(6) Viene tradotto in inglese (a Londra, presso Macmillan, nel 1878, col ti-

che, se sostanzialmente verte sull'incandescente tèma trattato, coglie nelle pagine di Laveleye l'espressione programmatica da combattere o da seguire. La storia della riflessione socio-giuridica sulla proprietà dell'ultimo venticinquennio del secolo ne è largamente influenzata (?). Guardiamo, dunque, più da vicino a questo singolare volume e tentiamo di collocarlo storicamente; ciò varrà a introdurci al punto che ci preme.

Il libro, preceduto da alcuni efficaci e ammirati articoli sulla 'Revue des deux mondes' (8), fa la sua apparizione nel 1874; i tempi lo esigevano. Esigevano che il problema della proprietà fosse affrontato, anche da chi non faceva sue le ormai affioranti conclusioni eversive, con strumenti diversi da quelli usualmente posti in essere dai giuristi dell'età postcodificatoria. Il pasciuto borghese poteva anche compiacersi degli affreschi idilliaci e delle didascalie moraleggianti sulla funzione della proprietà e sulle virtù del proprietario che erano stati trastullo prediletto degli esegeti, ma doveva avvertirne un sapore insulso come dalla narrazione di una vieta e non convincente favoletta (9).

Nel '74 i tempi per intessere le ghirlande di apologie erano irrimediabilmente finiti e restava nell'aria l'odore acre e terrifico del sangue e la risonanza degli spari dei disordini parigini. Il paladino dei valori della proprietà non poteva ora assolvere il suo

---

tolo 'Primitive property'), in tedesco (a Lipsia, presso Brockhaus, nel 1879, sotto il titolo 'Das Ureigenthum'), ma anche in danese e in russo.

(?) A questo dibattito sarà dedicato il successivo capitolo, al quale si rinvia qui pertanto il lettore.

(8) Cfr. *Les formes primitives de la propriété*. I. *Les communautés de village*, in *Revue des deux mondes*, juillet 1872, II. *La marke germanique et l'origine de l'inégalité*, *ibidem*, aout 1872, III. *Les communautés de famille et le bail héréditaire*, *ibidem*, septembre 1872. I tre articoli, nell'espresso rinvio che fanno immediatamente dopo la sottointitolazione a 'Village-communities in the East and West' e alla quinta edizione di 'Ancient law', attestano non solo l'enorme influenza di Maine su Laveleye ma altresì il valore sollecitativo che l'opera del giurista inglese ha per l'economista belga. Non sarà disutile segnalare che i tre articoli sopracitati suscitarono il plauso ammirato di Stuart Mill, come è testimoniato da una lettera inviata da quest'ultimo a Laveleye il 17 novembre 1872, e inserita nella prefazione al volume *De la propriété et de ses formes primitives*, cit., p. XII, n. 1.

(9) Ricordiamo il passo di Proudhon da cui abbiamo preso le mosse (Introd., 1), e al quale sarebbe estremamente facile aggiungerne molti.

compito mettendosi al proprio scrittoio a cantare le lodi dell'istituto, come, dopo il '40, aveva fatto con sprovveduto candore (o con sorda e sordida indifferenza) il Thiers <sup>(10)</sup>. Non si poteva restare insensibili ad una realtà storica profondamente nuova che postulava soluzioni innovatrici. È questa sensibilità che, concretandosi in una direzione assai netta, permea il volume di Laveleye, lo rende *leggibile*, lo storicizza al massimo.

Professore di Economia politica alla Università di Liegi, appartiene a una famiglia abbiente e ha l'intelligenza del miglior ceto imprenditoriale agrario <sup>(11)</sup>. È osservatore attento dei suoi tempi e non finge di ignorarne le istanze. Miopia — o addirittura cecità — della classe dirigente, immobilismo antistorico di strumenti giuridici, tumulti e disordini sociali, teorizzazioni socialistiche, sono un cumulo di dati che fan groppo nella coscienza vigile di Laveleye e motivano la sua riflessione.

Maine ha incrinato dogmi e monoliti, e il professore belga è tra i suoi aperti ammiratori e seguaci. Ma il discorso mainiano ha il difetto di esaurirsi a livello unicamente teorico, di essere una grande testimonianza culturale e nulla più. Il primo ad essere insoddisfatto è Laveleye: sembra a lui che le intuizioni di Maine debbano esser portate innanzi e trapiantate efficacemente nel terreno operativo. Ben al centro di un preciso programma riforma-

---

<sup>(10)</sup> È superfluo precisare che ci si riferisce al libro celeberrimo di Adolphe Thiers 'De la propriété' (Paris, 1848), scritto alla fine del 1848 su invito pressante dell'*Institut* e che è un po' il manifesto della contro-rivoluzione in Francia e il più illustre — o almeno il più noto — di quegli scritti d'occasione, che tra poco la penna geniale ed aggressiva di Giuseppe Ferrari avrebbe qualificato come scritti di 'philosophes salariés' (cfr. J. FERRARI, *Les philosophes salariés*, Paris, 1849). Il programma di Thiers è dichiarato apertamente nell'*avant-propos*: difesa serrata delle «idées les plus naturelles, les plus évidentes, les plus universellement reconnues» (p. I), di quei fatti «les plus simples, les plus légitimes, les plus inévitables, les moins susceptibles de contestation et de démonstration» (p. 2), che aberranti dottrine cercano di demolire presso la «multitude émue, étonnée, souffrante» (p. 3). In questa veste di difensore dell'evidenza, l'Autore getta una ancora di salvezza alla società: «je ne travaille pas pour moi, mais pour la société en péril» (p. 4). Per una prima collocazione del Thiers nella storia del pensiero sociale del secolo in Francia, vedi i cenni sparsi e sommari di M. LEROY, *Histoire des Idées sociales en France*. III. *D'Auguste Comte à P. J. Proudhon*, Paris, 1954, *passim*.

<sup>(11)</sup> Si vedano le notizie raccolte nella diligente biografia di GOBLET D'ALVIELLA, *Notice sur Émile-Louis-Victor de Laveleye*, cit., p. 47 ss.



tore esse non saranno soltanto il risultato di una geniale avventura storiografica, ma incideranno sulla vita sociale stessa nel suo presente e nel suo futuro.

Quando Laveleye studia infatti la proprietà, lo fa in una dimensione ben più complessa di Maine. Anche se non è mai calata in un discorso grezzamente empirico e grossolanamente pratico, la sua ricerca è sempre sorretta da un ben preciso ideale etico e da una possibilità di attacco politico immediato. Se la maggior preoccupazione di Maine era metodologica, quella di Laveleye è operativa, è cioè la messa a frutto di tutto il bagaglio culturale per la costruzione di una nuova società.

Se ci domandassimo le ragioni del rilevante momento di discrimine fra il nostro e Maine, la prima e più agevole risposta potrebbe insistere sulle due diverse professionalità dell'uno e dell'altro: l'inglese, anche se per lungo tempo funzionario coloniale, soprattutto storico del diritto e antropologo; il belga, invece, soprattutto economista, economista agrario, abituato a presenze efficaci nella realtà fattuale (13).

Ma ciò non basterebbe. Sia Maine che Laveleye sfuggono infatti alle consuete categorie professionali rigidamente prefissate. Il segno vero che li separa sta forse nei tempi, nei fatti sconvolgenti del '70 e del '71 — fatti continentali, fatti francesi — che Laveleye contempla e che ritornano continuamente nelle sue pagine. Fra Maine e Laveleye sta la Comune di Parigi.

Si legga, anche distrattamente, la lunga prefazione alla ' Propriété ', e si rimarrà colpiti da quel richiamo insistente, parossistico, a ' les horreurs commises à Paris en 1871 ' (13), a ' les sinistres événements auxquels nous assistons ' (14); si sfogli la parimente

---

(13) È difficile — e forse anche sterile — tentare rigidi strumenti classificatori su una personalità così polivalente come Laveleye. Certo, l'Economia politica è materia del suo insegnamento universitario e la prevalenza dei suoi interessi sembra volta in tal senso. Nella produzione di Laveleye fanno poi spicco le molte inchieste e rilevazioni economico-agrarie condotte in diversi paesi, che denunciano un gusto per l'indagine concreta solidamente basata su dati statistici e nozioni tecniche. Come economista lo considero sempre anche il suo Maestro François Huet; si vedano le due significative lettere del 3 marzo e del 30 maggio 1857 (GOBLET D'ALVIELLA, *Notice sur Émile-Louis-Victor de Laveleye*, cit., p. 66).

(13) *De la propriété et de ses formes primitives*, cit., préf., p. v.

(14) *Ibidem*, p. VIII.

lunga introduzione al volume posteriore sul socialismo contemporaneo, e si registrerà ancora la preoccupazione dominante dello scrittore, non spenta dal trascorrere del tempo <sup>(15)</sup>, per 'cette haine qui naguère a mis le feu aux quatre coins de Paris' <sup>(16)</sup>.

Non si può negare a Laveleye di avere occhi ben aperti. La lotta delle classi proletarie <sup>(17)</sup>, la spirale di odio intorno alle riposate conquiste della borghesia <sup>(18)</sup>, una questione sociale insolita, apertissima e indilazionabile <sup>(19)</sup>, sono realtà non dissimulate e sono le realtà che premono sulle scelte dello studioso, le orientano e spesso le determinano. Tutto questo è confessato onestamente senza ipocrisie o infingimenti, svelando uno stato d'animo complesso e talora ambivalente.

Se da un lato v'è una valutazione negativa degli ideali democratici <sup>(20)</sup>, diffidenza piena verso le posizioni socialistiche <sup>(21)</sup>, timore verso le lotte rivendicative e desiderio di evitare, ad ogni costo, sovvertimenti dell'ordine vigente; dall'altro, stanno una diagnosi impietosa di quest'ordine, un rilevamento crudo e obiettivo del monopolio economico di pochi abbienti e dei disagi dei non abbienti, un desiderio schietto di elevazione e di rivalutazione sociale del lavoratore <sup>(22)</sup>. Ambivalenze e contraddizioni di un uomo

<sup>(15)</sup> La prima edizione del volume risale al 1881.

<sup>(16)</sup> *Le socialisme contemporain*, cit., préf., p. xxv.

<sup>(17)</sup> « L'Europe, en proie à la lutte des classes et des races, est menacée de tomber dans le chaos » (*De la propriété et de ses formes primitives*, cit., préf., p. iv).

<sup>(18)</sup> « Partout l'hostilité des classes mettra la liberté en péril, et plus la propriété sera concentrée et le contraste entre les riches et les pauvres marqué, plus la société sera menacée de bouleversements profonds » (*ibidem*, p. xi).

<sup>(19)</sup> « Nous pensions n'avoir à résoudre que des difficultés de l'ordre politique, et c'est la question sociale qui surgit avec ses obscurités et ses abîmes » (*ibidem*, p. iv). Laveleye trovava anche notevoli stimoli culturali nelle nuove scuole economiche tedesche — a lui care e da lui seguite con attenzione — nell'ambito delle quali alla *Sociale Frage* si dedica un cospicuo interesse teorico (per esempio, da un autore prediletto dal Nostro, cioè Adolph Wagner).

<sup>(20)</sup> « La démocratie ne semble produire que conflits, désordres et anarchie » (*ibidem*, p. iv), o ancora: « La démocratie nous conduit aux abîmes » (*ibidem*, p. v).

<sup>(21)</sup> *Ibidem*, pp. x-xi.

<sup>(22)</sup> « Les démocraties modernes n'échapperont à la destinée des démocraties antiques, qu'en adoptant des lois qui aient pour effet de répartir la propriété entre un grand nombre de mains, et d'établir une grande égalité de conditions »

collocato dalla sorte a un delicato e complicato crocevia storico e ideologico, diviso fra tensioni spesso in contrasto fra loro. Autentico spirito religioso <sup>(23)</sup> e adesione piena e sincera alle proposte di rinnovamento sociale su basi cristiane apprese alla scuola di François Huet e mai dimenticate <sup>(24)</sup>, convivono con una sostanziale esigenza conservativa che è espressione cosciente o subcosciente della sua appartenenza al ceto dirigente.

---

(*ibidem*, p. XI); « nos sociétés européennes, où la démocratie et l'inégalité se développent en même temps » (*ibidem*, p. XXIV).

(<sup>23</sup>) Come è testimoniato dal suo sofferto passaggio dal cattolicesimo al protestantesimo, segno di una ricerca spirituale sentitissima e profonda. Passaggio a lungo meditato: se già nel testamento — redatto nel 1867 — affiorano segni evidenti, sarà tuttavia solo nel '78 che Laveleye chiederà ufficialmente l'ammissione alla Chiesa evangelica di Liegi (cfr. GOBLET D'ALVIELLA, *Notice sur Émile-Louis-Victor de Laveleye*, cit., pp. 77 e 90).

(<sup>24</sup>) « Les idées égalitaires de l'Évangile doivent pénétrer nos institutions et nos lois. C'est là un point que François Huet a mis en lumière avec une admirable clarté, dans son livre trop peu connu: *Le Christianisme social* » (*De la propriété et de ses formes primitives*, cit., préf., p. XVI). Si noti che a Huet, insieme a Stuart Mill, è dedicato il volume. Sulla complessa figura di François Huet (Villeau 1814 - Paris 1869), che tentò una mediazione fra Rivoluzione e Cattolicesimo imperniata nel ritrovamento dei valori del Cristianesimo primitivo e a cui si deve nel 1853 un libro 'Le règne social du Christianisme' che fece gran presa su Laveleye, potrebbe essere innanzi tutto interessante leggere le pagine che lo stesso Laveleye gli ha dedicato nel libro *Le socialisme contemporain*, cit., p. 296 ss. Utile anche, tra le voci pressoché contemporanee, l'analisi di F. S. NITTI, *Il socialismo cattolico*, Torino, 1891, p. 288 ss. Ora R. REZSOHAZY, *Origines et formation du catholicisme social en Belgique, 1842-1919*, Louvain, 1958. I dati biografici sono offerti dalla *Biographie nationale publiée par l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique*, t. IX, Bruxelles, 1886-1887, *sub voce*.

In Laveleye, pur nella sincerità della sua credenza religiosa e nella autenticità del suo desiderio di trasformare la società secondo un modello che è quello cristiano, affiorano, in più punti della prefazione al volume sulla proprietà, la constatazione e la preoccupazione del messaggio sostanzialmente ugualitario di cui il Cristianesimo originario è portatore e, in quanto ugualitario, scardinatoro di quell'ordine che Laveleye vuole mutato ma fino ad un certo punto: se è vero che « le christianisme est une religion égalitaire... sa doctrine aboutit au communisme... si le christianisme était enseigné et compris conformément à l'esprit de son fondateur, l'organisation sociale actuelle ne durerait pas un seul jour » (p. IX); e allora è anche amara constatazione che « une idée plus haute de justice aggrave le péril » (p. III). Tra questi sentimenti discordi gremiti di ansie e di istanze ma anche di paure si svolge tutto il discorso programmatico di Laveleye, che è intriso di contraddizioni profonde.

Ne deriva un'opera relativamente coerente, ambigua, ma storicizzatissima e mediatrice. Ha una datazione certa: 1874, e non già perché la ricaviamo da un frontespizio, ma perché, respingendo le purezze del giurista e dell'economista teorico, Laveleye scrive il suo libro tenendo ben aperte sul mondo le finestre del suo studiolo, e registra, discute, soffre gli eventi della società circostante <sup>(25)</sup>.

Sotto questo profilo il libro venne subito a costituire una sorta di breviario della cattiva coscienza della società borghese: molti — per quell'affiorare di venature masochistiche che si verifica sempre nei momenti di declino — apprezzarono il discorso auto-critico; nelle sue incoerenze, nelle sue ansie, nelle sue istanze non pochi si riconobbero, nelle sue proposte riformatrici non pochi trovarono una minima consolazione o addirittura si tranquillizzarono.

Ha ben impresso nelle sue pagine il volto del proprio autore, non un volto individuo, ma quello ideale dell'operatore culturale sensibile e consapevole che compone e media nel conflitto fra ideali e interessi parziali. Fra individualismo e socialismo, fra modelli di giustizia e funzionalità economica, fra istanze di rinnovamento e timori del caos, Laveleye è tutto impegnato a delineare il suo assetto fondiario basato non sul ripudio dello schema della proprietà, ma su una generale (anche se frazionata) partecipazione alla proprietà <sup>(26)</sup>; soluzione mediana 'qui, seule conforme au droit naturel, permet aussi à la démocratie véritable de durer, sans jeter la société dans le désordre' <sup>(27)</sup>.

Se questo era il tipo di mediazione destinato a garantire al libro circolazione e ospitalità nelle biblioteche dei lettori più disparati, un'altra capacità mediatrice doveva invece assicurarli

<sup>(25)</sup> La datazione certa è operata dallo stesso Autore nella prefazione: « si en ce moment (1874), l'Assemblée de Versailles s'oppose à l'établissement de la République ce n'est point par un attachement exclusif à la forme monarchique; c'est par-ce-qu'elle craint que la démocratie triomphante ne conduise bientôt aux revendications de l'esprit égalitaire » (p. x). Dove emerge la consueta sensibilità ai fatti della società globale e la solita diagnosi realistica e cruda di una classe dirigente alla difesa dei propri interessi.

<sup>(26)</sup> Basti rinviare al testo riportato più sopra alla nota 22, che racchiude una vera dichiarazione programmatica.

<sup>(27)</sup> *Ibidem*, p. xvii.

rilevanti possibilità di incidenza a livello culturale. Lo sforzo che Maine aveva compiuto — e validamente — per sottrarre all'accademia erudita il problema delle forme originarie di proprietà, veniva qui ulteriormente accentuato. L'economista Laveleye avviava, nel solco tracciato da Maine, un'importante mediazione fra discorso culturale e discorso operativo, e, conseguentemente, fra conclusioni storiche e programmi economici.

Forte delle grandi esperienze della Scuola Storica dell'economia e del *Kathedersozialismus* testé maturate e radicate in Germania <sup>(28)</sup>, egli definisce compiutamente la relativizzazione della nozione economico-giuridica di proprietà messa in atto da Maine a livello di cultura giuridica, e riafferma il nesso funzionale tra indagine storica e conclusione teorica, tra fondazione storica e ri-

---

(28) Ai cosiddetti *Kathedersozialisten* Laveleye guarderà sempre con ammirazione ma anche con qualche punta di diffidenza. Nella prefazione alla 'propriété', facendosi prendere dai suoi abituali timori verso il socialismo, constata amaramente che « il pénétre de ses idées les masses ouvrières; et même, chose plus grave, les professeurs d'économie politique deviennent des *Catheder Sozialisten* » (p. xi). Pressoché contemporaneamente, in una lettera del 6 dicembre 1873 pubblicata dal suo biografo Goblet d'Alviella (*Notice sur Émile-Louis-Victor de Laveleye*, cit., p. 219) si autoqualifica « presque socialiste » annunciando « sous presse un volume qui donnera à mon nom une couleur si accentuée que vous me trouverez trop compromettant » (senza dubbio, il volume sulle forme primitive di proprietà). Abbiamo qui una ulteriore riprova delle contrastanti tensioni che agitano il professore di Liegi, diviso fra il timore del crollo di un ordine al quale sente di appartenere e le simpatie intellettuali verso movimenti culturalmente freschi e vitali. Come economista egli è infatti vicino al movimento, partecipa agli incontri promotori di Eisenach (di cui parla nell'italiano 'Giornale degli economisti'), assume posizioni dottrinali di sostanziale affinità (cfr. il saggio *Les tendances nouvelles de l'économie politique*, in *Revue des deux mondes*, 15 luglio 1875) e rivendica addirittura al cenacolo di giovani che si raccoglieva intorno a Huet di averne anticipato le principali soluzioni (così, sulla 'Revue de Belgique' del 15 aprile 1879 (p. 377): « Nous ne reculions pas devant les solutions les plus hardies. Il est intéressant de constater que nous étions arrivés, dès lors, aux principales solutions du *Katheder* socialisme, adopté maintenant, avec des nuances diverses, par les professeurs d'économie politique de l'Allemagne »). La voce stessa di Laveleye sulla validità del movimento potrà essere colta leggendo, nel volume su *Le socialisme contemporain*, cit., p. 311 ss., l'ultimo capitolo dedicato a 'Les socialistes de la chaire'. Sui rapporti tra il Nostro e il *Kathedersozialismus*, vedi alcuni cenni in LAMBERT, voce *Laveleye*, cit., col. 534 ss.

forme economico-sociali <sup>(20)</sup>. Nella sua convinzione, la scienza economica, lungi dall'irrigidirsi nel letto di Procuste di formule astratte, ha, al pari delle altre scienze umane, una sua ineliminabile storicità, e storicamente variabili sono i suoi strumenti e le sue architetture.

Linee programmatiche non certo nuove, che avevano già trovato la loro enunciazione in ragguardevoli testimonianze (basterebbe pensare a certi saggi di Roscher, di Schmoller e di Adolf Wagner proprio sul tema della proprietà). Nuova era però la visione sintetica in cui i dati economici venivano ricompresi accanto a un enorme materiale storico-etnologico e giuridico; nuovo il discorso, che sembrava ormai disdegnare un destinatario specialistico e che tendeva, come già quello di Maine, a deporre orpelli eruditi, a semplificarsi, a volgarizzarsi; e l'analisi economica si accompagnava a puntuali rilevazioni storiche e a provvedute diagnosi giuridiche.

Se i saggi di Roscher, di Schmoller e di Wagner continuavano ad essere pressoché ignoti oltre la ristretta cerchia dei soliti venticinque addetti ai lavori (all'incirca come, nella storiografia giuridica, lo erano state le opere di Maurer e di Waitz), il libro di Laveleye circola e si diffonde, irrita ed esalta, dà la stura a dispute accanite, ripropone in termini rinnovati il problema della proprietà e delle sue forme originarie.

Il libro era in sé modesto, ed era sostanzialmente recettivo, ma questo non gli impedì di assolvere una grossa funzione sollecitativa, come certamente lavori di maggior erudizione e di più solido impianto speculativo non eran riusciti. Disse Achille Loria nell'ampio ricordo dell'economista belga dettato per la 'Nuova Antologia': « un diaframma invisibile scendeva fra gli studi storici e la scienza economica ed intercettava ogni loro feconda alleanza ... questa disgiunzione ... cessò grazie all'opera del Laveleye,

---

(20) « Je n'ai voulu faire dans ce volume qu'un essai historique » afferma Laveleye nella prefazione (p. xxii), ma è pronto ad aggiungere che « la connaissance des formes primitives de la propriété peut présenter un intérêt immédiat aux colonies nouvelles qui disposent d'immenses territoires comme l'Australie et les États-Unis ». E proprio con un'apostrofe retorica e ingenuissima ai « citoyens de l'Amérique et de l'Australie » perché traducano in pratica le conclusioni del libro si chiude la lunga prefazione.

la quale credè il tessuto connettivo fra la storia e l'economia politica » (80).

Forse l'esuberante Loria, nell'empito della sua rievocazione, dà al professore di Liegi più meriti di quanti non ne abbia effettivamente, ma è certo che il segno dell'opera di Laveleye è nella assoluta insofferenza a diaframmi, è nell'aver rimescolato *tutte* le carte da giocare in tema di proprietà, averle riproposte in una espressione sintetica, aver reso disponibile e comprensibile una documentazione altrimenti condannata alla esotericità.

Se non era questa la prima volta che si creava il tessuto connettivo tra economia e storia, era però la prima volta che un enorme materiale documentario — o ignorato del tutto, o mal conosciuto — veniva sottoposto all'attenzione degli economisti, dei sociologi e dei giuristi, composto in una intelaiatura organica, sorretto da una impostazione teorica forse unilaterale e forse ingenua, ma decisa e precisa.

La sollecitazione che ne scaturiva era grossa. La provocazione, nata nelle pagine di Maine, continuava, né sarebbe mancato chi l'avrebbe — fra breve — raccolta o oppugnata. Un crollo di certezze trovava ormai la sua consolidazione nel nostro libro; al modello tradizionale del *dominium*, al modello culturale portante, cioè romanistico, veniva dialetticamente a contrapporsi una immagine diversa di proprietà poggiata su diversi valori, su una prassi serpeggiante nello spazio e nel tempo accuratamente raccolta da ogni dove. Per la prima volta, il dominio quiritario aveva trovato un nemico assai più pericoloso di una negazione totale; aveva trovato un'immagine che — anche se delineata con un po' d'improvvisazione e greve di incapacità applicative nella sua storica configurazione — scaturiva però come forza interna della stessa tradizione storica e gli si poneva come sostitutiva.

2. Per comprendere l'azione culturale di Laveleye alla ricerca della nuova immagine di proprietà è rilevante prender le mosse dalle due dimensioni perennemente coesistenti in lui, fonti di antinomie e di contraddizioni, che determinano l'ambivalenza della sua posizione ma che anche la caratterizzano: una vocazione, tutto

---

(80) LORIA, *Émile de Laveleye*, cit., p. 137.

sommato, conservativa e una profonda consapevolezza religiosa, anzi cristiana, nella analisi della realtà sociale.

La prima porta il professore di Liegi a una innata ripugnanza per soluzioni eversive, a una propensione a guardare a ritroso e a ricercare nel divenire della tradizione storica soluzioni congeniali che permettano, in una visione relativizzante, di non capovolgere le strutture fondamentali dell'ordine costituito e, nel tempo stesso, di adeguarlo plasticamente; lo orienta cioè in chiave sostanzialmente storicistica <sup>(31)</sup>. La seconda genera insoddisfazioni per le grandi scelte della società borghese e le motiva nel raffronto e nella frizione fra quelle scelte e gli ideali metastorici dei modelli cristiani; fa cioè affiorare precise venature giusnaturalistiche.

Emersioni storicistiche ed emersioni giusnaturalistiche, di per sé divergenti, se — nel loro convivere — generano ambiguità ed incoerenze, convergono però sull'obiettivo di corroborare comunque un atteggiamento di fondo assai critico verso le strutture circostanti e di alimentare sempre più l'inappagamento e l'insoddisfazione del cittadino e dello studioso.

Culturalmente, Laveleye — che si è abbondantemente nutrito delle riflessioni delle grandi scuole storiche germaniche del diritto e dell'economia <sup>(32)</sup>, che ha fatto propria la lettura dissacrante di Maine — è infastidito da quelle che egli definisce le 'flatteuses illusions' del secolo XVIII <sup>(33)</sup>, sfocianti nell'immobilismo di un diritto naturale laicissimo che a lui, spiritualista, si rivela senza un'autentica fondazione. All'interno di quel diritto, ben al centro di una costruzione tutelatrice, l'istituto della proprietà privata nella sua moderna cristallizzazione gli appare privo di giustificazione sia che egli lo verifichi alla stregua della propria etica cristiana che della estrema mutevolezza del divenire storico.

---

<sup>(31)</sup> La qualifica di 'storicistica' data all'analisi di Laveleye potrà apparire ora un po' immotivata. Essa troverà nelle pagine che seguono una più probante giustificazione.

<sup>(32)</sup> Sono le due grandi correnti di pensiero di cui Laveleye è tributario e che improntano con i propri insegnamenti tutta la sua opera. Le citazioni numerosissime di testimonianze delle due scuole, che abbondano negli scritti di Laveleye, dimostrano questa discendenza.

<sup>(33)</sup> *De la propriété et de ses formes primitives*, cit., p. III.



Laveleye storicista accetta la premessa di Maine: la proprietà individuale, così come la società ottocentesca la propone nei suoi contenuti di assolutezza perpetuità indipendenza esclusività, non si lega funzionalmente con lo stato di natura, né da questo nasce direttamente; è, al contrario, un sedimento storico e il frutto maturo di una società individualistica, ed è pertanto un frutto assai recente nella storia della civiltà umana. La smentita a una proiezione della proprietà moderna, di stampo romanistico, nel paradiso degli archetipi è fornita a Laveleye sia da una spregiudicata serena informata analisi storico-comparativa, sia da una analisi ricostruttiva dei valori reali — cioè da lui avvertiti e creduti — della proprietà, con un atteggiamento complesso e singolarissimo in cui i due momenti analitici, anziché contrapporsi, si mescolano e si intrecciano.

' La propriété foncière a pris un caractère tout nouveau et sans précédent dans l'histoire. Aux époques primitives, la terre, propriété collective de la tribu, fournit à chaque famille le moyen de vivre par son travail. Aux époques féodales, considérée comme appartenant en principe au souverain, elle est la rémunération de fonctions remplies, et elle implique des services rendus, entre autres ceux de l'armée et de la justice. Aujourd'hui, dégagée de tout lien, affranchie de tout devoir, elle n'est plus, pour qui la possède, qu'une source de jouissances. Les classes qui travaillent et les classes qui jouissent deviennent ainsi de plus en plus étrangères les unes aux autres, et ici, comme à Rome, étrangères est synonyme d'hostiles ' (34).

Il testo — riportato per esteso in ragione della sua eloquenza — sintetizza bene i due momenti analitici in contemporanea azione. Due valutazioni si sommano e si integrano per colpire lo stesso bersaglio: quella storica e storicizzatrice, quella etica. La proprietà moderna è soltanto la deformazione di uno schema essenziale di appropriazione d'un bene, la scelta aberrante che l'età borghese ha compiuto, a differenza della primitiva e della feudale, per finalità sue proprie e che sarebbe indebito elevare a istituto fondato sulla natura delle cose. Esaminata in una misura di diritto naturale essa non può non rivelare la qualità intensa della sua aberrazione.

---

(34) *Le socialisme contemporain*, cit., p. XXXIII.

E qui fa capo il Laveleye educato ai criteri consueti della tradizione scolastica, portato a valutare ogni situazione come capo di un rapporto e a soppesare d'ogni situazione la *aequalitas* all'interno del rapporto. La conclusione è spietata: la proprietà capitalistica, questo 'privilège sans obligations, sans entraves, sans reserves' <sup>(35)</sup>, reca al suo interno una macroscopica ingiustizia. Nel rapporto ideale che lega il proprietario a ciascun membro della comunità impegnato nel rispetto del suo diritto, il principio della *aequalitas partium* è sconvolto; tutto è a favore del *dominus*, e il godimento del bene non discende da una prestazione effettuata, da un merito conseguito, da una funzione svolta, da un onere adempiuto, ma è semplice posizione di privilegio sprovvista di fondazione etica, il cui rispetto — fatto né spontaneo né avvertito ma subito — non si costruisce 'que par la tolérance d'autrui' <sup>(36)</sup>.

Accanto al problema della storicità del rapporto si pone subito, di pari passo, il problema della giustizia del rapporto: i due piani — diversi — qui coesistono e tendono ad avvicinarsi. Il rapporto di proprietà, così come si prospetta dinanzi all'operatore culturale ottocentesco che appena vi guardi con occhi non tendenziosi, appare astorico, asociale ed iniquo; è unilaterale, cioè incapace di ripartire sui capi di esso un ugual carico di diritti e di obblighi, incapace di costringere la situazione del proprietario nel viluppo di tutti i nessi sociali che intorno gli si svolgono. È una situazione che sfugge allo stesso schema del rapporto <sup>(37)</sup> e afferma due posizioni funzionalmente scisse: quella positiva del *dominus*, quella

---

<sup>(35)</sup> « Aujourd'hui la propriété a été dépouillée de tout caractère social: complètement différente de ce qu'elle était à l'origine, elle n'a plus rien de collectif. Privilège sans obligations, sans entraves, sans réserves, elle semble n'avoir d'autre but que d'assurer le bien-être de l'individu. C'est ainsi qu'on la conçoit et qu'on la définit » (*De la propriété et de ses formes primitives*, cit., p. xv).

<sup>(36)</sup> LAVELEYE, *La propriété primitive dans les Townships écossais*, cit., p. 375.

<sup>(37)</sup> Indagando la genesi della nozione moderna di proprietà, si coglie perfettamente questa deformazione che la situazione soggettiva del proprietario viene a subire nella riflessione giuridica e addirittura in quella teologico-filosofica. Sia consentito rinviare a due nostri saggi: *La proprietà nel sistema privatistico della Seconda Scolastica*, in *La Seconda Scolastica nella formazione del diritto privato moderno*, Milano, 1973, e anche *Usus facti - La nozione di proprietà nell'inaugurazione dell'età nuova*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, I (1972).

negativa della comunità generale sopra la quale il *dominium* sembra librarsi solitario indifferente alla incandescenza della storia quotidiana.

I giuristi, nella impudicizia del loro linguaggio tecnico, qualificano come *patis* la situazione soggettiva dei novantanove non titolari rispetto al titolare di un diritto reale, ed intendono con quel *patis* insistere e far perno sulla assoluta passività del loro comportamento. Il sociologo, l'economista Laveleye sorprende, al di sotto della qualificazione distaccata e quasi neutra dei giuristi, un popolo in catene: il popolo dei non-proprietari; ed esprime ripugnanza per un istituto che riesce a vivere contando solo sulla forza del potere che lo esprime.

Ma Laveleye non si limita a criticare, dalla sua angolatura cristiana, la sordità dell'individualismo moderno e a mettere in luce che le sue scelte sono soltanto delle scelte contingenti; il suo discorso va più in là e coglie nel profondo l'assetto strutturale della stessa società capitalistica. Si ponga attenzione a questa denuncia: « mobilisée par la facilité de l'aliénation, elle [la propriété] passe de mains en mains, comme les fruits qu'elle porte ou les animaux qu'elle nourrit. En allant trop loin dans cette direction, on a ebranlé les bases de la société »<sup>(38)</sup>.

Non è più soltanto un problema di giustizia nel rapporto, che viene posto sotto accusa, ma un atteggiamento fondamentale della società borghese. La proprietà di un mezzo di produzione, di un fondo rustico come di un immobile urbano, ha la stessa mobilità circolatoria di un frutto o di un animale. Ogni *res*, anche la più socialmente rilevante, trova la sua degradazione al livello di merce, è un semplice oggetto di scambio, ha — nella generalità dei casi — una rilevanza meramente privata, e il suo valore sta nella sua traduzione in moneta; ossia nella sua possibilità di essere oggetto di scambio.

Il personalismo di marca squisitamente cristiana, cui si ispira l'antico allievo di François Huet, non può che portarlo a respingere questa mercificazione invadente che minaccia di strumentalizzare la società intera. Consteremo fra breve le predilezioni di Laveleye per certi tipi di proprietà comune. Possiamo sin d'ora

---

<sup>(38)</sup> *De la propriété et de ses formes primitives*, cit., p. xv.

anticipare che un dato positivo di questi assetti organizzativi verrà sorpreso dal Nostro proprio nel perenne interscambio che vi si realizza fra elemento personale ed elemento reale, nel rifiuto di concepire il fondo rustico come semplice merce, nella sottrazione al « comproprietario » di poteri dispositivi in quanto titolare di un'entità non alienabile e non distaccabile dalla più grande unità organica cui partecipa.

Se si fosse trascritto nella sua interezza il testo laveleyano, si sarebbe constatato che esso si chiude con una previsione di sempre maggiori ingerenze della collettività nell'ordinamento dell'istituto <sup>(39)</sup>. La proprietà di un bene — e Laveleye, 'rural dans l'âme' <sup>(40)</sup> pensa essenzialmente al fondo rustico — non è né un fatto privato del *dominus*, né una situazione riducibile a puro godimento.

L'ispirazione religiosa è il tramite che fa riscoprire al nostro economista la dimensione del sociale e della giustizia distributiva, due istanze di cui egli trovava scarsissime tracce nella storia dell'Europa postmedievale. Se il suo storicismo gli consente di relegare la proprietà moderna tra i meri prodotti storici togliendogli ogni parvenza di nobiltà e immettendola nel divenire e nel mutevole, il suo giusnaturalismo cristiano sempre latente gli propone un modello di proprietà che vediamo premere sulla coscienza dell'interprete e che, talora, quasi di sfuggita, quasi inavvertitamente, vediamo affiorare qua e là in una ricerca la quale pur vorrebbe programmaticamente essere un rifiuto di modelli. Se si respinge la finzione borghese d'una proprietà individuale che nasca

<sup>(39)</sup> « Et il est à croire que dans l'avenir, une place plus grande sera donnée à l'élément collectif » (*ibidem*, p. xv).

<sup>(40)</sup> Così viene definito dal suo biografo Goblet d'Alviella nella più volte citata *Notice sur Émile-Louis-Victor de Laveleye*, p. 97. Nei suoi studi sulla proprietà Laveleye pensa, del resto, sempre alla proprietà agraria come allo schema fondamentale di proprietà. In lui è soprattutto l'economista agrario che parla: è infatti al mondo contadino e pastorale che egli guarda e nel quale crede come forza propulsiva per il futuro. In una polemica con Federico List, che aveva sostenuto l'inferiorità dei popoli agricoltori rispetto ai popoli manifatturieri, egli replica: « Le peuple agriculteur aura plus de chances de moralité, de bonheur, de santé, de bien-être, de puissance réelle, que le peuple manufacturier » (*ibidem*, p. 96).

dallo stato di natura <sup>(41)</sup> e di questo sia espressione, pure si accenna, sparsamente ma con precisione, a una 'notion rationnelle de la propriété' <sup>(42)</sup>, sottintendendo una situazione soggettiva ben più complessa di quella delineata dalla ideologia individualistica, in cui gli elementi del dovere e del diritto si compongono armonicamente, si opera — grazie al dovere — il recupero di tutta la situazione al sociale, si afferma la sua funzionalità per la collettività intera.

Non crediamo di andar troppo lontano dal vero — anche perché Laveye stesso offre più di una conferma — se diciamo che il professore di Liegi ha in mente, come nozione razionale, la nozione di proprietà offerta dalla grande meditazione patristico-scolastica smentita soltanto, nell'ambito della tradizione cristiana, dalla tarda teologia — sensibilmente tributaria del suo tempo — del Cinquecento e del Seicento.

Rifratta in questa 'notion rationnelle', la situazione dominativa, da semplicissima che sembrava, si scompone ai suoi occhi e segnala tutta la sua complessità, 'un élément social et un élément individuel' <sup>(43)</sup> corrispondenti ai due interessi di cui l'istituto non può non farsi portatore 'l'interêt de l'individu et l'interêt de la société' <sup>(44)</sup>.

Ritrovata la sua vocazione sociale, la proprietà non può che rifuggire la cristallizzazione e l'accumulazione nelle mani ristrette d'una oligarchia privilegiata, tendendo a distribuirsi in una fascia amplissima di titolari a seconda della quantità dei bisogni e della quantità di energie spese.

---

<sup>(41)</sup> *De la propriété et de ses formes primitives*, cit., p. 4: « quand les juristes veulent rendre compte de l'origine de ce droit, ils remontent à ce que l'on appelle l'état de nature, et ils en font sortir directement la propriété individuelle absolue, le dominium quiritaire. Ils méconnaissent ainsi cette loi du développement graduel, qu'on retrouve partout dans l'histoire, et ils se mettent en opposition avec les faits aujourd'hui reconnus et constatés. C'est seulement par une série de progrès successifs, et à une époque relativement récente, que s'est constituée la propriété individuelle appliquée à la terre ».

<sup>(42)</sup> *Ibidem*, p. XVIII.

<sup>(43)</sup> *Ibidem*, p. XIII.

<sup>(44)</sup> *loc. ult. cit.*

Laveleye accetta dalla dottrina prevalente l'idea che il principio di appropriazione d'un bene — quella che potremmo chiamare la proprietà senza aggettivazioni — rappresenti un modo *naturale* di espansione del soggetto verso il mondo delle cose e realizzi compiutamente l'indipendenza e la libertà del soggetto stesso. È una verità elementare ben fissa anche all'interno del *suo* diritto naturale. Quel che egli nega è che il prodotto storico 'proprietà individuale di tipo romanistico' sia in grado di realizzare questa esigenza per ogni uomo che vi aspiri, o non sia piuttosto garanzia della libertà e della indipendenza di pochi a fronte della servitù di molti.

L'economista belga prende in parola le allettanti descrizioni degli esegeti e dei pandettisti, si dichiara d'accordo nel tessere l'elogio della proprietà, ma ne trae con deduttiva rigorosità l'unica conclusione possibile per un'etica sociale che voglia ancora fregiarsi dell'epiteto di cristiana: che essa è 'un droit tellement inhérent à la nature humaine qu'aucun homme ne doit pouvoir en être depouillé à moins qu'il n'ait démérité' (45).

Il giusnaturalismo formalistico dei giuristi, o diviene messaggio liberatorio per ogni uomo, o è beffa atroce; o la società tende a garantire a tutti la realizzazione dello strumento proprietà, o sarà sempre una società iniqua, proprio perché quello strumento è congeniale alla natura umana (46). E il discorso dei giuristi intenti a legare proprietà e libertà, proprietà e indipendenza, avrà un senso se ognuno si sentirà concretamente e non astrattamente destinatario di quel discorso. Altrimenti, tutto si ridurrà e si esaurirà in una bella « phrase sonore » (47).

(45) *Ibidem*, p. xxii.

(46) « Si la propriété est indispensable à la liberté, ne s'ensuit-il pas que tous les hommes ayant droit à être libres, tous ont aussi droit à être propriétaires? » (*ibidem*, p. xxi).

(47) « Le fameux jurisconsulte du second empire, Troplong, dans un petit écrit: *La propriété d'après le Code civil*, publié en 1848, pour réfuter les erreurs des socialistes, s'exprime ainsi (p. 12): ' Si la liberté fonde la propriété, l'égalité la rend sacrée. Tous les hommes étant égaux, donc également libres, chacun doit reconnaître dans autrui la souveraine indépendance du droit '. Cette phrase sonore n'a pas de sens, ou elle signifie que nous devons assurer à chacun la jouissance d'une propriété qui soit la garantie de son indépendance » (*loc. ult. cit.*).

Il rimprovero fatto specificatamente a Troplong suona rimprovero a tutta la giurisprudenza borghese, alle astrattezze delle sue impalcature libertarie. Sotterraneamente, anche se per un solo momento, Laveleye trova il suo punto d'incontro con gli eretici marxisti, che egli non ama e non sa capire.

Sotto la sua critica serrata le teorie giustificative del sorgere della proprietà individuale escogitate da duemila anni di fertilità inventiva di politologi, filosofi, giuristi vengono demolite e anche ridicolizzate; quel che più conta è che la demolizione di Laveleye trova i suoi strumenti erosivi assumendo come propri gli ideali giusnaturalistici dei costruttori di quelle teorie. Solo che ai giochi di parole e alla retorica giusnaturalistica l'allievo di Huet sostituisce un'analisi concreta delle situazioni, un rispetto degli ideali nel loro contenuto incisivo sulla carne degli uomini, un discorso tutto sostanziale. Alla luce di questa critica non solo la teorica dell'occupazione, contro cui aveva combattuto Maine, ma le ben più speciose teoriche del contratto e del lavoro soddisfano solo come divertimenti intellettuali di Locke e dei suoi compagni di gioco, lasciando insoluto, nella sua aberrazione morale e sociale, il problema effettivo di una massa di diseredati e di un ristretto numero di privilegiati, per i quali parlar di contratto e tanto più di lavoro come momento giustificativo etico-politico della propria situazione è offensivo del buon senso e della equità più elementare <sup>(48)</sup>.

Eccoci ormai alla definizione delle premesse da cui muove Laveleye. Storicismo e spiritualismo lo portano a una interpretazione riduttiva della proprietà individuale moderna: un semplice

---

(48) Alla teorica dell'occupazione egli risponde, all'incirca, con gli stessi argomenti di Maine, sottolineando che « l'occupation est un fait résultant du hasard ou de la force » (p. 383). La teorica lockiana del lavoro ha, nell'economia del libro, tre pagine di serena disamina (pp. 384-386) che terminano con questa inchiodante conclusione: « si le travail était la seule source légitime de la propriété, il faudrait en conclure qu'une société où tant de travailleurs vivent dans la gêne et tant d'oisifs dans l'opulence est contraire à tout droit et viole le fondement de la propriété » (p. 386). Si noti come Laveleye tenga a mantenersi sul terreno del più semplice buon senso negando alla dottrina, come fondamento, quel minimo etico basato sull'evidenza. Da segnalarsi, sullo stesso piano, la ridicolizzazione acre del Thiers di cui si segnalano impietosamente alcune grossolane contraddizioni (cfr. nota I di p. 386). Sulla teorica del contratto, vedi a p. 387.

episodio della vita storica della proprietà, che è lunga quanto la storia dell'uomo; e forse un episodio in cui interessi grossolani si gabellano come valori e in cui l'istituto raggiunge il momento di maggior separazione dall'alveo del diritto naturale.

La proprietà infatti, pur nel variare delle sue forme e nella relatività dei suoi assetti storici, serba in sé un nucleo essenziale, una nozione razionale, che la forma assunta nella incarnazione moderna, soprattutto nell'ambito della società capitalistica, ha tradito.

È per ovviare a questo tradimento che Laveleye, percorrendo con il suo sguardo indagatore le zone più riposte della storia dei rapporti fra uomo e cosa, riscopre le forme di appropriazione primitiva. Svincolato, grazie al suo storicismo, dall'ossequio verso la cristallizzazione romana e romanistica; con una nozione razionale di proprietà ben fissa nella mente grazie al suo giusnaturalismo cristiano, egli cerca nella storia, se non un modello di proprietà, almeno una forma che soddisfi talune esigenze per lui fondamentali.

Tutta l'indagine storica — o, per dir meglio, storico-comparativa — di Laveleye è sul filo di rasoio di questo intrecciarsi di motivi e di ispirazioni assai diversi, che miracolosamente conducono a una scoperta: la proprietà primitiva; una forma appropriativa, nella quale si valorizza l'elemento sociale e in cui si raggiunge il risultato di una capillare partecipazione; ma una forma appropriativa a carattere collettivo. Uno schema, in altre parole, che non può che porsi alternativo con quello ricevuto dalla scienza giuridica ed economica ufficiale dell'Europa ottocentesca.

3. La premessa centrale del volume è infatti così concisamente enunciata da Laveleye: 'la propriété quiritaire telle que nous l'a léguée le dur génie des Romains, n'est pas assez flexible, assez humaine ... Généralement, quand on parle de la propriété il semble qu'elle ne puisse exister que sous une forme unique, celle que nous voyons en vigueur autour de nous. C'est là une profonde et fâcheuse erreur, qui empêche de s'élever à une conception plus haute du droit. Le *dominium* exclusif, personnel et héréditaire, appliqué à la terre est un fait relativement très récent, et



pendant bien longtemps les hommes n'ont connu et pratiqué que la possession collective (49).

Insoddisfazione per la proprietà attuata intorno a lui e coscienza della sua estrema relatività provocano nello studioso l'esigenza di metterla da parte, di superarla, di costruire una proprietà diversa. Ma occorre coraggio; occorre sbarazzarsi della mitologia romanistica, togliersi di dosso il tranquillizzante mantello protettivo che per il giurista di sempre ha costituito la affinata e collaudatissima tecnica del diritto romano, occorre impegnarsi con strumenti culturali nuovi e correre il rischio di rompere con una tradizione, cui duemila anni di successi e di ininterrotta applicazione hanno conferito quasi il crisma della indiscutibilità.

Dietro Maine, entro la breccia aperta dal giureconsulto inglese nella unanimità ufficiale, l'analisi di Laveleye segue spedita e consapevole. Come Maine, e più di Maine, egli si rende conto che soltanto una schiacciante documentazione potrà devitalizzare una tradizione e una visione delle cose radicata nelle ossa di ogni giurista; che il metodo storico-comparativo è l'unica garanzia di eludere le secche della cultura giuridica ottocentesca.

La storia che gli serve però non è la storia delle costruzioni dottrinali, la storia del pensiero legata alla ufficialità trionfante, ma la storia esiliata dai libri di testo per gli scolari, ignorata dalle grandi scelte militari e politiche, marginale rispetto ai grandi centri decisionali, campagnola più che urbana, quasi sotterranea, rispecchiata non certo in monumenti di scienza ma in una prassi documentaria, che lo spirito romantico — con l'opera paziente dei Maurer, dei Grimm, dei Waitz, degli Eichhorn, e via dicendo — ha avuto il merito di sottrarre al silenzio sprezzante della cultura di stampo illuministico.

In questa storia catacombale il diritto romano non è protagonista, perché troppo culto, troppo raffinato, troppo sovrastrutturale nella disciplina di più di un rapporto. Reliquie di esperienze primitive si sposano e combaciano con sedimenti volgari ed apporti germanici, offrendo una immagine alternativa di ordinamento delle cose, che non ha mai preteso di contrapporsi alle speculati-

---

(49) *De la propriété et de ses formes primitives*, cit., p. XII.

vamente robustissime strutturazioni romanistiche, ma che ora può fungere da vessillo per una grossa battaglia.

È senza dubbio un vessillo, nel bel mezzo della pagina di Laveleye sulla marca germanica <sup>(60)</sup>, la testimonianza autorevole di Grimm affermate che nell'antica lingua dei germani non esiste una parola che renda l'idea espressa dal termine assai più recente di *Eigenhum*; ed ha valore provocatorio per una cultura a senso unico come quella ufficiale, nella quale la proprietà individuale si pone non solo come struttura legittima ma giusta e connaturale.

Accanto alla storia, la comparazione. Che non viene condotta tra culture dello stesso ceppo e della stessa indole, ma, accentuando l'indirizzo coraggiosamente iniziato da Maine, è spinta sul piano delle esperienze più eccentriche, non certo alla ricerca di protagonisti dell'umana vicenda, ma di voci autogene e autonome rispetto al nodo scorsoio romanistico <sup>(61)</sup>.

La comparazione sarà, più della storia, il terreno d'elezione per Laveleye. L'uomo che aveva dedicato gran parte della propria vita a viaggiare in lungo e in largo l'Europa e l'Africa non con intenti dilettoneschi ma con la serietà quasi professionale del miglior viaggiatore ottocentesco <sup>(62)</sup>; lo studioso che non poteva na-

<sup>(60)</sup> *Ibidem*, p. 77.

<sup>(61)</sup> Per rendersi conto di questo atteggiamento di Laveleye, che lo porta a percorrere cammini generalmente non battuti dalla storiografia giuridica, basta scorrere gli argomenti segnati nell'indice del volume. Ne elenchiamo qualcuno particolarmente indicativo: le comunità di villaggio in Russia, le comunità di villaggio a Giava e in India, le comunità agrarie presso gli Arabi, la storia della proprietà fondiaria in Inghilterra e in Cina, le comunità di famiglia presso gli Slavi meridionali, le *Allmenden* della Svizzera, lo Stato proprietario fondiario e il regime della proprietà in India, la proprietà fondiaria in Egitto e in Turchia.

Il quadro è accentuato in tal senso nella quarta edizione del libro, che è la prima interamente rifatta dall'Autore e nella quale balzano agli occhi almeno i seguenti capitoli affatto nuovi: gli *allmaenningar* in Scandinavia e in Finlandia, la proprietà primitiva in Scozia e negli Stati Uniti, la proprietà primitiva presso i Celti irlandesi e i Galli, la proprietà arcaica nel Punjab, la proprietà arcaica nel Giappone, la proprietà primitiva presso gli aborigeni d'America, la proprietà fondiaria in Danimarca, la proprietà primitiva presso diversi popoli. Da questo elenco appare chiaro il tentativo di costruire la propria soluzione con dei materiali che non sian quelli usuali della tradizione romanistica.

<sup>(62)</sup> Nel 1845 è in Italia; nel '47 in Austria e in Germania; nel '67 in Ungheria; nel '69 in Spagna, Portogallo ed Egitto; nel '77 in Svezia; nell'84 in Scozia; nel-

scondere la propria ammirazione per Le Play e che recava in sè il gusto — parimente ottocentesco — per l'inchiesta sociologica e per la rilevazione statistica<sup>(53)</sup>, scopriva nel metodo comparativo lo strumento veramente congeniale della propria azione intellettuale.

Dal suo osservatorio belga lo sguardo spazia senza alcun limite per l'intero orbe terracqueo, ammicchiando indiscriminatamente fonti di variissima qualità e testimonianze di ogni dove, nel contesto di un discorso che — come sopra si diceva — si presenta, allo stesso tempo, come etnologico, sociologico, economico e giuridico. Con l'acrimonia ma anche con l'acutezza di diagnosi che lo caratterizza Fustel de Coulanges, il grande contraddittore dell'economista di Liegi, lo definirà con aperta ironia colui che ha per primo intrapreso ' la comparaison universelle ' (54). E metteva, per così dire, il dito sulla piaga: una piaga metodologica, giacché con Laveleye l'indagine comparativa viene esasperata in maniera discutibile e l'accostamento di materiali tanto eterogenei si riduce talvolta ad una accozzaglia di dati relativamente comparabili o niente affatto comparabili.

Laveleye non poteva dedicarsi all'ossequio delle sottigliezze di metodo. La quantità di materiale accumulato era direttamente proporzionale al suo impegno antiromanistico, e, se il materiale era cospicuo, lo si doveva alla temibilità del cospicuo nemico da combattere. I postulati romani potevano infatti essere oppugnati solo dalla dimostrazione di una coiné contraria, e il lavoro di Laveleye deve essere interpretato appunto come la ricostruzione paziente del tessuto di una coiné, un mosaico le cui tessere raccoglie in ogni continente e in ogni tempo.

L'indagine dà il frutto sperato dal ricercatore, che ha ormai a disposizione una sorta di lampada d'Aladino, dalla quale far uscire una immagine forse spettrale, forse vaga nei contorni, ma

---

l'83 negli Stati danubiani e nei Balcani (cfr. GOBLET D'ALVIELLA, *Notice sur Émile-Louis-Victor de Laveleye*, cit., p. 189 ss.). Spesso le sue ricostruzioni si basano su osservazioni dirette *in loco* (vedi per le *Allmenden*, le sue esplicite dichiarazioni di p. 267, nota 1).

(53) Il capitolo sulle comunità di villaggio in Russia è costruito utilizzando, innanzi tutto, la grande inchiesta di Le Play su ' Les ouvriers européens '.

(54) FUSTEL DE COULANGES, *Le problème des origines de la propriété foncière*, in *Revue des questions historiques*, XXIII (1889), p. 411.

pur sempre un'alternativa da contrapporre. Ormai non è più lecito parlar *della* proprietà, come fanno i giuristi e prima ancora i filosofi. La loro proprietà è *una* proprietà, una delle tante forme appropriate che gli uomini hanno escogitato e costruito nel trascorrere della loro vicenda. Altre se ne propongono con genesi e obiettivi diversi: « une autre erreur très générale aussi, c'est que l'on parle de ' la propriété ' comme si c'était une institution ayant une forme fixe et toujours la même, tandis qu'en réalité, elle a revêtu les formes les plus diverses et qu'elle est encore susceptible de modifications très grandes et non prévues » (55).

La conclusione è la stessa di Maine, ora maggiormente avvalorata, collegata a una raggiera documentaria imponente che l'Autore aumenta via via che aumentano le sue ricerche e la sua informazione; nella quarta edizione del 1891 — che non è una ristampa del vecchio libro di venti anni prima ma un *aliquid novi* — la documentazione è ormai capillare, e ne esce una prospettiva che sembra sconvolgere i luoghi comuni su cui riposa la scienza giuridica 'ortodossa': la rilevanza storica e pratica delle forme di appropriazione collettiva.

Queste forme sono una presenza viva, anche se non appariscente, nel bel mezzo dell'età dell'individualismo. Gli spezzoni raccolti da Maine si compongono ora in un quadro completo, e, accanto alle deformazioni della *Marke* germanica, matrice e archetipo per eccellenza (56), ecco i testimoni d'accusa per la sordità borghese: il *Mir* russo (57), la *Dessa* giavanese (58), il *Township* britannico (59), la *Allmend* germanico-elvetica e scandinava (60), la *Zadruga* degli slavi meridionali (61), strutture ciascuna delle quali ha peculiarità proprie per origine storica, per natura giuridica, per schema organizzativo, ma esprimenti tutte una visione comunitaria e antindividualistica dell'assetto fondiario e una irriduttibilità entro gli schemi della dommatica romana.

---

(55) *De la propriété et de ses formes primitives*, cit., p. 381.

(56) *Ibidem*, p. 71 ss.

(57) *Ibidem*, p. 9 ss.

(58) *Ibidem*, p. 49 ss.

(59) *Ibidem*, p. 123 ss.

(60) *Ibidem*, p. 267 ss.

(61) *Ibidem*, p. 201 ss.

Riferendosi alle comunità delle *Allmenden*, ma con un apprezzamento generalizzabile, Laveleye nota con soddisfazione e quasi con sollievo: « elles ne correspondent exactement ni au dominium ni au condominium, ni à l'universitas des jurisconsultes latins »<sup>(62)</sup>. La tecnica di Gaio o di Triboniano non serve per qualificarle. Esse sono una realtà estranea ai concetti classici e giustinianeî. Rispetto ad esse il diritto romano e la tradizione romanistica costituiscono una linea storica assolutamente parallela che nasce e corre senza contatti determinanti.

Riprenderemo questo importante problema per la storia del pensiero giuridico, quando in seguito esamineremo più specificamente l'angolatura tecnico-giuridica della complessa materia. Basti ora il rilievo fatto: ha prosperato ed è approdata fino al 1874 una prassi 'collettivistica', che le scelte generali in chiave contraria non sono valse a soffocare. Questa prassi non è una deformazione patologica, uno svisamento, una ottenebrazione dei limpidi schemi organizzativi romani, ma ha un suo autonomo canale di scorrimento, facendo capo a un pianeta culturale diverso. L'individualismo è un frutto dei tempi e della cultura romana e romanistica; il collettivismo è opzione di altre culture che hanno serbato intatta una organizzazione preromana e addirittura primigenia.

Come già Maine, Laveleye intende non soltanto porre una alternativa ma corroborarla con la forza che discende dalla priorità storica. ' La propriété privée est sortie de la propriété commune ' <sup>(63)</sup> e ha trovato particolarmente nel pianeta romano la propria incarnazione, ma la proprietà che ha conosciuto una vita ininterrotta dai tempi primordiali al secolo XIV, che ha il prestigio morale derivante dalla sua qualità di *Urtypus*, è la collettiva.

La relativizzazione della proprietà individuale, unita a una valutazione talora implicitamente talora esplicitamente negativa, assolutizza — se vogliamo — l'appropriazione collettiva. Inevitabilmente, quest'ultima diviene la forma connaturale alla struttura pura dell'uomo prima delle lotte politiche e delle incrostazioni ideologiche; in quanto legata allo stato di natura assurge, in una certa maniera, a modello. Portato nel vivo della polemica, il giusnatura-

<sup>(62)</sup> *Ibidem*, p. 299.

<sup>(63)</sup> *Ibidem*, p. 301.

lista Laveleye ha il sopravvento sullo storicista, e, almeno nel volume, si opera un perfetto capovolgimento delle posizioni della Scuola dell'esegesi.

Anche se l'economista belga non commette l'errore grossolano di proporre lo schema alternativo come schema generalmente realizzabile e limita la sua apostrofe invitante, come abbiamo visto, ai coloni d'America e d'Australia, c'è — tutto sommato — un invito latente — e non sempre tale — a moltiplicare le esperienze di forme collettive.

È una antistorica ingenuità che gli verrà rimproverata; fra gli altri, con fermezza e competenza, con un discorso squisitamente tecnico, da Paul Leroy-Beaulieu <sup>(64)</sup>, che dedicherà il suo corso di Economia politica del 1884 al *Collège de France* proprio alla confutazione delle tesi laveleyane in nome dei postulati della Scuola Classica. Sarà facile al solido economista, reso un formalmente impeccabile e sostanzialmente pungente tributo alla 'ingeniosité' del collega di Liegi <sup>(65)</sup>, rilevare l'idealizzazione cui egli aveva sottoposto il grosso materiale storico <sup>(66)</sup>.

Come già notammo per Maine, la validità di queste visioni alternative sta altrove: è l'arricchimento del discorso culturale il dato storicamente rilevante. Quel che importa non è stabilire se avesse ragione Laveleye o Leroy-Beaulieu, o se — di per sé — l'impianto del volume laveleyano sia fragile o erroneo. Importa cogliere il valore provocatorio del volume, esaminarne le tesi *in relazione a* tutta la coraltà della dottrina economico-giuridica; individuarne, in altre parole, il valore sollecitativo.

Dalla incrinatura dell'involucro monocorde della vecchia dottrina non uscì certo la Minerva alata della proprietà collettiva a sostituirsi alla proprietà individuale. Gli entusiasmi del poligrafo

<sup>(64)</sup> Su Paul Leroy Beaulieu, vedi qualche cenno ulteriore a p. 310.

<sup>(65)</sup> P. LEROY-BEAULIEU, *Le collectivisme - Examen critique du nouveau socialisme*, Paris, 1884, p. 86.

<sup>(66)</sup> LEROY-BEAULIEU, *Le collectivisme*, cit., p. 136: « Laissons l'idylle qui ne se rencontre que dans la poésie, et revenons à la prose, à l'allmend, tel qu'il est, avec ses proportions exigües, son influence restreinte. La description enthousiaste du bonheur du paysan suisse ressemble autant à la réalité que les bergers de Théocrite ou le Coridon et l'Alexis de Virgile aux véritables bergers grecs ou romains ».

belga erano destinati al vuoto operativo e, se fosse dipeso da lui, il ricco borghese avrebbe potuto continuare a dormire tranquillo i suoi sonni sopra la sua impalcatura di proprietà quiritaria, o tutt'almeno lievemente agitato da spettri dal vago contorno silvopastorale.

Non erano destinati invece al vuoto culturale, perché i successivi venti anni sarebbero stati mossi, in Francia e in tutta l'Europa, da un coro di ammiratori e detrattori, seguaci e oppositori, uniti in un vivace e vitale dibattito impegnante cultura, tecniche, ideologie dei vari contraddittori. Un dibattito tale da delineare il volto storico di un'epoca con preziosa approssimazione.

Dove l'opera di Maine e di Laveleye ebbe un specifico influsso operativo fu però sulla sorte di quelle che, di lì a qualche anno, Giacomo Venezian avrebbe chiamato, in una celebre prolusione camerte, le 'reliquie della proprietà collettiva' (67). La loro immagine storica veniva ad essere drasticamente capovolta e si era in grado infine di cogliere quanto tendenziosa e settaria era stata la martellante propaganda della classe dirigente, quanto insensata era la indiscriminata politica abolizionista impostata e realizzata all'insegna della violenza legale. Ciò che era stato dipinto come pastoia assurda per la sacrosanta libera circolazione dei beni, come frutto marcio e scoria del regime feudale e, in quanto tale, come abusi venuti indebitamente a gravare la 'libertà' delle cose e la 'libertà' dei proprietari, si rivelava come possibile residuo d'un ordine primitivo, d'una forma appropriativa precedente socialmente qualificata che il regime signoriale aveva sottoposto a usurpazioni e compressioni.

Dice Laveleye sulla situazione d'un territorio svizzero: « Primitivement tout le canton d'Unterwalden ne formait qu'une seule communauté dont les membres avaient un droit d'usage sur tout le territoire. Quand s'établirent les seigneuries et les abbayes, elles usurpèrent peu à peu une partie du domaine commun de la marke ... » (68).

Di usurpazione si parlava, dunque, ma non secondo la favola abusata. Non si trattava di pezzenti che si erano impossessati di

(67) G. VENEZIAN, *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*, ora in *Opere giuridiche*, vol. II - *Studi sui diritti reali e sulle trascrizioni, le successioni, la famiglia*, Roma, 1920.

(68) *De la propriété et de ses formes primitives*, cit., p. 302.

contenuti della proprietà altrui, sfruttando, all'inizio, la tolleranza del signore e, successivamente, l'incuria, ma di antichi 'condomini' che del condominio originario serbavano soltanto alcuni diritti frazionari quale traccia d'una proprietà primitiva della quale erano stati defraudati.

E non era tanto una riabilitazione morale o una ritrovata dignità storica; era la situazione giuridica dei beni e dei soggetti a mutare, e si sgretolavano le stesse premesse della politica affrancatrice e abolizionistica. Per questo, non a caso, il nome di Laveleye circolerà fittamente nelle aule del Parlamento italiano, quando si cercherà di affrontare il problema in una prospettiva nuova. Ma di ciò si parlerà in seguito, nel cap. III della seconda parte di questo libro.

Un'ultima notazione, che è anche una necessaria precisazione, sulle fonti del discorso laveleyano. Si potrebbe pensare, per il tempo di apparizione del volume sulle forme di proprietà e per i suoi contenuti, ad un rapporto culturale tra Laveleye e Gierke: quando l'economista belga, dopo gli anni '70, redige il libro, sono infatti in circolazione i primi due tomi del *Genossenschaftsrecht* gierkiano <sup>(69)</sup>. Sarebbe tuttavia una ipotesi non corrispondente alla realtà. Il primo Laveleye, confezionatore della prima edizione del libro, è monocorde quanto alle sue fonti di ispirazione: accanto a una caratterizzazione di fondo proveniente dall'alveo del ripensamento politico-sociale di un Le Play o di un Huet, i veri punti fermi dell'orizzonte culturale storico-giuridico da cui egli muove sono pur sempre, per un verso, Maine, per l'altro, la Scuola storica tedesca e, primo fra tutti, Maurer. Si apra il capitolo sulla *Marke* e si troveranno riferimenti a Grimm, a Maurer, a Fustel de Coulanges; si apra il capitolo sulla *Allmend* e, anche se ci aspetteremmo ampii rinvii a Gierke, lo si vedrà costruito sulla prevalente, e solida, pietra angolare di un saggio specifico di Andreas Heusler <sup>(70)</sup>. L'attenzione si apre a Gierke — e anche a Kovalevskj — con il

<sup>(69)</sup> La formazione e definizione dell'amplissima opera gierkiana 'Das deutsche Genossenschaftsrecht' impegna l'autore per un cinquantennio: il primo volume appare nel 1868, il secondo uscirà nel 1873, il terzo nel 1881, il quarto nel 1913.

<sup>(70)</sup> A. HEUSLER, *Die Rechtsverhältnisse am Gemeinland in Unterwalden*, in *Zeitschrift für schweizerisches Recht*, X (1862).



rifacimento del 1891 <sup>(71)</sup>; ma è comunque un'attenzione relativa, e il problema di influssi della impegnativa riflessione dello storico di Stettino sulla formazione di Laveleye non sembra potersi, nella sostanza, porre <sup>(72)</sup>.

---

<sup>(71)</sup> Cfr. p. 116. Di Massimo Kovalevski, tradotto dal russo, si utilizza il saggio 'Umriss einer Geschichte der Zerstückelung der Feldgemeinschaft im Kanton Waadt'. Nel capitolo sulle *Allmenden*, oltre al lavoro dello Heusler, si fa capo ad A. MIASKOWSKI, *Die Verfassung der Land-, Alpen-und Forst-Wirtschaft der deutschen Schweiz*, Basel, 1878 e *Die schweizerische Allmend in ihrer geschichtlichen Entwicklung vom XIII. Jahrhundert bis zur Gegenwart*, Leipzig, 1879.

<sup>(72)</sup> Gierke apparirà influente, con tutta la maestà della sua ricostruzione del diritto associativo medievale, solo nel periodo più tardo della disputa e presso i giuristi (per esempio nei corsi universitari sui diritti reali di Francesco Filomusi Guelfi). Cfr. più avanti a p. 382 ss.

## CAPITOLO TERZO

### FORME E SOSTANZA DI UN DIBATTITO

1. Proprietà collettiva e forme storiche di proprietà: l'avvio della grande disputa. — 2. Lungo l'itinerario della grande disputa.

1. La grande disputa sulla proprietà collettiva, che vedrà impegnata buona parte della cultura giuridica, economica e sociologica europea per tre decenni fitti di incontri e di scontri dottrinali, all'incirca dagli anni '70 agli ultimi scorcio del secolo diciannovesimo, trova le sue sollecitazioni remote in Maine e, più oltre, nelle appartate riflessioni e rilevazioni della Scuola Storica, la sua provocazione prossima e immediata nel cumulo di 'fatti' raccolti e messi in risalto da Émile de Laveleye.

Ma già negli anni che separano l'*Ancient law* mainiano dalla *Propriété* laveleyana è un affiorare crescente di rilevazioni e di riflessioni che nascono da una più complessa coscienza del rapporto uomo-beni e si riconoscono in una visione di questo meno unilaterale e semplicistica.

Nell'ambito del rinnovamento della scienza economica tedesca, i giovani economisti guardano con interesse alla ormai consolidata e matura Scuola Storica del diritto e vi apprendono una duplice lezione: sotto un profilo squisitamente metodico, l'esigenza storicizzatrice tutta tesa a relativizzare regole e istituti; per quanto attiene al contenuto, la familiarità con quelle forme storiche di appropriazione che i Grimm, i Maurer, i Waitz avevano dissepolto e che costituivano in certo senso una sfida verso le certezze dei classici e della imperante dottrina inglese (1).

---

(1) J. A. SCHUMPETER, *Storia dell'analisi economica* (trad. di P. Sylos Labini e di L. Occhionero), vol. II, Torino, 1959, p. 564 ss.

Sarà, nel 1869, un professore della Università di Bonn, Erwin Nasse <sup>(2)</sup> che studierà con successo di risultati le *Feldgemeinschaften* dell'Inghilterra medievale <sup>(3)</sup>, e, sempre nel '69, Guglielmo Roscher, uno dei fondatori dello storicismo economico, non avrà dubbi nel fissare ben al centro della sua ampia sistemazione economico-agraria, la conclusione netta della priorità della forma storica della comunanza della terra su quella della appropriazione individuale, saccheggiando a piene mani e riducendo in qualche modo ad unità la variissima letteratura sull'argomento <sup>(4)</sup>. L'anno dopo, nel 1870, vedrà la luce un composito libello in tèma di proprietà del berlinese Adolf Wagner recante una intitolazione assai significativa: ' *Die Abschaffung des privaten Grundeigentums* ' <sup>(5)</sup>.

Personalità culturalmente assai sensibile, Wagner si colloca in quel terreno culturale ambivalente in cui la Scuola Storica dell'economia scivola rapidamente verso i convegni di Eisenach e il primo assetto organizzativo del cosiddetto *Kathedersozialismus* <sup>(6)</sup>. La questione sociale incombe sullo sfondo, e vieppiù

<sup>(2)</sup> Erwin Nasse (1829-1890), distinto economista e tributarista, fu dapprima professore alla Università di Rostock e dal '60 a quella di Bonn.

<sup>(3)</sup> E. NASSE, *Ueber die mittelalterliche Feldgemeinschaft und die Einhegungen pes sechszehnten Jahrhunderts in England*, Bonn, 1869. L'operetta — di cui esiste anche traduzione inglese (*On the agricultural community of the Middle Ages and Inclosures of the sixteenth century*, transl. by H. A. OUVRY, London, 1871, uscito l'anno dopo in seconda edizione) — suscitò notevole interesse (cfr., per esempio, il saggio di Georg HANSEN, *Die mittelalterliche Feldgemeinschaft in England nach Nasse, im Zusammenhalt mit der skandinavisch-germanischen*, in *Agrarhistorische Abhandlungen*, I, Leipzig, 1880, p. 484 ss.

<sup>(4)</sup> G. ROSCHER, *Economia dell'agricoltura e delle materie prime* (trad. dir. da L. Luzzatti), Torino, 1876 (Bibl. dell'Economista, s. III, vol. I), p. 71 ss. Su Roscher e la sua metodica può essere bastevole il rinvio alle pagine penetranti di M. WEBER, *Roschers historische Methode*, in *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*, Tübingen, 1968.

<sup>(5)</sup> A. WAGNER, *Die Abschaffung des privaten Grundeigentums*, Leipzig, 1870.

<sup>(6)</sup> Su Wagner (1835-1917), che è per un lunghissimo periodo — dal 1870 — professore di Economia politica alla Università di Berlino, può qui bastare il rinvio a E. THIER, *Rodbertus, Lassalle, Adolf Wagner. Ein Beitrag zur Theorie und Geschichte des deutschen Staatssozialismus*, Jena, 1930, e a W. VLEUGELS, *Adolph Wagner-Gedenkworte zur hundersten Wiederkehr des Geburtstages eines deutschen Socialisten*, in *Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reiche*, LIX (1935), p. 129 ss.

incombe la necessità d'una via di sbocco; che si crede di poter reperire nell'abbandono d'una proprietà fondiaria individuale a torto idolatrata per grossi fraintendimenti storici e frutto di sviluppi recenti della organizzazione sociale, e nella sempre maggiore estensione di forme di appropriazione collettiva.

Quel che conta è che il saggio di Wagner, pur attingendo la propria forza dirompente nel terreno storico e nella comparazione, eleva i suoi dati a livello di proposta e il suo discorso a livello di teoria economica (?). In quella proposta, in quella teoria economica, la proprietà collettiva ha un ruolo essenziale. Scrivendo quelle pagine, l'economista non sta contando i granelli di polvere sullo scaffale dell'antiquario, né sta soddisfacendo le sue curiosità archeologiche. Diversamente da Nasse e da Roscher, diversamente dalle sue fonti, Wagner si pone sullo stesso piano di Laveleye, che è culturale e operativo insieme, innestando la riflessione economica entro gli schemi variabili dell'assetto sociale e giuridico che serbano in maniera più evidente la loro impressionabilità storica (8).

A lato di queste rilevazioni economiche, ad esse di poco conseguente e non estraneo alla loro suggestione, merita poi di essere

---

(?) Il libretto di Wagner si articola in tre saggi: *Das Grundeigentum vor dem sozialdemokratischen Arbeitercongress in Basel*; *Das privateigentum am Grund und Boden in seiner gesellschaftlich notwendigen und berechtigten Entwicklung*; *Das Gemeineigentum am Grund und Boden nach russischen Erfahrungen*. Vi si utilizzano assai i contributi di Maurer e di Waitz, nonché i saggi di Haxthausen.

(8) Andrebbe qui ricordata, soprattutto per l'influenza che ebbe su alcuni partecipanti del futuro dibattito (nell'ambito di un'ampia e interessante vicenda parlamentare italiana — che esamineremo al cap. III della seconda parte — avrà l'onore di un'ampia e rispettosa citazione dall'on. Tommaso Tittoni nella sua relazione del 20 febbraio 1893 (cfr. più avanti, p. 370), anche l'opera di Albert E. F. Schäffle (Nürtingen 1831 - Stuttgart 1903) ispirata a un 'collettivismo' moderato. Di lui vanno soprattutto segnalati l'opuscolo fortunatissimo, apparso nel '74 nei 'Deutsche Blätter' e autonomo nel '75, *La quintessenza del socialismo* (trad. ital. di A. Roncali), Genova, 1890 e l'opera imponente *Struttura e vita del corpo sociale - Saggio enciclopedico di una reale anatomia, fisiologia e psicologia della società umana con speciale riferimento all'economia sociale come scambio sociale di materia* (versione ital. di L. Eusebio), Torino, 1881, che è inserita nella 'Biblioteca dell'economista' (S. III, vol. VII, p. 1 e 11) diretta dal Boccardo. La prima edizione originale — col titolo 'Bau und Leben des socialen Körpers' — era uscita fra il 1875 e il 1878.

isolatamente segnalato un saggio che, pur non raggiungendo né la diffusione né l'influenza del libro di Laveleye, è però un punto di riferimento obbligato, sia nelle detrazioni che nei consensi, per le discussioni successive; intendiamo accennare al lavoro di Paul Viollet sul carattere collettivo delle prime proprietà immobiliari (9).

Uscito nel 1872, nella sede prestigiosa ma appartata della 'Bibliothèque de l'École des Chartes', è, a dire del suo autore (10), completamente autonomo rispetto agli articoli che l'economista di Liegi andava proprio in quel tempo pubblicando sulla diffusissima 'Revue des deux mondes' e relativamente autonomo anche di fronte a Maine. L'impianto culturale tuttavia è — si direbbe — mainiano; l'analisi comparativa è infatti spinta fino all'estreme conseguenze e fa spicco la atipicità e la varietà delle fonti ben al di là dei consueti canali conoscitivi.

Viollet, che è professionalmente uno storico del diritto (11), dilata straordinariamente il suo sguardo, e l'attenzione si posa

(9) P. VIOLLET, *Caractère collectif des premières propriétés immobilières*, in *Bibliothèque de l'École des Chartes*, XXXIII (1872), p. 455 ss.

(10) Viollet stesso si prende la cura di informare il lettore (cfr. nota 1 dopo il titolo) che, dopo aver rimesso al comitato di redazione i primi due capitoli del proprio lavoro, aveva letto sulla 'Revue des deux mondes' la prima parte di uno studio di Émile de Laveleye, constatandovi angoli visuali e conclusioni tanto simili da renderlo dubbioso sulla opportunità di insistere nella pubblicazione. Più tardi, nel corso di una sua serrata polemica con Fustel de Coulanges, a proposito della dipendenza delle sue ricerche da quelle di Sir Henry Sumner Maine, Viollet affermerà di aver conosciuto l'opera del maestro inglese solo nel momento in cui redigeva la seconda parte del saggio del 1872 e di averla per questo citata solamente nella seconda parte. In questa sede, Viollet ripeterà l'affermazione a proposito dei rapporti tra il suo lavoro e quello dell'economista belga (cfr. 'Observations de M. Paul Viollet' in margine alla replica fatta da Fustel contro la severa recensione dello stesso Viollet alle 'Recherches sur quelques problèmes d'histoire' e alla 'Étude sur le titre De migrantibus de la loi salique'. La polemica è in *Revue critique d'histoire et de littérature*, N. S., XXII (1885); il passo che qui interessa è a p. 269.

(11) Paul Viollet (Tours 1840 - Paris 1914) tenne dal 1890 la cattedra di Storia del diritto civile e del diritto canonico presso l'École des Chartes, dopo essere stato a lungo archivista e bibliotecario presso la Facoltà giuridica di Parigi. Si veda su di lui l'enfatico ma non spregevole ricordo di P. FOURNIER, *Paul Viollet*, in *Nouvelle revue historique du droit français et étranger*, XXXVIII-XXXIX (1914-15).

ora su relazioni di viaggiatori <sup>(12)</sup>, ora su rapporti di funzionari coloniali <sup>(13)</sup>, ora su informazioni coloniali <sup>(14)</sup>, ora su rilevamenti sociologici <sup>(15)</sup>, ora su pagine di storici dell'economia <sup>(16)</sup>. Il coacervo dei più disparati fatti e informazioni, cui ci hanno avvezzato Maine e Laveleye, è qui materiale probatorio per un discorso che vuole restare essenzialmente storico.

Se l'economista di Liegi intende incidere sulla realtà che lo circonda, Viollet limita invece la sua analisi a livello meramente conoscitivo. Non ha il fervore missionario e apologetico dello studioso belga, non è interessato a far proposte, rifiuta il piano operativo come a lui sostanzialmente irrilevante. Nella sua struttura mentale la proprietà individuale resta anzi una mèta del progresso civilizzatore, ed affiora come valore non rinunciabile alla sua coscienza etico-sociale <sup>(17)</sup>. C'è solo una 'verità' che lo storico si sente in debito di registrare e che non intende verificare coi propri ideali e coi propri interessi: « la propriété immobilière individuelle comme un fait secondaire dans l'histoire des sociétés, comme une idée nouvelle qui, graduellement, s'est dégagée du droit collectif de tous sur la terre » <sup>(18)</sup>. Una verità intatta nel grembo della storia, che il ricercatore ha liberato con cura dall'intrico dei sedimenti e che offre quale contributo di conoscenza.

Contributo tuttavia non innocuo: al di sotto della apparente bonaccia della ricerca d'una verità oggettiva emergeva una verità alternativa *alla* verità circolante. Il fatto era di per sé un povero

<sup>(12)</sup> Cfr. a p. 457 l'utilizzazione delle relazioni dei viaggi di Livingstone.

<sup>(13)</sup> E. GIBELIN, *Études sur le droit civil des Hindous-Recherches de législation comparée sur les lois de l'Inde, les lois d'Athènes et de Rome et les coutumes des Germains*, Pondichéry, 1846-47, citato a p. 458. Gibelin è procuratore generale nella colonia francese di Pondichéry, in India.

<sup>(14)</sup> Cfr., a p. 461, E. ROBE, *Les lois de la propriété immobilière en Algérie*, Alger, 1864.

<sup>(15)</sup> Non manca l'utilizzazione delle inchieste di Le Play (su cui cfr. più sopra a p. 32).

<sup>(16)</sup> Come avviene a p. 463 per la memoria di W. ROSCHER, *Ueber die Frage: Haben unsere deutschen Vorfahren zu Tacitus Zeit ihre Landwirtschaft nach dem Dreifelderssysteme getrieben?*, in *Berichte ueber die Verhandlungen der K. Saechs. Gesell. der Wiss. zu Leipzig*, Phil. Hist. Klasse, t. X (1858).

<sup>(17)</sup> VIOLLET, *Caractère collectif*, cit., p. 503.

<sup>(18)</sup> VIOLLET, *Caractère collectif*, cit., p. 481.

fatto storico lontano e inoffensivo, ma veniva a sconvolgere gerarchie e graduazioni prima non discutibili.

In principio ci fu la proprietà collettiva. Lo storico non si permette di aggiungere altro, né vuole operare traduzioni moderne di quel linguaggio antico e primordiale. Ma è un linguaggio che gode di una sua traducibilità universale e che rischia di essere immediatamente ricevuto dai molti orecchi attentissimi che sanno scoprire tra le pieghe del bagaglio erudito una minaccia per le proprie certezze o, peggio ancora, per i propri interessi.

L'operazione ' proprietà collettiva — che vedrà fra poco tanti combattenti con varia ingenuità ma con pari acrimonia su posizioni contrapposte — sta per essere varata: con Wagner e con Viollet ma più ancora con Laveleye la storia dottrinale della proprietà si arricchisce di una componente o, se vogliamo, d'una dimensione prima non valorizzata autonomamente; si arricchisce e si complica. Sta infatti per iniziare la grande disputa.

La proprietà collettiva, la forma appropriativa originaria, le forme appropriative dei diversi momenti storici e dei diversi paesi, in modo particolare quella degli antichi germani, son problemi che diventeranno di qui a poco oggetto normale delle quotidiane ciclate accademiche e addirittura delle conversazioni dei salotti, con una straordinaria capacità — che chiunque dimostra — di passare dall'argomento economico alla fondazione erudita, dal discorso giuridico a quello socio-etnologico.

È un felice esempio di sensibilità culturale che ci offrono gli intellettuali di quegli anni? È un singolare caso di eclettismo culturale nella scia e nel ricordo dei più fervidi salotti settecenteschi? O è una rinnovata Arcadia dove si recitan versi e melopee senza tempo pur con quella disarmante e riecchita prosa tipica degli economisti e dei giuristi? Nessuna di queste ipotesi coglierebbe nel segno. Certo, mai come nel seno di questi accaniti dibattiti sentiremo tanto parlare di richiami alla oggettività scientifica, alla verità storica, alla positività di un documento. E mai come in queste diatribe vedremo sfogliare con tanto zelo il fiore delle origini domandandosi, con l'apparente candore del dotto sprovveduto, se si manifestò prima la proprietà individuale o quella collettiva.

Chi volesse tuttavia storicizzare appieno questo concitato dialogo non dovrebbe appagarsi delle edificanti proposizioni deonto-

logiche, delle dichiarazioni di onestà professionale, dell'apparente distacco dal sociale, dall'economico, dall'ideologico di queste accademiche disputazioni sui primitivi. Dovrebbe, al contrario, essere disponibile, come abbiamo avvertito nelle pagine introduttive, a una diagnosi più complessa e a una risposta più complessa destinate a profilarsi con sufficiente precisione sol che si guardi dietro lo schermo delle affermazioni sonore e tra le pieghe riposte del discorso erudito.

Fu la forma appropriativa delle origini individuale o collettiva? Sembra il gioco delle sorti, basato com'è su uno scarno testo di Cesare, un passo anfibolo di Tacito, un verso enigmatico di Orazio <sup>(16)</sup>. Ci accorgeremo che dietro e accanto al rigore esegetico stanno anche un'atteggiamento conservativo e il gioco degli interessi legati a una struttura della società che si vuole cristallizzare; e lo si potrà tanto più solidamente quanto più si siano ancorate le sue soluzioni portanti a un valore metastorico, a uno schema costante insensibile al mutare delle stagioni: per esempio, quello di natura.

Il problema delle origini delle forme di proprietà, cui si dà fondo in questa disputa, si lega strettamente a questa esigenza, perché il problema delle origini è sostanzialmente il problema dell'uomo ancora intatto dalla sua storia e dalle sue deformazioni, è il problema della natura umana incontaminata. Originario vale, qui almeno, come connaturale; il resto è sedimento, arbitrio, sovrastruttura.

L'ingenuo positivismo naturalistico che pervade buona parte della cultura europea del secondo Ottocento, coglie solo un ancoraggio disperato di salvezza: in una povertà rimarcabile di valori, al di là degli scomodi presupposti cristiani e delle inaccettabili indicazioni marxiane e marxiste, la 'natura', intesa in senso affatto biologico, sembra restare l'unico elemento valido a cui saldare la costruzione d'un edificio sociale che è sempre più oggetto di discussione e di critiche iconoclastiche.

---

<sup>(16)</sup> Ci riferiamo particolarmente a CESARE, *De bello gallico*, IV, I e II, 22; a TACITO, *Germania*, XXVI; a ORAZIO, *Carmina*, III, 24, 9 ss., che costituiscono un po' i luoghi comuni su cui si esercita lo zelo interpretativo.



E poiché quell'edificio assume a giustificazione di se stesso la dimensione del soggetto proprietario e, di conseguenza, della proprietà individuale quale potere egoistico ed esclusivo, l'unica operazione possibile di salvataggio è di mantenere fermo quel filone di pensiero assai risalente che, esprimendo nel tempo teorie diverse, aveva però sempre legato la proprietà individuale alla libertà dell'individuo costituendola a espressione della sua « capacità » ossia aveva legato proprietà e natura del soggetto.

Questo castello di carte veniva però messo in pericolo dalle moleste ricerche sulle forme primitive di organizzazione, dalle sempre più frequenti domande che gli studiosi si ponevano per sapere se il primo uomo avesse vestito i panni del proprietario o avesse spento il proprio fuoco possessivo all'interno di una struttura collettiva che maggiormente lo appagasse.

È chiaro che quel primo uomo non ha rilevanza come dato cronologico; quel che ha rilievo è il suo porsi all'estremo lembo della storia, ai confini tra storia e natura. L'importante è che quel soggetto si caratterizza come l'uomo di natura, grazie al quale si coglie in assoluta purezza la 'naturalità' o 'artificiosità' di un'istituzione umana. Come tale, egli si propone infatti anche come il terreno di verifica di tutte le teorie sulla naturalità dell'appropriazione individuale.

In un momento in cui le più esasperate ricostruzioni evoluzionistiche disegnavano sempre più spesso un itinerario dalla proprietà collettiva alla proprietà individuale come itinerario dalla barbarie alla civiltà, dall'oscurantismo al progresso, poteva esser semplice constatare lo stadio appropriativo collettivo e identificarlo con uno stadio inferiore smentito poi dalle conquiste della evoluzione sociale; poteva essere semplice, proprio tirando le somme delle teorie evoluzionistiche circolanti, segnalare la conformità della proprietà individuale piena ed assoluta alla *attuale* natura dell'uomo e ritenere con ciò di averne garantito la naturalità.

Poteva esser questo il modo più frontale e più ovvio di aggredire il problema. Ma nella coscienza socio-giuridica ottocentesca, la proprietà individuale, grazie al plurisecolare lavoro di una politologia e di una scienza economica, era stata assunta come la sola protagonista dell'umana vicenda ed era stata così compenetrata a una idea di natura assolutamente statica ed immobile, così

costituita come dimensione essenziale di una natura primigenia, che la sola idea di un'altra forma appropriativa a regolare tappe dell'umana vicenda non poteva non essere reputata fastidiosa e minacciosa. La natura cui fanno riferimento gli uomini di cultura ottocenteschi nella loro capacità recettiva è ben spesso, malgrado gli entusiasmi evoluzionistici, ancora la natura accuratamente delineata nell'illuminismo settecentesco, che è e che resta il momento fondante di quella cultura sotto il profilo della costruzione filosofico-politica e filosofico-giuridica: una natura metastorica, insuscetibile di variazione, immobile nella fissità dei suoi valori.

Da qui il senso della questione delle origini, della priorità dell'una forma o dell'altra. Sembra il gioco delle sorti, ma non lo è. È, al contrario, per la coscienza giuridica ottocentesca un problema grave. Da qui la disputa; disputa che non poteva non essere coinvolgente, accanita, senza risparmio di colpi.

2. L'interesse per la proprietà collettiva come schema organizzativo è un fatto sempre più diffuso; il problema circola nell'atmosfera abbastanza rarefatta della riflessione economico-giuridica dopo gli anni '70 impressionando fasce culturali sempre più larghe e intellettuali professionalmente assai disparati.

Nel 1874 Auguste Geffroy, storico di buona razza <sup>(20)</sup>, nel suo libro sulla Germania di Tacito, fa esplicitamente capo non soltanto ai lavori germanistici di Maurer e di Thudichum ma agli articoli di Laveleye e al saggio di Viollet, e dimostra di aver ricevuto la lezione dei neoterici quando imposta un rapido sguardo comparativo sulle varie forme storiche di proprietà collettiva <sup>(21)</sup>.

Di lì a poco, la conoscenza di queste, mediata particolarmente dai lavori di Maine, di Laveleye e Nasse, diventa un'arma nelle mani dell'americano Henry George <sup>(22)</sup> nell'ambito della sua sem-

---

<sup>(20)</sup> Auguste Geffroy (1820-1895) fu professore alle Facoltà di Lettere di Bordeaux e di Parigi, poi Direttore della Scuola francese in Roma.

<sup>(21)</sup> A. GEFROY, *Rome et les barbares - Étude sur la Germanie de Tacite*, Paris, 1874, soprattutto p. 176 ss.

<sup>(22)</sup> Sulla sua singolare personalità e sulla sua grossa opera, di lì a poco quasi per intero caduca, basti rinviare alle informazioni essenziali offerte da C. A. BARKER, *George Henry*, in *International Encyclopedia of the Social Sciences*, New York, 1968, vol. 6.

plicistica battaglia contro il monopolio privato della proprietà della terra <sup>(23)</sup>. Discutibile quanto si voglia, debolissimo per scarse fondazioni teoretiche, 'Progress and Poverty', il libro di George — che appare nel 1879 — ha però, in virtù del suo carattere libellistico, una diffusione universale resa capillare da numerosissime traduzioni <sup>(24)</sup> e contribuisce alla dilatazione delle idee 'collettivistiche' in un ambiente e presso personaggi che gli addetti ai lavori non avrebbero certamente potuto raggiungere <sup>(25)</sup>.

Talora, più che per adesione a filoni interpretativi precedenti, l'affermazione della priorità della forma collettiva nasce dall'esame spassionato del materiale etnologico per la prima volta utilizzato, come avviene per la 'Ancient Society' di Henry Morgan — che è del 1877 — nella quale si mette a frutto un originale insieme di dati propri delle culture tribali americane <sup>(26)</sup>.

Con Morgan non siamo infatti di fronte a uno studioso inserito nei normali canali di scorrimento del flusso culturale generale. A noi universalmente noto grazie alla attenzione che gli dedicarono Marx e più ancora Engels <sup>(27)</sup>, è piuttosto un testimone appartato

<sup>(23)</sup> H. GEORGE, *Progress and Poverty. An inquiry into the cause of industrial depressions and of increase of want with increase of wealth. The remedy*, San Francisco, 1879, libro VII, cap. IV.

<sup>(24)</sup> Da ricordarsi almeno quella italiana nella 'Biblioteca dell'economista', s. III, vol. IX, III, Torino, 1891 (che però è già in circolazione dal 1888 come estratto anticipato).

<sup>(25)</sup> Può essere interessante la recensione che ne fa il 'collettivista' Émile de LAVELEYE, *La propriété terrienne et le pauperisme*, in *Revue scientifique de la France et de l'étranger*, s. II, XVIII (1880), p. 708 ss.

<sup>(26)</sup> Il titolo originale dell'opera è: 'Ancient Society or researches in the lines of human progress from savagery, through barbarism, to civilization'. Per una collocazione culturale di Morgan si vedano i contributi di B. J. STERN, *Lewis Henry Morgan: social evolutionist* e *Lewis Henry Morgan: american ethnologist*, ora in *Historical Sociology. The selected papers of Bernhard J. Stern*, New York, 1959, e di L. A. WHITE, *Lewis Henry Morgan: Pioneer in the theory of social evolution*, in *An introduction to the history of sociology*, ed. by H. E. Barnes, Chicago, 1954<sup>4</sup>, soprattutto p. 145 ss.

<sup>(27)</sup> È inutile qui ricordare che 'L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato' di Friedrich Engels reca come sottotitolo: 'In rapporto alle indagini di Lewis H. Morgan'. Sulla lettura di Morgan fatta da Marx e da Engels, cfr. la ricca introduzione di F. CODINO a F. ENGELS, *L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato - In rapporto alle indagini di Lewis H. Morgan*, trad. ital. di D. Della Terza, Roma, 1963, *passim*.

nella sua segregazione transatlantica, che i contemporanei apprezzarono e conobbero relativamente. La sua fu riflessione autonoma, solitaria e, per buona parte, avulsa dal tessuto della grande polemica europea. Un incolmabile oceano lo separa dalle dispute del vecchio continente cui è fundamentalmente estraneo, né alcuni scarsi riferimenti a Maine o a Fustel de Coulanges su punti non specificamente dedicati alla proprietà valgono a modificare la sostanza di un giudizio. Nel libro di Morgan, che è un dialogo diretto fra l'antropologo e le sue fonti tendente a respingere ogni mediazione ingombrante, il trapasso che emerge chiaramente, nei varii stadii in cui egli scandisce il livello ' primitivo ' e ' barbarico ', è dalla proprietà collettiva della tribù alla proprietà individuale <sup>(28)</sup>. E non per adesione — ripetiamolo pure — a questa o a quella interpretazione, ma perché le sue fonti parlano in modo siffatto e perché è ovvio secondo lo scrittore che sia così.

Avvenga, dunque, perché da parte di un numero crescente di studiosi ci si riannoda a scelte convincenti di una dottrina autorevole; avvenga perché i rilevamenti comparatistici e socio-etnologici consentono l'approdo alla riflessione occidentale di un materiale eloquente ed abbastanza univoco, certo è che il problema circola e ingigantisce, e circola la conclusione sulla priorità storica della proprietà collettiva, sulla sua peculiare naturalità, sulla sua possibilità di rivestire il carattere di valore alternativo.

Orbene, questa circolazione non poteva essere un episodio incruento e pacifico. Rendiamoci conto — e l'abbiamo già accennato — che la dottrina sulla proprietà collettiva veniva a inserirsi all'interno di un patrimonio culturale solidamente basato. Stato di diritto, strutturazione liberistica, piattaforma proprietaria non erano scelte estrinseche, culturalmente immotivate e fondate soltanto sul *fatto* della detenzione del potere da parte della classe egemone postrivoluzionaria. Si erano, al contrario, adagate su una intelaiatura teorica sapientissima e suadentissima che affondava le proprie radici in scaturigini prime di indole filosofico-politica, ed avevan dato forma a una costruzione unitaria e compatta

---

<sup>(28)</sup> L. H. MORGAN, *La società antica - Le linee del progresso umano dallo stato selvaggio alla civiltà*, trad. ital. di A. Casiccia e L. Trevisan, Milano, 1970, parte IV, Sviluppo dell'idea di proprietà, cap. primo e cap. secondo.

di straordinaria lucidità e armoniosità ma anche straordinariamente intollerante di immissioni non previste.

La nuova dottrina si caratterizzò esattamente — per continuare in una immagine già usata che sembra calzante — come un corpo estraneo all'interno di questo organismo compatto e unitario. Proprio perché si trattava di un organismo giustificato, prima ancora che da una prassi, da una sistemazione teorica dell'umana convivenza, la nuova dottrina non poteva che attendersi la sanzione della irricevibilità. Di fronte al corpo estraneo non poteva non mettersi in moto una pronta azione di rigetto; di fronte al veleno non si poteva non approntare il rimedio di un contravveleno.

La grande disputa sulla proprietà collettiva, che ci proponiamo di seguire, corre su questi binarii, ma non all'insegna della semplicità. Qui tutto è apparentemente semplice, ma sostanzialmente complesso. L'avvertimento che segnavamo nel capitolo introduttivo va qui ripetuto ad ammonimento e a canone interpretativo. Non v'è dubbio che il terreno è culturalmente smosso, ma la sua complessità involge ben altre dimensioni al di là di quella culturale.

Nello sfondo di ogni protagonista del dialogo è il dissidio sociale incombente che provoca e sollecita, e questo sia per gli 'avvocati del comunismo' (e lo abbiám toccato con mano parlando di Laveleye), sia per i paladini della proprietà quiritaria. A livello consapevole e inconsapevole giocano, accanto alle acquisizioni culturali, stati d'animo complessi. Coscienza d'una società che bolle, timori dell'eversione totale, esigenza di porvi un argine, sentimenti egualitaristici, aspirazioni morali si aggropano da un lato; dall'altro, in un discorso più tagliato, istanze conservative, difesa dei valori tradizionali, certezza di quei valori.

È indubbia insomma una conclusione: la disputa non si muove a una sola dimensione. È indubbio anche che, dietro l'infittirsi delle ricerche e degli interessi alle ricerche, va colta una di quelle singolari convergenze tra cultura e movimenti profondi della società, che costituiscono, nella loro complessità, una testimonianza preziosa per lo storico che, nel tramite delle idee, voglia arrivare alla comprensione non effimera del difficile territorio delle ideologie.

Se, prima di addentrarci nella analisi dell'itinerario della disputa che occupa per intero il decennio tra l'80 e il '90 e prosegue

oltre, vogliamo una verifica immediata del groviglio di motivazioni ad essa sotteso, nessun contesto avrà carattere esemplare, nessun momento varrà da campione come il dibattito che si svolge alla ' Académie des Sciences morales et politiques ' di Parigi alla metà del decennio indicato. Con l'intenzione di riprenderne più tardi i risultati inserendoli nello svolgimento generale, limitiamoci ad anticipare un po' anacronicamente e ad isolare alcuni dati su uomini e discorsi; varrà a chiarimento concreto delle considerazioni sin qui fatte e varrà soprattutto, dopo i cenni sparsi ai protagonisti del periodo di esordio, a introdurci nel folto del dialogo.

L'Accademia, creazione della Rivoluzione, soppressa da Napoleone, ricostituita sotto Luigi Filippo, non è — nel periodo che ci interessa — un ostensorio di parrucche ma un centro vivo e vivace di scambi intellettuali. Vi troviamo come soci autorevoli di quegli anni gli uomini più impegnati nella disputa: primo fra tutti Fustel de Coulanges <sup>(29)</sup>, e poi l'economista Paul Leroy Beaulieu <sup>(30)</sup>, il pubblicitista Léon Aucoc <sup>(31)</sup>, lo storico del diritto Ernest Glanville <sup>(32)</sup>, lo storico Auguste Geffroy <sup>(33)</sup>, e, come corrispondenti stranieri, gli stessi Henry Maine ed Émile de Laveleye; nomi che in parte già ci sono e più diverranno a noi familiari. Sembra che, per una singolare coincidenza, i protagonisti del nostro dialogo abbiano nella Accademia un terreno ideale per il confronto delle proprie opinioni; l'Accademia è, in altre parole, per chi non avesse voglia di seguire lo svolgersi dei varii interventi attraverso una lunga sequela di anni, una lente efficace per mettere a fuoco la disputa nel suo momento di maggior acme.

Si apra il ' compte-rendu ' delle sedute e dei lavori degli anni 1885 e 1886. Fustel vi legge, nell'85, le sue provocanti ' Recherches sur cette question: Les Germains connaissaient-ils la propriété des terres ' <sup>(34)</sup>, e nello stesso anno Laveleye replica con la sua memoria

---

<sup>(29)</sup> Cfr. il capitolo seguente.

<sup>(30)</sup> Cfr. più avanti, a p. 310.

<sup>(31)</sup> Cfr. più avanti, a p. 174.

<sup>(32)</sup> Cfr. più avanti, a p. 171.

<sup>(33)</sup> Ne abbiamo parlato più sopra, a p. 117.

<sup>(34)</sup> *Séances et Travaux de l'Académie des Sciences morales et politiques (Institut de France) - Compte rendu*, t. CXXIII (1885-premier semestre), p. 705 ss.

su 'La propriété primitive dans les Townships écossais' (35). L'anno dopo Fustel risponderà con le « Observations sur un ouvrage de M. Émile de Laveleye intitulé 'La propriété collective du sol en divers pays' » (36).

Al di là dell'incontro tra i due grandi avversari, il tema della proprietà collettiva e delle origini della proprietà è continuamente affiorante. Léon Aucoc presenta il volume di Belot sulla proprietà primitiva (37), e ciò consente a Geffroy importanti precisazioni in sede di discussioni. Le 'Recherches' di Fustel danno la stura a una polemica aspra ma viva: interviene Geffroy, replica Fustel, interviene Glasson; controplica Fustel, interviene Aucoc, nuovamente replica Fustel, interviene Ravaisson (38). È insomma un parlar fitto e serrato nel tentativo di sciogliere un nodo che tutti avvertono ingombrante tra le proprie mani.

Ma non è tutto qui; se si ha la pazienza di sfogliare i due volumi dell'anno 1886, vi troviamo un nutrito gruppo di saggi che sembrano apparentemente appartenere a un pianeta diverso da quello della polemica sui primitivi. Notabile, una relazione di varii accademici sul lavoro di Alfred Fouillée 'La propriété sociale et la démocratie' (39); notevole, non molto dopo, una dettagliata esposizione da parte di Léon Say dell'opera di Lujo Brentano su 'La questione ouvrière' (40). Notabile, infine, nel secondo semestre, il saggio di Glasson su 'Le Code civil et la question ouvrière' (41).

(35) *Séances et Travaux...*, t. CXXIV (1885-deuxième semestre).

(36) *Séances et Travaux...*, t. CXXVI (1886-deuxième semestre). È a proposito del lavoro pubblicato da Laveleye sulla 'Revue de Belgique' del 1886.

(37) *Séances et Travaux...*, t. CXXIII (1885-premier semestre), p. 642 ss.

(38) *Séances et Travaux...*, t. CXXIV (1885-deuxième semestre): per l'intervento di Geffroy, p. 66 ss.; per la replica di Fustel, p. 81 ss.; per l'intervento di Glasson, p. 87 ss.; per la replica di Fustel, p. 118 ss.; per l'intervento di Aucoc, p. 129 ss.; per la replica di Fustel, p. 141 ss.; per l'intervento di Ravaisson, p. 147 ss.

(39) *Séances et Travaux...*, t. CXXV (1886-premier semestre). Il *rapport* è a cura di Baudrillart, Block, Courcelle-Seneuil, Franck, Passy.

(40) *Séances et Travaux...*, t. CXXV (1886-premier semestre), p. 513 ss. La discussione sul *rapport* è ovviamente fitta e concitata. Vi partecipano Aucoc, Baudrillart, Courcelle-Seneuil, Desjardins, Franck, Glasson, Janet, Paul Leroy-Baulieu, Levasseur, Passy, Picot.

(41) *Séances et Travaux...*, t. CXXV (1886-premier semestre). La discussione, fittissima, è invece nel t. CXXVI (1886-deuxième semestre), p. 129 ss.

Il trapasso di piano è soltanto apparente: la dualità di ispirazione che, a tutta prima, si constaterrebbe, è in realtà unicamente dualità di manifestazione d'una ispirazione e d'una preoccupazione sostanzialmente unitarie. L'Accademia ci si propone cioè come terreno di verifica del nostro precedente discorso: tutto è qui all'insegna della complessità, nulla è soltanto filologico, o soltanto storico, come pur da qualcuno si conclama <sup>(42)</sup>. Al contrario, la voce degli storici e la passione calligrafica dei filologi sono una voce e una passione che nascono e si situano nel proprio tempo. Come tutte le cose umane — certo —, ma con una carica di storicità particolarmente esuberante. E un filo sotterraneo — e forse non tanto sotterraneo — lega la rabbia malcelata di Fustel contro il comunismo primitivo a tutto il gran discorrere sulla 'proprietà sociale' e sulla 'questione operaia'.

Sono insomma molteplici i fili del tessuto, e solo la coscienza di questa molteplicità consentirà allo storico di percepire il fondo della problematica e le tracce sicure del percorso.

---

(42) Sarà soprattutto Fustel, come vedremo, a invocare la neutralità ed asetticità delle indagini storiche e delle conclusioni storiografiche.





## CAPITOLO QUARTO

### FORME E SOSTANZA DI UN DIBATTITO: FUSTEL DE COULANGES

1. Metodologia storiografica e storia delle forme di proprietà: rigorismi metodici e 'certezze' filologiche. — 2. La proprietà individuale come valore etico-politico nella ricerca storiografica di Fustel. — 3. Un artefice d'ombra - La requisitoria contro il 'collettivismo' e la sua strumentazione culturale.

1. Un nome è affiorato spesso nelle pagine precedenti: quello di Fustel de Coulanges (1), e lo abbiamo visto tener banco alla 'Académie des Sciences morales et politiques' nell'intreccio di una discussione che trovava la sua origine e il suo centro focale nella soluzione decisa che egli aveva inteso dare alla inquietante domanda: «les Germains connaissaient-ils la propriété des terres?» (2). Fustel è infatti il grande contraddittore di Laveleye e dei 'collettivisti', lo studioso che in nome di una tradizione e di una civiltà respingerà con sdegno le conclusioni comunistiche, l'uomo che incarna in sé la figura del difensore estremo d'un ideale

---

(1) Sulla complessa personalità di Fustel de Coulanges si avverte oggi l'esigenza di un ripensamento globale che valga a superare il libro apologetico di P. GUIRAUD, *Fustel de Coulanges*, Paris, 1896, e quello, dolciastro e sostanzialmente acritico, di J. M. TOURNEUR-AUMONT, *Fustel de Coulanges 1830-1889*, Paris, 1931. Una soddisfacente bibliografia in J. HERRICK, *The historical thought of Fustel de Coulanges*, Washington D. C., 1954. Sul contributo fusteliano al problema delle origini della proprietà, è oggi da segnalare un recentissimo saggio di A. GALATELLO ADAMO, *Sui caratteri originari della proprietà: esiti ed equivoci nell'opera di Numa Denis Fustel de Coulanges*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 5-6 (1976-77).

(2) È, come abbiamo visto (cfr. più sopra a p. 121), il titolo della comunicazione fatta da Fustel alla 'Académie des Sciences morales et politiques' di Parigi (vedila ora in FUSTEL DE COULANGES, *Recherches sur quelques problèmes d'histoire*, Paris, 1885).

socio-politico e, nel tempo stesso, d'una tappa ferma dell'umano progresso.

Ma Fustel non è un politologo, né un'economista, e neppure un giurista; il suo mestiere è quello di storico; per giunta, calato in un personaggio provvedutissimo. Se il suo fine è soltanto quello di seppellire con ignominia una alternativa economica e di contribuire alla repulsione di ciò che gli appare un orrido assetto organizzativo dei rapporti tra uomo e beni, i suoi strumenti non sono né possono essere quelli della scienza economica e della scienza politica.

Il discorso di Fustel è pertanto complesso; come spesso avviene nel seno della disputa, corre su due piani: quello delle dichiarazioni esplicite che hanno un obbiettivo immediato e quello del filo conduttore interno con un suo obbiettivo remoto. Se infatti Fustel ci appare sempre nel suo mestiere di storico tutto teso a demolire le pretese mistificazioni storiche di Maurer, di Laveleye, e dei loro compagni di corsa, occorrerà, da parte nostra, guardare a quelle sue pagine con una disponibilità a coglierne la dimensione reale e a percepirne la complessità. Il che è quanto vorremmo fare per contribuire alla loro piena storicizzazione.

Cominciamo pure dalle dichiarazioni programmatiche: la battaglia intrapresa dallo storico parigino non è contro la teoria in sé delle forme collettive della proprietà primitiva, né contro Émile de Laveleye, ma specificamente contro quella teoria come ricostruzione storica della organizzazione primitiva dei beni e contro la disinvoltura storiografica dello studioso di Liegi <sup>(3)</sup>. Il problema sembra essere cioè squisitamente metodologico; il divario che separa Fustel e Laveleye è null'altro che il divario che separa una rigorosa metodologia storiografica da un procedimento anti-storico.

Per Fustel Laveleye ha compiuto l'atto più indebito per uno storico: quello di pretendere la operatività del fatto storico e di

---

(3) Fustel ripete spesso l'idea. Basti un esempio: « je ne veux pas combattre la théorie... je vais discuter non la théorie elle-même, mais ce vêtement d'érudition qu'on lui a donné » (*Le problème des origines de la propriété foncière*, in *Revue des questions historiques*, XXIII (1889), ora in *Questions historiques*, Paris, 1893, p. 20).

mescolare conseguentemente passato e presente. Compito dello storico non è invece quello di far proposte; queste le avanzeranno l'economista e il politologo, e il torto dell'economista Laveleye è appunto quello di essersi appropriato di materiali del passato con l'attenzione e la spregiudicatezza dello studioso di cose economiche. Per Fustel fare storia è osservare le cose del passato senza volerle innaturalmente estrarre dal grembo del passato, senza eccessiva partecipazione del ricercatore ai meccanismi ricostruttivi.

In sede generale egli affermerà: « il serait préférable que l'histoire .. restât une science pure et absolument desinteressée. Nous voudrions la voir planer dans cette région sereine où il n'y a ni passions, ni rancunes, ni désirs de vengeance. Nous lui demandons ce charme d'impartialité parfaite qui est la chasteté de l'histoire » (4). Per chi conosca l'opera storiografica di Fustel e particolarmente per chi lo abbia seguito nei molti scritti da lui dedicati alla nostra questione, avendo ancora negli orecchi l'eco delle polemiche, degli attacchi personali, delle insinuazioni virulente e malevole o il ricordo dei tanti travisamenti di testi che valessero a piegarli alle voglie dell'autore, questa considerazione potrà sembrare sorprendente e impudente.

Ma tant'è; il programma fusteliano corre su questa linea metodologica: separare passato e presente, renderli quali dimensioni comunicabili, senza un legame funzionale che li unisca. Due oggetti raggiungibili da forme conoscitive diverse, in cui diversamente si mescolano imparzialità, distacco, stati emotivi, pura osservazione raziocinante, interessi particolari. Una separazione che, nella sua accuratezza, rivela la sua assurdità sol che la si spinga, per debito di conseguenza logica, dagli oggetti osservati e dagli angoli di osservazione all'osservatore, portatore sempre e comunque della sua unità psicologica, emergente sempre e comunque con il suo cumulo inscindibile di passionalità e di atteggiamenti critici. Ma tant'è il programma del nostro, che non lo lascia nel limbo del suo breviario deontico, ma lo trasporta nel terreno arroventato del

---

(4) *De la manière d'écrire l'histoire en France et en Allemagne depuis cinquante ans*, in *Questions historiques*, cit., pp. 15-16 (il saggio fu originariamente pubblicato sulla 'Revue des deux mondes' del 1 settembre 1872).

dibattito che ci interessa, regola per chi scrive e chiave interpretativa per chi legge.

Dirà Fustel in un suo libello dell'86 pronunciato in seno alla ' Académie ' proprio contro un saggio di Laveleye: « Au fond, je ne vois pas très bien quel intérêt les partisans du régime collectif peuvent avoir à soutenir si vite que ce régime a été la loi primitive et universelle de l'humanité. Que vient faire l'histoire en cette affaire? L'histoire est la science du passé; elle n'enseigne ni le présent, ni l'avenir. Elle est une pure science, non un art. Elle étudie le passé de l'humanité, comme la géologie étudie les dessous du sol, sans viser à l'application. Elle a la grandeur d'une science désintéressée et inutile. Pourquoi la faire servir à des doctrines modernes. Pourquoi risquer de la fausser pour la plier à ces doctrines? La communauté du sol dans le présent ou dans l'avenir, et la communauté du sol dans le passé, sont deux questions indépendantes et doivent être traitées séparément. L'une appartient aux économistes; l'autre sera mieux étudiée par des historiens » (5).

Candore o tartufismo? Si inclinerebbe per la seconda ipotesi, dal momento che la domanda non ha molta giustificazione. Se v'è un assunto chiaro, non equivoco, proclamato apertamente e liminalmente da Laveleye e dai suoi seguaci, è che la priorità storica della proprietà collettiva relativizza la nozione stessa di proprietà individuale, la smantella a livello di nozione universale, viene quasi a creare una gerarchia di valori nella quale è alla proprietà collettiva che spetta un posto primario.

Tutto questo — ripeto — è un dato forse erroneo ma ben inserito nel programma di Laveleye e giustifica appieno le sue ricerche ' archeologiche '. Perché porsi una domanda che per un lettore attento ed ostile come Fustel non poteva non avere tra le righe prime dell'opera incriminata la sua risposta nettissima? L'interesse degli avvocati del collettivismo a collocare le forme comunitarie di proprietà tra il bagaglio sociale del primo agglomerato umano ha la stessa giustificazione dell'interesse di Fustel a volere, ad ogni costo, i primi uomini quali apportatori di individualismi possessivi sulla terra. La battaglia si combatte sullo

---

(5) *Observations sur un ouvrage de M. Émile de Laveleye intitulé ' La propriété collective du sol en divers pays ', cit., p. 276.*

stesso terreno e la soluzione valida per uno schieramento non può che essere il perfetto *oppositum* di quella dell'altro. Da una parte e dall'altra, lo scavo geologico fa pur capo a un ricercatore che ha i piedi ben fondati nel suo presente e che è ineliminabilmente carico di quel complesso di sensibilità e di energie morali e sociali che compongono, in maniera irrinunciabile, la sua vicenda umana.

La teorizzazione della 'castità' della storia e, più ancora, della sua 'inutilità' lasciano perplessi, quando le verifichiamo con le ricerche fusteliane in tema di proprietà. Dalla 'Cité antique' — che è del '64 — al grosso volume sull' 'Alleu' — che è l'ultima fatica — il tema della proprietà — lo vedremo — non è solo ricorrente ma dominante, addirittura incumbente. E incumbente la « verità » che lo storico ci propone, la sua verità oggettivata e cristallizzata, non importa se letta nelle cose o in esse pretesa: la proprietà individuale come fatto primordiale, come costante storica, come valore della storia umana.

Egli, al contrario dei fantasiosi 'collettivisti' ha letto 'tutti' i documenti, ha analizzato 'tutti' i testi, ha usato verso di essi 'tutti' gli accorgimenti filologici, e 'tutto' parla di proprietà individuale (o, tutt'al più, familiare), nulla parla di proprietà collettiva (6). E dovunque, nell'opera di Fustel, lo stesso affanno a liberare lo spazio storico da un ospite incomodo, la proprietà collettiva, a negarla dove è pur sicuro che si è manifestata, a ridurla in ogni caso a proprietà della famiglia. Sempre con scelte totalitarie, con soluzioni univoche, con una visione del problema assolutamente manichea dove bene e male, buoni e cattivi, verità ed errore, non consentono spazio per transazioni, per sfumature, per zone d'ombra.

Lui, lo storicizzatore, che fa continui appelli all'esigenza di render più rigorosa l'indagine, di affinare gli strumenti filologici, di isolare e analizzare i testi anziché raccogliarli indebitamente in un fascio indistinto (7), ci propone una realtà monocorde, un linguaggio storico unico, una visione così assolutizzata dei problemi e delle soluzioni, da farci domandare se la indagine non abbia lasciato il posto a una crociata, se il relativo della storia e delle

---

(6) Cfr. più avanti.

(7) Cfr. più avanti.

sue relative certezze non abbia abdicato all'assoluto della morale e delle sue convinzioni.

In perfetta simmetria alla domanda che Fustel si poneva sull'interesse dei 'collettivisti' a tanti rilevamenti archeologici, uno dei suoi molti contraddittori, e dei più provveduti, il Dareste<sup>(8)</sup>, di fronte alla negazione di forme di proprietà collettiva dal VI al XII secolo che gli appariva come la negazione di un dato storicamente evidente, si domandava, con molto miglior buona fede e con più sicura ingenuità rispetto all'interlocutore, come mai Fustel adducesse tanta importanza a un punto di scarso rilievo per il suo discorso centrale<sup>(9)</sup>. Il buon Dareste aveva indubbiamente ragione, come avrebbe ragione chi constatasse la continua ripresa del tema della proprietà collettiva anche al di là della linea conduttrice d'un saggio o d'una ricerca. Gli è che quel tema interessava l'uomo Fustel; gli è che l'interesse dell'uomo Fustel era divenuto sul piano scientifico una tesi fondamentale.

Riprenderemo più sotto il discorso, ma è opportuno sin d'ora fissare che pochi storici sono stati, come Fustel, così partecipi del loro oggetto conoscitivo e vi hanno versato i loro umori e le loro passioni, le loro certezze morali di osservatori appartenenti ad una determinata epoca. Poche volte, forse, come in questo caso, la coscienza del presente ha indirizzato lo sguardo dello storico e lo ha immobilizzato nell'orientamento. La neutralità dell'indagine storica, la sua inutilità appaiono enunciazioni mistificatorie e di comodo, e, meno allo scoperto dei 'collettivisti', con un procedimento più insidioso e più subdolo, e perciò meno riscontrabile, il presente di Fustel entra nel chiuso del passato e lo condiziona e lo strumentalizza.

Di questa clamorosa strumentalizzazione si potrebbe rendere conto a prima vista chi volesse esaminare da filologo la filologia fusteliana, ossia uno degli strumenti — se non quello principe — di cui Fustel intende servirsi contro i 'collettivisti'.

---

<sup>(8)</sup> Rodolfo Dareste de la Chavanne (1824-1911). Su di lui cfr. più avanti a p. 172.

<sup>(9)</sup> R. DARESTE, *deuxième article* su 'Recherches sur quelques problèmes d'histoire' par M. Fustel de Coulanges, in *Journal des savants*, octobre 1886, p. 603.

Filologia disarmante, fonte di disperazione più che di compiacimento per gli occhi severi di un D'Arbois de Jubainville o di un Reinach <sup>(10)</sup>. Ne coglieremo in seguito qualche testimonianza. Basti qui dire che il richiamo ai documenti si concreta ben spesso nella scelta arbitraria di una documentazione di comodo, di sezionamenti indebiti all'interno di uno stesso documento, di falsazioni disinvolve e comunque di un completo isolamento del testo dalla realtà che lo ha prodotto, con il rischio che sempre corre Fustel di usare di un materiale completamente destoricizzato e di rendersi autore più di brillanti esercitazioni nominalistiche che di indagini autenticamente storiche.

Eppure, a legger le sue righe sempre saccenti e presuntuose, si avrebbe la sensazione di trovarsi di fronte ad un erudito di grande probità. Polemizzando con Viollet che gli rimproverava una esegesi astorica della documentazione sull'antica proprietà germanica, il nostro rispondeva con sicumera: « à chacun ses procédés habituels. À moi l'analyse, l'étude des détails, l'examen minutieux des mots. À lui l'argumentation, la logique, les présomptions, et surtout la comparaison » <sup>(11)</sup>.

Ma a che serviva l'ingegnosa introspezione nel meccanismo d'un testo o l'interpretazione geniale e brillante d'un suo passo oscuro, se questa minuzia non era finalizzata alla comprensione del testo nel suo mondo storico? Se essa — viceversa — diventava per l'indagatore il proprio *instrumentum regni* e mirava a puntellare più o meno solidamente la tesi di lui?

« J'ai lu *tous* ces documents, non pas une fois, mais plusieurs fois, non pas par extraits, mais d'une manière continue et d'un bout à l'autre » <sup>(12)</sup>. D'un elementare dovere dello storico si mena pubblico vanto come d'una gran virtù: egli è il solo che ha letto *tutti* i documenti, il solo cui le fonti non serbino segreti.

---

<sup>(10)</sup> Cfr. più avanti.

<sup>(11)</sup> Cfr. *Réponse de M. Fustel de Coulanges à l'article de M. Paul Viollet du 9 août*, in *Revue critique d'histoire et de littérature*, N. S. XXII (1886), p. 261. E Fustel proseguiva attaccando il metodo dei 'collettivisti' come troppo deduttivo e scarsamente permeabile da istanze storicistiche.

<sup>(12)</sup> *Histoire des Institutions politiques de l'ancienne France - L'Alleu et le domaine rural*, Paris, 1931<sup>6</sup>, p. 172 (da questa edizione saranno fatte le citazioni).



Non sappiamo se sia stato fino ad oggi messo adeguatamente in luce l'uso dell'aggettivo ' tutto ' in Fustel e la funzione che assolve all'interno del suo stile e della sua spietata dialettica. Certo è che si tratta di un uso sapiente e congeniale alla personalità dello scrivente, che identificava con la verità la propria certezza e a questo tutto subordinava: fra non molto vedremo che per lui proprietà collettiva significa appropriazione non di un gruppo particolare ma di *tutti* <sup>(13)</sup>; egli — abbiám visto or ora — ha spogliato *tutti* i documenti nessuno escluso. In ambo i casi è la stessa personalità prepotente che affiora, la stessa argomentazione *totalitaria* e lo stesso uso dell'aggettivo che è costantemente deterrente, intimidativo.

Le miserie di questa filologia verbalmente spavalda saranno acconciamente messe in luce dalla porzione di dotti che il grande incantatore non sarà riuscito a neutralizzare. « Filologo mediocre » <sup>(14)</sup>, il talento di Fustel è tutto raziocinativo, dialettico. Secondo il modo di vedere del Pasquali « sociologo egli era, anziché storico » <sup>(15)</sup>; ed è acuta e appropriata qualificazione, se per sociologo si intende colui che si adopera nel ricostruire leggi e costanti del divenire sociale, nel prefigurare modelli, senza eccessive preoccupazioni per la plasticità e duttilità e mobilità grandissima delle realtà storiche.

Il volto autentico di Fustel è nella ' Città antica ', una costruzione intelligente, forte di alcune intuizioni di fondo, sorretta in ogni pagina, in ogni rigo, da una volontà imperiosa non incline alla discussione e al dialogo. Il suo segno inconfondibile è nel Fustel che emerge — tra le forzature di un filologismo accettato come necessità ma inadatto alla sua mentalità — nella difesa della proprietà individuale, nel sostegno alla sua grande tesi centrale.

---

<sup>(13)</sup> Cfr. più avanti.

<sup>(14)</sup> Così lo qualifica Giorgio Pasquali, che filologo era di professione e di razza, nella splendida prefazione alla traduzione italiana della ' Cité antique ' (cfr. G. PASQUALI, *Prefazione a FUSTEL DE COULANGES, La città antica*, trad. di G. Perrotta, Firenze, 1924, p. vii).

<sup>(15)</sup> Sempre nella Prefazione citata alla nota precedente (p. x).

Sappiamo dagli allievi — particolarmente dal Seignobos <sup>(16)</sup> — su quali sentieri si verificò la palingenesi dello studioso Fustel da robusto costruttore di sintesi ad analista minuto di documenti e di parole; sentieri che nascono non dalla maturazione d'un convincimento, ma da ripicche, ritrosie, complessi di colpa <sup>(17)</sup>. Il filologismo di Fustel fu sempre la messa in opera di una pseudo-filologia nella quale il rispetto dei testi cedeva sempre al rispetto della propria tesi, dietro la quale si mascherava un personaggio disinvolto, estremamente volitivo, che per niente al mondo avrebbe rinunciato a far valere la propria linea di pensiero.

Demolisce Maurer affermando: « sa théorie une fois formée dans son esprit, il y plie les textes » <sup>(18)</sup>; colpisce impietosamente Lamprecht puntualizzando: « les textes les plus opposés à sa théorie, il s'en empare et les interprète à sa guise » <sup>(19)</sup>; dice a proposito delle conclusioni e del procedimento di Viollet che « la logique supplée aux textes, et l'esprit peut bâtir tous les systèmes qu'il veut » <sup>(20)</sup>, non mancando di sottolineare le inesattezze sostanziali

<sup>(16)</sup> Charles Seignobos (1854-1942), dal 1879 professore all'Università di Dijon e dal '90 alla Sorbona, cultore di storia medioevale e moderna, direttore per molti anni della 'Revue historique'.

<sup>(17)</sup> Nell'importante 'préface' premesso al volume di TOURNEUR-AUMONT, *Fustel de Coulanges*, cit., p. VIII, il Seignobos ci precisa, condendolo con le valutazioni benevole dell'allievo, le reali motivazioni della scelta metodologica di Fustel: « cette candeur de sentiment éclata bientôt après, avec une intensité qui nous surprit à l'occasion des critiques adressées au premier volume de son Histoire des Institutions de la France. L'émotion indignée qu'il en ressentit fut si vive qu'elle bouleversa ses projets et changea radicalement le caractère de son oeuvre. Il s'était proposé de présenter l'évolution des régimes politiques de l'ancienne France dans un tableau d'ensemble analogue à sa *Cité antique*: c'était assurément la méthode la plus conforme à la nature de son esprit, synthétique et compréhensif. Il l'abandonne pour se placer sur le terrain de ses contradicteurs; il ne publia plus désormais que des recueils de monographies érudites sur des questions controverses (ce qu'il appellait 'des travaux préliminaires'), appuyés sur une étude minutieuse des textes ». Cfr. anche C. SEIGNOBOS, *L'histoire*, in *Histoire de la langue et de la littérature française des origines à 1900*, publ. sous la dir. de L. Petit de Julleville, t. VIII, *Dix-neuvième siècle-Période contemporaine (1850-1900)*, Paris, 1899, p. 282.

<sup>(18)</sup> *Le problème des origines de la propriété foncière*, cit., p. 55.

<sup>(19)</sup> *Le problèmes des origines de la propriété foncière*, cit., p. 63.

<sup>(20)</sup> *Le problèmes des origines de la propriété foncière*, cit., p. 80. A proposito di Viollet, ma più genericamente della 'scuola collettivistica', Fustel aveva sot-

e le infedeltà del contraddittore <sup>(21)</sup>. Tutti questi pesanti apprezzamenti, distribuiti senza risparmio a coloro che avevano il torto di pensarla diversamente, potrebbero essere rivolti contro di lui da un osservatore coscienzioso.

Fustel è, quando colleziona — come sopra — invettive, involontariamente autobiografico. È lui che, impadronitosi di una idea madre, vi condiziona i testi; che interpreta con apparente ossequio i documenti dando però prova più di abilità ermeneutica che di disponibilità storicistica <sup>(22)</sup>; è lui che alle disinvolture e all'eccessivo zelo dei 'collettivisti' contrappone a sua volta un pari atteggiamento.

Solo che l'ideologia di Fustel è più sotterranea, è sempre inespresa, serpeggia al di sotto di un apparato documentario di cui è parassita e chiede a quell'apparato di parlare in sua vece facendo dello storico un personaggio assai simile al manovratore dei fili di un teatro di marionette. Ma i fili li tende e li muove Fustel; ma quel coro di voci apparentemente lontane, distaccate e artefatte ha il tono e il timbro di Fustel.

Tessendo il necrologio di Émile de Laveleye, l'immaginifico Loria — sincero ed entusiasta adepto delle nuove idee collettivistiche — contemplando il sempre maggior consenso su di esse, constatata, nel 1892, con profondo compiacimento: « indarno il Fustel de Coulanges, dalla vetta dei suoi Capitolari e dei suoi Glossarii, tentò lanciare la scomunica della storia contro le nuove rivelazioni e riaffermare il carattere individuale della proprietà primi-

tolineato: « La nouvelle école procède autrement. Elle part d'une idée de l'esprit, par exemple de cette idée que la première propriété a du être une copropriété de peuple, puis elle cherche chez tous les peuples du monde, et elle trouve chez chacun d'eux un ou deux faits qui concordent avec l'idée » (*Réponse de M. Fustel de Coulanges à l'article de M. Paul Viollet*, cit., p. 261).

<sup>(21)</sup> « Les citations de M. Viollet sont toujours exactes en ce sens que la ligne qu'il cite se retrouve bien à l'endroit indiqué: l'inexactitude consiste seulement en ce que cette ligne, si vous la lisez dans son contexte, signifie exactement le contraire de ce que disait M. Viollet » (*Le problème des origines de la propriété foncière*, cit., p. 81).

<sup>(22)</sup> Confessa lo stesso Seignobos: « l'intelligence de Fustel... était plus à l'aise dans l'interprétation d'un texte que dans l'observation de la réalité sociale » (pref. a TOURNEUR-AUMONT, *Fustel de Coulanges*, cit., pp. IX-X).

tiva » (23). Se vogliamo riprendere l'immagine loriana e verificarne il senso alla luce di quanto abbiamo sinora detto, una domanda preme su di noi: son veramente quei Capitolari e quei Glossarii un osservatorio altissimo nell'atmosfera pura e rarefatta della obiettività storica, distaccato dalla incandescente realtà sociale e dalle ideologie degli uomini? O ha, al contrario, radici nel profondo dell'animo umano dove le ideologie affondano?

Il nostro discorso vuole arrivare precisamente qui: a una riduzione del pensiero e dell'opera storiografica di Fustel de Coulanges in tema di origini e di forme storiche della proprietà nei suoi termini reali, cercando di non appagarci degli sdegni motivati sul piano scientifico, delle professioni di fede filologica, delle espressioni culturali per la 'verità'.

Il volto dello storico Fustel, così come ci appare nel contesto della grande disputa, è complesso; la sua funzione — quella di grande inquisitore contro la rilevanza delle forme storiche di proprietà collettiva — non ha la sua giustificazione storica nella rivolta delle certezze filologiche contro le favole dei neoterici, della scienza contro la pseudo-scienza, ma ha radici in quel tessuto profondo, intricato e molteplice nel quale abbiamo situato la disputa stessa.

2. « Il rassemblait ses dernières forces pour défendre la théorie historique et morale de la propriété individuelle » (24). La frase del biografo amico, certamente non dettata da riserve mentali ma da pieno apprezzamento, potrebbe essere fatta nostra: essa coglie nel segno e colora con efficacia e puntualità, più che gli ultimi anni della vita scientifica di Fustel, l'intero arco della sua produzione.

L'interesse per il problema 'proprietà' è costante. Già nella 'Cité antique' il capitolo sesto del secondo libro dedicato al diritto di proprietà appare fondamentale. Dal 1879, data di redazione delle ricerche sulla proprietà in Grecia (25), l'attenzione dello

(23) LORIA, *Émile de Laveleye*, cit., p. 137.

(24) TOURNEUR-AUMONT, *Fustel de Coulanges*, cit., p. 34.

(25) Sulla base di un corso professato alla Sorbona nel 1877-78. Vedile ora come *Recherches sur le droit de propriété chez les Grecs*, in *Nouvelles recherches sur quelques problèmes d'histoire*, Paris, 1923<sup>a</sup>.

storico parigino è per buona parte dedicata al tema e alle polemiche sul tema: ecco, nell'85, la comunicazione sulla antica proprietà germanica <sup>(26)</sup> e, all'incirca in quel torno di anni, il saggio sulla marca <sup>(27)</sup>; nell'86 lo scontro frontale con Laveleye <sup>(28)</sup>, nell'89 la requisitoria generale contro tutti i 'collettivisti' apparsa nella 'Revue des questions historiques' <sup>(29)</sup> e, contemporaneamente, la forte costruzione — incompiuta — sull'allodio e l'assetto fondiario-agrario <sup>(30)</sup>.

Al centro, sempre lo stesso nodo, sempre lo stesso interesse dominante.

Da tutti questi contributi due dati emergono salienti: l'elogio della proprietà individuale fatto pronunciare, com'è costume di Fustel, dalle cose stesse, cioè dai fatti storici; la condanna e l'emarginazione della proprietà collettiva 'certificate' indiscutibilmente dalla documentazione finalmente esaminata e valutata da lui con rigore scientifico. Limitiamoci, per ora, al primo dato e guardiamo sommariamente come Fustel cerchi di fondare storicamente l'idea 'morale' di proprietà individuale.

Nella 'Città antica' il nesso portante è quello che unisce proprietà e dimensione religiosa. È la religione domestica che ha insegnato all'uomo a farsi padrone della terra e gli ha assicurato il potere su di essa, che ha tutelato in modo pieno questa situazione facendone un diritto di straordinaria robustezza <sup>(31)</sup>: « religion et propriété sont nées ensemble dans l'âme et ont formé avec la famille un ensemble indivisible et indistinct » <sup>(32)</sup>.

Su questa piattaforma — che è insieme giuridica, economica e morale — si erge tutto l'edificio della storia istituzionale dell'Oc-

<sup>(26)</sup> Già da noi citata e utilizzata. Cfr. più sopra a p. 121.

<sup>(27)</sup> *De la marche germanique*, in *Recherches sur quelques problèmes d'histoire*, Paris, 1885.

<sup>(28)</sup> Già citato. Cfr. nota 5 di questo stesso capitolo.

<sup>(29)</sup> È il saggio, già molte volte citato, su 'Le problème des origines de la propriété foncière' (che fu subito — e per comprensibili motivi — tradotto in inglese: *The Origin of Property in Land*, transl. by M. Ashley, London, 1891).

<sup>(30)</sup> *Histoire des institutions politiques de l'ancienne France - L'alleu et le domaine rural pendant l'époque mérovingienne*, Paris, 1889.

<sup>(31)</sup> *La città antica*, cit., libro II, cap. VI, passim.

<sup>(32)</sup> *Recherches sur le droit de propriété chez les Grecs*, cit., p. 20.

cidente, di cui Fustel sorprende il nucleo vitale proprio nello svolgersi e nel permanere d'una nozione antica di proprietà.

Alla base dell'edificio medievale e moderno, forma concreta di motivazioni religiose, naturali o, comunque, remotissime, sta la proprietà romana, struttura nodale che legava saldamente ad un soggetto i vari rapporti economici promananti da una cosa e li costituiva in un vincolo giuridico di rara stabilità e consistenza. Quanto avviene nelle esperienze giuridiche successive, sul piano della organizzazione economico-giuridica dei beni, non è che un proseguire, uno svilupparsi, un estrinsecarsi della soluzione data al problema dall'assestamento classico. Tutto è visto in termini di rigorosa continuità<sup>(83)</sup>. Il flusso storico corre perennemente tra alvei ben canalizzati, abbastanza insensibili a immissioni e contaminazioni dall'esterno.

In questa chiave interpretativa rigida e unilaterale Fustel coglie il trapasso alla epifania medievale nell'ampio saggio in cui assomma i risultati delle sue lunghe meditazioni, il libro sull'alodio, vero anello centrale di congiunzione nella catena della sua storia istituzionale dell'età di mezzo.

Istituto basilare resta la proprietà individuale sorpresa dallo storico nella manifestazione organizzativa della *villa*, quella che egli chiama la 'villa gallo-romaine'<sup>(84)</sup>. Una cellula amministrativa individuata a metà del secolo quarto in una delicata situazione di spartiacque tra mondo antico e assestamenti nuovi. In questa

---

(83) Mette conto di dare a Fustel stesso la parola, trascrivendo qui la 'conclusion' che troviamo a suggello de *L'alleu et le domaine rural*, cit., p. 462: « Nous avons observé la nature et l'organisme du domaine rural depuis le quatrième siècle jusqu'au neuvième. La première chose qui nous a frappé dans cette étude, c'est la continuité des faits et des usages. Tel le domaine était au quatrième siècle, tel il est encore au neuvième. Il a la même étendue, les mêmes limites. Il porte souvent le même nom, qui est celui que lui a donné un ancien propriétaire romain. Il est divisé en deux parts, de la même façon qu'autrefois. Un homme en est propriétaire en vertu d'un droit de propriété qui n'a pas varié... nous n'avons pu saisir un seul moment où il se soit fait un changement dans la nature du domaine rural. Les invasions germaniques n'y ont apporté aucune modification ». Discorso che a uno storico del diritto, o a chiunque sia avvezzo a non appagarsi dei cortici esteriori e delle formulette di stile, sembrerà almeno superficiale, affrettato, nominalistico.

(84) *L'alleu et le domaine rural*, cit., c. I, *passim*.

cellula non v'è posto per forme comunitarie: a livello di cose tutto è proiezione di una potestà unitaria concepita come forza e vitalità di un individuo, il *dominium*, il cui raggio d'azione non ha limiti spaziali all'interno della *villa*; si estende cioè ai terreni coltivati come a quelli incolti, ai campi recintati come alle foreste e ai terreni pascolivi <sup>(35)</sup>.

Si aggiunga che di questa potestà si tende a cogliere gli aspetti che più la assolutizzano. È, per esempio, venata di una sottile compiacenza la notazione di Fustel che i giureconsulti romani, lungi dal tentare — come i moderni — una giustificazione della proprietà privata nel lavoro, la ritengono « un droit antique et indiscutable qui n'avait pas besoin d'être justifié » <sup>(36)</sup>. Su questo diritto indiscutibile, che ha in sé stesso la propria storica giustificazione come l'hanno i diritti fondati nella natura delle cose; su questo diritto che nasce sul terreno del sacro, trova la sua stabilità la *villa*.

Sarebbe interessante esaminarne la struttura così come viene portata nella visione di Fustel; ma ci si immetterebbe in un diverticolo troppo lungo. Basti qui notare che da parte del sapiente affrescatore si opera con accuratezza la minimizzazione e mimetizzazione di ogni tipo di proprietà comune o comunque implicante schemi collettivi.

Posto che gli agrimensori parlano di *agri communes*, il tema viene affrontato subito *in limine* e radicalmente risolto. Brevemente, quasi frettolosamente, nella parte generale del volume, i richiami espliciti delle fonti sono ricondotti a modeste quanto occasionali forme di proprietà indivisa, incapaci di ingenerare qualsiasi idea di comunanza; o si tratta di terre comuni a coeredi, o di pascoli e foreste acquistati da proprietari vicini quali appendici silvo-pastorali delle proprie aziende agrarie e lasciati indivisi, o di terre non assegnate dopo la fondazione di una colonia e concesse ' pro indiviso ' ad assegnatari della stessa colonia: « dans ces trois cas également les terres dites communes sont en réalité la propriété de quelques personnes déterminées: dans aucun cas, les terres

---

<sup>(35)</sup> *L'alleu et le domaine rural*, cit., p. 4.

<sup>(36)</sup> *L'alleu et le domaine rural*, cit., p. 4.

ne sont pas communes à tous. L'idée de communisme agraire était absente de l'esprit romain » (37).

Non entriamo nel merito delle conclusioni fusteliane; non ha interesse per noi, che vogliamo capire il posto che l'idea di proprietà individuale occupò nel pensiero e nell'opera storiografica di Fustel, conoscere e apprezzare il reale significato storico degli *agri communes* nella tarda società romana. Ha interesse però sottolineare, riservandoci di tornarvi più avanti, in primo luogo, la forzatura esegetica e la interpretazione unilaterale cui il nostro sottopone i suoi benedetti testi; in secondo luogo, l'uso del consueto linguaggio totalitario, testimonianza del costante incubo di Fustel per un rapporto di appartenenza riferito alla comunità generale e dei fraintendimenti a quell'incubo conseguenti.

Nel disegno dello storico parigino il fine sembrava, ad ogni modo, raggiunto: la base della storia istituzionale occidentale era ormai costruita di pietra forte, e non era stato neanche difficile. Lo zelo di Fustel, per di più, l'aveva cementata in ogni pur minima connettitura, tanto da farla apparire come assolutamente monolitica. L'operazione sarebbe ora continuata in altra direzione: collocandovi sopra tutto l'edificio fondiario medievale, chiedendo alla fondazione romana di far da supporto anche agli accumuli successivi, condizionandoli decisamente e quasi riproducendo nel mondo delle strutture sociali e giuridiche quel che frequentemente era avvenuto per i templi e per le case.

E Fustel si fece strenuo assertore della tesi della continuità; spariscono le architetture politico-giuridiche dello Stato e della società romani, nuovi popoli si affacciano, si avvicinano insediamenti; ma la novità è solo nell'apparenza. Nella sostanza nulla muta (38). Sistematicamente, come colui che non vuole lasciare spazio al dubbio, si guardano le leggi romani dei barbari (39), le leggi germaniche (40), le carte merovingiche (41), e si conclude

(37) *L'alleu et le domaine rural*, cit., pp. 8-9.

(38) *L'alleu et le domaine rural*, cit., c. II, *passim*.

(39) *L'alleu et le domaine rural*, cit., p. 98 ss.

(40) *L'alleu et le domaine rural*, cit., p. 113.

(41) *L'alleu et le domaine rural* cit., p. 123.



che « l'arrivée d'hommes nouveaux n'ont ni altéré ni amoindri le droit de propriété sur le sol » (42).

Fustel non ha paura di ripetersi noiosamente: « tous les documents de l'époque mérovingienne ... nous ont montré tous la propriété privé. Toutes les lois, toutes les chartes la marquent en traits indiscutables » (43). Perché questa ostentata ripetizione d'aver visto *tutto*, esaminato *tutto*, rovistato *tutto*? Perché questa prolissità, perché questa insistenza in uno scrittore rapido e felice, capace di splendide sintesi, un intuitivo per eccellenza? La spiegazione viene offerta dal seguito del discorso: « Je vois pourtant, en dehors des documents, c'est-à-dire dans des livres modernes, une opinion fort en vogue, d'après laquelle les Francs auraient pratiqué un régime de 'communauté agraire' ou tout au moins de 'communauté de village' » (44).

Raffiora il solito incubo e riprende la polemica con i soliti interlocutori, gli « champions de cette théorie » (45), i Maurer, i Sohm, i Viollet, i Laveleye, i Lamprecht, verso cui Fustel ostenta, una volta di più, il disprezzo che lo scienziato onusto di dati e di

(42) *L'alleu et le domaine rural*, cit., p. 130: « Il faut donc que l'historien tienne pour vrai que les grandes secousses du cinquième siècle et l'arrivée d'hommes nouveaux n'ont ni altéré ni amoindri le droit de propriété sur le sol. Supposer que les Germains aient introduit une nouvelle façon de posséder la terre serait contredire tous les documents ». Idea antica e radicata in Fustel, che già nel '73 la affermava nettamente: « Les codes qui furent écrits peu de temps après l'invasion des Francs... n'admettent et ne semblent connaitre que la propriété pleine, absolue, sans conditions et sans dependance, celle qui est transmissible par successions ou par vente, celle enfin qu'ils trouvaient établie dans les lois de la population indigène » (*Les origines du regime féodal - La propriété foncière dans l'Empire romain et dans la société mérovingienne*, in *Revue des deux mondes*, t. CV (1873)).

(43) *L'alleu et le domaine rural*, cit., p. 171. Alla pagine successiva, con la solita sicumera, Fustel rincarerà la dose: « j'ai lu tous ces documents, non pas une fois, mais plusieurs fois, non pas par extraits, mais d'une manière continue et d'un bout à l'autre. Je puis déclarer qu'il ne s'y trouve pas une seule ligne qui mentionne un usage commun des terres ou une communauté de village ». Ha fatto tutto lui. Agli storici non resta altro da fare se non accettare le sue conclusioni, che discendono dall'esame diretto di *tutti* i documenti.

(44) *L'alleu et le domaine rural*, cit., c. V: « Est-il vrai que les Francs aient pratiqué la communauté de village? ».

(45) *L'alleu et le domaine rural*, cit., p. 171, nota 1.

prove non può non avere verso i cantastorie e i favolisti (46). Il tono è acre, la polemica serrata e senza risparmio di colpi; continuamente il discorso tende a lasciare il terreno della pacatezza obbiettiva per caricarsi, com'è nel costume di Fustel, di virulenza e di passionalità, colpendo — prima ancora che i risultati — l'onorabilità e la credibilità degli autori come operatori culturali (47). Sarà proprio questo il motivo del più aspro rimprovero che Ernest Glasson rivolgerà a Fustel e che non saprà perdonargli (48).

Dissensi di metodo? Fustel, proprio contro Glasson, pontifica che « il n'y a rien de plus important en histoire que la méthode » (49). Urgenza di segnalare e contrapporre verità ed errore? L'ansia di Fustel è « que le lecteur sache et voie par ses yeux comment on trouve la vérité ou comment on ne trouve que l'erreur » (50). Esigenza di ristabilire la certezza filologica? Nella polemica con Glasson — e, del resto, con ogni suo contraddittore — egli non passa mai a « discuter l'opinion de l'auteur » ma si limita a « examiner ses citations » (51).

Non vorremmo noi negare tutto questo, ma non vorremmo nemmeno limitare a questo il senso delle requisitorie fusteliane. L'asse portante di tutta la polemica è sì una certezza, ma non che la proprietà individuale sia una verità storica, bensì che essa sia una verità morale.

In tutto questo gioco di schermaglie sapientissime è in discussione qualcosa di più e di diverso d'un ristabilimento di verità scientifiche. Il gioco delle parti sarebbe stato più sfumato, avrebbe

(46) « Ce roman, qu'on a introduit depuis une trentaine d'années dans l'histoire, doit en être écarté, du moins si l'on croit comme nous que l'histoire est une science » (*L'alleu et le domaine rural*, cit., p. 198).

(47) I sostenitori delle teorie 'collettivistiche' appaiono infatti nelle pagine di Fustel come un branco di pecore matte che segue pedissequamente un primo avventuroso e fantasioso enunciatore: « Schroeder a dit qu'il y avait des textes prouvant la communauté de marche au septième siècle... Puis M. Kowaleski a copié Schroeder; puis M. Dareste a copié Kowaleski, puis M. Glasson a copié M. Dareste » (cfr. *L'alleu et le domaine rural*, cit., p. 192).

(48) E. GLASSON, *Les communaux et le domaine rural à l'époque franque-Réponse à M. Fustel de Coulanges*, Paris, 1890, *passim*, ma soprattutto p. 20 ss.

(49) *L'alleu et le domaine rural*, cit., p. 174.

(50) *Ibidem*.

(51) *L'alleu et le domaine rural*, cit., p. 175.

dovuto concedere spazio maggiore ai dubbi, alle perplessità, alle ombre. Invece, alla ingenua e parimente ideologizzata scelta assoluta dei 'collettivisti', Fustel contrappone la sua scelta altrettanto assoluta.

Si è probabilmente abbandonato, dall'una parte e dall'altra, il terreno dell'analisi storica, che si identifica sempre con l'accidentato terreno del mutevole dove l'umiltà è la sola garanzia di sicurezza. Non sono più di fronte due precipitati storici ma due modelli metastorici. Si difende non più l'esegesi di un testo ma una concezione della vita, del mondo sociale; e la cosa del passato è nulla più di una occasione, mentre il problema diventa un problema senza tempo proiettato indifferentemente nella dimensione del passato come in quella del presente e dell'avvenire.

La fedeltà totale a certe intuizioni, a certe 'verità', che restano intatte e immutate per tutto l'arco della riflessione scientifica dello studioso, sono senza dubbio alcuno coerenza di lui e senza dubbio anche sordità al dialogo, incapacità a sedersi in un osservatorio distaccato e a riconoscere la complessità dei fenomeni e quindi la liceità di diverse interpretazioni, ma sono anche il segno di una fedeltà ideologica che assolutizza, immobilizza, esaspera.

Dice il Tourneur-Aumont — voce attendibile e credibile perché vicinissima a Fustel —: « La propriété privée était, d'après Fustel, la condition de la vie familiale, de la morale individuelle, de la liberté, toutes trois désormais menacées et avec elles l'ordre public » (52). È questo il supporto della fedeltà fusteliana; che è fedeltà alle mura esterne della cittadella minacciata dal disordine. Perfettamente capovolta, ma calco perfetto di essa, si ha in Fustel la stessa complessa psicologia dei 'collettivisti'.

Certamente meno scoperta e più ammantata di dignità scientifiche. Fustel è in questo vigilantissimo e ben di rado lascia il terreno protetto delle fondazioni documentarie per lasciarsi andare allo sfogo aperto ed eloquente. Ma talora si dichiara: « Parmi

---

(52) TOURNEUR-AUMONT, *Fustel de Coulanges*, cit., p. 69. Si veda anche quella pagina del Tourneur-Aumont (p. 142), in cui — non sapremmo se con disarmante candore o con felicissima ironia — si afferma che a Fustel « le régime de la propriété individuelle semblait la vraie condition du bonheur général et plus particulièrement de celui des humbles ».

les idées courantes qui sont maîtresses du cerveau humain, il en est une que J. J. Rousseau y a mise, à savoir que la propriété est contre nature, et que ce qui est naturel est la communauté. Cette idée regne même chez des érudits, qui lui obéissent sans s'en apercevoir. Les esprits qui sont dominés par elle n'admettront jamais que la propriété puisse être un fait primordial, contemporain des premières cultures, naturel à l'homme, engendré par des intérêts instinctivement conçus, en rapport étroit avec la constitution primitive de la famille » (53).

La maschera del filologo si è — sia pure per un momento — abbassata e la voce dell'autore non ha più il tono monotono e il ritmo meccanico dei consueti ritornelli su Cesare, Tacito, Diodoro Siculo. La frase ha l'autenticità d'una confessione, e non è chi non noterà il capovolgimento totale delle premesse e delle conclusioni di Laveleye. Innanzi tutto il recupero della proprietà individuale alla dimensione della natura e, di conseguenza, la sua destoricizzazione. Non sappiamo se Fustel abbia mai letto i lavori preparatori del *Code civil* napoleonico ma le sue affermazioni sembrano ripetere tutto un ricettario argomentativo che, più risalente, si è però manifestato con pienezza soprattutto all'interno di quei lavori; un identico filo le unisce alle arcinote perorazioni di Portalis.

Non dimentichiamo che proprietà e religione sono per Fustel due modi vitali di estrinsecazione del soggetto, due atteggiamenti 'interni' a lui, due fatti dello spirito umano, dell'*interior homo* prima ancora che del *civis*: « religion et propriété sont nées ensemble dans l'âme » (54). Ed anche nella successiva manifestazione storica la proprietà si è sempre portata dietro il marchio di questo legame sacrale e di questa sua naturalità prima, pretendendo dal divenire storico un adeguamento, giacché l'esistenziale non può smentire l'essenziale.

Vecchie venature giusnaturalistiche emergono: un dato saliente è la proprietà come modello razionale sottratto all'usura delle cose e del tempo.

Commemorando, sulla 'Revue Historique', il suo vecchio amico e collega Émile Belot, Fustel, con riferimento a una indagine

---

(53) *Le problème des origines de la propriété foncière*, cit., p. 116.

(54) Cfr. più sopra, a p. 136.

dello stesso dimostrativa delle idee fusteliane in tema di forme storiche di proprietà, si lascia sfuggire una ammissione significativa: « ce fut pour lui une occasion de combattre par des arguments de grande vigueur et de saine raison les idées preconçues que quelques hommes se font sur la communauté de la terre » (55). Il corsivo è nostro e vuol sottolineare la tendenza di Fustel a spostare di piano quanto riguarda la proprietà. Gli argomenti di Emile Belot contro la comunione primitiva sono non soltanto di grande vigore (e potremmo sottointendere: storiografico), ma anche e particolarmente ragionevoli, conformi a una razionalità sana.

Ohimé, quando lo storico entra ad impossessarsi di dati e metodi nel regno del ragionevole, è segno allarmante che ha abdicato al suo mestiere o che ha almeno rinunciato o voluto rinunciare ai ferri tradizionali del suo mestiere, entrando nel dominio riservato delle concezioni supreme, delle grandi visioni del mondo che costituiscono il campo tipico della morale. Quando poi si rincara la dose e si aggiunge anche una qualificazione di 'sanità' insidiosa e detestabile per l'uso storicamente di essa fatto e gremita di contenuti etici, è segno che il problema ha lasciato ogni sua discutibilità per il discorrente e si è attestato su posizioni di verità od errore, di bene o di male; si è cioè snaturato di tra le mani dell'interprete da oggetto di osservazione e valutazione appartenente alla realtà storica a convinzione della realtà interiore da proiettare e verificare in quella. È segno che il problema non è più tale, che si è anzi cangiato in certezza.

3. All'idea dominante della proprietà privata come istituto congeniale alla natura intima dell'individuo e pertanto come conquista insopprimibile e inabdicabile si unisce in Fustel un'altra idea-forza complementare alla prima e ad essa addirittura conseguente, quasi un diverso profilo della stessa scelta fondamentale: la diffidenza e, più ancora, l'insanabile avversione per ogni forma collettiva di appropriazione e gestione dei beni.

---

(55) M. *Émile Belot*, in *Revue historique*, XXXII (1886), p. 402. L'indagine, cui si accenna nel testo e a cui fa riferimento Fustel, è un non trascurabile saggio sulla organizzazione fondiaria dell'isola nordamericana di Nantucket dopo la sua colonizzazione nel secolo XVII. Di esso parleremo ampiamente in seguito.

Se proprietà privata significa un valore dell'umana convivenza, proprietà collettiva non può non proporsi che quale disconoscimento di quel valore, e perciò quale disvalore.

La sua condanna è pronunciata in modo inappellabile prima ancora che nel foro esterno dei documenti storici in quello gelosamente interno delle convinzioni dell'interprete, che si indovinanano non di rado scritte in una sorta di inchiostro simpatico sotto i righi fitti di dati o che affiorano, fra le maglie di un discorso che vuole essere rigorosamente documentario e documentato, in un momento di debolezza o di scarsa vigilanza: « ce qui m'effraye, ce n'est pas la théorie elle-même, elle ne modifiera pas la marche des faits humains, mais c'est la méthode dont on se sert pour la faire passer » (56).

Ci sia consentito di non prestar fede alla solenne dichiarazione; ciò che sgomenta Fustel è la teoria comunistica per quanto essa può significare e comportare nel contesto della società europea ottocentesca, e lo dimostra l'inciso autoconsolatorio che abbiamo esaltato nel corsivo e che è estraneo alla logica della frase.

*Non praevalent*, sembra egli affermare. Non avranno la meglio l'anarchismo e il disordine su questa società ordinata, civilissima, cultrice delle libertà individuali, che trova la propria garanzia e il proprio suggello nella proprietà privata. La voce di Fustel ha lasciato il santuario delle dispute paludate per confessarsi schiettamente, per rivelarci la sotterranea giustificazione di tante ricerche, di tante repliche, di tante pagine dotte, di tanto accanimento, di tanto disperata difesa come se il nemico fosse nel cuore del baluardo ultimo.

Non si tratta, per lo storico parigino, di innocue anche se infondate ed erronee dottrine, ma di una letale incrinatura nella monoliticità d'una costruzione, d'una falla nel mezzo d'un argine. Questo spiega ed esige, più che una difesa, una offensiva eliminatória, questo spiega le negazioni dell'evidenza, i falsi grossolani, le distorsioni sui testi, gli esercizi scolastici sulla terminologia di cui sono gremiti gli articoli e i libri del nostro e contro cui spareiranno — non a salve — i suoi contraddittori.

---

(56) *Le problème des origines de la propriété foncière*, cit., p. 117.

Per Fustel parlar di forme collettive di proprietà non ha il significato di comprendere consolidazioni storiche particolari e porsi il problema di possibili alternative al regime vigente. Collettivismo, comunismo, anche nella mite, bonaria e limitata accezione di Laveleye o di Maurer o di Viollet, acquisiscono sempre nel pensiero fusteliano una loro *assolutezza*, una loro *totalitarietà*. Si ha collettivismo, come ci vien ripetuto fino alla noia una *infinità* di volte, quando la terra è comune a *tutti*, si ha comunismo dove essa è la *proprietà di tutti* per non esserlo di alcuno (57).

L'identificazione è apodittica, assiomatica, nasce da uno schema mentale secondo il quale le nozioni, necessariamente vaghe e generiche, di collettivismo e comunismo evocano non l'immagine di tranquille e boscherecce comunità particolari di carattere agrosilvo-pastorale, ma quella della società generale e dei suoi fondamenti. E questa è una riprova — se pur ce n'era bisogno — della natura squisitamente ideologica del discorso di Fustel—

Egli legge Laveleye, Maurer e Viollet, ma pensa a Fourier o a Marx, al socialismo utopistico e a quello scientifico; legge di comunità particolari-*marke, mir, allmend* — e pensa alla comunità generale stravolta, si turba nell'incubo del capovolgimento di valori destinato a verificarsi; un incubo che non lo abbandona un istante. Equivoci e fraintendimenti sul tema nascono da questa singolare dissociazione dello spirito di Fustel, che, nella sua interpretazione di testi e fatti, non riesce a rendersi autonomo da una preoccupazione dominante alla cui luce filtra e deforma gli oggetti.

Ecco un'illuminante premessa sul *mir* russo: « En premier lieu, le mir russe n'est qu'un village, même un petit village, et sa population dépasse rarement deux cents habitants; il occupe constamment la même terre; en sorte que, s'il y a ici une communauté, c'est en tout cas une communauté dans un cercle très restreint. Ce mir ne représente nullement une 'communauté de tribu', moins encore 'une communauté de peuple. Du mir on ne peut pas conclure que le peuple russe pratique le régime du communisme agraire, ni que le sol appartienne au peuple russe, ni enfin que la

---

(57) « Une terre commune à tous, une terre sans maître » (*L'alleu et le domaine rural*, cit., p. 451.)

terre soit commune à tous; et cela s'écarte déjà sensiblement de la thèse qu'on prétend soutenir » (58).

Questa premessa acquista un suo senso preciso, se la si connette con l'idea fissa di Fustel che proprietà collettiva è un fatto totale, è la proprietà di tutti, e se si colloca nel suo sfondo l'idea-forza che le scelte concernenti l'assetto dei beni non sono episodi transeunti, ma attengono alla essenzialità della comunità generale, sono cioè tali da caratterizzarla nel profondo come certe scelte religiose e di costume. Proprietà privata e proprietà collettiva non riguardano la sfera di ciò che è quotidiano o epidermico, ma sono in diretta connessione con il nucleo etico-sociale d'una comunità nella sua interezza. E, di conseguenza, sono un positivo e un negativo, un valore e un disvalore, un bene e un male. Una scelta in tema di proprietà non potrà che essere totale per un popolo, in un senso o in un altro, ma saranno in ogni caso sensi diametralmente opposti.

Non crediamo sarebbe arrischiato ipotizzare che per Fustel è inconcepibile o addirittura ripugnante che si pratici normalmente la appropriazione privata e si tolleri, nel tempo stesso, comunità particolari che, come il *mir*, abbiano una qualche struttura collettivistica. Il particolare dovrà essere ricondotto al generale, il volto della comunità globale — che gli assetti fondiari denunciano sempre con sincerità e puntualità — dovrà ritrovare la propria unità.

È questa una chiave interpretativa che, pur non incidendo su quel recupero del discorso di Fustel alla dimensione ideologica che non ci sembra seriamente contraddicibile, lo trasporta però in un terreno più complesso dove l'ideologia si spoglia, in parte, dei semplici interessi di classe e affonda le proprie radici nel mondo estremo dei valori, in una atmosfera meno grezza e più rarefatta. È una chiave interpretativa che, proseguendo ampliando e complicando la linea delle pagine precedenti, contribuisce a dare una spiegazione più convincente del manicheismo fusteliano, delle condanne impietose, delle incredibili asprezze verbali che costellano lo spazio della grande disputa per parte dello storico parigino (59).

(58) *Le problème des origines de la propriété foncière*, cit., p. 88.

(59) Anche se l'intemperanza verbale e l'attacco frontale sono armi del Fustel polemistà e non soltanto del Fustel impegnato nelle diatribe in tema di proprietà.



È una chiave interpretativa che giustifica anche tutto lo strumentario pseudo-culturale, più esattamente pseudo-giuridico e pseudo-filologico, che Fustel mette in opera.

Non ha senso, per noi in questa sede, seguire il nostro nelle ingegnose e abilissime esercitazioni ermeneutiche, nelle puntigliose repliche in seguito alle quali nulla, assolutamente nulla della tesi dell'avversario doveva restare in piedi. Chi ne avrà voglia potrà toccare con mano storture, errori, falsi leggendo, da un lato, di Fustel soprattutto l'articolo sulle origini della proprietà fondiaria e il volume sull'allodio (riassuntivi della sua opera e della sua polemica), dall'altro, le risposte di Viollet, di D'Arbois de Jubainville e particolarmente di Glasson nell'ampio e disteso saggio del 1890<sup>(60)</sup>. Noi non lo faremo; non ha per noi interesse sapere se avesse ragione l'uno o l'altro nel ricostruire il documento pubblicato da Zeumer, il passo della *Lex romana burgundionum* o il titolo *De migrantibus* della *Les salica*. Il nostro interesse si arresta al metodo seguito, per ciò che esso è in grado di svelarci in ordine alle conclusioni dell'autore, alla sua collocazione nella disputa, al timbro autentico della sua voce nel coro fittissimo che si eleva in quegli anni.

Esaminato sotto questo profilo, lo strumentario fusteliano rivela la sua fragilità e, con la fragilità, i fini cui gli argomenti filologici e giuridici sono rivolti e a cui sono strumentalizzati.

Sul preteso filologismo di Fustel ci siamo, in generale, diffusi nel primo paragrafo di questo capitolo. Basti ora aggiungere che esso si riduce ben spesso a un semplice nominalismo.

Il canone principe della sua filologia è l'analisi del testo isolato. Isolare il testo in modo da fargli ricevere le attenzioni tutte del ricercatore è la prima fase del procedimento fusteliano per raggiungere la 'verità', o, se vogliamo essere più malevoli, la prima fase del procedimento che consentirà al ricercatore di avere totalmente il testo in sua mano. La polemica con Viollet — ricordiamocelo — è anche basata su questo, all'insegna — da parte di Fustel — di una precisa degnità professionale: « Isolons d'abord et analysons, nous rapprocherons après »<sup>(61)</sup>.

<sup>(60)</sup> Cfr. più avanti, al capitolo sesto di questa parte.

<sup>(61)</sup> Cfr. *Revue critique d'histoire et de littérature*, N. S., XXII (1886), p. 262. Fustel capovolge quella che era stata la conclusione della aspra critica di Paul Viollet, conclusione condensata in questo ammonimento: « N'isolons jamais;

Coerentemente a una simile premessa, il testo, il singolo testo, viene estratto non solo dall'ambiente circostante, ma anche dall'intero sistema di testi coevi ed indigeni, viene a galleggiare in un suo limbo nel quale il coltello dell'interprete può incidere in quasi assoluta libertà.

È così che Fustel risponde agli avversari: punto contro punto, con meticolosità, sempre guardando tra le pieghe dei documenti, sempre replicando persuasivamente, in modo da non lasciare alcun dubbio nel lettore <sup>(62)</sup>.

Positivismo grossolano e semplicista che appaga *in limine* ma che appare a uno sguardo un po' approfondito operazione puramente formale. Si batte e si ribatte nel giro d'una analisi minutissima, ma sfugge il grande e vario e complesso tessuto connettivo dal quale e nel quale i testi hanno vita: c'è in un documento dell'815 un'aggettivazione scomoda, 'analys', applicata alle terre, che porterebbe a concludere sulla rotazione per brevi periodi dei fondi assegnati a singoli e testimonierebbe un principio attivo tipico di ogni assetto collettivistico primordiale <sup>(63)</sup>. Ebbene, con una

---

rapprochons toujours » (p. 115), nel quale Viollet sintetizzava la sua rinnovata adesione al metodo comparatistico di un Maine e di un Laveleye.

<sup>(62)</sup> Esemplare la sua risposta alle conclusioni — per Fustel sgraditissime — che Ernest Glasson aveva fissato nel terzo tomo della sua « Histoire du droit et des institutions de la France » (Paris, 1889); risposta che consiste nell'esaminare, una per una, le citazioni di Glasson con una requisitoria che si sviluppa analiticamente in ventotto punti e che può terminare con la indiscutibilità dei dati aritmetici, che danno tanta soddisfazione e tanta tranquillità al contabile della scienza: « Les citations de M. Glasson s'élèvent au chiffre de 45. Sur les 45 il en est 13 qui sont tout à fait étrangères à la thèse qu'il soutient, et il en est 32, qui sont justement l'opposé de cette thèse. Pas une d'elles contient même une allusion à un régime de communauté. Ainsi sur 45 citations il n'y en a pas une d'exacte. L'histoire n'est pas un art; elle est une science, et sa première loi, comme à toutes les sciences, est l'exactitude. Le travail de M. Glasson, tout en visant à prouver un régime de communauté, fournit la preuve la plus certaine que ce régime n'existait pas. Il donne la contre-épreuve de nos recherches et les confirme » (*L'alleu et le domaine rural*, cit., p. 197). Solito metodo, solita sicumera, solita *tabula rasa* della documentazione avversaria partitamente presa e demolita. Non un'incertezza, non una perplessità, ma la guerra totale e la vittoria totale della tesi fusteliana.

<sup>(63)</sup> In un atto di donazione a un convento si parla di « anales terras, mancipia, prata, pascua, vineas, aquas » (cfr. *Le problème des origines de la propriété foncière*, cit., pp. 34-35, e *L'alleu et le domaine rural*, cit., p. 180-181).

disinvoltura degna di Triboniano <sup>(64)</sup>, Fustel ne propone la sostituzione con 'arialis', argomentando su un probabile errore del copista che, nel trascrivere, ha reso *ri* in *n* <sup>(65)</sup>. Ancora: si parla, nelle carte e nei diplomi, di 'vicini' con un termine dalla pregnanza tipicamente tecnica e dal sicuro riferimento a una struttura comunitaria, ed egli non esita a renderlo con la accezione moderna assolutamente insignificante ma per lui innocua esprime la semplice posizione di qualcuno rispetto a un altro còlta nella sua materialità <sup>(66)</sup>. Ancora: c'è un testo di Diodoro Siculo a proposito del collettivismo dei Greci di Lipari in cui ha gran peso il verbo greco *κληρουχεῖν*. Fustel, suscitando lo stupore e l'irritazione dei grecisti <sup>(67)</sup>, ne distorce il senso in modo a lui favorevole come se esprimesse soltanto l'idea di una divisione definitiva <sup>(68)</sup>.

La pseudofilologia fusteliana, che trova nell'isolamento del testo il suo strumento principe, si accompagna perfettamente a quell'atteggiamento di pseudo-cultura che abbiamo più sopra qualificato come nominalismo e che consiste nell'arrestarsi di fronte alla manifestazione esteriore di un documento, coglierne i dati formali — soprattutto quelli terminologici — senza spingere la preoccupazione ermeneutica alla comprensione del mondo che si somma nel documento. L'indagine di Fustel sulla marca germanica è eloquente: una vera e propria caccia al termine, che fa, per buona parte, consistere il problema di esistenza e sopravvivenza di uno schema operativo e organizzativo in quello del reperimento d'una rappresentazione terminologica autonoma e formale dello schema stesso <sup>(69)</sup>;

---

<sup>(64)</sup> La notazione è di Ernest GLASSON, *Les communaux et le domaine rural*, cit., p. 82.

<sup>(65)</sup> *Le problème des origines de la propriété foncière*, cit., p. 35; *L'alleu et le domaine rural*, cit., p. 181.

<sup>(66)</sup> Cfr., fra l'altro, *Le problème des origines de la propriété foncière*, cit., p. 59, e *L'alleu et le domaine rural*, cit., p. 191.

<sup>(67)</sup> T. REINACH, *Le collectivisme des Grecs de Lipari*, in *Revue des études grecques*, III (1890), p. 88.

<sup>(68)</sup> *Le problème des origines de la propriété foncière*, cit., p. 75.

<sup>(69)</sup> Non intendiamo riferirci soltanto al saggio autonomo intitolato *De la marche germanique*, redatto all'incirca verso l'85 e che troviamo inserito nelle *Recherches sur quelques problèmes d'histoire*, cit., ma al discorso sulla marca, che è costantemente affiorante nei vari scritti dedicati da Fustel alla storia della proprietà. Si prendano i due suoi scritti riassuntivi: in *Le problème des origines*

per cui la storia della marca è anche e soprattutto storia d'un nome <sup>(70)</sup>.

Troppo spesso, con Fustel, siamo sul piano dell'artificio geniale, della trovata brillante, dell'esercizio combinatorio avvedutissimo; troppo spesso, con lui, intelligenza del testo è individuazione di meccanismi logici, non già di radicazioni storiche. La sua ermeneutica resta pur sempre nominalistica, e soffre, se non ci si lasci abbagliare dai lustrini delle molte citazioni, d'una strumentazione culturale particolarmente povera: la conclusione con cui si chiude l'impegnativa fatica sull'*alleu* — e che abbiamo più sopra riportato — è disarmante: arrestandosi a una esplorazione superficiale di termini, di forme e di formule, il principio della continuità si risolve in un completo appiattimento del divenire storico <sup>(71)</sup>.

Il discorso fatto sotto il profilo filologico deve essere proseguito e ampliato per quello giuridico. Fustel non va infatti oltre la percezione della enorme rilevanza del diritto nel tentativo di comprensione di un *milieu* storico: « dans cette étude qu'on prétendait faire de ce qu'il y a de plus intime chez le peuples, on a justement omis leur Droit, c'est-à-dire ce qui était l'essentiel. Enfin on a construit ce brillant échafaudage sur une série de confusions qu'on a faites entre la communauté de peuple et la copropriété de famille, entre la communauté de propriété et l'indivision de tenure, entre la communauté agraire et les communaux de village » <sup>(72)</sup>.

Il richiamo metodico è esemplare: male farebbe quello storico che, studiando una dimensione della società tanto legata a scelte

*de la propriété foncière*, cit., p. 368 ss., si vedano le pagine dedicate alla critica di Maurer, e ne *L'alleu et le domaine rural*, cit., le seguenti citazioni (p. 187: « d'abord le mot 'marche' n'y est pas »; p. 194: « pas mot de la marche »; cap. VIII, n. 3, soprattutto p. 269: « dans les documents du septième, du huitième et de la première partie du neuvième siècle, nous rencontrons 51 fois le mot marca; pas une seule fois il ne s'applique à une terre commune; pas une seule fois l'idée de communauté ne se lie à lui; toujours au contraire il s'applique à une terre qui y est décrite comme terre de propriété privée »). Qui è tutto Fustel: il suo culto della esattezza formale e della minuzia aritmetica, che servono egregiamente a incantare e conquistare il lettore; la assolutezza delle conclusioni, che sono almeno altrettanto nette di quelle dei 'collettivisti'.

<sup>(70)</sup> Lo ha rilevato Glasson nello scritto prima citato.

<sup>(71)</sup> Cfr. più sopra alla nota 33, di p. 137.

<sup>(72)</sup> *Le problème des origines de la propriété foncière*, cit., p. 115.

profonde come il rapporto con le cose, si privasse dell'osservatorio prezioso che è offerto dal diritto e che consente di penetrare, al di là del quotidianamente variabile, nell'intimità d'un costume. Il tragicomico è che il rimprovero di Fustel appare avere un primo destinatario che è lui stesso; la seconda parte della frase sembra delineare più che i risultati dei lavori degli avversari i suoi stessi risultati.

La sua 'verità' fondamentale — antitesi perfetta della tesi collettivistica —, che il fenomeno comunitario nella appropriazione dei beni si riduce o a forme di comunione (cioè di condominio, cioè di agglomerati di apporti proprietari individuali) o a proprietà familiari (intesa la famiglia nel senso più ristretto) è fondato proprio sulle confusioni e sugli equivoci che Fustel lamenta.

Povero di nozioni giuridiche <sup>(73)</sup>, sostanzialmente indifferente a quella intelaiatura complessa che è l'ordinamento giuridico, e perciò incapace di cogliere il senso e il valore d'una tradizione, d'una tecnica, d'una prassi a livello del diritto, il suo sapere è tutto condensato nelle pagine chiare e schematiche del *Precis* di Accarias <sup>(74)</sup>. Ma Accarias porge a Fustel i frutti estremi della digestione giuridica romana a loro volta digeriti e filtrati da un romanista dell'Ottocento educato alle razionalizzazioni e ai virtuosismi esegetici; gli porge, in altre parole, una intelaiatura che era certamente la meno adatta a *comprendere* e a valorizzare i dati apparentemente incoerenti della prassi altomedievale e medievale.

Il cifrario classico non avrebbe mai potuto tradurre in tutta la sua ricchezza il linguaggio sociale dei medievali. E lo constatiamo quando si vede Fustel affannarsi a relegare nell'ambito dei semplici usi le situazioni soggettive sulla cosa di membri di strut-

<sup>(73)</sup> Già il Fueter aveva notato che la formazione di Fustel non era giuridica (cfr. E. FUETER, *Storia della storiografia moderna*, trad. ital. di A. Spinelli, vol. II, Napoli, 1944, p. 272).

<sup>(74)</sup> Calixte Accarias (1831-1903), docente di diritto romano alla Facoltà giuridica di Parigi e dal '90 consigliere alla Corte di Cassazione, è l'autore di un 'Precis de droit romain' — la cui pubblicazione iniziò nel 1869 e terminò nel 1883 — straordinariamente fortunato per doti indubbie di agilità e concisione, nonché di accurata e appagante documentazione. È stato, a ragione, definito «le Baudry-Lacantinerie du Droit romain» (v. A. J. ARNAUD, *Les juristes face à la société du XIXe siècle à nos jours*, Paris, 1975, p. 114).

ture organizzative comunitarie facendo della proprietà un *quid iuris* netto e isolabile in capo al titolare o ai titolari.

Eccone un esempio: v'è controversia, in un documento, a proposito di certi usi comuni su una foresta. Nel suo continuo tentativo di eliminare precedenti comunitari, Fustel insegna: « Si le mot *communes* s'y trouve, il s'applique à des *usus*, non pas à des *terrae*. Tout ce sol, visiblement, appartient en pleine propriété soit à l'abbé, soit au comte, soit au prince; pas la moindre fraction n'est une terre commune » (76). La contrapposizione fra *dominium* e *usus* è, per la realtà medievale, uno degli schemi più fuorvianti (76). Segnala infatti una contrapposizione concettuale fra volontà e natura cui i medievali dovevano, per un fascio di motivi, essere totalmente estranei, e che tradisce invece una cultura e una mentalità che sono quelli dei classici.

Probabilmente Fustel, facendosi in ciò rappresentante di un atteggiamento culturale diffuso nel ceto dirigente francese dell'Ottocento, ritiene di avere assolto i suoi compiti di doveroso aggiornamento tenendo ben in mostra sul suo tavolo di studio un fortunato manuale di Istituzioni di diritto romano; bastava però che avesse dato uno sguardo a Beseler, a Gierke e, in genere, ai tedeschi per rendersi conto che un diverso filone di pensiero poteva suggerire interpretazioni sensibilmente variate. In quelle strutture comunitarie, convenzionalmente e artificiosamente ma significativamente qualificate come *condominia iuris germanici* (77), su cui i giuristi tedeschi avevano il merito di insistere, eran proprio le situazioni soggettive dei cosiddetti condomini — che taluno, nel paraocchi romano e romanistico, avrebbe potuto definire come *usus* — a mettere in evidenza una rivalutazione dell'*effettivo* sul *valido* e a sorprendere nell'*effettivo* un momento partecipativo alla sfera della proprietà.

---

(76) *L'alleu et le domaine rural*, cit., p. 194. La notazione è a proposito della carta sangallese dell'890 pubblicata in *Urkundenbuch der Abtei Sanct-Gallen*, bearb. von H. Wartmann, Zürich, 1863-82, t. II, n. 680.

(76) Cfr. le notazioni che abbiamo già svolto in *Naturalismo e formalismo nella sistemica medievale delle situazioni reali*, in *Jus*, XVIII (1967), e in *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale*, cit.

(77) Cfr. più avanti a p. 385.

Ma a Fustel mancavano non solo la sensibilità ma gli strumenti di lettura del giurista; i suoi occhiali consueti non gli consentono di percepire spessori e differenziazioni ma appiattiscono e schematizzano <sup>(78)</sup>. Come egli non sa cogliere l'accezione tecnica e, in quanto tale, storicamente pregnante di *vicinus* — che è nozione filtrata dal generico allo specifico grazie al filtro del diritto —, così egli non percepisce il salto logico che separa il condominio privato dalla proprietà collettiva, e non sarà difficile all'economista Laveleye — però nutrito, a differenza di Fustel, di solidi studi giuridici — mettere allo scoperto con dichiarato sgomento tutta l'ingenuità e sprovvedutezza dell'argomentare del nostro <sup>(79)</sup>; così non si accorge che l'assenza di documentazione per le pretese comunità di villaggio — che è una sorta di grosso argomento *e silentio* da lui fatto valere — scaturisce dalla natura stessa di queste comunità come ogni modesto giurista munito di solo buon senso avrebbe subito avvertito <sup>(80)</sup>.

---

<sup>(78)</sup> Uno storico del diritto, o uno storico comunque aperto alla dimensione economico-sociale, non può che restare stupito della visione formalistica che sta alla base della seguente asserzione: « les grandes secousses du cinquième siècle et l'arrivée d'hommes nouveaux n'ont ni altéré ni amoindri le droit de propriété sur le sol ... Cette vérité est d'une grande importance. Elle se place au début de nos études sur la féodalité, et nous ne devons pas la perdre de vue. C'est en effet sur la base inébranlable d'un droit de propriété plein et complet que tout l'édifice féodal s'éleva plus tard » (*L'alleu et le domaine rural*, cit., p. 130). Certamente — ed è appena il caso di enunciarlo — una struttura giuridica come quella feudale non può che affermarsi in una società articolata secondo uno schema proprietario. Ma, parimente, non può che rampollare da un costume teso a valorizzare aspetti socio-economici diversi dalla proprietà, o almeno contenuti singoli e frazionari di essa più che un potere sintetico, globale, pienissimo. Il che porta la coscienza comune a ritenere inerente alla natura della proprietà il suo smembramento.

<sup>(79)</sup> Nella quarta edizione del libro *De la propriété et de ses formes primitives*, Paris, 1891, alla nota 1 di p. 82, l'A. afferma: « M. Fustel de Coulanges a contesté à différentes reprises qu'il ressort des passages de Tacite et de César l'existence chez les Germains d'un régime de propriété collective avec partage périodique. J'admets sans restriction la traduction et les commentaires du texte que fait Fustel, mais jamais un juriste ne considérera comme privée, individuelle, la part attribuée à une personne, dans une répartition renouvelée chaque année, d'un territoire appartenant à une commune ou à un groupe d'hommes ».

<sup>(80)</sup> Egli constata spesso che « ce n'est jamais à une communauté de village que la terre est donnée ou vendue » (*L'alleu et le domaine rural*, cit., p. 173), ma

Questi rilievi hanno solo una mira: di mostrare che tutta l'im-palcatura cosiddetta culturale dello storico parigino — che per le ricerche in tema di proprietà doveva essere fatta di solidità filologiche e di consapevolezze giuridiche — non è in realtà la valida piattaforma costruita sul terreno dell'obbiettivo, ma rappresenta la strumentalizzazione talvolta abile talvolta grossolana d'una realtà testuale e istituzionale alla tesi fondamentale dello scrivente, il condizionamento delle 'verità' testuali e istituzionali alla 'verità' dello scrivente.

Raramente, come nel caso di Fustel, si è sparsa tanta cenere sul proprio capo per i crimini altrui di parzialità e di soggettivismo, e si è con tanta prepotenza affermata la propria personalità <sup>(81)</sup>, e si è dimostrato maggiore indisponibilità alle voci alternative.

---

non tiene sufficientemente conto che una comunità di villaggio, anche se esistente e vegeta, doveva necessariamente comportarsi, per la sua struttura socio-giuridica, come realtà ben più immobile e sonnolenta, dal punto di vista della circolazione economica, di un privato o anche di un ente ecclesiastico, con scarsissime occasioni ed esigenze di costituirsi capo di un rapporto di compravendita o di donazione o di semplice concessione. La comunità di villaggio di sempre è realtà, per sua natura, statica, vivente in una atmosfera economica del tutto rarefatta.

(81) Una dimensione che ha grande spazio nella personalità di Fustel è quella nazionalistica e contribuisce a ulteriormente spiegare la sua posizione nella disputa sulla proprietà. Il torto delle dottrine 'collettivistiche' — torto certamente non primo, e forse ultimo, ma indubitatamente torto — è anche quello di essere, per provenienza, germaniche e di affermare valori germanici rispetto ai precipitati della civiltà latina. L'astio antitedesco di Fustel esce esasperato dalla clamorosa sconfitta del '70 e dalla perdita bruciante dell'Alsazia e della Lorena. Si veda, per questo atteggiamento del Nostro, particolarmente il saggio *De la manière d'écrire l'histoire en France et en Allemagne depuis cinquante ans*, cit. (saggio pensato e pubblicato a caldo sulla 'Revue des deux mondes' nel 1872) e, più specificamente per il tema che ci interessa, l'articolo su *Les origines du régime féodal - La propriété foncière dans l'Empire romain et dans la société mérovingienne*, cit., soprattutto p. 446 (articolo ugualmente pensato e pubblicato a caldo sulla 'Revue des deux mondes' nel 1873). Una chiave interpretativa di questo tipo deve sorreggere anche l'esame appassionato della sua monumentale 'Histoire des institutions politiques de l'ancienne France'. Anche chi si è posto in atteggiamento decisamente apologetico verso questo autentico capolavoro dell'umana intelligenza ha dovuto riconoscere che «l'Histoire des Institutions de la France est une réaction contre la partialité des germanistes qui avaient écrit avant Fustel» (L. DE GERIN-RICARD, *L'Histoire des Institutions Politiques de Fustel de Coulanges*, Paris, 1936, p. 29), con una valutazione che è di per sé ogget-



Lo studioso Fustel è una struttura nodosa e conchiusa di pensieri, convincimenti, certezze ed umori già perfettamente completa e definita all'inizio della sua ricerca: la soluzione contraria alle forme storiche di proprietà collettiva è una 'verità' cui dovrà essere accomodata la realtà storica, perché è per lo storico una certezza morale inabdicabile.

Dirà egli dei 'collettivisti': « ce sera pour eux une conviction, une foi que rien n'ébranlera; et ils sauront toujours plier quelques textes à cette conviction et à cette foi »<sup>(82)</sup>. Consciamente o inconsciamente sarà questo — imputato agli avversari — il suo procedimento, e tutta la sua ricerca sarà all'insegna d'una fede e d'una fedeltà.

Manovrate come sono da questa sotterranea linea morale, le citazioni inappuntabili, le elencazioni prolisse, la lunge pagine esegetiche condite di insopportabile sapienza didascalica, ci appaiono esercitazioni nominalistiche, niente più che forme, nomi, ombre distaccati dall'esperienza storica.

René Clair, regista garbatissimo dei nostri tempi, accolto che fu nell'Accademia di Francia, pronunciò — com'è d'uso in quel consesso — un felice discorso di investitura nel quale esprimeva la sua sorpresa e un suo affiorante disagio per trovarsi, lui 'artefice d'ombre', in mezzo a tanti dottori<sup>(83)</sup>. Artefice d'ombre: la identificazione professionale che il regista Clair aveva compiuto di se stesso si attaglia perfettamente a Fustel. Sapiente la regia e coerente il filo che sorregge personaggi e cose; ma sono questi espressione d'una società viva, d'una cultura calata nella storia, o piuttosto un gioco brillante e suadente di ombre, una trama filtrata

---

tivamente eloquente pur nel rifiuto di un esame critico dell'opera fusteliana. Si ricordi che già Maine aveva puntualizzato l'unilateralità della storiografia francese dopo il '70, incapace di un vaglio oggettivo delle tesi provenienti dalla cultura tedesca (cfr. MAINE, *La famille patriarcale*, cit., p. 450). Sull'ideologia antitedesca di Fustel si veda anche una recente pagina di A. MOMIGLIANO, *La città antica di Fustel de Coulanges*, in *Rivista storica italiana*, LXXXII (1970), p. 85 ss.

<sup>(82)</sup> *Le problème des origines de la propriété foncière*, cit., p. 116.

<sup>(83)</sup> Esordisce nel suo discorso Clair rivolto agli Accademici: « dans l'histoire de votre Compagnie on compte peu d'élus dont les titres soient aussi légers que ceux d'un montreur d'ombres qui n'apporte chez vous que des illusions pour tout bagage » (cfr. *Le Monde*, 11 mai 1962, p. 11). La qualifica « montreur d'ombres » è ripresa da Jacques de Lacretelle nella sua *réponse (ibidem)*.

dalla straripante personalità del regista preoccupato di proiettarvi il proprio messaggio?

La lettura della polemica sulla proprietà primitiva e sulle forme collettive di proprietà fa propendere per questa seconda ipotesi. Se ombre sono, nella critica di Fustel, le evocazioni romantiche della primitiva comunità e delle sue tracce storiche, ombra è forse anche l'onnipresente proprietà individuale, presenza effettiva e costante più nella volontà dello storico che nella multiforme vita sociale <sup>(84)</sup>. E dietro, sempre le mani abili del regista a comporre i personaggi in gesti ed azioni; e, nelle pagine, sempre uno scenario dove tutto il montaggio coincide perfettamente, ognuno ha la sua parte e il discorso fila sciolto e liquido dal principio alla fine.

---

<sup>(84)</sup> Anche per chi ha un atteggiamento simpatetico verso Fustel e la sua opera è difficile digerire certe sue ricostruzioni affatto arbitrarie, nelle quali si sorprende lo storico intento « à torturer le sens ou à atténuer la portée des textes » e che possono essere addotte come « les exemples plus caractéristiques de cette critique subjective contre laquelle il (Fustel) protestait avec raison » (G. MONOD, *Fustel de Coulanges*, ora in *Portraits et souvenirs*, Paris, 1897, pp. 145-46).



CAPITOLO QUINTO  
FORME E SOSTANZA DI UN DIBATTITO:  
DIETRO FUSTEL

1. Dietro Fustel. — 2. Nantucket piccola isola.

1. L'azione di rigetto che la coinè individualistica pone immediatamente in essere contro il corpo estraneo delle nuove teorie penetrato nella compattezza della moderna costruzione storica e filosofica sulla proprietà ha il suo protagonista in Fustel, ma non si esaurisce con lui. Egli è protagonista, innanzi tutto, per l'impegno personale, per il grosso lavoro dedicatoci, per l'altezza e sonorità della sua voce che lo rese ascoltato, anzi ascoltatissimo, in tutto l'uditorio occidentale, e secondariamente perché, con un atteggiamento orientativo delle voci polemiche successive, volle e seppe — anche se su un piano formale — mantenere la propria polemica nei termini del suo mestiere di storico, colpendo alla base quelle che erano le fondazioni culturali delle obiezioni dei neoterici; perché volle e seppe — malgrado la forte ideologizzazione e la passionalità del proprio temperamento — serbare al suo discorso una dignità culturale, che resterà sempre come segno inconfondibile dell'acceso dialogo.

La contrapposizione tra due opposti sistemi economici e sociali è senz'altro nello sfondo, ed è lì il canovaccio occulto della grande disputa, ma questa si combatte tra uomini di cultura e intorno a scelte culturali, assumendo ad arma più un passo di Tacito o una testimonianza archeologica che le nozioni di libertà economica, lotta di classe, plusvalore, e via dicendo. Lo straripamento che l'economista Laveleye non si è mai preoccupato di controllare è formalmente ricondotto da Fustel in un alveo più precisato, dove lo storico parigino si rimprometteva di combattere e battere con maggiore facilità l'avversario. È in questo alveo — storico, storico-

economico, storico-giuridico — che il grosso della polemica si confronterà, con l'obbiettivo immediato e 'innocente' del ristabilimento d'una verità scientifica.

Nella scia di Fustel, accanto a una indagine per noi abbastanza marginale dello storico inglese Seebohm <sup>(1)</sup> e a un saggio — più etno-geografico che storico — di Lothar Dargun scritto in chiave chiaramente antilaveleyana <sup>(2)</sup>, ecco intanto un libro dell'americano Ross, uscito a Boston nell'83 ma frutto di annose ricerche <sup>(3)</sup>,

<sup>(1)</sup> F. SEEBOHM, *The english village community examined in its relations to the manorial and tribal systems and to the common or open field system of husbandry - An essay in economic history*, Port Washington, N. Y.-London, 1971 (repr. ed. London, 1883). Frederic Seebohm (1833-1912) rappresenta nella storiografia inglese la reazione antiromantica e antigermanistica incarnata esemplarmente in Francia da Fustel de Coulanges. Nella unilaterale interpretazione di Seebohm, le comunità di villaggio si originano con l'avvio del servaggio e si manifestano come collettività di servi, che è conveniente al *dominus fundi* raccogliere in strutture omogenee rette da un forte vincolo di solidarietà. Esse devono essere inquadrate all'interno del cosiddetto 'manorial system' e attestano null'altro che un contesto di prestazioni servili collettive in presenza della proprietà individuale del *lord*. L'eliminazione di tali comunità è vista pertanto come una tappa importante di emancipazione sociale. Da ricordare, nella opera successiva al volume che ci interessa, i saggi su 'The tribal system in Wales' (1895) e 'Tribal custom in Anglo-Saxon law' (1902), dove il Seebohm mette a frutto una sua giovanile preparazione giuridica (aveva anche esercitato l'avvocatura).

<sup>(2)</sup> L. DARGUN, *Ursprung und Entwicklungsgeschichte des Eigentums*, in *Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft*, V (1884). Per rendersi conto delle riserve che l'opera del Laveleye aveva suscitato in certi strati della cultura giuridica tedesca, si veda la recensione di J. KOHLER a E. DE LAVELEYE, *Das Ureigentum*, traduzione tedesca di K. Bücher, Leipzig, 1879, in *Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, XXIII (1881), p. 24 ss., dove proprio sul tentativo laveleyano di costruire una rinnovata teorica della proprietà in grazia del materiale storico e comparato largamente accumulato si appuntano soprattutto gli strali (cfr. p. 34).

<sup>(3)</sup> D. W. ROSS, *The early history of land-holding among the Germans*, New York, 1971 (repr. ed. Boston, 1883). Nella prefazione Ross afferma che si tratta di ricerche avviate sul tema sin dal 1875. Denman Waldo Ross (1853-1935) fu personalità singolare del mondo culturale nordamericano a cavaliere fra i due secoli. Il saggio che di lui ci interessa appartiene alla prima fase della sua vita di studioso, durante la quale il Ross si dedicò a ricerche storiche, e costituisce anzi la tesi con la quale nel 1880 conseguì il dottorato. Tale fase si chiude nel 1884 con la morte del padre. Inizia invece un fervido periodo nel quale il Ross, ormai libero di seguire i propri interessi e la propria 'vocazione' intellettuale, si dedicò a una grossa e non dimenticabile fatica di organizzatore, collezionista

che ricorda nella impostazione generale, nella metodologia, nella virulenza polemica le pagine più tipiche di Fustel.

Di Fustel conosce almeno e utilizza la premessa anticollectivistica contenuta nel lavoro sulla proprietà in Grecia — che ha anzi un posto di spicco fra le scarse citazioni letterarie (4) — e di quella premessa può considerarsi l'esplicitazione e la dimostrazione.

Il libro è infatti tutto costruito come un attacco per quegli studiosi — mai onorati di una menzione specifica e sempre chiamati con riferimento generico e collettivo, in tono affatto spregiativo, « the advocates of the communism theory », « the advocates of a primitive communism » (5) — i quali hanno commesso il grossolano errore di equivocare fra proprietà collettiva e casi di semplice proprietà indivisa: nel primitivo mondo germanico, sta, all'inizio, il diritto del primo occupante; e quando, successivamente, si è creata una comunità familiare, non si è costituito nulla di simile a una comunanza ma una proprietà indivisa virtualmente divisibile come un qualsiasi condominio (6). È la tesi centrale del bizzoso ed estroso parigino riproposta scialbamente, corroborata da un esame parziale e partigiano della documentazione possibile e da argomentazioni insufficienti (7).

e studioso nel campo delle arti figurative. Sulle ricerche di Ross preparatorie del volume dell'83 e per buona parte vertenti sul problema degli assetti fondiari primitivi, cfr. T. SIZER, *Ross Denman Waldo*, in *Dictionary of American Biography*, ed. by H. E. Starr, vol. XXI - Supplement One, New York, 1944, p. 641.

(4) Cfr. Ross, *The early history of land-holding among the Germans*, cit., nota 144, nella quale si riproduce distesamente la premessa fusteliana. Il che fa spicco in un apparato critico abbastanza scarso (si cita una sola volta Violet alla nota 168).

(5) Per le pagine polemiche più significative, cfr. Ross, *The early history of land-holding among the Germans*, cit., pp. 39-41, 56-57, 61-64, 65. Per una presa di posizione nettissima, soprattutto p. 40.

(6) « The chief error of the advocates of a primitive communism is, that they argue community of land wherever they find undivided land, or land held in undivided shares. The argument is surely inconclusive » (Ross, *The early history of land-holding among the Germans*, cit., p. 61).

(7) Parla di « demi-preuves » e dice che « l'argumentation est très insuffisante », rilevando la mancanza quasi assoluta di discussione delle tesi avversarie e della loro documentazione, G. PLATON, rec. a D. W. Ross, *The early History...*, in *Revue historique*, XXVIII (1885).

Anche se l'abbiamo già accennato, è il caso qui di ricordare la verifica delle

2. Ma l'uomo e l'opera che porteranno innanzi le premesse di Fustel, le verificheranno nel terreno propriamente storico e scopriranno apertamente il sottofondo ideologico di tutta l'operazione culturale, dando a noi la riprova dell'esattezza della linea interpretativa fin qui seguita, sono Émile Belot (8) e il suo lavoro sulla colonizzazione dell'isola nordamericana di Nantucket (9).

Nantucket nasce alla storia e alla civiltà occidentali, quando, nel 1671, un gruppo di ventisette coloni, fuggendo le persecuzioni religiose del Massachusetts, ne acquista la proprietà e ne avvia il processo colonizzatorio. L'esplorazione di Belot segue con cura la formazione di una società civile nell'isola e individua, sul piano dell'organizzazione fondiaria, un dato caratterizzante di fronte al quale si arresta e sul quale fa perno l'intelaiatura di tutto il saggio: i coloni stabiliscono contemporaneamente a Nantucket tre tipi di proprietà a seconda dei terreni, quella individuale, quella comune e un tipo intermedio di proprietà partecipe di taluni caratteri dell'una e dell'altra (10).

Nulla di singolare, se non un fatto: a Nantucket la società nasce come per incanto sulla natura primordiale nell'anno di grazia 1671, e i coloni di Nantucket sono pertanto i primi uomini a incidere su una natura affatto vegetale ed animale, cioè fenomenica. Per Belot l'isoletta atlantica non è più un lembo di terra qualsiasi, ma un prodigioso laboratorio in cui verificare, nella zona storica a portata di mano del secolo diciassettesimo, con larghe se non sicure possibilità di lettura e di decifrazione, quasi un comporta-

---

tesi mainiane compiuta, nell'ambito della storiografia nordamericana e in un momento coevo all'apparizione del libro di Ross, dallo storico Adams e dalla sua scuola mediante un complesso di rilevazioni in varie località della Nuova Inghilterra. Sotto il profilo metodico ne parla lo stesso H. B. ADAMS nell'interessante libro *New methods of study in history*, Baltimore, 1884. I risultati delle rilevazioni sono invece condensati nel già citato volume di ADAMS, *The germanic origin of New-England towns*, Baltimore, 1882, uscito nella collana di studi storicopolitici della Università John Hopkins.

(8) Émile Belot nasce a Montoire nel 1829, è allievo di Chéruel alla École normale, professore di Storia ai licei di Strasburgo, di Versailles e di Parigi, indi alla Facoltà di Lettere di Lione. Muore a Lione nel 1886.

(9) E. BELOT, *Nantucket. Étude sur les diverses sortes de propriétés primitives*, in *Annuaire de la Faculté des Lettres de Lyon*, II (1884).

(10) BELOT, *Nantucket*, cit., p. 117 ss.

mento originario, quasi quello del primo uomo organizzatore della sua realtà sociale.

Interessa lo storico soprattutto la circostanza che questo 'primo' uomo, sgombro da implicazioni precedenti, libero da complessi, nel suo primo contatto modificatore della realtà naturale, imprime la sua orma sull'isola grazie a tre tipi di proprietà, che fissa simultaneamente. E subito una conseguenza ne viene tratta: « nous serions portés à croire que dans les temps antiques, comme à Nantucket il y a deux cents ans, cette simultanité a bien pu aussi se produire et que la question de l'antériorité du communisme agraire ou de la propriété individuelle doit être non pas résolue, mais supprimée » (11).

Il buon Belot non è turbato dall'idea che quei primi uomini erano primi a Nantucket in quella occasione e vicenda, ma ultimi nel Massachusetts da cui fuggivano; che provenivano da un continente ormai civilizzato e portavano dentro di sé un cumulo di principi, nozioni, pregiudizi insuscetibili di essere cancellati nel contatto fresco e vivo con i monti, i fiumi, le foreste dell'isola intatta. Come i pastori dell'Arcadia, quei coloni hanno sul loro capo le parrucche del secolo diciassettesimo, e l'isola, anche se può indicare con fedeltà indubbia le difficoltà dell'uomo primitivo nell'instauramento d'un processo colonizzatore, non è né può essere in grado di riprodurre la distaccata psicologia. Né ha alcun valore la circostanza, rilevata da Belot, che i coloni diano vita a Nantucket a remote strutture del materno primigenio costume scozzese riproducenti verosimilmente assetti della più risalente cultura germanica (12). L'isola è e resta specchio artificioso d'una società primitiva, assai più delle testimonianze messe insieme dalle ricerche etnologiche e comparatistiche di Émile de Laveleye.

La conclusione — vera o falsa, fondata o infondata — serve però egregiamente a Belot. Se, all'inizio, la compresenza originaria di varie forme di proprietà sembra portare lo storico a un di-

(11) BELOT, *Nantucket*, cit., pp. 117-18.

(12) È Belot stesso a dirci che i coloni hanno semplicemente riprodotto a Nantucket le antiche consuetudini dei loro progenitori scozzesi di Lauder, le quali, stando a Maine, costituirebbero le reliquie di forme estremamente arcaiche legate al costume della primordiale cultura germanica.



scorso relativizzante e distaccato (13), il significato e l'obbiettivo della sua fatica prendono sempre maggior forza nel corso dell'indagine, e il suo senso arriva a diventare financo troppo scoperto, smentendo clamorosamente le venature storicistiche.

Il libello, se lo si legga fino in fondo, appare chiaramente collocabile nell'ambito di una letteratura apologetica; si pone infatti deliberatamente contro Laveleye (14), contro i socialisti della cattedra, contro tutti coloro che, per tener dietro demagogicamente alle « aspirations confuses de la multitude », si fanno rispolveratori di insulsi arcaismi (15) e cercano « de donner une forme raisonnable à ce qui au fond ne relève pas de la raison » (16). Razionale e connaturale all'uomo è, per Belot, la proprietà individuale, mezzo supremo col quale il soggetto imprime la sua traccia sulla realtà esterna e la lega indissolubilmente a sé grazie alla propria atti-

(13) « Les deux modes de possession furent contemporains l'un de l'autre... aucune tradition inflexible, aucun système preconçu, aucune pensée socialiste, aucun sentiment instinctif des prétendus droits de l'homme n'a prévalu pour produire ces effets naturels » (BELOT, *Nantucket*, cit., p. 132).

(14) Che è definito autore di un « livre intéressant riche en documents curieux » (BELOT, *Nantucket*, cit., p. 109), con un giudizio implicitamente negativo che sembra relegare lo studioso belga tra i raccoglitori di aneddoti e di curiosità.

(15) Belot tenta, con relativa abilità, di sfruttare il divario enorme che separa gli schemi di società nuova proprii delle visioni socialistiche e l'arcaizzante strutturarsi delle vecchie comunità di villaggio nel solco d'una tradizione immemorabile: « les paysans qui vivaient groupés pendant plusieurs générations autour d'un chef de famille ou de son successeur élu, étaient pieux, soumis à l'autorité du maître de la maison, très attachés aux traditions et à la vie locale. C'est cet esprit de piété, de respect et d'amour pour la famille et pour le clocher qui a fait vivre et prospérer dans les hameaux et les villages les communautés pastorales et agricoles. Les socialistes veulent-ils faire renaître ces moeurs rurales, patriarcales et religieuses? » (BELOT, *Nantucket*, cit., p. 180).

(16) « Il y a un socialisme de la chaire, essayant de donner une forme raisonnable à ce qui au fond ne relève pas de la raison, et d'accorder la science avec les aspirations confuses de la multitude. Ce socialisme nous paraît une illusion bienveillante où se complaisent quelques esprits généreux. Nous n'avons essayé de le combattre que pour rétablir sur quelques points la vérité historique faussée, à ce qu'il nous semble, par des préoccupations trop modernes, dont les hommes appliqués à l'étude impartiale du passé ne peuvent pas toujours se garantir » (BELOT, *Nantucket*, cit., p. 180).

vità (17). Per questo essa — e soltanto essa — si identifica con il progresso umano e rappresenta un momento civilizzatore rispetto alla grossolanità di forme collettive di appropriazione (18).

Quel che infastidisce Belot, come infastidiva Fustel, è il fondamento storico e razionale offerto a quelle forme dalle nuove teorie, e, per quel tramite, alle teorie socialistiche in genere (19); « les socialistes ne doivent donc pas chercher dans les souvenirs, ni dans les débris des législations anciennes la justification de leurs systèmes. S'ils peuvent croire que l'avenir leur appartient, ce n'est pas l'histoire à coup sûr qui les encourage à de telles expériences. Car plus la société s'est perfectionnée, plus l'homme est devenu intelligent, plus le nombre des propriétaires s'est accru, plus les formes de la propriété individuelle se sont multipliées. Il ne reste même pas aux théoriciens du communisme la ressource de placer par hypothèse à l'origine et avant tous les progrès de la civilisation moderne l'existence de leur idéal rétrograde. Car les premiers ancêtres de la race indo-européenne ont connu la propriété individuelle, complète, héréditaire » (20).

La 'scoperta' che a Nantucket ventisette coloni realizzarono una società con forme varie e diverse di appropriazione non serve dunque per il totale recupero alla storicità di tutte quelle forme

---

(17) Afferma Belot nella conclusione: « les vérités qui ressortent de cet exposé de l'histoire intérieure de Nantucket justifieraient peut-être trois sortes de critique que l'on peut adresser aux partisans du rétablissement du communisme agraire. Leurs théories contiennent, à ce qu'il semble, des erreurs philosophiques, des erreurs historiques et des contradictions » (BELOT, *Nantucket*, cit., p. 172). Da qui il discorso ascende a domandarsi qual'è l'essenza della proprietà, e si risponde che « elle est l'empreinte que l'homme a mise sur les choses, la transformation que son travail, son intelligence, son courage leur ont fait subir... elle est en général ce que le génie ou la force de l'homme ajoute à la nature, en laissant dans le monde extérieur une trace » (p. 173). Chi ha pratica della letteratura politica di tutta l'età borghese in tema di proprietà, da Locke in poi, riconoscerà qui argomentazioni e didascalie usate ed abusate. Certamente né nuovo né sorprendente è l'esito del discorso, nel quale si afferma solennemente la conformità della proprietà individuale alla natura umana (p. 175).

(18) BELOT, *Nantucket*, cit., pp. 179-80.

(19) « Le système historique qui suppose la propriété de la tribu antérieure à celle de l'individu est devenu une des formes de la théorie moderne du socialisme » (BELOT, *Nantucket*, cit., p. 109).

(20) BELOT, *Nantucket*, cit., pp. 130-31.

appropriative, nessuna esclusa. Al contrario, lo scrittore, storicizzando e affidando a motivazioni contingenti solo la proprietà collettiva, sembra estrarre una sola forma dall'insieme delle altre, concedergli attenzione e dar rilievo alla sua originarietà, alla sua non artificiosità.

Il problema della anteriorità del collettivismo agrario o della proprietà individuale è un problema che ha da essere soppresso, perché rischia di far emergere il principio della naturalità del primo e apre una questione che depaupera ingiustificatamente la seconda. Soppressione del problema non significa quindi demolizione di ogni costruzione giusnaturalistica a favore di qualsivoglia situazione, ma semplicemente conferma del principio consolidato della originarietà della proprietà individuale, il quale ha in sé tanta vitalità e tanta ragionevolezza da soffocare i titoli di legittimazione di forme alternative.

Se la proprietà collettiva è stata una presenza reale nei primordi della vicenda umana — sembra insegnare Belot —, l'importante tuttavia è che non abbia preceduto la proprietà individuale, che anche questa, e non solo quella, sia stata sorpresa ai limiti dello stato di natura come stimolo e canone d'azione per l'uomo primitivo. Ciò che conta è aver rinvenuto in quel momento primo l'istinto e l'atto di appropriazione individuale della terra, mai smentiti dal successivo sviluppo storico, aver affermato un legame di continuità ininterrotta fra quell'inizio e tutto lo svolgersi seguente, aver fissato una forma costante del vivere associato dalla notte dei tempi all'ora contemporanea e al futuro.

Ciò non può che sottolinearne la ragionevolezza intima. La costanza della proprietà individuale sul proscenio della storia umana, a fronte dell'oblio delle forme collettive affioranti qua e là — e magari anche nelle origini — unicamente per necessità contingenti o per particolari esigenze geo-agronomiche, indica, da un lato, una scelta congeniale alla costituzione più riposta del soggetto come *socius*, — o piuttosto un momento universale del suo approccio con le cose —, dall'altro, una scelta occasionale che può essere dimenticata e che può essere mutata.

Con assai minor vigilanza che in Fustel, nelle trame di un discorso claudicante per incoerenze e per labilità argomentative e rigurgitante più di richiami giusnaturalistici che di analisi storiche,

Belot confessa tutto il fascio di motivazioni che ha mosso lui moderno, impegnato fino al collo nel difendere la sua visione del mondo sociale e nell'oppugnare le idee novatrici, verso la storia d'un modesto pezzo di terra.

Nantucket ha per lui la funzione di un modello da contrapporre a un altro modello, è il suo laboratorio dove plasmare un calco universale. La « *petite île sablonneuse située au 41me degré de latitude nord* », che le carte geografiche hanno spesso il torto di non riportare, assume un valore universale: quello di controaffermazione a Laveleye e ai socialisti, e, per giunta, scritta nelle cose stesse. Nantucket non è un documento storico, relativo nello spazio e nel tempo, ma il vessillo glorioso dell'individualismo possessivo, il baluardo della civiltà occidentale nella difesa dei valori di quell'individualismo; è esso stesso un valore, e, come tale, un assoluto.

Belot, che si era scagliato contro i preconcetti e le tesi assolutizzanti, crea egli un assoluto, innalzando l'isolotto sabbioso dalle mutevoli acque dell'Atlantico al paradiso degli archetipi. La sua ricerca, più che l'appagamento d'una curiosità archeologica, è riflessione strategica per una più grande battaglia, o, se vogliamo, materiale d'alimento per una sacrosanta crociata, e Nantucket è strumento di una lotta dove ragioni del cuore e timori politici si mescono e si mescolano in ugual misura.

Lo storico, che aveva programmaticamente dichiarato di voler restare nel terreno neutro e imparziale dei documenti storici, lascia troppo spesso quel terreno per librarsi nel cielo alto, troppo alto delle speculazioni filosofiche; quel cielo da cui Nantucket ' *petite île* ' non è più coglibile nei suoi contorni terracquei, nel suo disegno geografico, ma ha ormai assunto la vaghezza e, insieme, la fissità d'un'idea.

Tra le pagine del saggio, il contrasto stridente fra una documentazione modestissima, particolare, e conclusioni generalissime balza agli occhi e denuncia l'intimo squilibrio cui è sottoposta l'intera ricerca.



CAPITOLO SESTO  
FORME E SOSTANZA DI UN DIBATTITO:  
CONTRO FUSTEL

1. Gli 'avvocati del comunismo primitivo'. — 2. Le testimonianze polemiche di Ernest Glasson e di Henry D'Arbois de Jubainville. — 3. Il messaggio dei 'collettivisti'.

1. «Schroeder a dit qu'il y avait des textes prouvant la communauté de marché au septième siècle, mais il n'en a pas cité un seul. Puis M. Kowaleski a copié Schroeder; puis M. Dareste a copié Kowaleski, puis M. Glasson a copié M. Dareste » (1). Così Fustel, con disinvoltura grande, in una pagina del suo ultimo lavoro, guarda retrospettivamente al coro dei suoi avversari riducendo tutta la polemica — come ben sappiamo — a un abusato luogo comune.

La disinvoltura riduttiva del nostro coglie nel vero almeno su un punto: le opinioni avverse, anche se non possono essere valutate coma amorfa ripetizione l'una dell'altra e hanno anzi sfumature e contrassegni tali che le distinguono sensibilmente, sono tutte però unanimi nel respingere con diverse motivazioni ma in una sola voce conclusiva la tesi di Fustel.

---

(1) Il testo è già stato da noi citato come esemplare di un certo atteggiamento di Fustel verso i suoi avversari (cfr. più sopra, alla nota 47 di p. 141). È tratto da *L'alleu et le domaine rural*, cit., p. 192. Converrà qui notare una volta per tutte che né Fustel, né gli altri partecipi alla disputa utilizzano e citano i lavori specifici di Friedrich ENGELS, *Zur Urgeschichte der Deutschen* (che risale agli anni '81-82) e *Die Mark* (dell'82), ora in *Marx-Engels Werke*, Berlin, 1962, B. 19., rispettivamente p. 425 ss. e p. 317 ss. La testimonianza 'storiografica' di Engels, in sé affatto singolare, è, al pari di quella dell'americano Morgan, del tutto appartata e per nulla circolante all'interno della disputa. Engels e Morgan troveranno una eco alle proprie tesi in qualche scrittore di sicura adesione socialista, come, ad esempio, in P. LAFARGUE, *L'origine e l'evoluzione della proprietà* (trad. ital. di G. Capponi-Trenca), Palermo, 1896.

Le non molte testimonianze di assenso le abbiamo esaminate; sono rare e sporadiche prese di posizione, assai disarticolate e sempre più sommerse da una compatta corallità che fa sue le premesse dei 'collettivisti'. Nel decennio fra l'80 e il '90 — che vede inasprirsi, a più riprese, la spirale polemica di Fustel — emergono, si attestano e si consolidano le risposte di una larga e varia storiografia che — eccezion fatta per inevitabili rigurgiti individualistici <sup>(2)</sup> — concordemente respinge come antistoriche le impostazioni fusteliane.

Come abbiamo tante volte precisato e come conviene qui ripetere, ciò che a noi interessa è il volto della disputa, o — se vogliamo — la disputa come strumento di conoscenza non già degli oggetti remoti presi in esame dai contraddittori ma del patrimonio di idee dei contraddittori stessi. Appunto limitandosi a questo obiettivo, occorre innanzi tutto segnare un primo dato assai rilevante: chi sono gli oppositori di Fustel? Storici del diritto come Viollet <sup>(3)</sup>, Platon <sup>(4)</sup>,

---

<sup>(2)</sup> Ne è un esempio L. RIOULT DE NEUVILLE, *Les origines de la propriété suivant M. Émile de Laveleye*, in *Revue des questions historiques*, XXVI (1891), in un saggio che trova la propria occasione nella quarta edizione del volume celebre di Laveleye apparsa nel 1891. L'autore non è un fusteliano di stretta osservanza, anzi, per l'esegesi dei testi di Cesare e di Tacito, consente più con Laveleye che con Fustel. Egli ha soltanto in uggia il discorso laveleiano perché greve di idee 'perniciose': « Les idées communistes de M. de Laveleye ne menacent donc point de faire irruption dans le domaine des faits. Elles n'en offrent pas moins un très sérieux péril... elles exerceront peut-être une dangereuse séduction sur l'esprit d'un assez grand nombre d'hommes parmi les politiciens, les publicistes, les fonctionnaires publics et les légistes. En représentant le droit de propriété foncière comme une injustice, en dénouçant son origine comme une usurpation, elles provoqueront, on peut le craindre, plus d'une décision inique, plus d'un déni de justice manifeste. On ne saurait trop regretter que l'auteur ait employé des connaissances étendues et un talent réel à soutenir des doctrines aussi peu fondées et dont l'influence ne saurait être que malfaisante » (p. 227). È evidente che l'autore ha, ben precisato in testa, un suo modello di proprietà di marca rigorosamente individualistica, in base al quale misura, giudica, assolve e condanna. Il gioco è scoperto e ha recuperato tutta la sua evidenza sul piano ideologico.

<sup>(3)</sup> Su Viollet, cfr. più sopra a p. 112.

<sup>(4)</sup> Su Georges Platon (Pujols-sur-Dordogne 1859 - Bordeaux 1916), che svolse professionalmente, dal 1885 fino alla sua morte, le modeste mansioni di Bibliotecario della Facoltà giuridica dell'Università di Bordeaux, non siamo riusciti a reperire che i brevi cenni contenuti nel *Rapport du Conseil de l'Uni-*

Thévenin <sup>(5)</sup>, Fournier <sup>(6)</sup>; storici del diritto e processualisti come Ernest Glasson <sup>(7)</sup>; storici del diritto, comparatisti e pro-

versité (de Bordeaux)-Comptes rendus des travaux des Facultés de Droit, 'de Médecine et de Pharmacie, des Sciences et des Lettres, Année scolaire 1916-17, Bordeaux, 1916-17, p. 11 e pp. 37-38. Egli è l'autore di un grosso e non spregevole saggio — di cui dovremo occuparci in seguito — su *Le droit de propriété dans la société franque et en Germanie*, in *Revue d'économie politique*, I (1887), II (1888), IV (1890).

<sup>(5)</sup> Marcel Thévenin (Pau 1844 - Paris 1924), dopo una iniziazione agli studi giuridici ad Aix e a Parigi, si specializzò negli studi storici a Berlin e a Göttingen dove lavorò però nel 'seminarium' del grande storico del diritto germanico Georg Waitz. Professionalmente visse poi sempre nell'ambito della 'École pratique des Hautes Etudes, prima come 'répétiteur d'histoire, indi come 'directeur-adjoint' e 'directeur d'études'. Sulla sua opera un buon discorso critico in E. PERROT, *Marcel Thévenin*, in *Revue historique de droit français et étranger*, s. IV, IV (1925), p. 709 ss. Thévenin è, fra l'altro, autore di un buon saggio, rimarchevole per il corretto uso di strumenti storico-giuridici, le *Études sur la propriété au Moyen Age-Les 'communia'*, in *Mélanges Renier-Recueil de travaux publiés par l'École pratique des hautes études (section de sciences historiques et philologiques) en mémoire de son Président Léon Renier*, Paris, 1887. Degna di essere ricordata qui, dove si fa riferimento a una polemica specifica con Fustel de Coulanges, la ampia recensione e il severo giudizio che, su un piano più generale, Thévenin ebbe a dare sul tomo primo della fusteliana 'Histoire des institutions de l'ancienne France', in *Revue de législation ancienne et moderne*, V (1875), p. 463 ss.

<sup>(6)</sup> Di Paul Fournier deve qui essere soprattutto ricordato il contributo su *Le dernier livre de M. Fustel de Coulanges*, in *Revue des questions historiques*, XL (1886), p. 183 ss.

<sup>(7)</sup> Ernest Glasson (Noyon (Oise) 1839 - Paris 1907), agrégé nelle Facoltà di Diritto dal 1865, insegna prima a Nancy, poi a Parigi. La sua opera è varia e complessa, e comprende buoni scritti romanistici (fra cui particolarmente du-revole la sua *Étude sur Gaius et sur quelques difficultés relatives aux sources du droit romain*, Paris, 1885), grosse trattazioni storico-giuridiche e processualistiche, nonché intelligenti indagini civilistiche e sociologico-giuridiche, dove dimostra una spiccata sensibilità per le dimensioni culturale e socio-economica del fenomeno giuridico. Ai nostri fini, sono interessanti, oltre al contributo portato alla discussione in seno alla 'Académie des Sciences morales et politiques' dopo la comunicazione di Fustel sulla proprietà presso gli antichi Germani (cfr. più sopra, a p. 121), il saggio *Quelques observations sur la nature du droit de propriété à l'époque franque*, in *Revue critique de législation et de jurisprudence*, XXXVI (1887), la *Histoire du droit et des institutions de la France*, soprattutto il tome II (Paris, 1888) e il tome III (Paris, 1889), il volume su *Les communaux et le domaine rural à l'époque franque-Réponse à M. Fustel de Coulanges*, Paris, 1890 e l'articolo — semplicemente confermativo dei risultati precedentemente raggiunti — su *Com-*



fessionalmente magistrati come Rodolphe Dareste (8); storici del diritto e sociologi come Massimo Kovalevski (9); filologi

*munaux et communautés dans l'ancien droit français*, in *Nouvelle revue historique de droit français et étranger*, XV (1891), p. 446 ss.

(8) Rodolphe Dareste de la Chavanne (Paris 1824-1911) è un tipico esponente di quella nobiltà di terra che dà un grosso contributo alla riflessione erudita francese dell'Ottocento. Diplomato archivista-paleografo alla 'École des Chartes' nel 1846, dopo aver compiuto studi giuridici e letterari, è nel 1850 dottore in diritto e in lettere, indi *avocat* al 'Conseil d'Etat' e alla 'Cour de Cassation', e dal 1877 consigliere alla 'Cour de Cassation'. Poligrafo di fertilissima vena, il suo interesse più marcato resta però sempre quello storico-comparatistico. Il contributo più specifico dato alla disputa è il *deuxième article* (da noi già citato; cfr. p. 130, n. 9) sulle 'Recherches sur quelques problèmes d'histoire' di Fustel apparso nel 'Journal des savants' nell'ottobre del 1886 (il primo articolo — stampato nel settembre 1886 — riguarda solo il colonato romano). Qui meriterebbero però di essere anche ricordate le ricerche sulla proprietà in Algeria, e sulle reliquie di costumanze primitive presso varie popolazioni. Ad evitare equivoci, scriviamo qui anche il nome del fratello di Rodolphe, Antoine-Elisabeth-Cleophas Dareste de la Chavanne (1820-1882), storico anch'egli, titolare della cattedra di storia all'Università di Grénoble e poi a quella di Lione, autore di una grossa *Histoire des classes agricoles en France*, Paris, 1854, che, per la dipendenza esplicita dai tedeschi e per le scelte collettivistiche (p. 14 ss.), potrebbe avere un posto — invero modesto — tra i 'lavori preparatorii' della disputa. Interessante anche, sempre di quest'ultimo, il *Mémoire sur les partages des terres que les barbares firent dans les Gaules et sur la propriété commune des Germains*, in *Séances et travaux de l'Académie des Sciences morales et politiques*, Compte rendu, XLII (1857), dove si segue i Grimm, Haxthausen, Maurer.

(9) Massimo Kovalevski (1851-1916), giurista per educazione, sociologo ed etnologo per vocazione, conoscitore e indagatore profondo ed acuto del costume russo, ha dedicato una costante attenzione — nell'ambito di una produzione varia ed amplissima — al problema della storia e delle origini degli assetti fondiari, compiacendosi di valorizzare in una sua visione dualistica dell'organismo sociale il complesso istituzionale popolare e consuetudinario a fronte della tradizione normativa ufficiale. Di lui si tengon soprattutto presenti il *Tableau des origines et de l'évolution de la famille et de la propriété*, Paris-Stockholm, 1890 e il saggio più tardo su *Le passage historique de la propriété collective à la propriété individuelle*, in *Annales de l'Institut international de sociologie*, II (1896), cui possono unirsi *The Origin and Growth of Village Community in Russia*, in *The Archaeological Review*, I (1888) e le *Études sur le droit coutumier russe. II. De l'appropriation du sol par le travail en Petite Russie et en Ukraine*, in *Nouvelle revue historique de droit français et étranger*, XV (1891), p. 480 ss. La valutazione dell'apporto di Kovalevski alla disputa non può tuttavia esser qui che provvisoria. Essa si fonda infatti sugli studi redatti in lingue occidentali e pubblicati in occidente durante l'esilio. V'è però un primo intenso momento di ricerca scientifica, articolata in

di grande dottrina ma di solida educazione giuridica come D'Arbois de Jubainville <sup>(10)</sup>, colui che certamente « a été en France le

cospicue osservazioni in loco e in robusti tentativi di costruzione teorica, che si è concretata in pubblicazioni a noi inaccessibili (eccezion fatta per il saggio tradotto in tedesco *Umriss einer Geschichte der Zerstückelung der Feldgemeinschaft im Kanton Waadt*, Zürich, 1877) sia per essere redatte in russo, sia per essere difficilmente reperibili. Come ci informa lo stesso Kovalevski nell'interessante *préface* al suo *Tableau des origines et de l'évolution de la famille et de la propriété*, cit., egli aveva pubblicato — in russo, intorno agli anni '80 — un volume sulla comunità di villaggio e sulle cause della sua dissoluzione, nonché diversi articoli su fogli scientifici moscoviti che avevano integrato e completato il quadro offerto nel libro. Lì — come ci avverte sempre Kovalevski — egli aveva discusso la dottrina di Fustel de Coulanges. È evidente, dunque, che il nostro sguardo al sociologo russo, così come lo compiremo nel corso di questo capitolo, non può ritenersi soddisfacente a causa delle, per noi non evitabili, lacune d'informazione. Su Kovalevski può leggersi ancora con profitto una rievocazione di Achille LORIA, Massimo Kovalevski, in *Rivista italiana di sociologia*, XX (1916). Una sintesi del suo pensiero e anche un quadro cronologico delle sue opere può rinvenirsi in N. S. TIMASHEFF, *The sociological theories of Maksim M. Kovalevski*, in *An introduction to the history of sociology*, ed. by H. E. Barnes, Chicago, 1940, p. 441 ss.

<sup>(10)</sup> La identificazione professionale e culturale di Henry-Marie d'Arbois de Jubainville (Nancy 1827 - Paris 1910) può essere affidata a pochi dati significativi: formatosi su studi paleografici e giuridici, fu dapprima archivista, indi primo titolare della cattedra di Lingua e letteratura celtiche — istituita appositamente per lui — al 'Collège de France'. Dal 1885 è direttore della 'Revue celtique'. Una soddisfacente biografia è in E. G. LEDOS, *Arbois de Jubainville (Marie-Henry)*, in *Dictionnaire de biographie française*, T. III, Paris, 1939. Per una valorizzazione del suo contributo alle ricerche storico-giuridiche sono particolarmente interessanti, fra le varie note commemorative, quelle di P. COLLINET, M. H. D'Arbois de Jubainville, in *Nouvelle revue historique de droit français et étranger*, XXXIV (1910), p. 399 ss. e di E. CHENON, *Notice nécrologique sur Henry d'Arbois de Jubainville*, Paris, 1912. L'apporto di d'Arbois de Jubainville alla disputa si compendia soprattutto nel saggio *La propriété foncière en Gaule*, in *Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres*, 1887 e nell'ampio volume *Recherches sur l'origine de la propriété foncière et des noms de lieux habités en France (Période celtique et période romaine)*, Paris, 1890. D'Arbois continuerà la polemica fuori dei suoi termini cronologici, quando ormai Fustel è scomparso da parecchi anni, redigendo il tenue 'pamphlet' *Deux manières d'écrire l'histoire-Critique de Bossuet, d'Augustin Thierry et de Fustel de Coulanges*, Paris, 1896; un discorso sul metodo scritto da un notevole operatore della ricerca storica, da un diplomatico e celtista di grosso valore, irritato e insoddisfatto delle disinvolture metodologiche di Fustel, ma scritto purtroppo da un intellettuale non vocato a quel tipo di discorso e negato a ogni filosofia. La riflessione che ne scaturisce, talora ingenua talora addirittura grossolana, rivela i limiti culturali del suo autore

représentant le plus autorisé des études celtiques » ma anche « le seul des celtisants français préparé aux travaux juridiques » (11); pubblicisti e magistrati come Léon Aucoc (12); economisti come Émile de Laveleye (13) o come Karl Lamprecht (14).

Cioè, se non vediamo male, sono storici dalla formazione non generica (15). In essi agli occhiali normali dello storico si aggiungono

---

che avrebbe dovuto evitare di cimentarsi in un campo a lui tanto poco congeniale. Potremmo essere d'accordo col MOMIGLIANO (*La città antica di Fustel de Coulanges*, cit., p. 87) che nel 'pamphlet' si condensò « soprattutto l'attacco di un 'char-tiste' contro un 'normalien' », ma non lo qualificheremmo come « l'attacco più duro » di d'Arbois a Fustel. L'attacco più duro è invece nelle 'Recherches sur l'origine de la propriété foncière' sopra citate, dove d'Arbois attinge la sua durezza — e la motiva — sul terreno dei dati storicamente positivi, sul quale smantella le prestidigitazioni di Fustel.

(11) COLLINET, M. H. *d'Arbois de Jubainville*, cit., p. 400 e 402. Di questa preparazione fanno fede i molti suoi contributi squisitamente giuridici tra cui vogliamo segnalare le *Recherches sur la minorité et ses effets en droit féodal français depuis l'origine de la féodalité jusqu'à la rédaction officielle des coutumes*, Paris, 1852; le *Études sur le droit celtique. Le Senchus Mor*, Paris, 1881; le *Études sur le droit celtique*, Paris, 1895 (avec la collaboration de P. Collinet); o il corso su *La saisie mobilière dans le Senchus Nor* (vedine il résumé in *Revue générale du droit*, XII (1888), p. 224 ss., o l'indagine su *La famille celtique. Étude de droit comparé*, Paris, 1905, dove emerge un gusto spiccato per la comparazione. Per rendersi conto della intrinseca giuridicità del discorso di D'Arbois, si può poi leggere con profitto la introduzione a H. S. MAINE, *Études sur l'histoire des institutions primitives* (trad. de J. Durieu de Leyritz), Paris, 1880.

(12) Léon Aucoc (1828-1910), uditore al Conseil d'Etat dal 1852, conseiller nel 1869, presidente di sezione nel '72, docente di Diritto amministrativo alla 'École des ponts et chaussées', autore di opere incisive nella storia della scienza amministrativistica francese, si ricorda qui per il suo contributo alla disputa in seno alla 'Académie des Sciences morales et politiques' — alla quale appartiene dal 1877 — e per il saggio su *La question des propriétés primitives*, in *Revue critique de législation et de jurisprudence*, XXXIV (1885).

(13) Su Émile de Laveleye e sulla sua qualificazione culturale come economista, cfr. più sopra a p. 84.

(14) Tra la cui vasta opera vogliamo riferirci particolarmente al *Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter*, Aalen, 1960 (rist. anast. ed. 1885-86) e all'impianto 'collettivistico', emergente soprattutto nei capp. III e IV della prima parte del primo volume, duramente criticato dal Fustel nel suo saggio dell'89 sulle origini della proprietà fondiaria. La risposta del Lamprecht ha un titolo che, per i motivi che si esporranno più sotto nel testo, è assai illuminante: *M. Fustel de Coulanges économiste*, in *Le Moyen Age*, II (1889).

(15) Tra questi storici non-generici andrebbe almeno ricordato E. GARSON-

le lenti addizionali del giurista e dell'economista, che segnalano spessori altrimenti ignorati e dimensioni altrimenti trascurate. La loro lettura del mondo storico è all'insegna di un cifrario incredibilmente più ricco di quello semplice e semplicista di Fustel<sup>(16)</sup>. Ciò che nella lettura di questi appare appiattito e continuo si rivela invece, nella osservazione stereoscopica del giurista o dell'economista, articolato in rilievi insospettati. È un mondo — insomma — polidimensionale, enormemente più complesso che emerge, nel quale la cronologia ha un rilievo modesto e l'hanno invece grosso le strutture, le istituzioni, le tecniche, gli assetti sistematici.

Per loro non ha interesse il dato episodico, il singolo testo, la formula, l'enunciazione formale d'un termine. Non sapranno mai contentarsi dell'apparente e dell'epidermico; si rifiuteranno di isolare la singola tessera dal complesso del mosaico ritenendola operazione miope e preclusiva della comprensione del globale. Se Fustel può ridurre la sua ricerca sulla marca a una indagine terminologica<sup>(17)</sup>, ciò sarà affatto inappagante per il giurista e per l'economista che vorranno come loro interlocutore non un *flatus vocis* o un segno scritturale, ma uno schema operativo nella effettività del contesto storico<sup>(18)</sup>.

Se Fustel guarda al particolare e vi esercita tutta la sua ingegnosa prepotenza, il loro occhio sarà al globale, all'insieme, al complessivo. « N'isolons jamais: rapprochons toujours » era stato il rimprovero e il monito del giurista Viollet recensendo i primi grossi lavori fusteliani in tema di proprietà; e prontamente aveva

NET, *Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue durée*, Paris, 1879, p. 11 ss. e p. 511 ss., mentre si potrebbe dubitare se dovesse esser qui menzionato il saggio di F. BERNARD, *L'évolution de la propriété foncière*, in *Journal des économistes*, XXXV (1886), p. 173 ss., che, a parte una iniziale adesione alle idee laveleyane, non ha un reale collegamento culturale col tessuto della disputa.

(16) Come più sopra precisavamo (v. nota precedente), non senza ragione il Lamprecht intitola la sua fermissima replica a Fustel « M. Fustel de Coulanges économiste », ironizzando su una dimensione culturale che Fustel non possedeva e di cui si avvertiva la mancanza nei suoi aridi anche se geniali scritti.

(17) « Tout le système de M. Fustel, comme on le voit, repose donc sur un mot » (GLASSON, *Histoire du droit et des institutions de la France*, cit., t. III, p. 70).

(18) GLASSON, *Histoire du droit et des institutions de la France*, cit., t. III, pp. 70-75; LAMPRECHT, *M. Fustel de Coulanges économiste*, cit., p. 131.

risposto, come già sappiamo, con replica decisa Fustel: « Isolons d'abord et analysons, nous rapprocherons après » (19).

Isolamento dei dati e comparazione dei dati non sono il contenuto innocuo d'una schermaglia sonora, né alcune formolette efficaci e brillanti lanciate agonisticamente l'una contro l'altra, ma l'attestarsi di due posizioni metodologiche, di due modi sensibilmente diversi di concepire il mestiere dello storico. Forse, da un lato, la volontà vivace di dividere il tessuto storico per poter meglio esercitare su di esso l'imperio del ricercatore e sfruttare il suo patrimonio di forze morali e di ideologie nel disegno d'una linea storiografica che, malgrado gli appelli positivistici alle fonti, fa perno soprattutto sulla interpretazione del dato; dall'altro, una sensibilità maggiore per l'effettivo, un gusto maggiore per la costruzione, una maggiore umiltà, un maggior distacco.

Il discorso di Fustel è virulento, le sue scelte, le sue conclusioni sono nette, nette e indiscutibili come verità di fede; il che induce chi vi guardi a ricercare, come abbiamo fatto noi, ben al di là dei documenti, le fonti di quella certezza e le motivazioni di quella virulenza. Il discorso dei 'collettivisti' è più pacato, più sfumato, più variato.

Se qualcosa si respinge con fermezza è la scorrettezza metodica dell'autore della 'Cité antique', la sua disinvoltura, la sua abilità manipolatrice che appare assai più simile alla bravura d'un prestigiatore e d'un illusionista che alla finezza d'un uomo di studi severi. Su questo punto i 'collettivisti' sono fermi: ironizzano sullo sfoggio di documenti messi a servizio di un talento indiscutibile (20), condannano il Fustel nominalista (21), insistono sul fatto che « son procédé est le contraire d'une méthode » (22).

(19) Il dibattito tra Viollet e Fustel (già da noi ricordato) è nella 'Revue critique d'histoire et de littérature', N. S., XXII (1886) (in particolare, vedi p. 115 e p. 262).

(20) Esclama con sottile ironia il pur misurato Paul FOURNIER (*Le dernier livre de M. Fustel de Coulanges*, cit., p. 197), riferendosi alla *thèse* centrale dell'autore: « on ne sait ce qu'on doit admirer le plus du talent ou de la science que M. Fustel dépense à le servir ».

(21) Vedi soprattutto gli autori citati alla nota 18.

(22) GLASSON, *Les communaux et le domaine rural*, cit., p. 53. THÉVENIN (*Études sur la propriété au Moyen Age - Les 'communia'*, cit., p. 122, nota 2) non si periterà di affermare che « les difficultés ne sont pas abordées et les quelques textes cités par l'auteur, dans son étude ont été, presque tous, mal compris ».

2. A fronte della fertile produzione fusteliana è singolare che due saggi polemici prendano addirittura la forma e la robustezza di un volume, aparendo nello stesso anno (il 1890) e costituendo ambedue una *réponse* allo storico parigino. Intendiam riferirci a 'Lex communaux et le domaine rural à l'époque franque - Réponse à M. Fustel de Coulanges' del Glasson <sup>(23)</sup> e alle 'Recherches sur l'origine de la propriété foncière et des noms de lieux habités en France (Période celtique et période romaine)' del D'Arbois de Jubainville <sup>(24)</sup>.

Non destan sorprese le pagine del Glasson già impegnato da tempo nella disputa da angoli d'osservazione squisitamente giuridica familiari alla sua statura professionale di cultore e insegnante del diritto positivo; e scontate possono ritenersi le sue denunce degli « incroyables travestissements que l'auteur s'est permis » <sup>(25)</sup>, le accuse di « faux intellectuel » e di « faux matériel » pronunciate usando il linguaggio tecnico e inequivoco proprio del vocabolario giuridico <sup>(26)</sup>, la constatazione degli arbitrii esegetici <sup>(27)</sup> e della ignoranza del diritto <sup>(28)</sup>.

Più significativa, nel contesto della polemica, la voce del D'Arbois de Jubainville: è infatti notevole che, accanto alla risposta desolata del 'giurista' Glasson e a quella sempre pacata dell' 'economista' Laveleye, la replica più serrata e più dura, la contestazione più acre provenga a Fustel proprio da uno studioso che, al par di lui, si poneva sullo stesso piano della rigorosa documenta-

KOVALEVSKI (*Le passage historique de la propriété collective à la propriété individuelle*, cit., p. 210), ironizzando sulla 'ingegnosità' delle manipolazioni ermeneutiche di F., nota a proposito della interpretazione fusteliana del titolo *de migrantibus* della *Lex salica*: « Fustel de Coulanges a donné récemment une explication très ingénieuse, il est vrai, mais qui malheureusement ne tient compte que d'une partie du texte ».

<sup>(23)</sup> Saggio che, nelle intenzioni del suo autore, vuole essere, com'è scritto nell'esordio, una risposta ma anche un vero e proprio atto di legittima difesa: « ce mémoire a été écrit par droit de légitime défense » (*préface*, p. 1).

<sup>(24)</sup> Pubblicate a Parigi nel 1890.

<sup>(25)</sup> GLASSON, *Les communaux et le domaine rural*, cit., p. 20.

<sup>(26)</sup> *Op. ult. cit.*, pp. 21 e 22.

<sup>(27)</sup> *Op. ult. cit.*, *passim*, ma soprattutto p. 132.

<sup>(28)</sup> *Op. ult. cit.*, *passim*, ma soprattutto p. 181: « si M. Fustel avait étudié le droit, il respecterait peut-être davantage les textes et les comprendrait aussi plus exactement ».

zione storica e della più agguerrita erudizione. Il più grosso conoscitore della lingua e della civiltà celtiche attacca frontalmente l'autore dell'*Alfeu* <sup>(29)</sup>, gli rimprovera di portare innanzi pervicacemente tesi preconcelte e di sostenerle ad ogni costo <sup>(30)</sup> ponendo in essere strumenti metodicamente scorretti <sup>(31)</sup> o addirittura travisamenti deliberati del pensiero altrui e delle fonti documentarie <sup>(32)</sup>.

D'Arbois insiste su un rilievo che smantella la credibilità di Fustel come filologo: la sua insofferenza per quella realtà storicamente definita che è il testo; e il riferimento è al testo antico — di Cesare o di Tacito — come a quello moderno — di lui D'Arbois — che escono sempre e comunque malconci dalle attenzioni di tanto interprete.

Nel saggio — del 1887 — sulla proprietà fondiaria in Gallia il grande celtista francese aveva tenuto a respingere l'idea fusteliana di una proprietà privata munita dei caratteri propri al *dominium* romano, e aveva nettamente criticato l'uso d'una nozione sostanzialmente anacronica; nel tempo stesso, aveva però avvertito la cautela di non sposare una nozione di proprietà collettiva filtrata dalla coscienza moderna, preferendo parlare di una generica situazione reale contrassegnata da una intrinseca precarietà <sup>(33)</sup>.

<sup>(29)</sup> D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, *Recherches sur l'origine de la propriété foncière*, cit., préf. p. v.

<sup>(30)</sup> « Quand M. Fustel de Coulanges est dominé par une idée, cette idée... est plus puissante que ses lectures si variées et si attentives; elle l'emporte sur sa mémoire cependant si vigoureuse, elle est plus forte que son érudition (*op. ult. cit.*, p. xxix). Nel saggio *Deux manières d'écrire l'histoire*, cit., p. 259, D'Arbois identifica il lavoro storiografico di Fustel nel « mettre consciemment ou inconsciemment au-dessus des faits une thèse quelconque préconçue que les faits habilement choisis et présentés semblent démontrer ».

<sup>(31)</sup> « Il raisonne sur des lambeaux de phrases ou sur des mots isolés qu'après de longues et persévérantes lectures sa mémoire a conservés: il écrit sans avoir sous les yeux un texte complet, des fragments seuls lui sont présents à l'esprit: ces fragments mêmes, par un travail inconscient de sa vigoureuse intelligence, ont été transformés quelquefois au point d'être devenus méconnaissables. On peut admirer en lui un héritier de Montesquieu, mais il est difficile d'être à la fois le continuateur de ce grand penseur... et d'observer partout, dans un travail d'érudition, les règles minutieuses auxquelles se sont assujettis autrefois les Bénédictins » (*op. ult. cit.*, p. xxxi).

<sup>(32)</sup> *Op. ult. cit.*, p. xxvi.

<sup>(33)</sup> D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, *La propriété foncière en Gaule*, cit., p. 66.

Fustel, in una lettura critica di quel saggio, aveva imputato a D'Arbois, a proposito della civiltà dei Galli, di « voir chez eux l'indivision du sol » (34). Ma era un tradimento del senso del saggio e lo snaturamento del testo dell'avversario. Evidentemente Fustel lo aveva letto filtrandolo alla luce della sua preoccupazione dominante, vi aveva trovato una configurazione dell'assetto fondiario che avrebbe potuto portare argomenti per una soluzione 'collettivistica', e, nel suo moralismo individualistico, diffidando di ogni conclusione che non facesse capo a una ben precisata proprietà privata, l'aveva identificato con soluzioni estreme e l'aveva inappellabilmente condannato.

Il tessuto oggettivo del testo dell'avversario (o preteso tale) era stato scomposto e ricomposto con il materiale soggettivo del lettore; era una lettura i cui contenuti sembravano più prefissati nelle lenti sfocate dell'interprete che non nelle lettere stampate e depositate nel testo. E D'Arbois ha ragione di contestare al positivista, all'erudito, al filologo la mistificazione d'un simile metodo storiografico comprensibile nelle ricerche di un Montesquieu che chiede alla storia i dati strumentali a sorreggere le proprie idee, inaccettabile nello scrittorio di Mabillon e di ogni umile certificatore del passato: « on peut admirer en lui un héritier de Montesquieu, mais il est difficile d'être à la fois le continueur de ce grand penseur ... et d'observer partout, dans un travail d'érudition, les règles minutieuses auxquelles se sont assujetti autrefois les Bénédictins » (35).

Quel che conta in Fustel — e D'Arbois lo sa bene, e lo constata (36) — è « une idée » più possente di ogni lettura, più vigorosa

---

Anche nella *Recherches sur l'origine de la propriété foncière*, cit., p. 117, si rimprovera a Fustel una interpretazione dei passi di Cesare tendente a inserire nella realtà storica della civiltà gallica una nozione di proprietà fondiaria affatto estranea a quel contesto e affatto moderna. Per un metodologo apparentemente storicizzante come Fustel è una vera e propria nemesi.

(34) FUSTEL DE COULANGES, *Le problème des origines de la propriété foncière*, cit., § V.

(35) D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, *Recherches sur l'origine de la propriété foncière*, cit., p. XXXI.

(36) Per questo D'Arbois parla, a proposito di Fustel, di « hautes qualités littéraires et philosophiques » (*Deux manières d'écrire l'histoire*, cit., p. 74) e ridicolizza in lui lo pseudo-diplomatista e lo pseudo-giurista (*ibidem*, p. 186).



di ogni documentazione, giacché attinge le sue certezze al mondo della morale, cioè degli assoluti.

Glasson rileva con sgomento che il mondo storico di Fustel si divide, per quanto attiene all'assetto dei beni, in due emisferi netti: quello dove tutto — foreste, pascoli, terre arabili — è oggetto di forme di appropriazione collettiva; quello, viceversa, dove tutto è oggetto di dominio esclusivo, perpetuo, pienissimo <sup>(87)</sup>. Nessuna sfumatura, nessuna mediazione, nessuna osmosi. Sarebbe inconcepibile, come fra il bene e il male.

3. Conviene riconoscere che alla estremamente ideologizzata, apertamente moraleggiante visione fusteliana si contrappone da parte dei 'collettivisti' un discorso diverso. Che tende — è vero — a valorizzare le forme di appropriazione collettiva che la storia offre, ma che rifugge da contrapposizioni e schematizzazioni manichee. Se Maurer ha creduto di indovinare a ogni piè sospinto una struttura di marca, se Laveleye si è innamorato del suo oggetto storiografico fino ad averne una visione unilaterale, l'eccesso interpretativo sarà rilevato innanzi tutto da quelli che Fustel condanna nel nome infamante di 'collettivisti' <sup>(88)</sup>.

Il dato fondamentale è che non ci sono né pregiudizi né preconcetti nell'ammettere l'esistenza di forme fondiarie a struttura comunistica, con una disponibilità maggiore a variare ed elasticizzare le proprie conclusioni: così Kovalevski non esita a tracciare, rispetto alle proposizioni di Laveleye, una diversa scansione nel divenire delle primitive forme collettive <sup>(89)</sup>, Glasson non ha dif-

---

<sup>(87)</sup> « M. Fustel ne connaît, sur ce grave problème, que deux opinions absolument opposées l'une à l'autre: les uns se prononcent pour la communauté de terres, pour le communisme agraire, comprenant toutes les forêts, tous les pâturages et même les terres arables. De l'autre côté, se place M. Fustel seul, avec le système de la propriété privée absolue portant même sur toutes les forêts, les prairies, les terres incultes » (GLASSON, *Les communaux et le domaine rural*, cit., p. 77).

<sup>(88)</sup> Valga solo un esempio: la critica che il GLASSON, *Les communaux et le domaine rural*, cit., p. 79 ss. fa alle esagerazioni di Maurer proprio in tema di marca.

<sup>(89)</sup> KOVALEVSKI, *Tableau des origines et de l'évolution de la famille et de la propriété*, cit., soprattutto lezione IVa e XIIIa, e *Le passage historique de la propriété collective à la propriété individuelle*, cit., *passim*.

coltà a segnalare zone storiche di convivenza delle più diverse forme di proprietà <sup>(40)</sup>. D'Arbois — con cautela squisitamente storicistica — si rifiuta di far uso della dizione 'proprietà collettiva' per i Galli fino all'epoca di Cesare e preferisce parlare di assenza di proprietà individuale <sup>(41)</sup>, Thévenin <sup>(42)</sup> e Platon <sup>(43)</sup>, dopo un netto rifiuto delle tesi fusteliane, relativizzano al massimo le loro conclusioni in tema di proprietà comune e Aucoc, dopo aver serenamente discusso il saggio di Belot, non si sente di accogliere il principio della appropriazione collettiva come traducibile nel presente <sup>(44)</sup>.

È una visione serena e aperta del problema, con qualche colorazione marcata, con qualche sopravvalutazione, ma — in genere — fondata su impianti di indole sostanzialmente culturale; con un disagio sempre emergente per l'idea direttrice di Fustel, per il suo inabdicabile principio orientatore così ideologicamente agganciato. E questo lo si conclama apertamente, e si lega senza esitazione lo schema fusteliano ai vecchi schemi della consueta favolistica della prima età borghese, precisando che il lavoro dell'autore della 'Cité antique' « est destiné à rendre un nouveau lustre à la vieille hypothèse individualiste concernant l'origine de la propriété foncière » <sup>(45)</sup>, denunciando come una serie di apriori i postulati filosofici ed economici a favore della proprietà individuale <sup>(46)</sup>.

La serrata, implacabile ideologia individualista che sorregge Fustel non diviene con i 'collettivisti' della grande disputa —

<sup>(40)</sup> GLASSON, *Histoire du droit et des institutions de la France*, cit., p. 71.

<sup>(41)</sup> D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, *Recherches sur l'origine de la propriété*, cit., p. 99 ss.

<sup>(42)</sup> THÉVENIN, *Études sur la propriété au Moyen Age - Les 'communia'*, cit., p. 132 e 135.

<sup>(43)</sup> PLATON, *Le droit de propriété dans la société franque et en Germanie*, cit., IV (1890), p. 166.

<sup>(44)</sup> V. la conclusione dell'articolo *La question des propriétés primitives*, cit., pp. 119-120.

<sup>(45)</sup> LAMPRECHT, *M. Fustel de Coulanges économiste*, cit., p. 129.

<sup>(46)</sup> Particolarmente motivata la denuncia del KOVALEVSKI, *Tableau des origines et de l'évolution de la famille et de la propriété*, cit., p. 48 ss., e *Le passage historique de la propriété collective à la propriété individuelle*, cit., p. 201 ss.

generalmente storici del diritto e dell'economia — un messaggio ideologico di senso contrario. Se ci sono — e ci sono, basta pensare a Laveleye — non effimere venature socialistiche, queste si mescolano e si confondono insieme a preponderanti determinazioni culturali, in un contesto storico-dottrinale estremamente complesso e vario, insuscettibile di interpretazioni schematiche, e su cui vale la pena di attardarsi un momento.

Uno sguardo anche rapido alle effettive ascendenze teoretiche e storiografiche deve scavalcare Laveleye e Maine — sulla cui rilevanza nella riflessione circa forme alternative di proprietà abbiamo pur creduto di insistere — e arrivare nel cuore della Scuola Storica del diritto, segnare con precisione una linea interiore che, ora scopertamente ora nascostamente, lega Grimm, Waitz, Maurer, Thudichum, Sohm alle testimonianze evocatrici e avvaloratrici delle remote o persistenti forme di appropriazione collettiva.

Pesa qui, come su buona parte della storiografia giuridica del secondo Ottocento, il modello culturale di marca savigniana e, insieme, quel fascio di valori che la Scuola Storica aveva fatto propri. Senza le prevenzioni nazionalistiche, cioè antigermaniche, sicuramente presenti e operanti in Fustel<sup>(47)</sup>, nel segno del profondo legame che avvince chi parla un discorso conoscitivo unitario — cioè giuridico<sup>(48)</sup> —, le premesse di metodo e le indicazioni di contenuto della 'historische Rechtsschule' e della grande storiografia germanistica circolano senza filtri tra i giuristi della disputa. Si aggiunga che anche per gli economisti — e Laveleye e Lamprecht lo dimostrano — il momento culturale di riferimento non muta in virtù del nesso simbiotico che lega la Scuola Storica dell'economia alla lezione di Savigny e di Puchta. Non v'è dubbio che, nel complesso gioco di forze ideali che preme per l'emersione alla coscienza sociale degli assetti fondiari collettivi, c'è anche un atteggiamento romantico, o almeno antipositivistico.

---

(47) Constata D'ARBOIS DE JUBAINVILLE, *Deux manières d'écrire l'histoire*, cit., p. 73, riferendosi alle circostanze del 1870-71, che « il [cioè Fustel] n'a pas profité des leçons que les événements de cette année mémorable nous ont données à tous ».

(48) Questo vale per la maggior parte degli autori impegnati.

Si leggano Glasson <sup>(49)</sup>, Lamprecht <sup>(50)</sup>, Kovalevski <sup>(51)</sup>: al continuo, esasperante richiamo che fa Fustel alla certezza, chiarezza, precisione dei documenti e al documento come *voce* della realtà storica, si contrappone il richiamo alla storia non-ufficiale, quella che si consolida nel costume, che è segnata dal *silenzio* dei documenti pubblici ma che ha invece una sua *voce* a livello dell'effettivo, dove circolano forme giuridiche spontanee e dove si incarna lo spirito popolare.

Si delinea una visione dualistica dell'itinerario del diritto, che corre su due binarii e a due livelli, l'uno segnalato dalle forme del pubblico potere e della vita ufficiale, l'altro da quello strumento impalpabile — ma non per questo meno storicamente efficace — che è il costume, traducentesi continuamente — sul piano delle fonti giuridiche — in una realtà consuetudinaria. Talora — come nel russo Kovalevski, che ha qui profonde assonanze con larghi filoni della riflessione eterodossa e anarchica russa del secondo Ottocento <sup>(52)</sup> — l'interpretazione dualistica si condisce di venature nazionalistiche e populistiche, nella contrapposizione tra un diritto codificato imperiale di marca occidentale (e particolarmente tedesca) e legato alla dinastia, e un diritto non scritto della terra russa, autoctono, più sensibile alle istanze del sociale per la sua

---

<sup>(49)</sup> GLASSON, *Histoire du droit et des institutions de la France*, cit., t. III, p. 74.

<sup>(50)</sup> LAMPRECHT, *M. Fustel de Coulanges économiste*, cit., p. 131.

<sup>(51)</sup> Kovalevski rifiuta lo specioso argomento di chi dichiara inesistente una consuetudine per il solo fatto che atti normativi o documenti notarili tacciono su di essa. Soggiungendo che, con un simile modo di argomentare, di lì a qualche secolo, si sarebbe potuto pretendere l'inesistenza della forma di appropriazione collettiva che è il *mir* russo: « comment demander aux paysans illettrés du bas moyen-age des inventaires de leurs possessions, inventaires qui probablement n'ont jamais été dressés, le temoignage des vieillards suffisant pour reconnaître l'existence de la coutume. Quelle niaiserie que de prétendre que les archives des seigneurs, où de pareils actes avaient pu être préservés, eussent trouvé bon de garder la preuve écrite de l'inanité des droits féodaux, inanité provenant du fait même de l'usurpation de la terre du paysan par le seigneur » (KOVALEVSKI, *Le passage historique de la propriété collective à la propriété individuelle*, cit., pp. 207-208).

<sup>(52)</sup> Per esempio, con Bakunin (si veda la singolare citazione che di lui farà l'on. Tommaso Tittoni nell'ampia relazione del 20 febbraio 1893 sull'« ordinamento dei domini collettivi nelle Province dell'ex-Stato Pontificio »; più avanti p. 362).

natura consuetudinaria <sup>(53)</sup>. Il diritto — questo secondo — alla cui ombra prospera il *mir*, presenza ignorata ma capillare della vita della grande campagna russa. Gli assetti collettivi della organizzazione agraria affondavano in questo terreno e, custoditi dal silenzio del costume, realizzavano nell'uso immemorabile la vocazione popolare sul piano dell'attribuzione dei beni.

Sarebbe però un far torto a molte figure di studiosi, se si volesse ridurre il loro discorso a un orecchiamento di Maurer e a un atteggiamento, per così dire, di romanticismo giuridico. Accanto a Maurer, Maine invita alla comparazione; e, accanto a Maine, Le Play, Haxthausen, Anatole Leroy-Beaulieu con tanti altri invitano a prender parte al convito d'una tavola riccamente imbandita di rilevazioni sociologiche, etnologiche, folcloristiche, di giurisprudenza comparata <sup>(54)</sup>. Quelli che abbiám definito i lavori preparatorii della disputa erano in grado di offrire al giurista e all'economista una miniera di dati e una gamma di strumenti destinati ad allargare le visioni tradizionali, indurre alla tentazione di alternative. Senza contare che la provocazione mainiana aveva affrancato molte coscienze dalla sudditanza romanistica.

---

<sup>(53)</sup> È il senso delle ' *Études sur le droit coutumier russe* ' che Kovalevski avvia a pubblicare dal 1890 su un foglio storico-giuridico francese quasi per divulgare il fatto nella cultura occidentale. Dopo un primo saggio generale in *Nouvelle revue historique de droit français et étranger*, XIV (1890), segue un secondo saggio più specifico e per noi più interessante, che reca il sottotitolo: ' *De l'appropriation du sol par le travail en Petite Russie et en Ukraine*, ' cit., e che può considerarsi un puntuale affresco delle varie situazioni reali, molte delle quali vere e proprie forme di proprietà collettiva, che il diritto consuetudinario russo mostra, ancora alla fine dell'Ottocento, soprattutto nelle zone più autenticamente legate alla tradizione russa e sottratte all'influenza occidentale. Ma si tratta di un discorso sviluppato in molte opere del nostro. Si veda la recensione di R. DARESTE al volume — che è stampato a Mosca nel 1886 — ' *Sovremenniy Obitchay i Drevniy Zacone* ' (Coutume contemporaine et loi primitive), in *Journal des savants*, Mars e Mai 1887; volume che è dedicato alla popolazione caucasica degli Ossieti.

<sup>(54)</sup> Esempio il saggio, già da noi molte volte ricordato, di Émile de LA-VELLEYE, *La propriété primitive dans les Townships écossais*, cit., del 1885, che è una risposta alle dure obiezioni di Fustel e una discussione polemica dei risultati di Belot. In esso si fa larghissima utilizzazione dei risultati dell'Inchiesta condotta da una Commissione reale sulla situazione socio-economica delle terre alte e delle isole della Scozia (cfr. *supra*, p. 32).

Frutto di un complesso di circostanze, di complesse coscienze di studioso, di complessi angoli d'osservazione è il coro di voci che sposta il proprio interesse storiografico — questo, almeno, si può tranquillamente affermare — dalla proprietà individuale romanisticamente intesa a forme diverse di appropriazione e di organizzazione dei beni. Certo è che, se la posizione di Fustel si presentava semplice, lineare e di facile collocazione per lo storico delle idee, la motivazione di questo coro è all'insegna della complessità. Se Fustel, nel suo solipsismo, è una entità culturalmente impermeabile le cui giustificazioni sono da ricercarsi ben al di dentro delle sue credenze morali e sociali, questi altri denunciano una permeabilità singolare, una disponibilità a recepire e registrare, che li pone — croce e delizia per lo storico — al centro di un intreccio di motivi e di dati.

E un quesito preme: fino a che punto si può, ad esempio, connettere questi antiquarii con la questione sociale che ribolle nell'Europa di quegli anni? Per Laveleye la nostra risposta è stata nettamente affermativa e in altri punti del nostro itinerario abbiamo, a più riprese, invocato lo sfondo sociale come non secondario momento interpretativo del duello dottrinale.

Si badi però che il caso dell'economista di Liegi rappresenta un *unicum*, che si tratta in quel caso di un personaggio su due frontiere. Ma all'interno della frontiera culturale? Gli echi dell'esterno sono filtrati e composti nelle analisi storiografiche, nei confronti eruditi. La scelta per la proprietà collettiva o, comunque, contro la proprietà quiritaria come protagonista della storia occidentale ha i suoi fondamenti esclusivamente culturali. Certamente infatti non si valorizzano le forme fondiarie collettive per adesione alla ventata socialista o perchè esse rappresentino un modello socio-politico, ma perchè un procedimento storiografico munito di una gamma estremamente varia di strumenti di rilevazione ne ha consentito l'emersione.

Resta l'attenzione per questi assetti organizzativi, la sensibilità a coglierli e a metterli in evidenza, talora un trasporto simpatico verso quelli. E qui, a livello della sociologia conoscitiva di questi intellettuali, il discorso si fa complesso e difficile. Innanzi tutto, il loro essere in prevalenza giuristi ed economisti — portandoli a una familiarità notevole con i dati sociologici ed etnolo-

gici, inducendoli a comparare, ponendo in frizione nella loro coscienza i dati storici con il patrimonio di istituti e di idee operative nella dimensione del vigente — non poteva non acuire la consapevolezza del sociale. Il loro essere giuristi ed economisti ed insieme storici non poteva che acuire la consapevolezza critica del sociale per via di quel meccanismo comparativo, tipico dello storico giurista e dello storico economista, fra ciò che è, ciò che è stato, ciò che dovrebbe essere.

Abbiam citato più sopra emblematicamente l'esempio di Ernest Glasson, medievalista dotto e indagatore sensibile sul tema dei rapporti fra codificazione civile e questione operaia <sup>(55)</sup>. Ciò che muove Glasson non è affatto una istanza socialista ma intelligentemente riformistica. Proponendo di colmare i vuoti, che nel 1886 si percepiscono con chiarezza nel sistema codificato ottanta anni prima, e di arricchire il numero dei protagonisti del sistema normativo aggiungendovi l'operaio e la sua famiglia, egli non intende affatto capovolgere il flusso ordinato di quella clessidra che è la società borghese, ma adeguarlo leggendo e interpretando attentamente con sensibilità squisitamente storicistica i segni dei tempi.

Coscienza del sociale significa per molti di loro anche coscienza della questione sociale. Fra i meccanismi remoti della loro complessa psicologia non è lecito recidere i fili talora invisibili, talora tenuissimi, talora appena accennati, talora solidi e portanti, che legano, magari a livello di subcoscienza, l'amore per le forme di appropriazione collettiva degli antichi Franchi e la consapevolezza di una società che bolle.

Si pensi a quel groviglio dottrinale che è l'intreccio — con nessi non episodici ma funzionali e culturalmente motivati — fra Scuola Storica del diritto, Scuola Storica dell'economia, socialismo della cattedra. Si pensi al significato culturale ma anche politico del 'germanesimo' di un Laveleye — presente e operante ai convegni di Eisenach <sup>(56)</sup>, o di un Vito Cusumano, divulgatore in Italia di idee teutoniche e assertore di una revisione del tradizionale

---

<sup>(55)</sup> Ne abbiamo parlato più sopra a p. 122.

<sup>(56)</sup> E ne riferirà agli economisti italiani. Cfr. E. DE LAVELEYE, *Il congresso dei socialisti della cattedra ad Eisenach (lettera al direttore del 'Giornale degli economisti')*, in *Giornale degli economisti*, s. I, novembre 1875, pp. 81-89.

bagaglio giuridico-economico in tema di proprietà <sup>(57)</sup>; o al significato parimente culturale e politico dell'antigermanesimo di un Fustel, che già abbiamo individuato, o di un Francesco Ferrara, corifeo in Italia della scuola economica classica e del liberismo più accanito <sup>(58)</sup>.

Quando l'attuale vuoto storiografico su questo nodo dottrinale di enorme importanza si sarà risolto, com'è auspicabile, in un nutrito gruppo di indagini settoriali, sia per quanto attiene alla storia del pensiero economico, sia a quella del pensiero giuridico, si avranno più chiari i nessi tra cultura, coscienza politica, riformismo politico di quegli anni. Sin d'ora, pur delineando un panorama dottrinale estremamente variato che va dall'impegnatissimo Laveleye al distaccato D'Arbois de Jubainville, con interpretazioni e soluzioni pure estremamente varie e anche discordi <sup>(59)</sup>, corre l'obbligo all'interprete del coro dottrinale antifusteliano — proprio avendo presente la complessità della sua dimensione storica — di non appagarsi di giustificazioni formali e di non privarsi di alcun strumento interpretativo.

---

<sup>(57)</sup> Su Vito Cusumano si dirà qualcosa nel capitolo seguente. Il lavoro divulgativo, cui ci riferiamo nel testo, datato Berlino 6 maggio 1873, pubblicato dapprima in una rivista giuridica italiana, indi a Napoli in volume, è il saggio notissimo *Sulla condizione attuale degli studi economici in Germania*, in *Archivio giuridico*, XI e XII (1874).

<sup>(58)</sup> Il Ferrara pubblicò, in polemica col Cusumano, sulla 'Nuova Antologia' dell'agosto 1875, un saggio che è particolarmente importante per illuminare la vicenda dottrinale di cui si parla nel testo. Cfr. F. FERRARA, *Il germanismo economico in Italia*, ora in *Opere complete*, Roma, 1970, vol. X, p. 555 ss.

<sup>(59)</sup> Sarebbe indebito non segnare il divario che separa gli entusiasmi 'collettivistici' di Laveleye (che sono, insieme, appassionate ricostruzioni storiografiche e altrettanto appassionate proposte di politica sociale) dalla vigilanza storicistica di D'Arbois che approda alla cauta conclusione negativa di una non presenza di proprietà individuale immobiliare presso i Galli (cfr. più sopra, a p. 178).





**PARTE SECONDA**  
**VICENDA ITALIANA**



## CAPITOLO PRIMO

### VICENDA ITALIANA

1. Circostanze della 'provincia' italiana: rilevazioni statistiche e sapienza locale. — 2. Circostanze della 'provincia' italiana: atteggiamenti culturali tra gli anni '70 e '80. — 3. La 'traduzione, italiana della 'disputa' e i suoi valori. — 4. Le forme collettive di appropriazione fondiaria nella riflessione italiana: voci romanistiche. — 5. Le forme collettive di appropriazione fondiaria nella riflessione italiana: la voce della storiografia giuridica. — 6. Le forme collettive di appropriazione fondiaria nella riflessione italiana: 'filosofi' e 'giuristi'.

1. Scendere dall'ampio territorio europeo al modesto approdo italiano, isolare dalla complessa vicenda continentale un rivolo più vicino e familiare non si motiva nel pietistico ossequio per le cose di casa nostra né tanto meno in un assurdo privilegio che a quelle si voglia accordare, ma nel senso della vicenda storica.

La 'provincia' italiana infatti, per diversi profili e a diversi spessori, offre un eco rilevante della disputa e ne fornisce una 'traduzione' affatto singolare, che non investirà soltanto la dimensione culturale ma — quel ch'è più degno di nota — la prassi e la stessa produzione legislativa dello Stato unitario.

Il problema della esistenza di forme collettive di appropriazione della terra è un assillo costante per il legislatore ottocentesco in Italia, né occorre attendere l'unità politica per coglierne le tracce tangibili. La quantità del fenomeno è tale che, nell'ambito delle stesse coagulazioni politiche preunitarie, tutta la prima metà del secolo appare costellata di interventi legislativi e amministrativi dei principi <sup>(1)</sup>. Saranno ora il 'vagan-

---

(1) Una prima informazione generale — e non spregevole, anche se talora imprecisa — offre A. CENCELLI PERTI, *La proprietà collettiva in Italia. Le origini. Gli avanzi. L'avvenire. A proposito dell'abolizione dei diritti d'uso nelle provincie ex-pontificie*, Roma, 1890 (la seconda edizione accresciuta di questo saggio appa-

tivo' (2) e il 'pensionatico' (3) del Veneto, ora i 'dominii collettivi' e le 'servitù di pascolo' degli Stati Pontifici (4), saranno gli 'ademprivi' sardi (5) o gli usi civici e i 'demani' nel Reame meridionale (6); certo è che si tratta di interventi cospicui per numero e per capacità d'incidenza. L'ansia quotizzatrice, l'entusiasmo eliminatore han perduto le consapevolezze originarie ma continuano ad imperversare quasi per inerzia nell'equivoco d'un fideismo illuministico collocato al di fuori d'ogni tempo e d'ogni spazio.

È nel decennio che ci interessa — all'incirca dagli anni '80 agli anni '90 — che qualcosa muta e che, accanto al legislatore sostanzialmente insensibile, il monolito della cultura borghese ri-

---

rirà a Milano nel 1920 sotto il nome di Alberto Cencelli e sotto il titolo 'La proprietà collettiva in Italia. Le origini. Gli avanzi. La ricostruzione. I demani collettivi per i contadini'.

(2) Per saperne qualcosa, v. A. MAINARDI, *Il vagantivo nelle provincie di Venezia e Rovigo*, Firenze, 1888.

(3) Basti rinviare a G. TOLOMEI, *Sul pensionatico ossia sulla servitù del pascolo invernale delle pecore avuto riguardo alle sole provincie venete*, Venezia, 1842, e ad A. GLORIA, *Vicende del pensionatico e sua abolizione utile all'agricoltura alla pastorizia e alle pecore montane delle Venete Provincie*, Padova, 1855 (poi ricompreso nell'ampio studio *Della agricoltura nel Padovano. Leggi e cenni storici*, Padova, 1855). Al Gloria si deve pure un'utile raccolta di fonti in proposito. Cfr. *Leggi sul pensionatico emanate per le provincie venete dal 1200 a' dì nostri*, raccolte e corredate di documenti da Andrea Gloria, Padova, 1851.

(4) Letteratura vasta e disuguale. In relazione al tema della legislazione affrancatrice, utili le informazioni che si possono trovare in G. CURIS, *Le leggi sugli usi civici e i domini collettivi delle provincie ex-pontificie*, Roma, 1908. Per la giurisprudenza relativa, cfr. G. CARRETTO, *Raccolta della giurisprudenza relativa alle leggi abolitive degli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie ex-pontificie*, in *Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi*, vol. III, Roma, 1915, p. 1 ss.

(5) Lo studio storicamente più provveduto resta, malgrado i settanta anni che lo separano da noi, quello di A. SOLMI, *Ademprivia. Studi sulla proprietà fondiaria in Sardegna*, apparso originariamente in *Archivio giuridico*, LXXII e LXXIII (1904), ma rist. in *Studi storici sulla proprietà fondiaria nel medio evo*, Roma, 1937, p. 229 ss.

(6) Tra una letteratura enorme e caotica, e soprattutto di variissimo valore, basti rinviare al quadro storico tracciato da G. I. CASSANDRO, *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale*, Bari, 1943, e alla amplissima documentazione e informazione che sulla legislazione eversiva e affrancatrice offre R. TRIFONE, *Feudi e demani. Eversione della feudalità nelle provincie napoletane*, Milano, 1909.

vela varie zone di permeabilità e di sfaldamento, le quali divengono occasioni per ripensare dalle fondamenta e senza prevenzioni istituti e problemi.

Gli ardori utopici — se mai ci sono stati — vanno miserevolmente naufragando in questi anni: si sciolgono ancora comunioni, si affrancano terre, si quotizzano demanii, ma sempre più si diffonde il convincimento dell'inutilità di quell'impegno, sempre più si constata il nesso concreto tra quell'impegno e l'ingigantire del latifondo, mentre la creazione e diffusione di una piccola proprietà coltivatrice resta l'obbiettivo — autentico o fittizio — completamente eluso (?).

Se l'ottimismo inconsapevole del legislatore preunitario e post-unitario non recede, le sue scelte univoche ferme e come teologicamente fondate suscitano perplessità e divengono un problema di politica legislativa. Molto si è demolito, ma molto resta ancora da demolire; e sorge il dilemma, prima impensabile, se persistere in tanto zelo o arrestarsi. La proprietà collettiva da residuo storico indiscutibilmente deteriore sta divenendo, per il fallimento della politica affrancatrice e quotizzatrice, oggetto di discussione, e il suo volto si fa più complesso, la sua struttura appare più meritevole d'una considerazione non frettolosa.

Due circostanze, tipiche della 'provincia' italiana, cooperano in questo senso: la distribuzione ed entità del fenomeno come si colgono nelle rilevazioni statistiche; la maggior presa di coscienza del fenomeno stesso da parte di certi filoni dottrinali.

Negli anni fra il '70 e l'80 un encomiabile zelo informatore e catalogatore investe il Ministero di Agricoltura: il gusto ottocentesco per l'inchiesta e per le statistiche — di cui abbiamo già discorso —, la velleitaria imitazione di illustri modelli transalpini, la volontà di contribuire a legittimare l'esistenza del Ministero stesso, cioè di una istituzione recente e contestatissima di cui da

---

(?) Fra le tante voci che si levano, basti qui far riferimento a quella, significativa sia per l'autorità e competenza di chi parla sia per la sede in cui viene sollevata, di Antonio SALANDRA, *Sui demanii comunali nelle provincie del Mezzogiorno*, ora in *Politica e legislazione - Saggi*, raccolti da G. Fortunato, Bari 1915 (riproduce il testo della relazione di Salandra — datata Roma, dicembre 1886 — quale membro della Commissione pe' Demani nel Mezzogiorno).

più parti si invocava la soppressione <sup>(8)</sup>, sono motivi che si sommano per spiegare il risultato degnissimo di un enorme ammasso di dati organizzato e organicamente composto per cura della suprema autorità amministrativa e tale da offrire un quadro sufficiente — se non esauriente — dell'Italia agricola.

Ecco, dal '76, la ' Relazione intorno alle condizioni dell'agricoltura in Italia ', ecco, negli anni successivi, le ' Notizie e studi sulla agricoltura ' pubblicate dalla ' Direzione dell'agricoltura ' del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. Nella prima, un intero capitolo del terzo volume era dedicato alle ' Servitù e condominii ' <sup>(9)</sup>; nelle seconde, una notevole ricchezza di notizie concerneva le varie forme di appropriazione collettiva <sup>(10)</sup>.

Tutto questo non costituiva certo una novità, ma era la prima volta che del fenomeno si poteva misurare la quantità e la qualità nelle trame d'un disegno organico della vita agraria del paese.

E si ebbe la misura della sua vastità: non relegato fra i sassi d'una montagna o nel più desolato latifondo meridionale a far da odiosa reliquia di trascorse tolleranze feudali, ma onnipresente in terre di montagna e di pianura, su boschi e pascoli come su terreni coltivati, a nord e a sud, sulle Alpi come sugli Appennini, in Lombardia in Veneto e in Liguria come nelle isole, porzione non indifferente della gestione agricola nazionale (con forme organizzative talora razionali ed evolute, come in Emilia e in Romagna) e fonte non indifferente di ricchezza.

E si ebbe la misura della sua varietà e complessità: forme di proprietà comune e condominii di diritto privato *ab immemorabili* indivisi si accostavano a partecipanze, a comunanze, a vere e pro-

<sup>(8)</sup> Cfr. A. CARACCIOLLO, *Il dibattito sul Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio nel periodo cavouriano*, in *Movimento operaio*, VIII (luglio-dicembre 1956), cui può anche aggiungersi, dello stesso autore, *I compiti del Ministero di Agricoltura e Commercio da Cavour a Depretis*, in *Stato e società civile - Problemi dell'unificazione italiana*, Torino, 1968.

<sup>(9)</sup> *Relazione intorno alle condizioni dell'agricoltura in Italia*, volume terzo, Roma, 1877, p. 264 ss.

<sup>(10)</sup> Cfr. soprattutto *Notizie e studi sull'agricoltura* (1876), Roma, 1877, p. 288 ss. e p. 353 ss.; *Notizie e studi sull'agricoltura* (1877), Roma, 1879, p. 903 ss. e 1005 ss.; *Notizie intorno alle condizioni dell'agricoltura negli anni 1878-1879*, volume III, Roma, 1882, p. 230 ss., p. 446 ss.

prie forme di proprietà collettiva, a forme diverse di frazionamento della proprietà con una intensità assai variata delle situazioni di godimento, a diritti d'uso civico, in un coacervo di situazioni particolari l'una rispetto all'altra sia per origine storica che per natura giuridica.

La complessità del quadro era tale da generare sospetti sulla unilateralità del generico e apodittico giudizio di condanna fino ad allora pronunciato, da provocare perplessità sul semplicistico atteggiamento, generalmente seguito per l'addietro, di fare d'ogni erba un fascio e di sbarazzarsene senza nulla salvare.

L'universalità del fenomeno e la sua polivalenza non potevano non incutere rispetto, non sollecitare curiosità o addirittura disponibilità a veder meglio e più a fondo nell'intrico delle radici storiche e degli assetti giuridici; erano l'indicazione di un territorio da esplorare, terra di frontiera mal conosciuta ai margini del paese ufficiale ma ben addentro al paese reale <sup>(1)</sup>, al suo costume, alla sua realtà consuetudinaria, alla sua storia quotidiana, probabilmente fondato su motivazioni tanto solide che ne avevano garantito la sopravvivenza malgrado l'ostilità dei governi e dei legislatori.

Emergeva, malgrado questa ostilità, tra le pieghe innocue dei dati statistici, al di là e forse contro la volontà stessa del ceto dirigente italiano, la ricchezza delle forme storiche di appropriazione collettiva in Italia e, ad un tempo, la loro vitalità insieme storica e sociale. A fronte della inconsapevolezza dell'immediato ieri, la 'proprietà collettiva' affiorava alla coscienza generale con una sua carica problematica, si proponeva essa stessa come un problema che poteva esser valutato con un metro diverso da quello usuale alle soluzioni postilluministiche. Accanto alla sua immagine di anticaglia medievale compromessa col servaggio e col feudo, se ne delineava un'altra che sempre più prendeva la forma di situazione reale tipica, estranea alla tradizione romanistica ufficiale e ad essa alternativa.

Tra non molto questa immagine, che le 'notizie' ministeriali consentivano di scoprire appena abbozzata tra le aride cifre e gli interminabili elenchi, avrà la sua prima precisazione nell'ambito della grande 'Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agri-

---

(1) L'espressione appartiene al linguaggio caratteristico di Stefano Jacini.



cola' che inizierà nel 1877 i suoi lavori sotto la direzione dello Jacini, dove i dati verranno dichiarati e resi eloquenti in un discorso di notevole rilievo politico e culturale; ma su ciò torneremo con ampiezza più tardi <sup>(12)</sup>.

Spettò dunque proprio alle pubblicazioni ministeriali e alle iniziative inquirenti della classe dirigente borghese un ruolo sicuramente né voluto né gradito, e del tutto insospettato. Per un altro verso, un ruolo identico viene a svolgere, in quel torno di anni, una letteratura che le vicende legate ai primordii dello Stato unitario sollecitano e che diventa intorno agli anni '80 un fatto quantitativamente rilevante anche se di una assoluta modestia culturale.

Sono, quelli, anni in cui si accumula un duplice disagio: per le vecchie forme comunitarie agrarie, che stentano a riconoscersi nelle architetture della nuova legislazione e che vedono affiorare tra i comunisti perplessità, desideri innovatori e dissensi, ma anche per le stesse autorità statuali che, cogliendo in queste singolari forme appropriative i segni d'una tradizione estranea se non contraria a quella ufficiale del Regno, o le ignorano come frutto d'autonomia privata e pertanto quasi ordinamenti extrastatali, o le combattono per eliminarle, dando occasione a controversie giudiziarie e a dispute dottrinali.

È il caso clamoroso delle partecipanze emiliane che, per essere inserite in zone di fitta circolazione economica, avvertono maggiormente la frizione con gli assetti organizzati circostanti e nell'ambito delle quali si hanno esempi di comunità che si danno nuove regole o altre che arrivano a chiedere il proprio scioglimento, com'è per la partecipanza di Medicina nel 1875 <sup>(13)</sup>. Di fronte, *ex parte rei*

---

<sup>(12)</sup> Cfr. più avanti, p. 278 ss.

<sup>(13)</sup> Sulle complesse vicende delle partecipanze emiliano-romagnole nella seconda metà dell'Ottocento, i dati essenziali possono reperirsi nello scritto di O. REGNOLI, *Sullo scioglimento delle partecipanze. Memoria per il Municipio di Medicina ai Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno*, Bologna, 1882, rist. in *Scritti editi ed inediti di diritto civile*, Bologna, 1900 (cfr. per quel che ci interessa, p. 366 ss.). Al di là dei dati raccolti, lo scritto — che nasce con impostazione partigiana da una occasione particolare — soffre di una esasperata unilateralità. Utilissima la raccolta di dati offerta dalla pubblicazione, curata dallo stesso Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, recante *Notizie e studi sulla agri-*

*publicae*, l'imbarazzo non è minore; e lo conclama apertamente il prefetto di Bologna Capitelli rifiutandosi, nel '74, di continuare ad esercitare i poteri sulle partecipanze prima spettanti al Legato Pontificio e dichiarando ufficialmente in un suo decreto il proprio difetto di competenza <sup>(14)</sup>; e lo conclama il civilista Regnoli, portavoce accreditato della dottrina ortodossa, quando constata la sua incapacità a inserire lo schema socio-economico delle partecipanze nei varii schemi giuridici offerti dalla Codificazione del '65 <sup>(15)</sup>.

Di segno diverso — per la profonda diversità del contesto socio-economico, del processo storico, delle risultanti situazioni giuridiche —, ma espressione d'un identico imbarazzo, il disagio che appare nelle provincie meridionali; con la circostanza aggravante degli esiti — più che insoddisfacenti, disastrosi — d'una politica quotizzatrice ormai vecchia di settanta anni e che ha rive-

*coltura - Notizie sulle partecipanze, comunanze e università rurali esistenti nelle provincie ex-pontificie e dell'Emilia*, Roma, 1892 (per le partecipanze, p. 2 ss.)

<sup>(14)</sup> REGNOLI, *Sullo scioglimento delle partecipanze*, cit., p. 366 ss. Il prefetto applicava in proposito due pareri del Consiglio di Stato risalenti al '62 e al '64. Cfr. G. MARCHI, *Natura giuridica, vigilanza e tutela amministrativa dei domini collettivi nell'ordinamento della legge 4 agosto 1894, n. 397*, in *Rivista di diritto pubblico*, VIII (1916), p. 182.

<sup>(15)</sup> REGNOLI, *Sullo scioglimento delle partecipanze*, cit., p. 383. In precedenza, il Regnoli, dopo aver constatato (p. 353) che è « dunque evidente la incompatibilità delle Partecipanze in genere col diritto pubblico vigente » [cioè vigente nel Regno d'Italia], dopo aver rilevato che la profonda diversità degli schemi organizzativi delle Partecipanze rispetto a quelli usuali nello Stato unitario « non solo è perturbatrice dell'ordine giuridico, sì anche economico, come quello che sottrae all'utile commercio vasti territorii, mantenendo una specie di manomorta in onta ai più elementari e più certi principii di pubblica economia, e di più poi è perturbatrice dell'ordine morale e della pubblica tranquillità » (p. 353), conclude « che la soppressione delle Partecipanze è reclamata dallo spirito, dai principii e dalle disposizioni della vigente legislazione italiana; che la detta soppressione è reclamata eziandio dal nostro diritto pubblico e da ragioni di ordine pubblico » (p. 358). È evidente che ' interest rei publicae ' tutto quanto pone in discussione lo schema indiscutibile della proprietà ' quiritaria ', fondamento del nuovo Codice civile, garanzia di progresso e palladio di libertà, o si propone comunque ad essa alternativo. Sull'opera del Regnoli come giurista, può essere interessante vedere G. P. CHIRONI, *La formazione del Codice civile italiano e i lavori di Oreste Regnoli*, ora in *Studi e questioni di diritto civile*, volume I, Torino, 1914.

lato la sua inutilità sia in ordine a una rinnovata dinamica economica, sia in ordine a un riscatto sociale delle popolazioni <sup>(16)</sup>.

Dal disagio, dalle perplessità, dallo stesso gioco degli interessi contrapposti che giocano sulle ingentissime entità patrimoniali di partecipanze, comunanze, demanii, scaturisce una letteratura spesso miope ed unilaterale, spesso fraintenditrice, spesso umorale, che ha però il merito storico di riproporre e agitare il problema, di disseppellirlo e rimetterlo in circolazione; con questa ulteriore singolarità e con questo ulteriore — anche se del tutto occasionale — merito: che, trattandosi spesso di difese giudiziali e opere consultive, il problema, se soffriva di acerbe deformazioni storiografiche, veniva però a conquistare una sua sfaccettatura e, nel contrapporsi netto, troppo netto, di conclusioni e soluzioni opposte, riacquistava, per questo tramite che di storiografico aveva ben poco, un suo recupero storico come realtà complessa. Tanto per riprendere le due esemplificazioni fatte più sopra, è il merito che dobbiamo riconoscere alla polemica modestissima che sul tema delle partecipanze si accende tra il Cassani e il Mangilli <sup>(17)</sup>, o a quella letteratura sui demani meridionali nella quale pur compaiono le voci estrose ma franche e provocatorie di un Rinaldi e di un Lombardi <sup>(18)</sup>.

---

<sup>(16)</sup> Qualche considerazione più avanti a p. 231 ss.

<sup>(17)</sup> La polemica si scandisce in queste tappe: a un primo saggio di G. CASSANI, *Le partecipanze di Cento e Pieve. Brano di storia del diritto medio-evale*, Bologna, 1877, risponde Antonio Mangilli con un opuscolo anonimo intitolato: *Le due Partecipanze di Cento e Pieve nei loro rapporti giuridico-sociali colle istituzioni politiche e colla civiltà odierna. Appunto di un non-partecipante*, Cento, 1877. A questo replica il Cassani mediante una *Risposta all'anonimo autore delle 'Due partecipanze di Cento e Pieve'*. *Appendice al volumetto 'Le Partecipanze di Cento e Pieve'*, Bologna, 1877, e controreplica il Mangilli col saggio: *L'autore degli 'Appunti sulle Partecipanze di Cento e Pieve' al Signor Cav. Prof. Don Giacomo Cassani*, Cento, 1877. Conclude la polemica il Cassani col volumetto *Sull'origine ed essenza giuridica delle Partecipanze di Cento e Pieve - Brano di storia del diritto medioevale*, Bologna, 1878. Dei due protagonisti, l'uno, Antonio Mangilli, fu avvocato e deputato di Cento al Parlamento nazionale, l'altro, Giacomo Cassani, fu per lunghi anni professore di Storia del diritto e Diritto canonico alla Università di Bologna (un elenco delle altre sue opere concernenti le partecipanze, la proprietà collettiva e la storia giuridico-agraria emiliana si può trovare in *Bibliografia del diritto agrario intermedio*, a cura di P. Fiorelli, M. Bandini, P. Grossi, Milano, 1962, *sub voce*).

<sup>(18)</sup> Su questa letteratura meridionale e meridionalistica torneremo in se-

Non si tratta ancora di un discorso né culturalmente provveduto né consapevole fino in fondo della portata storica e della rilevanza sociale del problema, ma è un discorso sempre più ricorrente e, tra le molte voci, qualcuna si leva a pretendere un'attenzione meno frettolosa, una disponibilità comprensiva verso le forme di appropriazione collettiva.

Ciò che per la coscienza ufficiale rappresentava una deviazione, una 'anomalia' <sup>(19)</sup> nella diritta e fermamente segnata via del progresso, e pertanto un fenomeno da baraccone o un capitolo curioso del museo degli orrori del passato, riconquistava pertanto una sua dimensione non deformata, e cioè complessità e dignità, anche in questa letteratura che vorremmo chiamare pratica e che, anche quando pratica non era, non si mostrava inserita nelle grandi correnti culturali europee e si proponeva invece forte d'una sua 'volgarità' e dei suoi solidi agganci con la sapienza locale.

2. Le due circostanze messe in luce venivano a costituire una piattaforma materiale per la riscoperta in Italia della 'proprietà collettiva' nei suoi autentici valori storici; per una appropriazione culturale del problema occorre ben altro. Stava però maturando in Italia subito dopo il '70 un atteggiamento nelle scienze economiche e giuridiche che doveva favorire non poco le manifestazioni dottrinali piene e inequivoche del decennio successivo.

Troppo poco ancor oggi si sa della consistenza culturale della scienza del diritto postunitaria, e quel poco è così affrettato, così liminale, così epidermico da fornircene una immagine abbastanza appiattita. Da quando tuttavia la storiografia giuridica italiana si è appagata di aver contato tutti i peli della barba di Teodorico

---

guito, e torneremo in seguito sugli autori citati nel testo. Anticipiamo, per ora, che ci riferiamo, tra la vasta produzione che Antonio Rinaldi dedica alla problematica delle 'terre pubbliche' e della 'questione sociale' (son questi i termini che si vedono esaltati nel titolo di un suo grosso lavoro successivo), ai saggi *Dei demani comunali e degli usi civici*, in *Archivio giuridico*, XVIII (1877) e *Delle prove del demanio e degli usi civici*, in *Archivio giuridico*, XX (1878). Inoltre, al libro di Luigi LOMBARDI, *Delle origini e delle vicende degli usi civici nelle provincie napoletane. Studio storico-legale*, Cosenza, 1882.

(19) Il termine è usato dal REGNOLI, *Sullo scioglimento delle partecipanze*, cit., p. 353.

o di Rotari e ha dedicato qualche indagine — e non molte — al nostro contesto storico, va — al contrario — prendendo forma una immagine estremamente variata e sbalzata di quel momento dottrinale; in cui il coro ripete pedissequamente e in assoluta povertà intellettuale il suo rosario esegetico — non occorre nemmeno citare i tanti giuristi dotati soltanto di buona tecnica, i Galdi, i Borsari, i Pacifici-Mazzoni, i Ricci, i Bianchi — ma in cui si affacciano voci di un timbro diverso.

Il dato saliente di queste voci, sensibili a un clima impregnato di venature positivistiche, è la coscienza della complessità di ogni indagine scientifica, l'esigenza primaria per il ricercatore di tener conto d'un fascio rilevante di implicazioni e di nessi. E questo si traduce in una chiara vocazione ad incontri interdisciplinari.

Ciò vale come dato epistemologico generale che investe tutta l'orditura scientifica del tempo, ma ha un particolare valore per la riflessione dei giuristi dai quali è troppe volte sentita la tentazione dell'isolamento.

Non si è mai sottolineato abbastanza questa dimensione della scienza giuridica postunitaria, ma è la sua dimensione caratterizzante: percorsa da istanze giovani anche se collocata come ultimo anello d'una catena tutta italiana e romana di tradizioni scientifiche sul piano del diritto, inserita in una struttura socio-politica nuova e relativamente consolidata, la dottrina italiana — almeno quella di certi filoni vivi, quella degli *homines novi* — avverte la lontananza del modello del diritto comune e i limiti angusti del modello romanistico, ed è alla ricerca d'una fondazione duratura di sé medesima. Ha alle spalle, ed accanto, imitatori e traduttori dei francesi col loro linguaggio e le loro tecniche congeniali alle architetture legislative della Codificazione; ha alle spalle, ed accanto, legioni di romanisti nella loro perenne immobile soddisfazione di inventori di verità, ma sente, al tempo stesso, la sua solitudine culturale e l'istanza di cercare e trovare altrove le proprie ragioni e il proprio senso.

L'approccio interdisciplinare è pertanto niente altro che la realizzazione d'una elementare istanza di sopravvivenza; da qui quella curiosità financo eccessiva per le scienze naturali sfociante talora in posizioni di ingenuo e grossolano positivismo, da qui quel bagaglio perennemente intessuto di eclettismo, da qui quella

lettura avida dei filosofi in una tastiera assolutamente composta che va da Hegel a Spencer al nostrano Vico, da qui quell'attenzione per gli economisti, i sociologi, gli etnologi che diventa più d'una volta tentativo di discorso unitario.

Quel che conta rilevare è che il giurista nuovo — non l'esegeta che continua a trastullarsi onanisticamente sui frammenti dei Codici — non si isola dalla intelligenza circolante ma tende ad inserirvisi e a sorprendere nel territorio del giuridico diramazioni vitali che provengono da fuori; parla ora, come non ha mai fatto, di hegelismo e vichismo, darwinismo e spenserismo, cedendo, nel furore d'una avventura prometeica, alla sorprendente anche se inane tentazione d'una nuova fondazione epistemologica della scienza giuridica. E lavora a contatto di gomito con i non-giuristi e si mescola con essi quasi domandando loro un salvataggio o un arricchimento <sup>(20)</sup>.

Facciamo un esempio: in quel clima fertile di digestioni hegeliane, di riscoperte vichiane, di condiscendenze positivistiche che è la Napoli degli anni '70 <sup>(21)</sup>, punto di confluenza e di armonizza-

<sup>(20)</sup> In una quasi assoluta povertà di strumenti storiografici specifici, è d'obbligo il rinvio al saggio di N. BOBBIO, *La filosofia del diritto in Italia nella seconda metà del secolo XIX*, in *Bollettino dell'Istituto di filosofia del diritto della R. Università di Roma*, a. 1942, cui può ora unirsi G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, volume III: Ottocento e Novecento, Bologna, 1970, *passim*. In generale, qualche indicazione può trovarsi in M. QUARANTA, *Positivismo ed hegelismo in Italia*, in L. GEYMONAT, *Storia del pensiero filosofico e scientifico*, V, Milano, 1971 e in A. ASOR ROSA, *La cultura*, in *Storia d'Italia*, vol. IV, dall'Unità a oggi, 2, Torino, 1975 (Il positivismo), p. 878 ss.

<sup>(21)</sup> Dirà, nel 1911, Francesco Filomusi Guelfi rievocando gli anni dei suoi studi universitari a Napoli intorno al '70: « sono stato discepolo di B. Spaventa nel 1867 e 1868, pur non essendo iscritto nella Facoltà filosofica, ma in quella di Giurisprudenza. Nell'Università di Napoli si seguiva ancora la tradizione che gli studi giuridici non si potessero dissociare da quelli filosofici. Questo era l'insegnamento dato da G. B. Vico » (cfr. F. FILOMUSI GUELFI, *Della filosofia del diritto in Italia dalla fine del sec. XVIII alla fine del sec. XIX*, ora in *Lezioni e saggi di filosofia del diritto*, Milano, 1949, p. 146). Filomusi sarà forse il giurista che testimonierà più ampiamente questa vocazione interdisciplinare. Una rapida scorsa della 'Enciclopedia giuridica', ma anche dei numerosi ammirevoli corsi universitari (spesso sepolti nell'umile, disadorna veste litografica), ci dà subito la misura del respiro culturale dello studioso e della sua perenne esigenza di confrontare, avvalorare, arricchire il dato giuridico attingendo nei terreni limitrofi

zione di influssi varii e diversi <sup>(22)</sup>, il filosofo Francesco Fiorentino, testimone personale di quella confluenza, fondava e dirigeva un foglio di non grossa risonanza e di non lunga vita ma significativo, il 'Giornale napoletano di filosofia e lettere, scienze morali e politiche', che appare anche a una prima scorsa e fin dal titolo la realizzazione d'un programma come quello poco sopra illustrato.

Se apriamo il primo volume — che esce nel 1875 — e ci arrestiamo ai nomi più prestigiosi, accanto a collaboratori come Luigi Settembrini, Giustino Fortunato, Bartolomeo Capasso, vediamo il filosofo del diritto Luigi Miraglia impegnato in una ampia ricostruzione storica dell'evolversi del pensiero economico, Filomusi Guelfi che vi recensisce la traduzione italiana de 'La lotta per il diritto' di Jhering, Salandra che vi parla distesamente del volume laveleyano sulle forme primitive di proprietà; dal secondo volume in poi il 'giurista' Salandra vi redigerà, come collaboratore ordinario, una 'Rassegna di studi economici' nella quale renderà puntualmente conto delle novità dottrinali italiane e straniere <sup>(23)</sup>. È insomma un gruppo di giuristi consapevoli che inserisce tra i propri compiti professionali l'esplorazione in dimensioni culturali diverse e che vede in un foglio dall'impianto largamente interdisciplinare una palestra dove lavorare e collaborare senza essere

---

— o più a monte — delle scienze filosofiche, economiche, sociologiche. Su Filomusi Guelfi avremo occasione di tornare più avanti. Cfr. p. 382 ss..

<sup>(22)</sup> Si veda il quadro sintetico e le orientazioni bibliografiche offerti da P. PIOVANI, *Il pensiero idealistico*, in *Storia d'Italia*, vol. V. I documenti, Torino, 1973 (soprattutto il paragrafo dedicato a 'La diffusione dello hegelismo nella cultura meridionale') e da G. OLDRINI, *La cultura filosofica napoletana dell'Ottocento*, Bari, 1973.

<sup>(23)</sup> La recensione a Laveleye è in *Giornale napoletano di filosofia e lettere, scienze morali e politiche*, I (1875), p. 399 ss. La 'Rassegna', di cui si ragiona nel testo, ha inizio nel volume seguente (II (1875), p. 114 ss.) con la nota: *La polemica sopra la questione sociale in Germania - Treitschke e Schmoller*. Notabile, nello stesso volume (p. 473 ss.), l'interesse per il saggio di Vito Cusumano pubblicato quell'anno in libro dall'editore Marghieri di Napoli nella 'Biblioteca di scienze giuridiche e sociali'. Nel volume III (1876), notabili le recensioni al 'Trattato di economia politica' di Adolph Wagner (p. 340 ss.) e alla 'Economia dell'agricoltura' di Guglielmo Roscher (p. 650 ss.), nonché l'ampio cenno alla nuova Inchiesta agraria in Italia (p. 644 ss.). Sul Salandra futuro relatore nella Commissione reale pei demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno dovremo far cenno in seguito.

soltanto tollerati e uno strumento congeniale alle proprie vocazioni scientifiche.

Abbiamo recato l'esempio del 'Giornale' fiorentiniano, ma basta scorrere l'indice delle più accreditate riviste giuridiche per constatare il ripudio dell'isolamento, la rottura di confini formalistici, la creazione di banchi di lavoro comune <sup>(24)</sup>. Proprio in uno di questi fogli ospitali, il già consolidato 'Archivio giuridico', intelligentemente diretto dal romanista Filippo Serafini, il giovane economista Vito Cusumano pubblicava, a più riprese, un significativo saggio 'Sulla condizione attuale degli studi economici in Germania' <sup>(25)</sup>, saggio ben noto agli storici della cultura e delle

---

<sup>(24)</sup> Il primo saggio con cui si apre il primo numero della rivista giuridica napoletana 'Il Filangieri' è un saggio di riflessione economica dedicato al gran dibattito fra nuova scuola tedesca e correnti classicheggianti. Cfr. A. CICCONE, *Della nuova scuola economica tedesca e della sua introduzione in Italia*, in *Il Filangieri*, I (1876). Per altro verso, le riviste non giuridiche, anche quelle dedicate alle cosiddette persone colte, ospitano largamente lavori di giuristi e articoli a contenuto tecnico. Ne è un esempio, in Italia, la 'Nuova Antologia'; in Francia, la 'Revue des deux mondes'.

<sup>(25)</sup> *Archivio giuridico*, XI (1874), pp. 113-137, 240-265, 395-420; XII (1874), pp. 284-317. Come abbiamo già avvertito (v. più sopra, nota 23), l'anno dopo, per l'editore Marghieri di Napoli, il Cusumano avrebbe raccolto in volume i saggi sparsi nelle due parti dell'Archivio, unendovi cospicue integrazioni, sotto una intitolazione leggermente variata: 'Le scuole economiche della Germania in rapporto alla questione sociale', e con un sottotitolo indicativo: 'La scuola del libero scambio, i socialisti cattedratici i conservatori sociali, il socialismo'. Subito, come già sappiamo, il libro avrebbe raccolto l'attenzione di Antonio Salandra, ma il mondo degli economisti — singolarmente disponibile a far proprie provocazioni culturali del tipo di quella del Cusumano — aveva già prontamente reagito immediatamente dopo la apparizione del saggio sulla rivista di Ellero e Serafini, e ne erano nate adesioni, polemiche, discussioni a non finire. Fra i molti scritti che si dovrebbero qui ricordare, limitiamoci a segnalarne due, in palese ed aspra contrapposizione, che compaiono, l'uno dopo l'altro, sul proscenio illustre della 'Nuova Antologia', e degni di attenzione per l'autorità grande degli scriventi, che sono Francesco Ferrara e Luigi Luzzatti. Cfr. F. FERRARA, *Il germanismo economico in Italia*, in *Nuova Antologia*, XXVI (agosto 1874) (ora in *Opere complete*, vol. X, cit.) e L. LUZZATTI, *L'economia politica e le scuole germaniche*, in *Nuova Antologia*, XXVII (settembre 1874). Dice del Cusumano il FERRARA, *op. cit.*, p. 997 (citiamo dalla 'Nuova Antologia'): « ma il più puro e risoluto adepto di questa scuola sarebbe il Cusumano... mio conterraneo, giovanissimo ancora, passò da Palermo a Pavia, ov'ebbe ad ascoltare, io credo, le lezioni del Cossa; e fu poco appresso mandato a perfezionare il suo corso a Berlino e Vienna.



dottrine economiche <sup>(26)</sup> ma meritevole di essere riconsiderato qui anche sotto il profilo del maturarsi in un non-giurista dello stesso travaglio metodologico.

È un saggio di riflessione economica collocato in un contesto di riflessione giuridica — uno dei molti — ma è testimonianza viva della segnalata osmosi interdisciplinare, più che per la circostanza estrinseca della sua collocazione, per il discorso complesso di cui Cusumano si faceva portatore. Al fondo di una diagnosi penetrante della scienza economica tedesca alla metà del secolo stava la consapevolezza della sua vitalità storica in grazia d'una dimensione unitaria delle scienze sociali provvidenzialmente realizzata in Germania nel corso del secolo XIX.

Il saggio era costruito sulla coscienza della assurdità d'una scissione tra il lavoro del giurista e quello dell'economista; coscienza che derivava da una oggettiva unità metodica fondata ' sullo stret-

Dopo un anno o due, ne è recentemente tornato, fervido ed operoso apostolo della nuova Fede economica ». Su Vito Cusumano, poi titolare della cattedra di Finanza all'Università di Palermo, appena un cenno in G. MAJORANA, *Gli economisti siciliani*, in *La riforma sociale*, X (1900), p. 76, dove ci si limita a definirlo « seguace di quella che è detta Scuola storica ».

<sup>(26)</sup> Gli dà rilievo VALIANI, *L'Italia dal 1876 al 1915*. II. *La lotta sociale e l'avvento della democrazia*, cit., p. 462-63, delineando un quadro complessivo dell'orizzonte culturale nel quale vien dato notevole spazio alla nascente riflessione economica italiana. Ugualmente, A. SALVESTRINI, *I moderati toscani e la classe dirigente italiana (1859-1876)*, Firenze, 1965, p. 221 ss. (cfr. però tutto il cap. V dedicato a ' Il dibattito delle idee e il contrasto degli interessi '). Da un angolo particolare vi fa cenno G. BOSIO, *La diffusione degli scritti di Marx e di Engels in Italia dal 1871 al 1892*, in *Società*, VII (1951), p. 277. Per quanto riguarda gli storici del pensiero economico vedi il saggio recentissimo di R. FAUCCI, *Finanza, amministrazione e pensiero economico. Il caso della contabilità di Stato da Cavour al Fascismo*, Torino, 1975, pp. 62-64, dove si offre un pregevole quadro d'insieme della situazione della scienza economica italiana e dei nascenti fogli economici italiani, e dove si fa un puntuale riferimento al ' Giornale napoletano di Filosofia e Lettere, Scienze morali e politiche ', come organo del Comitato napoletano per il progresso degli studi economici (p. 64, nota 6). Per indicazioni sulla progrediente riflessione economica italiana, cfr. anche G. ARE, *Il problema dello sviluppo industriale nell'età della Destra*, Pisa, 1965 (soprattutto il cap. IV ' La scienza economica davanti ai problemi dello sviluppo ' e il cap. VII ' Temi e sviluppi del revisionismo economico ') e *Alla ricerca di una filosofia dell'industrializzazione nella cultura e nei programmi politici in Italia (1861-1915)*, in *Nuova rivista storica*, LIII (1969), p. 44 ss.

to rapporto che vi ha tra l'Economia politica e le altre scienze politiche e sociali' (27). E la storia della *Volkswirtschaftslehre* tedesca costituiva la prova dell'elementare intuizione: se essa aveva potuto conseguire i risultati universalmente apprezzati, ciò era stato per l'interscambio vitale fra Scuola storica del diritto e Scuola storica dell'economia (28), fra l'elaborazione delle teorie economiche e le sistemazioni di filosofi del diritto come Mohl, Stahl, Ahrens (29).

Proponendo all'Italia del 1874 un modello culturale interdisciplinare realizzato nel laboratorio d'Oltralpe, Cusumano non faceva che avvalorare una tendenza in atto in Italia; per di più, apriva alla scienza economico-giuridica italiana un angolo d'osservazione immediato e compiuto sulla realtà culturale tedesca. Prendeva corpo nel campo delle cosiddette scienze morali quell'operazione di innesto che, di lì a poco, sarebbe stata qualificata sprezzantemente 'germanismo economico' (30).

Se abbiamo isolato tra una letteratura folta e varia il saggio di Cusumano, è perché, oltre ad avere connessioni specifiche col nostro tema (che vedremo), è emblematico d'una presa di coscienza che circola nella riflessione economico-giuridica italiana degli anni '70 e che si assomma in due posizioni nette e culturalmente motivate: vocazione a un lavoro comune, come abbiamo già visto; attenzione per la grande fucina tedesca.

Se già la dottrina giuridica italiana aveva da tempo sentito la suggestione della grande speculazione germanica della prima metà del secolo; se le traduzioni — malfatte ma numerose — che

(27) CUSUMANO, *Sulla condizione attuale degli studi economici in Germania*, cit., p. 254.

(28) CUSUMANO, *op. cit.*, p. 125.

(29) CUSUMANO, *op. cit.*, pp. 128-129. Quasi in perfetta simmetria, su di una rivista di studi economici, il 'Giornale degli economisti', che vede la luce nel 1875, identico discorso farà, parlando dal pulpito dei giuristi, il filosofo del diritto Luigi Miraglia, esperto conoscitore del pensiero economico e della sua storia. Cfr. L. MIRAGLIA, *La filosofia del diritto di Hegel, di Trendelenburg e di Ahrens e la scienza economica*, in *Giornale degli economisti*, II (1875-76).

(30) FERRARA, *Il germanismo economico in Italia*, cit., Sulla polemica ferrariana, cfr. da ultimo, R. FAUCCI, *Francesco Ferrara fra politica ed economia*, in *Giornale degli economisti e annali di economia*, N. S., XXXIV (1975), soprattutto p. 458 ss. (l'articolo riproduce il testo, lievemente emendato, dell'Introduzione al vol. VIII delle 'Opere complete' di Francesco Ferrara).

si operano negli anni '50 di Ahrens, Stahl, Trendelenburg o di Savigny, Puchta, Ihering sono la prova della insoddisfazione dei maestri peninsulari per la microcefalia dei francesi e della loro ricerca di un respiro più vasto, il 'germanismo' diventa ora l'atteggiamento dominante: i giuristi intensificano l'opera di diffusione, gli economisti, per loro conto, daranno l'avvio a una massiccia opera di traduzione, e la 'Biblioteca dell'Economista' di Gerolamo Boccardo vedrà i maestri tedeschi al posto d'onore, primo fra tutti Guglielmo Roscher <sup>(31)</sup>.

Non sarà una moda effimera o una scelta occasionale ma un condizionamento durevole che investe le varie manifestazioni della scienza giuridica, dal marcato vassallaggio delle discipline pubblicistiche <sup>(32)</sup> e privatistiche <sup>(33)</sup> al condizionamento fruttuoso degli storici del diritto <sup>(34)</sup> all'approccio vivificante dei filosofi <sup>(35)</sup>. Un atteggiamento che ancora negli ultimi anni del secolo dimostrava la sua persistenza nel saggio famoso di Iginio Petrone sulle

<sup>(31)</sup> Nel volume che apre la terza serie della 'Biblioteca dell'Economista', diretta appunto dal Boccardo, appare infatti — ed è l'anno 1876 — tradotta in italiano per cura di Luigi Luzzatti la grossa 'Economia dell'agricoltura e delle materie prime' del Roscher, di cui abbiamo già discorso (cfr. p. 110). Seguiranno traduzioni di opere di Schaeffle, Schönberg, Wagner, Nasse, che faranno ancor più circolare in Italia le idee proprie alla Scuola storica dell'economia e al *Kathedersozialismus*. Qualche riferimento in L. AVAGLIANO, *Il socialismo della cattedra in Italia (1875-1878)*, in *Rassegna di politica e storia*, XI (1965).

<sup>(32)</sup> Cfr. M. S. GIANNINI, *Profili storici della scienza del diritto amministrativo*, ora in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, II (1973).

<sup>(33)</sup> Di qualche interesse, come consapevole voce coeva, è quella di Emanuele GIANTURCO, *Gli studi di diritto civile e la questione del metodo in Italia, ora in Opere giuridiche*, vol. I, Roma, 1947 (il saggio fu originariamente pubblicato ne 'Il Filangieri' dell'anno 1881). Uno sguardo retrospettivo, anche se ravvicinato, è offerto da A. Rocco, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquant'anni*, in *Rivista del diritto commerciale*, IX (1911), p. 1.

<sup>(34)</sup> Basti rinviare alle pagine — ricche di dati e di una analisi appagante — di B. PARADISI, *Gli studi di storia del diritto italiano dal 1896 al 1946*, ora in *Apologia della storia giuridica*, Bologna, 1973, nelle quali è larga considerazione anche per la storiografia giuridica precedente il '96 e per le sue motivazioni culturali.

<sup>(35)</sup> BOBBIO, *La filosofia del diritto in Italia nella seconda metà del secolo XIX*, cit., p. 109 ss. Del tutto insoddisfacenti le scarse pagine di FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, volume III: Ottocento e Novecento, cit., soprattutto pp. 208-215 e 275-278.

dottrine filosofico-giuridiche tedesche: analisi, bilancio, meditazione di un giovane e vivace uomo di cultura italiano che, come aveva fatto ventidue anni prima il Cusumano, volevano essere arricchimento d'una provincia culturale cisalpina ancora poverissima di mezzi indigeni <sup>(36)</sup>.

Era — dunque — la cultura giuridica italiana dopo l'unità in una posizione di sostanziale disponibilità ad arricchirsi ed irrobustirsi battendo due strade: apertura verso i non-giuristi, apertura verso i modelli germanici. Per la vicenda italiana della disputa sulle forme di appropriazione collettiva quella disponibilità e queste strade erano gravi di conseguenze e, lungi dal restare come atteggiamenti generali d'una riflessione scientifica, spingevano in una determinata direzione.

Guardare al di là dello steccato del diritto significava per il giurista guardare a una zona culturale più libera da ipoteche di quanto non fosse la propria, dove egli non si trovasse sul cammino l'ingombro pesante e difficile da rimuovere del modello romano di proprietà, sottratto alla sua storicità, consegnato al mito, reso indiscutibile da una accettazione pressoché universale; significava ancora valorizzare accanto a una storia ufficiale di 'modelli' legislativi e dottrinali una storia di 'fatti', storia volgare segnata da una prassi quotidiana delle comunità operanti.

La nascita in Italia — in questo momento di rottura di involucri isolanti — di floridissime indagini nella direzione dell'etnologia e addirittura d'una etnologia giuridica non costituisce la culturalmente effimera conquista d'un positivismo gracile su cui è lecito allo storico della cultura di sorridere. Se la gracilità culturale è un dato innegabile, lo storico del diritto, nell'autonomia della sua ottica, ha il dovere di cogliervi piuttosto lo strumento

---

<sup>(36)</sup> Il riferimento è a I. PETRONE, *La fase recentissima della filosofia del diritto in Germania*, Pisa, 1896, tappa importante nel divenire della filosofia giuridica postunitaria e nella crisi delle impostazioni positivistiche. Nella storia delle manifestazioni di questo interesse per la cultura tedesca va segnalato un saggio d'una personalità culturalmente sensibilissima e vero specchio delle ansie scientifiche del momento, Icilio Vanni. Cfr. I. VANNI, *I giuristi della scuola storica di Germania nella storia della sociologia e della filosofia positiva*, Milano-Torino, 1885.

funzionale a quella rottura e all'allontanamento da modelli e schemi troppo rigidi.

Al livello dell'infrastruttura della prassi sorgeva inevitabile il raffronto e forse anche il dissidio fra storia ufficiale e storia volgare, fra paese ufficiale e paese reale, fra unicità di modelli e pluralismo delle pratiche: nell'urna gelosa del costume le forme di proprietà collettiva emergevano come una sorta di paganesimo giuridico a fronte della ortodossia, della 'cattolicità' romana e romanistica. Senza contare che l'entusiasmo positivistico non conduceva soltanto ad appropriarsi dei fatti economici, delle indagini sociologiche ed etnologiche, ma spingeva la curiosità verso sistemi giuridici diversi e concorrenti, comparando le esperienze più varie temporalmente e spazialmente, e recuperando, come era avvenuto per Maine e per Laveleye, il senso del pluralismo delle culture giuridiche contro il monopolio romano.

Guardare al di là dello steccato italiano verso la cultura germanica significava poi far capo alle grandi riflessioni della Scuola Storica del diritto con le sue derivazioni e complicazioni germanistiche e della Scuola Storica dell'economia con le sue ramificazioni nel *Kathedersozialismus*, e conseguentemente a quell'insieme di valori che in esse aveva trovato la possibilità di emergere: visione storica degli istituti, intuizione degli istituti come assetti storici del vivente organismo sociale, rilevanza della dimensione comunitaria del diritto. In più, si prendeva contatto con una testimonianza scientifica che assegnava una posizione di privilegio alla tradizione dei diritti della nazione germanica, o almeno si aveva un'attenzione per essa altrettanto vigile che non per le costruzioni romanistiche.

Tutto, insomma, sembrava predisposto, anche sotto il profilo culturale, per una recezione e valorizzazione delle conclusioni della grande disputa; tutto l'assetto del pensiero socio-giuridico italiano di quegli anni era impostato in modo siffatto da trovare singolarmente congeniali, per un verso, lo stile metodico di Maine, per l'altro le soluzioni 'collettivistiche' e relativistiche della germanistica in tema di proprietà.

Più sopra ci è capitato di citare come esempio della duplice vocazione circolante in Italia — e germanistica e interdisciplinare — l'articolo di Vito Cusumano. Ebbene, proprio in questo arti-

colo percorso da una notevolissima sensibilità per i segni che si muovono nelle correnti di pensiero europee, troviamo raccolte a mo' di conclusione, in un discorso che è insieme economico, politico e giuridico come quello di Laveleye, le verità affioranti da più parti sulla questione della proprietà: « non si potrà negare come il fatto dell'essere la proprietà dovunque e sempre limitata ed in alcuni luoghi e tempi negata del tutto, stia appunto contro l'assolutismo di essa. E ciò appare chiarissimo massimamente ai giorni nostri, in cui le pazienti ricerche storiche hanno smentito molte di quelle teorie della cui esattezza non era permesso il dubitare » (37).

Cusumano — che scrive il suo saggio tra il '73 e il '74 (38) — si afferra al primo articolo di Laveleye sulla ' *Revue des deux mondes* ', alle ricerche di Maine, di Nasse, di Wagner, che già conosciamo (39). Né Maine né Laveleye vengono tradotti in Italia, ma vi circolano fittamente in grazia della diffusa conoscenza della lingua francese, lingua che è materna all'economista belga e nella quale viene efficacemente tradotto il *corpus* delle opere di Maine, a partire dalla traduzione di *Ancient Law*, nel 1874, per opera di Courcelle-Seneuil; di questa circolazione fa fede la selva di riferimenti e di citazioni, le numerose e autorevoli recensioni (40).

Se il discorso laveleyano, con le sue proposte 'politiche' passatiste, metteva troppo in crisi, per qualche anima candida, l'i-

(37) CUSUMANO, *Sulla condizione attuale degli studi economici in Germania*, cit., vol. XII, p. 299.

(38) È lo stesso Cusumano a volerlo datare: la prima puntata reca in calce la data: Berlino, 6 maggio 1873, l'ultima: Pavia, gennaio 1874.

(39) Dice CUSUMANO, (*loc. cit.*, nota 7): « alludiamo alle ricerche storiche sulla comunanza della proprietà in Germania, nella Russia e nell'America. Negli ultimi tempi Nasse ha scritto sulla proprietà comune in Inghilterra nel medio evo, ed Henry Maine per l'India. Vedi l'art. *Les communautés de village* di Emilio LAVELEYE nella *Revue des deux mondes*, luglio 1872 e per quello che riguarda il comunismo in Russia, la letteratura riportata da WAGNER nell'opuscolo *Die Abschaffung*, etc. ».

(40) Citiamo, a mo' d'esempio, quella di Antonio SALANDRA, su 'L'ancien droit', in *Archivio giuridico*, XII (1874); sulle 'Études sur l'ancien droit et la coutume primitive', quelle assai significative di Francesco SCADUTO, in *Circolo giuridico*, XVI (1885), p. 168 ss., e di Augusto GAUDENZI, in *Rivista critica delle scienze giuridiche e sociali*, II (1884), pp. 161-162.

dea di progresso e le certezze evoluzionistiche, e appariva quindi valido ed era di fatto ricevuto più per la sua diagnosi che per le terapie indicate <sup>(41)</sup>, quello mainiano — che è squisitamente metodologico — ha una forza incisiva singolarissima. In esso certezze evoluzionistiche e vocazioni positivistiche calate in una esperienza culturale tipicamente inglese — e perciò portata all'empiria — si contemperavano e si relativizzavano nelle importanti articolazioni comparatistiche e storicistiche. In esso — che si presentava come una congiunzione di diverse impostazioni culturali — molti intellettuali italiani divisi tra la passione per Spencer e Darwin e l'entusiasmo per Savigny potevano riconoscersi e trovare soddisfazione per le proprie istanze. Tanto più che il piano su cui si muoveva Maine era, come abbiamo detto or ora, non quello politico ma quello culturale, e cioè decantato da problemi di carattere immediatamente pratico.

E di Maine la giuristica italiana parlerà: magari per discuterlo incidentalmente e dissentirne ma traendone stimoli molteplici, come in Bonfante <sup>(42)</sup>, o ponendosi addirittura di fronte quale oggetto d'esame l'interezza del suo discorso, come faranno più tardi Silvio Perozzi <sup>(43)</sup> e Icilio Vanni <sup>(44)</sup>. E sulla giuristica italiana la sua influenza peserà in modo determinante.

3. Quanto abbiamo sin qui puntualizzato ci consente di meglio comprendere la fortuna e gli echi notevoli che la teoria sulle forme collettive di proprietà e sulle sue tracce storiche ebbe in Italia dopo gli anni '80, malgrado una quasi secolare prassi legislativa e amministrativa di carattere nettamente ostile e malgrado un atteggiamento di fondo della cultura giuridica nettamente orientato nella tradizione tardo-romanistica così come si era venuta configurando nel giusnaturalismo settecentesco.

Prima di tentare un esame analitico delle varie manifestazioni che la teorica assume in Italia e delle soluzioni che alla grande

---

<sup>(41)</sup> Così nella recensione di A. SALANDRA, in *Giornale napoletano di filosofia e lettere, scienze morali e politiche*, I (1875), p. 399 ss.

<sup>(42)</sup> P. BONFANTE, *Res mancipi e nec mancipi*, Roma, 1888.

<sup>(43)</sup> PEROZZI, *Gli studi di H. Sumner Maine e la filosofia del diritto*, cit.

<sup>(44)</sup> VANNI, *Gli studi di Henry Sumner Maine e le dottrine della filosofia del diritto*, cit.

disputa europea si intende dare nella cultura peninsulare, non sarà male rendersi conto *in limine* delle canalizzazioni generali e dei piani operativi in cui la disputa viene ad articolarsi.

È una letteratura abbondante, addirittura pletorica, che investe tutto l'ultimo ventennio del secolo straripando oltre e che corre su due piani nettamente distinti, quello scientifico e quello pratico. Nel primo, il discorso è rigorosamente culturale, può arrivare ad essere un discorso di metodo ma non è mai greve di quelle implicazioni ideologiche che abbiamo visto affiorare prepotentemente Oltralpe in molte venature della disputa. Nel secondo, il discorso è assai più sfaccettato, anche se quasi sempre modesto, incolore, se non viziato da discutibili prospettive storiografiche. Poiché il nostro interesse sarà in prevalenza rivolto al primo filone, converrà spendere subito qualche rigo di chiarimento sull'altro sì da poterlo accantonare.

La letteratura pratica ha degli aspetti pittoreschi. È l'espressione d'una Italia municipale dove costume e folclore hanno ancora un prestigio intatto, una Arcadia spesso ignorata e sepolta, come denunciano gli inconsueti luoghi di stampa dei mille opuscoli affidati alle cure — o all'incuria — di rozze tipografie locali. È poi l'espressione d'una schiera eterogenea di artefici composta di ispettori demaniali <sup>(45)</sup>, di segretari comunali <sup>(46)</sup>, di agronomi <sup>(47)</sup>,

<sup>(45)</sup> Si segna 'ispettore demaniale' quel Lazzaro RAIBERTI che scrive un opuscolo *Dello scioglimento dei condominii nell'agro romano - Studio e proposte*, Roma, 1877.

<sup>(46)</sup> Come Vittorio DANIELLI, 'Segretario capo del Municipio di Fossombrone', che scrive *Le proprietà collettive e gli usi civici d'Italia - Storia legislazione e dottrina con raffronti alle origini e vicende delle Comunanze agrarie della provincia di Pesaro e Urbino*, Pesaro, 1898.

<sup>(47)</sup> È soprattutto un agronomo e, comunque, un tecnico dell'agricoltura (e lo prova gran parte delle sue pubblicazioni) quell'Alberto Cencelli Perti, poi Senatore del Regno, cui si debbono diversi interventi in tema di proprietà collettive. Arrestandosi alle pubblicazioni del periodo che ci interessa, cfr. *Affrancazione dei diritti d'uso nelle provincie ex-pontificie*, in *Rivista agricola romana*, a. 1885; *Affrancazioni dei diritti d'uso nelle provincie ex-pontificie - Memoria seconda*, Roma, 1887; *La proprietà collettiva in Italia*, cit.; *Il socialismo e la costituzione della proprietà - Demani e terre incolte*, in *Nuova rassegna*, II (1894); *Ordinamento dei dominii collettivi nelle provincie ex-pontificie e nell'Emilia*, in *Nuova rassegna*, II (1894).



di geologi <sup>(48)</sup>, di funzionari ministeriali e prefettizi <sup>(49)</sup>, di magistrati <sup>(50)</sup>, di avvocati <sup>(51)</sup> e anche di docenti <sup>(52)</sup> mossi a interes-

(48) Il riferimento è a Carlo De Stefani (Padova 1851 - Firenze 1924), titolare dall'85 della cattedra di Geologia e geografia fisica nel R. Istituto di studi superiori di Firenze, e ai suoi saggi *Delle proprietà comuni e dei limiti alle proprietà private in alcune parti dell'Appennino*, in *Rivista europea*, IX (1878), p. 115 ss.; *Su resti d'istituzioni comunistiche dell'Appennino centrale*, in *Archivio per l'antropologia e la etnologia*, XIV (1884); *Resti di sistemi agrari delle antiche tribù inglesi*, *ibidem*, XV (1885); *Di alcune proprietà collettive nell'Appennino e degli ordinamenti relativi*, *ibidem* XVIII (1888). Il De Stefani è una singolare figura di naturalista: egli giunge agli studi e all'insegnamento della Geologia dopo essersi laureato in Giurisprudenza a Pisa ed avere insegnato Statistica ed Economia politica nell'Università di Siena. La curiosità per la storia delle istituzioni sociali e politiche gli resterà per tutta la vita, e il suo ultimo lavoro è appunto una indagine storica sui Comuni della Garfagnana. Da segnalarsi di lui il lavoro compiuto nell'ambito della Inchiesta agraria dello Jacini (cfr. *Monografia agraria sul circondario di Castelnuovo di Garfagnana*, in *Atti della Giunta per l'Inchiesta agraria*, vol. X, Roma, 1883). Sulla sua complessa personalità e sulla sua opera, cfr. G. STEFANINI, *Carlo De Stefani*, in *Bollettino della Società geologica italiana*, XLIV (1925), ma soprattutto l'ampio saggio rievocativo dell'allievo G. DAINELLI, *Carlo De Stefani e la sua opera*, in *Memorie geologiche e geografiche*, vol. I, 1929-1930, Firenze, 1930, p. 1 ss. (in calce al saggio si trova una ammirevole bibliografia del De Stefani redatta dal Dainelli; per il lavoro storico sopraindicato, v. il n. 461 della detta bibliografia). Del De Stefani si farà ancora cenno nel corso di questo volume, quando si parlerà d'un altro giurista 'geologo', Tommaso Tittoni, anch'egli indagatore curioso e informato delle proprietà collettive (cfr. più avanti, p. 356).

(49) È un 'consigliere di prefettura' quel Girolamo Savoia autore di un libro usatissimo fra i pratici su *I demanii comunali - Note e commenti*, Benevento, 1880; e 'Consigliere delegato della Prefettura di Benevento' Lorenzo Filidei che scrive *Dei demanii comunali*, Benevento, 1888.

(50) Come Giovanni Raffaglio, cui si deve l'arcinoto volume su *Diritti promiscui, demanii comunali, usi civici*, Milano, 1905.

(51) Un nome, fra i molti, ci corre l'obbligo di fare, quello di Ettore Ciolfi, autore di numerosissimi contributi nella materia e che, sulla 'Rivista universale di giurisprudenza e dottrina' da lui fondata nel 1887 e poi sempre diretta, stimolò e accolse saggi e note di diversi autori in tema di usi civici e proprietà collettive e comuni.

(52) Pensiamo al lavoro giovanile di Guido CAVAGLIERI, *Il diritto di tutti gli uomini all'effettivo godimento della terra - A proposito di alcuni avanzi di proprietà collettiva nel Polesine - Osservazioni di ordine economico*, Venezia, 1893, che è, insieme ad altri brevi saggi coevi, testimonianza dell'interesse dell'autore per la scottante e allora discussissima materia. Il Cavaglieri (Rovigo 1871 - Roma 1917)

sarsi del problema da tante circostanze contingenti in cui si congiungono zelo e interessi particolari e che possono consistere in una lite giudiziaria, una controversia amministrativa, un reperto archivistico, una ispezione o, più spesso, in questo o quel provvedimento legislativo che viene a incidere sulla situazione locale <sup>(53)</sup>.

Con la riflessione scientifica spesso ha in comune il rinvio — non sapremmo dire quanto consapevole — alle generali matrici culturali, ma se ne differenzia non solo, ovviamente, per il gusto del particolare e per le deformazioni partigiane (si tratta, non di rado, di memorie defensionali o pareri), ma anche per la diretta rilevanza d'una dimensione 'politica' del problema. Non dimentichiamoci che una grossa occasione — forse la più grossa — è fornita a questa letteratura dalla copiosa attività legislativa del Parlamento nazionale concentrata soprattutto nel decennio dal 1884 al 1894 e che quella legislazione era, come vedremo, dominata dalla incumbente 'questione sociale' e intendeva porsi come un parziale contributo alla sua risoluzione. Non fa meraviglia che in talune opere non spregevoli della letteratura pratica la scelta per la proprietà collettiva abbia lavelyanamente tra le sue motivazioni anche quella politico-sociale <sup>(54)</sup>.

Motivazione, che è invece quasi del tutto estranea alla riflessione scientifica italiana. Se più sopra, seguendo il pensiero di Fustel de Coulanges, noi abbiamo creduto di dover insistere sulla dimensione ideologica come dimensione caratterizzante per quel pensiero e se in Laveleye abbiamo sottolineato l'aspetto di proposta che certe sue ricostruzioni assumevano, dobbiamo qui mettere

---

si dedicherà poi a studi sociologici e amministrativistici, e finirà professore di Diritto amministrativo alla Università di Roma.

<sup>(53)</sup> Una sollecitazione cospicua venne dalla L. 24 giugno 1888, n. 5489 abolitiva delle servitù civiche nelle provincie ex-pontificie (sulla quale, cfr. più avanti al cap. III). Per citare soltanto i contributi più ampi e più costruiti, nascono in quella occasione L. FREZZINI, *Sull'abolizione delle servitù di pascolo legnatico e simili nelle provincie ex-pontificie*, Castelplanio, 1889; E. CIOLFI, *L'abolizione dei diritti civici - Appunti critici alla Legge 24 giugno 1888, n. 5489*, Roma, 1889; CENCELLI PERTI, *La proprietà collettiva in Italia. Le origini. Gli avanzi. L'avvenire. A proposito dell'abolizione dei diritti d'uso nelle provincie ex-pontificie*, cit.

<sup>(54)</sup> Così per i saggi del Frezzini e del Cencelli Perti citati alla nota precedente. Come per il più modesto A. MATOZZI, *Diritti civici*, Roma, 1891, *passim*.

in evidenza quale dato di contrassegno la preponderanza del carattere conoscitivo dell'indagine dei giuristi. Indagine certamente non neutra, percorsa talora da una coscienza viva del sociale, ma tipizzata da una precisa volontà di non lasciarsi irretire nelle trame vischiose delle grandi scelte sociali, quindi — per sua natura — soprattutto storica e filosofica, con una vocazione a vincolarsi a realtà oggettive e a non uscire da un disegno assolutamente critico.

Le personalità più forti e più vigili avvertono che Oltralpe la disputa si è spesso sfigurata e che le frecce erudite degli intellettuali hanno spesso fatto una deviazione e colpito un bersaglio diverso, ma dichiarano espressamente di voler evitare il rischioso salto di piani e di voler recuperare invece tutto intero il problema alla sua dimensione culturale.

È la preoccupazione emergente sin dalle prime pagine della consapevole prelezione camerte di Giacomo Venezian <sup>(55)</sup>. Arri-

---

(55) La cui opera attende ancora, a più di sessanta anni dalla sua morte, una ricostruzione storicamente attendibile. Pressoché inutili gli sguardi retrospettivi di Alfredo ASCOLI, *Giacomo Venezian*, in *Rivista di diritto civile*, VIII (1916), p. 1 ss. — sonora e altisonante commemorazione che soffre di troppi inquinamenti di carattere retorico in relazione al momento bellico — e di Bartolomeo DUSI, *L'opera scientifica di Giacomo Venezian e di Gian Pietro Chironi*, in *Rivista del diritto commerciale*, XX (1922), parte I, p. 2 ss. — elenco compilativo dei prevalenti titoli scientifici di Venezian con alcuni riferimenti ai contenuti e dove, per esempio, alla prelezione camerte citata nel testo si fa, solo di sfuggita, un accenno —, e troppo sommaria la ricostruzione di P. BONFANTE, *Giacomo Venezian*, in *Rivista del diritto commerciale*, XIII (1915). Né molto più utili si palesano i fascicoli commemorativi: *La R. Università di Macerata per Giacomo Venezian*, Padova, 1933 (suppl. ad 'Annali della R. Università di Macerata', vol. IX), dove sono due altisonanti discorsi di Paolo Greco e di Francesco Ercole; *In memoria di Giacomo Venezian* (a cura del Comitato messinese della 'Dante Alighieri'), Messina, 1934, raccolta di contributi di illustri giuristi ma apporto poco significativo per la collocazione storica dell'opera scientifica del Venezian. Cosa assai più corposa è invece, malgrado l'occasione deformante (costituiva una commemorazione di G. V. tenuta alla Università di Padova nel 1916), il saggio di V. POLACCO, *Giacomo Venezian*, ora in *Opere minori*, parte II. *Tendenze scientifiche e didattiche della scuola italiana di diritto civile dopo il 1850*, fascicolo I, Modena, 1929. Più attente al messaggio scientifico dell'onorato sono anche due altre commemorazioni ufficiali: quella di Giuseppe BRINI, *Commemorazione di Giacomo Venezian*, in *R. Università di Bologna 1918-19*, Bologna, 1919 (vedila anche nei 'Rendiconti delle sessioni della R. Accademia delle Scienze

vavano in quell'anno, il 1887 <sup>(56)</sup>, fino all'orecchio del colto civilista italiano gli echi recenti della disputa alla Accademia parigina di scienze morali, e si proponeva a lui la contemplazione degli acri dissidii e delle distorsioni cui nella disputa il problema, originariamente e intrinsecamente storiografico, era stato sottoposto. Ne nasceva l'esigenza preliminare di ricondurre quello « studio che altri hanno già compiuto con assai copia di investigazioni e di ricerche, se pure non forse con serena oggettività, ma portandovi colle preoccupazioni economiche e politiche, lo spirito di sistema » <sup>(57)</sup> nel suo alveo naturale, a una dimensione obbiettiva sulla quale non incombesse condizionante l'uomo del presente col suo carico traboccante di passioni e di interessi.

Venezian non ha, in proposito, alcuna annotazione e non fa nomi, ma un nome si indovina fra le righe e un'ombra emerge: Fustel de Coulanges. Chi più di lui aveva portato nella ricostruzione storiografica le 'preoccupazioni economiche e politiche' e insieme lo 'spirito di sistema'? Chi più di lui, proprio per la ideologizzazione delle proprie istanze, aveva ritenuto di dover erigere un costruito storico netto, limpido, fatto di punti e linee tracciati con inchiostro di china, fermo e indelebile, senza una perplessità, senza un dubbio, senza un vuoto che suscitasse curiosità o invitasse a ripensamenti? Il riferimento tacito a lui è probabile. Ma, sia Fustel o sia chiunque altro, è per Venezian un modello da non seguire.

---

dell'Istituto di Bologna - Classe di Scienze morali', a. 1918-19), e quella di Antonio CICU, *In memoria di Giacomo Venezian* - Commemorazione tenuta per iniziativa della Facoltà giuridica della R. Università di Macerata il 12 dicembre 1915, Macerata, 1916. Utili notizie sul suo insegnamento camerte si trovano in M. CHIAUDANO, *Giacomo Venezian nell'Università di Camerino*, in *Università di Camerino - Annuario, 1932-33*, Camerino, 1933. Recentemente, ha appena sfiorato il tema della presenza di Venezian nella storia scientifica del diritto agrario in Italia N. IRTI, *Le due scuole del diritto agrario*, in *Rivista di diritto agrario*, LIV (1975), pp. 12-14. Non sono neanche da prendere in considerazione le non poche pubblicazioni apologetiche dedicate a celebrare il nazionalista, l'irredentista, il soldato.

<sup>(56)</sup> È il notissimo discorso inaugurale, letto all'Università di Camerino il 20 novembre 1887, su 'Reliquie della proprietà collettiva in Italia', e da noi già citato.

<sup>(57)</sup> VENEZIAN, *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*, cit., p. 6.

Se si aggiunge che più oltre, nell'ambito della stessa pagina, l'autore, guardando all'attività liquidatrice e quotizzatrice operata durante tutto un secolo sui resti delle proprietà collettive, condanna senza mezzi termini « una frettolosa smania rinnovatrice ... quasi dispettosa di veder guasta, per essi, l'euritmia dell'edificio legislativo » (58), emerge significativamente un atteggiamento non preordinato di piena disponibilità, quasi storiografico, che ci sembra davvero notevole soprattutto quando chi lo pone in essere non è professionalmente uno storico ma un cultore del diritto positivo, un civilista, che si potrebbe o dovrebbe pensar più di altri sensibile almeno allo ' spirito di sistema ' e alla ' euritmia dell'edificio legislativo '.

Invece, il discorso vuole essere « più limitato », quasi descrittivo, in una totale disponibilità a cogliere con fedeltà valori e disvalori affioranti, senza abdicare certamente alla propria sensibilità politica (che è virtù di ogni osservatore ragionevole) ma gettando da parte prevenzioni e preoccupazioni politiche. La tesi che ne risulta, quella che è segnata nell'intitolazione polemica (59), è un risultato conseguito *a posteriori* ed è un frutto dei rilevamenti e delle analisi, non già di un preconetto, d'un principio fondamentale e generale da salvare ad ogni costo.

La strada del recupero culturale è anche quella che vediamo percorsa con singolarità di accenti da due singolari protagonisti della scienza giuridica peninsulare, che trovano — proprio per l'identico intento e per la premessa metodica unitaria — una straordinaria consonanza nelle loro soluzioni; vogliam dire il Carle e il Bonfante.

Giuseppe Carle (60), fa questa scelta proponendosi il problema de « le origini della proprietà quiritaria presso le genti del Lazio » (61)

(58) VENEZIAN, *loc. ult. cit.*

(59) Parlare, nel 1887, di ' reliquie della proprietà collettiva in Italia ' significava porsi da una certa parte, a favore d'una certa ricostruzione storica e giuridica, contro certe mistificazioni ufficiali.

(60) Su Carle, storico ma soprattutto filosofo del diritto, sulla sua posizione alla confluenza di adesioni storicistiche e sensibilità positivistiche, cfr. G. SOLARI, *La vita e il pensiero civile di Giuseppe Carle*, in *Memorie della R. Accademia delle Scienze di Torino*, s. II, t. LXVI (1928).

(61) G. CARLE, *Le origini della Proprietà Quiritaria presso le genti del Lazio*, in *Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino*, XXII (1886-87). Il saggio co-

e tentando di decantarsi e liberarsi, sull'inequivocabile banco di un ristretto laboratorio storico e di una documentazione precisa e positiva, da contaminazioni di indole politica che allignano tra le linee delle impostazioni e delle proposizioni generali. Si ha anche in questo caso lucidamente coscienza da parte dell'operatore che « oggi la ricerca intorno all'origine della proprietà assunse le proporzioni di una questione economica e sociale, in quanto che ad essa si riannodano teorie diverse intorno all'ordinamento delle proprietà »<sup>(62)</sup> e si dichiara apertamente tutta la propria diffidenza per le due conclusioni contrapposte.

Carle respinge nelle loro affermazioni totalitarie sia l'ipotesi 'collettivista' sia quella 'individualista' (63) — che, per l'interpretazione del contesto romano primitivo, erano a lui pòrte, da un lato, da Niebuhr, Mommsen e De Ruggiero e, dall'altro, dal Padelletti — in nome di una analisi storico-sociologica più riposata e più depurata da umori di parte (64).

Ciò che, nell'agile prelezione di Venezian, era restato relativamente motivato e documentato in ragione dell'indole stessa del contributo qui è invece inserito esplicitamente nel viluppo della disputa, e i nomi di Maine, di Laveleye, di Fustel circolano fittamente, e circola — per espresso richiamo — il ricordo delle animate sedute dell'Accademia parigina (65).

Quel che preme, a questo punto del nostro itinerario, di notare è che il non-allineamento di Carle, la sua opzione per una ipotesi ricostruttiva più sfumata che constata nel complesso fenomeno appropriativo, fin dal suo sorgere primordiale, possibilità di forme diverse sia collettive che individuali (66) — non per nulla si parla,

---

stituisce, come lo stesso autore dichiara in una nota, un 'estratto' da un più ampio studio su 'Le origini del diritto romano', che sarà poi pubblicato a Torino nel 1888 e nel quale è infatti riprodotto. Poiché, da una rapida collazione, il dettato del Carle appare immutato, citiamo dal volume, che è più accessibile al lettore.

(62) G. CARLE, *Le origini del diritto romano*, Torino, 1888, p. 62 (*idem*, CARLE, *Le origini della proprietà quiritaria presso le genti del Lazio*, cit., p. 573).

(63) « Il vero si è che tanto l'una come l'altra teoria solleva dei grandi dubbi » (CARLE, *Le origini del diritto romano*, cit., p. 63).

(64) CARLE, *Le origini del diritto romano*, cit., p. 61.

(65) CARLE, *Le origini del diritto romano*, cit., p. 62, nota 1.

(66) « Quindi è che l'unica legge storica, relativa all'evoluzione della pro-

al plurale, de ' le proprietà ', e quel plurale ha tutta l'aria di non essere la svista del tipografo ma la meditata scelta dello scrittore (67) — si motiva nel tentativo di accostarsi con umiltà e senza prevenzioni ai fatti storici e di coglierne le complessità, le polivalenze, gli spessori.

Laveleye ha irritato il filosofo torinese proprio per le sue proposte ' politiche ', per l'enucleazione d'una legge storica insopportabile di quella polivalenza e di quegli spessori, e volentieri gli si contrappongono le « ricerche di altri investigatori imparziali, fra i quali lo Spencer » soltanto perché imparziali o perché ritenuti tali (68).

Non è una fuga dalla realtà; è il rifiuto di strumentalizzare la dimensione storica alle viscere e ai piaceri dell'interprete. A proposito della proprietà collettiva in Roma, Carle non ha esitazione nel puntare con fermezza il suo dito di accusatore: « sonvi infatti coloro che, come il Laveleye ed altri autori più o meno apertamente favorevoli ad un ordinamento collettivo della proprietà, vogliono trovare, anche presso i Romani, le tracce di una proprietà collettiva, mentre altri, sostenitori invece della proprietà privata ed individuale, cercano di avere per sé l'autorità di un grande popolo per giustificare la forma di proprietà che è loro prediletta » (69). Sono le predilezioni, gli atteggiamenti non sufficientemente critici, che si vogliono bandire; è un recupero culturale del problema e delle sue soluzioni storiche che si vuole operare.

Una identica linea interpretativa segue anche Pietro Bonfante nel suo studio giovanile sulle ' res mancipi ' (70), che rivela, più che i primi passi dell'imberbe studioso ventiquattrenne, la sicurezza e la robustezza del futuro maestro della storiografia giuridica romanistica.

---

prietà, che allo stato attuale degli studi possa formolarsi, sarebbe che la proprietà, essendo una istituzione eminentemente sociale, ebbe in tutti i tempi ad assumere tante forme, quanti sono gli stadii percorsi dall'organizzazione sociale (CARLE, *Le origini del diritto romano*, cit., p. 64).

(67) Vedi, p.e., l'inizio del § 50.

(68) CARLE, *Le origini del diritto romano*, cit., p. 64.

(69) CARLE, *Le origini del diritto romano*, cit., § 50 princ.

(70) BONFANTE, *Res mancipi e nec mancipi*, Roma, 1888.

Il lavoro, frutto non adulterino della scuola di Vittorio Scialoja (71), è di impianto e di fattura rigorosamente romanistici nella sua duplice intelaiatura storica e sistematica, né avrebbe per noi alcun interesse — o non l'avrebbe maggiore dei numerosi studi sull'argomento che fioriscono in quegli anni (72) — se il giovane autore, dando prova di avere orecchi tesi e sguardo acuto (73), non si fosse lasciato irretire dall'incanto di un discorso metodologico e non avesse fatto precedere il libro da alcune paginette generali e non vi avesse inserito un capitolo sulla 'origine ed evoluzione primitiva'.

Anche a un primo sguardo, ci si accorge che Bonfante intende fare i conti con Maine: e non tanto perché il capitolo VIII di *Ancient law*, dedicato alla proprietà, faceva perno, per una sua tesi di fondo, sulla distinzione fra *res mancipi* e *res nec mancipi*, quanto perché l'impaziente e insoddisfatto storico del diritto vedeva intorno a sé un solo valido interlocutore che, dopo i tedeschi, avesse tentato, nella ricerca storico-giuridica, un'avventura intellettuale appagante anche se opinabile, innestando in un tessuto vivo l'indagine antiquaria; il solo cui si potesse far capo magari per meglio costruire il proprio dissenso.

Il rapporto culturale di Bonfante con Maine corre infatti su un duplice binario fatto, nel tempo stesso, di dipendenza e di

(71) Cui è dal Bonfante affettuosamente dedicato.

(72) Tanto per fare un esempio, quello di B. SQUITTI, *Studio sulle res mancipi e nec mancipi*, Napoli, 1885, che pur registra una notevole influenza di Maine.

(73) Sarebbe l'ora che i romanisti trascurassero di elaborare ulteriori fantasie su un frammento del Digesto e si rimbocassero le maniche per tentare una collocazione culturale della possente opera bonfantiana, a cavaliere tra i due secoli, che uscisse dall'abusato e spesso immotivato luogo comune del cosiddetto 'naturalismo' bonfantiano. Fa eccezione il buon saggio di P. FREZZA, *A proposito della riedizione delle 'Opere' di Pietro Bonfante*, in *Studia et documenta historiae et juris*, XXV (1958), che vede seppellite sotto un titolo insignificante considerazioni e indicazioni di tutto rispetto, nonché le pagine culturalmente vive e consapevoli che al problema della formazione di Bonfante e alla collocazione del libro sulle 'res mancipi' dedica L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà e la formazione dei 'iura praediorum' nell'età repubblicana*, I, Milano, 1969, p. 88 ss. Un intelligente invito a riconsiderare l'opera bonfantiana possono interpretarsi le due note di M. BRENONE, *Il 'naturalismo' del Bonfante e la critica idealistica*, in *Labeo*, V (1959), p. 275 ss. e di F. CASAVOLA, *Cronaca di una Storia del diritto romano*, *ibidem*, p. 305 ss.



affermata autonomia, di professata ammirazione e di critiche leali e precise (74), e potrebbe apparire contraddittorio a un osservatore superficiale.

I riferimenti al giurista inglese inaugurano il libro e la sua cifra metodica si presuppone alla angolarità del romanista italiano come un momento affrancatore da schemi invecchiati; i meriti di Maine sono senza dubbio metodologici, e su questo piano la 'giurisprudenza comparata' ha significato apertura, ossigenazione, iniezione di vitalità (75). C'è solo un difetto per il giovane Bonfante, il cui solido positivismo è costantemente temperato da un non meno solido storicismo: ed è che la 'giurisprudenza comparata' tende troppo spesso a separarsi dalla storicità delle situazioni, a tessere regole generali ed astratte, a individuare degli universali astorici o delle giustificazioni estrinseche ed effimere, mentre l'unico procedimento corretto è quello che costruisce sui fatti in forza di un 'induzione', una 'induzione storica' (76).

È da questo angolo di osservazione che Bonfante si ripropone la questione delle origini della proprietà e gli dà una risposta che lo ravvicina al Carle: rifiuto delle due teoriche avverse — la 'collettivistica' e la 'individualistica' — nel loro contenuto di assolutezza, rifiuto di strumenti logici ed etici, e conseguente recupero alla storia del problema e delle sue soluzioni, diffidenza nella possibilità di elaborare leggi universali in proposito (77). Ne consegue

(74) Si veda, ad esempio, BONFANTE, *Res Mancipi e nec Mancipi*, cit., p. 47 o p. 277, n. I.

(75) Bonfante lo dice espressamente nel 'proemio'.

(76) Oltre alle programmatiche dichiarazioni contenute nel 'proemio' (cfr. p. 7), si veda l'esordio del cap. VI della sez. II della parte II dedicato alle 'Origine ed evoluzione primitiva delle res Mancipi e nec Mancipi', dove si insiste sull'uso de « il metodo di induzione » « che sia vera induzione e non mera comparazione storica » e per cui « il titolo d'induzione storica sarebbe forse preferibile alle più comuni denominazioni: metodo comparato o metodo storico » (p. 265). Forse pensando ad eccessi rilevabili nella letteratura recente, Bonfante lamenta poi che « l'abuso della mera comparazione ingenera il sospetto dei migliori contro il metodo stesso » (*loc. cit.*).

(77) Parlando della dottrina 'collettivistica', Bonfante non ha esitazione nell'enunciare una posizione ferma e netta: « la teoria è troppo generale, ma troppo generale è pure la confutazione » (p. 268), e nel prendersela tanto con quelli che « accolgono il principio come un postulato », che con « coloro cui repugna tuttavia ». L'unico procedimento corretto è di chi la contrasta « insorgendo dallo stesso

una ipotesi interpretativa complessa e articolata, che converrà qui di segnare.

Innanzitutto, una certezza, che discende dalle elaborazioni dottrinali recenti: la relatività delle forme storiche di proprietà, la pari dignità storica di proprietà collettiva e proprietà individuale; e, conseguentemente, un risultato rilevante a livello di scienza giuridica: « il concetto razionale della proprietà ha subito veramente una estensione ed una alterazione grave » (78).

La frase è esemplare della complessità e anche della ambivalenza dell'uomo di cultura Bonfante; una frase che potrebbe tradursi in quest'altra: storicità di un 'concetto razionale', e che esprime un messaggio non univoco, che segnala — se non una contraddizione — certamente un disagio. Due tradizioni vi giocano dentro, e di segno opposto, quella romanistica e illuministica che ha disegnato una proprietà archetipo e una sola e l'ha collocata nel limbo dei concetti; quella storicistica, più recente, di derivazione anglo-germanica, che ha insistito sulla pluralità delle manifestazioni proprietarie e sul loro carattere di precipitazioni storiche. Il brillante allievo di Vittorio Scialoja è lì nel mezzo a quadrare il suo circolo nel conflitto che lacerava la nozione di proprietà fra due opposti, il razionale e lo storico, l'assoluto e il relativo.

La conclusione di fondo, malgrado le incertezze concettuali dovute alla sua formazione romanistica, è però sostanzialmente contro l'archetipo, ed è importante. La lezione di Maine ha inciso e — quel che più conta — ha inciso a livello di metodo, di approccio scientifico del giurista. Su questo piano Bonfante appartiene senza alcun dubbio ai neoterici, anche se la sua visione esclusivamente 'storiografica' della questione delle origini della proprietà lo con-

---

campo della storia e dei fatti » (*loc. cit.*). Nel respingere le tendenze generalizzatrici che vede dominanti presso molti scrittori, conclude infine il suo discorso riaffermando come sua sola intenzione « di raccogliere dalla storia gli elementi per risolvere una questione, non di stabilire una legge » (p. 269).

(78) « La signoria individuale sulla cosa non è l'unica forma di proprietà, ma esiste pure una forma collettiva, comunque debba essere concepita nella sua costruzione giuridica: e questo primo risultato è certo, onde il concetto razionale della proprietà ha subito veramente una estensione ed una alterazione grave » (p. 267).

duce a evitare una scelta netta e a mediare, all'incirca come aveva fatto due anni prima il Carle.

Come il Carle, non ha esitazione di affermare che il sociale e l'individuale, « i due elementi costanti della proprietà si rivelano in qualunque momento » (79). Con una « perpetua, alterna vicenda » (80) vi sarà prevalenza dell'uno o dell'altro, e cioè prevalenza di proprietà collettiva o di proprietà individuale, a seconda della coesione e organizzazione del corpo comunitario e dei bisogni che si intende in primo luogo soddisfare, ma in ogni momento si troveranno tracce di ambe le forme.

Per Bonfante l'età primordiale è contrassegnata da una visione atomistica della vita sociale, da un fascio di bisogni individuali, occasionali momentanei, che la comunità non raccoglie e disciplina; è la proprietà individuale che trionfa, una proprietà tanto legata al singolo soggetto da esser concepita come una porzione di lui, una inerenza delle sue stesse ossa (81) (anche in questa età prima, tuttavia, « la terra è proprietà comune dell'orda e della tribù: è il comune territorio da caccia e più tardi da pascolo ») (82). La dottrina 'collettivistica' — che egli qualifica dominante — coglie invece nel segno per la seconda tappa della protostoria umana, che vede sostituirsi « all'indipendenza vivace dell'uomo primitivo » una più robusta e condizionante organizzazione sociale. « È questo il momento della proprietà sociale o collettiva » (83).

(79) BONFANTE, *Res Mancipi e nec Mancipi*, cit., p. 268.

(80) « Piuttostoché un misterioso, continuo svolgersi della proprietà individuale dal grembo della proprietà collettiva, un ascendere eterno, indefinito dell'individualismo... si potrebbe forse rilevare questo fenomeno generale: che la perenne lotta dei due elementi generi una perpetua, alterna vicenda, secondo che l'uno o l'altro dei due elementi imprime più spiccatamente il suo carattere alla proprietà, la quale sarà collettiva o sociale, in una categoria più o meno larga di obbietti, quando l'elemento sociale sia prevalente » (p. 268). Converrà notare che, fatta questa affermazione, Bonfante, presentando possibili critiche da parte di un lettore evoluzionista o ponendosele egli stesso in prima persona, tiene a precisare: « per non essere frainteso, dirò che questo movimento di ricorso non è e non sarebbe mai, nella esplicazione concreta, un ritorno alle condizioni più vetuste » (p. 269).

(81) BONFANTE, *Res Mancipi e nec Mancipi*, cit., pp. 268-274.

(82) BONFANTE, *Res Mancipi e nec Mancipi*, cit., p. 275.

(83) BONFANTE, *Res Mancipi e nec Mancipi*, cit., p. 278 ss.

Arrestiamoci qui: la linea metodica bonfantiana emerge con chiarezza. Il resto ha per noi un interesse secondario e seguirlo significherebbe imboccare un diverticolo rispetto al tessuto centrale dell'indagine. Molto si potrebbe e si dovrebbe osservare sull'impianto culturale del romanista italiano e sulle sue traduzioni nel terreno della proprietà: potremmo domandarci il senso di un rifiuto così netto della comparazione in nome dell'induzione storica, se si assume pur sempre come primitivo un campione di selvaggio metastorico preso a caso da un deserto dell'Australia e combinato con il Cafro dell'Africa del Sud o con il pellerossa d'una foresta delle Montagne Rocciose <sup>(84)</sup>; potremmo domandarci che senso ha rifiutarsi programmaticamente di individuare delle leggi generali per poi arrivare, dietro l'osservazione di fatti necessari e universali e di fenomeni generali, a formulare *a posteriori* delle 'leggi universali' <sup>(85)</sup>; potremmo domandarci che senso ha respingere la dottrina mainiano-laveleyana per giungere ad affermare soltanto che l'elemento individuale dell'età primordiale si realizza a livello di proprietà personale di suppellettili, di armi, di una capanna, di un piccolo recinto attorno, quando si ammette che la terra è proprietà della comune <sup>(86)</sup>. Potremmo cioè dalla lettura di questo libro singolare porci tante domande inquietanti, trarne un cumulo di insoddisfazioni, rilevare contraddizioni. A noi basta vedervi il frutto fedele del suo tempo, e aver coscienza che le contraddizioni del giovane e geniale autore sono in realtà le contraddizioni da cui è dominata la dottrina più sensibile nell'anno di grazia 1888.

Un dato ci premeva segnalare avviando il discorso sulla riflessione scientifica italiana in tema di origini della proprietà: il recupero culturale del problema che essa farà differenziandosi da un Fustel e da un Laveleye. Ebbene, questo dato assume in Bonfante, come in Carle, un aspetto caratterizzante. In essi — ma soprattutto in Bonfante che distende di più la propria riflessione nelle grandi architetture culturali ed ama intesservi la pro-

---

<sup>(84)</sup> Cfr. *exempli causa* BONFANTE, *Res mancipi e nec mancipi*, cit., p. 272-73.

<sup>(85)</sup> Cfr. le chiare indicazioni di p. 268 e di p. 270.

<sup>(86)</sup> Si confronti p. 271-72 con p. 274-75.

pria ricerca — il discorso ha impellenze culturali tanto forti da farlo divenire un discorso sul metodo.

Bonfante è tanto consapevole degli eccessi e delle distorsioni di un Laveleye o di un Fustel da prender formalmente le distanze dall'uno e dall'altro, da voler riscoprire *a fundamentis* il suo mestiere di storico e i suoi strumenti alla luce delle eccitanti conquiste scientifiche ottocentesche. Egli è sostanzialmente un ' collettivista ': la terra — la massima parte della terra con l'eccezione della capanna di frasche e del fazzoletto che le sta attorno — sono per lui proprietà della collettività in tutte le tappe pensabili della preistoria e della protostoria umana.

È questo e solo questo che interessa ai collettivisti; è questo e solo questo che nega Fustel, né alcuno dei laveleyani ha mai negato all'individuo primordiale questa insignificante forma appropriativa individuale che nulla sposta nell'assetto generale della organizzazione comunitaria.

Bonfante è dunque sostanzialmente un collettivista, un partecipe di quella che egli chiama la dottrina dominante <sup>(87)</sup>; eppure tende a svincolarsi da una eccessiva familiarità con i collettivisti, a costruire formalmente una dottrina mediana che lo separi da essi. Perché egli — assai più del sociologo Laveleye o dell'ideologo Fustel — vuol mantenere la sua ricerca a un livello autenticamente storiografico; perché avverte — da storico — la possibile correità d'una generica partecipazione alla mischia e zuffa sulle origini della proprietà, dove il contributo che ognuno porta è più alla questione sociale ed agraria che non alla storia di un istituto economico e giuridico.

E questo l'allievo di Scialoia vuole accuratamente evitare. Sul filo di un discorso perennemente sospeso fra dati etnologici e rilevazioni storiche, l'indagine bonfantiana non abdica un solo istante al suo rigore scientifico, con una costante vigilanza dell'interprete in questa direzione. Anzi, nella piena coscienza che di materia incandescente si tratta (nella quale acribia e passioni si congiungono rischiosamente), Bonfante, proprio nell'onda di questo rigorismo, consente e quasi esige che il discorso si ingigantisca,

---

(87) BONFANTE, *Res Mancipi e nec Mancipi*, cit., che parla talora di « dottrina comune » (p. 267), talora di « opinione dominante » (p. 267).

salga di piani, lasci quel piccolo nodo storico-giuridico che è la distinzione tra *res mancipi* e *nec mancipi* e abbia una sua dimensione epistemologica.

Come più sopra dicevamo, la pagina storiografica di Bonfante diventa un discorso sul metodo: un modo significativo per ritrovare la propria purezza, una esperienza lustrale dalla quale poter contemplare il problema in tutta la sua oggettività.

Son questi i motivi per cui abbiamo isolato Venezian, Carle e Bonfante, tre testimonianze coinvolte nel gran discorrere che tra l'80 e il '90 si fa anche in Italia su queste cose, ma certo né cronologicamente le prime, né le più vistose. Certo, invece, fra le più esplicite nel segnare il piano sul quale volevano ricondotta la disputa e nel differenziarsi da alcune esasperazioni transalpine. Soluzioni mediane, come quelle del filosofo torinese e del romanista romano, stanno a dimostrarlo.

4. Non si può escludere che, nell'imboccare la strada mediana sopra segnalata, abbia pesato su Carle e Bonfante, accanto ai motivi messi in risalto, anche l'influenza del modello romanistico: la lunga familiarità con le fonti romane non poteva non portare ad una sopravvalutazione della dimensione individuale, o almeno doveva render difficile lo sbarazzarsi netto di quella dimensione anche per le età più risalenti: una pagina del Carle dimostra appieno quale ipoteca pesante costituiscono a fine Ottocento in vista di una affrancazione culturale dell'interprete gli schemi lucidi e suadenti della sistemazione romana <sup>(88)</sup>.

Sono schemi che conferiscono all'interprete una sorta di impermeabilità da parte del divenire socio-economico e culturale, una sorta di intangibilità da parte delle nuove riflessioni e dei nuovi atteggiamenti metodologici. La sistemazione romana, nella sua cristallizzazione classica e giustiniana, non è tanto un punto fermo degno di rispetto, quanto la migliore delle organizzazioni giuridiche ipotizzabili, l'archetipo in relazione al quale si misura la bontà delle soluzioni storiche, le si assolvono e le si condannano. È financo sorprendente che un giurista di educazione romanistica come il Bonfante e in un libro concepito in modo tecnicamente

---

(88) Cfr. CARLE, *Le origini del diritto romano*, cit., p. 63.

romanistico abbia potuto, probabilmente in forza della sua curiosità intellettuale, affrancarsi tanto dagli schemi obbligati in tema di proprietà.

Se si apre invece uno dei manuali allora più circolanti, la 'Storia del diritto romano' di Guido Padelletti, studioso pur avvezzo a fonti storiche di diversa matrice <sup>(89)</sup>, lo schema vi incombe in tutta la sua pesantezza e rende l'interprete incapace della comprensione di altri mondi giuridici: « cheché si dica da alcuni filosofi ed economisti, l'istituto della proprietà, quale si è svolto fino dai primi tempi dell'antica Roma, segna il grado più perfetto, cui sia giunto il regime giuridico della proprietà medesima. Il mondo moderno, dopo aver vinto e superato le forme imperfette della proprietà collettiva germanica e del regime feudale, ha *dovuto* tornare al concetto romano. Le tendenze d'una moderna scuola economica fanno sì che ora si cerchi dare importanza alle forme più imperfette e barbariche del regime sociale della proprietà... ma il giureconsulto e lo storico non si lasceranno così facilmente ingannare dai sofismi del Laveleye e di altri scrittori, per quanto splendidi e apparentemente appoggiati sopra uno studio storico dell'argomento » <sup>(90)</sup>.

Il testo è, in tutto e per tutto, quale si legge nella prima edizione del 1878, eccezion fatta per un corsivo che è nostro: il mondo moderno ha *dovuto* tornare al concetto romano. I tedeschi e Maine sono passati invano, e invano si è martellato contro il monopolio culturale romanistico. Qui c'è una sordità assoluta, una indisponibilità totale a carpire voci diverse.

La proprietà romana, nella mente dell'autore, non è più un istituto prodotto dalla realtà storica: com'è proprio delle forme perfette, che non si aspettano dal tempo alcun contributo, appartiene più a un olimpo che alla vicenda terrena, è situato in quella città murata che è il paradiso dei concetti e dei modelli. E poiché questa proprietà è individuale, le forme di appropriazione collettiva, se sono esistite, non possono che essere legate, come forme imperfette, alla barbarie di certa società e alle aberrazioni del

---

<sup>(89)</sup> Basterebbe pensare al saggio *Delle professioni di legge nelle carte medievali*, in *Archivio storico italiano*, XX (1874).

<sup>(90)</sup> G. PADELLETTI, *Storia del diritto romano*, Firenze, 1878, p. 148.

regime feudale. In altre parole, non possono che essere l'incarnazione del male a livello di organizzazione socio-giuridica.

Le abusate argomentazioni da baraccone di tutto un secolo contro la proprietà collettiva si ritrovano qui intatte, e intatta è l'incomprensione o — quel che è peggio — la chiusura mentale di chi non vuole comprendere. Laveleye, i filosofi, gli economisti sono dei cantastorie ingannatori e in sofismi si riduce il loro messaggio. Non un ripensamento, non una perplessità, non un tentativo di confrontare i risultati altrui; qui è il regno della ortodossia più pura, la quale, come tutte le ortodossie, ha il suo decalogo, la sua teologia, le sue liturgie, i suoi celebranti. Certamente, un decalogo non storicizzabile e dei celebranti insensibili alla storicità.

Se si fosse letto, nello stesso manuale del Padelletti, la pagina precedente, vi avremmo infatti visto respingere l'ipotesi niebuhriana e mommseniana di una comunione fondiaria nei primissimi tempi di Roma grazie alla affermazione apodittica che « tutte le notizie degli antichi scrittori e il carattere dei diritti reali escludono questa ipotesi »<sup>(91)</sup>. Tralasciamo il primo argomento che ci interessa meno ma che ci ricorda le affermazioni totalitarie di Fustel, e soffermiamoci invece sul secondo: a quale carattere si riferisce il romanista italiano? a quale manifestazione storica dei diritti reali? Con ogni evidenza, a quella manifestazione metastorica che ha impresso ai diritti reali un carattere tipico, li ha sottratti alle possibilità di variazione per tempi e per luoghi, li ha ipostatizzati per sempre.

Sappiamo perfettamente che Padelletti è personalità che esaspera certi contrasti e che per la sua complessa ideologia era portato a valorizzare comunque il modello romano rispetto alle scelte medievali<sup>(92)</sup>, ma sul terreno della proprietà la sua è testimonianza esemplare di un atteggiamento diffuso fra romanisti e civilisti;

---

(91) PADELLETTI, *Storia del diritto romano*, cit., p. 147 («l'ipotesi della comunione del suolo nei più antichi tempi, alla quale certo non furono estranee reminiscenze germaniche, fu posta da prima dal Niebuhr, seguito da Puchta, II, § 235 e anche dal MOMMSEN, *Römische Geschichte*, lib. I, cap. XIII: cfr. SUMNER MAINE, *L'ancien droit*, p. 244. Tutte le notizie però degli antichi scrittori e il carattere dei diritti reali escludono questa ipotesi »).

(92) Un esempio di queste sue scelte umorali è sottolineato da F. CALASSO, *Medioevo del diritto*, Milano, 1954, p. 405.



anche in chi, come Brugi, ha tentato avventure culturali al di là dell'orto conchiuso del diritto romano, la tradizione monolitica pesa e le stesse capacità d'osservazione ne restano deformate. Il caso di Brugi ha dell'interesse proprio perché contribuisce a veder chiaro sul mestiere e sulle attrezzature storiografiche che il romanista pone in essere quando si incontra con un istituto come la proprietà.

Biagio Brugi è infatti un personaggio significativo nell'orizzonte scientifico di quegli anni e certo non gli si può rimproverare sordità e chiusure: il meglio della sua opera di sempre è rivolto a studi non strettamente romanistici <sup>(93)</sup> e il suo esordio giovanile esprime un ampio respiro culturale e interessi molteplici che valicano di parecchio i confini delle tecniche giuridiche <sup>(94)</sup>. Eppure, quando lo vediamo accingerci, al suo banco di lavoro romanistico, a maneggiare schemi e istituti che incidono sulla dialettica storica fra proprietà individuale e proprietà collettiva, lo constatiamo come condizionato dalla sua stessa educazione; e non ha esitazione nell'insegnare contro Niebuhr, Puchta, Mommsen che « il tipo primordiale e continuo del dominio romano fu quello della proprietà privata » <sup>(95)</sup> e nell'irrigidire un istituto risalente e fondato nella prassi come il compascuo nelle strette del condominio di diritto privato.

Il saggio cui ci riferiamo ha una intitolazione che è essa stessa un programma: tratta ' Dei pascoli accessori a più fondi alienati

---

<sup>(93)</sup> Oltre i pochi cenni del PARADISI, *Gli studi di storia del diritto italiano dal 1896 al 1946*, cit., pp. 124-125 (ma soprattutto la nota 38 di p. 124), cfr. ora A. COLETTI, *Brugi Biagio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. XIV, Roma, 1972.

<sup>(94)</sup> Il riferimento è a un nutrito gruppo di studii con cui si apre la produzione scientifica del Brugi e che denunciano nel loro autore una visione del giurista e della scienza giuridica in stretta connessione con i grandi ripensamenti culturali: *Il moderno positivismo e la filosofia dei giureconsulti romani*, Urbino, 1880; *I romanisti della scuola storica e la sociologia contemporanea*, in *Circolo giuridico*, XIV (1883), nonché le recensioni a Barsanti (in *Archivio giuridico*, XXIV (1880)), a Vadalà Papale (in *Rivista critica delle scienze giuridiche e sociali*, I (1883)), e in *Archivio giuridico*, XXXI (1883)), a Cimbali (in *Archivio giuridico*, XXXIV (1885)), a Vanni (in *Archivio giuridico*, XXXVI (1886)).

<sup>(95)</sup> Cfr. la recensione a Pio BARSANTI, *La socialità del sistema della proprietà privata*, Lucca, 1880, in *Archivio giuridico*, XXIV (1880), p. 503.

secondo i libri degli agrimensori romani commentati col Digesto »<sup>(96)</sup>, e ne emerge chiaro non solo l'accostamento di dati fondamentalmente eterogenei, ma soprattutto la funzione condizionante che a uno di quei dati, cioè lo schema ufficiale e dottrinale della *communio* privatistica, si vuole attribuire sull'altro, cioè la struttura arcaica e consuetudinaria della comunione di pascolo com'è documentata dagli agrimensori. Il frammento di Scevola invocato<sup>(97)</sup>, inadatto a inquadrare una realtà tanto diversa, testimonia la vocazione prepotente del romanista a identificare nell'architettura pensata dai giureconsulti classici tutto il fascio dei rapporti reali propri dell'esperienza storica romana, nella più sorda indisponibilità a registrare diversità di voci, di matrici, di piani.

Sarà naturale nello Schupfer un immediato moto contestativo verso un procedimento così palesemente unilaterale; reazione prevedibile in chi era avvezzo a portar l'occhio su culture diverse e a compararle, e a cui doveva riuscire intollerabile il perenne sacrificio della vita giuridica non ufficiale. Lo farà infatti in nome d'una complessità del fenomeno del compascuo che risultava avvilita sotto la cappa pesante del frammento scevoliano, un fenomeno gremito di venature pubblicistiche sedimentate in esso pel trascorrere memorabile delle stagioni<sup>(98)</sup>.

È questo solo che qui ci interessa<sup>(99)</sup>: checché si voglia pensare dei compascui, dei testi contraddittorii dei gromatici e delle tante interpretazioni su di essi<sup>(100)</sup>, preme a noi solo il metodo posto in essere da Brugi e il retroterra culturale che nitidamente addita;

<sup>(96)</sup> Vedilo in *Archivio giuridico*, XXXVII (1886), p. 57 ss.

<sup>(97)</sup> L. 20 § 1 D. Si servitus vindicetur (D. 8, 5, 20, 1). Il problema posto da Scevola è il seguente: 'quid iuris' se, dopo che un gruppo di proprietari ha acquistato un terreno boschivo accessorio ai propri fondi tenendolo 'pro indiviso' e godendolo in comune, uno di essi aliena il proprio singolo fondo?

<sup>(98)</sup> F. SCHUPFER, recensione in *Nuova Antologia*, XCI (s. III, VII) (1887), p. 376 ss.

<sup>(99)</sup> Va però precisato, per debito di verità, che Brugi ebbe l'onestà di riconoscere il proprio torto sotto il profilo del metodo usato. Cfr. B. BRUGI, *Dei pascoli comuni nel diritto romano, nel diritto germanico, nel diritto italiano*, in F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette*, libro VIII, Milano, 1900, p. 312.

<sup>(100)</sup> Un quadro è offerto dal CASSANDRO, *Storia delle terre comuni*, cit., p. 18 ss.

un metodo e, se vogliamo, una intolleranza culturale, una inerzia scientifica.

La sordità di Brugi <sup>(101)</sup>, cultore singolarissimo di diritto romano e civile e personalità straordinaria sulla folla dei tanti scipiti cantori, ha un valore paradigmatico e per questo l'abbiamo segnata con attenzione particolare.

È ovvio che al più basso livello dei cantori il vecchio privilegio conferito al diritto romano, la vecchia costante convinzione che individua nella proprietà romana un valore supremo da salvare a ogni costo, il vecchio disprezzo per forme appropriative diverse continuano imperterriti. Le citazioni dei romanisti e civilisti potrebbero abbondare nella loro scialbezza, ma sarebbe un inutile spreco. È il mondo dei giuristi immobilizzato in una tradizione inerte che offre il suo volto più sclerotico. Per esso non valgono gli innesti rivitalizzanti di Maine e degli storicisti; e gli studi sulla proprietà, quasi ridotti a complessi di degnità, di *regulae iuris*, di brocardi, ripetono meccanicamente vietati esorcismi ribiascando « opinioni rancide o storte » <sup>(102)</sup>.

La consonanza fra quelle *regulae* e l'assetto legislativo dello Stato moderno potrebbe condurre taluno a isolare una venatura ideologica come tratto portante di questa letteratura.

Non sprecheremmo qualificazioni troppo grosse. Senza escludere più di un compiacimento in questa dimensione, qui è soprattutto questione di inconsapevolezza, di opaco misoneismo che si adagia nelle certezze consolidate dello Stato di diritto ottocentesco, o, come nel caso di intelligenze vive e solide, della forza di una tradizione culturale autocritica, tendenzialmente monista, radicata indiscutibilmente; qui c'è soprattutto una figura di giurista sottratto alle grandi scelte creative dell'ordinamento dalle pseu-

---

<sup>(101)</sup> Si resta, ad esempio, delusi, se si sfoglia il saggio dal titolo così allettante: *Studi sulla dottrina romana della proprietà*, in *Archivio giuridico*, XLII (1889), che raccoglie invece due modesti contributi su 'la occupazione abusiva del suolo pubblico' e sulla 'condizione giuridica dei fiumi'.

<sup>(102)</sup> Recensendo la traduzione francese dell'*Ancient law* di Maine, il SALANDRA, (rec. in *Archivio giuridico*, XII (1874)) aveva visto in quell'opera un possibile effetto salutare per la scienza giuridica italiana e aveva soggiunto: « parecchie opinioni rancide o storte, che tuttora s'insegnano nelle nostre scuole, potrebbero rinnovarsi o raddrizzarsi » (p. 621).

do-conquiste del regime codificato, costretto a digerire le briciole della mensa cui i politici han dato fondo, apparentemente soddisfatto di lavorare *in vitro* e di costruire architetture logiche sui modelli proposti o imposti. Certo, contributo anch'esso a saldare sul piano giuridico l'ideologia dello Stato, ma come riflesso, come rigurgito, dove il pensato e il voluto non si scindono nettamente dal subito, dove non è questione di un disegno lucidamente portato innanzi a livello di coscienza e quindi di scienza come in Fustel o anche in Laveleye.

5. Quando Bonfante parla quindi di 'dottrina comune' e di 'opinione dominante', fa un preciso riferimento a filoni di pensiero transalpini e, tra noi, a una costellazione dottrinale composta soprattutto di storici e di filosofi del diritto.

Né poteva essere altrimenti, essendo infatti partita l'istanza di rinnovamento della problematica della proprietà da una revisione dei suoi fondamenti storici e 'razionali'; senza contare che, fra i giuristi, soprattutto sugli storici e sui filosofi doveva incidere quell'apertura interdisciplinare e quello sguardo attento all'intera riflessione europea, che abbiamo riconosciuto elementi importanti per l'appropriazione dei valori culturali della grande disputa.

Per quanto concerne poi specificamente la storiografia giuridica italiana postunitaria, essa aveva anche un motivo in più che doveva spingerla a far suo il messaggio di Maine, un motivo di indole locale che si concretava in un vistoso e non disprezzabile precedente.

Più sopra <sup>(108)</sup> abbiamo accennato a una fitta letteratura provinciale che prende forma durante l'Ottocento in Italia, che è intrinsecamente modesta ma che ha una sua rilevanza storica; e abbiamo anche accennato, in quell'ambito, a una dottrina particolare sui demani e sugli usi civici nel mezzogiorno. Mette conto che ci diffondiamo maggiormente su questa dottrina più che per la sua validità storico-giuridica, per il prezioso precedente che offre al discorso più squisitamente storiografico che si apre in Italia dopo gli anni '80.

Intanto, va puntualizzato che, a differenza di quanto era avvenuto e avveniva nelle altre regioni della Penisola dove si trat-

---

(108) Cfr. p. 210 ss.

tava sempre e comunque di un fascio di contributi occasionali sparsamente disseminati e privi di un reciproco rapporto che non fosse quello meramente estrinseco di studiare le reliquie d'uno stesso assetto primitivo, nei termini del Reame, per circostanze storiche notissime e su cui è inutile dilungarsi, la letteratura demaniale si inseriva nel solco d'una tradizione plurisecolare e prestigiosa che faceva capo con sicurezza ai grandi giuristi 'napoletani' del Cinquecento e del Seicento, al d'Afflitto, al d'Andrea, al Capobianco, al De Luca <sup>(104)</sup>.

In questo solco, un principio fondamentale — talora ridotto a una semplice intuizione, talora a semplici accenni — si era conservato e affiorava tuttavia: la certezza che l'uso civico fosse l'ultima sparuta traccia d'un collettivismo fondiario preesistente allo Stato, sacrificato e ridotto dallo strapotere baronale e dalla connivenza della Monarchia a un minimo diritto d'uso a contenuto limitato. In altre parole, la letteratura napoletana si mostrava a metà Ottocento l'unico filone di pensiero in cui, sistematicamente e continuativamente, era stato portato innanzi da tempi remoti un insegnamento in palese contrasto con le dottrine ufficiali post-rivoluzionarie.

Nella fedeltà a questa tradizione si giustificano e si comprendono storicamente un insieme di scritti del Rinaldi <sup>(105)</sup>, del Santamaria <sup>(106)</sup>, del Lombardi <sup>(107)</sup>, del Del Greco <sup>(108)</sup> — per citare i maggiori —, che, intorno agli anni '80, costituiscono una sorta di dottrina non allineata, assolutamente eterodossa, scandalosamente alternativa rispetto alle soluzioni correnti.

La prospettiva vi era storicamente e giuridicamente capovolta: non la generosità dei feudatari aveva tollerato l'esistenza di usi civici sulle terre feudali, ma l'arbitrio di essi non aveva permesso la sopravvivenza delle proprietà comuni o collettive, e, soffo-

<sup>(104)</sup> Su questa dottrina si diffonde il CASSANDRO, *Storia delle terre comuni*, cit., p. 247 ss.

<sup>(105)</sup> Cfr. le citazioni alla nota 18 di questo stesso capitolo.

<sup>(106)</sup> N. SANTAMARIA, *I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*, Napoli, 1881, soprattutto i capp. XI e XII.

<sup>(107)</sup> Cfr. la citazione alla nota 18, *supra*.

<sup>(108)</sup> C. DEL GRECO, *Dei demanii nelle provincie meridionali d'Italia*, Vasto, 1885.

candole nel latifondo crescente, aveva lasciato per fini alimentari ai membri della primitiva comunione un *uti-frui* ridotto all'estremo (fosse esso un diritto di pascolo, di erbatico, di legnatico, di macchiatico, e via dicendo). Gli usi pertanto non rappresentavano oneri reali cresciuti parassitariamente sulla proprietà privata a mortificarla e a devitalizzarla, ma erano essi una proprietà mortificata, ridotta a uno soltanto dei suoi molteplici contenuti, e perciò confondibile con una *servitus* o con un diritto reale di godimento.

È una impostazione chiara che scorgiamo coraggiosamente affermata, all'esito del lungo corso della riflessione demaniale 'napoletana', nei lavori del Rinaldi e del Lombardi che appaiono in un tempo di non ancora sopita smania quotizzatrice.

Insegna Rinaldi: « Gli usi civici sorsero, almeno presso di noi, come un contrapposto alla potenza feudale ... sorse il benefico istituto degli usi sulle terre concesse al signore, e fu detto non esser presumibile che le proprietà le quali prima eran dei cittadini avessero dovuto esser loro tolte, fino al punto di lasciarli privi di un modesto sostentamento » (109).

Ribadisce Lombardi: « codesto uso non importa servitù, ma peso intrinseco e connaturale, sicché la cosa non è, né potrebbe essere diversamente »; sono infatti gli usi « come diritti primitivi assoluti inviolabili al pari che ogni altro diritto di natura, e però anteriori non solo al barone, ma anche al re, al quale i popoli se, come ad amministratori della repubblica, concessero i propri diritti che vantavano sulle terre da loro i primi occupate, intesero di sicuro fatto salvo il proprio uso, senza cui non avrebbero potuto vivere » (110).

Se si fosse continuata la citazione del Rinaldi, lo avremmo visto riferirsi, per avvalorare la propria tesi, a un articolo delle note istruzioni regie, ai Commissari ripartitori dei demanii, del 10 marzo 1810 (111); se si fosse citata la fonte di Lombardi, l'avremmo vista

(109) RINALDI, *Dei demani comunali e degli usi civici*, cit., p. 205.

(110) LOMBARDI, *Delle origini e delle vicende degli usi civici nelle provincie napoletane*, cit., p. 45 (la citazione della pagina è dalla seconda edizione di Napoli 1885, e non dalla prima edizione di Cosenza 1882 citata alla nota 18. Il testo non ha, comunque, modificazioni dalla prima alla seconda).

(111) Sono le arcinote 'Istruzioni da seguirsi da' Commissari incaricati col decreto de' 23 di ottobre del caduto anno 1809 per la divisione de' demanj' fis-

identificarsi in una *disceptatio* del cardinal De Luca, vecchia di due secoli ma punto costante di riferimento per tutta la dottrina e la giurisprudenza napoletane <sup>(112)</sup>. Vi avremmo invece cercato invano un cenno a Maine, a Laveleye, a Fustel, ai tedeschi, uno sguardo che andasse un po' oltre i confini del Reame. Se si aguzza la vista, è per arrivare magari ad Andrea da Isernia e a Luca da Penne, ossia alle scaturigini d'un autonomo discorso giuridico meridionale, ma si resta pur sempre all'interno d'uno stesso filone di pensiero unitario. Nessun aggancio alla grande disputa europea, nessuna riflessione di indole metodica ma una definita ed angusta provincia culturale, viva di sollecitazioni pratiche locali ma affatto disarticolata da quel dibattito fondamentale che abbiamo esaminato nella prima parte del volume.

Nei limiti evidenti e pesanti della sua 'provincia' la dottrina meridionale italiana, pur partendo da un'intuizione preziosa, non riuscirà mai a costruirvi sopra un edificio storiograficamente probante e si muoverà perennemente tra due atteggiamenti di segno opposto, l'uno e l'altro culturalmente irrilevanti, che, se non la condannano alla sterilità, la relegano ai margini della riflessione scientifica. Per un verso, infatti, rifiutandosi di calare la propria intuizione su un terreno positivo, ci ripete la favola antica della *communio primaeva omnium bonorum* in seno alla quale gli oggetti si sfocano a tal punto da lasciarci intravedere non già forme di appropriazione collettiva in una zona protostorica ma piuttosto una non-proprietà in una non-storia. Per un altro verso, sguazzando nella pratica di mille controversie, particolarizza la propria tesi di fondo nella difesa dei diritti di questa o quella comunità atomisticamente esaminata anche se con gran corredo di sapienza

---

sate con Decreto reale del 10 marzo 1810 (vedile in *Supplemento del Bullettino della Commissione feudale*, n. 6, Napoli, 1829), che, all'art. 11, recitano: « Gli usi civici de' Comuni su demanj degli ex-baroni e delle Chiese, o che vogliano sui principj generali riguardarsi come riserve più o meno estese del dominio che le popolazioni rappresentavano sulle terre, o come riserve apposte dal concedente per conservare alle popolazioni stesse il mezzo di sussistere, possono ridursi a tre classi... ».

(112) GIAMBATTISTA DE LUCA, *Theatrum veritatis et justitiae...*, lib. IV - *De servitutibus praedialibus, usufructu et utroque retractu*, Romae, 1669, disc. XLII (De usu lignandi seu pascendi et aquandi competente civibus vel incolis et an per loci dominum prohiberi possit).

locale; ma la sapienza locale — sempre così dotta, ma sempre così inappagante — di rado attinge coscienza del tessuto unitario che la sovrasta e, conseguentemente, consapevolezza della rilevanza del problema (113).

In questi termini si poneva il precedente napoletano per la nascente storiografia giuridica italiana. Null'altro che un precedente, che un cumulo di dati spesso in singolare dissonanza con i dogmi ufficialmente ricevuti, che una sollecitazione a compiere delle verifiche; ma pur sempre, in questi termini limitati, una presenza a monte, che ha il valore d'un segnale o d'un messaggio, senza dubbio grossolano, da tradurre in un linguaggio e in una diagnosi più provveduti; ma tale da costituire un punto d'avvio, o anche, se vogliamo, una misura da cui distaccarsi per trovarne un'altra.

Che vi fosse bisogno di prender le distanze almeno sotto il profilo del metodo, è un'esigenza che affiora ripetutamente in quegli anni (114); che si trattasse, al contrario, di un materiale inte-

(113) Come abbiamo più sopra puntualizzato, è questo un dato che accomuna tutta la 'sapienza locale' in tema di usi civici e di domini collettivi.

(114) Il SALANDRA (rec. a Laveleye, cit., p. 401), dopo essersi rammaricato della mancata attenzione dell'economista belga alla situazione dell'Italia meridionale dove « l'istituto demaniale » è « parte notevolissima e originale del diritto pubblico del reame di Sicilia », riconosce tuttavia che, dopo i contributi risalenti di Davide Winspeare, nessun lavoro dottrinale italiano — che fosse accettabile non soltanto per informazione ma anche per fondazioni critiche — si era aggiunto negli ultimi decenni a fornire ausilio e documentazione allo studioso straniero e poco pratico delle cose di casa nostra. L'insoddisfazione per la carenza di saldi fondamenti storico-giuridici in questa dottrina è espressa da Francesco Schupfer nella sua recensione al citato lavoro del Lombardi, di cui pur riconosce i meriti (cfr. *Nuova Antologia*, LXIV (s. II, XXXIV) (1882)), mentre un buon conoscitore della letteratura meridionale, il meridionale Giovanni Abignente, recensendo entusiasticamente il lavoro dello Schupfer sugli usi civici nel comune di Apricena e dando uno sguardo retrospettivo a quanto su quel terreno si era sino a lui fatto, era costretto a constatare che si trattava sempre e soltanto di felici intuizioni e di tentativi velleitari che non erano approdati a molto « per difetto di cultura storico-giuridica » sia negli autori antichi che nei moderni (e cita Lombardi, Rinaldi, Del Greco) (cfr. in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, V (1888), p. 99). Interessanti ed acuti i rilievi del BONFANTE, *Res mancipi e nec mancipi*, cit., p. 267, che hanno però indole più generale, anche se coinvolgono la dottrina napoletana antica.



ressante dissepolto dal dimenticatoio e soprattutto còlto in una visione singolare e quasi alternativa alle mistificazioni in atto, è pure un fatto indiscutibile <sup>(115)</sup>.

Si può concludere, in altre parole, che la rinnovata storiografia giuridica italiana non inizia, sul piano locale, il suo ripensamento da una *tabula rasa*, ma avverte in pieno la relativa utilizzabilità a livello storiografico di quella enorme letteratura. Certamente, trae da essa una sollecitazione che va nello stesso senso del germanesimo imperante da cui è interamente dominata.

Ecco un altro dato da sottolineare anche se non è nè nuovo nè inopinato dopo quel che abbiám detto sugli atteggiamenti generali della cultura giuridica italiana: la dipendenza dalla cultura e dalla accademia tedesche sono un fatto caratterizzante per la storiografia giuridica italiana nel momento in cui si affranca dal vecchio metodo storico-filosofico.

Nella rifondazione della disciplina su più solide basi metodiche, attingere alle fonti tedesche significava una disperata domanda di dati positivi, di criterii metodici positivi; e la grande dottrina germanica dell'Ottocento con la sua imponente trattatistica generale, con le sue felici esplorazioni particolari, con i suoi solidissimi impianti documentarii dava sicurezza a quei nuovi artigiani cisalpini in cerca d'una palestra per irrobustirsi e con tanta voglia in corpo di correre una propria esperienza di ricerca: pensiamo al Pertile ma più ancora allo Schupfer <sup>(116)</sup>. In tema di proprietà, di origini della proprietà fondiaria, di evoluzione delle sue forme storiche, ciò aveva conseguenze precise: il trapianto delle tesi di Grimm, Waitz, Sohm, Heusler, Maurer è immediato e costante.

Già nel primo tentativo sistematico del Pertile la visione chiara d'una priorità storica dell'appropriazione collettiva su quella indi-

---

<sup>(115)</sup> Lo rileva con onestà Francesco Schupfer prendendo le mosse dalla vecchia e nuova dottrina napoletana, mentre si accinge a studiare da par suo certi usi civici della Capitanata (cfr. F. SCHUPFER, *Degli usi civici e altri diritti del comune di Apricena*, in *Atti della R. Accademia dei Lincei, Classe di scienze morali, storiche e filologiche*, s. IV, II (1886), p. 276.

<sup>(116)</sup> Eccellenti le pagine del PARADISI, *Gli studi di storia del diritto italiano*, cit., p. 110 ss. Sonoro ma elusivo lo scritto di F. CALASSO, *Il centenario della prima cattedra italiana di storia del diritto*, ora in *Storicità del diritto*, Milano, 1966, p. 14 ss., che pur dedica larga attenzione al Pertile e allo Schupfer.

viduale e della identificazione nella proprietà collettiva della forma proprietaria tipica dell'antica tradizione germanica discende dalla lettura attenta dei maestri tedeschi, cui si accompagnava un non meno attento esame delle fonti italiane che sostano sempre più abbondanti sul tavolo da lavoro dello storico-giurista <sup>(117)</sup>.

Accanto a Cesare, a Tacito, a Orazio — campi d'elezione per le sfide e le diatribe di Fustel e di Laveye —, accanto ai brani controversi delle leggi barbariche, ecco, nelle annotazioni abbondantissime — segno indubbio che in Italia il problema tende a decantarsi delle sue scorie passionali e a ritrovare una sua dimensione oggettiva scritta nelle fonti, ovverosia nelle cose stesse — il discorso storiografico puntellarsi e diventar positivo su testi statutari, carte pubbliche e private, cronache, leggi della regione italiana — e particolarmente dell'Italia superiore — forse per la prima volta usati sistematicamente a corroborare le linee d'un quadro completo e generale. Se si aggiunge che l'agordino Pertile, che ha a portata di mano il materiale ricco ma univoco proveniente dai monti e dalle valli del suo Cadore e di tutta la fascia alpina orientale <sup>(118)</sup>, vi unisce — quasi come contributo di conoscenza personale — la documentazione eccezionalmente eloquente delle vegete e funzionali forme organizzate di proprietà comune giunte intatte in tutta la loro vitalità sino alla fine dell'Ottocento, il quadro che ne risulta è tale da valorizzare e porre in estremo risalto, in un'ampia prospettiva storica, le organizzazioni fondiarie di marca collettivistica e comunistica <sup>(119)</sup>.

---

<sup>(117)</sup> A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla Codificazione*, vol. IV - *Storia del diritto privato*, Padova, 1874 (si veda tutto il cap. V 'Storia della proprietà fondiaria', ma soprattutto p. 317 ss.). Nel grande ammasso di dati che il Pertile ci offre è d'uopo registrare qualche contraddizione. Si confrontino infatti le affermazioni divergenti di p. 188 e p. 317, che già lo Schupfer ebbe a rilevare.

<sup>(118)</sup> E a cui dedicherà studii particolari (cfr. A. PERTILE, *I laudi del Cadore*, in *Atti del R. Istituto veneto di scienze lettere ed arti*, s. VI, VIII (1888-89), p. 127 ss.

<sup>(119)</sup> PERTILE, *Storia del diritto italiano*, cit., pp. 317-324 (si notino, fra la ricca documentazione a pie' di pagina, i fitti richiami ai 'laudi', cioè alle norme costituzionali di indole pattizia, delle varie 'regole'. Su certe contraddizioni del Pertile in tema di origini della proprietà individuale, cfr. F. SCHUPFER, *L'alodiodio - Studi sulla proprietà dei secoli barbarici*, Torino, 1886 (poi ristampato in *Digesto italiano*, vol. II, parte II, Torino, 1893, p. 16, nota 1.

La 'Storia' del Pertile è del '74 <sup>(120)</sup>; nel solco da essa tracciato, lavorando su temi specifici, la fedeltà alle impostazioni germanistiche e, di conseguenza, la piena adesione alle ipotesi 'collettivistiche', viene ribadita, di lì a poco, dal Salvioli <sup>(121)</sup>, dal Calisse <sup>(122)</sup>, dal Gaudenzi <sup>(123)</sup>, dal primo Tamassia <sup>(124)</sup>, dal Del Giu-

---

<sup>(120)</sup> Almeno il volume che qui ci interessa, e che è il quarto, dedicato alla storia del diritto privato. Nella seconda edizione — che appare a Torino nel 1893 — l'assetto del quarto volume non muta, per quanto ci interessa. Si arricchisce soltanto la documentazione letteraria, che registra i lavori del Laveleye, del Calisse, del Gaudenzi, del D'Arbois de Jubainville, del Fustel.

<sup>(121)</sup> G. SALVIOLI, *Consortes e colliberti secondo il diritto longobardo-franco. Contribuzione alla storia del diritto di proprietà in Italia*, in *Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Provincie modenesi e parmensi*, s. III, vol. II, p. 1, Modena, 1883: «I longobardi portarono in Italia la comunità di villaggio che aveva per fondamento le relazioni di famiglie originarie da uno stipite comune. Quando la comunità perdé della sua intensità, prese il suo posto la proprietà individuale... il comunismo germanico avrebbe avuto così anche i suoi bei giorni in Italia. Prima dovè essere molto esteso, poi quando le terre coltivate divennero proprietà privata, restò limitato ai pascoli e alle foreste... Non mancarono le violenze e gli abusi per trasformare tutte le terre in privati domini. Gli antichi consorti scomparvero e andarono a ingrossare le falangi della plebe agricola... Dell'antico comunismo agrario non restarono che poche tracce nelle partecipanze » (cfr. l'ultima parte 'Risultati', in fine). Quasi dieci anni dopo, il Salvioli tornava sull'argomento recensendo il volume di uno studioso belga. Vedi G. SALVIOLI, *I 'Masuirs' del Belgio e le recenti questioni sull'origine delle proprietà comunali in Europa*, in *La Scuola positiva*, II (1892). Il volume recensito è: P. ERRERA, *Les Masuirs-Recherches historiques et juridiques sur quelques vestiges des formes anciennes de la propriété en Belgique*, Bruxelles, 1891, ed è una semplice raccolta di atti, che vanno dal 1174 al 1886, concernenti i 'Masuirs', ossia un grosso territorio in prevalenza boschivo situato in Belgio nel comune di Chate-lineau e gestito comunitariamente fino al 1872, data di una delibera della assemblea generale della comunità in favore della ripartizione del patrimonio comunitario. La controversia che ne nacque fu oltremodo interessante, vertendo sulla natura stessa dei beni fino allora gestiti in comune. Dello stesso Salvioli merita appena di essere menzionata la nota su *La proprietà fondiaria in Sicilia (una questione storica sugli usi civici)*, in *La Rivista Popolare*, II (1894), p. 65 ss.

<sup>(122)</sup> C. CALISSE, *Le condizioni della proprietà territoriale studiate sui documenti della provincia romana dei secoli VIII, IX e X*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, VII (1884) e VIII (1885), p. 329 (della prima parte).

<sup>(123)</sup> A. GAUDENZI, *Sulla proprietà in Italia nella prima metà del Medio Evo - Cenni*, Bologna, 1884, soprattutto p. 3 ss., p. 30 ss.

<sup>(124)</sup> G. TAMASSIA, *Le alienazioni degli immobili e gli eredi secondo gli antichi diritti germanici e specialmente il longobardo*, Milano, 1885, soprattutto p. 18 ss.

dice <sup>(125)</sup>, per trovare infine la sua consolidazione matura nel duplice ripensamento di Francesco Schupfer <sup>(126)</sup>, a livello sistematico, ne 'l'allodio', a livello di contributo particolare, nella monografia sugli usi civici del comune di Apricena, due studi quasi contemporanei <sup>(127)</sup>.

Con Schupfer la storiografia italiana lavorante sulla storia delle forme di proprietà ha il suo assetto definitivo. Un felice, breve ma intenso momento di riflessione si conchiude in una interpretazione rigorosa e compiuta anche se unilaterale nella sua rigidità. Nello studio su Apricena i vecchi modelli 'napoletani', da cui parte, sono digeriti e risolti in un'opera che, nella localizzazione minuta vede soltanto un'occasione, uno stimolo; opera autenticamente storiografica, grazie alla quale la letteratura italiana sugli usi civici assurge alla piena dignità scientifica che Oltralpe Heusler e Miaskowski avevano garantito nelle loro indagini sull'*Allmend* <sup>(128)</sup>. Ne 'l'allodio', i frammenti di discorso della dottrina precedente diventano un discorso unitario di ammirevole organicità, che si

<sup>(125)</sup> P. DEL GIUDICE, *Sulla questione della proprietà delle terre in Germania secondo Cesare e Tacito*, ora in *Studi di storia e diritto*, Milano, 1889, p. 244. Il saggio è però scritto nel 1886; l'Autore vi dichiara, anzi, che l'occasione gli è stata porta dalla memoria letta da Fustel alla Accademia di scienze morali e politiche di Parigi.

<sup>(126)</sup> SCHUPFER, *L'allodio*, cit., e *Degli usi civici e altri diritti del comune di Apricena*, cit. (memoria letta il 16 gennaio 1887 e comparsa negli 'Atti' della Accademia dei Lincei del 1886). Ma lo Schupfer aveva manifestato idee chiare in proposito sin dal suo primo lavoro: *Degli ordini sociali e del possesso fondiario appo i Longobardi*, in *Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften-Philosophisch-historische Klasse*, XXXV (1860) (cfr. p. 79 ss. dell'estratto pubblicato a parte l'anno di poi a Wien).

<sup>(127)</sup> Di lì a qualche anno, l'impostazione segnalata entra, senza difficoltà nella stessa manualistica. I nuovi manuali di storia del diritto italiano del Salvioli e del Calisse, che appaiono intorno al '90 e dedicano una larga attenzione alla storia del diritto privato, registrano appieno questo orientamento. Cfr. G. SALVIOLI, *Manuale di storia del diritto italiano dalle invasioni germaniche ai nostri giorni*, Torino, 1890, p. 33 ss. e C. CALISSE, *Storia del diritto italiano*, Firenze, 1891, vol. III, p. 188 ss.

<sup>(128)</sup> Ci riferiamo ad HEUSLER, *Die Rechtsverhältnisse am Gemeinland in Unterwalden*, cit. e ad A. MIASKOWSKI, *Die schweizerische Allmend in ihrer geschichtlichen Entwicklung vom XIII. Jahrhundert bis zur Gegenwart*; cit.

sviluppa non soltanto sul moncone — ormai noto ed abusato — delle fonti tipiche della tradizione germanica, ma anche e soprattutto su un corredo di fonti italiane mai prima di allora utilizzato con impegno sistematico sul tema dell'assetto fondiario.

Come abbiamo già accennato, è tra i documenti delle raccolte del Muratori, del Tiraboschi, del Lupi, del Giulini, del Morbio, del Troja, del Gloria, del Porro; è tra le carte di sapore longobardo dei primi volumi appena usciti del Regesto di Farfa che Schupfer compone e fonda il suo disegno annodandolo ai dati positivi e soffermandovi la virulenza, gli astii, gli umori della disputa parigina. Nella straordinaria compattezza della sua struttura non c'è molto posto per diatribe, né vi sono perplessità che lascino degli spazi vuoti, delle porte semichiusure; l'eco delle polemiche è relegato nella ammirevole bibliografia all'inizio del saggio, nella semplice elencazione dei titoli, dove scorgiamo in bell'ordine, fra i tanti, i lavori a noi familiari di Fustel, di Ross, di Seeböhm, di Belot, di Dargun.

E la risposta di Schupfer è una, ferma e sicura come una dignità: « l'elemento che domina nei tempi primitivi è l'elemento sociale, almeno nei riguardi del suolo; anzi, non si conosceva nemmeno una proprietà individuale, tranne che per le cose mobili; ma per ciò che riguarda la terra, tutti i popoli antichi hanno cominciato colla proprietà collettiva ». O ancora: « i germani consideravano veramente il suolo come una *proprietà collettiva*, che apparteneva alla tribù, e gli individui non ne avevano che il godimento temporaneo. È una vasta comunione, che le fonti di un periodo più avanzato conoscono col nome di *Marca*, *Almenda* o *Folcland*, in una parola la comunione del villaggio » (129).

Quando Schupfer scrive 'l'allodio', Fustel ha già espresso in maniera altisonante dal suo pulpito parigino le preoccupazioni etico-politiche di certa cultura occidentale in tema di proprietà individuale, ha già definito le sue certezze sulla originaria proprietà germanica e pronunciato il suo anatema sulla Marca. Di tutto questo non resta nelle pagine del maestro italiano se non una memoria, estrinseca tuttavia e assolutamente giustapposta, che non consente al monologo dell'autore di diventar dialogo, perché non è

---

(129) SCHUPFER, *L'allodio*, cit., pp. 14-16.

e non vuole essere l'invocazione d'un interlocutore valido. Posizione netta, ma che non trova il suo taglio e la sua chiusura nè in un momento etico e ideologico come in Fustel, nè in un orizzonte di riforma sociale come in Laveleye, ma nella fedeltà al filone culturale ispiratore, che è germanistico, e nella ipervalutazione della presenza germanica fra le forze storiche determinanti.

Per un discorso come quello che si incentra sul nettissimo filo conduttore de 'l'allodio' e di cui non sapremmo mai indicare a sufficienza il grado di compattezza, gli interlocutori d'obbligo sono Maurer e Laveleye e dietro, nell'ombra, Maine. Ed è questo un carattere comune alla storiografia giuridica italiana di quegli anni <sup>(130)</sup>. Eclettica come abbiám visto essere tutta la cultura del tempo, nell'inseguimento delle sue chimere positivistiche mescola tranquillamente lo storicismo appreso dai tedeschi all'evoluzionismo spenceriano al comparatismo mainiano. I dati linguistici di Grimm, quelli economici di Roscher, quelli etnologici di Maine e Laveleye si uniscono alle rilevazioni socio-giuridiche di Maurer e formano, più che lo scenario o lo sfondo, la orditura interpretativa in cui collocare l'enorme materiale documentario.

Meglio che nei riposati scritti del già maturo Schupfer, questa dimensione culturale e, insieme, questo atteggiamento metodico si colgono però nel libro di un giovane alle prime armi: l'indagine sulle alienazioni degli immobili nei diritti germanici di Giovanni Tamassia <sup>(131)</sup>. Priva dei controlli proprii a un discorso scientificamente adulto, essa ci rivela a che cosa un giovane storico del diritto, forte d'ingegno e d'intuito, potesse, in Italia, nell'anno di grazia 1885, guardare con speranza e convinzione, su che cosa intendesse fondare il proprio lavoro.

Anche se può sorprendere chi conosca soltanto gli sviluppi futuri dell'itinerario scientifico dell'allievo di Pasquale Del Giu-

---

<sup>(130)</sup> Anche se talora ci è dato scoprire venature diverse. Un esempio è offerto dalla recensione che all'allodio schupferiano dedica Cesare NANI, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, I (1886), p. 446 e nella quale ci si richiama esplicitamente a Fustel per temperare il monolitismo 'collettivistico' di Schupfer (cfr. p. 447).

<sup>(131)</sup> *Le alienazioni degli immobili e gli eredi secondo gli antichi diritti germanici e specialmente il longobardo*, cit. Tamassia aveva allora venticinque anni.

dice <sup>(132)</sup>, le componenti che balzano agli occhi sono due: la pesante germanofilia, l'entusiasmo per l'apertura comparatistica; ma al libro dell'85, per sua natura recettivo e tributario dell'esterno come quello di ogni giovane entusiasta, non chiediamo elementi di conoscenza del futuro maestro dell'ateneo patavino, ma indicazioni fedeli e puntuali sull'aria che in quell'anno si respirava e circolava.

Germanofilia e comparatismo vanno, in questo momento, nello stesso senso, hanno un identico obbiettivo da raggiungere e da colpire: il monopolio culturale romano e romanistico. Maurer e Maine sembrano correre la stessa corsa. Sono gli schemi della tradizione giuridica ufficiale che infastidiscono il giovane Tamassia, e la tendenza a farli coincidere con una pseudo-natura delle cose <sup>(133)</sup>; è la antistorica contrapposizione tra proprietà perfetta, ossia romana, e proprietà 'imperfetta', ossia barbarica, gremita di fraintendimenti, che si vuole evitare come un vicolo cieco <sup>(134)</sup>.

Il discorso aperto di Maine, non soffocato da filologismi e da giuridicismi, smantellatore di mistificanti cristallizzazioni giusnaturalistiche, innestatore di voci lontane sulla monocorde cantilena romanistica, ha una sua presa vivace; e infatti il rinnovamento metodico del giurista inglese viene dichiaratamente invocato per superare l'onanismo dei germanisti sulle scarse fonti germaniche disponibili <sup>(135)</sup>, e la sua riscoperta del patrimonio giuridico orien-

---

<sup>(132)</sup> Sul complesso itinerario scientifico del Tamassia, cfr. G. P. BOGNETTI, *Nino Tamassia*, in *Archivio di studi corporativi*, III (1932). Alcune pagine sintetiche ed efficaci gli dedica PARADISI, *Gli studi di storia del diritto italiano*, cit., pp. 130-135.

<sup>(133)</sup> « È necessario spogliarsi di ogni idea preconcepita, che possa turbare lo schietto esame dei fatti, come pur troppo talora avviene fra gli storici del diritto. Questi nelle loro investigazioni partono dal concetto della proprietà secondo il diritto romano, e non trovando corrispondenti ad esso le notizie degli scrittori intorno alla proprietà germanica, si sforzano di torturarle per ridurle all'affermazione delle loro opinioni » (TAMASSIA, *Le alienazioni degli immobili*, cit., p. 18).

<sup>(134)</sup> « Movendo dal diritto romano, che presenta un pensiero giuridico perfettissimo, le particolarità di certi diritti antichi non possono essere convenientemente intese, né spiegate secondo la vera natura delle cose. Il nostro compianto Padelletti, per esempio, chiamò errori brillantemente esposti le dottrine del Laveleye, e le forme primitive della proprietà disse imperfette e barbariche, perché ebbe sempre davanti l'idea della proprietà romana » (*ibidem*).

<sup>(135)</sup> « Più che qualche nuova interpretazione o correzione delle scarse fonti, che ce ne parlano, riescono proficui ed utili gli esempi delle varie forme di pro-

tale viene additata come un arricchimento di considerevole rilevanza <sup>(136)</sup>.

Anche per Tamassia, come per Maine, comparazione vale storicizzazione: in un salutare confronto con un fascio di culture e di soluzioni alternative — la germanica, la slava, l'indiana — la proprietà rivelerà la sua storicità, cioè la sua relatività nello spazio e nel tempo <sup>(137)</sup>, il suo modificarsi a seconda del suo evolversi, il suo consolidarsi finale in proprietà individuale non per conformità alla ragionevolezza e alla natura ma per rispondenza a una precisa domanda delle forze economiche e sociali che all'ordinamento giuridico si sottendono.

Emblematico d'una cultura vocata all'interdisciplinare e all'eclettico, Tamassia valorizzerà al massimo il dialogo con gli economisti e ne avrà per risultato il frantumamento ancor più profondo del modello razionale <sup>(138)</sup>. La conclusione è una sola: la 'natura' di un prodotto sociale come la proprietà non sta insomma fuori della storia ma ben all'interno di essa.

La lezione di Maine sui grossi rischi che per l'uomo di cultura rappresenta il ricorso a un preteso diritto naturale ha trovato un terreno fertile per allignare. Tamassia non è infatti il solo. Un anno prima l'ingegno bizzarro ed aguzzo di Augusto Gaudenzi inaugurava una sua ricerca sulla proprietà altomedievale partendo dalla premessa metodica che andava finalmente deposto il fuorviante anche se comune atteggiamento che consiste « nel credere che lo

prietà, che molti popoli ci offrono, nei diversi gradi di evoluzione dell'istituto stesso. È questo il metodo d'indagine, che il Maine ed il Lubbock propongono, mostrando i buoni frutti che n'ebbero gli studi storici» (TAMASSIA, *Le alienazioni degli immobili*, cit., pp. 21-22).

<sup>(136)</sup> Vedi la recezione del famoso discorso mainiano sull'aforisma 'nemo in communione potest invitus detineri' (su cui, cfr. supra, p. 67) e l'utilizzazione del materiale etno-giuridico slavo ed orientale accumulato da Maine e Laveleye (TAMASSIA, *Le alienazioni degli immobili*, cit., p. 39 ss.).

<sup>(137)</sup> TAMASSIA, *Le alienazioni degli immobili*, cit., p. 19.

<sup>(138)</sup> Oltre a una utilizzazione amplissima delle grandi opere storico-economiche del Roscher, dello Hanssen, dell'Inama-Sternegg, si veda alla nota 1 di p. 19 il ricorso a opere economiche dall'orditura tecnica come 'la proprietà' del Lampertico e 'la proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia' di Stefano Jacini. Notabile anche il ricorso frequentissimo — le citazioni avrebbero da esser troppo numerose — ai lessici e alle ricerche di pura linguistica.



stato di cose che ci circonda sia il più naturale: mentre non è dalla natura dell'uomo, ma da particolari circostanze di fatto operanti su quella, ch'esso dipende » (139).

Il banco di prova è esattamente la storia della proprietà; la teologizzazione della proprietà individuale, la sua caratterizzazione come connaturale alla struttura più intima dell'uomo. Ancora una volta il torpore derivante dalla ripetizione d'una falsa credenza e dalla conseguente inerzia costruttiva viene scosso e dissipato sulla scorta della pagina provocatoria dell'incomodo inglese; il quale dimostra proprio in opere come queste del Gaudenzi e del Tamassia il suo grado di incidenza: esse ne sono metodologicamente affatto dominate.

Chi abbia letto infatti con un minimo di attenzione il precedente capitolo su Maine è in grado di avvertire che questi operatori italiani lo hanno assorbito profondamente e ne ripetono non solo le argomentazioni ma financo gli esempi specifici. È il caso soprattutto (140) di Tamassia sul tema della necessaria temporaneità della comunione secondo la pseudo-degnità romana. Il discorso gaudenziano, poi, sul recupero alla storicità e quindi alla complessità e relatività di molte ipotesi semplicistiche che, con un infabile malthusianesimo culturale, si arrestano di fronte al dato indiscutibile della ' natura ', è preso di sana pianta da un capitolo di *Ancient law* (141).

La provocazione mainiana penetra qui per la breccia che il germanesimo imperante ha aperto, ma tende ad affrancarsene: se la storiografia giuridica italiana non ne vedrà sostanzialmente variata la impostazione germanistica di questo momento del suo itinerario, la lezione proveniente d'oltre Manica di sensato empirico storicismo e la familiarità con un numero rilevante di esperienze

---

(139) GAUDENZI, *Sulla proprietà in Italia nella prima metà del Medio Evo*, cit., p. 3. Il Gaudenzi aveva poco prima messo in guardia il lettore da un'altra posizione intellettuale erronea: quella « di supporre che colle stesse parole siansi sempre volute significare idee e istituzioni identiche ». La lettura di Maine, che — con tutta evidenza — lo storico bolognese ha fatto con molta attenzione e con buon profitto, lo spinge sul piano della revisione metodologica, ed ha un carattere liberatorio.

↳ (140) Cfr. più sopra alla nota 136.

(141) *Ancient law*, cit., cap. IV.

diverse varranno almeno per evitare un pericolo grave: la sostituzione del modello romano con quello germanico, e il conseguente inaridimento in una sorta di stravolgente dialettica di contrarii. Grazie a Maine e a Laveleye, il discorso non è più soltanto in termini di Marca, ma persino in Schupfer si articola nella prospettiva assai più movimentata della Allmend, del Mir, della comunità indiana <sup>(142)</sup>.

Storicismo, dunque, ma entro precisi limiti; storicismo come strumento dirompente, dissacrante del tempio romanistico, con un suo valore e una sua funzione polemica; destinato però a lasciarsi condizionare di molto nell'alveo d'una visione evoluzionistica: se nella proprietà tutto è storia, questa storia ha però una scansione obbligata dalla proprietà comunitaria del villaggio alla proprietà comunitaria della famiglia alla proprietà individuale.

In taluno — è il caso del Gaudenzi — la proprietà collettiva è un assetto tipico dell'infanzia del mondo, mentre la proprietà individuale è frutto del progresso agrario <sup>(143)</sup>. In altri, come in Schupfer che non tralascia mai affermazioni simpatetiche verso la proprietà collettiva, questa è soltanto una proprietà a forte dimensione sociale, una proprietà più umana <sup>(144)</sup>. In tutti resta però la certezza in « quella grande legge dello sviluppo graduale, che si trova dappertutto nella storia » <sup>(145)</sup>, certezza « che la proprietà si svolge lentamente, come qualunque istituto che è soggetto all'evoluzione naturale » <sup>(146)</sup>.

<sup>(142)</sup> Eloquenti le pagine di TAMASSIA, *Le alienazioni degli immobili*, cit., p. 39 ss.

<sup>(143)</sup> GAUDENZI, *Sulla proprietà in Italia nella prima metà del Medio Evo*, cit., p. 5. Proprio per questa sua convinzione, il Gaudenzi, se accetta l'impostazione metodologica di Maine, rifiuta però le proposte di ritorno al passato contenute nel volume di Laveleye.

<sup>(144)</sup> SCHUPFER, *L'allodio*, cit., p. 14; ID., *Degli usi civici e altri diritti del comune di Apricena*, cit., particolarmente a p. 282. Lo Schupfer amerà delineare la proprietà germanica come più « umana » — e, in quanto tale, contrapposta a « quella tramandataci dal duro genio di Roma » — anche nella più tarda ricostruzione su *Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all'Italia*. II. *Possessi e domini*, Città di Castello, 1907, p. 104.

<sup>(145)</sup> SCHUPFER, *L'allodio*, cit., p. 16, nota 1.

<sup>(146)</sup> TAMASSIA, *Le alienazioni degli immobili*, cit., p. 19.

Se il lettore avesse di fronte la pagina da cui è tratta questa ultima citazione di Tamassia, vi vedrebbe in calce il rinvio ai 'principii di sociologia' dello Spencer che Salandra aveva da poco tradotto per la 'Biblioteca' del Boccardo (147). Storicismo ed evolucionismo (148) si mescolano e si intrecciano — com'era, del resto, avvenuto anche in Maine — segno, più che di intima contraddizione, di povertà speculativa, di pluralità di fonti di ispirazione, di vocazione alla composizione e all'ecclettismo.

L'importante è che questa storiografia, pur con toni e accenti diversi, porti all'emersione di alcuni valori demitizzanti: il primo

---

(147) Sul tema delle origini della proprietà Spencer, pur riaffermando che « il desiderio di appropriarsi una cosa, e di conservarla quando uno se la sia appropriata, ha radici profonde non solo nella natura umana, ma nella natura animale, essendo una condizione di sopravvivenza », aderiva, per quanto concerneva la proprietà fondiaria, alla tesi della comunione primitiva (H. SPENCER, *Principii di sociologia* (trad. it. di A. Salandra), Torino, 1881 ss.) (Bibl. dell'Economista, s. III, vol. ottavo, p. II, p. 201). La presenza di Spencer fra i giuristi italiani di fine secolo è fatto arcinoto e documentato, su cui non conviene dilungarsi. È, questa, epoca di 'spenserismo sociale', di 'darwinismo sociale', per usare i termini contenuti nel titolo di un libro famoso di Vadalà Papale apparso nel 1882. Ben spesso in evolucionismo di marca spenseristica si traducono molte delle istanze innovative che percorrono la dottrina, e nei filoni di pensiero evolucionistico son da ritrovare, più che altrove, le matrici ideologiche del cosiddetto 'socialismo giuridico' (su cui cfr. ora i numerosi studi contenuti in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, III-IV (1974-75), cioè della corrente riformista nell'ambito della scienza giuridica ufficiale. Limitandoci alle voci interessate ai nostri problemi, una adesione esplicita all'evoluzionismo spenseriano è quella di GAUDENZI, *Sulla proprietà in Italia nella prima metà del Medio Evo*, cit., p. 4. Un esplicito tributo a Darwin è in TAMASSIA, *Le alienazioni degli immobili*, cit., p. 29, nota 6.

(148) Spencer e Maine si contendono il campo d'influenza per quanto attiene al rinnovamento metodico della giurisprudenza. Sono, accanto alla Scuola storica, i fatti culturali più rilevanti per l'evolversi e l'asestarsi della scienza giuridica tardoottocentesca in Italia. Si capisce come il filosofo del diritto più vigile e sensibile che operasse allora in Italia, Icilio Vanni, dedicasse, subito dopo gli anni '90, quasi contemporaneamente, due indagini culturalmente attentissime a Maine e a Spencer: era un modo per rendere il debito omaggio ai due sollecitatori del lavoro interpretativo nel decennio precedente. Ci riferiamo a *Gli studi di Henry Sumner Maine e le dottrine della filosofia del diritto*, cit. (del 1892), già da noi utilizzati, e a *Il sistema etico-giuridico di Herbert Spencer*, saggio che funge da prefazione alla traduzione italiana di H. SPENCER, *La Giustizia*, Città di Castello, 1893.

e il più rilevante è che la proprietà individuale della terra non è un fatto costante della vicenda umana; essa sarà magari il frutto di un processo evolutivo, ma è la tappa ultima di questo processo affacciandosi al balcone della storia in epoca relativamente recente. Si apre cioè il problema che essa rappresenti più un'invenzione storica che un attributo dello stato di natura, e la documentazione storica e comparata, che attenua le rigidzze evoluzionistiche, avvalora la soluzione in senso positivo <sup>(149)</sup>; il secondo è che le forme collettive di appropriazione costituiscono un momento non dimenticabile, anzi relevantissimo, della storia umana, fatto certamente protostorico ma presente vitalmente nel corso del divenire dell'esperienza umana, come provano esaustivamente le ricche testimonianze dell'età antica e dell'età di mezzo, e fatto non necessariamente spregevole ma espressione d'una determinata civiltà, strumento idoneo e funzionale di questa <sup>(150)</sup>; il terzo è che una traccia sensibile di quel patrimonio di costumanze fondiari e di assetti organizzativi del passato si è mantenuta intatta nel tempo, ed è rappresentata — ancora a fine Ottocento — da un complesso di costruzioni sociali in demolizione, accusate di arcaismo e di fatiscenza, ma testimoni di *altri* tempi, d'*altre* culture giuridiche, d'*altro* modo d'intendere il rapporto tra soggetto e mezzi di produzione, vere e proprie forme di proprietà alternative a quella ufficiale. Conclusione grazie alla quale la dignità di queste

---

<sup>(149)</sup> «La proprietà immobiliare comunale si tramuta in familiare... finalmente, con lo svincolarsi dell'individuo dalla famiglia, sorge la forma ultima di proprietà non solamente privata, ma eziandio individuale» (TAMASSIA, *Le alienazioni degli immobili*, cit., p. 21); «Noi abbiamo preso le mosse dalla comunità di villaggio... nondimeno, un po' alla volta, il possesso della terra si rassoda in ciascuna fara o famiglia, e a fianco dell'antica comunione del villaggio si colloca la nuova comunione della famiglia, finché questa medesima comunione cederà il posto alla proprietà individuale» (SCHUPFER, *L'allodio*, cit., p. 44); «ha ragione il Laveleye dove dice, che fu solo in conseguenza di un'ultima evoluzione, talvolta molto lunga, che la proprietà si è costituita definitivamente, ed è arrivata ad esser quel diritto assoluto, sovrano, personale, quale è definito dal nostro codice» (SCHUPFER, *Degli usi civici e altri diritti del comune di Apricena*, cit., p. 282).

<sup>(150)</sup> È inutile ripeterci. Rinviamo alle citazioni fatte alle note precedenti, in particolare 133 ss.

forme veniva d'un tratto a recuperarsi e a consolidarsi nel momento in cui se ne coglieva l'origine nella grande materna comunità primigenia, mentre una nuova comprensione si sostituiva alla iniqua propaganda del regime battente dovunque la sua bandiera e la sua grancassa individualistica <sup>(151)</sup>.

Ne usciva fuori, come per miracolo, un mondo sconosciuto o, se conosciuto, completamente frainteso; e scaturiva non soltanto come un'ipotesi sulle origini, una interpretazione di Cesare, un lambiccamento sulla *lex salica*, ma da indagini positive e dall'analisi minuta della più positiva delle fonti storiche: la prassi documentaria.

A livello di esperienza quotidianamente vissuta — che sfugge, in genere, a chi si lascia abbacinare dalle grandezze e dai clamori, a livello d'una storia delle strutture, l'alto e il basso medioevo rivelavano un pullulare fitto di scelte collettive. Lo storico giurista della provincia italiana ne appagava, ad un tempo, i suoi vecchi amori romantici, che lo rendevano curioso del 'popolare' e del 'volgare', e le sue vocazioni positivistiche, che lo facevano guardare con soddisfazione all'accumulo di basi testuali <sup>(152)</sup> e a una storia che scaturiva *ex rebus* e che era scritta *in rebus*.

Ne emergeva — se ci è consentita l'espressione — a fronte della storia ufficiale una sorta di contro-storia, affiorava, accanto al fi-

<sup>(151)</sup> SALVIOLI, *Consortes e colliberti secondo il diritto longobardo-franco*, cit., p. 43 (anche nel saggio su *I 'Masuirs' del Belgio e le recenti questioni sull'origine delle proprietà comunali in Europa*, cit., p. 350 — che è di parecchi anni successivo allo studio sui 'colliberti' — il Salvioli, pur tenendo conto di tutto lo svolgimento della disputa e quindi anche della sistemazione 'individualistica' facente capo a Fustel e a Seebohm, arriva alla conclusione che « non si può spiegare l'origine dei beni comunali delle popolazioni libere, se non ammettendo l'esistenza di un comunismo agrario primitivo »); GAUDENZI, *Sulla proprietà in Italia nella prima metà del Medio Evo*, cit., p. 30; TAMASSIA, *Le alienazioni degli immobili*, cit., p. 34 ss.; SCHUPFER, *L'allodio*, cit., *passim*, ma soprattutto p. 92; ID., *Degli usi civici e altri diritti del comune di Apricena*, cit., p. 282 (« un rimasuglio della antica collettività sono i così detti beni pubblici e le possessioni rimaste in proprietà comune dei vicini, anche dopo introdotta la proprietà privata »).

<sup>(152)</sup> È la soddisfazione che traspare in Schupfer nel momento in cui può metter le mani su un materiale vecchio e nuovo di straordinaria ricchezza: « adesso [siamo nel 1886] possiamo, col sussidio di più ricche fonti, penetrare anche più addentro nella vita di questi organismi » (SCHUPFER, *L'allodio*, cit., p. 26).

lone apparente e appariscente della proprietà individuale, una vena sotterranea, copiosa e continua, nel solco della quale tutto era diverso e come capovolto.

I documenti — soprattutto quel cartario della abbazia longobarda di Farfa che, come abbiám visto, è per il germanista Schupfer un terreno pieno di risorse — parlano di marche, *communalìa*, *vicanalìa*, *pascua communìa*, fivaide, *silvae communes* <sup>(153)</sup>; segnalano all'interno dei gruppi organizzati un intreccio tale di rapporti, responsabilità, diritti, doveri, da render difficile, se non impossibile e indebito, separare la situazione soggettiva del singolo dalla situazione complessiva del gruppo in cui vive e in cui soltanto consegue pienezza sociale. Un'altra realtà emerge assestata su un'altra statica sociale, percorsa da altre linee dinamiche, fondata su altre basi.

Se guardassimo oggi a queste ricerche come storici della storiografia giuridica, dovremmo rilevare più d'una forzatura interpretativa e una singolare disposizione a leggere le fonti in chiave 'germanistica' e 'collettivistica'; come storici della nozione di proprietà nella cultura ottocentesca, ne rileviamo invece la incisività in ordine a quella cultura.

Prendiamo un esempio famoso: la 'charta venditionis' pisana del 730 in cui due fratelli vendono una « sorte de terra nostra, quem avire visi sumus de FIUVADIA in loco ARENA sa ... aliis coliverti nostri ... prope terra STAVILI », promettendo al compratore « ut si qualive tempore forsitans ipsa terrola portionem nostra in integro publicum requesierit et ad devesionem revinerit cuicumque in alio homine et novis in alio locum ad vicem sorte redditam fuerit, si volueris tu ... ipsa terra, nos tivi sine aliqua mora ipsa terra redamus » <sup>(154)</sup>.

È un documento che per recar menzione della 'terra de fiuwaída', cioè appezzamento di pascolo comune <sup>(155)</sup>, ha attirato su

<sup>(153)</sup> Esemplici le pagine di SCHUPFER, *L'allodio*, cit., p. 27 ss.

<sup>(154)</sup> *Codice diplomatico longobardo dal DLXVIII al DCCLXXIV* con note storiche osservazioni e dissertazioni di Carlo TROYA, t. III, Napoli, 1853, doc. CCCCLXXXI.

<sup>(155)</sup> « Fiuvaida, Fiquaida ist die versio langobardica für pascua communìa » (H. BRUNNER, *Deutsche Rechtsgeschichte*, I, Leipzig, 1906<sup>2</sup>, p. 283). Più generico G. P. BOGNETTI, *La proprietà della terra nel passaggio dal mondo antico al medio*

di sé lo sguardo e gli esercizi ermeneutici di molti storici dopo Schupfer <sup>(156)</sup>. Anche in forza di una lettura del testo diversa da quella del Troja che lo Schupfer aveva sotto mano <sup>(157)</sup>, quella terra è sembrata a più d'uno come appartenente al latifondo regio <sup>(158)</sup>. Ma per il grande maestro nostro non sussiste incertezza alcuna: « Non c'è dubbio: si trattava di una terra del comune e mutabile. Il titolo, per cui era stata accordata non era la proprietà: era un titolo precario o beneficiario, e il *pubblico* poteva quando che fosse reclamare l'appezzamento che aveva dato ... appunto per questo caso i venditori promettevano di cedere ... il fondo che fosse loro per toccare in cambio nella nuova ripartizione ... Pare di leggere una pagina di Cesare o Tacito; eppure siamo al 730 » <sup>(159)</sup>.

Come storico dei complessi fatti storici che sono le terre comuni e gli usi civici, il Cassandro ritiene di non dover prendere neanche in considerazione la netta esegesi dello Schupfer, giacché, a sessanta anni di distanza, la vede troppo dipendente dal suo tempo e troppo unilaterale <sup>(160)</sup>. Questa dipendenza e questa unilateralità non imbarazzano invece noi, che non assumiamo a oggetto d'indagine quei fatti ma le interpretazioni ottocentesche su quei fatti. Per noi, anzi, proprio per il legame che vi emerge tra l'interprete e la cultura circostante, sono un contributo primario per storicizzare il ricercatore, i suoi metodi e i suoi risultati.

*evo occidentale*, in *Dopo il primo convegno internazionale di diritto agrario - Valutazioni e prospettive in un incontro di giuristi italiani*, Milano, 1956, p. 132; ID., *I beni comunali e l'organizzazione del villaggio nell'Italia superiore fino al Mille*, in *Rivista storica italiana*, LXXVII (1965), p. 382 e *passim*.

<sup>(156)</sup> Come il Volpe, lo Hartmann, lo Dopsch, lo Schneider (vedine un primo elenco in *Codice diplomatico longobardo*, a cura di L. Schiaparelli, volume primo, Roma, 1929, p. 161).

<sup>(157)</sup> Nella ricostruzione di Schiaparelli (*Codice diplomatico longobardo*, cit., doc. 49, p. 161 ss.) il testo è così proposto: « sorte de terra nostra quem avire visi sumus de fiuvvadia in loco Arena, sicut alii coliverti nostri... prope terra Stavili ».

<sup>(158)</sup> Riassuntivamente, CASSANDRO, *Storia delle terre comuni*, cit., pp. 76-77. Già nel 1903 lo Hartmann aveva dedicato una nota specifica per respingere la interpretazione schupferiana. Cfr. L. M. HARTMANN, *Fiuvvaida*, in *Vierteljahrsschrift für social und Wirtschaftsgeschichte*, I (1903), soprattutto p. 126.

<sup>(159)</sup> SCHUPFER, *L'allodio*, cit., pp. 37-38. Identica interpretazione ne dà il GAUDENZII, *Sulla proprietà in Italia nella prima metà del Medio Evo*, cit., p. 33.

<sup>(160)</sup> CASSANDRO, *Storia delle terre comuni*, cit., p. 77.

Sia pure ingenua, sia pure unilaterale, sia pure forzatamente germanistica, l'importante è che l'analisi schupferiana — e con essa le altre concomitanti di questo momento iniziale della storiografia giuridica italiana — esaspera in senso 'collettivistico' la visione storica dell'assetto fondiario europeo e, in particolare, italiano, insiste su una dimensione diversa da quella romana e la sbatte in faccia alla cultura dominante, mette in circolazione un volto dell'esperienza medievale nel quale è esaltato fino all'eccesso il ruolo delle forme di appropriazione collettiva.

6. Priorità, presenza, presenza rilevante ed efficace della 'proprietà collettiva' nella storia sembrano essere le conclusioni di questa storiografia giuridica.

Al di là degli storici tuttavia il messaggio scientifico è parimente raccolto e circola in un rivolo non ampio ma preciso tra filosofi del diritto e romanisti e civilisti, portatore di contraddizioni per il composito mondo culturale dei giuristi e sollecitatore di revisioni per la prefabbricata armonia dei loro apparati sistematici.

La misura d'una siffatta incidenza ce la offrono esemplarmente tre distinti personaggi, che volutamente isoliamo da una corallità di voci spesso anonima ed opaca <sup>(161)</sup>: Cogliolo e D'Aguzzo, filosofi, per il primo aspetto; Venezian, civilista, per il secondo.

Se per Giuseppe D'Aguzzo è professionalmente ineccepibile la qualifica di filosofo del diritto <sup>(162)</sup>, questa può destare perplessità in rapporto a Cogliolo che è professore di diritto romano e la cui operosità spazia nei campi più disparati dello scibile giuridico <sup>(163)</sup>. Varrà a giustificarla la precisazione che di lui, in questa

<sup>(161)</sup> Ne citiamo almeno una, quella del filosofo del diritto napoletano Luigi MIRAGLIA, *La storia della proprietà nella filosofia del diritto*, in *Atti della Accademia Pontaniana*, vol. XVI, Napoli, 1884, mediocre esposizione nella quale si accettano le teoriche di Maine e di Laveleye.

<sup>(162)</sup> La Filosofia del diritto è la disciplina che formalmente insegna in varie Università per tutto l'arco della sua vita accademica, fino alla morte tragicamente avvenuta a Messina, durante il disastroso terremoto del 1908.

<sup>(163)</sup> Pietro Cogliolo (1859-1940) è professore di Diritto romano a Camerino nel 1880, a Modena nell'83, a Genova nell'89, e lì continuerà il suo insegnamento romanistico fino al 1934. Su di lui v'è un fascicolo celebrativo *In memoria di Pietro Cogliolo*, Genova, 1941, in cui è appena leggibile — fra ridicoli e grossolani discorsi in orbace — quello di Giorgio Bo.



sede, ci interessa una riflessione consolidatasi fra il 1881 e il 1888 e nella quale i dati storici e giuridici erano rivissuti alla luce di pressanti problemi di metodo o inquadrati in ampie intelaiature di indole sociologica e filosofica <sup>(164)</sup>.

È proprio qui che si innesta per noi un interesse verso questi operatori culturali: se è vero che essi accettano la tesi che identifica nel collettivismo agrario il primo momento della storia umana; se è vero che il loro problema non è, come per Schupfer Tamassia e Gaudenzi, di approntarvi una documentazione storicamente probante, ma piuttosto di enunciare una linea interpretativa e assumere quella documentazione come occasione per un discorso sulla storia e sul diritto, è lecito domandarsi come reagisca lo schema della proprietà collettiva in una visione dalla prevalente dimensione teoretica. Anticipiamo la risposta: metterà a nudo, in questi 'speculativi', più che in altri, le ambivalenze proprie a tutta la cultura giuridica italiana di quegli anni e diventerà, come abbiamo or ora rilevato, segno di profonda contraddizione culturale.

Sia in Cogliolo che in D'Aguianno, Spencer e Maine continuano ad essere gli incontestati modelli d'una ammirevole avventura intellettuale, e continua l'influenza di quella reale contaminazione fra evoluzionismo e storicismo che abbiamo constatato onnipresente fra gli storici. Con l'aggravante, in questi autori, che essi dovrebbero essere teoreticamente più provveduti.

Tra un atteggiamento evoluzionistico in senso stretto — che non può che voler dire una visione decisamente ottimistica del mondo storico dominato da leggi rigorose, da uno scandirsi interno altrettanto rigoroso per cui il momento e l'assetto successivo sono

---

<sup>(164)</sup> Ci riferiamo, in modo particolare, a *La teoria dell'evoluzione darwinistica nel diritto privato*, Camerino, 1882 (prelezione al corso camerte di Diritto romano letta il 21 novembre 1881), in cui è da registrare il momento d'avvio della riflessione metodologica di Cogliolo; momento che, nel giovanissimo autore, si concreta nella piena adesione a un evoluzionismo rigoroso, a un biologismo esasperato, a un condizionamento grezzo della dimensione giuridica ai dati biologici. L'itinerario successivo fa per noi capo soprattutto agli *Studi storici sull'evoluzione del diritto in Italia*, Torino, 1884, alla raccolta di *Saggi sopra l'evoluzione del diritto privato*, Torino, 1885, alla nota su *Gli studii sul diritto degli antichi popoli ariani (a proposito dell'opera del Leist, Graeco-italische Rechts Geschichte 1884)*, in *Archivio giuridico*, XXXIV (1885), al volume su *Filosofia del diritto privato*, Firenze, 1888.

il superamento del precedente in una corsa dalla barbarie alla civiltà, dall'imperfetto al perfetto, e quasi dal bene al male — e un atteggiamento storicistico — ossia disponibilità a cogliere d'ogni momento ed assetto i valori propri e ad esso congeniali, entro una visione relativizzante e insofferente di leggi e regole fisse — i nostri autori, facendo capo alle non poche testimonianze filosofiche (forse, addirittura, a quella estremamente complessa di Spencer) in cui le due posizioni giungevano a mediarsi, imboccarono la strada d'un evolucionismo storicista; qualifica questa che può apparire logicamente suicida ma che corrisponde alla loro complicata visione culturale e che ha il pregio di contrassegnare puntualmente il loro volto eclettico e anche contraddittorio.

Prendiamo, ad esempio, Cogliolo: il suo evolucionismo si rifiuta di irreggimentarsi nel letto di Procuste di leggi rigide e generali ed è piuttosto gremito di circostanze storiche variabili per ciascuna delle quali c'è un riscontro appropriato a livello del diritto; più che un processo evolutivo in senso stretto, è, come egli stesso si esprime, una « storia intima e sostanziale del diritto » che gli sta a cuore <sup>(165)</sup>.

Sì, certo, leggiamo, a un determinato punto, frasi come questa: « ogni evoluzione adunque va dalla comunità all'individuo, e perciò la proprietà individuale è l'istituto dei popoli civili » <sup>(166)</sup>, e il discorso sembra netto, squadrato, inequivoco. Poi, più avanti, registriamo una conclusione significativa, ma di segno opposto (o almeno sensibilmente diverso): « Al diritto è *indifferente* che la proprietà sia collettiva o privata: nell'uno e nell'altro caso il diritto crea le norme corrispondenti, e invece è lo studio delle civiltà dei popoli, è la scienza economica, è la comparazione dei tempi e

---

<sup>(165)</sup> Si veda soprattutto il saggio 'L'evoluzione giuridica' e il 'Commiato', in *Saggi sopra l'evoluzione del diritto privato*, cit., p. 25 ss. Del resto, nella premessa anteposta al libro, Cogliolo, indubbiamente preoccupato per il termine 'evoluzione' ben inserito nel titolo e per i fraintendimenti che poteva generare nel lettore, sentiva l'esigenza di precisare che « l'evoluzione, che è in fronte del libro, vuol indicare solamente la via di progresso percorsa da una cosa che sorge e cresce: qualunque idea di un esagerato indirizzo filosofico, che forse questa parola può far sospettare, non corrisponde alla natura di questo lavoro ». Povera filosofia d'un giurista, che ha molto di bonario e poco di rigoroso.

<sup>(166)</sup> COGLIOLO, *Filosofia del diritto privato*, cit., p. 151.

dei luoghi, è tutto ciò, estraneo al diritto, che può mostrare la necessità di non tornare al comunismo e rimanere nell'istituto del dominio individuale » (167), dove non emerge solo la visuale d'un diritto inerte e passivo rispetto alle forze storiche alle quali è indifferente, ma anche l'indifferenza a livello etico-sociale dello strumento ' proprietà collettiva ' o ' proprietà individuale ', che può — si badi, l'autore usa il verbo della possibilità — essere imposto dalle forze storiche transeunti relativamente (e qui il relativismo è accentuato) a certi momenti storici.

L'ardore evoluzionistico non ha qui molta intensità; l'ottimismo nella ferrea legge del progresso è intristito da uno scetticismo di marca prettamente storicistica. Sarà frutto della sua educazione di romanista che ha il sopravvento, sarà lo stesso modello mainiano tante volte invocato e percorso da una autentica sensibilità storicistica (168); certo è che la linea metodica seguita da Cogliolo soffre una profonda incoerenza.

Prendiamo ad esempio D'Aguanno, che pure abbiamo visto all'inizio di questo lavoro sostenitore acceso della proprietà individuale e della sua intrinseca moralità: anche in lui la comunione primitiva è un fatto indubitato (169), e indubitato il passaggio dalla proprietà collettiva del villaggio a quella della famiglia a quella del singolo (170). Ma anche in lui questa evoluzione non è colta in una legge generale e organica, ma in una ridda di fatti che sembrano più episodi storicamente relativi che non testimoni d'una linea autenticamente evolutiva.

Quando il nostro filosofo si diffonde a ricercare le motivazioni del passaggio della proprietà della terra dalla tribù al ceppo unifamiliare e le individua nella perdita di poteri dei capi, nella diversità delle culture, nella comparsa di talune caste, nella incidenza delle guerre (171), par lecito a noi rilevare che questi fatti, in quanto

(167) COGLIOLO, *Filosofia del diritto privato*, cit., p. 188.

(168) Più sopra, nel paragrafo dedicato a Maine, abbiamo cercato di mettere in evidenza le venature evoluzionistiche che, in quella riflessione, si mescolano a quelle storicistiche.

(169) G. D'AGUANNO, *Sulla ricerca genetica del diritto di proprietà*, cit., p. 13 (estr.).

(170) D'AGUANNO, *Sulla ricerca genetica del diritto di proprietà*, cit., p. 18 ss.

(171) D'AGUANNO, *Sulla ricerca genetica del diritto di proprietà*, cit., p. 19 ss.

costanti dell'umana vicenda e in quanto non intrinsecamente collegati con un processo evolutivo (anzi, logicamente e storicamente svincolati da esso), appartengono più alla storia che all'evoluzione socio-giuridica; senza contare che, quando un evoluzionista è sorpreso a collezionare fatti minuti, attento al particolare e al frammentario, si è collocato per ciò stesso un po' lontano dalla strada maestra dell'evoluzione. Singolare atteggiamento per chi, come D'Aguianno, da un lato, non ha depresso l'idea di proprietà individuale come modello socio-politico e giuridico, dall'altro, non ha verso le scienze naturali e i metodi ad esse propri le diffidenze di un Cogliolo, ma ha ispirato almeno il primo tempo del suo non lungo itinerario scientifico — quello cui appartiene il saggio sulla genesi del diritto di proprietà — a un ben definito naturalismo <sup>(172)</sup>.

Parlar di evoluzionismo storicista significa ritornare per l'ennesima volta al nodo dell'eclettismo, che è un pregio e una piaga di questa cultura e che riempie dei contenuti più svariati, ad onta delle etichette specifiche, i recipienti generici e vuoti delle scelte culturali dei nostri autori; ma può significare anche, nella sua contraddittorietà, un recupero di Cogliolo e D'Aguianno a un gioco più complesso di forze e di motivazioni.

In essi infatti vediamo riaffiorare quel motivo centrale della questione sociale che, determinante Oltralpe, sembrava essersi sopito nella distensione meramente culturale delle dispute peninsulari; e, con la questione sociale, un affiorare di timori e di perplessità.

La pagina più rigidamente evoluzionista di Cogliolo, quella in cui è segnata in termini di vera e propria evoluzione il cammino dalla proprietà collettiva all'individuale, è anche quella in cui si dichiara a piena voce la paura della ventata socialista e di una possibile collettivizzazione dei beni. Ma — ci domandiamo — che cosa è in essa frutto di polemica e che cosa rispecchia la visione che della storia della proprietà ebbe il Maestro genovese? L'elogio della proprietà individuale — «l'istituto dei popoli civili, i quali tutta la loro economia il loro diritto il loro progresso la loro mo-

---

<sup>(172)</sup> Si veda all'inizio del saggio il frequente ricorso a dati paleoetnologici e la costellazione di aggettivi sonori come 'neanderthaliano' o 'quaternario', con grossi riferimenti, oltre che a Spencer e a Letourneau, all'antropologo e paleoetnologo francese Gabriel de Mortillet, le cui sistemazioni schematiche delle età preistoriche avevano suggestionato buona parte della cultura europea.

ralità la loro scienza agricola e la loro industria hanno basato sul *dominium unius* e non sul *dominium omnium* » — è tessuto per un motivo d'occasione. Non è una riflessione scientifica, ma uno strale polemico lanciato contro i « volgari socialisti » e contro la loro « barbarie »; si inserisce in una dialettica scomposta di contrarii, che ha la carica emozionale delle contrapposizioni ideologiche (173).

Il saggio di D'Aguanno, dopo aver ripercorso le tappe di consolidazione della proprietà individuale, si chiude con un rapido ma sintomatico accenno alla questione sociale, contemplando lucidamente il problema ancora tutto nuovo, intatto e greve di pericoli, che le generazioni entusiaste dell'epoca rivoluzionaria e post-rivoluzionaria avevano lasciato per l'avvenire, « l'altro e più arduo problema del diritto alla proprietà di tutti gli individui » (174).

È nell'intreccio fra ricerca d'una verità scientifica e passione politica che si capiscono le contraddizioni culturali dei due studiosi italiani, i quali, sulla scorta della prima, simpatizzano con Maine, con Laveleye, con Viollet e respingono le proposizioni di Fustel (175) e di Padelletti (176); sulla scorta della seconda, comprendono la valorizzazione che un discorso evoluzionista inevitabilmente viene a fare della proprietà individuale, e lo portano innanzi. Soprattutto D'Aguanno su cui pesano — e l'abbiam visto al principio di questo libro — le 'verità' dell'individualismo possessivo. Ne nasce quella combinazione di atteggiamenti, che ci è sembrata una contaminazione.

Dal complesso della loro analisi continuava però l'immagine che delle forme di appropriazione collettiva nella storia avevano fornito gli storici: l'immagine di un fatto non marginale, ma essenziale, con una sua universalità nello spazio e nel tempo perché gremito di valori (177), con tracce cospicue anche nell'età contemporanea,

---

(173) Si legga l'intero testo, interessantissimo, in COGLIOLO, *Filosofia del diritto privato*, cit., pp. 151-152.

(174) D'AGUANNO, *Sulla ricerca genetica del diritto di proprietà*, cit., p. 24.

(175) D'AGUANNO, *Sulla ricerca genetica del diritto di proprietà*, cit., p. 13.

(176) G. PADELLETTI, *Storia del diritto romano*, curata e annotata da Pietro Cogliolo, Firenze, 1886<sup>2</sup>, p. 220, nota h.

(177) È eloquente l'esordio di COGLIOLO, *Filosofia del diritto privato*, cit., p. 150, introducendo il capo relativo ai diritti sulle cose: « La scienza moderna ha con molte ricerche, in ispecie comparando popoli e tempi diversi, assodato un

verso cui dimostravano disponibilità e comprensione <sup>(178)</sup>. La netta repulsa a Padelletti, e alle sue condanne, da parte del Cogliolo che è pure di lui editore e postillatore <sup>(179)</sup>; la larga citazione che lo stesso Cogliolo fa del chiaro testo cattaneano che ha dato l'intitolazione a questo nostro volume <sup>(180)</sup>; il saccheggio che ambedue operano dal libro di Laveleye apologetico delle forme collettive <sup>(181)</sup>, son lì a fornire una ulteriore convalida alla nostra interpretazione.

Di tutt'altra pasta risulta essere la a noi già nota prelezione camerte di Giacomo Venezian pronunciata nel 1887, pubblicata nell'88 <sup>(182)</sup>, e che costituisce un contributo senza uguali, un fatto culturalmente singolarissimo nella pur sfaccettata letteratura civilistica italiana del momento.

Singolare, intanto, la scelta di un tema come la proprietà collettiva da parte di chi, come il Venezian, era di professione civilista, e per giunta nutrito di forti studii romanistici e insegnante per anni di materie romanistiche.

Più d'una circostanza concorre tuttavia a farci comprendere quella scelta: innanzi tutto, a lui che si era formato alla scuola

---

fatto sul quale nessun dubbio è più possibile, che cioè la prima forma di proprietà fu la comune e che perciò non fu sempre conosciuta la proprietà individuale ». Potrebbe essere stato scritto da Maine o da Laveleye, e sembra avere un obiettivo di relativizzazione per la proprietà individuale. Cfr. anche D'AGUANNO, *Sulla ricerca genetica del diritto di proprietà*, cit., p. 13 ss.

<sup>(178)</sup> COGLIOLO, *Saggi sopra l'evoluzione del diritto privato*, cit., pp. 14-16 e 108-109; Id., *Filosofia del diritto privato*, cit., pp. 150, 152-154; D'AGUANNO, *Sulla ricerca genetica del diritto di proprietà*, cit., *passim*.

<sup>(179)</sup> Si veda alla nota 176. Com'è noto, essendo il Padelletti morto prematuramente, la seconda edizione della sua 'Storia del diritto romano' fu curata e annotata dal Cogliolo.

<sup>(180)</sup> COGLIOLO, *Filosofia del diritto privato*, cit., pp. 152-53.

<sup>(181)</sup> Vedi gli elogi che a Laveleye e a Maine — che hanno, secondo lui, il merito di aver fatto divenire « completi e precisi » concetti prima « nuvolosamente fantastici » — rivolge il Cogliolo in *Saggi sopra l'evoluzione del diritto privato*, cit., pp. 10, 14, o gli apprezzamenti verso Maine (che, nell'uso del metodo comparativo, appare « l'esempio più felice di un simile tentativo ») contenuti ne *Gli studii sul diritto degli antichi popoli ariani*, cit., p. 512. Cfr. infine *Filosofia del diritto privato*, cit., pp. 153, 163, 168, 193 (tanto per mantenersi nel solo campo dei diritti reali). Quanto al D'Aguanno, cita a ogni piè sospinto Laveleye e anche Maine.

<sup>(182)</sup> Da noi già citata alla pag. 106. Abbiám fornito alcuni rinvii bibliografici su Venezian alla nota 55 (*supra*).

bolognese di Oreste Regnoli il problema doveva riuscir familiare. Proprio nel tempo di preparazione e di svolgimento della tesi di Venezian, Regnoli era infatti impegnatissimo in grosse questioni tra il politico, lo scientifico e l'avvocatesco su la natura, le vicende, la sorte delle partecipanze emiliane (183). E Venezian respirò questa aria, non favorevole certo agli schemi della proprietà collettiva, ma nella quale il tema circolava attuale e pressante.

Si aggiunga un dato relativo alla formazione culturale del nostro: il contatto ch'egli ebbe sin dall'inizio — né effimero né occasionale — con la grande letteratura tedesca di metà Ottocento, sboccante in una conoscenza esaustiva dei grandi trattatisti del 'deutsches Privatrecht' — Stobbe, Beseler, Gierke, Heusler, Bluntschli — la cui messa a frutto apparirà con piena evidenza nelle architetture sistematiche della grossa, impegnativissima opera futura sull'usufrutto (184); ed era quella una letteratura in cui si valorizzava al massimo lo schema del *Gesamteigentum*.

Si aggiunga un altro dato: il lungo soggiorno di perfezionamento a Roma, voluto e programmato in assoluta lucidità, presso Francesco Filomusi Guelfi, studioso il cui tratto distintivo può riconoscersi in una raffinata e intelligente cultura giuridica ed economica, legatissimo a Gierke e ai tedeschi, disinvolto nella utilizzazione della tradizione romanistica, che dimostrerà di lì a poco la sua attenzione concreta per il fenomeno delle appropriazioni collettive sia nella 'Enciclopedia giuridica', sia nei corsi ricorrenti sui diritti reali (185).

Si aggiunga infine una circostanza estrinseca, ma non irrilevante: dal 1885 Venezian è stabilmente a Camerino, dove si im-

(183) Venezian si laurea nel 1882: proprio in quell'anno esce il saggio sopracitato (cfr. nota 196) del Regnoli 'Sullo scioglimento delle partecipanze', una memoria al Ministero di Grazia e Giustizia redatta per conto del Municipio di Medicina, che chiudeva una ricca serie di scritti defensionali.

(184) Sulla sua conoscenza della lingua tedesca e delle letterature giuridiche germanica e austriaca, cfr. POLACCO, *Giacomo Venezian*, cit., p. 68. Del grosso studio 'Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione', che è inserito nell'ambito del 'Trattato di diritto civile' del Fiore (per quanto si dice nel testo, cfr. a p. 194), il primo volume uscirà nel 1895.

(185) POLACCO, *Giacomo Venezian*, cit., p. 74.

parenta con una nobile famiglia del luogo <sup>(186)</sup>; e Camerino, collocata alle estreme propaggini della catena montuosa dei Sibillini, sembra, al centro di un territorio pullulante di reliquie di antichi assetti fondiari, l'osservatorio ideale per uno studioso della proprietà collettiva <sup>(187)</sup>. Lì, infatti, non a caso, Venezian trova collega di foro e di Università quel Giovanni Zucconi, patrizio camerino, osservatore sapiente e intelligente della storia e della struttura sociale della sua terra, che, dapprima come avvocato, poi come uomo politico, portò avanti, come vedremo, un discorso coraggioso in tema di proprietà collettiva <sup>(188)</sup>.

Un cumulo di circostanze, dunque, che dovevano sollecitare la curiosità intellettuale del giurista triestino. Tanto più che per lui, educato al gusto del positivo dello sperimentale dell'osservazione concreta, un'indagine sulla proprietà collettiva, in quanto ricerca su forme vive attive operanti nella realtà agro-silvo-pastorale che gli stava attorno, si manifestava come una singolare analisi di laboratorio, pregevole per la indiscutibile positività <sup>(189)</sup>.

---

<sup>(186)</sup> Vi è infatti dall'anno accademico 1885-86 come professore incaricato di diritto civile e diritto romano, dall'86-87 come Straordinario di diritto romano con l'incarico di Storia del diritto romano e di Codice civile, dall'87-88 come Ordinario di diritto civile e romano (cfr. CHIAUDANO, *Giacomo Venezian nella Università di Camerino*, cit., pp. 88-89). Nel 1889 sposerà Emma De Sanctis, camerino di antica e nobile stirpe.

<sup>(187)</sup> Sulle esplorazioni dei monti Sibillini fatte da Venezian fa cenno CICU, *In memoria di Giacomo Venezian*, cit., p. 12.

<sup>(188)</sup> Sullo Zucconi si dovrà fare un ampio discorso. Non conviene pertanto compiere anticipazioni. Cfr. più avanti, a p. 327. Basti qui soltanto dire che di Giovanni Zucconi, deputato al Parlamento nazionale per la circoscrizione di Camerino e tutelatore in quella sede degli interessi dei comunisti delle collettività marchigiane, Venezian elogerà senza riserve i meriti proprio nella prelezione dell'87 che qui ci interessa (v. *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*, cit., p. 29).

<sup>(189)</sup> Già in un suo primo scrittarello di antropologia criminale, redatto quando era ancora studente, il Venezian esprimeva la propria gratitudine al suo maestro Enrico Ferri per l'educazione da lui ricevuta « al metodo positivo anche nella Scienza criminale » (POLACCO, *Giacomo Venezian*, cit., p. 73), e sempre si ritenne vincolato a un metodo di solida analisi positiva. Forse scaturisce da questo suo atteggiamento la passione per le ricerche nel campo del diritto agrario, un diritto cioè che nasce tra i solchi della terra e che in essi è scritto al pari delle vicende geologiche (POLACCO, *op. ult. cit.*, pp. 74-75), e anche quella sua costante esigenza — rilevata da tutti i suoi critici — d'indagare sulle strutture economico-sociali e sulle fondazioni economiche degli istituti giuridici (interessanti, a questo



Dal 1887 in poi, per tutto l'arco del suo itinerario scientifico, l'interesse per questi studi e per questi problemi non si smorzerà mai: sarà una delle molle più intime che faranno scattare la grande fatica sull'usufrutto <sup>(190)</sup> — *opus maximum* di lui — e apparirà costante sia in contributi specifici <sup>(191)</sup> che nei corsi civilistici e di legislazione rurale <sup>(192)</sup>.

Nel saggio dell'87 la sua visione del problema è complessa e completa. Il pregio della rapida lezione non sta solo nel fornire al lettore una sintesi efficace e corretta d'un fenomeno per sua natura intrecciato e camaleontico, ma soprattutto di fargliene avvertire lo spessore, di fargli capire che le diagnosi e le soluzioni semplicistiche rischiano di essere, o addirittura sono, clamorosamente ingiuste, che le dimensioni messe in gioco e profondamente incise sono parecchie e che un discorso meramente storico — come

---

proposito, le notazioni di P. GRECO e di F. ERCOLE, *La R. Università di Macerata per Giacomo Venezian*, cit., rispettivamente a p. 27 e p. 36, nonché i rilievi che un suo grande allievo messinese Francesco Ferrara senior, legato al Venezian da stretta consuetudine, fa ripetutamente sulle solide basi di studi economici del nostro Cfr. F. FERRARA, *L'usufrutto dell'azienda*, in *In memoria di Giacomo Venezian* (a cura del Comitato messinese della 'Dante Alighieri'), cit., p. 161, e *Un secolo di vita del diritto civile*, ora in *Scritti giuridici*, III, Milano, 1954, p. 284. Significativa anche la puntualizzazione ricorrente che «per la trattazione dell'Usufrutto egli compie anche dei viaggi per osservare sul luogo e dalla realtà della vita alcune forme originali» (vedi p. e. P. BONFANTE, in *Idea nazionale*, 26 novembre 1915).

<sup>(190)</sup> Si veda, nel primo volume 'Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione', il cap. III del libro I, tutto dedicato a 'Gli usi pubblici e gli usi collettivi' (pp. 153-244).

<sup>(191)</sup> Venezian tornerà sul tema della prelezione camerte in un gruppo di saggi che si collocano ormai al termine del suo itinerario di studioso. Cfr. *Del disegno di legge sugli usi civici e sui domini collettivi* (che è del 1910) e *Necessità e criteri di una legislazione sugli usi civici per le varie regioni d'Italia* (che è del 1911), ora in *Opere giuridiche*, II, cit., p. 319 ss. Oltre a due note: *Sull'acquisto delle servitù civiche* e *Sul possesso di fatto di usi civici*, *ibidem*, p. 482 ss., è poi di un estremo interesse la memoria (del 1906) *Circa il disegno di legge sulla colonizzazione italiana*, *ibidem*, p. 281 ss. (cfr. soprattutto p. 290 ss., dove si fanno puntuali riferimenti all'opera parlamentare dello Zucconi, del Tittoni, del Salandra, su cui torneremo).

<sup>(192)</sup> Abbiamo sott'occhio le *Lezioni di legislazione rurale dettate nella R. Università di Messina nell'a. a. 1898-99* (raccolte e poligrafate per cura di Giulio Basile), sulle quali torneremo in seguito per il notevole interesse che esse rivestono e nelle quali è dato grande spazio alle proprietà collettive in Italia.

quello di Schupfer — o metodologico — come in Bonfante e in Cogliolo — o filosofico — come quello di D'Aguanno — sono riduttivi rispetto a una cifra sociale economica e giuridica complessa quale la proprietà collettiva.

L'indagine non smentisce il solco che alla disputa sulla proprietà era stato tracciato dalla cultura italiana, cerca di distendersi su un terreno oggettivo, vuole consistere in una pacata e serena osservazione di fatti, rifiutando i coinvolgimenti nei grossolani calcoli politici o nelle proposte volgari dettati sempre, gli uni e le altre, da passioni e da interessi (193). La sua è e vuole essere opera di un giurista di cultura che, tessendo la sua lezione inaugurale che è pur sempre una lezione, fa cultura, ossia attua per sé e per i discepoli un impossessamento critico dell'oggetto. Solo che Venezian ha più strumenti di quanti n'avessero avuti Bonfante, Schupfer, Cogliolo, D'Aguanno, perché ha presenti tutte le dimensioni del fenomeno e ne trae una sensibilità maggiore e compiuta.

Intanto, se il suo discorso resta pensato e condotto in termini rigorosamente culturali, non è il freddo colloquio di Schupfer con le sue fonti predilette o la loica temperata di storicismo del filosofo D'Aguanno che si apre per un istante — e per un istante solo — alla contemplazione del movimento sociale. Dietro il Maestro che legge dalla sua cattedra camerte sta la piena coscienza della questione sociale e dei dilaganti moti operai e contadini, coscienza spoglia di timori e fonte di ricchezza interiore per lo scrivente, ben viva dentro di lui ad irrobustirlo e non davanti al suo sguardo come un paraocchi fuorviante (194).

---

(193) Si vedano a p. 6 le eloquenti dichiarazioni, che abbiamo più sopra (p. 215) riportato.

(194) Ecco, all'inizio della prelezione, come l'Autore delinea con estrema serenità il complicato quadro dei movimenti, delle polemiche, delle discussioni contro la proprietà individuale e, nel tempo stesso, delle previsioni che si possono impostare con lucida consapevolezza: « la proprietà individuale, ritenuta la più alta espressione e il necessario compimento della libertà, oggi è messa in discussione. E com'è giustamente condannata l'astrazione economica, che pretendeva di raggiungere col concorso di tutti gli sforzi egoistici l'armonia, com'è impossibile pensare a un indefinito svolgimento del principio individualistico, forte della proprietà, senza prevedere un momento in cui tutti i vincoli sociali sarebbero spezzati, e la lotta per l'esistenza, contenuta dal diritto, si trasformerebbe nella

Il problema economico e giuridico si inserisce spontaneamente in una dimensione sociale senza perdere i suoi connotati obiettivi, senza subire deformazioni. È lo sforzo dichiarato dell'autore che non abbandona il suo osservatorio critico ma lo vuole arricchito nel tentativo di scoprire la cifra complicata del fenomeno che ha in esame.

Nel laboratorio positivo del giurista Venezian gremito di fatti economici, sociali o anche semplicemente tecnici, quasi in una singolare bottega di stregone, le reliquie del primitivo assetto fondiario sono sottoposte a uno straordinario esorcismo: al sicuro dagli scongiuri individualistici e dalle passioni partigiane, nel riparo della solida osservazione dei fatti, acquistano un volto che neppure le intelligenti indagini precedenti eran valse a ridonare loro; riappaiono come autentici 'diritti popolari' ed espressione d'una moltitudine di oppressi, riemergono come segni di altre tradizioni e portatrici di valori culturali alternativi; riconquistano il loro carattere di proprietà collettive e pretendono di inserirsi in una costruzione giuridica che risponda agli schemi culturali e socio-economici su cui riposano e da cui promanano.

Alcuni tratti di questo volto, partitamente presi, eran stati presenti ed evidenti in certe indagini prima ricordate. Per la prima volta però, almeno nella letteratura italiana, si ritrovavano armonicamente e coordinatamente presenti in una visione del problema che lo affrontava da ogni angolo, da quello delle architetture giuridiche come da quello delle matrici storiche o della rilevanza sociale, e cioè, secondo quanto dicevamo più sopra, in tutta la sua complessità. Ci sia consentito di farne un rapido esame.

È ben fissa nelle pagine di Venezian l'idea che le forme di appropriazione collettiva rappresentano i residui d'una cultura volgare, prosperante in tempi preromani, vivacchiante accanto allo spietato imperialismo culturale romano in un filo conduttore della

---

guerra selvaggia di tutti contro tutti, gl'impazienti e i violenti domandano la soppressione della proprietà individuale, i moderati la vogliono circondata di limiti e di garanzie, gli ottimisti aspettano che trovi in se stessa i temperamenti, e nella necessità della sua esistenza il riconoscimento de' suoi doveri. Altri annunzia che per la forza naturale delle cose, ed altri esige che per volontà intelligente e cosciente si costituisca, a fianco della proprietà individuale, la proprietà sociale » (p. 4).

vita provinciale e municipale che si svolgeva al di là o contro l'ufficialità trionfante. Veri e propri « diritti popolari » (195) colposamente o dolosamente fraintesi e conculcati dal ceto che detiene, nello Stato unitario, le leve del potere politico ed economico.

Il crollo del paraocchi individualistico e romanistico realizzato nel laboratorio del giurista provveduto di dati e di esperienze ma sprovvisto di postulati, di modelli, di prevenzioni e pregiudizi conduce necessariamente a una diagnosi politica. Il piano culturale ed empirico — cioè positivo — scelto dallo scrupoloso osservatore solleva il velo delle pietose apologetiche o delle retoriche insopportabili della intelligenza liberale e denuncia gli strumenti odiosi di repressione della classe dominante sugli incommodi assetti collettivi, la gravidanza ideologica delle alate idealità, scopre nelle quotizzazioni e nello scioglimento delle promiscuità un mezzo brillante per l'incremento del latifondo, una fonte di miseria per popolazioni avvezze da secoli a una decorosa povertà garantita loro dalle gestioni collettive (196).

È una denuncia insolita in bocca a un giurista, come è insolito il pungente istrumentario intellettuale di cui Venezian si serve per radiografare crudamente le pieghe riposte di quella nozione di « interesse generale » ricorrente sulla bocca del borghese illuminato: « quando la determinazione dell'interesse generale procede da criterii astratti, e non s'induce rigorosamente dalla ponderazione degli interessi particolari, che l'interesse generale deve riassumere e conciliare, quando col pretesto che la società è un organismo, si fabbrica una metafisica nuova, e all'unità sociale si attribuiscono attività, bisogni, fini, che non sono la risultante delle

---

(195) *Reliquie*, cit., p. 29.

(196) C'è una pagina splendida per l'analisi spregiudicata e per il piglio risoluto con cui si esaminano i fattori determinanti dell'inanità dell'opera di liquidazione e quotizzazione. Da essa stralciamo il passo relativo ai fattori politici, sociali, amministrativi, che sono per Venezian questi: « i fattori politici: l'interesse di un governo oppressore di tener desto coll'arma della questione demaniale l'odio e l'antagonismo fra le classi della società; i fattori sociali: la sostituzione all'antica nobiltà degli *homines novi*, dei borghesi arricchiti, più accaniti e più tenaci a difendere gl'interessi che avevan già combattuti, e ch'eran divenuti i loro; i fattori amministrativi: la inettitudine e la ignoranza dei funzionari incaricati di applicar le leggi, la formazione delle clientele e delle tirannidi locali... » (*Reliquie*, cit., p. 17).

attività, dei bisogni, dei fini degli uomini che la costituiscono, io m'impauro così delle conseguenze di questi metodi che pongono gl'interessi più legittimi alla discrezione di impressioni, di opinioni transitorie, di gruppi di interessi momentaneamente prevalenti, che ... » (197).

Non crediamo di distorcere la collocazione corretta di questo saggio, se ci vediamo un segno d'insofferenza per il carattere mistificatorio di certe pretese conquiste dell'individualismo moderno, che sono più conquiste della classe borghese, di gruppi d'interessi, che una obbiettiva realizzazione d'istanze comunitarie. E coraggiosa è la requisitoria contro la « metafisica nuova », contro le regole generali ed astratte che senza alcuna « coordinazione a condizioni morali, intellettuali ed economiche » (198) fingono di coincidere con il bene comune e celano invece, al di sotto della speciosa e illusoria garanzia dell'astrattezza, la difesa di interessi particolari, dando « colore di novità liberali a tante inutili e dannose ingiustizie » (199).

Inizia qui un discorso non sporadico, non isolato, che constata — al contrario — pienamente ripreso in un lucido corso messinese di ' Legislazione rurale ' del 1898-99, sciaguratamente rimasto nella sua disadorna e appartata forma poligrafata e quasi universalmente ignorato. Ne esce avvalorata l'interpretazione di un Venezian certamente non socialista, ma certamente antiindividualista (200), maneggiante con disinvoltura lo schema operativo di ' classe ' e di ' classe dominante ' che applica al territorio intatto della costruzione liberale dello Stato (201).

Esamineremo in altra sede quelle lezioni messinesi e riprenderemo allora il tema del ' classismo ' di Venezian. Basti ora dire che, sin dalle ' Reliquie ', si profila l'immagine dissacratrice di uno scienziato che, irritato dalla propaganda di un regime, cerca di togliersi dagli occhi il fumo d'una suadente e perciò pericolosa mitologia moderna, rifiuta l'argomento aprioristico del « lievito

---

(197) *Reliquie*, cit., p. 27.

(198) *Reliquie*, cit., p. 28.

(199) *Reliquie*, cit., p. 29.

(200) Basta leggere *Lezioni di legislazione rurale*, cit., p. 11.

(201) Facciamo qui una sola anticipazione: cfr. *Lezioni di legislazione rurale*, cit., p. 94.

dell'interesse individuale » e le illusioni dei « miraggi delle trasformazioni economiche » <sup>(202)</sup>, e ritrova tra i fatti — in una concretezza tessuta di condizioni globali degli uomini e di situazioni di tempi e di luoghi — il senso delle proporzioni e la possibilità di una corretta diagnosi prima di tutto storica ma conseguentemente anche economica, sociale e giuridica.

Proprio in ordine alla formulazione di una diagnosi il più possibile corretta, il discorso di Venezian diventa anche un discorso sul metodo, e si fa insistente la raccomandazione per l'osservatore a deporre facili miopie, a non contentarsi dell'orticello che gli sta attorno spazialmente e temporalmente vicino, perché quello è il terreno tipico delle passioni, dei sentimenti, degli umori e dei giudizi morali. « L'illusione della prospettiva morale per cui s'ingigantiscono i piccoli fatti prossimi » <sup>(203)</sup> può essere superata soltanto nell'osservazione di una esperienza ampia e varia in cui il gusto del particolare e anche di quel particolare che è il contributo soggettivo dell'interprete si stemperi nella ricchezza d'un materiale la cui voce obbiettiva riesca a condizionare ogni voce soggettiva.

Non v'è nel testo di Venezian alcuna citazione — il carattere di prelezione proprio del saggio sembra vietarlo — ma è chiaro il riferimento alle deformazioni che Oltralpe aveva assunto la disputa sulle origini della proprietà fondiaria, alla testimonianza di Fustel che proponeva un materiale storico assolutamente stravolto dai giudizi morali dello scrittore.

Torna in Venezian l'esigenza del distacco fra interprete e materiale storico, torna l'esigenza di un recupero della dimensione oggettiva, il rifiuto di ogni pregiudizio da proiettare sulle fonti. La condanna 'politica' delle proprietà collettive formulata dalla cultura ottocentesca non è il frutto d'un'osservazione serena e documentata del fenomeno, ma d'una valutazione ideologica, non d'una contemplazione del materiale positivo ma di interessi particolari che quel materiale verrebbe a smentire, a mettere in forse. E Venezian non ha mezzi termini per condannare severamente questa condanna prefabbricata e inappellabile.

---

<sup>(202)</sup> *Reliquie*, cit., p. 28.

<sup>(203)</sup> *Reliquie*, loc. ult. cit.

Giudizio politico e morale anche questo, ma che affiora *a posteriori*, nelle conclusioni, dopo che l'interprete ha, sul piano che gli è congeniale — quello delle cose —, ritrovato la cifra e la misura degli assetti collettivi. In quel momento, l'uomo di cultura, lo studioso positivo, il giurista, lo storico hanno il dovere di rilevare il tradimento e la mistificazione; in quel momento le venature politiche e morali del giudizio non saranno che elementi avvalorativi di un giudizio critico e non pregiudizi e modelli mentali. Nasceranno e resteranno sul terreno della criticità, della continua verifica coi fatti, ossia faran parte inscindibile e inabdicabile dell'operazione culturale condotta a termine, che non è mai compilazione passiva, ma è sempre giudizio fondato e motivato, è impossessamento di dati da parte della coscienza — disponibile ma vigile — dello studioso.

L'operazione felicemente impostata da Venezian intende infatti essere e, di fatto, resta una operazione culturale, e due sono le direzioni nelle quali agisce: recupero degli assetti collettivi a un gioco ampio e vario di rapporti fra più culture; recupero degli assetti collettivi a schemi e qualificazioni meno inadatti di quelli offerti dal consueto canone — interpretativo e normativo insieme — dei romani e dei romanisti. Maine e Laveleye — che non sono ovviamente citati, perché non si fa riferimento a chicchessia — si possono e si devono presupporre costantemente presenti sul tavolo da lavoro di Venezian, e più d'una pagina indica con chiarezza la inequivoca direzione.

Il discorso parte da due premesse: che la proprietà individuale « è lungi dall'essere un fatto universale » <sup>(204)</sup>, come provano le forme appropriative collettive positivamente presenti nella storia e nella realtà attuale dei popoli più diversi, l'Allmend svizzera, l'Almaenning svedese, l'Almindinger norvegese, la Marca germano-olandese, il Township scozzese, la Dessa giavanese, il Mir russo, la Zadruga balcanica <sup>(205)</sup>; che dopo la grande disputa europea « la credenza che la proprietà individuale sia un istituto universale e necessario, accettata già come un domma, andò perduta » <sup>(206)</sup>.

<sup>(204)</sup> *Reliquie*, cit., p. 5.

<sup>(205)</sup> Citiamo qui i varii termini nella trascrizione che ne dà il testo di Venezian.

<sup>(206)</sup> *Reliquie*, cit., p. 4.

Tutto sembra preso di sana pianta dal libro di Laveleye, e l'elenco prolisso di forme collettive che abbiamo sopra riportato con indulgenza e che riproduce esattamente i tipi studiati dall'economista belga vale come indicazione concreta della fonte di Venezian. La novità è che Venezian — giurista per professione e anzi cultore di un diritto vigente — non ha le sbavature economico-sociologiche proprie a Laveleye e serba il suo discorso rigorosamente interno alla cultura giuridica.

Demani comunali e usi civici del mezzogiorno, domini collettivi, partecipanze, e via dicendo, sono tutti — pur nelle facilmente rilevabili peculiarità storiche e giuridiche — « reliquie della proprietà collettiva », si collegano cioè ad un assetto di civiltà preromano e son giunti fino a noi per un tramite che non è quello della analisi, della sistemazione, della riflessione romane <sup>(207)</sup>. Per questo, è un assurdo storico e giuridico, è un procedimento culturale scorretto interpretare queste forme organizzative alla stregua e con gli strumenti teorici del diritto romano e della tradizione romanistica. Capovolgendo l'intitolazione icastica d'un celebre saggio bettiano, si potrebbe dire che qui lo scrupolo scientifico di Venezian sta tutto nel tentativo di evitare una falsa impostazione della questione giuridica dipendente da erronea diagnosi storica <sup>(208)</sup>.

Che poi quella falsa impostazione fosse frutto di calcolo o una operazione ideologica o soltanto povertà di strumenti e miopia degli operatori, interessa a questo punto assai meno il giurista. Quel che interessa è il colossale fraintendimento cui un gruppo d'istituti, dolosamente o colposamente, è stato sottoposto.

Si sviluppano da questo disagio le linee di una ricostruzione sintetica delle forme collettive in un terreno finalmente liberato da ipoteche e da modelli tecnici. Se fino ad ora — insegna Venezian — quegli assetti sono stati sottoposti all'accusa infamante d'essere una palese violazione della splendida e lucida « euritmia dell'edificio legislativo » <sup>(209)</sup> e sono stati trattati come creature deformi e,

---

<sup>(207)</sup> *Reliquie*, cit., p. 7 ss.

<sup>(208)</sup> È evidente il riferimento al noto studio di E. BETTI, *Falsa impostazione della questione storica dipendente da erronea diagnosi giuridica*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio Ruiz*, vol. IV, Napoli, 1953.

<sup>(209)</sup> *Reliquie*, cit., p. 6.



in quanto tali, costretti a soffocare entro disagiati apparecchi d'ortopedia giuridica, ciò è stato la conseguenza più d'una deformazione delle nostre menti di osservatori non disponibili che di una deformazione 'in re', più di un nostro procedere per schemi prefigurati che di una visione pluralistica del divenire giuridico.

Ad avvalorare questo suo coraggioso atteggiamento — che si scrollava di dosso con un sol colpo un nodo gordiano di luoghi comuni — stanno per il giovane professore camerte le letture attente e profondamente digerite dei suoi prediletti campioni delle grandi letterature tedesca ed austriaca, nei quali trovava un *altro* canale, un *altro* filo conduttore, un'*altra* e più soddisfacente costruzione giuridica.

Quel che nelle strette della tradizione romanistica e nell'armonioso ma impietoso sistema individualistico ottocentesco era frutto di « concessioni fatte da grandi feudatari laici o ecclesiastici » <sup>(210)</sup>, era « un modo di godimento dei beni comunali subordinato alla tolleranza dell'amministrazione » <sup>(211)</sup>, era un insieme di situazioni abnormi ed eteronome gettate provvisoriamente nell'immondezzaio delle servitù in attesa della completa eliminazione (e « il romano nome di servitù non li riaccostava ad una categoria d'istituti giuridici, ma valeva a stigmatizzarli come abusi, tollerati rimedi d'altri abusi, che perdevano colla scomparsa di questi la ragione d'essere ») <sup>(212)</sup>, riacquistava di colpo una dimensione diversa, una sua dignità culturale che consentiva di considerare ridicolo il canone dell'euritmia del sistema, una sua autonomia dalla spirale dell'ordine romano intollerante di corpi estranei come tutti i sistemi ferreamente ordinati. È quell'*euritmia*, è questo *ordine* che, in quanto rigidi e incomprensivi, rivelano i propri limiti e dei quali occorre sbarazzarsi.

Il punto centrale del discorso giuridico di Venezian — che è rilevante proprio perché si muove e si attesta su un tentativo di 'juristische Konstruktion' — sta nella riscoperta di un fascio di istituti come proprietà collettiva e nella sua valorizzazione ponendoli accuratamente fuori dei confini dell'alveo romanistico.

---

<sup>(210)</sup> *Reliquie*, cit., p. 8.

<sup>(211)</sup> *Reliquie*, cit., p. 19.

<sup>(212)</sup> *Reliquie*, cit., p. 27.

Continuare nell'equivoco di misurare gli usi civici con il metro della cultura che *non* li aveva prodotti, che si era anzi strutturata su soluzioni opposte, che li aveva sempre — e coerentemente — disdegnati e fraintesi, sarebbe stato per lui sterile e mistificante. Le intuizioni e le percezioni, che abbiám constatato vive in molti protagonisti della grande disputa, son qui avvalorate e messe a fuoco da un ingegno che dell'universo giuridico avverte non soltanto la dimensione della storicità ma altresì quella della sistematicità.

Non «servitù» quindi, cioè strutture vassalle e secondarie necessariamente aggrappate a una situazione primaria condizionante, ma «diritti», diritti di proprietà collettiva, il cui primo contrassegno è l'autonomia, sia sul piano storico che su quello sistematico.

Una intelligenza completamente rinnovata del problema è posta in essere, che arriva al miracolo della comprensione autenticamente storica di esso grazie al suo disincagliamento dalle trame della logica dei romani e da un tessuto esclusivamente privatistico in cui si è sempre voluto a torto inserirlo<sup>(218)</sup>. La logica dei romani non è scritta nella natura delle cose; è un prodotto storico, è una intelaiatura costruita *ex post* dopo che storicamente una serie di premesse socio-politiche e culturali si erano consolidate. Al di là di quelle premesse è inapplicabile, è una forzatura, rischia di compromettere tutta la intelligenza del problema.

Intelligenza è il termine usato da Venezian, che appare veramente dominato in tutto il suo agile *pamphlet* da uno sforzo di *intelligere*, arrivare alla comprensione senza trascurare alcuna implicazione, alcun nesso, alcun aspetto. *Intelligere* grazie a uno storicizzare, cioè grazie a un mettere ogni cosa al suo posto, ricollocare ogni dato nelle sue matrici e nel suo alveo.

Orbene, se questa è la preziosa dignità metodica del giurista triestino, come sarebbe possibile per lui utilizzare arnesi logici e tecnici tutti tesi a espungere dall'organismo coerente dell'ordinamento giuridico, costruito e cementato in una certa direzione, il corpo estraneo della proprietà collettiva? Come far capo a un ordi-

---

(218) «Riaccostati al diritto privato, costretti nelle categorie logiche della giurisprudenza romana, ne sarebbe stato impossibile, non che il riconoscimento, l'intelligenza» (*Reliquie*, cit., p. 14).

namento che, nella sua vita storica, è stato sempre teso a mitridatizzare il proprio organismo al veleno di quel corpo inserendolo e vanificandolo negli schemi della comproprietà, della proprietà dei corpi morali, delle servitù? <sup>(214)</sup>.

Ma tra proprietà collettiva e questi schemi operativi il salto è grande. Quando Venezian parla infatti di proprietà collettiva, non intende offrire a un gruppo di istituti un vago denominatore comune, come si fa spesso atecnicamente da molti 'collettivisti' della disputa, ma intende riferirsi a un fenomeno giuridico tipico facendo uso di una qualificazione giuridicamente pregnante. Per lui, che tiene presente soprattutto i demanii comunali del Reame e i domini collettivi degli Stati ex-pontificii <sup>(215)</sup>, proprietà collettiva è quel diritto di proprietà che fa capo alla corporazione come espressione dell'interesse generale del gruppo (cioè di una serie indeterminata di generazioni che formano la realtà storica — passata, presente e futura — del gruppo stesso) e che è scandito in una situazione complessa di poteri, diritti e doveri: potere immediato della *universitas* sui beni ma anche dovere di destinare i beni stessi all'uso diretto dei singoli partecipanti, e quindi dovere di non alienarli; diritto dei singoli all'uso e godimento dei beni nei limiti delle finalità istituzionali dell'*universitas*. Poteri, diritti, doveri che presuppongono cioè la compenetrazione delle posizioni soggettive del comunista col fine stesso della corporazione <sup>(216)</sup>.

L'arnese tecnico della comproprietà romana pensato, nei suoi principii portanti, come proprietà d'una quota per ciascun condomino e come struttura provvisoria, interlocutoria, anormale nei confronti della normale situazione proprietaria che è la proprietà

---

<sup>(214)</sup> *Reliquie*, cit., p. 12.

<sup>(215)</sup> In altre zone — ad esempio, in particolari settori dell'arco alpino — il fenomeno della proprietà collettiva ha assunto la forma particolare della proprietà comune di consorti coeredi su cui ha avuto il merito di insistere con tenace e provvida intuizione G. G. BOLLA, *Le comunioni familiari ereditarie dei territori alpini e la legge 16 giugno 1927 sul riordinamento degli usi civici* (1947), nonché *Per la tutela e il progresso della proprietà comune dei montanari nel quadro della Costituzione italiana* (1948), nonché *Terre civiche e proprietà comuni di consorti coeredi regolate dal Laudo* (1951), nonché *Famiglia e proprietà terriera nelle regioni di montagna ed in particolare nella Valle d'Ampezzo* (1951), tutti ora in *Scritti di diritto agrario*, Milano, 1963.

<sup>(216)</sup> *Reliquie*, cit., pp. 10-12.

individuale per sua natura perpetua ed esclusiva, è concettualmente assai distante da una struttura come quella della proprietà collettiva percorsa tutta da un supremo principio informatore consistente nella subordinazione delle singole posizioni — quelle dei partecipanti ma anche quella della corporazione — al bene inabdicabile della destinazione economica della *universitas*. Qui è al massimo grado uno schema di proprietà-funzione teleologicamente irrigidita, nel quale tutto sembra potersi sacrificare alla finalità oggettiva della organizzazione comunitaria; là è al massimo grado uno schema di proprietà-appartenenza, dove tutto è emanazione della volontà dei singoli.

Torneremo nell'ultimo capitolo al problema della costruzione giuridica delle forme collettive di appropriazione, e vedremo allora quanto di queste diagnosi si serbi nel volume sull'usufrutto, che è del '95. Basti qui dire, per concludere questo rapido esame delle conclusioni di Venezian, che per la prima volta in Italia si tentava e si disegnavano una orditura giuridica provveduta sulla fisionomia di quelle forme. Anche a livello tecnico-giuridico il recupero dell'impalpabile materiale consuetudinario si compiva in una ossatura definita.

Ma la prelezione di Venezian resta un fatto pressochè unico nell'ambito della civilistica italiana. Il problema 'proprietà collettiva', che ha costretto il giurista triestino a uno stringente esame di coscienza, che gli ha posto tanto serrate domande, generalmente o non è avvertito in tutta la sua carica incisiva, o non è avvertito affatto, o non è voluto avvertire dai civilisti.

Circolerà esplosivo nei corsi ariosi che Filomusi Guelfi dettava alla Sapienza di Roma e affidava con umiltà allo zelo editoriale dei suoi studenti <sup>(217)</sup>; circolerà tra i giovani, cui non sfuggiva il

---

(217) F. FILOMUSI GUELFI, *Diritti reali* - Appunti sulle lezioni racc. per cura di E. Piola Caselli e G. Briolini [dispense lit., a. s. 1888-89 - R. Università di Roma], p. 108 ss.; ID., *Trattato dei diritti reali* - Lezioni red. per cura degli studenti A. Matozzi, C. Mapei, E. Nannini [dispense lit., a. s. 1891-92 - R. Università di Roma], p. 219 ss.; ID., *Diritti reali* - Appunti sulle lezioni di diritto civile racc. per cura di G. Manganelli [dispense lit. a. s. 1894-95 - R. Università di Roma], p. 242 ss. Il corso tenuto nell'a. a. 1888-89, a detta dello stesso Filomusi, sembrerebbe essere, se non il primo corso dettato sui diritti reali che risale invece all'85-86, almeno il primo corso sui diritti reali consolidatosi in una pubblica-

valore provocatorio e sollecitativo dell'infocato argomento <sup>(218)</sup>. Ma lo cercheremmo invano nelle pagine — dove pur ce ne aspetteremmo traccia — che l'esordiente Coviello dedica alla qualificazione delle cosiddette 'servitù irregolari' <sup>(219)</sup>, o nelle 'Istituzioni' di Chironi <sup>(220)</sup>, o nel 'Corso' di Gianturco <sup>(221)</sup>.

---

zione sia pure litografica (cfr. F. FILOMUSI GUELFI, *Diritti reali* - Esposizione pel corso 1901-02, Roma, 1902, p. 131).

<sup>(218)</sup> I segni non mancano. Significativa la recensione che L. CANTARELLI redige sulla schupferiana *Rivista critica delle scienze giuridiche e sociali*, I (1883), p. 194 al saggio di F. FISICHELLA, *Sul fondamento del diritto di proprietà*, Catania, 1881. Rispetto all'approccio del Fisichella fondato e articolato in moduli invecchiati, che arrivava a definire la proprietà come il «rispetto pratico della suità personale d'ognuno, in sé, nei suoi attributi, nei suoi rapporti, nel suo fine e nella sua attività» (p. 89), obiettava il Cantarelli: «una teorica aprioristica della proprietà io non la stimo feconda di risultati pratici. Secondo me gioverebbe al contrario esaminare, nella storia, le forme diverse attraverso le quali si manifestò la proprietà, durante i tempi. Da questo studio storico apparirebbe probabilmente che essa 'répondait aux sentiments et aux nécessités des hommes pendant les siècles où elle s'est maintenue' (Lav. p. XXII)». La lezione storicistica di Laveleye ostenta qui i suoi frutti più appariscenti. Per un altro esempio, cfr. il saggio di G. CAPONE, *Saggio di ricerche sulle vicende della proprietà e sulla origine del possesso in Roma*, in *Archivio giuridico*, L e LI (1893), scritto — crediamo unico — d'un giovane morto immaturamente, addirittura premorto alla pubblicazione (vedi la 'Nota' della Direzione della rivista, all'inizio), che serba per questo suo carattere alcune provvisorietà e acerbità, ma che è indicativo di come avessero fatto presa, in un giovane d'ingegno, i filoni di pensiero 'collettivistici'.

<sup>(219)</sup> Nicola COVIELLO, *Delle cosiddette servitù irregolari nel diritto civile italiano*, in *Archivio giuridico*, XLI (1888).

<sup>(220)</sup> G. P. CHIRONI, *Istituzioni di diritto civile italiano*, Torino, 1888. Isoliamo Chironi, perché il giovane civilista sardo (nato a Nuoro nel 1856) aveva dimostrato in saggi particolari (cfr. *Il darwinismo nel diritto*, Siena, 1882) e nelle sue prolusioni senese e torinese (cfr. *Il diritto civile nella sua ultima evoluzione*, Siena, 1882 e *Sociologia e diritto civile*, Torino, 1885) non soltanto una acuita sensibilità al problema d'un rinnovamento metodico negli strumenti di lavoro del giurista, ma anche un'apertura culturale in perfetta armonia con le istanze del tempo.

<sup>(221)</sup> E. GIANTURCO, *Dei diritti reali*, Lezioni di diritto civile, raccolte dal Prof. Michele De Palo, Napoli, 1892, ora in *Opere giuridiche*, volume primo, Roma, 1947. Anche per Gianturco valgono le stesse considerazioni or ora fatte per Chironi (si pensi alla sua prolusione napoletana (*L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale*, Napoli, 1891), o addirittura al suo primo saggio metodologico (*Gli studi di diritto civile e la questione del metodo in Italia*, in *I Filangieri*, VI (1881).

O ne troveremmo un cenno fuggevole e disattento nel discorso di Cimbali su 'La proprietà e i suoi limiti', che taluno avvezzo più alla sonorità dei titoli che alla realtà dei contenuti si sarà sorpreso di non veder utilizzato. Povero Cimbali! Malgrado l'altarino che al gius-socialista erigerà la retorica di qualche anno dopo, il suo itinerario si muove all'interno di un sistema concepito e risolto in chiave individualistica. Il tributo al libro di Laveleye, « libro importantissimo »<sup>(222)</sup>, è l'omaggio del cantore al pezzo universalmente applaudito, ma è estrinseco: dei suoi risultati infatti si raccoglie soltanto l'insegnamento che vede la proprietà individuale come frutto maturo d'un lungo processo storico, mentre si evitano accuratamente gli spunti molteplici su forme alternative di proprietà.

E la ragione sta nel fatto che per Cimbali « il problema della proprietà è problema di libertà »<sup>(223)</sup>, che « la proprietà reale, essendo l'espressione o meglio la continuazione della proprietà personale dell'uomo nel mondo esteriore, è mestieri riproduca in sé tutti i caratteri di questa » primo fra tutti quello della esclusività<sup>(224)</sup>.

La proprietà individuale è per il giurista l'ultima frontiera, il confine in base al quale misurare la legittimità d'una riforma o d'una revisione, entro il quale la sua libertà d'indagine è autonomia di ricerca, oltre il quale è arbitrio innaturale. Il lavoro per il giurista è all'interno di quel confine e la sua ricerca per la valorizzazione del sociale può sfogarsi solo entro i termini dell'istituto, che si pongono pertanto come i termini stessi del suo lavoro scaturenti dalla natura di esso. Per questo, la riflessione di Cimbali e di tutti coloro che lavorano sulla proprietà e sui suoi limiti non può che svilupparsi nel tentativo di agganciare più saldamente la proprietà individuale al contesto sociale, cogliendo tutti gli agganci possibili nel sistema della Codificazione e nelle leggi speciali. Per questo, il loro lavoro non può procedere oltre.

---

<sup>(222)</sup> CIMBALI, *La proprietà e i suoi limiti nella legislazione civile italiana*, cit., p. 125.

<sup>(223)</sup> CIMBALI, *La proprietà e i suoi limiti*, cit., p. 125.

<sup>(224)</sup> CIMBALI, *La proprietà e i suoi limiti*, cit., p. 132.



CAPITOLO SECONDO

INCHIESTA AGRARIA:  
UN INNESTO FRA TEORIA E PRASSI

1. L'avvio a un ripensamento nella riflessione economica. — 2. Inchiesta agraria e 'proprietà collettiva': il contributo di Agostino Bertani. — 3. Inchiesta agraria e 'proprietà collettiva': l'opera di Ghino Valenti. — 4. L'opera di Ghino Valenti e l'innesto fra teoria e prassi. — 5. 'Le forme primitive e la teoria economica della proprietà'.

1. L'emersione di un volto diverso e di un'immagine più complessa del fenomeno 'proprietà', che impegna fra gli anni '80 e 90 alcuni filoni del pensiero giuridico italiano e li costringe a una profonda revisione di conclusioni ormai consolidate, lascia tracce non passeggerie anche nell'ambito della riflessione economica.

Il trapianto in Italia dei dibattiti e dei risultati della dottrina tedesca, avviatosi efficacemente — come abbiám visto — col saggio di Vito Cusumano nel 1874, indicava già strade nuove da battere; di lì a poco avrebbe cominciato a passar tra le mani degli economisti peninsulari il volume di Laveleye, personaggio a loro ben noto per precedenti ricerche di economia pura ed applicata, e quelle strade si sarebbero delineate con particolare chiarezza. Il modello 'proprietà', su cui la scienza economica classica aveva lavorato e costruito, era stato ricevuto in consegna dai giuristi, ed aveva, sotto il profilo filosofico, il volto e il carattere del diritto naturale di proprietà, del *dominium* romano e romanistico, sotto il profilo tecnico. Ora che, tra i giuristi, cominciava a serpeggiare un senso di insoddisfazione, il modello rivelava la sua falsa solidità e inesorabilmente si sgretolava alla luce delle corrosive acquisizioni.

A due anni di distanza dalla apparizione delle opere di Cusumano e Laveleye — che sono forze concorrenti verso un obbiettivo



sostanzialmente identico — le tracce sono infatti riscontrabili nella grossa per quantità e impegno 'Economia dei popoli e degli Stati' di Fedele Lampertico, di cui il terzo volume è interamente dedicato a 'La proprietà' (1). Pur riaffermando le soluzioni tradizionali e pur componendo la consueta oleografia manieristica sulla proprietà individuale assoluta, perpetua ed esclusiva, l'economista vicentino si sente in dovere di aprire un ampio discorso sulle ricerche di Laveleye accettandone esplicitamente alcuni momenti qualificanti quali la priorità della appropriazione collettiva su quella privata (2) e, conseguentemente, la storicità di quest'ultima (3).

Ciò che egli respinge con fermezza è la proposta socio-politica dello studioso belga. Gli assetti collettivi ancora vivi e vegeti a fine Ottocento potevano anche per lui essere stimati « il vestigio di una condizione di cose in altri tempi la più commune e ordinaria » (4) ed essere riconsiderati e riabilitati nella loro dignità storica e giuridica, ma non avrebbero potuto svolgere per il futuro alcun ruolo efficace, né potevano pertanto proporsi come schema operativo nella società moderna.

Lampertico resta dominato da un ottimismo di marca evolucionistica, che gli fa cogliere nella proprietà individuale un prodotto storico sì ma anche una realtà di progresso inabdicabile.

In lui, studioso di modeste risorse anche se dotato di sensibilità e di attenzione per i movimenti che percorrono la scienza economica, il momento dell'ascolto è un momento unicamente recettivo, che non si traduce in un impossessamento personale.

(1) F. LAMPERTICO, *Economia dei popoli e degli stati*, vol. III. *La proprietà*, Milano, 1876.

(2) « Il Laveleye ha egregiamente chiarito, come la nozione della proprietà, quale noi oggi ci raffiguriamo, non è già la nozione originaria di essa, ma quale venne invece svolgendosi uniformemente coi progressi della civiltà. La proprietà si manifesta dapprima sotto forma collettiva... » (LAMPERTICO, *La proprietà*, cit., p. 34).

(3) « Consentito col Laveleye, che la proprietà, lunge dal presentare in ogni tempo quell'unica forma, che oggi siam soliti a rappresentarci come la prevalente, od anzi come essenziale, è venuta successivamente esplicandosi » (LAMPERTICO, *La proprietà*, cit., p. 35).

(4) LAMPERTICO, *La proprietà*, cit., p. 35.

Gli apporti laveleyani sono ricevuti e anche valorizzati, ma si collocano dall'esterno sull'edificio individualistico senza incrinare le strutture, in una sorta di semplice giustapposizione come era avvenuto o stava per avvenire per molti giuristi, per esempio per il filosofo D'Aguanno e per il civilista Cimbali. Non si pensa né si vuole pensare a modelli alternativi; quel che ne consegue è soltanto una proprietà individuale sottratta al paradiso terrestre dello stato di natura e restituita al divenire delle cose umane; e ne consegue anche una maggior disinvoltura dell'interprete, che coglie il suo oggetto conoscitivo sul terreno del relativo, ed è affrancato da quella che sino ad allora era una ricorrente liturgia di approcci quasi cultuali.

L'impianto intellettuale di Lampertico non consente nulla di più, ma è già abbastanza che in un'opera — che si presenta in Italia come la silloge della riflessione economica sulla proprietà fino al 1876 — sia accolto un ripensamento metodico di indubbio rilievo. In personalità maggiormente inserite nel grande dibattito scientifico di quegli anni i frutti dovevano essere più vistosi: così nel primo organico lavoro di Loria sulla rendita fondiaria <sup>(5)</sup>, così nel saggio di Cognetti de Martiis sulle forme primitive nella evoluzione economica <sup>(6)</sup>.

Nella sua visione sociologizzante, Cognetti trova il proprio modello d'indagine nell'inchiesta e nelle rilevazioni etnologiche <sup>(7)</sup>, le fonti più congeniali nelle cronache di esploratori come Cameron, Livingstone e Stanley <sup>(8)</sup>, nelle osservazioni di Le Play, nei dati

---

<sup>(5)</sup> A. LORIA, *La rendita fondiaria e la sua elisione naturale*, Milano, 1880, p. 15 ss.

<sup>(6)</sup> S. COGNETTI DE MARTIIS, *Le forme primitive nella evoluzione economica*, Torino, 1881. Su Salvatore Cognetti de Martiis († 1901), che sente profondamente, dapprima, la lezione della Scuola Storica (assai indicativo è il saggio giovanile *Delle attinenze fra la Economia sociale e la storia*, Firenze, 1865) e poi del naturalismo positivista, si vedano P. JANNACCONE, *Salvatore Cognetti de Martiis*, in *Biblioteca dell'economista*, s. IV, vol. V, parte II, Torino, 1901, p. CLXXXIII ss. e G. CARANO DONVITO, *Economisti di Puglia*, Firenze, 1956, p. 401 ss. (il profilo di Cognetti ivi tracciato riproduce l'articolo pubblicato in *Rivista di politica economica*, XXXI (1941).

<sup>(7)</sup> Si leggano le riflessioni contenute nella 'Introduzione' premessa al volume.

<sup>(8)</sup> COGNETTI DE MARTIIS, *Le forme primitive nella evoluzione economica*, cit., p. 150.

offerti dai quadri sistematici raccolti dal Cobden Club <sup>(9)</sup>. In forza di canoni metodologici fondati sulle stesse scelte di un Maine e di un Laveleye, ecco ben al centro del volume la costruzione del capitolo sull' 'Organizzazione economica della Comunanza ville-reccia', dove un assetto interamente dominato dalla dimensione collettiva assorbe la completa attenzione dello studioso e dove appare determinante l'influenza laveleyana.

Sono, per ora, ripensamenti di metodo, aggiornamenti teorici, arricchimenti del bagaglio culturale. In questi stessi anni, sta però maturando in Italia un fatto di notevolissima portata, che dischiuderà soprattutto agli economisti il tesoro di un materiale di prima mano incredibilmente vario e ricco, letto nelle strutture stesse dell'agricoltura nazionale grazie a una cospicua fatica di rilevazioni minute, espressione abbastanza fedele del 'paese reale' in tutti i timbri della sua composita voce: intendiamo riferirci alla grande 'Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola' varata dal Parlamento con legge del 15 marzo 1877, alla cui messa in opera si accingeva con impegno sin dal 30 aprile di quell'anno una Giunta presieduta da Stefano Jacini <sup>(10)</sup>.

2. Un cumulo di fatti cominciò a piovere sul tavolo di economisti e giuristi da quando, il primo volume degli 'Atti' della Giunta per l'Inchiesta agraria fece la sua apparizione.

Eran per massima parte, quelli, fatti dell'Italia municipale, di un'Italia eccentrica, di un paese radicato profondamente nelle sue sedimentazioni storiche; eran fatti che offrivan del 'paese reale' una immagine esorbitante dai modelli della propaganda ufficiale del Regime, ma che avevano il pregio di esser positivi, di provenire senza eccessivi filtraggi dalla realtà strutturale degli assetti silvo-pastorali ed agrari, e, in quanto tali, forniti dell'autorità e dell'autorevolezza propria delle cose.

---

<sup>(9)</sup> Cognetti cita il volume collettaneo, da noi già più volte menzionato, 'Systems of land tenure in various countries', edito a Londra per cura del 'Cobden Club'.

<sup>(10)</sup> A. CARACCILO, *L'inchiesta agraria Jacini*, Torino, 1973 (rist.), p. 33 ss.; D. NOVACCO, *L'inchiesta Jacini*, in *Storia del Parlamento italiano*, dir. da N. Rodolico, vol. 17, Palermo, 1963, *passim*.

Un filtraggio, ovviamente, c'era, e lo metteva in opera la stessa Giunta, che, nel suo lavoro di reperimento, setacciamento, coordinamento e inquadramento dei dati, non mancava di dimostrare il generale allineamento ai programmi e alle posizioni della classe dominante e della sua cultura. In tema di 'proprietà collettiva' emergono sordità e incomprensioni, frutti d'una ostilità talora malcelata talora apertamente dichiarata. Sul piano sistematico le 'reliquie della proprietà collettiva' sono identificate come « gravami della proprietà », quasi a sottolinearne il carattere di abusi, di superfetazioni, di elementi parassitari accumulatisi per colpa del malgoverno centrale o degli arbitrii locali.

Con una siffatta sistemazione era, per implicito, negativamente risolto il problema del carattere 'proprietario' di quegli istituti e definitivamente acquisito il livello, di gran lunga inferiore a quello della proprietà, su cui eran costretti a gravitare. Per questo, traendo da una simile impostazione le debite conseguenze, lo stesso Presidente Jacini, nella relazione finale, chiede, a nome della Giunta, al Ministero di grazia e giustizia « che venga affrettata la liberazione completa, non solo di nome ma anche di fatto, della proprietà rurale dai vincoli e gravami che la inceppano in più modi », e non ha esitazione nell'elencare fra questi vincoli « le enfiteusi, i canoni, i censi, i livelli, le decime di qualunque natura, i condomini e diritti promiscui, le servitù d'uso, l'erbativo e pascolo nelle provincie venete, il vagantivo, le servitù abusive consuetudinarie di far legna, di far erba ed anche di occupazione temporanea, di semina, ecc. »<sup>(11)</sup>.

Senza differenziare situazioni che era invece doveroso e realistico distinguere, lo Jacini, buon tecnico ed eccellente imprenditore dell'agricoltura ma troppo avvezzo ai grassi campi alluvionali della sua Lombardia, resta dominato dalla scelta ideologica ma anche umorale dell'uomo nuovo post-rivoluzionario: liberazione e individualizzazione della proprietà<sup>(12)</sup>. E, in un fascio composto

---

<sup>(11)</sup> *Relazione finale sui risultati dell'Inchiesta agraria*, in *Atti della Giunta per la Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, volume XV, Roma, 1886, p. 100. Sulla Relazione finale dello Jacini, cfr. CARACCIOLLO, *L'inchiesta agraria Jacini*, cit., p. 90 ss.

<sup>(12)</sup> Jacini è dominato dall'idea — del resto comune fra economisti, giuristi e politici — che l'unica situazione meritevole di tutela è la proprietà individuale e che intorno ad essa deve ridursi al minimo l'esistenza di situazioni reali concor-

di troppe e troppo difformi realtà, l'enfiteusi e i domini collettivi si trovano ingiustificatamente appaiati alle decime ed ai censi, come avrebbe potuto avvenire cento anni prima nel discorso di un giacobino in preda ai suoi umori e furori.

Poiché non è questo l'atteggiamento del solo presidente ma anche della maggior parte dei Commissari <sup>(13)</sup>, l'unico risultato che sarebbe lecito attenderci dal grosso lavoro dell'Inchiesta è una approssimativa e rarefatta emersione del problema degli assetti fondiari collettivi pur sotto le mascherature e le coartazioni dei meccanismi qualificatorii adottati.

Ma non è così. L'Inchiesta è, al contrario, il tramite naturale per cui si realizza un'emersione piena e chiara della proprietà collettiva e si afferma la rilevanza del fenomeno in Italia. Certo, non grazie ad Jacini ed agli « agiatissimi proprietari » terrieri che gli stanno attorno <sup>(14)</sup> e gli tengon bordone intelaiando in una rete di qualificazioni economico-giuridiche condizionanti l'intero assetto fondiario peninsulare, ma grazie piuttosto a certe smagliature che in quella rete clamorosamente si verificano e attraverso le quali affiora un materiale storico e sociale non decantato e non deformato.

A capo di questa attività smagliatrice, che rompe il monolito d'una interpretazione unitaria, stanno due personalità singolarissime che agiscono all'interno dell'apparato direttivo dell'Inchiesta a diversi livelli operativi e con profonda diversità di indole, di strumenti intellettuali, di finalità concrete, ma che possono essere qui accomunate come artefici d'una analisi innovativa: Agostino Bertani e Ghino Valenti. Il primo, medico, deputato, sensibilissimo alle istanze sociali e costantemente pervaso da un generoso spirito di capopopolo, vi è dentro come commissario, e anzi come

---

renti. Ne consegue anche un generale sfavore per tutte le forme di comunione e un indirizzo preciso per il loro scioglimento a norma dell'art. 681 C. C. 1865, con l'unico limite della validità economica della divisione (cfr. *ibidem*, pp. 101-102, dove un insieme di istituti storici sono qualificati semplicemente come « anacronismi »).

<sup>(13)</sup> Si veda, ad esempio, quanto risulta dal verbale dell'adunanza del 9 marzo 1884 e dagli interventi dei Commissari Nobili-Vitelleschi e Damiani (*Atti della Giunta*, volume XV, cit.).

<sup>(14)</sup> La qualificazione è dello stesso commissario Agostino Bertani. Si veda CARACCILO, *L'inchiesta agraria Jacini*, cit., p. 34 (per la citazione del Bertani, nota 41 a p. 51).

vicepresidente della Giunta <sup>(15)</sup>. Il secondo, dapprima funzionario nell'amministrazione dell'agricoltura, poi professore universitario, dotato di buoni strumenti teorici e di buone letture, eccellente conoscitore della pratica e delle tecniche agrarie, vi sta appunto come tecnico <sup>(16)</sup>. L'uno guiderà in prima persona il lavoro sulla ottava circoscrizione — relativa alle Provincie di Porto Maurizio, Genova e Massa-Carrara; l'altro sarà l'anima e la guida sostanziale delle ricerche, che, nell'ambito della quinta circoscrizione, si riferiscono alle Provincie di Ascoli-Piceno, Ancona, Macerata e Pesaro <sup>(17)</sup>.

---

<sup>(15)</sup> Su Agostino Bertani esiste oggi una buona indicazione biografica e bibliografica. Cfr. B. DI PORTO, *Bertani Agostino*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. IX, Roma, 1967. Qualche notizia interessante relativa al suo lavoro per l'inchiesta può reperirsi nel vecchio libro apologetico di J. WHITE MARIO, *Agostino Bertani e i suoi tempi*, Firenze, 1888, volume secondo, cap. XXIII, p. 396 ss. Non sembrano, almeno da un esame degli indici, avere molto interesse per la ricostruzione del lavoro del Bertani nell'inchiesta le Carte Bertani del Museo storico del Risorgimento di Milano. Cfr. *Le carte di Agostino Bertani*, a cura di L. Marchetti, Milano, 1962. Una valutazione dell'apporto complessivo di Bertani in seno alla Giunta può essere offerto da CARACCILO, *L'inchiesta agraria Jacini*, cit., *passim*, tenendo in debito conto le osservazioni critiche di L. CORTESI, *Agostino Bertani e l'inchiesta agraria Jacini*, in *Società*, XV (1959).

<sup>(16)</sup> Non sappiamo di alcun studio che affronti, sul piano storiografico, l'opera di Ghino Valenti (1852-1921). Per saper qualcosa di lui occorre ancor oggi affidarsi, alle rievocazioni commemorative. Pregevole quella di Pietro BONFANTE, *Ghino Valenti*, in *Rivista d'Italia*, XXIV (1921), vol. I, p. 348 ss. Si vedano però anche G. ROCCA, *Un economista agrario: Ghino Valenti*, in *La riforma sociale*, XXXII (1921) e F. VIRGLII, *Ghino Valenti nella vita e nella scienza*, in *Studi senesi*, XXX (1921). Può essere utile la lettura dell'ampia introduzione che il Valenti stesso antepone alla raccolta dei suoi *Studi di politica agraria*, Roma, 1914 e che può, sotto molti riguardi, esser considerata una sorta di autobiografia culturale o almeno un interessante sguardo retrospettivo ricco di indicazioni sulla genesi e sui motivi di molte opere valentiane.

<sup>(17)</sup> Relatore ufficiale per tutta la quinta circoscrizione — comprendente non solo le provincie di Perugia, Ascoli Piceno, Ancona, Macerata e Pesaro, ma altresì quelle di Roma e di Grosseto — era il senatore Francesco Nobili Vitelleschi. Data la vastità della circoscrizione, egli fu però autorizzato ad assumere dei collaboratori speciali per singole zone. Per le Marche opera preziosa svolse appunto il Valenti (cfr. VALENTI, *Studi di politica agraria*, cit., Introduzione, p. IX, nota 1), e gliene dà ufficialmente atto lo stesso senatore Nobili Vitelleschi (cfr. *Atti della Giunta per la Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, volume XI. *Relazione del Commissario Marchese Francesco Nobili Vitelleschi, senatore del Regno, sulla Quinta Circoscrizione (Provincie di Roma, Grosseto, Pe-*

La smagliatura è qui, nell'ampio materiale delle due circoscrizioni, voluta e pensata dal Bertani e dal Valenti, tollerata o subita dalla maggioranza della Giunta; in più, al termine dei lavori, dopo la voce dei documenti, la voce stessa accusatoria del Bertani resa chiara e concreta in una ' Appendice ' alla relazione finale dello Jacini, vera e propria contro-relazione <sup>(18)</sup>, nella quale la valutazione del fenomeno della proprietà collettiva costituisce uno dei punti di più vivo dissenso e di più vivace polemica nei riguardi del Presidente.

Per Agostino Bertani un'inchiesta agraria non doveva avere, come invece vollero che avesse lo Jacini e i suoi e come effettivamente ebbe, un carattere di rilevazione prevalentemente tecnica. Nei suoi intendimenti doveva costituire anche uno strumento demistificatorio che servisse finalmente a veder chiaro sulla condizione sociale dei lavoratori agricoli, sulle loro miserie, sulle deprecabili condizioni economiche ed igieniche in cui eran costretti a vivere, sullo sfruttamento da parte dei tanti proprietari illuminati e progressisti nelle dispute salottiere ma sordi e sordidamente ottusi come parti di un contratto agrario <sup>(19)</sup>.

Aveva senza perifrasi precisato il Bertani, con ingenua disarmante anche se coraggiosa onestà, nel suo discorso del 7 giugno 1872 proponendo alla Camera un'inchiesta parlamentare sulla condizione dei lavoratori della terra: « preferiamo la luce anche sulle più sconcertanti miserie, sulle secolari sofferenze, come sulle esorbitanze dell'avarizia e dell'ultrapotere di taluni proprietari » <sup>(20)</sup>.

*rugia, Ascoli Piceno, Ancona, Macerata e Pesaro*, t. I, Roma, 1883 (Province di Roma e Grosseto), Introduzione, e t. II, Roma, 1884 (Province di Perugia, Ascoli Piceno, Ancona, Macerata e Pesaro), Introduzione).

<sup>(18)</sup> NOVACCO, *L'inchiesta Jacini*, cit., pp. 257-258.

<sup>(19)</sup> Era questa una vecchia idea del Bertani sin da quando, nel '71-72, si rese promotore alla Camera di un'inchiesta « sulle condizioni della classe agricola e principalmente dei lavoratori della terra in Italia ». Sulla posizione del Bertani nel dibattito parlamentare immediatamente precedente il varo dell'Inchiesta agraria e in seno alla Giunta, cfr. CARACCILO, *L'inchiesta agraria Jacini*, cit., p. 24 ss.

<sup>(20)</sup> A. BERTANI, *Proposta di inchiesta parlamentare sulle condizioni attuali della classe agricola e principalmente dei lavoratori della terra in Italia (Discorso pron. il 7 giugno 1872)*, in *Scritti e discorsi di A. B.*, scelti e curati da Jessie White

È un parlar franco ed onesto, spoglio da interessi e prevenzioni, che egli ripropone, nella sostanza, anche per la Inchiesta agraria, ma che cade nell'indifferenza generale, o — peggio ancora — urta le generali apprensioni verso possibili occasioni di turbamenti della quiete sociale. Se nell'uomo politico milanese prevale la carica morale ed è preferibile « ut scandala eveniant », per i più è la ragion politica a prevalere ed è preferibile evitarli.

Quando infatti in un Parlamento si arriva a dire che, nel campo agrario, le uniche effettive esigenze erano « capitali e sicurezza per i furti campestri » e che non si poneva allora tra proprietari e lavoratori alcun reale dissidio di classe a meno che non lo si volesse provocare artificialmente <sup>(21)</sup>, come poteva essere raccolto un programma come quello del Bertani — e accanto a lui di un Villari, di un Morelli e di pochi altri — che del tema della logora « pazienza » dei poveri aveva fatto il motivo dominante e costante <sup>(22)</sup>?

Fu, ovviamente, un programma inattuato e, in quel preciso momento storico, inattuabile. Bertani non poteva allora che operare in quasi assoluta solitudine. Com'è stato acutamente osservato, il punto da cui egli partiva era costituito dall'intuizione del rapporto negativo che si stava consolidando fra la politica dello Stato unitario e le masse popolari <sup>(23)</sup>; ma il far propria questa intuizione e il tentar di tradurla significava smentire l'edulcorata immagine dello Stato liberale sorretto dagli entusiasmi e dalle energie di tutti che la classe politica tentava — ancora negli anni '70 — di conservare con una sempre meno efficace imbalsamazione; significava condannare quell'immagine come falsa, isolarsi dalla classe politica e contestarla.

Mario, Firenze, 1890, p. 156 (il discorso è riprodotto anche nei *Discorsi parlamentari di Agostino Bertani*, Roma, 1913, p. 188 ss.).

<sup>(21)</sup> Documentazione in CARACCILOLO, *L'inchiesta agraria Jacini*, cit., pp. 29-31.

<sup>(22)</sup> Cfr. già in *Proposta di inchiesta parlamentare*, cit., p. 160.

<sup>(23)</sup> L'osservazione è di Luigi CORTESI, *Agostino Bertani e l'inchiesta agraria Jacini*, cit., pp. 588-89, che, compiendo una persuasiva rivalutazione della figura del Bertani, così conclusivamente lo qualifica: « quegli che — se pure in una visione scarsamente razionalizzata e con una ideologia che risentiva delle deficienze originarie della democrazia risorgimentale — intuì in modo più netto il rapporto negativo che andava stabilendosi tra la politica dello Stato italiano e le masse popolari ».



Fu questa la posizione del Bertani nella Giunta. Fu questa la sua posizione nella valutazione degli assetti fondiari collettivi. Di fronte ai quali, l'ottica del democratico autentico aduggiato dai luoghi comuni del regime e attento ai valori delle espressioni popolari doveva ricevere una ulteriore messa a fuoco dalla lunga familiarità con la persona e con l'opera di Carlo Cattaneo: non poteva non riecheggiare negli orecchi del devoto discepolo, che avviava per l'editore Le Monnier l'ordinata raccolta degli scritti cattaneani all'incirca nello stesso tempo in cui si concretava il lavoro dell'Inchiesta, l'osservazione serena, provvedutissima sotto il profilo economico ed agrario, scientificamente rigorosa, depurata da ogni inquinamento passionale, che il grande maestro aveva compiuto <sup>(24)</sup>.

Nella Relazione sulla regione ligure-lunigianese l'allievo di Cattaneo ha il sopravvento, e, a proposito delle « Promiscuità dei pascoli, gride, servitù di legnatice », si qualifica questo fascio di istituti come residui di antiche proprietà comuni e conseguenze dell'antico comunismo agrario, proprio come aveva fatto l'economista lombardo scrivendo dell'assetto fondiario del piano di Magadino <sup>(25)</sup>.

Nella ' Appendice ' alla Relazione finale dello Jacini, nella controrelazione in cui Bertani condensa la sua polemica ma anche il messaggio del suo programma mancato, prende forza invece la spirale contestativa. Lasciamogli la parola: « Dirò altresì in breve, sempre nell'interesse della classe misera, che bisogna andare guardinghi negli svincoli della proprietà né metterli tutti in un sol fascio per non offendere gli interessi dei poveri. All'esimio Relatore sembra naturale che i condominî, i diritti promiscui, le servitù prediali debbano risolversi in tutti i casi in favore del proprietario titolare, con sacrificio di quei diritti di semina, di pascolo, vaganti-

---

<sup>(24)</sup> Sui rapporti fra Bertani e Cattaneo basti rinviare a quanto ne dice DI PORTO, *Bertani Agostino*, cit., *passim*. Nel testo ci riferiamo alle ' Opere edite ed inedite ' di Carlo Cattaneo, raccolte e ordinate per cura di A. Bertani, Firenze, 1881-1892.

<sup>(25)</sup> *Atti della Giunta per la Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, volume X. *Relazione del Commissario Dott. Agostino Bertani, Deputato al Parlamento, sulla ottava circoscrizione (Provincia di Porto Maurizio, Genova e Massa Carrara)*, Roma, 1883, p. 750 ss., ma specialmente p. 755 ss.

vo, erbatico, legnatico, ecc. che ora competono ai poveri. Una soppressione pura e semplice, non sarebbe cosa equa rispetto a quei diritti » (26).

Il mondo agrario evocato da Bertani non ha la stessa fisionomia dei rilevamenti ineccepibili dello Jacini composti di statistiche, di cifre, di dati sulle culture e sulla qualità dei terreni. È un mondo agrario fatto di ricchi e di poveri, percorso dalla dialettica spietata fra sfruttatori e sfruttati, analizzato alla stregua d'uno strumento interpretativo prevalente che è la nozione di classe (27).

Non sappiamo se egli abbia letto Maine e Laveleye, ma constatiamo per certo che il suo discorso ha un limitato retroterra culturale e che evita accuratamente le lusinghe delle costruzioni teoriche e delle ricostruzioni storiche. Al medico Bertani sfuggono anche le sottigliezze giuridiche che diversificano le servitù dai diritti autonomi, né è il problema della qualificazione giuridica ad interessarlo. Il problema emergente — che esige assai minor disinvoltura di quanta n'abbia dimostrata la Giunta — è quello sociale: in questo sfondo, gli assetti fondiari collettivi riacquistano il carattere di remoti strumenti di sopravvivenza d'una popolazione, autentici diritti volgari suggellati dal costume e originati dal grande alveo del primitivo comunismo agrario.

È poco ed è molto: al di là della simpatetica dichiarazione del commissario Bertani per questo insieme di istituti, sta l'importanza d'una incrinatura nella valutazione omogenea di questi come

(26) *Appendice dell'onorevole deputato Agostino Bertani alla Relazione finale sui risultati dell'Inchiesta agraria, in Atti della Giunta per la Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola, volume XV, Roma, 1886, p. 115.*

(27) Ciò emerge nettamente dalla stessa *Appendice*, cit., p. 116, dove Bertani constata « quante e quanto varie e vigorose siano le sollecitudini per la produzione, e di quanto esse sorpassino di gran lunga quelle per gli agricoltori lasciati in gran parte in balla alla filantropia dei proprietari e locatari, al lento progresso di tutte le forze agrarie ed alla graduata ricomposizione degli interessi offesi e spostati, per la legge di compensazione e d'equilibrio che governa i fatti morali, fisici ed economici. Ma chi considera i lavoratori della terra come una classe a parte, predestinata a quell'ufficio e a quelli stenti, dimentica che essi compongono l'immensa maggioranza della nazione e che pertanto i loro interessi sono i veri interessi generali, mentre quelli dei ricchi e proprietari, degli industriali e commercianti sono interessi particolari e di classe ».

« gravami della proprietà », che è ricorrente nei risultati dell'Inchiesta.

Così spoglio di fondazioni teoriche, così stracolmo di passionalità politica, così irritante per il ceto dirigente italiano, il discorso di Bertani non era tale da poter incidere a fondo. Aveva il valore d'un'incrinatura, d'un messaggio sommario e approssimativo. Affidato però all'autorevole supporto della grande Inchiesta e consegnato ai mille lettori del futuro — legislatori, funzionari, scienziati —, costituiva per tutti questi un invito a ripensar sul problema, ad evitare scelte affrettate.

3. Il medico Bertani, forte della sua sensibilità socio-politica aveva più intuito il problema che riflettuto su di esso, e non aveva nemmeno tentato di inserirlo in un più vasto disegno teorico o di coglierne le fondazioni storico-culturali; più che un'analisi la sua era stata una istintiva e grezza presa di coscienza. I suoi limiti di personaggio singolare si riflettevano sul suo contributo: che resta lì, nel gran coacervo del materiale dell'Inchiesta, come una testimonianza assolutamente circoscritta, solitaria, arcigna nel suo contenuto polemico.

Lo stesso non potrebbe dirsi per l'apporto di Ghino Valenti: ampio, fondato su un'analisi minuta, profondamente pensato in ogni sua affermazione, proiettato al di là dei termini dell'Inchiesta con una sua naturale vocazione a instaurare un rapporto fra il terreno della prassi — tipico lavoro degli inquirenti — e il terreno della riflessione scientifica.

Per il Valenti un simile programma doveva essere particolarmente congeniale. La sua stessa formazione professionale e culturale, il suo stesso itinerario di vita è testimone d'una personalità costantemente tesa a mediare e comporre fra le due dimensioni, la pratica e la scientifica.

Assorbe da studi specifici e dal clima di casa una eccellente familiarità col diritto <sup>(28)</sup>, che consentirà a lui cultore di economia agraria di veder sempre con chiarezza le implicazioni giuridiche del

---

(28) Il padre, Teofilo Valenti (1805-1879), esercitava la professione forense ed era docente di diritto civile nella Università di Macerata.

proprio discorso; dedito a studi di economia, legge i classici italiani — primi Romagnosi e Cattaneo — e stringe rapporti non effimeri con Fedele Lampertico e con altri economisti di fama <sup>(29)</sup>; maceratese, si muove con disinvoltura nel mondo agrario della provincia marchigiana dirigendovi un foglio locale <sup>(30)</sup>, amministrando il proprio patrimonio terriero e presiedendo nella città il Comizio agrario da poco istituito in ogni capoluogo come organo di consulenza per il Governo ma soprattutto di promozione dell'agricoltura locale <sup>(31)</sup>.

Quando, appunto come Presidente del Comizio agrario di Macerata, vien chiamato da Stefano Jacini a partecipare alla fatica dell'Inchiesta <sup>(32)</sup>, si inseriva con lui in quel meccanismo un personaggio complesso <sup>(33)</sup>, forse scomodo ma estremamente consape-

<sup>(29)</sup> Vedi le notizie raccolte da BONFANTE, *Ghino Valenti*, cit., p. 350, e da VIRGILII, *Ghino Valenti nella vita e nella scienza*, cit., p. 4 (estr.).

<sup>(30)</sup> Il foglio è la 'Rassegna Provinciale di Macerata', che inizia le sue pubblicazioni il 6 aprile 1879 e che ha per programma di « costituire così una utile raccolta di studi pratici, dove, giorno per giorno, verranno registrati tutti gli atti ed i fatti, nei quali si manifesta e si svolge la vita provinciale » (cfr. *Rassegna Provinciale di Macerata*, I (1879), n. 1, p. 2). Tra questi fatti ha un posto primario l'agricoltura, che è indubbiamente il dato saliente di una provincia allora totalmente a struttura agraria come quella di Macerata, ma che riceve anche le predilezioni del Direttore. È interessante sottolineare il grande rilievo che vien dato a tutto ciò che riguarda l'Inchiesta agraria (cfr. per esempio l'articolo anonimo *L'inchiesta agraria*, *ibidem*, I (1879), n. 3 del 20 aprile 1879), e, fra la cronaca locale, la cospicua mole di notizie relativa ai lavori del Sottocomitato maceratese dell'Inchiesta e dei Sottocomitati limitrofi.

<sup>(31)</sup> I Comizi agrari erano stati istituiti con L. 23 dicembre 1866, n. 3452. Sulla loro azione nei primi decenni dalla istituzione, cfr. P. CORTI, *I comizi agrari dopo l'Unità (1866-1891)*, in *Ricerche di storia sociale e religiosa*, n. 3 (gennaio-giugno 1973). Della elezione del Valenti a Presidente del Comizio agrario di Macerata vien data notizia nella stessa *Rassegna provinciale di Macerata*, I (1879), n. 1, p. 7. La 'Rassegna' sarà costantemente prodiga di notizie relative alla vita del Comizio agrario maceratese.

<sup>(32)</sup> Rocca, *Un economista agrario: Ghino Valenti*, cit., Il Valenti stesso amò ricordare questo episodio nella sua autobiografia scientifica premessa a una tarda raccolta di studii. Cfr. VALENTI, *Studi di politica agraria*, cit., Introduzione, p. IX.

<sup>(33)</sup> Sulla complessità della figura del Valenti, nella quale si compongono spirito scientifico e spirito pratico, insiste a giusto titolo il BONFANTE, *Ghino Valenti*, cit., p. 349.

vole, che non si sarebbe contentato di rilevamenti e di statistiche <sup>(34)</sup>.

Straordinario fu il suo lavoro. Al contrario di quanto avveniva per altre regioni, lui, relatore effettivo per le Marche, lungi dal raccogliere il materiale e subirlo, volle interpretarlo alla luce della storia, del costume, della complicata realtà sociale e geo-agronomica della propria terra. Nasce da qui quel ' pezzo unico ' nell'impianto dell'Inchiesta Jacini che è il capitolo dedicato alla proprietà collettiva della montagna umbro-marchigiana e che, pur tra i contributi di molti (gli è significativamente accanto Giovanni Zucconi), reca l'impronta inconfondibile dell'economista maceratese <sup>(35)</sup>.

Una reale conoscenza delle tecniche agrarie e della costituzione geologica della regione sposata felicemente a un uso corretto delle fonti storiche, a una diagnosi giuridica solidissima, a una acuita sensibilità socio-economica dànno il frutto insperato. Fra i dati e le cifre voluti dallo Jacini, senza deformarsi nell'immagine classista scaturente dalla pagina del Bertani, gli assetti fondiari collettivi verranno ad assumere, ben al centro di quell'Inchiesta

---

<sup>(34)</sup> Anche se la statistica rimarrà sempre un oggetto tipico delle ricerche valentiane e se non può disconoscersi al Valenti il merito di aver fondato in Italia la statistica agraria su solide basi scientifiche.

<sup>(35)</sup> Lo stesso relatore ufficiale, senatore Francesco Nobili Vitelleschi, riconosce il proprio debito al Valenti nelle Introduzioni preposte al T. I e al T. II del volume XI degli Atti della Giunta. Qualche anno più tardi, il Valenti, per comodità del lettore generico, raccoglierà il frutto di questo suo lavoro in un volume autonomo. Cfr. G. VALENTI, *L'economia rurale nelle Marche*, Macerata, 1888, il cui contenuto è per gran parte costituito dalle stesse notizie e dagli stessi dati che si trovano nella Relazione ufficiale dell'Inchiesta per le provincie di Ascoli Piceno, Macerata, Ancona e Pesaro (la copertina del volume, non il frontespizio, reca sotto il titolo, la indicazione: ' I. L'Agricoltura ', e si annuncia come in corso di stampa una parte seconda dedicata a ' La proprietà fondiaria e la classe agricola nelle Marche '. Non ci consta che questo secondo volume sia mai stato pubblicato). Nella complessa organizzazione per la raccolta dei materiali — che si articolava in comitati e sottocomitati — Ghino Valenti è Segretario del Sottocomitato di Macerata, Giovanni Zucconi è Presidente del Sottocomitato di Camerino (cfr. *Atti della Giunta per la Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, volume XI, T. II, cit., Introduzione, nota 1. Sullo Zucconi, futuro ' legislatore ' per le ' servitù di pascolo ' negli Stati ex-pontifici, cfr. più avanti a p. 327 ss.

che doveva costituire il monumento tecnico alla proprietà individuale, un volto imbarazzante e provocante per i mestieranti romani della politica.

Ed era un volto non tratteggiato da una polemica diretta ed irrosa, non da un ricorso alle tinte forti delle contrapposizioni sociali o delle invocazioni pietistiche, ma da un'analisi scarna, positiva, intessuta di circostanze obbiettive. La ragione degli uomini — quella dei poveri, avrebbe detto il buon Bertani — restava nello sfondo, ma c'era innanzi tutto una ragione di cose, scritta nelle cose. Si stava scagliando dalla pigra provincia picena un sasso che avrebbe avuto un lungo itinerario e che avrebbe fatto clamore nella piccionaia di Montecitorio <sup>(36)</sup>.

Un primo dato comparativo segnala la strada coraggiosa imboccata da Valenti: mentre nel materiale delle altre circoscrizioni e addirittura della stessa circoscrizione quinta, per le provincie di Roma e Grosseto e di Perugia, gli assetti fondiari collettivi sono devitalizzati sotto l'etichetta sminuente di « Gravami della proprietà » <sup>(37)</sup>, una sistemazione innovatrice si afferma, fin dall'inquadramento formale, per le provincie di Ancona, Ascoli, Macerata e Pesaro. Un capitolo autonomo è infatti dedicato a quegli assetti sotto la diversa intestazione « La proprietà collettiva nella zona montana » <sup>(38)</sup>, e non è invece traccia alcuna di essi nel capitolo successivo « Valori e gravami della proprietà ».

<sup>(36)</sup> Non v'è dubbio alcuno che ha origine nel lavoro marchigiano per la Inchiesta quel movimento che sconvolgerà fra qualche anno i progetti governativi su le 'servitù di pascolo' dei domini ex-pontifici, e in cui avrà gran parte il deputato Zucconi. Sull'itinerario parlamentare del progetto di legge Grimaldi e sulla interessante discussione alla Camera, si veda tutto il prossimo capitolo.

<sup>(37)</sup> *Atti della Giunta per la Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, volume XI, T. I (Provincie di Roma e Grosseto), cit., p. 592 ss., dove si afferma una valutazione globalmente negativa verso i 'Gravami della proprietà', fra i quali sono collocati le 'servitù' di pascolo, legnatico, semina, etc., e T. II (Provincie di Perugia, Ascoli Piceno, Ancona, Macerata e Pesaro), cit., p. 178, dove le 'servitù' di pascolo della Provincia di Perugia sono ugualmente comprese nell'ambito dei 'Gravami della proprietà' (per esse, dopo aver riportato opinioni favorevoli e contrarie, si opta salomonicamente per una congrua riduzione).

<sup>(38)</sup> *Atti della Giunta per la Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, volume XI, T. II, cit., cap. XVII.

Si tratta di un'intestazione che è già un programma, che parla chiaro sugli intendimenti dell'autore: il capitolo che si preannuncia sarà, prima di tutto, interpretazione dei dati offerti dalle rilevazioni sulla montagna picena, sarà costruito come una robusta intelaiatura teorica alla luce delle certezze scientifiche dell'interprete, sarà insomma un'operazione di indole squisitamente scientifica.

Il salto di qualità fra il capitolo e il resto dei volumi sta precisamente in questa sua dimensione singolare. Il 'pezzo unico' — per ripetere una qualificazione usata poco sopra — è tale per la qualità diversa che segnala rispetto alle altre relazioni; perché è sì un lavoro che nasce dai dati in maniera coerente con gli scopi istituzionali dell'Inchiesta, ma anche che assume quei dati come l'occasione per svolgere sulla proprietà, sulla teoria della proprietà, una riflessione che l'autore ha maturato e che vuole enunciare dal pulpito autorevole dell'Inchiesta. Sotto questo profilo il saggio valentiano si presenta quasi come un corpo estraneo all'interno di un materiale abbastanza piatto e compatto, ma ha una preziosa funzione legante tra l'Inchiesta come atto di prassi e il pensiero scientifico circolante.

L'esordio non potrebbe essere più eloquente: « la nostra legislazione civile non contempla che una sola forma di proprietà, la proprietà individuale, il *dominium quiritarium* del diritto romano, suscettiva di modificazioni sì, ma una nella sua essenza. Di qui la maggior parte dei giuristi non ammettono che altra forma possa e debba esistere » (39).

Questa frase — impensabile nella bocca dell'opaco senatore Nobili Vitelleschi o di un tecnico che sia forte soltanto dei propri strumenti tecnici — ha una sua notevole provvedutezza culturale. Vi affiora palesemente la polemica di Maine e di Laveleye contro il diritto romano e il monopolio romanistico, e noi sappiamo che Valenti ha letto, o legge in quegli anni, queste opere e che ne è rimasto impressionato (40). Vi si scorge evidente l'insoddisfazione

(39) *Atti della Giunta per la Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, volume XI, T. II, cit., p. 487.

(40) Già in un breve ma denso articolo sugli assetti fondiari collettivi delle Marche, pubblicato ai primi del 1880 (è datato 'Macerata, febbraio 1880') sulla sua 'Rassegna', il Valenti dimostra eccellente conoscenza del volume di Lave-

profonda per la unilateralità della legislazione vigente, ma anche domestichezza con gli schemi usuali del discorso dei giuristi: non v'ha dubbio che, quando Valenti parla di « modificazioni della proprietà », fa suo un vocabolario tecnico e un armamentario concettuale e sistematico che è proprio della legislazione e della dottrina civilistiche dalla Codificazione napoleonica in poi.

La frase indica cioè liminalmente un nodo da sciogliere, un ostacolo da sgombrare che è pregiudiziale alla comprensione dell'oggetto. Come Maine e Laveleye, Valenti sa che l'osservatore deve spogliarsi di alcuni luoghi comuni e chiede il rifiuto d'un *pregiudizio* per conseguire il risultato d'un *giudizio* criticamente fondato sull'analisi dell'« origine storica » e della « vera indole economica e giuridica » a quella origine conseguente <sup>(41)</sup>.

Da qui, l'esigenza di ficcare bene lo sguardo nelle strutturazioni delle forme collettive esistenti e di esaminare minutamente i caratteri dei varii consorzi, università, comunanze, diritti d'uso <sup>(42)</sup>; da qui, la volontà di guardare sempre più in fondo all'imbuto storico nel tentativo di segnare un filo conduttore non fittizio <sup>(43)</sup>; da qui, la disponibilità a una diagnosi economica e giuridica non inquinata da schemi obbligati o contaminazioni passionali <sup>(44)</sup>; da qui, la necessità di immettere le modeste realtà organizzative della montagna appenninica in una coinè a larghissimo raggio e di misurarle con il paradigma degli assetti fondiari germanici, la *Allmend* di Laveleye, di Heusler, di Miaskowski <sup>(45)</sup>.

---

leye, restandone profondamente influenzato. Quel volume non poteva non essere il tramite obbligato per arrivare a Maine. Cfr. G. VALENTI, *La proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano*, in *Rassegna provinciale di Macerata*, II (1880), n. 48 del 29-2-1880 e n. 49 del 7-3-1880.

<sup>(41)</sup> *Atti della Giunta per la Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, volume XI, T. II, cit., p. 487.

<sup>(42)</sup> *Ibidem*, p. 488 ss. Valenti esamina partitamente il Consorzio delle famiglie originarie di Serra S. Abbondio, le Università di Frontone e delle dodici famiglie di Chiaserna (Cantiano), varie Comunanze fra cui quelle di Vestignano (Caldarola), Brunforte (Sarnano), Sassoferrato, Serralta (Sanseverino), Cacciano (Fabriano), i 'vari diritti d'uso'.

<sup>(43)</sup> *Ibidem*, p. 506 ss., con una documentazione storica che è eccezionale per un contesto di economia applicata.

<sup>(44)</sup> *Ibidem*, p. 512 ss.

<sup>(45)</sup> *Ibidem*, pp. 495-496.



Ne conseguiva una identificazione precisa come manifestazioni di proprietà collettiva e si delineava un canale storico appartato scorrente parallelo — o addirittura sottostante — al grande canale romanistico, che, retrocedendo prodigiosamente nel tempo, risaliva, per quanto concerneva la situazione picena, ai villaggi consorziali latini, al tessuto connettivo della società agro-pastorale preromana <sup>(46)</sup>.

Ne scaturiva una conclusione generale, fissata in quattro punti, che mette conto di riportare in ragione della sua rilevanza: « 1) La Comunanza è un istituto che si riconnette alle epoche primitive e barbare della società e ci rappresenta il comune embrionale; 2) Dapprima il dominio economico e il politico si confondono nella Comunanza, ma poscia, per la costituzione dei comuni, si distinguono, passando all'ente municipio l'alto dominio, e rimanendo agli abitanti costituenti la primitiva Comunanza soltanto l'utile. Infine, per l'incameramento dei beni Comunali alcune comunanze rivendicano la loro completa autonomia e acquistano carattere di private Associazioni agrarie; 3) La Comunanza nella sua forma più pura ed il semplice diritto di uso non sono che modalità dello stesso fenomeno, uno nell'essenza e nell'origine; 4) Il diritto spettante all'utente, sia come membro di una Comunanza, sia come partecipante a quella che impropriamente si denomina servitù di pascere e far legna, è un diritto che ha un fondamento naturale, consistente nel fatto della primitiva occupazione del suolo e dell'uso diuturno e non interrotto, fatto che viene legittimato dal bisogno delle popolazioni montane e dal lavoro impiegato a soddisfare il bisogno stesso. Il diritto d'uso, come suonerebbe la denominazione di servitù, non è un diritto secondario ed accessorio che a quello del proprietario si sia sovrapposto. Invece storicamente considerando il fenomeno, sembra sia avvenuto il contrario. Il diritto del proprietario ha origine feudale e trova il suo fondamento nell'usurpazione o nella protezione che pur troppo nei tempi medievali suona presso a poco lo stesso » <sup>(47)</sup>.

L'economista non cade nella fallace posizione di apologista di strutture lontane, ma si rifiuta di ripetere il ritornello d'una pro-

---

<sup>(46)</sup> *Ibidem*, pp. 506-507.

<sup>(47)</sup> *Ibidem*, p. 512.

paganda minimizzante e deformante. E ciò in nome dei fatti: d'una attenta valutazione delle fonti storiche; d'una rilevazione dei dati concernenti le Comunanze operata magari con un'esplorazione personale *in loco* <sup>(48)</sup> o, se fatta da altri, da lui personalmente riveduta e coordinata.

Esamineremo nel prossimo paragrafo l'importanza della indagine e delle conclusioni valentiane per la diagnosi della proprietà collettiva e delle sue forme in Italia. Arrestiamoci qui a valutarne la portata metodologica. Non ne scaturisce un modello antistorico da proporre alla società di fine Ottocento, ma si delinea una forma alternativa di assetto proprietario coerente e rispondente a determinate strutture economiche, costruita con materiali provenienti da culture diverse da quella romana. Né un modello *sic et simpliciter* operativo, né una effigie ignominiosa da bruciare sulla pubblica piazza, ma una delle tante soluzioni al problema assillante dell'organizzazione fondiaria, che reca in sé — intrinsecamente — delle profonde giustificazioni e che può costituire anche uno schema riproponibile sol che si ripeta un meccanismo strutturale sottostante ad esso congeniale.

La « legge di evoluzione della proprietà fondiaria » non abbaglia Valenti nella crudezza con cui la assumono gli evoluzionisti ortodossi. Al termine del suo contributo, richiamandosi esplicitamente a Cattaneo <sup>(49)</sup>, egli chiede infatti a questa 'legge' — in una visione ispirata a una sensata empiria — di cedere la propria rigidità alla variabilità dei fatti economici, ai quali deve misurarsi. Le regole evoluzionistiche lette alla luce del più elementare buon senso cedono, in altre parole, a un sostanziale storicismo, e si ripete qui il complesso intreccio di motivazioni culturali che abbiamo constatato dominante presso molti dei giuristi.

Le pagine di Valenti vogliono essere per lo studioso di cose economiche un richiamo alla verifica dei fatti, e hanno quindi un

---

<sup>(48)</sup> È lo stesso Valenti a informarci di sue esplorazioni condotte a questo scopo sull'Appennino Marchigiano (cfr. VALENTI, *La proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano*, cit.). Un altro accenno alla esplorazione diretta compiuta dall'economista, fra il '76 e l'80, in ordine all'Inchiesta, si può reperire in VALENTI, *L'economia rurale nelle Marche*, cit., p. 5).

<sup>(49)</sup> *Atti della Giunta per la Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, volume XI, T. II, p. 513 (ma si veda tutto il § 3, pp. 512-516).

sapore squisitamente metodologico: il fatto silvo-pastorale — questa costante dell'assetto fondiario — ha una tale struttura *reale* e una tale forza di pretesa nascente da quel *reale*, che le enunciazioni universali compilate illuministicamente non possono che venirne modificate. I problemi tecnici ed economici dell'industria forestale e della pastorizia vaga sono dei 'particolari', che esigono regole particolari: per essi è una forzatura la proprietà individuale, mentre si palesa — ieri, come oggi, come domani — istituto congeniale quello della proprietà collettiva <sup>(50)</sup>.

È questa una riflessione che non vuole incidere praticamente, ma sul piano metodologico; su questo piano è il suo indubbio rilievo. E Valenti mira qui: non alla prassi della proprietà fondiaria in Italia, ma alla teoria della proprietà. Il discorso sul modo di produzione e di organizzazione silvo-pastorale — che è, di per sé, operativamente modesto — toglie però dal chiuso della protostoria e della 'barbarie' lo schema della proprietà collettiva, lo pone accanto all'imperante proprietà individuale, ne intacca l'assoluto monopolio, lo relativizza.

Non esiste, nel 1884, 'la' proprietà fondiaria, ma esistono 'le' proprietà fondiarie. E non l'una deformazione e corruzione dell'altra sì che, operando a livello storico una depurazione di quelle che sono soltanto scorie e contaminazioni, resti pur sempre un solo modello con applicazioni variate, ma due schemi appropriativi, ambedue dotati di una propria legittimità storica e culturale e, soprattutto, ambedue autonomi, l'uno e l'altro legati a circostanze estrinseche della realtà storica e della organizzazione economica, e non vincolati in una progressione inarrestabile per cui l'uno sia rispetto all'altro lo schema assolutamente più evoluto e perciò assolutamente preferibile.

Indubbiamente, l'economista maceratese aveva valicato di molto i termini del suo compito di coordinatore del materiale piceno. Il suo coordinamento si risolve sempre e soltanto in interpretazione e l'Inchiesta si vede ridotta a un banco di prova dei suoi esperimenti di laboratorio, a nulla più che un'occasione di discorso.

---

<sup>(50)</sup> *Ibidem*, p. 514.

4. Che la nostra diagnosi sia appropriata lo dimostra il fatto che le conclusioni teoriche e programmatiche inserite da Valenti nel contributo dell'Inchiesta e sopra riportate sono già sostanzialmente presenti nelle prime brevi considerazioni da lui affidate nell'80 alla 'Rassegna' maceratese <sup>(51)</sup>, ma sono soprattutto trascritte nella loro interezza nel saggio, di grosso impegno teorico, su 'Il rimboschimento e la proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano', che è dell'87 <sup>(52)</sup>: se il primo lavoro, risalente a un momento che coincide con l'impegno per l'Inchiesta, può essere valutato come espressione di quell'impegno e una semplice estrapolazione dalla fatica inquirente, il secondo saggio, pubblicato ormai quando tutti i volumi degli 'Atti' dell'Inchiesta Jacini sono già stati consegnati al lettore e resta traccia di essa soltanto nelle dispute che ha sollevato, è testimonianza della sensibilità di Valenti per le questioni teoriche, è il tentativo di portare avanti una revisione della nozione di proprietà, che ha visto nel laboratorio dell'Inchiesta agraria il suo banco sperimentale <sup>(53)</sup>, ma che si in-

---

<sup>(51)</sup> « Così dalla Comunanza si passa gradatamente al semplice diritto d'uso sui pascoli e sui boschi, alla servitù di pascere e legnare..., la quale evidentemente si connette a quella e non è altro fuorché la traccia di quella forma primitiva della proprietà già in altre epoche comune e che solo in alcuni luoghi, per speciali condizioni del suolo e per le conseguenti necessità dell'industria, ha potuto perdurare più a lungo, e talvolta, come nel caso delle nostre Comunanze, giungere insino a noi nella sua integrità attraverso alle vicissitudini dei secoli. E a questa persuasione ci conforta il fatto che i diritti d'uso non si estendono quasi mai a tutto il territorio comunale e a tutti gli abitanti del comune... Impropropriamente i diritti d'uso prendono il nome di servitù, ed è un errore il considerarli come diritti accessori che siansi sovrapposti al diritto principale del proprietario, mentre è più ragionevole di credere sia avvenuto il contrario. Il diritto degli utenti rappresenta la primitiva occupazione naturale del suolo, quando il suolo è res nullius: il diritto del proprietario invece ha origine feudale e rappresenta l'usurpazione o la protezione che nel medio evo vale presso a poco lo stesso » (VALENTI, *La proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano*, cit. (il passo è tratto dalla seconda parte pubblicata sulla 'Rassegna provinciale di Macerata', n. 49 del 7 marzo 1880)).

<sup>(52)</sup> G. VALENTI, *Il rimboschimento e la proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano*, Macerata, 1887, ora in *Studi di politica agraria*, cit., pp. 74-75.

<sup>(53)</sup> È lo stesso Valenti ad informare il lettore — nella Introduzione ai suoi *Studi di politica agraria*, cit., p. IX — che gli scritti ivi raccolti, datati tutti — ad eccezione del saggio su 'L'Italia agricola nel Cinquantennio 1862-1912' che è

serisce in una ricerca cui lo studioso resta coerente almeno per tutta la prima parte della sua ricerca culminante nel volume ambizioso su ' Le forme primitive e la teoria economica della proprietà ', dove il capitolo centrale ha per tema le ' Prime linee d'una teoria economica della proprietà ' (54).

Un itinerario riflessivo, dunque, che prende forma già nel 1880 e si consolida nel 1892. Va dato perciò atto a Ghino Valenti che egli si pone tra i primi ad avere, in Italia, sulla scia di Laveleye, spregiudicatamente pensato a questi problemi; senza dubbio, prima di Cogliolo, di Venezian, di Bonfante e della più gran parte degli studiosi che abbiamo esaminato nel capitolo precedente.

Non abbiám da giustificare questa apparente incongruenza cronologica. I tempi storici, soprattutto sul piano della storia dottrinale, non si scandiscono quasi mai in una successione consequenziale di persone ed eventi staccati, ma sono identificabili e ordinabili guardando al gioco vario di rapporti e di ritmi che, al di là degli episodi, agisce nelle direttrici del complesso d'esperienza.

In questa prospettiva, mentre Venezian e gli altri si rannodavano a un precedente discorso della scienza giuridica e si inseverivano nel gran dibattito europeo, Valenti se ne sta appartato nel suo cantuccio marchigiano, forte delle sue rilevazioni appenniniche e di un breviario teorico riconosciuto nel libro di Laveleye, dividendo il suo sguardo fra i ' particolari ' delle tecniche e delle strutture agrarie della sua terra circoscritta e l' ' universale ' rappresentato da una nuova visione della proprietà, fisso alla teoria ma legato alla prassi a cui chiede empiricamente motivi e sollecitazioni. Ed è, per questa sua formazione e collocazione, stac-

---

redatto per la pubblicazione, promossa dalla Accademia dei Lincei, *Cinquanta anni di storia italiana (1860-1910)*, Roma, 1911 — dal 1887 al 1894, traggono origine e occasione prima nel grosso impianto di lavoro realizzato dallo studioso maceratese nell'ambito della Inchiesta Jacini.

(54) G. VALENTI, *Le forme primitive e la teoria economica della proprietà*, Roma, 1892. La prima fase della ricerca di Valenti sembra effettivamente dominata da questo prevalente interesse scientifico, ma è doveroso precisare che sarà per lui un interesse costante. Cfr. il volume *La proprietà della terra e la costituzione economica - Saggi critici intorno al sistema di A. Loria*, Bologna, 1901, e l'articolo degli ultimi anni *La proprietà e l'evoluzione economica*, in *Rivista d'Italia* (30 giugno 1918).

cato dalla grande disputa europea <sup>(55)</sup> ma legato più d'ogni altro, anche per il tramite dell'Inchiesta, a quel fatto rilevante della vicenda italiana che sarà tra poco l'attività del legislatore nazionale in tema di proprietà collettiva <sup>(56)</sup>.

Non assimilabile a un Cusumano o a un Venezian per questa emergente natura composita, la sua è più una riflessione che si proietta verso il futuro sviluppo del problema che non l'ultimo momento d'una storia dottrinale. Grazie ai suoi profondi rapporti con l'Inchiesta Jacini, che significan rapporti con la prassi agraria e con l'apparato organizzativo statale, Valenti, come tappa obbligata per giungere ai ripensamenti parlamentari di uno Zucconi o di un Tittoni, sarebbe stato immiserito, se cronologicamente inserito nel fascio delle opinioni.

Non avrebbe invece molto senso una motivazione che facesse leva sulla sua professionalità di economista; a parte la considerazione che essa sarebbe smentita dai riferimenti del nostro precedente capitolo, la pagina di Valenti, pur adagiandosi sulla statistica agraria e pur tenendo d'occhio un risultato fatto di diagnosi e di prognosi economiche, come avremo occasione tra breve di constatare, è sempre dominata da una consapevolezza giuridica assai raffinata e da un approccio metodico con la realtà che è intrinsecamente giuridico; e non ne avrebbe di più una che rilevasse l'inglobamento del contributo maggiore di Valenti fino all'87 nel calderone degli 'Atti' della Giunta per l'Inchiesta, giacché sappiamo con precisione i limiti del suo apporto.

Chiarito questo, conviene fissare i momenti salienti di questa singolare testimonianza, cercando di coglierne l'intimo sviluppo.

---

<sup>(55)</sup> Nel lavoro, del 1887, su 'Il rimboschimento e la proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano', a parte la dipendenza da Maine e da Laveleye, non si va oltre l'utilizzazione di Roscher (tradotto, come già sappiamo, in italiano nella Biblioteca del Boccardo) e di Lampertico. È solo nel volume del '92 che si dimostra una piena conoscenza — e, per verità, capillare — della letteratura sulla disputa, non soltanto italiana ma europea.

<sup>(56)</sup> L'onorevole Zucconi terrà a sottolineare i meriti di Ghino Valenti e del suo lavoro all'interno dell'Inchiesta proprio nella sua relazione, al progetto di legge Grimaldi, del 30 marzo 1886 (cfr. *Atti Parlamentari. Camera dei deputati. Legisl. XV, I Sessione 1882-86. Documenti. Disegni di legge e relazioni, n. 270 A, p. 12*). Su tutto questo, cfr. più avanti, al capitolo seguente.

Il punto di partenza è anche nel saggio dell'87 la realtà locale. Sembra che lo studioso abbisogni di ancorare il filo del suo pensiero al mondo delle cose, e delle cose tangibili: il lavoro nasce infatti nell'ambito di un 'Congresso degli agricoltori marchigiani' (57); è dedicato a Giovanni Zucconi, deputato di Camerino al Parlamento nazionale e da qualche tempo protagonista d'una vivace battaglia parlamentare in favore dei 'comunisti' della montagna picena (58); si avvia come indagine su quel 'reale' che è l'Appennino umbro-marchigiano per capire le istanze 'reali' d'un paesaggio forestale, d'un'economia forestale, d'una società che della foresta e del pascolo fa il perno per la propria sopravvivenza. Ma subito, com'è nell'indole di Valenti, il discorso spicca il volo, e da contemplazione e osservazione pratica diventa costruzione teorica.

Primaria istanza 'reale' gli appare la proprietà collettiva, forma congeniale e priva di controindicazioni per un mondo, come quello della montagna, che rifiuta gli eccessi individualistici e che si fonda sul primato delle cose e della comunità, cioè di un ordine sovrastante l'individuo. Per il mondo silvo-pastorale la proprietà collettiva è istituzione naturale, è — in altre parole — uno schema organizzativo reclamato dal basso e non imposto dall'arbitrio di qualcuno o da una bizzarria della storia (59).

Non è la prima volta che Valenti espone una simile idea, che nasce dalla sua profonda conoscenza dell'assetamento e dell'economia forestali. Sempre a proposito di queste strutture, nel suo lavoretto giovanile gremito di intuizioni felici, confessava in un momento di trasporto: « gli umani istituti, quando vengono determinati da condizioni naturali, hanno in sé una tal forza di resistenza, cui la prepotenza, i pregiudizi, la volontà delle maggioranze e le disposizioni di legge non valgono sempre ad annientare » (60).

(57) VALENTI, *Il rimboschimento e la proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano*, cit., Lettera proemio, p. 3, note 1 e 2.

(58) Cfr. al prossimo capitolo.

(59) VALENTI, *Il rimboschimento e la proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano*, cit., p. 91.

(60) VALENTI, *La proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano*, cit. (sta nella prima parte, n. 48, del 29 febbraio 1880).

Prepotenza, pregiudizi, volontà delle maggioranze, disposizioni di legge: non è un'elencazione retorica, ma piuttosto gli elementi di una requisitoria contro la cultura ufficiale e il suo diritto che saranno sviluppati nel corso della vita scientifica del nostro, ma che sono *in nuce* presenti, perfettamente intuiti e indicati, già nelle poche, acerbe paginette che l'autore, in seguito, non vorrà neanche ricordare nell'elenco dei suoi scritti <sup>(61)</sup>, ma che sono importanti per ricostruire un pensiero straordinariamente compatto e coerente sin dall'inizio.

Il problema della proprietà su un territorio di montagna affiora alla coscienza di Valenti non come problema filosofico o culturale, ma economico. È la coscienza dei requisiti minimi per la economicità di gestione d'un appezzamento boschivo e pascolivo, dei necessari ampi ritmi rotatorii nel taglio dei boschi e nell'utilizzo dei pascoli, che suggeriscono e modellano, dalle cose e sulle cose, una determinata immagine di proprietà. Immagine verificata e resa concreta appunto negli assetti organizzativi appenninici esistenti e resistenti *ab immemorabili*, che con la loro esistenza indefinita e la loro efficace resistenza a un clima politico e ideologico ostile stanno a dimostrare la loro intrinseca 'naturalità'.

Da questo specifico punto di partenza il discorso si dilata, e si dilata il problema: l'esistenza delle proprietà collettive marchigiane in un mondo fatto di proprietà individuali, dominato da sacre affermazioni sulla razionalità di queste ricevute e definite nelle tavole della legge comune e generale, costringe lo studioso a porsi delle domande, impostare delle relazioni, attingere a motivazioni ampie. Non è più questione soltanto di gestione economica del territorio, ma di scontro fra culture diverse, fra ideologie diverse <sup>(62)</sup>. Sarà l'aria frizzante dei monti marchigiani, o sarà il

---

(61) Ci riferiamo allo 'Elenco degli scritti' di Ghino Valenti fino al 1912, che troviamo in calce agli 'Studi di politica agraria' e che è stato presumibilmente redatto o dallo stesso Valenti, o col suo beneplacito. In questo elenco non compare l'articolo del 1880.

(62) Già nel primo studio su *La proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano*, cit., Valenti riteneva le Comunanze appenniniche meritevoli di essere maggiormente conosciute e indagate proprio per il loro carattere alternativo rispetto alle strutture proprietarie ufficialmente riconosciute, disciplinate legislativamente e tutelate. La prospettiva singolare nella quale il 'curioso' economista



contatto stimolante con un patrimonio socio-giuridico imponente, ma è doveroso constatare che si ripete in Valenti il miracolo che abbiamo colto nel ' camerte ' Venezian: la percezione della complessità del fenomeno, ma soprattutto della complessità dei profili sui quali incide e attraverso i quali va esaminato. Se in Venezian, giurista particolarmente colto, ciò poteva avere molte spiegazioni — e le abbiamo date —, nell'economista agrario Ghino Valenti, che percorre le sue montagne con sotto braccio il breviario laveleyano e che in Italia, negli anni '80, non aveva grossi precedenti dottrinali nella scienza economica ad affrancarlo, è fatto ancor più singolare.

Più che nel contributo per l'Inchiesta agraria, dove il nostro si trova doppiamente condizionato, e dalla sede tecnica, e dalla presenza di personaggi ingombranti primo fra tutti il relatore ufficiale e sottoscrittore senatore Nobili Vitelleschi, una siffatta visione si manifesta compiutamente nei primi saggi autonomi.

Le ' Comunanze ' e gli altri assetti collettivi non sono presi isolatamente. La loro affermata ' naturalità ' — nel relativo contesto socio-economico — evoca un'altra ' naturalità ', conclamata in termini ben più generali ed assoluti, quella della proprietà individuale, e una comparazione si genera spontaneamente nell'interprete provveduto fra due consolidazioni storiche, due risposte conformi alla ' natura ', due tradizioni giuridiche. E il risultato è uno: la relativizzazione dei due schemi di organizzazione.

La penetrante osservazione locale ha messo in crisi un castello di certezze, o, per meglio dire, ha reso discutibile un sistema supinamente accettato come il migliore possibile e forse come l'unico pensabile, con tutto il suo orpello di giustificazioni filosofiche e semi-filosofiche. Il modesto insieme dei territori silvo-pastorali marchigiani gestiti collettivamente è diventato l'esponente di un patrimonio di cultura alternativa a quello ufficiale;

---

le coglieva era quella della loro diversità, della loro appartenenza a una tradizione giuridica affatto diversa. Ecco quanto egli stesso afferma: « nascoste agli occhi del mondo e quasi da tutti ignorate, esistono nel nostro Appennino da tempo immemorabile delle istituzioni, che per la specialità del loro modo di essere affatto agli antipodi colle teorie economiche e giuridiche, che sul diritto di proprietà imperano generalmente al giorno d'oggi, appaiono meritevoli di particolare considerazione ».

un patrimonio, per giunta, che appare allo studioso maceratese come vittima di prepotenze, di pregiudizi, di soprusi legislativi; patrimonio d'una minoranza oppressa.

Il pregiudizio dottrinale era di marca romanistica, e consisteva nell'aver elevato a proprietà-modello la proprietà che i romani avevano definito e applicato imperiosamente nella loro vicenda storica e pòrto all'esperienza giuridica occidentale successiva. Sul modello si era costruito 'la' teoria della proprietà, e dietro la teoria si era edificata una legislazione confacente. Ciò che non sembrava rientrare nei termini logici offerti dal modello, o vi era adeguato mediante una forzatura, o era ridicolizzato e implicitamente condannato come aberrazione.

Era stata questa la sorte delle situazioni proprietarie plurisoggettive; nel regime giuridico dell'Italia postunitaria, l'unica situazione che aveva infatti ricevuto il privilegio d'una disciplina legislativa — e formalmente autonoma — era la comunione, ma sfavorevolmente tollerata come situazione temporanea, transitoria, e ridotta a un complesso di proprietà individuali di quote<sup>(63)</sup>. Ha ragione il Valenti di qualificarla una semplice 'modificazione' della proprietà individuale sostanzialmente ricompresa nella unicità del modello anche se, sistematicamente, collocata in posizione autonoma immediatamente dopo il titolo relativo alle 'modificazioni della proprietà'<sup>(64)</sup>. Delle situazioni proprietarie plurisoggettive logicamente e storicamente separate dal *dominium quiritarium* non v'è traccia; è un silenzio del legislatore che si cambia presso la dottrina in un dichiarato dispregio. Si deve concludere

---

(63) VALENTI, *Il rimboschimento e la proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano*, cit., p. 79.

(64) « Il nostro Codice civile a differenza dei codici precedenti, ha un titolo speciale intorno alla comunione dei beni, ma non tratta di essa, come di una forma di proprietà diversa dall'individuale, bensì come di una semplice modificazione di questa, che è la sola consacrata nella nostra legislazione » (VALENTI, *loc. ult. cit.*). È noto che nel Codice civile del 1865 alla comunione è riservato un titolo apposito del libro secondo, il quarto, che — sul piano sistematico — si colloca dopo il titolo specificamente dedicato alle 'modificazioni della proprietà', ma che è pur sempre ricompreso in un libro che reca l'intestazione generale: 'Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni'. La soluzione data dal Codice del '65 al problema della comproprietà è quella escogitata e avvalorata dalla tradizione romano-romanistica.

che « contro la forma collettiva della proprietà sussiste un pregiudizio dottrinale » (65).

È palese, nell'argomentare che abbiamo ora sintetizzato, il riferimento alla serrata polemica di Maine, che ben conosciamo, verso l'incomprensione romana per forme diverse dalla proprietà individuale (66), e c'è in Valenti il tentativo di liberarsi dalle spire di un soffocante discorso obbligato cercando di delineare una teoria della proprietà più disponibile, come quella che non nasce dai pregiudizi degli uomini ma dalla ricchezza e varietà della storia. Qui la lezione di Laveleye dà i suoi frutti, e i materiali da lui raccolti consentono, nella loro coraltà universale, di sottrarre la modesta documentazione appenninica al ripostiglio delle curiosità locali e a costituirla manifestazione specifica d'un modo alternativo a carattere universale di concepire e risolvere il rapporto fra uomo e beni (67). Coi rilevamenti marchigiani inseriti, verificati, interpretati nelle trame del grande quadro tracciato da Laveleye — non più ridotti messaggi di sperdute comunità montane ma voci d'un coro alternativo, espressioni compiute d'una contro-storia vissuta per secoli ai margini della storia ufficiale — Valenti può tentare la costruzione d'una teoria innovativa della proprietà.

Nella quale non lo seguiremo e a proposito della quale non ci porremo domande sulla portata e sulla incisività. Ciò che a noi premeva sottolineare era il modo di formazione d'un itinerario culturalmente liberatorio percorso sino in fondo dall'economista macedone; il modo con cui un materiale grezzo e opaco veniva recupe-

(65) VALENTI, *Il rimboschimento e la proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano*, cit., p. 74.

(66) Il discorso è mainiano fin nella scelta dei temi specifici di polemica: la concezione della comunione come fonte di discordie e la visione individualistica per cui nessuno può essere costretto a permanere *invitus* in una comunione. Come si ricorderà, sono questi due punti su cui il giurista inglese aveva particolarmente insistito.

(67) Parlando degli studiosi che in tempi molto recenti avevano dato un contributo rilevantissimo a rinnovate ricerche sulle forme di appropriazione collettiva, Valenti insiste sul valore teorico del contributo laveleyano: « fu tra i primi il Maine... quindi il Laveleye... gettò una grande luce su quest'ordine di fatti inesplorati, e istituì sov'essi una nuova teoria della proprietà » (VALENTI, *Il rimboschimento e la proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano*, cit., p. 56).

rato a una cultura diversa da valutare senza pregiudizi nella sua evidente ragionevolezza storica.

Senza pregiudizi di sorta, né quelli che derivano da una educazione giuridica a senso unico, né quelli che scaturiscono dalla conservazione e tutela ad ogni costo d'un ordine politico e sociale. Come sopra si accennava, al pari di Venezian, Valenti è pronto a percepire le implicazioni ideologiche e politiche del discorso sulla proprietà collettiva e a rendersi conto della complessità del problema: « l'avversione quasi invincibile, che alcuni hanno per la proprietà collettiva, non trova spiegazione se non in un preconetto dottrinale che contro di essa ... molti portano con loro dalla scuola: e dalla paura, diciamo senza ambagi, di fare una concessione di cui il socialismo possa in avvenire giovare per raggiungere i suoi sconfinati ideali » (68).

Abbiamo sottolineato con un nostro corsivo le parole *scuola* e *paura*, perché indicano con efficacia i due ingombri che la nozione di proprietà collettiva ha sul cammino della propria emersione alla coscienza ottocentesca: uno schema scolastico di proprietà che pretende la propria immutabilità e indiscutibilità in nome di quello sciagurato misoneismo che alligna e vegeta bene nelle scuole; la paura di una breccia nelle mura guarnite della cittadella borghese, nelle sue fondazioni giusnaturalistiche, nella sua teologia dell'individuo.

Arroccato su un osservatorio più disimpegnato da questi affanni, pur mettendo a fuoco attraverso il suo cannocchiale culturale e tecnico tutti gli aspetti e tutte le implicazioni (69), Valenti perviene invece nel suo lavoro dell'87 a una indubbia valorizzazione

(68) VALENTI, *Il rimboschimento e la proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano*, cit., p. 82.

(69) Dirà di sé Valenti: « noi che non dividiamo quel sacro orrore, da cui molti sono invasi per la proprietà collettiva » (*ibidem*, p. 85). Prima, marcando le sue distanze dagli individualisti impauriti ma dimostrando anche una visione politica del problema, parlando sempre di sé, si era collocato tra gli « scevri da questa preoccupazione, perché profondamente convinti che l'assolutismo delle teorie socialistiche non si possa combattere con teorie non meno assolute » (*ibidem*, p. 82). Una messa a punto dei suoi rapporti con il socialismo è nella lunga presentazione che egli fa a Fedele Lampertico del libro su *Le forme primitive e la teoria economica della proprietà*, cit.; presentazione che è da considerarsi un atto di autodifesa contro le accuse rivoltegli dall'economista vicentino.

del fenomeno collettivistico in determinate strutture, tenendo conto della dimensione economica e di quella sociale <sup>(70)</sup>. In un mondo agrario come quello montano che all'economista appare negato a ogni insediamento di piccola proprietà <sup>(71)</sup>, la scelta si pone tra il latifondo privato e la proprietà collettiva. Ma è una scelta moralmente obbligata. Troppi valori morali e sociali, accompagnati a una buona funzionalità economica, serba la seconda perché non si possa e si debba tentarne la conservazione e la promozione.

La 'Comunanza' è realtà che deve sopravvivere, che non deve essere sciolta in nome di un malinteso senso di libertà individuale, che non va 'individualizzata' se non erigendola in persona giuridica, sempre che non si abbia troppo in odio questo strumento che suona tanto sinistramente alla cultura postrivoluzionaria <sup>(72)</sup>. La 'Comunanza' infatti, dotata di personalità giuridica, titolare diretta del patrimonio fondiario, articolata al suo interno in un fascio di diritti d'uso funzionalmente limitati come limitata nei fini è pure la proprietà della corporazione, sembra assetto particolarmente idoneo per l'economia montana.

Economicamente dannosa — e Valenti lo aveva già denunciato negli 'Atti' dell'Inchiesta <sup>(73)</sup> — non è la proprietà collettiva in una zona di montagna, ma la divisione del dominio come si realizza — ad esempio — nelle cosiddette 'servitù di pascolo' <sup>(74)</sup>. In questo caso anche l'economista maceratese è a favore dell'affrancazione; scegliendo però nella direzione dell'utente-lavoratore e non già in quella del proprietario-capitalista.

Alla base di questa scelta si sommano diverse valutazioni: è senza dubbio la visione consueta a Valenti sempre sorretta da una

<sup>(70)</sup> Tutto il saggio dell'87 è dominato da un principio informatore: è necessario operare « una benefica trasformazione nelle condizioni della proprietà », tenendo « sommo conto dei bisogni e dei diritti delle popolazioni dei monti »; « è necessario che la questione venga studiata non soltanto dal lato strettamente economico, ma anche e più dal lato sociale » (*Il rimboschimento e la proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano*, cit., p. 47).

<sup>(71)</sup> VALENTI, *ibidem*, p. 49.

<sup>(72)</sup> VALENTI, *Ibidem*, p. 80.

<sup>(73)</sup> *Atti della Giunta per la Inchiesta agraria e sulle condizioni delle classi agricole*, volume XI, T. II, cit., p. 514.

<sup>(74)</sup> VALENTI, *Il rimboschimento e la proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano*, cit., p. 82 ss.

considerazione sociale del rapporto fra capitale e lavoro <sup>(75)</sup>, ma è anche la consapevolezza scientifica che quelle cosiddette servitù altro non erano che residui d'una remota proprietà collettiva, che il dominio diretto su quei fondi era il frutto d'una violenza storica, che l'utente era sotto il profilo giuridico e morale l'erede del primitivo commarcano.

5. Il quadro sin qui tracciato sulla scorta della monografia dell'87 non è smentito dalla conclusione dell'itinerario valentiano che si assomma nel volume del '92. Anzi, il solco culturale in cui si inseriscono le scelte fondamentali appare accentuato.

Il saggio è dedicato a Émile de Laveleye e, come l'autore stesso ha cura di significarci, trae la sua origine da un invito che l'economista belga aveva rivolto al collega italiano perché parlasse al pubblico peninsulare della quarta rinnovata edizione del suo celebrato e fortunatissimo libro <sup>(76)</sup>. La dipendenza che Valenti ha sempre riconosciuto verso quel libro si fa dunque marcata e arriva a fargli costruire il proprio contributo scientifico come integrazione e sviluppo delle pagine laveleyane.

Quando, nel '91 <sup>(77)</sup>, lo studioso maceratese scrive il saggio, Fustel è morto da due anni, e la ventata collettivistica procede; se la grande disputa è finita, la vittoria sembra appartenere a Laveleye. Con l'aria distaccata di chi redige un bilancio obbiettivo, ma — in realtà — con una malcelata soddisfazione, Valenti, tirando le somme delle opinioni più autorevoli, registra le adesioni

---

<sup>(75)</sup> *Ibidem*, pp. 86-87 («L'affrancamento per parte degli utenti può giudicarsi un'offesa al principio di proprietà, dato che questa si consideri quale un diritto intangibile disceso dal cielo sopra un raggio di luce divina; dato cioè che non si voglia in alcun modo abbandonare il concetto troppo assoluto, che avevano di essa, non dirò gli antichi giureconsulti, ma i vecchi filosofi e giuristi. Se invece la proprietà si consideri, come un istituto sociale, determinato dai contingenti bisogni economici del popolo, e ad essi subordinato, dal quale promanano diritti e corrispondenti doveri, sarebbe, crediamo, difficile il dimostrare che alla utilità sociale sarebbe meglio provveduto coll'affrancamento per parte del proprietario che non con quello per parte degli utenti»).

<sup>(76)</sup> VALENTI, *Le forme primitive e la teoria economica della proprietà*, cit., p. XVI (della lettera presentatoria a Fedele Lampertico).

<sup>(77)</sup> Il saggio è infatti datato 20 gennaio 1892.

e le sottolinea <sup>(78)</sup>. Quel che si è detto per il ' Rimboschimento ' sulla appartatezza della posizione valentiana, non potrebbe ripetersi per il volume su ' Le forme primitive ', che presuppone e fa propri i valori del dibattito europeo e che può a buon diritto considerarsi un corollario della stessa disputa, una sua esplicitazione a livello anche teorico.

Il tema si concentra tutto nella contrapposizione logica e storica fra costituzione economica e costituzione politica della proprietà. Se la costituzione economica della proprietà è quell'assetto dettato da bisogni emergenti spontaneamente dalle strutture agrarie, in grazia dei quali si può considerare perfettamente fondato sui fatti e quindi qualificabile con la massima approssimazione come ' naturale ', nessun istituto più della forma primordiale di appropriazione collettiva realizza a livello di proprietà quella costituzione. È un mondo ancora senza storia, in cui le istanze del reale appaiono predominanti sulle forzature, le strumentalizzazioni, gli artifici.

Queste interpolazioni, che sono il frutto del divenire storico, sostanzieranno invece la costituzione politica della proprietà, cioè l'immagine concreta che questa ha conseguito nelle varie esperienze e che, malgrado le giustificazioni teoriche, si giustifica per massima parte in scelte politiche di fondo e non in scelte aderenti alla natura economica delle cose: non « con sole ragioni economiche » potrebbero spiegarsi il dominio quiritario, la proprietà feudale, la proprietà borghese, che privilegiano un soggetto rispetto a un altro <sup>(79)</sup> e rompono l'egualitarismo che è vocazione ' naturale ', e che le forme primordiali rispettano <sup>(80)</sup>.

---

<sup>(78)</sup> VALENTI, *Le forme primitive e la teoria economica della proprietà*, cit., p. 4 ss.

<sup>(79)</sup> « Andrebbe considerato, se questa proprietà, che noi adoriamo, sia poi davvero un prodotto naturale, o l'abbiano in gran parte artificiosamente foggiate i nostri padri. Naturale spontanea non è che la forma primitiva, determinata dalle sole esigenze economiche e fondata sull'uguaglianza di diritto. Altrettanto non può dirsi certo del *dominium quiritarium*, che apparisce nella storia come un privilegio del cittadino romano; né della proprietà feudale, che è ancor più un privilegio, e nemmeno della proprietà moderna, dal Codice Napoleone plasmata sul tipo romano e che consacrò economicamente in gran parte i privilegi feudali, che la Rivoluzione francese solo politicamente aboliva » (*ibidem*, p. VIII).

<sup>(80)</sup> « Le forme che susseguirono alla forma primitiva e egualitaria, a diffe-

L'impostazione è chiara, ma il rischio metodico è grosso: a quale risultato si approda con la opposizione fra costituzione economica e costituzione politica della proprietà, fra proprietà primitiva e proprietà individuale storica? A ribaltare forse la conclusione individualistica della proprietà-modello e a ritenere giusto e opportuno per la società ottocentesca un ritorno allo schema delle origini? Queste domande, che il lettore potrebbe porsi, Valenti se le impone come obiezioni, e non commette l'imperdonabile ingenuità di cedere, sul filo di un fitto argomentare antidualista, alla lusinga d'una impossibile e risibile inversione totale.

Il ritorno alle origini, che impegna una schiera non spregevole di sociologi, economisti e giuristi, è un arricchimento teorico, non il trapianto d'uno schema operativo <sup>(81)</sup>. Per essi, ma particolarmente per Valenti, la proprietà collettiva primitiva è un momento dialettico per recuperare alle sue reali proporzioni la successiva proprietà individuale, ed ha una funzione squisitamente dialettica. Esaltarla significa demitizzare l'altra; farne una possibilità non legata alla fase protostorica significa relativizzare l'altra.

È fin troppo ovvio che essa non potrebbe esser proponibile da una società di sopravvivenza silvo-pastorale a una evoluta società agraria e industriale se non in limitatissime zone particolari e marginali, e che non sarebbe suscettibile di una diffusione universale. Universale sarebbe però la verità emergente dal rapporto tra schema remoto e schema moderno e dalla comparazione tra le varie forme storiche susseguentisi: che la proprietà storica è assai più una risposta e una soluzione date dal potere politico a pressanti problemi socio-politici che non a necessità obbiettive della produzione e della distribuzione.

La forma primitiva — questo distillato purissimo del laboratorio della natura — con la sua costituzione egualitaria vale non come modello ma come denuncia degli abusi successivi, come invito a ricercare nuove forme in cui il lavoratore sia finalmente affrancato da quell'asservimento economico, dal quale né la Rivoluzione,

---

renza di questa ch'era tutta fondata sul bisogno economico, subirono l'influenza della costituzione politica dei vari popoli, talché non potrebbero spiegarsi con sole ragioni economiche e in ciò segnatamente consiste la superiorità di quella su queste (*ibidem*, pp. 87-88).

<sup>(81)</sup> *Ibidem*, p. VIII.



né le legislazioni che l'han seguita e tradotta in termini normativi han voluto liberarlo <sup>(82)</sup>.

Da questa riflessione critica prende l'avvio il Valenti teorico con l'elaborazione d'una teoria autenticamente economica della proprietà, fondata su una differenziazione fra gli oggetti di appropriazione, fra quelli che egli chiama i « beni naturali », gli « elementi naturali di produzione » e i « beni prodotti » <sup>(83)</sup>. Differenziazione che consentirebbe di ricondurre nel suo alveo naturale il nesso proprietà-libertà completamente svisato e frainteso dal moderno individualismo <sup>(84)</sup>, e consentirebbe una posizione ugualitaria dei produttori di lavoro rispetto al bene.

Come abbiamo sopra rilevato, non spetta a noi seguire Valenti su un terreno estraneo al tessuto di questo studio e sul quale non sapremmo né vorremmo esprimere valutazioni. Ci basta soltanto rilevare come — su lui non-socialista <sup>(85)</sup> — sia evidente l'influenza della lezione dei grandi economisti tedeschi dell'Ottocento. Quel che invece interessa più da vicino è la lettura sociale di ogni forma di proprietà collettiva come struttura efficacemente garante della situazione del lavoratore-utente sul fondo e nel gruppo <sup>(86)</sup>, e la

<sup>(82)</sup> « Con l'ordinamento attuale noi abbiamo liberato il lavoratore dall'asservimento politico, ma non siamo riusciti a liberarlo dall'asservimento economico » (*ibidem*, p. 88).

<sup>(83)</sup> *Ibidem*, p. 63 ss. (ma soprattutto p. 64).

<sup>(84)</sup> « Si suol dire che la proprietà individuale privata è il necessario complemento della libertà. Ed è vero, ma ciò non può riferirsi che alla proprietà dei frutti del lavoro » (*ibidem*, p. 78), giacché « il carattere generale del diritto che l'individuo può vantare sugli elementi naturali di produzione è quello di un *diritto d'uso personale* » (*ibidem*, p. 68).

<sup>(85)</sup> È lui stesso a dichiararlo nella ampia presentazione-justificazione del libro su 'Le forme primitive' al senatore Lampertico (p. VII).

<sup>(86)</sup> Esempolari sono le sue considerazioni su quel residuo di proprietà collettiva diffuso nel basso Veneto e noto sotto il nome di 'vagtivo'. Questo assetto collettivo, consistente nel diritto per alcune popolazioni di pescare e di tagliare le piante palustri in ampi appezzamenti vallivi, è visto con generale sfavore dagli scrittori quale ostacolo a una bonifica del territorio. Precisa invece Valenti: « noi invece diciamo: il proprietario aveva esso veramente il diritto a bonificare? aveva esso il diritto a dir sue immense estensioni di terreno, su cui le popolazioni esercitavano da tempo immemorabile un diritto di uso? perché non si doveva accordare maggiore importanza al sacro titolo del lavoro e del bisogno economico, il solo che possa giustificare la proprietà, che al titolo di una concessione

interpretazione in chiave puramente economica di quella come « forma cooperativa » (87). Intuizioni sviluppate più tardi in un'ampia sistemazione che farà del Valenti il teorizzatore e il propugnatore più accreditato in Italia — insieme ad Ugo Rabbeno — della cooperazione in agricoltura (88).

Nei dodici anni che separano il primo approccio valentiano col tema della proprietà collettiva dall'opera riassuntiva sulle forme primitive, si infittiscono nel mondo degli economisti gli interventi sul problema rari e disarticolati prima degli anni '80. Lo stesso diligente bilancio che il Valenti fa della letteratura precedente lo dimostra appieno.

In Francia, il problema della proprietà, delle sue origini, delle sue forme storiche continua a mescolarsi e a confondersi direttamente con la questione sociale fino a diventare un contributo alla risoluzione di questa, e il discorso degli economisti, facendosi immediatamente politico se non nascendo addirittura a un livello politico, ha ben spesso toni e colorazioni vivi ed icastici.

Sarà, nell'83, l'economista Charles Gide ad agitare le acque trattando sull'autorevole ' *Journal des économistes* ' del libro di Henry George (89), e l'anno dopo, il filosofo e sociologo Alfred Fouil-

di privilegio accordata ad un solo individuo? Dov'è la necessità, l'utilità sociale, che giustifichi un tale monopolio?... Noi non sosteniamo il vagantivo, questo uso proprio d'una popolazione primitiva e rozza; noi sosteniamo soltanto il diritto degli utenti di fronte a quello per noi secondario di chi si crede investito della proprietà » (*ibidem*, p. 39).

(87) È la conclusione cui il Valenti perviene in un lavoro del 1891 (cfr. G. VALENTI, *Cooperazione e proprietà collettiva*, in *Nuova Antologia*, CXVIII (1891), fasc. del 16 luglio 1891) e che può essere così sintetizzata con le sue stesse parole: « la forma collettiva della proprietà non sembra inevitabilmente destinata a scomparire... Non è inconciliabile col progresso della cultura... Il principio su cui la proprietà collettiva si fonda non è in antagonismo con quello da cui muove la cooperazione, per la ragione molto semplice che la proprietà collettiva non è che un aspetto speciale della cooperazione e la comunanza agraria, come anche oggi sussiste, è un'associazione cooperativa bella e buona, anzi un'associazione cooperativa perfetta. La cooperazione non è inapplicabile all'agricoltura » (p. 322).

(88) Cfr. soprattutto G. VALENTI, *L'associazione cooperativa. Contributo alla teoria economica della cooperazione*, Modena, 1902, e *Cooperazione rurale*, Firenze, 1902.

(89) C. GIDE, *De quelques nouvelles doctrines sur la propriété foncière (Progress and Poverty, by Henry George)*, in *Journal des économistes*, 4e série, 6e année, XXII (1883).

lée sulla prestigiosa 'Revue des deux mondes' a prender l'occasione da un fascio di lavori più o meno recenti per un tentativo di aggiornamento del problema <sup>(80)</sup>. Non fortuitamente, in quello stesso anno, Paul Leroy Beaulieu dedicherà il suo terzo corso al 'Collège de France' al tema del collettivismo <sup>(81)</sup>, e nell'85, sia il 'Journal des économistes' che lo 'Economiste français', cogliendo esattamente — sotto il mantello erudito — il senso e la portata dell'acre dibattito fra Fustel e i suoi contraddittori <sup>(82)</sup>, concederanno uno spazio e una attenzione particolari al dibattito in seno alla 'Académie des Sciences morales et politiques'.

Il quadro è estremamente mosso: v'è chi, come Fouillée, si dimostrerà sensibile alla dissacrazione operata <sup>(83)</sup>, chi, come Leroy-

<sup>(80)</sup> A. FOUILLÉE, *Les études récentes sur la propriété*, in *Revue des deux mondes*, t. LXIII (1884). L'articolo sarà poi trasfuso nel volume *La propriété sociale et la démocratie*, Paris, 1884.

<sup>(81)</sup> P. LEROY-BEAULIEU, *Le collectivisme. Examen critique du nouveau socialisme*, Paris, 1884.

<sup>(82)</sup> Cfr. i due articoli di A. MANGIN, *Le socialisme et la propriété devant l'Académie des Sciences morales et politiques*, in *L'économiste français*, samedi 19 septembre e samedi 26 septembre 1885, e la *Revue de l'Académie des Sciences morales et politiques*, in *Journal des économistes*, 4e série, 8e année, XXX (1885).

<sup>(83)</sup> Il saggio di Fouillée è complesso e degno di attenzione anche per i risvolti teorici. Il punto di partenza è che la questione sociale preme alle porte e che « plus que jamais les problèmes sociaux s'imposent » (FOUILLÉE, *Les études récentes sur la propriété*, cit., p. 762). Da qui una diagnosi acuta della teoria individualista della proprietà còlta nel principio-base circolante per tutta la coine dell'età moderna (cfr. GROSSI, *Usus facti. La nozione di proprietà nell'inaugurazione dell'età nuova*, cit. e *La proprietà nel sistema privatistico della Seconda Scolastica*, cit., ma soprattutto COSTA, *Il progetto giuridico*, cit.) e consistente nell'assioma che « l'individu devient donc propriétaire des objets extérieurs par la même raison qu'il est propriétaire de soi-même » (p. 762). Il tentativo di Fouillée è nel senso d'una revisione critica dei postulati tradizionali dell'individualismo classico. Ecco, per esempio, un ripensamento sul principio dell'occupazione, che tradisce una lettura molto attenta e una sostanziale recezione della famosa pagina di Maine: « en présence du fond naturel, il y a, selon nous, deux droits rivaux, l'un dont tous les philosophes et juristes ont parlé et qu'ils ont appelé le droit du *premier occupant*; l'autre qu'ils ont presque tous négligé et que nous proposerions d'appeler le droit du dernier venu ou du dernier occupant » (p. 763). Ecco, il ripensamento del rapporto proprietà-lavoro e l'incrinatura del nesso fra 'travail individuel' e valore della cosa, in nome d'una visione più complessa e più comprensiva della dimensione sociale di quel valore (pp. 766-767).

Beaulieu, riaffermerà la sua convinta adesione alle certezze classiche <sup>(94)</sup>, chi, come fra poco il sociologo Letourneau, accetterà invece senza troppe riserve le tesi laveleyane <sup>(95)</sup>.

E mosso appare anche il quadro della letteratura economico-sociologica italiana. Il lavoro di Napoleone Colajanni sulla proprietà collettiva come problema dottrinale — lavoro di piena adesione alle tesi collettivistiche — viene accolto sul 'Giornale degli economisti' con più di una perplessità, se la Direzione della rivista si sente in dovere di precisare in epigrafe ai lettori che l'articolo vien

---

<sup>(94)</sup> Tentando lo smantellamento di tutte le costruzioni e documentazioni collettivistiche, esaminate e valutate alla luce di un costante spirito di diligenza e con la sufficienza del depositario delle verità della scienza economica. Si veda tutto il capitolo quinto che verte su 'Le collectivisme agraire' e nel quale, salvo alcuni riconoscimenti, è una critica spiegata alle tesi laveleyane; si veda segnatamente il chiaro discorso in tema d'occupazione, che è un nuovo avvaloramento del principio classico: « Le fait de l'occupation première constitue un véritable droit; ce n'est pas seulement l'histoire, le consentement universel, une sorte de concession réciproque qui le veulent ainsi, mai la raison elle-même et l'équité. Sans le droit du premier occupant et de la transmission volontaire ou héréditaire l'humanité tomberait dans un chaos indescriptible. Le droit du premier occupant représente à la fois un fait naturel, la simple possession, et un effort persistant de la volonté, un travail » (LEROY-BEAULIEU, *Le collectivisme*, cit., pp. 77-78). Di particolare interesse per noi sono i capitoli VI ('L'évolution de la propriété primitive. Le mir russe') e VII ('La propriété collective à Java') che possono essere considerati vere e proprie requisitorie contro Laveleye (si noti, a p. 86, il riferimento a Fustel de Coulanges « avec sa science si complète et si précise »). Ci sia consentito di riportare, come misura del discorso, la conclusione di Leroy-Beaulieu sul *mir*, che esprime sull'assetto collettivo tipico della tradizione rurale russa una visione diametralmente opposta a quella, certamente troppo oleografica, dell'economista di Liegi: « Voilà ce qu'est le mir russe pour ceux qui l'ont étudié de près: une déception. Avec les énormes inconvénients qu'il entraîne pour la culture, il n'offre pas de sérieux avantages sociaux. L'initiative individuelle, il la détruit; la richesse et l'aisance, il leur ferme le champ où elles pourraient s'employer et il les tourne uniquement vers le prêt à intérêt, l'usure. L'esprit d'épargne, il le comprime, et, à l'épargne faite, il ne laisse presque aucun emploi honnête et loyal. Si l'on ajoute que le mir est incompatible avec la culture intensive et la grande production diversifiée, on pourra juger du mérite de cette première forme de la propriété collective » (LEROY-BEAULIEU, *Le collectivisme*, cit., p. 100).

<sup>(95)</sup> C. LETOURNEAU, *L'évolution de la propriété*, Paris, 1889 (lavoro tributarario di Laveleye, che denuncia anche una grossa influenza di Le Play e di Henry George; larghissimo l'uso del materiale offerto da viaggiatori ed etnografi).

pubblicato « per solo debito d'imparzialità », giacché l'opinione della Direzione è a favore della liquidazione totale degli avanzi di forme di proprietà collettiva <sup>(96)</sup>.

Siamo nel 1887, e il mondo degli economisti appare, nel fondo, dominato da grosse incertezze. È vero; ha ragione Loria quando afferma che l'Inchiesta agraria ha condannato « nell'abisso delle venerabili antichità » « le dolciloquenti dottrine del Ferrara » <sup>(97)</sup>, ma le voci adesive a impostazioni del tipo di quella valentiana — come dimostra il bilancio redatto dallo stesso Colajanni — sono sporadiche e sparse: nella scia dell'Inchiesta e in assonanza col Valenti, quella di un buon cultore di economia applicata, il Bertagnolli <sup>(98)</sup>, e di un sociologo sensibile al messaggio socialistico, come il Colajanni <sup>(99)</sup>; o di economisti dal primario impegno teorico come Giacomo Luzzatti <sup>(100)</sup> e il Masé-Dari <sup>(101)</sup>. Mentre più di un'ambivalenza si coglie nel pensiero di un cooperativista come Ugo Rabbeno <sup>(102)</sup>, o una netta insoddisfazione per i limiti angusti e conservativi in cui il problema era stato fino ad allora quasi uni-

<sup>(96)</sup> N. COLAJANNI, *Di alcuni studii recenti sulla proprietà collettiva*, in *Giornale degli economisti*, II (1887), nota 1.

<sup>(97)</sup> « Di fronte a tanta irruenza di fatti, le dolciloquenti dottrine del Ferrara si sfasciarono d'un tratto e scomparvero nell'abisso delle venerabili antichità » (LORIA, *L'economia politica in Italia*. I. *La scuola economica italiana*, cit., p. 94).

<sup>(98)</sup> C. BERTAGNOLLI, *L'economia dell'agricoltura in Italia e la sua trasformazione secondo i dati dell'Inchiesta agraria*, Roma, 1886, p. 305.

<sup>(99)</sup> COLAJANNI, *Di alcuni studii recenti sulla proprietà collettiva*, cit. Del Colajanni si veda anche: *Di uno studio recentissimo sul collettivismo*, in *Cuore e critica*, II (1888), a proposito dell'opuscolo del deputato Francesco CAGNOLA, *Pensieri sulla ricostituzione delle forme sociali libere nei popoli latini*.

<sup>(100)</sup> GIACOMO LUZZATTI, *Evoluzione economica e legge del valore*, in *Ateneo veneto*, aprile-maggio 1888.

<sup>(101)</sup> E. MASÉ DARI, *L'economia politica e le riforme nella proprietà della terra*, Torino, 1893. Masé-Dari è un allievo di Cognetti de Martiis. Il saggio costituisce la prolusione al corso libero di Economia letta nella R. Università di Torino il 15 novembre 1892.

<sup>(102)</sup> U. RABBENO, *Proprietà collettiva*, in *Il pensiero italiano*, V (maggio-agosto 1892). Il saggio è particolarmente dedicato al volume di Paul Errera sui 'masuirs', che sappiamo essere (cfr. più sopra, p. 238) residui di remote forme collettive di appropriazione in Belgio, ma anche alla quarta edizione del libro di Laveleye e al saggio di Giulio BIANCHI, *La proprietà fondiaria e le classi rurali nel medio evo e nella età moderna*. *Studio economico-sociale*, Pisa, 1891.

versalmente confinato in una personalità singolare e coraggiosa come Francesco Coletti, un lorianone che ha avvertito in modo determinante la lezione del marxismo (103).

Il corso della vecchia polemica sembra ormai segnato con precisione: da un lato, da parte della cultura ufficiale, un riaccesso ed esasperato timore del collettivo a qualsiasi livello e sotto qualsiasi forma; dall'altro, da parte della cultura più eterodossa, l'inappagamento per la riproposizione di schemi teoricamente rivoluzionari ma operativamente conservativi e la volontà di agganciarsi piuttosto a un collettivismo di tutt'altra qualità legato alle scelte del socialismo scientifico (104).

---

(103) Ci riferiamo, in particolare, a F. COLETTI, *Proprietà collettiva ed usi civici. Nota bibliografica*, in *Rassegna di scienze sociali e politiche*, XI (1893) (scritto a proposito del volume di Guido Cavaglieri su 'il diritto di tutti gli uomini all'effettivo godimento della terra' (cfr. più sopra, 212)).

(104) Si vedano come manifestazioni interessanti di questo atteggiamento — fra alcune più direttamente coinvolte nella nostra vicenda — quelle di Francesco Coletti e di Enrico Ferri. Il COLETTI (*Proprietà collettiva ed usi civici*, cit.), polemizzando col Cavaglieri e con tutti i 'collettivisti' della disputa, ridicolizza « la confusione fra la forma collettivista universale della proprietà vagheggiata dalla scuola del socialismo scientifico, come forma superiore e più perfetta in cui la presente debba evolvere, e i piccoli frammenti delle prische comunanze che tuttora permangono quali ruderi d'un'età che fu, o le artificiali ricostituzioni delle medesime, cui la filantropia va escogitando, e che talora danno l'idea di erudite o romantiche ricostruzioni drammatiche di qualche scena della vita de' nostri proavi » (*ibidem*, p. 29-30). Secondo Coletti la sorte toccata alle forme storiche di proprietà collettiva « rivela a quanti non seduce l'estremo vespero d'una età tramontata, come la crescente pressione della popolazione costringa a nuove colture, a nuovi dissodamenti, invochi il sussidio di capitali, di metodi, di cognizioni tecniche, che non si conciliano con le ricordate istituzioni » (*ibidem*, p. 35). Enrico FERRI, nel suo intervento alla Camera dei Deputati su un progetto di legge per la ricostituzione e il riordinamento dei domini collettivi nelle provincie ex-pontificie (su cui cfr. più avanti, nel prossimo capitolo), pur constatando gli aspetti positivi del progetto e vedendovi « un innesto di collettivismo nel mondo individualista odierno », tiene a segnalare la totale estraneità di simili iniziative con un programma autenticamente socialista, e ribadisce la propria fiducia nella lotta di classe e il proprio obiettivo in un mutamento strutturale della intera società (cfr. *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVIII, 1a sessione. Discussioni*, Tornata del 13 marzo 1894, p. 7164 ss.; il discorso è pubblicato anche a parte con una indicativa intitolazione: *Proprietà collettiva e lotta di classe - Discorso del deputato Enrico Ferri*, Roma, 1894 (per la citazione sopra fatta, vedi p. 27)).

In questa secca di posizioni contrarie e antagoniste, che nascevano da due visioni del mondo sociale radicalmente diverse, la mediazione laveleyano-valentiana, appare risibile e resta là, tra gli anni '70 e '90, come una parentesi che si apre e si chiude, come un divertimento di sapienti fanciulli intraducibile in una realtà incandescente dove il dilemma è soltanto conservare o abbattere. Il primitivo comunismo agrario e le sue reliquie perdon sapore, e depongono quella forza sollecitativa che hanno indubitatamente avuto per la cultura tardo ottocentesca.

Ma è un episodio solo apparentemente conchiuso: alla dissacrazione di una zona giuridica interdotta — quella della proprietà individuale come istituto di diritto naturale — le dispute sugli assetti collettivi primitivi hanno non poco contribuito. Frutto corposo di tutto il dibattito resta poi l'acquisizione salda della storicità della proprietà, della sua collocazione fra le cose storiche, in mezzo a un patrimonio disponibile. E questo non si cancella, ma resta ormai durevolmente.

In Italia, poi, testimonianza forse unica di simbiosi e di armonica cooperazione fra riflessione scientifica e prassi legislativa, quelle dispute faran sentire la propria voce nel Parlamento nazionale e incideranno su alcuni rilevanti provvedimenti legislativi.

## CAPITOLO TERZO

### UN OSPITE SCOMODO IN PARLAMENTO: LA SCIENZA STORICO-GIURIDICA A MONTECITORIO

1. Un tormentato itinerario legislativo: dal disegno di legge Grimaldi alla L. 24 giugno 1888, n. 5489 « che abolisce le servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o imporre tassa a titolo di pascoli nelle ex-provincie pontificie ». — 2. Un nesso tra cultura storico-giuridica e prassi parlamentare: l'opera di Giovanni Zucconi. — 3. Discussioni parlamentari. — 4. Oltre la legge dell'88. — 5. Propaggini laveleyane alle soglie della L. 4 agosto 1894, n. 397 'portante l'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato pontificio': la relazione e l'opera di Tommaso Tittoni.

1. Quando, il 29 novembre 1884, il brillante neo-ministro di agricoltura, industria e commercio, Bernardino Grimaldi <sup>(1)</sup>, presentò alla Camera un disegno di legge sulla 'Abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe e fidare nelle provincie di Roma, Perugia, Ascoli Piceno, Ancona, Forlì, Macerata, Ravenna, Pesaro e Urbino, Bologna e Ferrara' <sup>(2)</sup>, credette probabilmente in un facile successo governativo. Senza dubbio non si aspettava da una Camera fino a quel momento assolutamente prona nel confermare l'ormai consolidato atteggiamento abolizionistico quelle resistenze e quella partecipazione critica con le quali il progetto fu

---

(1) Bernardino Grimaldi (Catanzaro 1841 - Roma 1897), che aveva precedentemente ricoperto l'incarico di Ministro delle finanze, è Ministro di agricoltura, industria e commercio dal 30 marzo 1884 — da quando Depretis, in uno dei molti rimpasti del suo Ministero, si disfece dell'incomodo Domenico Berti — al 29 dicembre 1888, con una durata che viene quasi a identificarsi con l'itinerario di formazione della legge sulle servitù di pascolo. Su di lui si può vedere i cenni di A. MOSCATI, *I ministri del Regno d'Italia*, vol. IV (La Sinistra al potere), Salerno, 1964, p. 402 ss.

(2) *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, Ia sessione 1882-83-84. Documenti. Disegni di legge e relazioni*, n. 270.



accolto e ostacolato, e in grazia delle quali ebbe mutati molti tratti della propria linea portante.

Il Ministro l'aveva proposto a cuor leggero, né si potrebbe dargli torto: quel disegno era l'ultimo anello d'una lunga catena di provvedimenti legislativi e amministrativi espressiva delle convinzioni e quindi dei valori affermati sul piano socio-economico dal ceto dirigente postrivoluzionario, e perciò catena ininterrotta, malgrado i sovvertimenti politici, nel passaggio dai Principi preunitari allo Stato nazionale; quel disegno era soltanto una ulteriore tessera che lo Stato postunitario aggiungeva per comporre e definire un mosaico regionale recante ancora troppi vuoti.

Si era, nel '65, provveduto all'abolizione degli ademprivii sardi <sup>(3)</sup>, nel '67 degli usi civici nell'ex-principato di Piombino <sup>(4)</sup>, nell'82 dei diritti di pascolo e di erbatico nelle provincie di Belluno, Udine e Vicenza <sup>(5)</sup>, e sembrava giusto e conveniente, nell'84, procedere anche per altre regioni <sup>(6)</sup> allo smantellamento di quelle antiquate impalcature sociali, nelle quali la classe dirigente italiana-educata da economisti e giuristi al culto dell'individuale — non credeva, non poteva e non voleva credere.

Che questo fosse il puro intendimento del Ministro Grimaldi risulta chiaro dalla non equivoca illustrazione con cui volle presentarlo alla Camera: le « cosiddette servitù di pascolare, di vendere le erbe e di fidare sopra fondi altrui ... rimontano all'epoca barbara e feudale ... furono introdotte col sistema feudale » e rappresentano soltanto il frutto della ' tolleranza ' dei proprietari <sup>(7)</sup>; sono fonte di « immensi danni » per l'agricoltura <sup>(8)</sup>; vanno pertanto totalmente e immediatamente abolite in coerenza con « quel principio che oramai informa la nostra legislazione, quello cioè di con-

<sup>(3)</sup> L. 23 aprile 1865, n. 2282.

<sup>(4)</sup> L. 15 agosto 1867, n. 3910.

<sup>(5)</sup> L. 2 aprile 1882, n. 698.

<sup>(6)</sup> Di lì a poco si sarebbe aggiunta la L. 7 maggio 1885, n. 3093, che estendeva l'abolizione dei diritti di pascolo e di erbatico alle provincie di Treviso e Venezia ed ai Comuni di Favria, Andrate, Chiaverano e Bollengo, tutti della provincia di Torino.

<sup>(7)</sup> *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, Ia sessione 1882-83-84. Documenti. Disegni di legge e relazioni*, n. 270, p. 1.

<sup>(8)</sup> *Op. ult. cit.*, p. 2.

ciliare il rispetto dovuto alla proprietà con l'interesse supremo della agricoltura e della economia » (9).

Come si vede, si trattava di un vieto ribiasciare di logore cantilene, di un ripetersi acritico dei consueti fraintendimenti storiografici e della consueta visione unilaterale propria alla cultura circolante (10), che diventavano ancora una volta concreti in un disegno di legge, ossia in uno strumento operativo di rara incisività. Veri o falsi che fossero, i fondamenti di questa interpretazione erano però scarni, lucidi e rigorosi come si conviene al loro spietato taglio illuministico, e si traducevano in una proposta normativa asciutta ed estremamente coerente: i diritti collettivi « sotto qualunque forma e denominazione e con o senza corrisposta, sono aboliti nella estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto (art. 1); « i proprietari dei fondi soggetti alle servitù ... sono obbligati a pagare al comune interessato un canone annuo corrispondente al valore dell'erba destinata al pascolo » (art. 2); « il canone annuo ... è assicurato con ipoteca speciale » ed è « affrancabile » (art. 3); « quando il diritto di pascolare si esercita dalla generalità degli abitanti o da associazioni di cittadini, può il Comune interessato, in compenso della liberazione della servitù chiedere al proprietario la cessione di parte del fondo o delle terre gravate da quel diritto » (art. 4); « per la ricognizione e identificazione dei fondi soggetti alle servitù ... per la liquidazione ed assegnazione del compenso agli aventi diritto, e per la risoluzione di qualsiasi questione a ciò relativa è istituita nel capoluogo di ciascuna delle provincie anzidette, una Giunta d'arbitri ... » (art. 9).

(9) *Op. ult. cit.*, p. 6. Già prima (p. 5) il Ministro aveva constatato con soddisfazione, a proposito del principio abolizionistico, che « ormai questo sano principio informa la nostra legislazione ».

(10) Quasi per esaltare la continuità di programma economico-sociale che il disegno di legge portava innanzi, il Ministro vi aveva allegato due soli documenti: la 'Notificazione' pontificia del 29 dicembre 1849 per le affrancazioni dei terreni dalla servitù di pascolo e il celebre 'Voto economico sopra la servitù di pascolo' indirizzato nel 1801 alla Sacra Congregazione Economica da Paolo Vergani, Assessor generale delle Finanze e del Commercio; voto decisamente abolizionista e che, pur essendo redatto in un ambito curiale, è, come spesso succede nell'Italia dei principati preunitari, gremito di istanze illuministiche e pullulante dei nomi e delle citazioni di Pietro Verri, Montesquieu, Melchiorre Delfico, Adam Smith, Mirabeau e di scrittori di economia della Scuola classica.

Ridotto all'essenziale, è questo il significato del disegno di legge: il Ministro, con un'operazione che non voleva e non doveva lasciare residui, riconduceva le complesse e ambivalenti situazioni giuridiche nei confini netti e nitidamente segnati delle figure e dei soggetti previsti e disciplinati nell'ordinamento statale; il gioco era ridotto a due interlocutori privilegiati, il proprietario del fondo e l'ente Comune munito di soggettività, e a due patrimoni in cui il problema economico veniva a riassorbirsi, quello del proprietario e quello del Comune, l'uno e l'altro destinati a subire una alterazione qualitativa e, di fatto, ad impinguarsi. Nessuna traccia degli utenti, delle loro associazioni, delle loro strutture e normative consuetudinarie, che venivano, con un respiro di sollievo, sepolte nel cimitero del sistema feudale.

Il torto obbiettivo del disegno Grimaldi, più che nel riproporre contenuti legislativamente fino allora indiscussi, stava nel riproporli alla fine del 1884, in un momento in cui economisti e giuristi cominciavano a far circolare, come abbbiam visto, ripensamenti e perplessità sull'origine e la storia delle forme di appropriazione terriera, e in cui, in Italia, una capillare inchiesta agraria era arrivata l'anno prima a proporre il problema delle forme esistenti di appropriazione collettiva in una analisi e in una prospettiva che ne capovolvevano la tratlatizia visione.

Il tormentato itinerario che il disegno subisce alla Camera (e anche, ma in modo affatto marginale, al Senato) per quasi quattro anni prima di diventare legge dello Stato italiano, il profondo divario che separa questa legge da quel disegno, le polemiche e le schermaglie di cui sono fitti quei quattro anni di resoconti parlamentari, le rinnovate presentazioni del disegno e le susseguenti amplissime relazioni delle Commissioni, tutto questo testimonia che il tempo degli entusiasmi abolizionistici è ormai trascorso, che un disagio serpeggia financo entro le mura del Parlamento nazionale folto di rappresentanti della grande proprietà agraria, che qualcosa ha incrinato la solidarietà d'un ceto attestato compatamente nella difesa dei propri interessi.

A noi non importa seguire nel suo complicato svolgersi questa indicativa vicenda parlamentare, e neanche l'accidentato processo di formazione d'un testo legislativo. Chi domandasse questo è

pregato di non leggere le pagine che seguono <sup>(11)</sup>. Vicenda e processo formativo hanno per noi soltanto il valore d'una verifica. Ci testimoniano infatti il grado di incidenza e la intensità di circolazione delle cosiddette teoriche collettivistiche, il grado di penetrazione di forme alternative di proprietà, di modelli alternativi di proprietà individuale e proprietà collettiva, fin nel più riposto meccanismo di produzione normativa dello Stato unitario. La vicenda parlamentare diviene ai nostri occhi soltanto il felice momento di incontro fra prassi e cronistoria legislativa e un nodo dottrinale, una riflessione scientifica straordinariamente penetrante. Viene cioè a ricomprendersi entro il divenire ottocentesco della nozione di proprietà all'interno di quel rivolo ideale che abbiamo seguito passo passo nel corso del volume, a interpretarsi come episodio significativo e non trascurabile di quel rivolo.

Da questo e unicamente da questo angolo d'osservazione esaminiamo pure il complicato itinerario del disegno Grimaldi limitandoci per ora a registrare il contrapporsi e l'adequarsi delle varie posizioni e riservandoci nel prossimo paragrafo un intervento ricostruttivo dei fondamenti e delle motivazioni che stanno alla base della resistenza della Commissione incaricata dell'esame e della relazione sul disegno stesso.

Presentato, come sappiamo, il 29 novembre 1884, viene sottoposto all'esame della Commissione composta dei deputati Miceli (presidente), Fortunato (segretario), Buttini, Giovagnoli, Mariotti Filippo, Merzario, Spirito, Venturi e Zucconi. Nella seduta del 22 maggio 1885 Giovanni Zucconi, in grazia della sua particolare competenza nella materia, viene nominato relatore <sup>(12)</sup>. Dagli studi

---

<sup>(11)</sup> Un esame particolareggiato del disegno di legge Grimaldi, dei vari disegni che lo seguirono, di tutto l'itinerario parlamentare, della L. 24 giugno 1888 e del regolamento per l'esecuzione della detta legge approvato con R. Decreto 29 agosto 1889, n. 6397, potrà invece reperirsi in FREZZINI, *Sull'abolizione delle servitù di pascolo legnatico e simili*, cit., Si può anche vedere con profitto G. GRISOSTOMI, *I domini collettivi nelle provincie ex-pontificie e dell'Emilia*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, XLIII (1907), p. 71 ss.; CURIS, *Le leggi sugli usi civici e i domini collettivi nelle provincie ex-pontificie*, cit., e G. D'AMELIO, *L'abolizione degli usi civici nell'Italia centrale dopo l'unità*, in *Rivista di diritto agrario*, XXXVIII (1959), p. 443 ss.

<sup>(12)</sup> *Camera dei Deputati. Archivio storico, Regno d'Italia. Disegni e proposte di legge*, filza 401 (legislat. XV, sess. unica, dis. 270).

impegnativi del relatore, che agisce in perfetta consonanza con gli altri commissarii, scaturisce non soltanto una dotta e articolata relazione ma un vero e proprio contro-progetto di legge: siamo al 30 marzo 1886 (13).

Le conclusioni della Commissione, assommantisi nelle ventidue pagine redatte dallo Zucconi e nei ventidue articoli del nuovo disegno, possono essere, per quanto a noi interessa, così sintetizzate: l'abolizione delle situazioni collettive non aveva carattere di radicalità e totalità; anzi, dopo il generale programma contenuto nell'art. 1, si stabiliva esplicitamente nell'art. 2 che « sono però conservati i diritti di pascere e di seminare sulle montagne e sulle terre per la loro condizione non suscettive di migliore cultura »; per evitare da parte dei proprietari dei fondi contestazioni sulle situazioni godute dagli utenti *ab immemorabili* ma senza una documentazione probante, si precisava nell'art. 3 che « i diritti di cui ai due articoli precedenti per gli effetti della presente legge si hanno come derivati da un titolo espresso o presunto e come aventi natura di servitù negativa o proibitiva »; si prevedeva che, accanto al Comune, anche le « associazioni od università utenti » potessero fungere da validi destinatari e gestori delle indennità in danaro o in terreni da corrispondersi da parte dei proprietari affrancati (art. 3); si prevedeva che « quando il godimento della servitù da parte degli utenti si esercita con assoluta esclusione del proprietario da tutti i prodotti dei quali il fondo è capace, col pagamento d'un canone, i comuni, università o associazioni di cittadini avranno il diritto di affrancare l'intero fondo » (art. 4); si stabilivano regole atte a facilitare la costituzione di veri e propri domini collettivi sui fondi affrancati dagli utenti o ricevuti come compenso dai proprietari affrancati (soprattutto art. 13, 14, 15).

Riservandoci, come abbiamo detto più sopra, di tornare fra breve sulle complesse motivazioni culturali e politiche che avevano condotto l'on. Zucconi e la Commissione a risultati tanto singolari e stando per ora soltanto a questi, è facile constatare che il relatore e la Commissione sono dominati da un atteggiamento ben

---

(13) *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, Ia sessione 1882-1886. Documenti. Disegni di legge e relazioni, n. 270 A.*

diverso da quello del Ministro verso gli assetti collettivi. Anzi, è rilevabile un deciso favore verso gli utenti chiamati per la prima volta all'affrancazione contro il proprietario, una notevole riduzione del peso storico, morale e giuridico dei proprietari, una comprensione e conseguente valorizzazione del ruolo delle proprietà collettive in presenza di determinate condizioni agro-silvo-pastorali.

La chiusura della sessione impedì che i due disegni venissero discussi dalla Camera. Fu invece il Ministro Grimaldi a presentare alla nuova Camera, il 18 gennaio 1887, un secondo disegno di legge <sup>(14)</sup> nel quale si confermavano sostanzialmente le posizioni e le conclusioni del primo <sup>(15)</sup>. Il Ministro respingeva con decisione sia la possibilità di vita ulteriore degli assetti collettivi, sia la considerazione — accanto ai Comuni — delle associazioni di utenti, sia la legittimazione degli utenti ad affrancare in particolari condizioni, ossia respingeva i tre punti qualificanti del 'contro-progetto' Zucconi. Le motivazioni e le preoccupazioni emergenti sembravano consistere principalmente nella incoerenza dei provvedimenti proposti col sistema legislativo italiano e nel loro carattere di innovazione singolare pericolosamente deviante dalle scelte ormai consolidate sul piano sociale <sup>(16)</sup>. Per quel che a noi preme, le uniche modificazioni introdotte secondo la linea della Commissione ma tali da non turbare l'euritmia del disegno erano il potere conferito al Ministro, in circostanze affatto particolari ed eccezionali, di « consentire la continuazione dell'esercizio delle servitù per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile » (art. 2) e l'accoglimento dell'art. 3 sui titoli espressi o presunti dei diritti d'uso.

---

<sup>(14)</sup> *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVI, Ia sessione 1886-1887. Documenti. Disegni di legge e relazioni*, n. 145.

<sup>(15)</sup> Afferma il Ministro nell'esordio della sua illustrazione ai Deputati: « ho reputato opportuno di riproporvi il mio primitivo progetto, introducendovi però quelle tra le modificazioni suggerite, che ho creduto in armonia coi principii e criterii che a mio avviso debbono informare la legge in discussione » (*op. ult. cit.*, p. 1).

<sup>(16)</sup> *Op. ult. cit.*, p. 3. A queste preoccupazioni di fondo il Ministro aggiungeva speciosi argomenti tecnico-giuridici, come quando respingeva la legittimazione degli utenti ad affrancare non essendo essi qualificabili come enfiteuti (*ibidem*).

Membro della nuova Commissione (17) e poi relatore fu anche questa volta l'on. Zucconi che, nella seduta del 18 giugno 1887 (18), non poteva non esprimere alla Camera il suo rammarico per veder disattese dal Governo le principali istanze di cui la Commissione si era fatta portatrice, riaffermando in un contro- disegno di legge la volontà sua e degli altri Commissari di insistere su due principi qualificanti: la conservazione dei diritti di pascolare e di seminare sulle montagne e sulle terre insuscettibili di miglior cultura (art. 2) e la considerazione delle associazioni degli utenti come corpo autenticamente rappresentativo degli interessi di questi (art. 3), ma rinunciando, per la più completa sfiducia nella disponibilità attuale del Ministro, a trarre occasione dalla disciplina delle servitù di pascolo per una organica regolamentazione dei domini collettivi (19). La relazione si chiudeva poi con un 'Ordine del giorno' che vincolava il Governo innanzi tutto a una specifica inchiesta amministrativa e successivamente alla presentazione di un progetto di legge recante « norme generali per l'esistenza, l'esercizio, e dove ne sia il caso lo scioglimento » dei domini collettivi operanti nelle regioni dell'ex-Stato pontificio e dell'Emilia (20).

La risposta del Ministro non si fece attendere: nella seduta del 19 novembre 1887 egli riproponeva un terzo disegno di legge (21) non dissimile nella sostanza dal precedente respingendo ancora una volta ma più seccamente, nella scarna illustrazione premessa, i principii che la Commissione aveva tenuto a ribadire. In parti-

---

(17) La Commissione risultava così composta: Torraca (Presidente), Fani (Segretario), Righi, Mariotti Ruggero, Serena, Franchetti, Nocito, Penserini, Zucconi (relatore).

(18) *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVI, Ia sessione 1886-1887. Documenti. Disegni di legge e relazioni*, n. 145 A.

(19) *Op. ult. cit.*, p. 11.

(20) Vedilo in calce alla relazione Zucconi (*op. ult. cit.*, p. 14). Il tenore dell'o.d.g. è il seguente: « La Camera confida che il Governo, premessa un'apposita inchiesta amministrativa sulle comunanze, partecipanze, ed università rurali esistenti nelle provincie dell'ex Stato Pontificio e dell'Emilia, presenterà un progetto di legge portante le norme generali per l'esistenza, l'esercizio, e dove ne sia il caso lo scioglimento dei detti domini collettivi, compatibilmente cogli interessi dell'agricoltura, della consistenza del suolo, e della silvicoltura ».

(21) *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVI, 2a sessione 1887. Documenti. Disegni di legge e relazioni*, n. 8.

colare, il Ministro si premurava di rendere esplicito, a fronte della positiva valutazione del relatore e dei Commissari, il suo sfavore per la « proprietà indivisa » e la sua diffidenza per la creazione di associazioni anomale (come quella proposta della « generalità degli utenti »), che al ' giurista ' Grimaldi parevano non aver « riscontro nelle nostre tradizioni » (22).

La corda si era ormai tesa fin troppo. Non restavano che due possibilità: o la sfida completa, o una — più o meno onorevole — transazione fra le ' parti '. Che quest'ultima fosse la strada imboccata dalla Commissione dopo tanto ostinata difesa delle proprie idee lo dimostra la scialba, brevissima relazione con cui l'on. Zucconi, il 5 dicembre 1887, facendo buon viso a cattivo gioco, partecipava alla Camera la resa della Commissione sui due punti che aveva per tre lunghi anni difeso contro il Ministro (23). Che si trattasse però di resa condizionata lo segnalò qualche giorno dopo l'apparizione di un testo del disegno di legge concordato fra il Ministro e la Commissione stessa (24): le abdicazioni di questa si contavano numerose e poteva sembrar facile e legittima la conclusione che, in definitiva, era stato il Ministro a vincer la partita. Ma il testo concordato serbava una sorpresa: volutamente confinato ben all'interno dell'art. 9, con una palese volontà di seppellirlo

---

(22) *Op. ult. cit.*, p. 2: « La Commissione parlamentare ha inoltre modificato l'articolo 3 del disegno ministeriale, prescrivendo che i proprietari dei fondi gravati delle servitù siano obbligati a dare alla *generalità degli utenti* una indennità o in terreno od in un annuo canone, mentre col disegno ministeriale sono essi obbligati a darla ai *Comuni interessati*. Si è sostituita così ai Comuni interessati la generalità degli utenti. Questa sostituzione a me sembra che non possa accogliersi. Gli utenti non sono qui considerati *uti singuli*, giacché la proprietà non va ad essi devoluta, ma sono considerati *uti cives*; ed in tal caso mi pare che la indennità non possa esser data ad altri che all'ente naturale che li rappresenta, cioè al Comune; altrimenti gli utenti dovrebbero essere costituiti in ente distinto dal Comune... A me pare, che questo nuovo ente che si vorrebbe creare non abbia riscontro nelle nostre tradizioni, e dove esso esiste per eccezione, ha fatto così cattiva prova, da non incoraggiare ad aumentarne il numero. La proprietà indivisa è stata sempre causa d'impedimento ad ogni miglioria agraria, e causa di disordini... ».

(23) *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVI, 2a sessione 1887. Documenti. Disegni di legge e relazioni*, n. 8 A.

† (24) *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVI, 2a sessione 1887. Documenti. Disegni di legge e relazioni*, n. 8 B.



nell'ambito della legge, ma non per questo meno clamoroso, troviamo affermato il principio che, in presenza di circostanze particolari, la Giunta d'arbitri avrebbe potuto ammettere gli utenti alla affrancazione dell'intero fondo gravato mediante pagamento d'un annuo canone al proprietario <sup>(25)</sup>. Il Ministro aveva dunque pagato il suo prezzo.

Da questo momento perde per noi interesse seguire l'ulteriore svolgersi dell'itinerario di formazione della legge. Sia dalla discussione generale alla Camera, sia dall'esame del Senato scaturirono solo variazioni di poco conto <sup>(26)</sup>. Per quanto riguarda l'affermazione dei contrastanti principii che, da una parte e dall'altra, si era tentato di far valere, il testo concordato del disegno è rispecchiato fedelmente nella L. 24 giugno 1888.

Se si compara questo complesso normativo col primitivo controprogetto della Commissione, il divario è grande, ma la legge dell'88 resta pur sempre un fatto straordinario nel quadro della legislazione italiana in tema di assetti collettivi: per la prima volta un atteggiamento monolitico, che senza alcuna apertura aveva sradicato e distrutto in nome dell'affermazione del superiore modello della proprietà individuale, viene incrinato. Se la legge può e anzi deve ascriversi nel novero delle leggi abolitive delle forme di appropriazione collettiva in Italia, v'è nel suo seno un rilievo agli utenti e alla loro capacità affrancatrice che merita di essere sottolineato.

Abbiám volutamente parlato di 'capacità': in genere, nella perenne dialettica fra proprietari ed utenti, soggetto riconosciuto attivamente capace di affrancazione — eccezion fatta per

---

<sup>(25)</sup> « Quando la Giunta d'arbitri riconoscerà indispensabile per una popolazione che si continui nell'esercizio dell'uso, e la estensione del terreno da cedersi in corrispettivo dell'affrancazione sia giudicata dalla Giunta stessa insufficiente alla popolazione per proseguire come per il passato nell'esercizio della pastorizia o delle altre servitù, avuto riguardo alle condizioni speciali dei luoghi, la Giunta d'arbitri ammetterà gli utenti alla affrancazione dell'intero fondo gravato mediante pagamento di un annuo canone al proprietario ».

<sup>(26)</sup> Come rilevano sia il Ministro Grimaldi nella illustrazione alla Camera del disegno di legge modificato dal Senato (seduta del 27 aprile 1888, in *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVI, 2a sessione 1887. Documenti. Disegni di legge e relazioni*, n. 8 B bis), sia il relatore on. Zucconi (seduta del 1 giugno 1888, *ibidem*, n. 8 C).

il caso unico dell'enfiteuta che una secolare tradizione qualificava però *dominus utilis* — è il proprietario capitalista; incapace è invece per sua natura l'utente che spende la sua vita e le sue attività sul fondo, ma che sul piano delle costruzioni giuridiche escogitate dal formalismo moderno si trova in una condizione inferiore, come avviene sempre in questa cultura giuridica per le situazioni d'esercizio nei confronti delle situazioni di titolarità.

È senza dubbio un principio non in armonia col sistema della legge ed è anche senza dubbio un principio nato da un compromesso. Già in questo sta il suo rilievo storico: per la prima volta si è discusso tanto su un progetto abolizionista del Governo, per la prima volta un progetto siffatto è stato tanto ostacolato da rappresentanti della stessa classe dirigente. Poco o molto che di quel dibattito sia restato nella legge definitiva, il dibattito c'è stato — ampio, capillare, acre, fatto di convinzioni contrapposte, di programmi politici alternativi — e questo è un fatto storico rilevante. Allo storico del diritto interessa forse più quel dibattito che la norma che vi consegue: perché in quello più che nella norma ch'è testimone statica dell'efficacia del potere è il segno sensibile d'una società in movimento, d'una cultura che circola e penetra fin nelle aule d'un Parlamento, di idee nuove che ravvivano la gora stagnante della tradizione consolidata, quella tradizione tanto cara al Ministro Grimaldi.

Per questo ci siamo diffusi nelle pagine che precedono a registrare i momenti del dialogo e i suoi protagonisti con un discorso apparentemente ricco soltanto di dati. Ora, vogliam tentare di offrire un senso e un contenuto a quei dati.

Il dibattito c'è, ma quali sono le forze che lo muovono, quali le idee e quali gli uomini che se ne fanno portatori? Scopriremo fra quella selva di date e di personaggi, di relazioni, discorsi, disegni di legge una presenza inconsueta nel Palazzo di Montecitorio: la grande disputa scientifica sulle forme storiche di proprietà, che aveva validamente affermato la propria presenza — e l'abbiam visto — nelle trame della Inchiesta agraria Jacini, ha un ruolo non indifferente nella coagulazione d'una resistenza tanto accanita al progetto del Ministro di Agricoltura. La legge dell'88 che abbiamo visto formarsi e la legge del '94 che più avanti esamineremo hanno delle motivazioni — e forse le motivazioni preva-

lenti — di schietta cultura storico-giuridica. Ed è anche questo un fatto che va sottolineato per la sua eccezionalità.

2. Abbiamo più sopra puntigliosamente segnato i nomi dei membri delle Commissioni parlamentari che si sono susseguite nell'esame del I e del II disegno di legge Grimaldi più che per una smania informativa verso il lettore, per il significato che alcuni di quei nomi hanno nel caratterizzarci il clima dei lavori della Commissione e nello spiegarci una resistenza tanto pervicace alle iniziative ministeriali. Non è infatti irrilevante constatare che Giustino Fortunato è segretario della prima Commissione e che membro attivissimo della seconda è Leopoldo Franchetti, due fra le personalità del mondo politico italiano più attente alla cosiddetta ' questione meridionale ' e, in particolare, a quel nodo centrale di essa che è la ' questione demaniale '.

Quando la Commissione inizia i suoi lavori son già apparsi da tempo il puntuale libello di Fortunato sui demani meridionali <sup>(27)</sup> e il realistico resoconto del viaggio-inchiesta in Sicilia di Franchetti e Sonnino <sup>(28)</sup>, autentiche denunce, con univocità di accenti sia nell'osservatore lucano che in quello toscano, della insensibilità ed insipienza della classe dirigente subalpina verso i problemi giuridici e sociali delle campagne e del proletariato agricolo del Reame; nel corso dei suoi lavori, nell'85, appaiono poi gli ' Atti della Commissione reale pei demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno ', nei quali una delle due relazioni economiche porta la firma del Franchetti ed è niente altro che un prolungato e documentato atto di accusa contro la conduzione e i risultati della politica liquidatrice e quotizzatrice <sup>(29)</sup>.

---

<sup>(27)</sup> Ci riferiamo a *La questione demaniale nelle provincie napoletane*, in *Rassegna settimanale*, IV (1879), rist. accr. Roma, 1882, ora, col titolo *La questione demaniale nell'Italia meridionale*, in *Scritti vari*, Trani, 1900. Nella veste dell'edizione romana dell'82 il saggio è largamente utilizzato e citato nella relazione Zucconi.

<sup>(28)</sup> L. FRANCHETTI, *Condizioni politiche e amministrative della Sicilia*, in L. FRANCHETTI - S. SONNINO, *La Sicilia nel 1876*, Firenze, 1877 (rist. Firenze, 1925).

<sup>(29)</sup> *Atti della Commissione reale pei demani comunali nelle provincie del Mezzogiorno istituita con R. Decreto 4 maggio 1884*. Sottocommissione economica.

E le relazioni delle Commissioni parlamentari si fan forti di quei libelli e di quegli 'Atti', assumendoli a documentazione portante e rafforzando l'istrumentario polemico <sup>(30)</sup> con quelle 'Lettere meridionali' del Villari che restano forse nella letteratura meridionalistica italiana il primo (a. 1875) consapevole e limpido tentativo di scrollarsi di dosso viscosi luoghi comuni <sup>(31)</sup>.

Grazie alla presenza di Fortunato e di Franchetti incombeva in maniera pressante sulla Commissione l'ombra dei troppi errori commessi in passato in altre regioni e non poteva non circolare un clima di vigile attenzione, un atteggiamento di non-assuefazione, di cautela, di ripensamento critico, una disponibilità a rivedere, riformulare, correggere, innovare.

Interprete di questo orientamento — e, più che interprete, stimolatore e consultore ed elaboratore primo — troneggiava sulla Commissione il relatore Zucconi. Giovanni Zucconi <sup>(32)</sup>, che dall'autunno 1878 rappresentava alla Camera il collegio di Camerino rimasto allora vacante per la morte dell'on. Cesare Bruschetti, è un personaggio nodale nella complicata vicenda parlamentare

Relazione di L. Franchetti, Città di Castello, 1885 (alla relazione Franchetti si affiancava, sempre per la Sotto-Commissione economica, quella — che già conosciamo — di Antonio Salandra, per la Sotto-Commissione giuridica quella di G. Semeraro). Da notarsi che il Franchetti utilizzava e citava nella sua relazione le ricerche di Maurer e di Maine.

<sup>(30)</sup> *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, 1a sessione 1882-1886. Documenti. Disegni di legge e relazioni*, n. 270 A (Relazione Zucconi, al primo disegno di legge Grimaldi, del 30 marzo 1886), p. 5, note 1 e 2; p. 7, nota 1; p. 10, nota 1. Le citazioni sono ripetute nella relazione Zucconi, al secondo disegno di legge Grimaldi, del 18 giugno 1887.

<sup>(31)</sup> P. VILLARI, *Le 'Lettere meridionali' ed altri scritti sulla questione sociale in Italia*, Firenze, 1878.

<sup>(32)</sup> Giovanni Zucconi (Cingoli 1845 - Camerino 1894) è figura, per quanto ci risulta, ingiustamente dimenticata. Notizie su di lui possono reperirsi, oltre che nei noti repertori di T. SARTI, *Il Parlamento subalpino e nazionale. Profili e cenni biografici di tutti i deputati e senatori eletti e creati dal 1848 al 1890*, Terni, 1890, *sub voce*, e di A. MALATESTA, *Ministri, deputati senatori dal 1848 al 1922*, vol. III. Roma, 1941, *sub voce* (dove sono però molte e gravi inesattezze), anche in qualche ricordo commemorativo: *Commemorazione funebre del deputato Giovanni Zucconi* [tenuta alla Camera dei Deputati l'8 dicembre 1894], Roma, 1894; A. CONTI, *Giovanni Zucconi*, in *L'Appennino. Gazzetta camerinese*, del 10 dicembre 1894; B. GASPARRI, *In memoria di Giovanni Zucconi*, Camerino, 1906.

delineata nel paragrafo precedente e a cui si deve in gran parte l'indirizzo eterodosso seguito dalla Commissione e le innovazioni inserite nel testo legislativo dell'88.

Dal nostro angolo di osservazione, Zucconi ha un merito ulteriore, e non irrilevante: quello di aver funto da tramite fra un'aula parlamentare tendenzialmente sorda a istanze culturali e una cultura storica, economica e giuridica che aveva riflettuto fino in fondo, con una meditazione sofferta, sul problema del rapporto fra proprietà e civiltà. Il suo merito è, all'incirca, quello che abbiamo riconosciuto a Ghino Valenti nell'ambito dell'Inchiesta agraria, con la consapevolezza però della enormemente maggiore difficoltà che egli incontrava nell'agire non all'interno di una schiera di tecnici, in un gioco di rilevazioni e interpretazioni di dati obbiettivi, con una notevole autonomia del proprio lavoro, ma in un mondo chiuso e isolato dalla realtà della società civile, condizionato da scelte politiche e dominato da personaggi interessati direttamente a queste scelte.

Una sommaria identificazione dell'uomo ci consentirà di capire le ragioni delle sue adesioni 'ereticali'. Accanto al suo contrassegno sociale di proprietario di un cospicuo patrimonio terriero, v'è un contrassegno antropologico e uno professionale che appaiono, se non prevalenti, almeno condizionanti nello Zucconi.

Egli è innanzi tutto marchigiano, anzi camerte <sup>(33)</sup>, cioè appartenente alla più genuina montagna picena, dove consuetudini sociali e assetti economici si sono serbati intatti da secoli con un complesso di valori diversi e anche contrapposti rispetto a quelli circolanti nella società ottocentesca. Di quei valori Zucconi è scrupoloso rilevatore e tenace conservatore <sup>(34)</sup>. Qualcosa di più, insomma, d'un provinciale innamorato della sua terra; diremmo

<sup>(33)</sup> Zucconi nacque, per verità, a Cingoli, ma può ritenersi sostanzialmente esatta la qualifica di camerte, per avere egli trascorso il quasi intero arco della sua esistenza in Camerino e per essersi sempre egli ritenuto suo cittadino.

<sup>(34)</sup> « Da molti anni mi occupo di questa materia, non soltanto per ragioni di professione, ma anche per l'amore che porto ad alcuni paesi, per i quali queste servitù e questi domini costituiscono una ricchezza ed una ragione di sussistenza. Orbene, io ho potuto verificare che se alcune di queste università sono ottimamente amministrate... » (*Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVI, 2a sessione. Discussioni, Tornata del 15 dicembre 1887, p. 498*).

piuttosto, un provveduto osservatore locale sociologicamente attento al livello discreto del costume <sup>(35)</sup> nel quale fioriscono vegeti multiformi assetti collettivi, teso a comprendere e a valorizzare più che a respingere e a disprezzare.

A questa conoscenza e comprensione generiche d'un mondo gremito di strutture collettive, si giustapponeva in lui una conoscenza e una comprensione specifiche, non occasionali ma professionali. Zucconi è avvocato, e una grossa fetta della sua attività è rappresentata da pareri e da assistenze giudiziali in favore di comunità e associazioni di utenti nelle perenni liti con proprietari fondiari e con Comuni <sup>(36)</sup>. È poi, come abbiamo più sopra notato, Presidente del Sottocomitato di Camerino preposto alla raccolta dei materiali della zona per l'Inchiesta agraria <sup>(37)</sup>.

Tutte queste circostanze sono però non ancora sufficientemente interpretative. Sarebbe riduttivo confinare il nostro deputato nel chiuso d'una società e d'un foro provinciali: uomo di varia cultura <sup>(38)</sup>, professore di Economia e di Statistica all'Ateneo camerino <sup>(39)</sup>, si lega d'amicizia con colleghi interessanti (per esempio, con Pietro Cogliolo); studioso di teorie economiche sente la lezione evoluzionistica e tende ad applicarla nel suo specifico campo <sup>(40)</sup>;

<sup>(35)</sup> Basta leggere le stesse sue relazioni parlamentari, per rilevare le innumerevoli volte nelle quali Zucconi si compiace di riferimenti locali, di osservazioni sociologiche sul costume dei montanari piceni, con un costante invito alla comprensione e al rispetto per i caratteri — apparentemente abnormi — della loro vita associata.

<sup>(36)</sup> Tutt'oggi, nel fondo antico della Biblioteca dello studio legale Zucconi in Camerino che conserva un nucleo di volumi e opuscoli sicuramente appartenuti al Nostro, si trova una ricca raccolta di atti defensionali a stampa di Giovanni Zucconi a favore di comunità silvo-pastorali ed anche di Comuni.

<sup>(37)</sup> Cfr. più sopra, p. 288, nota 35.

<sup>(38)</sup> La sua cultura e, innanzi tutto, una precisa vocazione storico-giuridica emergono, ad esempio, dall'opuscolo: *L'avvocatura in Camerino nei secoli passati*, Camerino, 1886 (pubblicaz. per le nozze Marsili-Feliciangeli).

<sup>(39)</sup> Egli vi insegna dapprima Diritto amministrativo, poi Economia politica e Statistica.

<sup>(40)</sup> Registrano grosse influenze evoluzionistiche le sue 'Lezioni d'economia politica', che si conservano manoscritte nell'Archivio Zucconi. Presso lo studio legale Zucconi in Camerino, gli eredi di Giovanni conservano un materiale abbastanza ricco costituito per la massima parte da corrispondenza diretta a Giovanni Zucconi, da note d'appunti e brogliacci di Giovanni relativi alla vicenda

ha fitti rapporti con Giacomo Cassani <sup>(41)</sup>, con Ghino Valenti (anche per il tramite del comune lavoro per l'Inchiesta agraria) <sup>(42)</sup>, con Maffeo Pantaleoni, con Giustino Fortunato <sup>(43)</sup> e soprattutto con gli economisti neoterici portatori in Italia delle istanze delle scuole germaniche <sup>(44)</sup>, seguendo a livello europeo i movimenti della riflessione scientifica; legge Maine e Laveleye <sup>(45)</sup>.

Si capisce ora come questo deputato montanaro, che ha da sempre contemplato intorno a sé il civile e fruttuoso assetto col-

---

parlamentare dei disegni di legge sulle 'servitù di pascere', da raccolte di poesie dello stesso Giovanni, da rare miscellanee a stampa di interesse locale e biografico risalenti all'età di Giovanni o al periodo immediatamente successivo alla sua morte. Poiché detto materiale non è né ordinato né inventariato, noi vi faremo d'ora innanzi riferimento citando genericamente 'Carte Zucconi'. A proposito delle or ora citate 'Lezioni d'economia politica' esprime, richiesto appositamente dal figlio dell'on. Giovanni in vista di una possibile pubblicazione, un benevolo giudizio, in una sua lettera, l'economista Eugenio Masé Dari.

(41) Corrispondenza di Cassani a Zucconi conservasi nelle 'Carte Zucconi'.

(42) Corrispondenza di Ghino Valenti conservasi fra le 'Carte Zucconi'. Ad una polemica fra il Valenti e lo Zucconi, in occasione del Congresso degli agricoltori marchigiani dell'87, accenna D'AMELIO, *L'abolizione degli usi civici nell'Italia centrale*, cit., p. 453.

(43) Il rapporto con Giustino Fortunato è d'affettuosa amicizia, come dimostra la 'Fortunateide', una curiosa serie di sonetti — a lui dedicati e raccolti in fascicolo autonomo — esistente nelle 'Carte Zucconi'. Ma il rapporto fra i due era cementato da vincoli di comune interesse politico e scientifico. Fra le 'Carte Zucconi' si conserva una lettera di Fortunato a Zucconi, datata Napoli 22 gennaio 1890, in cui si dice fra l'altro: «mi rammento della promessa, che ti feci, quella cioè di darti tre miei appunti su l'antica storia della mia provincia confacenti al lavoro che tu hai per le mani, e che spero non ancora dato alle stampe». I tre appunti allegati alla lettera concernono: «Moti sociali di contadini contro i proprietari in Lucania, 3° secolo av. Cristo' [un testo di Livio]; 'Moti rurali per il dissodamento de' demanii in Lucania, an. 132 av. Cristo' [una citazione del Corpus Inscript. Latinarum]; 'Il brigantaggio in Lucania, 3° secolo dopo Cristo' [citazione dal Corpus Inscript Latinarum].

(44) Questo è dimostrato dal ricco fondo di miscellanee — molte delle quali a soggetto economico, tutte appartenute a Giovanni Zucconi e la maggior parte delle quali a lui dedicate dai varii autori — che si trovano tutt'oggi nel Fondo antico della Biblioteca dello Studio legale Zucconi in Camerino.

(45) Come attesta la presenza di Maine (tradotto in francese) e di Laveleye nel fondo antico della Biblioteca Zucconi risalente a Giovanni. Come attestano soprattutto i molti appunti manoscritti su Maine e su Laveleye, che risalgono alla fase preparatoria dei suoi interventi alla Camera e che sono conservati fra le 'Carte Zucconi'.

lettivo largamente operante nella zona montuosa delle sue Marche, che lo ha studiato e difeso come patrocinatore legale, che lo ha esaminato e vagliato quale ingranaggio non ultimo del meccanismo dell'Inchiesta agraria, che lo ha sorpreso — nella interpretazione dei prediletti economisti eterodossi, di Valenti, di Laveleye, di Maine — svincolato dalle pastoie abbruttenti della propaganda ufficiale e collocato in un orizzonte più ampio e più appagante, arrivi a Roma portando una coscienza più complessa di quella consueta al normale esponente politico locale, una voce più varia di quella dell'uomo appartenente a un determinato ceto dirigente e a una certa cultura ufficiale. Nella sua coscienza e nella sua voce ci si doveva aspettare venature alternative e consonanze con i critici delle scelte del regime come Fortunato e Franchetti.

Con questo segnalabile carattere: che Zucconi non particolarizzò mai il suo messaggio parlando in nome di Camerino o delle tante comunanze e associazioni dei suoi monti piceni che pur conosceva una a una, non lo ridusse mai ai *fatti* locali, ma volle parlare un discorso redatto in termini anzitutto culturali, facendo del problema un problema di corretta qualificazione scientifica — cioè storica, giuridica, economica — dei *fatti* locali.

Se si tratta di 'servitù di pascere' nei territori dell'ex-Stato pontificio e se la volontà governativa è di approntare frettolosamente uno dei tanti provvedimenti locali che valgano a cancellare il volto composito dell'Italia municipale e a sostituirvi quello compatto dello Stato unitario, è volontà di Zucconi di portare in Parlamento l'eco di dispute europee che parlan del mondo intero, dei popoli più diversi e della storia universale, di vagliare rigorosamente i supporti scientifici del progetto normativo, di consentire al legislatore italiano, mercé una consapevolezza rinnovata, l'acquisizione d'una nozione meno angusta e scientificamente aggiornata (46).

---

(46) Esempio l'esordio della relazione Zucconi, al primo progetto Grimaldi del 30 marzo 1886 (*Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, 1a sessione, 1882-86. Documenti. Disegni di legge e relazioni*, n. 270 A, p. 2): «Dopo che... i reggitori dei vari paesi dell'Italia divisa e gli stessi legislatori italiani emanarono provvedimenti diretti a distruggere totalmente o in gran parte la promiscuità del godimento, e le servitù civiche gravanti i beni rustici nelle diverse provincie, le opinioni degli economisti e degli uomini di Stato su questo soggetto si ven-



La lezione di Zucconi è — non sorprenda l'affermazione — metodologica; un contributo alla battaglia contro un « assioma » (47). Il rivolo della disputa, che è nato a Cambridge e a Liegi, negli studi di Maine e di Laveleye, ha qui le sue estreme propaggini. Continua in questa non facile figura di uomo politico quella vena di cultura alternativa, e conseguentemente di scelte alternative, che abbiamo visto percorrere un po' tutta la disputa e porsi anzi come suo carattere saliente.

Afferma Zucconi in un parere legale a stampa che risale al 1884 — ossia ad epoca precedente al suo lavoro parlamentare sul tema — e che è quanto di meglio questa letteratura consiliare (a mezzo tra lo scientifico e il pratico) ha prodotto: « Io son convinto con il Laveleye ... che mal si può giudicare di siffatti usi con la sola scorta del jus quiritarium, e senza rintracciarne la natura intrinseca e la loro origine ... È ormai dimostrato, da profonde ricerche sui costumi dei popoli, erroneo il concetto di alcuni giuristi i quali riguardano la proprietà privata come la forma primitiva della proprietà stabile, e la comunista come una forma deri-

---

nero a poco a poco modificando. Dall'assioma ricevuto che cotesti istituti, caratterizzati come vieti residui del regime feudale, fossero sempre ed in qualunque condizione di tempo e di luogo dannosi ai progressi dell'agricoltura, e assolutamente indegni di esistere, si passò al dubbio della bontà di questa dottrina distruggitrice dei diritti popolari così generale ed assoluta. Le dotte e molteplici ricerche eseguite in questi ultimi tempi sulla origine di questi usi civici, le quali si rannodano con le indagini sulle forme primitive della proprietà rustica, gli studi sui costumi e lo stato attuale della proprietà di alcuni popoli dell'Asia e dell'Europa, specialmente dell'India Inglese, della Russia, della Serbia e della Svizzera, portarono gli storici del diritto a concludere che i diritti civici e popolari più che un portato tramandatoci dai distrutti feudi sono spesso invece i vestigi del regime agrario primitivo, nel quale il godimento delle terre e l'esercizio del diritto di proprietà su di esse esercitavasi in forma collettiva dai componenti delle tribù o dagli abitanti dei villaggi. Gli scritti del Sumner Maine, del Laveleye, del Roscher, del Rosa e di altri molti, diedero molto lume di fatti prima sconosciuti a questa dottrina. Come in tutte le forme di evoluzione anche in quella della proprietà fondiaria la individualizzazione è posteriore alla forma complessa di proprietà comunista. La proprietà privata succede a questa e vi si sovrappone lentamente, e la collettiva rimane là dove per circostanze di clima, di suolo, di regime politico, non è utile né possibile la appropriazione individuale del suolo ».

(47) Dell'esigenza di superare un « assioma » parla lo stesso Zucconi nel testo citato alla nota precedente.

vata da quella in forza di contratti od associazioni fra privati proprietari, o in virtù di concessioni di principi, e di prescrizione. Mercè gli studi del Maurer e del Nasse in Germania, di Emilio Laveleye nel Belgio, di Gabriele Rosa <sup>(48)</sup> in Italia, e soprattutto dell'inglese Enrico Maine nel suo libro *Ancient law*, è dimostrato che la forma primitiva della proprietà terriera è presso tutti i popoli la collettiva o comunale » <sup>(49)</sup>.

La polemica contro il diritto romano, che occupa tanto spazio nella letteratura giuridica di fine secolo e che troppo spesso si incarna in vuote esercitazioni stilistiche, imbrocca qui — come in Maine e in Laveleye e in molti partecipi della disputa — l'unica strada storicamente concreta ed efficace: quella di rifiutare il diritto romano come strumento interpretativo onnivale, di far perno su valori culturali e tecnici alternativi, su una ideale comparazione, su una relativizzazione della monocrazia romana in una visione decisamente pluralistica.

La vecchia affrancazione mainiana attraverso aperture comparatistiche è qui positivamente viva; e vivissima resta per tutta l'opera di Zucconi, apparendo evidente ed icastica nelle relazioni e discussioni parlamentari, che in uno scrittore parchissimo come il nostro costituiscono i contributi più distesi. Troviamo infatti il principio ripetutamente ribadito nell'ampia relazione del 30 marzo 1886 <sup>(50)</sup>, e lo vediamo tramutarsi in un atto di accusa contro la diseducazione giuridica della classe dirigente italiana affermato con decisione, fra le interruzioni degli onorevoli colleghi, nell'ambito di una discussione parlamentare del '91 <sup>(51)</sup>.

<sup>(48)</sup> Zucconi fa qui troppo onore a Gabriele ROSA, *Feudi e comuni*, Brescia, 1876, in cui l'art. XIII è dedicato alla ' Origine dei fondi comunali in Italia '.

<sup>(49)</sup> G. ZUCCONI, *Parere legale sui diritti d'uso civico dei popolani di Fiuminata sui beni ex-camerale*, Camerino, 1884, pp. 13-14.

<sup>(50)</sup> *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, 1a sessione 1882-86. Documenti. Disegni di legge e relazioni*, n. 270 A, pp. 4, 6, 11.

<sup>(51)</sup> Parlando della tendenza ch'egli vede dominante presso le Giunte d'arbitri e presso le Corti d'Appello in ordine alla interpretazione di certe disposizioni della legge dell'88, Zucconi afferma (in *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVII, 1a sessione. Discussioni*, Tornata del 12 marzo 1891, p. 828): « Non bisogna dimenticare che tutti questi egregi signori e magistrati sono educati alla scuola del diritto romano, del diritto quiritario, nel quale è supremo principio quello della proprietà individuale, la quale si presume libera; dal che si

Il problema è, come Zucconi stesso non esita a dichiarare in aula di fronte al 'legislatore' italiano, scientifico <sup>(53)</sup>. Dalla disputa, dalle recenti ricerche storico-economiche e storico-giuridiche egli ha recuperato una visione corretta del fenomeno che vuole affermare contro le deformazioni della tradizione romanistica: non abusi od arbitrii, non residui feudali, ma « vestigi del regime agrario primitivo, nel quale il godimento delle terre e l'esercizio del diritto di proprietà su di esse esercitavasi in forma collettiva dai componenti delle tribu' o dagli abitanti dei villaggi » <sup>(54)</sup>, « diritti popolari » <sup>(54)</sup>, « possessi plebei » <sup>(55)</sup> ridotti alle larve attuali di diritti di pascere, seminare e legnare più « per usurpazioni violente di baroni o di governi » che per libera scelta dei condomini <sup>(56)</sup>.

A fonte giustificativa di questo discorso sta il consueto apparato culturale alternativo, che ci è ben noto e che ritroviamo intatto nelle note degli atti parlamentari: Maine, Laveleye, Nasse, Roscher, l'articolo di Heusler sull'*Allmend*, il *Report* della Commissione inquirente inglese sul *Township*, il passo di Cattaneo, un saggio del Cencelli e uno del Cassani, vecchia letteratura giuridica meridionale (De Luca), recente letteratura meridionalistica (Fortunato, Villari, Racioppi, Franchetti), cui si aggiunge in tutta la sua robustezza il volume XI dell'Inchiesta Jacini quasi fresco di stampa <sup>(57)</sup>.

---

trae la presunzione che questi usi civici, queste servitù altro non siano che abusi, che le popolazioni hanno introdotti o semplicemente tollerati dai proprietari. Ma ciò ripugna al fatto constatato dagli studi, che si sono fatti oggi, i quali ci dimostrano chiaramente che questi usi civici, che questi domini collettivi non sono che il residuo del comunismo antico, del comunismo primitivo (*Interruzione*) — Questo è ormai indubitato ».

<sup>(53)</sup> « Problema... che ha maggior importanza di quello che non si creda. Ha innanzi tutto un'importanza, diciamo così, scientifica » (*Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVI, 2a sessione. Discussioni, Tornata del 15 dicembre 1887, p. 495*).

<sup>(54)</sup> Così si esprime Zucconi nella più volte citata relazione del 30 marzo 1886 (cfr., p. 2).

<sup>(54)</sup> *Ibidem*, p. 5.

<sup>(55)</sup> *Ibidem*, p. 4.

<sup>(56)</sup> *Ibidem*, p. 3.

<sup>(57)</sup> *Ibidem*, p. 2 (per citazioni di Maine, Laveleye, Nasse, Roscher); pp. 5, 11, 12 (per Laveleye); p. 11 (per Heusler) e per il *Report*; p. 3 (per Cattaneo);

Alternative anche le conclusioni. Cadono le due vecchie ripugnanze della cultura giuridica individualistica verso la proprietà collettiva e la persona giuridica, frutti di atteggiamenti pregiudiziali. La proprietà collettiva non è intrinsecamente né bene né male; è un'altra proprietà con propri fondamenti e giustificazioni, con un proprio spazio nella storia della civiltà. Il male è l'insoddisfacente dualismo fra proprietari ed utenti come si è venuto consolidando nella promiscuità delle cosiddette servitù d'uso <sup>(58)</sup>. Quel che s'ha da fare da parte del Governo e del Parlamento nazionali non è la pura e semplice abolizione delle 'servitù', ma la soppressione della ambigua situazione dualistica, che si articola nella servitù, per ricreare dei domini collettivi auspicabilmente muniti di personalità giuridica <sup>(59)</sup>.

Non vi saranno più un proprietario e molti utenti a guardarsi in cagnesco, impotenti nel letto di Procuste delle rispettive vincolatissime posizioni giuridiche, ma associazioni di operatori economicamente attive e socialmente provvide <sup>(60)</sup>. L'analisi econo-

---

pp. 6, 18 (per Cencelli Perti); p. 13 (per il Cassani); p. 9 (per il De Luca); pp. 5, 7, 10 (per la letteratura meridionalistica); p. 12 (per gli 'Atti' dell'Inchiesta agraria e l'opera di Ghino Valentini).

<sup>(58)</sup> Cfr. le conclusioni della relazione del 30 marzo 1886 (*Ibidem*, p. 7 e p. 11).

<sup>(59)</sup> « Tramutare, ove è possibile, in proprietà collettive i diritti di servitù » (*Ibidem*, p. 14). È di estremo interesse tutto l'intervento dell'on. Zucconi (*Atti Parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVII, 1a sessione. Discussioni, Tornata del 12 marzo 1891, p. 826 ss.*) nella discussione sul disegno di legge 'Modificazioni della legge 24 giugno 1888 sull'abolizione delle servitù nelle provincie ex-pontificie', in ordine a un emendamento proposto dall'on. Tittoni. Significativa particolarmente la conclusione (p. 829) che, nel testo degli atti parlamentari, si risolve in un invito al Ministro « a sostenere e rendere il più possibile profittevole questa proprietà collettiva non solo, ma ad estenderla in Italia », ma che appare ben più efficace in una prima redazione, a mano di Zucconi, su carta della Camera dei Deputati, conservata nelle 'Carte Zucconi', che mette conto di trascrivere: « Fate getto dei pregiudizi delle scuole, non curate di essere chiamato socialista da quei dottrinari che tutto apprendono dai libri senza guardare alla realtà dei fatti e degli uomini... e voi vi persuaderete di leggieri come a canto alla proprietà individuale è ormai necessario che sia collocata la proprietà civica e collettiva. Fata trahunt — onorevoli colleghi — ed è solamente col saper contemperare gli opposti sistemi e col rendersi conto delle necessità dell'epoca che i Governi ed i Parlamenti possono procurare la felicità e la prosperità umana ».

<sup>(60)</sup> Così, per esempio, nella tante volte citata relazione del 30 marzo 1886 (pp. 4-5).

mica di Ghino Valenti sulla validità economica delle forme collettive in presenza di determinate situazioni geo-agronomiche è qui fatta propria da Zucconi, ed è fatto proprio l'accostamento — che è tipico e originale di Valenti — fra proprietà collettiva e cooperazione agraria.

E qui si innesta, dopo la premessa culturale che orienta e determina tutto il discorso del deputato marchigiano, il secondo momento di validità dello schema della proprietà collettiva: quello economico-sociale. La proprietà collettiva ha da esaminarsi con la mente sgombra da modelli culturali e ha da recuperarsi a un pluralismo culturale ove sarà compresa e valorizzata, ma questa comprensione e valorizzazione devono andare oltre fino a giungere a un profilo tecnico-economico e a uno sociale che comporranno armonicamente la sua complessa identificazione.

Poco abbiám da dire sul profilo tecnico-economico. Zucconi si limita a ripetere anche qui l'analisi di Valenti sulle esigenze peculiari ai territori di montagna, sugli aspetti negativi della piccola e della grande proprietà in quei territori, sulla particolare congenialità invece della proprietà collettiva <sup>(61)</sup>.

Il profilo sociale della proprietà collettiva merita, al contrario, di essere più distesamente precisato. Il grande mentore di Zucconi resta sempre Laveleye, e non poche delle ansie proprie dello studioso di Liegi entrano per il tramite d'una lettura attenta delle sue cose nelle pagine delle relazioni parlamentari del deputato camerte: l'incubo della questione sociale <sup>(62)</sup>, l'esigenza di tener conto dei bisogni delle classi non-abbienti, la visione della proprietà collettiva come strumento, ad un tempo, di elevazione sociale dei lavoratori agricoli, di cooperazione fra essi <sup>(63)</sup>, di mediazione incruenta fra una conservazione immobile e un sovvertimento completo dell'ordine politico <sup>(64)</sup>.

Alcune domande premono sull'interprete: sono, queste idee non nuove, una pura e semplice ripetizione di Laveleye? o è la

<sup>(61)</sup> *Ibidem*, p. 4.

<sup>(62)</sup> *Loc. ult. cit.*

<sup>(63)</sup> *Ibidem*, p. 5.

<sup>(64)</sup> Eloquente l'intervento nella discussione sul disegno di legge modificativo della L. 24 giugno 1888. Cfr. *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVII, 1a sessione. Discussioni*, Tornata del 12 marzo 1891, pp. 828-29.

riaffermazione di principii che stan prendendo la forma di luoghi comuni? o è l'astratto programma d'un proprietario illuminato? o il condizionato programma d'un proprietario impaurito dai disordini e dalle istanze proletarie? Indubbiamente c'è tutto questo dietro le proposte zucconiane, ma faremmo torto all'uomo politico marchigiano se non spingessimo oltre lo sguardo e non aggiungessimo una documentazione più ampia capace di illuminare la sua non semplice personalità.

Un non minimo valore interpretativo può esser costituito dalla alacrissima attività locale dello Zucconi. Presidente di mille istituzioni più o meno benefiche, membro autorevole di cento consigli amministrativi, scolastici, agrari, di assistenza <sup>(65)</sup>, l'immagine del nostro onorevole rischia di sfocarsi in quella di un generoso mecenate di provincia. Ma Zucconi fa qualcosa di più: si rimbocca le maniche ed entra nel vivo delle prime organizzazioni operaie della provincia di Macerata, dandovi un contributo concreto e leale.

Nell'80, come Presidente del Comitato promotore, al Congresso delle Società operaie della provincia di Macerata, pronuncia un discorso che non è il consueto paternalistico discorso dell'ottimate venato di retorica e di sufficienza pur tra le conclamate generose aperture <sup>(66)</sup>. Se l'affermare che « l'emancipazione e il sollevamento di questa classe [operaia] ... è il problema dell'epoca » ha in sé troppa genericità per essere pienamente credibile, l'enunciazione muta qualità quando si cambia in una impietosa diagnosi storica sul volto della cosiddetta rivoluzione della borghesia.

Dice Zucconi: « l'innalzamento di questa classe oppressa dapprima anch'essa ... rese più che mai sensibile l'abbiezione nella quale rimaneva un'altra e ancora più numerosa massa di popolo, quella che dal lavoro giornaliero e manuale trae il sostentamento della sua vita. Il confronto fra l'agiatezza dei capitalisti e gli stenti dei lavoratori costituiti in una specie di servitù verso quelli ... » <sup>(67)</sup>. È un discorso crudo e privo di indulgenze per una rico-

<sup>(65)</sup> Cfr. il necrologio di CONTI, *Giovanni Zucconi*, cit., *passim*.

<sup>(66)</sup> G. ZUCCONI, *Discorso pronunciato nel 14 novembre 1880 in Camerino al Congresso delle Società Operaie della Provincia di Macerata*, Camerino, 1881.

<sup>(67)</sup> ZUCCONI, *Discorso*, cit., pp. 3-4.

struzione oleografica della Rivoluzione e della società a quella conseguita. Sono bandite le ottimistiche immagini d'una società riscattata dalla Rivoluzione con la libertà ed uguaglianza giuridica di tutti i suoi membri. Il profilo della libertà e dell'uguaglianza sociale, che sono l'inconsueto angolo d'osservazione, porta l'osservatore a rilevare disuguaglianze più immotivate di prima, a qualificare come servitù sostanziale la pretesa libertà di chi si era fatto mostra di affrancare sul piano del diritto.

In questa analisi storica, in questa valutazione comparativa tra l'antico regime e le conquiste borghesi, non c'è spazio per la retorica, e non c'è nemmeno spazio per la demagogia, che sarebbe stata facile in quella sede specifica. Né il discorso assume i toni passatisti che sarebbero stati cari a Le Play.

L'illuminato conservatore della provincia picena ha soprattutto due meriti innegabili: lucidità e concretezza. E questi, senza voler apologizzare lo sperduto discorso di Camerino, gli vanno riconosciuti. E quando, quattro anni dopo, si scorgerà l'on. Zucconi impegnarsi a fondo nel problema legislativo delle servitù di pascolo, contrastare francamente — almeno nella prima e nella seconda relazione — il ministro del Re, battersi per gli utenti piuttosto che per i proprietari, arrivare a proporre — per la prima volta nell'aula di Montecitorio — la legittimazione degli utenti e non dei proprietari ad affrancare <sup>(68)</sup>, un'immagine di sufficiente coerenza si ricompone.

E se è certamente velleitario ed ingenuo tentar di aggredire il problema enorme della questione sociale partendo dalle briciole delle servitù di pascolare dei territori ex-pontificii, era pur quella l'occasione per il 'legislatore' Zucconi di render concrete le proprie parole, di iniziare a scalfire un monolito di sordità e di miopia, di cominciare a ricostruire nei fatti la sostanziale uguaglianza fra il lavoratore agricolo e il proprietario capitalista.

Se poi -- alla fine -- il colto deputato di Camerino cedette o dovette cedere al Ministro, se pattuì una non onorevole transazione, se perpetrò un 'tradimento' rispetto alle premesse impostate

---

(68) Con reazioni — come vedremo nel prossimo paragrafo — assai dure da parte di molti Deputati. Il che è una riprova che si trattava, pur nella sua modestia, di un provvedimento isolato, anticipatore e coraggioso.

e definite nella intelligente relazione iniziale, questo è altra cosa. È solo il segno della solitudine e della indifferenza in mezzo alle quali egli operava, della massiccia opposizione con la quale il Governo resisteva alla immissione nell'ordinamento generale d'un principio che aveva per esso l'apparenza d'una prima breccia nelle mura intatte della cittadella <sup>(69)</sup>.

3. La discussione generale, che, al termine del faticoso itinerario legislativo, alla fine dell'87, si apre alla Camera dei Deputati, è ricca di spunti e di motivi, e oltremodo istruttiva nel confermarci che il disegno di legge è una freccia sfuggita all'arco del Governo e che il bersaglio colpito è soltanto parzialmente, molto parzialmente, quello auspicato e freddamente predeterminato.

Il Ministro Grimaldi che, trovatosi quasi all'improvviso di fronte alle impennate 'scientifiche' e di politica sociale della Commissione e, in modo particolare, del relatore Zucconi, ha dovuto, come abbiám visto, impegnarsi a fondo per salvare la sostanza del suo progetto ma ha anche dovuto 'transigere' con la Commissione e ingoiare il rospo dell'art. 9 del progetto concordato, riacquista infatti in sede di discussione generale, in una sede cioè più spontaneamente reattiva di quanto non lo fossero state le compassate e artefatte illustrazioni ai Deputati dei suoi varii progetti, una singolare franchezza di accenti confessando indirettamente la delusione del Governo e il parziale fallimento dell'iniziativa <sup>(70)</sup>.

Agli eterodossi che, come vedremo fra breve, tenteranno di conquistare ulteriori posizioni sul testo concordato, il Ministro,

---

<sup>(69)</sup> Dirà l'on. Franchetti, nell'ambito della discussione generale denunciando clamorosamente le pesantissime pressioni del Ministro Grimaldi (*Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVI, 2a sessione. Discussioni*, Tornata del 15 dicembre 1887, p. 507): « Io pregherei l'onorevole Ministro d'agricoltura e commercio di avere compassione di questa povera Commissione tartassata di concessione in concessione. La Commissione... aveva fatto una proposta... Il Ministro venne in seno alla Commissione e fu concordata... una nuova formula dell'articolo. Ora si viene davanti alla Camera, domandando alla Commissione di fare un altro passo... Prego l'onorevole Ministro, giacché ha ottenuto la prima concessione, di non volerci mangiare tutti, e di lasciarci almeno le penne ».

<sup>(70)</sup> Ci riferiamo soprattutto all'intervento di Grimaldi nella tornata del 15 dicembre 1887 (*Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVI, 2a sessione. Discussioni*, p. 500 ss.).



ricordando che quel disegno sulle servitù di pascere « non può essere guardato isolandolo dal resto della nostra legislazione », che anzi « fa parte di un programma, di un insieme di disegni di legge, in parte votati e divenuti leggi dello Stato, in parte presentati al Parlamento, ed in parte da presentare » <sup>(71)</sup>, sembra velatamente ammonire che si è già concesso troppo e che, in ogni modo, le concessioni fatte rappresentano un limite insormontabile.

Presentando il suo progetto originario, il Ministro non si era posto molti problemi, anzi — senza perplessità — aveva voluto dimostrare la sua adesione e la sua coerenza alla consueta politica abolizionistica. Le complicazioni eran venute, quando Zucconi aveva tirato in questione nomi e problemi eccentrici e aveva parlato, in un linguaggio incomprensibile e urtante, di ' comunismo primitivo ' e di ' condominio originario '. Il Ministro, o non ha molto capito dei valori teorici della vicenda e delle possibili ripercussioni sociali, o ha capito troppo facendo finta di non capire. All'on. Penserini, un magistrato membro della Commissione referente, che gli ripropone in termini pressanti il punto centrale della qualificazione giuridica degli assetti collettivi, Grimaldi risponde d'impeto, senza le usuali cautele e dichiarandosi fino in fondo: « io con questa legge intendo liberare la proprietà da tutti i vincoli, sotto qualsiasi forma o denominazione ... Sia qualunque la origine del diritto, nasca da servitù o *iure dominii*, è un diritto compreso nell'articolo primo, e la Camera, se vuol seguire il mio concetto, voterà che tutti i diritti di qualunque natura restano aboliti » <sup>(72)</sup>.

È un discorso grezzo e generico che rivela la preoccupazione politica di salvare ad ogni costo un principio fondamentale, con una totale sordità per l'emersione e l'affermazione di altri principii concorrenti, e anzi con una precisa volontà di ostacolarli.

C'è un valore supremo di fronte al quale tutte le situazioni giuridiche obbiettivamente meritevoli d'una tutela qualificata ven-

<sup>(71)</sup> *Ibidem*, p. 500.

<sup>(72)</sup> *Ibidem*, pp. 503-04. Di rincalzo, il Ministro, quasi a dimostrare che c'era una linea politica di comune consenso che non poteva episodicamente essere smentita, ricordava alla Commissione e alla Camera intera che la discussione sulla questione agraria si era chiusa con un invito al Governo « a presentare una legge per sopprimere tutti i vincoli, che gravano la proprietà nelle diverse parti d'Italia, sotto diversi nomi, diverse forme, e con diversi effetti » (p. 501).

gono a degradarsi al rango di situazioni condizionate e relativamente protette. Se questo è, ha ragione il Ministro di definire una questione di « forma o denominazione » quella che si incentra sulla natura giuridica della posizione degli utenti, sul rivestire essi la qualità di comproprietari e di oggettivamente partecipi alla proprietà, oppure di titolari di diritti su cosa altrui. Il *prius* logico che qui si presuppone è il postulato che proprietà è soltanto quella del proprietario capitalista, con il conseguente e ovviamente aprioristico principio che è soltanto quella la proprietà che l'ordinamento giuridico generale — secondo una celebre espressione del Pisanelli <sup>(78)</sup> — tiene come « la idea fondamentale di cui s'informa tutto il codice civile ». Il problema posto dall'on. Penserini è un autentico problema di sostanza che verte sulla essenza della cosa, a condizione che si abbia disponibilità a guardarvi senza pregiudizi. Diventa però un trastullo di pura forma, se la sostanza della proprietà è già attribuita a un soggetto e si tratta di concedere o meno un lustrino in più, un appellativo, a soggetti diversi da quello.

La sbrigativa risposta del Ministro dimostra l'interesse nullo che egli ha portato e porta a veder chiaro nell'intricato viluppo dei rapporti fra proprietari e utenti, e ciò, fa tanto più spicco se si pensa all'attenzione e alla curiosità culturale che avevano spinto e guidato nei suoi passi autonomi la Commissione; dimostra che l'art. 9, articolo senza dubbio di rilievo, costituisce una innovazione subita e che l'esatta collocazione storica e giuridica degli utenti è problema che lo lascia indifferente. L'art. 9 non è dettato da istanze di maggior adeguamento della norma a situazioni di giustizia, ma alle regole del gioco che lo hanno imposto. Le istanze di giustizia del Ministro sembrano tutte assorbite dall'affermazione del valore supremo 'proprietà individuale' e dalla sua liberazione da ogni vincolo. Il resto è pura forma o divertimento da lasciare ai giuristi. Il capillare lavoro della Commissione, gli interventi — che vedremo fra poco — di Franchetti, Campi, Luzi, Penserini, Pantano, Menotti Garibaldi, sempre tesi a guardare le varie situazioni alla luce di delicate analisi storiche eco-

---

<sup>(78)</sup> Che ha recentemente ricordato, in certe sue felici pagine evocative, Pietro RESCIGNO, *Per uno studio sulla proprietà*, in *Rivista di diritto civile*, XVIII (1972), p. 9.

nomiche giuridiche con l'intento di avvertire e realizzare legislativamente la giustizia del rapporto, si scontrano con la sordità di chi ha già una verità, moralmente o ideologicamente fondata, da rispettare e far rispettare.

Lo stesso ragionar per assiomi, lo stesso procedere aprioristico è nell'intervento dell'on. Balestra, voce della maggioranza conservatrice della Camera, che si colloca in una posizione di sordità anche maggiore di quella del Ministro (74). Il succedersi di tante relazioni e tanti disegni sullo stesso tema, il conflitto che aveva per tre anni impegnato la Camera con logoranti dibattiti non hanno lasciato la pur minima traccia in questo ostinato difensore della linea politica imperante.

Tutto è condizionato da un postulato indiscutibile: la proprietà è ed è *soltanto* quella individuale coi caratteri codificati dalle moderne legislazioni; se scopo del disegno è liberare la proprietà da vincoli antieconomici, questo scopo avrà un'unica salvaguardia nella legittimazione ad affrancare concessa al *solo* proprietario formale, il *solo* che possa ritenersi tale. Consentire, come fa l'art. 9 del testo concordato, l'affrancazione anche agli utenti significherebbe identificare non già nella servitù dell'utente, ma addirittura nella proprietà un fattore negativo. E questo è impensabile e improponibile: « la proprietà come tale non può essere ostacolo allo sviluppo dell'agricoltura » (75). La bontà dello schema proprietario individuale si pone anche qui come una verità assiomatica.

L'on. Balestra non è neppure sfiorato dalla possibilità che un seme di verità alternativa sia contenuto in una delle tante opinioni che Zucconi aveva dottamente elencato, in tutta quella storia folta di dati che emergeva dalle pagine vivaci del professore camerte. Non lo tocca il fatto che l'indagine sulle origini storiche abbia riproposto diversamente il nesso fra proprietari e utenti quasi capovolgendolo e abbia reso questi partecipi dello schema della proprietà. Tutto s'ha da risolvere secondo il sistema e i tipi del Codice civile esprimenti una regola che appare assai più un precipi-

---

(74) Tornata del 21 gennaio 1888, p. 610 ss. Giacomo Balestra (Roma 1836-1915), avvocato, fu eletto deputato nella XIV legislatura per il Collegio di Anagni, poi nella XV e XVI per il quarto Collegio di Roma nel quale era stato ricompreso l'antico Collegio di Anagni.

(75) *Ibidem*, p. 610.

tato della natura che della storia. E riaffiora, nelle parole del giurista Balestra, l'orrore delle « anormalità » (76), dell'irregolare, della violazione della regola generale limpidamente consolidata e consegnata nel sistema giuridico ufficiale, che, come abbiám veduto, era stato l'orrore di tanti dottrinari per il mostro informe della proprietà collettiva. E si arriva, in un clima ancora profondamente anticlericale e antipapale, a inneggiare alla « liberalità » della ' Notificazione ' pontificia del 1849 perché totalmente abolizionista e, come tale, autenticamente ' liberale ' (77).

Nell'altro campo, in quello degli ' eterodossi, dei ' collettivisti ', non ci attarderemo a seguire gli interventi dell'on. Zucconi, la cui vivacità innovativa si è completamente spenta dopo la ' transazione ' col Ministro e che troviamo invece indaffaratissimo nel difendere il proprio operato e, se vogliamo, la propria relativa coerenza; e non ci attarderemo nemmeno a seguire gli scarni, scialbi e sostanzialmente distratti interventi dei socialisti, primo Andrea Costa (78); segnaliamo piuttosto tre puntualizzazioni che ci sembrano di qualche rilievo.

La prima — che ha rilievo particolare per lo storico del pensiero giuridico — è quella fatta, com'abbiam visto or ora, da un magistrato, l'on. Francesco Penserini, membro della seconda Commis-

(76) *Ibidem*, p. 611.

(77) *Ibidem*, p. 616: « Oggi è la prima volta che vedo una proposta, che porta il pomposo titolo di abolizione del pasci-pascolo e che invece non fa altro che mantenere queste servitù, che tutti debbono riconoscere come funeste allo sviluppo ed al progresso dell'agricoltura. Se questo articolo 9 venisse mantenuto com'è proposto, francamente debbo dichiarare che voterò contro la legge nella speranza che venga dalla Camera respinta. Non fosse altro resterebbe allora la legge pontificia del 1849 ch'è molto più liberale della presente, perché con quella possono affrancarsi incondizionatamente tutti i terreni soggetti alle servitù del pasci-pascolo: con questa no. Dunque questa legge è meno liberale di quella ». È da ricordare che anche lo stesso Ministro non aveva lesinato elogi alla ' Notificazione ', producendone il testo come Allegato B del proprio discorso illustrativo del primo disegno. Un accenno malizioso e provocatorio per il Ministro è fatto dal Balestra (*ibidem*).

(78) Appartato e forse scettico su queste strutture collettive risalenti e marginali, senza dubbio non combattivo, ci appare Andrea Costa, che si limita a dichiarare il proprio favore per gli utenti e il suo interesse a un miglioramento nella loro posizione giuridica ed economica (cfr. Tornata del 15 dicembre 1887, *ibidem*, p. 492).

sione referente <sup>(79)</sup>. Riannodandosi a certe indicazioni della prima relazione Zucconi e a tutto il senso del lavoro delle Commissioni e del dibattito parlamentare, egli insiste che si abbandoni la trattativa qualificazione di comodo di 'servitù di pascere' e si riconduca piuttosto la situazione degli utenti nello schema del condominio coerentemente alle recenti acquisizioni scientifiche <sup>(80)</sup>. E al Ministro che aveva liquidato con disinvoltura l'oggetto dell'intervento riducendolo a un problema di appellativi, Penserini può replicare che è in questione qualcosa di più d'un appellativo, cioè la natura giuridica dell'istituto, e, ad essa conseguente, la possibilità generalizzata dell'affrancazione per gli utenti ritenuti condomini <sup>(81)</sup>.

Da un non-giurista, l'on. Edoardo Pantano, un medico dedito però a studi economici e sociologici <sup>(82)</sup>, vengono poi — accanto al preciso rimprovero rivolto alla Camera di avere ancora sulla proprietà collettiva nozioni confuse e timori infondati malgrado l'opera ricostruttiva e definitoria svolta dalle recenti indagini scientifiche <sup>(83)</sup> — argomenti di carattere squisitamente tecnico-giuridico a favore degli utenti: ritenendo l'assetto collettivo delle 'servitù' esistenti nelle ex-provincie pontificie, nella maggior parte dei casi, un « vero e proprio condominio », « l'ultimo residuo di un'antica proprietà veramente popolare » <sup>(84)</sup>, egli invoca, per analogia, a pro' degli utenti il trattamento favorevole che il sistema giuridico italiano riserva nel regime enfiteutico agli utilisti contro i direttari <sup>(85)</sup>.

---

<sup>(79)</sup> Francesco Penserini (Macerata Feltria 1834 - Firenze 1909), deputato di Pesaro-Urbino dal 1882.

<sup>(80)</sup> Tornata del 15 dicembre 1887 (*ibidem*, p. 494).

<sup>(81)</sup> *Ibidem*, p. 503.

<sup>(82)</sup> Edoardo Pantano (Assoro (Enna) 1842 - Roma 1932), deputato dalla XVIa legislatura.

<sup>(83)</sup> Tornata del 21 gennaio 1888 (*ibidem*, p. 619): « quando si parla di proprietà collettiva si suppone di veder balenare per aria delle teorie anarchiche e socialistiche, ma io non ho bisogno di ricordare alla Camera come oggi la difesa della proprietà collettiva sia venuta più per opera degli scienziati che per opera dei rivoluzionari, essendo essa ritenuta come concetto assolutamente essenziale allo sviluppo delle forze agricole d'un paese e all'armonia sociale ».

<sup>(84)</sup> *Ibidem*, pp. 617-18.

<sup>(85)</sup> *Ibidem*, p. 618.

Ma è l'intervento dell'on. Leopoldo Franchetti <sup>(86)</sup> che preme segnalare, perché portatore di un'analisi più complessa <sup>(87)</sup>. Il risultato cui perviene è lo stesso cui era giunta la relazione Zucconi, cioè la creazione di enti rappresentativi degli interessi della ' classe ' degli utenti; e vi perviene per due vie: quella d'una informazione compiuta sulle recenti acquisizioni scientifiche <sup>(88)</sup>; quella della sua esperienza desolante di viaggiatore e di inquirente nel Reame meridionale, dove i Comuni — naturali rappresentanti delle collettività secondo il Ministro — hanno spogliato legalmente gli utenti con la connivenza di tutto l'apparato amministrativo dello Stato <sup>(89)</sup>.

Fin qui sarebbe però la ripetizione d'un discorso fatto ormai tante volte, che fa spicco soltanto perché il deputato toscano continua a conclamarlo anche dopo l'accordo tra la maggioranza della Commissione e il Ministro, urlando a tutta la Camera la sua valutazione negativa dell'accordo e la sua intenzione di votar contro <sup>(90)</sup>.

<sup>(86)</sup> Leopoldo Franchetti (Firenze 1847 - Roma 1917), deputato dalla legislatura XV per il Collegio di Perugia I e Città di Castello. Qualche utile notizia su di lui in U. ZANOTTI-BIANCO, *Saggio storico sulla vita e attività politica di Leopoldo Franchetti*, Roma, 1950. Sul suo testamento, che è un atto di coerenza con tutta una vita impostata in senso filantropico, cfr. N. MARCHETTI, *Un esperimento di grande proprietà trasformata in piccola proprietà coltivatrice. Il testamento Franchetti e la sua attuazione*, Città di Castello, 1935. Sulla sua opera di promotore e di ' proprietario-direttore ' insieme a Sonnino di quel foglio vivo che è, dal 1878, la fiorentina ' Rassegna settimanale di politica, scienze, lettere ed arti, e sul gruppo di intellettuali e di politici che a quella fa capo, cfr. R. VILLARI, *Alle origini del dibattito sulla « questione sociale »*, in *Conservatori e democratici nell'Italia liberale*, Bari, 1964, p. 41 ss.

<sup>(87)</sup> Tornata del 15 dicembre 1887 (*ibidem*, p. 489 ss.).

<sup>(88)</sup> Franchetti cita, per esempio, il libro a noi ben noto di Ghino Valenti su ' Il rimboschimento e la proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano ' che era uscito in quello stesso anno, e invita i colleghi deputati a studiarlo attentamente (*ibidem*, p. 490).

<sup>(89)</sup> « Nelle provincie meridionali abbiamo tutti i giorni l'esempio di una spogliazione legale degli utenti, operata dai Consigli comunali, da tutta la organizzazione amministrativa di cui essi sono il perno... ora il solo modo di far sì che là dove è assolutamente necessaria la soppressione dei diritti d'uso la classe di popolazione che ne riceve vantaggio ne perda il meno possibile, è di dare a questa classe della popolazione una rappresentanza speciale » (*loc. ult. cit.*).

<sup>(90)</sup> « Nella presente sessione, la maggioranza della Commissione ha fatto

Singolare — e aguzza e penetrante — è invece l'analisi socio-politica che vi si accompagna e in cui si mettono a nudo le motivazioni più riposte della ostilità del Governo e del Parlamento alla creazione dei nuovi enti rappresentativi.

Al di là delle giustificazioni formali, l'unico ostacolo — l'ostacolo veramente insuperabile — è, nella diagnosi di Franchetti, il riconoscimento di diritti collettivi <sup>(91)</sup>, la valorizzazione d'una categoria di persone che si organizza e si tutela attingendo la sua ragion d'essere, la sua coesione, la sua vitalità dalla forza-lavoro collettiva che rappresenta. È qui che nasce l'invincibile ripugnanza dello Stato borghese, ed è giusto che nasca e non sia superabile, perché non si può chiedere a quello Stato di compiere delle operazioni suicide. Mentre assume l'individuo astratto come suo interlocutore e oggetto delle sue cure, lo Stato ottocentesco conduce innanzi un'azione formalmente egualitaria e imparziale, ma compie sostanzialmente — come formazione rappresentativa di una casta identificata dal censo — un atto di autotutela, ottenendo *de facto* una netta discriminazione fra l'abbiente e il non-abbiente; si mantiene in consonanza con il ricco, che si riconosce nel complesso di regole dettate soprattutto a sua misura, e riesce a reprimere il povero all'interno di una massa innominata e inqualificata, insuscettibile — in quanto tale — di un nesso funzionale con l'apparato direttivo statale.

Il mito della valorizzazione dell'individuo astratto si traduce, in realtà, in una scelta per l'individuo concretamente dotato; è invece lo strumento preclusivo per la corresponsabilizzazione degli *altri*, di tutti gli altri, che non costituiranno mai una presenza incisiva fin che saranno massa informe di individui. È, in fondo, un supremo atto di selezione sociale impalpabile ma spietata, scritto non in una regola leggibile e oppugnabile nella sua macroscopica ingiustizia, ma in quell'inchiostro simpatico che lo nasconde dietro il velo suadente della conquista politica valevole per tutti,

---

al concetto ministeriale concessioni nelle quali non ho potuto seguirla; per questo parlo contro » (*ibidem*, p. 490); « io dunque voterò contro » (p. 491).

<sup>(91)</sup> « Se si trattasse, invece che di diritti collettivi d'una parte della popolazione che è povera, che non ha voce in capitolo, se si trattasse di diritti personali, si troverebbe in simili difficoltà un motivo per superar e... » (p. 490).

per tutto il popolo. Da qui, una costante esigenza di controllo della vita dell'ordinamento giuridico, di contenimento nella elaborazione di schemi e tipi e categorie nuovi <sup>(92)</sup>; da qui un assolutismo giuridico che spicca di fronte al conclamato liberalismo politico e che ha lo scopo di non consentire che si esca dalle regole del gioco.

Ma lasciamo la parola — di per sé eloquentissima — allo stesso Franchetti: « l'indirizzo adesso prevalente nella nostra legislazione, ispirato alle teorie della scuola economica classica, ha certo dei pregi, ma anche un gran difetto. La scuola economica classica ripugna dal riconoscere qualunque relazione giuridica o sociale che non risponda alle sue definizioni, che non sia compresa in una delle categorie ch'essa ha determinato ... L'economia classica affeziona le distinzioni fra capitalisti, lavoratori, e prova una antipatia istintiva per enti ibridi come le università degli utenti nelle quali l'individuo sparisce ed il cui scopo è assicurare un beneficio ad una categoria di persone come tale. Così il disegno di legge governativo non vuol riconoscere le università di utenti e così distrugge, disorganizza una categoria di persone che pure in condizione povera, ha un nesso colla cosa pubblica, coll'organismo legale; la distrugge e la rigetta nella gran massa inorganica del proletariato agricolo. Una politica che incoraggia la formazione o l'accrescersi di classi che non hanno nesso colla cosa pubblica, di classi proletarie, non è liberale, non è conservatrice, nel senso vero e sano della parola. Con questa legge si crea una separazione anche maggiore di quella che oggi non esista di tutta una classe di persone che hanno pochi interessi comuni con l'ordinamento generale della società ... Voi la separate, voi la disinteressate; e la disinteressate in che modo. Spogliandola ... Voi potete bensì trovar modo d'indennizzare i singoli utenti come individui, ma come classe essi rimangono spogliati ... avrete creato per le generazioni future una classe di proletari che adesso non esiste » <sup>(93)</sup>.

---

<sup>(92)</sup> Che trova Franchetti assolutamente dissenziente: « noi siamo qui non solamente per applicare il diritto costituito, ma anche per creare al bisogno il diritto nuovo in relazione alle condizioni economiche, ed alle relazioni di fatto esistenti » (p. 491). È un modo di rispondere al Ministro Grimaldi che aveva più di una volta richiamato la Camera al senso della tradizione giuridica e alla euristicità del sistema legislativo vigente.

<sup>(93)</sup> *Ibidem*, p. 491.



È una diagnosi che può sembrare ovvia, ma che diventa una denuncia apprezzabile se la si pone in bocca di un cospicuo possidente ed esponente della classe politica italiana nell'anno di grazia 1887. Il misoneismo del legislatore, il suo amore per la tradizione giuridica e per le figure classiche della Codificazione, il suo attaccamento agli schemi delle costruzioni romane, visti in questo dissacrante negativo, rivelano motivazioni che vanno ben oltre l'amore del sistema e l'esigenza di linearità, e affondano le radici nel programma innominato e innominabile del ceto dirigente italiano.

4. Nella sua combinazione di principii diversi e talora di opposta ispirazione, nel suo composito aspetto di norma abolizionista dominata dal favore verso la proprietà individuale ma che pur conteneva in sé anche un'affermazione favorevole al mantenimento di domini collettivi, la legge dell'88 — frutto di un accordo a cui le 'parti' eran state costrette — sembrava costruita in modo da non soddisfare nessuno e da creare, nel suo momento applicativo, problemi non facili di interpretazione <sup>(94)</sup>.

Il Ministero, cui ancora bruciava il comma dell'art. 9 che concedeva alle Giunte d'arbitri il potere di ammettere gli utenti alla affrancazione, mise immediatamente mano a un'operazione restrittiva. Sfruttando la dizione vaga dell'ultimo comma dell'art. 9 concernente il ricorso al Ministro di agricoltura contro le deliberazioni delle Giunte <sup>(95)</sup>, concepì il ricorso come una salvaguardia concessa al solo proprietario ritenendo irricevibili i ricorsi degli utenti <sup>(96)</sup>; per il Ministero, suscettibile di gravame era unicamente

<sup>(94)</sup> Si dirà tra poco da parte dell'on. Tittoni, portando avanti il principio del necessario superamento di quanto si era fatto: « la legge così votata era monca, incompleta. Risentiva dell'indirizzo contraddittorio che avevano seguito Governo e Commissioni; risentiva l'improvvisazione di emendamenti introdotti nella discussione innanzi alla Camera ma non espliciti né coordinati col resto della legge. Era quindi agevole prevedere gli inconvenienti che l'applicazione doveva mettere in luce » (cfr. relazione del 20 febbraio 1893, che sarà presa in esame più avanti a p. 362 ss.).

<sup>(95)</sup> L'ultimo comma dell'art. 9 recitava infatti: « Contro la deliberazione della giunta si potrà ricorrere al ministro d'agricoltura, industria e commercio, il quale, udito il parere del consiglio di stato, provvederà in modo definitivo ».

<sup>(96)</sup> Ce ne informa lo stesso Ministro d'agricoltura, on. Miceli, presentando alla Camera, nella seduta del 22 maggio 1890, il suo disegno di legge avente ad

la decisione sfavorevole al proprietario, non già quella sfavorevole all'utente, con un palese tentativo di riassorbire surrettiziamente le aperture agli utenti operate in sede locale dalle Giunte grazie alla possibile avocazione alla suprema autorità amministrativa di ogni atto creativo di nuovi domini collettivi<sup>(97)</sup>. Il regolamento esecutivo della legge fu redatto in questo senso<sup>(98)</sup>, e in questo senso si pronunciarono sia il Ministro di grazia e giustizia<sup>(99)</sup> sia il Consiglio di Stato<sup>(100)</sup>; l'Amministrazione centrale dello Stato, nelle sue articolazioni direzionali e consultive, faceva compattamente fronte al pericolo rappresentato dall'art. 9 e tentava di ri-

---

oggetto 'Modificazioni all'articolo 9 della legge 24 giugno 1888, n. 5489 per l'abolizione delle servitù di pascolo ed altre nelle provincie ex pontificie' (cfr. *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVI, 4a sessione, 1889-90. Disegni di legge e relazioni*, n. 158, p. 2).

(97) Che questo fosse l'orientamento del Ministro e del Ministero è dimostrato dalla discussione generale sul bilancio dell'agricoltura svoltasi alla Camera il 1. maggio 1890 (cfr. *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVI, 4a sessione, Discussioni*, p. 2448), durante la quale il Ministro Miceli, rispondendo a una specifica domanda dell'on. Tittoni che gli chiedeva conto della unilaterale interpretazione ministeriale, riteneva di avvalorare questa interpretazione assumendo a documentazione indicativa dell'orientamento della Camera l'opinione espressa dall'on. Balestra, ossia l'unica voce che fosse, in quella sede, drasticamente contraria alla possibilità di affranco per gli utenti. Sarà facile, nel prosieguo della discussione, all'on. Tittoni far rilevare al Ministro l'unilateralità e anche l'isolamento dell'opinione di Balestra, e conseguentemente l'inopportunità di assumerla a fonte del comportamento ministeriale (*ibidem*, p. 2450).

(98) Recita infatti l'art. 15: 'Se trattasi di decisione della Giunta d'arbitri, la quale ammette gli utenti all'affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato, mediante pagamento di un annuo canone al proprietario, questi può ricorrere al Ministro di agricoltura, industria e commercio, a tenore dell'art. 9 della legge, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della decisione'.

(99) Ce ne informa il Ministro Miceli nella tornata del 1. maggio 1890 alla Camera dei Deputati (cfr. *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVI, 4a sessione. Discussioni*, p. 2448).

(100) Il parere del Consiglio di Stato - Sezione di finanze, espresso nell'adunanza del 28 marzo 1890, si può leggere come unico Allegato al disegno di legge N. 158 (vedi la citazione alla nota 96). È interessante notare che la interpretazione del Consiglio si fonda quasi esclusivamente sugli interventi del Ministro Grimaldi nella discussione parlamentare; si commette cioè una tipica petizione di principio giustificando la interpretazione della autorità amministrativa mediante atti e opinioni della stessa autorità.

durre con ogni suo mezzo la vitalità del ' corpo estraneo ' all'interno del proprio organismo.

Ma i ' collettivisti ' non attendevano altro: insoddisfatti, a loro volta, della legge dell'88 <sup>(101)</sup>, essi l'avevano concepita come l'occasione per avviare un discorso nuovo, per mostrare la discutibilità dei vecchi principii e delle vecchie soluzioni, per creare incrinature dove sembrava esserci solidità e introdurre spunti innovativi nell'immobilismo più rigoroso. La legge era per loro, consapevoli della estrema difficoltà di un mutamento d'indirizzo nei tempi brevi, una pietra gettata innanzi e che doveva ancora colpire il bersaglio. Non dimentichiamo che essa intendeva disciplinare una situazione socio-giuridica anche per loro secondaria e negativamente valutabile qual'era quella dei cosiddetti ' diritti promiscui ', mentre non toccava l'assetto che stava loro a cuore, ossia le strutture organizzate in veri domini collettivi. L'occasione della legge fu presa a volo per cominciare un discorso alternativo, per riflettere più di quanto non si fosse fatto prima su tutte le forme collettive quasi sempre unitariamente valutabili per le origini storiche e la remota natura giuridica, per rimescoliar tutte le carte che sembravano definitivamente e indiscutibilmente ordinate. Il loro interesse però era proiettato verso il futuro, per le costruzioni da fare dopo la legge: questo spiega plausibilmente anche le abdicazioni di Zucconi e della Commissione in ordine al testo concordato e spiega perché il loro prevalente interesse e la loro attenzione si condensasse piuttosto sull'ordine del giorno che impegnava il Governo nella direzione di un riordino dei domini collettivi.

Si capisce, perciò, che il tentativo di ' restaurazione ' governativo costituì un pretesto prezioso per riprendere il discorso appena avviato e che la legge rischiava di arrestare: il 12 giugno 1889, traendo spunto dalla mancata emanazione del regolamento esecutivo (pubblicato solo nell'agosto 1889), i deputati Tittoni, Zucconi e Menotti Garibaldi presentavano una interrogazione in proposito al Ministro di Agricoltura e insistevano nell'invocare

---

<sup>(101)</sup> Basterà citare gli espliciti discorsi degli onn. Zucconi (cfr. *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVI, 4a sessione. Discussioni*, Tornata del 1 maggio 1890, p. 2448 ss.) e Tittoni (cfr. *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVII, 1a sessione. Discussioni*, Tornata del 12 marzo 1891, p. 822 ss.).

« una larga e liberale applicazione del comma 3 dell'art. 9 della legge in ciò che concerne l'ammissione degli utenti all'affrancazione delle servitù contro i proprietari » e « una capillare disciplina dei domini collettivi già esistenti o creati da queste affrancazioni » (102); il 1 maggio 1890, in occasione della discussione generale sul bilancio di agricoltura e commercio, l'on. Tittoni poneva chiaramente al Ministro il problema del diritto degli utenti a presentare appello contro le decisioni delle Giunte d'arbitri, e strappava al Ministro Miceli l'impegno a presentare un disegno di legge, formalmente modificativo ma sostanzialmente interpretativo, dell'art. 9 (103). Questo disegno — presentato e ripresentato alla Camera (104) — costituì un'ulteriore occasione per il relatore — che era immancabilmente l'on. Zucconi — di chiedere al Governo di non contentarsi d'un provvedimento frammentario come quello proposto, ma di « completare l'opera riempiendo i vuoti ... e sistemando la proprietà collettiva » (105), e all'on. Tittoni di porre un secco e reciso ultimatum (106).

Gli indugi governativi legittimarono poi l'on. Tittoni e un nutrito gruppo di deputati (tra i quali sottolineiamo la presenza di Giovanni Zucconi, di Edoardo Pantano e di Napoleone Colajanni) (107), a presentare una proposta di legge di iniziativa parlamentare, che fu svolta e presa in considerazione dalla Camera nella

(102) *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVI, 3a sessione. Discussioni*, Tornata del 12 giugno 1889, p. 2447 ss.

(103) *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVI, 4a sessione. Discussioni*, Tornata del 1 maggio 1890, p. 2447 ss.

(104) La prima volta, il 22 maggio 1890, ma la Camera non fece a tempo a discuterlo; la seconda volta, il 20 gennaio 1891, con alcune aggiunte.

(105) *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVII, 1a sessione, 1890-91. Documenti. Disegni di legge e relazioni*, N. 57 A, p. 3.

(106) « Mi sembra che, Ministero e Commissione, si siano occupati di questo tema dell'ordinamento delle associazioni di utenti, troppo timidamente, risolvendo un solo lato della questione ed evitando di affrontarla nel suo complesso... sono tre anni che questo disegno di legge si attende... attendo da lui [cioè dal Ministro] la promessa formale che presenterà senza indugio questo disegno di legge... » (*Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVII, 1a sessione. Discussioni*, Tornata del 12 marzo 1891, p. 823).

(107) La proposta di legge è d'iniziativa dei deputati Tittoni, Zucconi, Garibaldi, Pantano, Pugliese, Fani, Zappi, Colaiani e Suardi Gianforte.

seduta del 4 marzo 1892. Oggetto della proposta: lo ' Ordinamento dei domini collettivi nelle Province dell'ex Stato Pontificio ' (108).

Le pastoie abolizionistiche apparivano superate: alla smania distruggitrice sembrava sostituirsi un'opera di riordinamento e implicitamente di valorizzazione d'un materiale fino ad allora ignorato o disprezzato; i pochi semi gettati sul terreno poco disponibile della legge dell'88 davano i primi frutti. E il discorso parlamentare si faceva qualitativamente diverso: non si trattava più di servitù, di diritti d'uso, di promiscuità, ma della riorganizzazione d'un'altra proprietà che nel Codice civile non trovava e non poteva trovare le sue fonti normative. Sembrava l'avvio a lasciare dietro le spalle la legge dell'88 come ultimo momento d'un impossessamento in negativo del problema, per affrontarlo finalmente in positivo, per varare accanto alle leggi regolanti la proprietà individuale il complesso di norme disciplinanti la proprietà collettiva.

E qualcosa fu. Non forse un avvio, ma soltanto un punto fermo che non diventò linea operativa; che era invece destinato a restare un fatto unico, mentre avrebbero ripreso a sovrapporsi l'uno sull'altro, in una sordità quasi generale, disegni e disegni di legge, tentativi e progetti. Perché qualcosa si traducesse in realtà normativa, si sarebbe dovuto attendere, ohimè, la legge del 1927 che stiamo ancor oggi pagando.

5. Il punto fermo, il fatto unico, fu la L. 4 agosto 1894, n. 397 'portante l'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato pontificio', il cui itinerario formativo aveva tratto origine dalla proposta legislativa del '92 ad opera dell'on. Tittoni e di altri deputati. Con essa «nelle provincie degli ex Stati pontifici e dell'Emilia le università agrarie, comunanze, partecipanze e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un comune, o di una frazione di un comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l'amministrazione sociale di mandre di bestiame, sono considerate persone giuridiche» (art. 1), e sono vincolate entro un anno a darsi un regolamento (art. 2 ss.).

---

(108) *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVII, 1a sessione 1890-91-92. Documenti. Disegni di legge e relazioni, N. 318.*

Ridotta all'osso, la legge è tutta qui. Ma la conquista è grossa.. Il vuoto normativo in cui i vecchi assetti collettivi operavano è in parte colmato. Le vecchie strutture prosperanti *extra legem* venivano, per così dire, recepite nell'ordinamento statuale, il quale, per la prima volta, dava rilevanza diretta alla proprietà collettiva, come possibile schema organizzativo della realtà agraria, la apprezzava positivamente per quel che era, per i suoi valori intrinseci, deponendo l'ormai secolare atteggiamento di ostinata ostilità (100)..

Data l'indole e l'economia del nostro lavoro, non ci interessa aggiungere altro sulla legge, anche se molto ci sarebbe da dire sul significato che essa assume nella storia della legislazione agraria italiana dopo l'Unità. Ci preme piuttosto rivolgere un po' d'attenzione al suo itinerario formativo, nel quale vediamo confluire forze e legami culturali che meritano di essere segnalati.

Non v'è dubbio che la legge del '94 nasce nel solco scavato dalle discussioni sui progetti di legge Grimaldi, come tappa ulteriore nel processo di decantazione del problema della proprietà collettiva; né v'ha ugualmente dubbio che nasce sorretta da quelle forze che abbiamo chiamato eterodosse e che abbiamo visto ben presenti nel Parlamento italiano degli anni '80. La continuità della presenza di Zucconi è sintomatica d'una continuità ideale tra il lavoro delle vecchie Commissioni parlamentari in polemica con Grimaldi e l'azione legislativa del gruppo proponente il nuovo progetto. E continua infatti il peso delle influenze culturali che avevano tanto

---

(100) Era questo uno degli scopi che Tittoni si prefiggeva presentando alla Camera a nome suo e di altri deputati, il 4 marzo 1892, la proposta di legge sull'Ordinamento dei domini collettivi nelle Province dell'ex Stato Pontificio. Constatava allora Tittoni che la legge dell'88 « non si curò di riordinare le associazioni che esistevano: e dando vita alle associazioni nuove, non diede loro i mezzi per vivere »; metteva invece in evidenza che lo scopo della nuova proposta era « il riconoscimento della proprietà collettiva » « un'affermazione di principio che dà sanzione legale agli enti sorti per forza spontanea » (cfr. *Atti Parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVII, 1a sessione, 1890-91-92. Documenti. Disegni di legge e relazioni*, N. 378, p. 2). Interessante l'esempio che reca a p. 3: « Ultimamente, ad esempio, l'Università agraria di Tolfa, nella provincia di Roma, mi scriveva: Ora vogliono applicarci la legge sulle Opere pie; ora la prefettura vuole applicarci la legge comunale e provinciale; ora invece vogliono che siamo soggetti ad altre leggi speciali: diteci, qual'è la legge che ci regola? Io doveti rispondere: Nessuna, perché questa legge regolatrice del vostro essere non esiste ».

inciso sull'orientamento di Zucconi, e si riconferma pieno e chiaro il nesso tra iniziative parlamentari e conclusioni scientifiche, che abbiamo creduto di dover esaltare come tratto caratterizzante di questa singolare esperienza legislativa.

Mette però conto di svolgere più distesamente la nostra conclusione non soltanto per avere ulteriori e ancor più nitide conferme dell'assunto, ma perché l'incidenza delle forze culturali e della riflessione scientifica ha atteggiamenti particolari in questo secondo momento della vicenda parlamentare che stiamo indagando, in coerenza con la particolare personalità di chi se ne fa portatore e traduttore nell'aula di Montecitorio.

Accanto agli uomini vecchi infatti ne emergono di nuovi; e più d'uno è preparato da sue ricerche specifiche a trattare con competenza il difficile tema <sup>(110)</sup>; ma c'è un personaggio che si stacca dagli altri, che funge da propulsore intelligente e capace, che appare guida e organizzatore del gruppo in azione: ed è Tommaso Tittoni.

Deputato dal 1886 nella circoscrizione di Viterbo-Civitavecchia, il suo nome è affiorato sempre più frequentemente da qualche tempo nei dibattiti parlamentari legati all'itinerario della legge dell'88 e alle sue modificazioni; e l'abbiamo visto dapprima corifeo dei protestanti contro le inadempienze e le parzialità del Ministero, indi, soppiantando Zucconi, primo attore nello spianare la via a una nuova legge specificamente dedicata alle proprietà collettive.

Ma chi è Tommaso Tittoni? Una domanda siffatta, per un nome tanto sonoro, potrà apparire retorica o ingenua, ma ha un senso preciso. Tutto, o molto, sappiamo del Tittoni prefetto di Perugia e di Napoli (1898-1903), del Tittoni Ministro degli Affari esteri (1903-1909), del capo della delegazione italiana alla Società delle Nazioni (1920-1922), del Presidente del Senato (1919-1928), del Presidente della Reale Accademia d'Italia (1929-1930); tutto, o molto, sappiamo cioè dell'uomo politico dell'età matura, che mille apologie si sforzano di illustrare e venerare, ma quasi nulla sappiamo del giovane deputato che mostra tanta attenzione e una sor-

---

<sup>(110)</sup> Alludiamo, più che al vecchio Zucconi (vecchio di pratica parlamentare, anche se non d'età), a Napoleone Colajanni, che è tra i deputati proponenti e che, nell'87, aveva scritto una informata messa a punto del problema della proprietà collettiva sul 'Giornale degli economisti' (cfr. la nota 96 del capitolo precedente).

prendente consapevolezza nella soluzione del problema degli assetti collettivi. Anzi, è facile constatazione, che quella porzione della sua vita pubblica — malgrado i notevoli risultati cui certamente pervenne (la legge del '94 è soprattutto opera sua) — viene tenuta nell'ombra, forse offuscata dalle più appariscenti notizie della sua esistenza avvenire, forse indegna di considerazione da parte della cultura ufficiale — dapprima borghese, poi fascista — proprio per esser strettamente connessa a un tentativo di valorizzazione della proprietà collettiva <sup>(111)</sup>.

Tentiamo noi, per nostro conto, una intelligenza maggiore dell'uomo. Varrà come intelligenza di molti aspetti della vicenda parlamentare della nozione di proprietà collettiva che altrimenti sembrerebbero con difficoltà spiegabili.

Egli nasce da una pingue famiglia di grossi possidenti della campagna laziale, ma è un proprietario avvezzo a vivere per buona parte dell'anno sulla sua terra, che non ha distacco ma — al contrario — familiarità con cose e uomini e costumi legati alla terra <sup>(112)</sup>; circostanza che manterrà perenne in lui una visione sensata

---

<sup>(111)</sup> Qualche cenno può rinvenirsi nelle pagine autobiografiche che Tittoni pubblicò poco prima della morte sulla 'Nuova Antologia' (a. 1929). Cfr. T. TITTONI, *Ricordi personali di politica interna*, ora in *Nuovi scritti di politica interna ed estera*, Milano, 1930. Cenni anche in F. TOMMASINI, *L'Italia alla vigilia della guerra. La politica estera di Tommaso Tittoni*, volume primo, Bologna, 1934, p. 246 ss. e nell'aneddotico F. CRISPOLTI, *Politici, guerrieri, poeti. Ricordi personali*, Milano, 1938, che ha il pregio di testimoniare una conoscenza personale con Tittoni. Interessanti notizie biografiche sono poi nell'acre ma vivace corso pisano di Maturi; cfr. W. MATURI, *La politica estera italiana da Tittoni a Sonnino*, Pisa, 1942, p. 7 ss. Tra i vecchi scritti d'occasione, è segnalabile, per i dati che reca, il *Numero unico pubblicato dal Comitato degli elettori del Collegio di Civitavecchia pel giubileo politico dell'on. Tommaso Tittoni*, Civitavecchia, 1913, dove un punto autonomo ricorda la vicenda de 'I domini collettivi'.

<sup>(112)</sup> Già in un risalente contributo geologico (cfr. T. TITTONI, *La regione trachitica dell'agro sabatino e cerite-studi geologici*, in *Bollettino della Società geologica italiana*, IV (1885)) egli parla de «la regione dove io son tratto a passare qualche mese dell'anno» riferendosi con precisione alla «solitaria e pittoresca regione che si stende dal lago di Bracciano al capo Linaro». Più tardi, già nel vivo della battaglia parlamentare, egli si sentirà in dovere di spiegare ai colleghi i motivi della sua diversa visione delle cose: «io vi parlo in questo modo perché vivendo parte dell'anno in mezzo alle popolazioni agricole; conosco quali siano i loro bisogni; perché anche in questi giorni sono giunte a me le manifestazioni di preoccupazioni ed apprensioni vivissime degli agricoltori della nostra provin-



e positiva dei problemi; e insieme un sentimento spiccato della tradizione, della conservazione, dell'ordine <sup>(113)</sup>.

Biù ancora che in Zucconi, insistiamo per lui sul legame realistico e non sentimentale, non idilliaco, non arcadico, che lo vincola ai problemi strutturali della società agraria, sul suo carattere di osservatore curioso e sensibile ma sempre positivo e quasi scientifico del mondo rurale. Una chiave interpretativa o, tutt'al meno, una conferma illuminante di questo atteggiamento è la scoperta nel giovane Tittoni — che compie accademicamente studi giuridici e socio-economici a Roma, Oxford e Liegi — d'uno studioso non occasionale della scienza geologica, munito di un impianto di cognizioni tecniche che lo fanno interlocutore ascoltato dei professionisti geologi <sup>(114)</sup>. Questa complessa cifra culturale, che impegnava — cosa singolare — la zona generalmente proibita delle scienze della natura, non poteva non avere il suo peso: doveva contribuire a cementare il suo legame con la terra come legame positivo, e accrescere la sua familiarità con essa, com'è proprio di colui che ha la capacità di leggerla in un duplice spessore, di strati

---

cia; perché ho ricevuto indirizzi firmati da migliaia di persone, nei quali mi si chiede ansiosamente se l'applicazione della legge 24 giugno 1888 ai lavoratori agricoli della provincia romana concederà di restare nei villaggi in cui nacquero e vivono, oppure se non saranno costretti ad emigrare perché verrà loro a mancare il terreno in cui seminare grano e la legna per accendere il focolare domestico » (*Atti parlamentari, Camera dei Deputati. Legislat. XVII, 1a sessione. Discussioni, Tornata del 12 marzo 1891, p. 824*).

<sup>(113)</sup> Sulle idee di « conservazione sociale », e di « tradizione » è sostanzialmente basata la sua relazione del 20 febbraio 1893. Sul primato dell'ordine, cfr. la interessante confessione dello stesso TITTONI, *Ricordi personali di politica interna*, cit., p. 186.

<sup>(114)</sup> È Tittoni stesso a confessarci: la geologia è « la scienza che fu la grande passione dei miei anni giovanili » (T. TITTONI, *La geologia dei vulcani romani*, Milano, 1924, p. 5). Egli fu, nel 1881, con Quintino Sella (anch'egli dedito a studi geologici, cfr. il garbato articolo di un geologo a noi ben noto, Carlo DE STEFANI, *Quintino Sella mineralogista e geologo*, in *La Nazione*, 29 marzo 1884), uno dei fondatori della Società geologica italiana (*ibidem*, p. 4). È estremamente istruttiva la lettura di tutto il contributo sopracitato, che costituisce la conferenza tenuta in Roma il 12 aprile 1924 in occasione del cinquantenario della fondazione della sezione di Roma del Club Alpino. Come abbiamo già accennato, l'interesse per i domini collettivi e, in genere, per le vicende dell'assetto agrario lo accomuna al professore fiorentino di Geologia Carlo De Stefani, con cui, peraltro Tittoni è in contatto (cfr. TITTONI, *La geologia dei vulcani romani*, cit., p. 20).

e di fossili da un lato, di costumi e di storia dall'altro, tutti facenti parte integrante di quel reale ricchissimo che è appunto la terra.

Nel 1924, già vecchio, TITTONI rinverdendo i suoi studi giovanili e parlando da geologo a un congresso di geografi e di geologi, in un compiaciuto sguardo a ritroso delle sue molteplici attività, sosteneva con convinzione che lo studio delle scienze fisiche «è una buona preparazione alla comprensione dei fenomeni politici, economici e sociali» (115), e voleva forse riferirsi sia alla acquisizione mai emozionale e soggettiva dei fenomeni tipica del naturalista, sia alla esigenza di ancorare il divenire economico-sociale a un ordine evolutivo che comprenda cose ed uomini. Viene a mente: Maine, i suoi 'fossili giuridici', la sua 'paleontologia giuridica', i suoi raffronti fra i mestieri dello storico e del geologo; e sappiamo per certo che Maine come Darwin, Mac Lennan, Lubbock eran letture già del giovane studente romano (116).

Insomma, l'uomo che percorreva in lungo e in largo la sua terra per indagarne le vicende remote, che con umiltà si chinava verso di essa a raccogliere un minerale o un reperto e a tentar di capirne la struttura oggettiva racchiusa nel suo profondo, aveva un motivo in più per unire alla sua collezione di fossili naturali alcuni fossili storici e ricomporre in una trama unitaria preistoria e protostoria, per spingere la sua curiosità alla osservazione sia del profondo fisico che del profondo storico prendendo coscienza dell'organismo totale nella molteplicità dei suoi aspetti. E in questa visione totale il fossile storico così come il frammento di roccia godeva da parte del ricercatore della stessa valutazione obbiettiva, della stessa disponibilità a comprenderlo, dello stesso rispetto per la sua genesi, formazione, collocazione.

Del geologo, infatti, egli mantenne lo sguardo positivo, distaccato, rilevatore, anche quando guardò alla realtà giuridica ed economica. Con un atteggiamento positivo, e anche positivista (117):

(115) TITTONI, *La geologia dei vulcani romani*, cit., pp. 7-8.

(116) T. TITTONI, *Del concetto dello Stato e della sua azione nel campo economico*, in *L'Ateneo*, I (Nov. Dec. 1874 - Genn. Febb. 1875), p. 318. L'articolo è sottoscritto con lo pseudonimo 'Tom'.

(117) Da vecchio, TITTONI dichiarerà: «per molto tempo il *Cours de philosophie positive* di Augusto Comte è stato il mio breviario filosofico e politico» (TITTONI, *Ricordi personali di politica interna*, cit., p. 192).

ancora studente, lo sorprendiamo a promuovere e a dirigere un foglio universitario <sup>(118)</sup>, e già vi scopriamo un orientamento culturale ben precisato in questo senso. Il giovane Tittoni non ha mezzi termini per proclamare la sua insofferenza verso le metafisiche e « l'abuso ... di nebulose astrazioni, quali il diritto naturale » <sup>(119)</sup>, il suo entusiasmo per le revisioni critiche di Bentham e per le indagini demitizzanti di quegli inglesi, fra cui Maine, che, senza paraocchi, avevano ficcato lo sguardo ben a fondo sul momento originario della società <sup>(120)</sup>. Come attento lettore di cose economiche, fin da allora, pur diffidandone, è attratto dalla lezione dei socialisti della cattedra, ma sente ancora di più le indicazioni metodiche delle scuole storiche del diritto e dell'economia che significano rifiuto di dogmatiche astratte e richiamo a quel relativo e positivo insieme che è la storia <sup>(121)</sup>.

Il senso del positivo proprio dell'uomo di terra e del naturalista si trapianta coerentemente nello studioso, e significherà sempre in Tittoni rifiuto del castello di carte dell'economia classica e della sua metafisica liberistica munita di così scarsi agganci col reale. La sua attitudine mentale portata all'empiria lo rendeva aspro critico dei sistemi teorici tirati a lucido nel chiuso d'uno studio e che rifuggivano la verifica continua col mutare dell'esperienza. I principii esigevano, al contrario, per lui, di essere messi in perenne frizione coi fatti.

---

<sup>(118)</sup> È il giornaletto 'L'Ateneo' - Rivista mensile, scientifica e letteraria, che nasce nel 1874 e che ha una brevissima durata, ma che è eloquente nel dimostrare le doti brillanti e la cultura del giovane studente (Tittoni ha diciannove anni) che se ne è fatto promotore e animatore. Una notizia precisa in proposito è in TITTONI, *Ricordi personali di politica interna*, cit., p. 190, nota 2. Cenni in CRISPOLTI, *Politici, guerrieri, poeti*, cit., p. 96.

<sup>(119)</sup> T. TITTONI, *La giovinezza di John Stuart Mill secondo le sue memorie postume*, in *L'Ateneo*, I (1874), p. 59.

<sup>(120)</sup> TITTONI, *Del concetto dello Stato e della sua azione nel campo economico*, cit., p. 318 (ma anche p. 314).

<sup>(121)</sup> È esemplare l'articolo ora ora citato *Del concetto dello Stato e della sua azione nel campo economico*, cit., dove dimostra larga conoscenza dei socialisti della cattedra, degli economisti della scuola classica e del dibattito vario e complesso fra scuole in Italia. Si noti il riferimento alla monografia di Vito Cusumano (p. 310) « in cui, se spiace la violenza delle espressioni e l'ardore del neofita, è da ammirare la dottrina e l'erudizione » e alla scuola storica del diritto (p. 314).

Quando, negli anni fra il '79 e l'80, il Comizio agrario di Roma lo vorrà relatore su importanti problemi regionali, emergeranno nelle sue relazioni — sia che si tratti della ferrovia Roma-Viterbo <sup>(122)</sup> o del regolamento forestale per la provincia di Roma <sup>(123)</sup> o della bonifica dell'agro romano <sup>(124)</sup> o del progetto di legge sull'esercizio della caccia e dell'uccellazione <sup>(125)</sup> — le stesse doti di puntuale osservazione locale, di culto del positivo, di compiuta informazione tecnica unita a un respiro culturale che faceva dei problemi provinciali un qualcosa di non disarticolato ed atomistico ma una porzione viva dei grandi problemi nazionali ed europei. Cosa ancor più segnalabile, le stesse doti — sorrette da un accurato tentativo di evitare ogni forma di facile retorica — si rinvencono nei discorsi ai suoi elettori laziali <sup>(126)</sup>.

In questa ottica prende forma in Tittoni il problema degli assetti collettivi della realtà agraria italiana. Come era avvenuto per Zucconi, egli li conosce compiutamente, vivendo in quella parte dell'alto Lazio dove, sui monti di Tolfa, prosperava un fitto tes-

<sup>(122)</sup> T. TITTONI, *La ferrovia Roma-Viterbo*, Roma, 1879.

<sup>(123)</sup> T. TITTONI, *Osservazioni e reclami del Comizio Agrario contro il regolamento forestale per la Provincia di Roma*, Roma, 1879; relazione che si segnala per una grande competenza in tema di silvicoltura e di economia forestale.

<sup>(124)</sup> T. TITTONI, *La discussione in Parlamento sul bonificamento dell'agro romano*, Roma, 1879 (estratto da 'La Libertà', nn. 260-264, del 1879). Il libello è un insieme di sensate considerazioni contro la riduzione a ogni costo dell'Agro romano a cultura intensiva fondate su motivazioni di indole geo-agronomica. È evidente una buona cultura economico-agraria e geologica. Da notare, sia il passo di Roscher posto in epigrafe sotto il titolo del lavoro, sia le citazioni da Spencer.

<sup>(125)</sup> T. TITTONI, *Il nuovo progetto di legge sull'esercizio della caccia e dell'uccellazione*, Roma, 1880, dov'è un interessante cenno al superamento del « concetto assoluto [di proprietà] delle scuole del diritto naturale » (p. 19).

<sup>(126)</sup> Ne segnaliamo due: T. TITTONI, *Discorso... pronunciato ai suoi elettori a Viterbo nel Teatro dell'Unione il 13 novembre 1887*, Civitavecchia, 1887 (supplemento straordinario al giornale 'Il Risorgimento'), e *Discorso pronunciato dall'onorevole deputato Tommaso Tittoni agli elettori del III Collegio di Roma il 27 gennaio 1889 nella sala comunale di Ronciglione*, Civitavecchia, 1889. Questo ultimo, articolato in punti specifici di azione parlamentare, è particolarmente importante per il nostro tema. Un punto è infatti dedicato ad 'Abolizione dei diritti d'uso', e Tittoni vi si diffonde svolgendo considerazioni, che sono puntualmente interpretative della sua azione e dei suoi interventi in Aula.

suto di Università agrarie <sup>(127)</sup>; li conosce, cioè non librescamente come residui feudali ma come forme organizzative della quotidiana vita rurale non sprovviste di aspetti positivi, che contenevano « qualche cosa di razionale, di logico, di naturale » e, tutt'al meno, assetti radicati nel costume, nello spirito popolare, emanazioni coerentemente inserite in un paesaggio e in una struttura geoagronomica al pari di un complesso vitale di flora e di fauna. Li conosce, innanzi tutto, come forme di esperienza, mescolandocisi e guardandovi dal basso o dal di dentro, non dall'alto o da lontano con la sufficienza di chi conosce poco o male <sup>(128)</sup>. E ne parla ai suoi elettori come di problema familiare, perché compenetrato nella vita agraria locale; e ne fa un momento specifico del suo programma e della sua azione di deputato, biasimando l'atteggiamento abolizionista, che è troppo spesso omaggio a un principio vuoto, a una formula generica, a un punto d'impegno politico, e basta <sup>(129)</sup>; a quello che lui non esita a qualificare « un vieto e pericoloso pregiudizio » <sup>(130)</sup>.

---

<sup>(127)</sup> È Tittoni stesso a narrarci di suoi rapporti con gli organi di gestione della Università di Tolfa, che gli scrivono per consigli di carattere giuridico (vedi più sopra, alla nota 109). Un'altra importante Università agraria poco distante da Tolfa è quella di Allumiere, ben nota a Tittoni, che riferisce dettagliatamente alla Camera su sue singolari vicende interne (*Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XXVII, 1a sessione, 1890-91-92. Documenti. Disegni di legge e relazioni*, N. 318, p. 33). Che egli si interessasse con particolare attenzione a queste strutture collettive e si prodigasse nella soluzione dei loro problemi, vedi un esempio concreto, per quanto riguarda l'agro bomarzese, in *Discorso pronunciato... agli elettori del III Collegio di Roma*, cit., p. 9.

<sup>(128)</sup> « Si è detto in generale che i diritti d'uso sono dannosi alla proprietà: si è scritto e stampato e sui manuali e sui trattati che questi diritti d'uso sono di ostacolo ai progressi dell'agricoltura, quindi si è conchiuso che debbono essere puramente e semplicemente soppressi senza considerare che, se da tanti anni esistevano, se da tanti anni o bene o male avevano assicurato l'esistenza delle popolazioni, qualche cosa di razionale, di logico, di naturale dovevano contenere, e non potevano perciò essere annullati con un tratto di penna » (*Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XXVII, 1a sessione. Discussioni, Tornata del 12 marzo 1891*, p. 824).

<sup>(129)</sup> TITTONI, *Discorso pronunciato... agli elettori del III Collegio di Roma*, cit., p. 6.

<sup>(130)</sup> Così, nella tornata del 12 marzo 1891, durante la discussione sulle modificazioni alla legge del 1888 (*loc. ult. cit. alla nota 128, supra*).

Tuttavia, il problema non diventa mai di pratica spicciola, non si rifugia mai all'ombra del campanile d'una pieve o della torre, d'un municipio. La forte preparazione culturale di Tittoni, la sua profonda conoscenza del dibattito degli economisti europei (131) lo salvano da ogni immiserimento della questione: che è complessa, articolatissima e capillare; che arriva fino all'ombra dei campanili, ma che spazia nel campo universale della storia delle forme di proprietà. Il problema non cessa mai di reclamare la propria proiezione universale e di connettersi con le grandi interpretazioni della preistoria umana e con la grande disputa sulle forme originarie di appropriazione della terra.

Il recupero culturale doveva essere agevolato a Tittoni dai suoi viaggi di studio compiuti dopo la laurea romana: a Oxford, dove non sappiamo dire se abbia conosciuto personalmente Maine ma dove non poteva non circolare l'eco delle recenti e applaudite lezioni oxoniensi di Maine sulle comunità di villaggio e sulle primitive istituzioni irlandesi; a Liegi, dove, presentato da Marco Minghetti e da Quintino Sella, si reca a seguire i corsi di Laveleye e dove, come lo stesso Tittoni amerà più tardi ricordare, instaura un colloquio scientifico con l'economista belga proprio sul tema, tipico della riflessione laveleyana, cioè la storia delle forme di proprietà e la dialettica storica fra proprietà individuale e proprietà collettiva (132).

Il periodo di studio trascorso a Liegi, se doveva saldare, nella mente di Tittoni, gli assetti collettivi del suo Lazio, a un orizzonte geograficamente non delimitato, doveva anche lasciare nel giovane italiano una traccia marcatissima avvalorando la sua comprensione

(131) Cfr. soprattutto i seguenti contributi tittoniani tutti già citati: *La giovinezza di John Stuart Mill secondo le sue memorie postume*, cit., e *Del concetto dello Stato e della sua azione nel campo economico*, cit., *passim*; nonché il *Discorso... pronunciato ai suoi elettori a Viterbo*, cit., pp. 11-12 e il *Discorso pronunciato... agli elettori del III Collegio di Roma*, cit., p. 6. Ma si veda almeno anche il § III della sua relazione alla Camera del 20 febbraio 1893.

(132) «Un illustre pensatore belga, col quale io ho avuto agio di intrattenermi qualche volta di questi difficili problemi, la cui soluzione travaglia la moderna società, Emilio de Laveleye...» (TITTONI, *Discorso pronunciato... agli elettori del III Collegio di Roma*, cit., p. 7). A questa familiarità con Laveleye fa un informato accenno il *Numero unico pubblicato dal Comitato degli elettori del Collegio di Civitavecchia pel giubileo politico dell'on. Tommaso Tittoni*, cit., p. 5.

per il fenomeno ' proprietà collettiva '. L'impostazione di Tittoni è infatti — diciamolo pure senza mezzi termini — laveleyana; ed è una visione laveleyana che egli tenterà di introdurre nella nostra vicenda parlamentare. Di ciò fanno piena fede tutti gli elaborati interventi del nostro preparatorio alla legge del 1894.

Fra il giovane Tittoni e Laveleye non poche erano le consonanze. Ambedue di temperamento decisamente antiilluministico, ambedue fermi nel rifiuto di ogni radicalesimo, ambedue ostili all'individualismo moderno e ai valori ottantanovardi, si riconoscono in alcuni atteggiamenti comuni: convinzione della eticità delle formazioni sociali e perenne esigenza di mediare fra dimensione politica e dimensione religiosa <sup>(193)</sup>; rispetto della tradizione e dell'ordine storicamente sedimentato, con un approccio sostanzialmente conservativo ma non chiuso ma anzi talora aperto a sensibilità vivaci, a istanze di giustizia; costante osmosi fra rigorosa ricerca culturale e necessità dell'azione sociale, costante presenza della ' questione sociale ', costante primato dell'ordine, da raggiungersi ad ogni costo mettendo in opera tutto il tessuto delle mediazioni possibili.

Nasce da questo confluire nella sua personalità di esperienze tanto singolari la posizione di Tittoni pienamente disponibile al riordinamento e al potenziamento della proprietà collettiva, portatrice nel lavoro del Parlamento italiano dei valori alternativi della grande disputa, continuatrice dell'impostazione zuconiana, di cui costituisce lo sviluppo e il naturale compimento, pur con le variazioni che sarà doveroso segnalare.

Se si scorrono con un po' d'attenzione gli interventi tittoniani nella vicenda parlamentare dall'89 in poi e, in modo particolare, l'ammirevole relazione del 20 febbraio 1893, nella quale più distesamente si svolge il pensiero del Nostro, si coglie agevolmente il ricorrente affiorare d'un atteggiamento critico verso i principii acclamati e circolanti nella società ottocentesca, che Tittoni vede in controluce portatori d'un'interna carica negativa: il culto dell'individuo, l'educazione all'egoismo, la incomprendione per valori diversi dalla ricchezza. E non solo negativi per la loro sordità a dimensioni essenziali come quelle religiosa e sociale, ma soprat-

---

(193) TITTONI, *Ricordi personali di politica interna*, cit., p. 191.

tutto per essersi essi stessi imposti come valori assoluti, e come tali accettati.

È una nuova metafisica dell'immanenza, che si è creata dal secolo XVIII in poi, separata dai fatti e dalla loro positività, immobilizzata in una sorta di dommatica, sorretta dalle compiacenti formule economiche e giuridiche della Scuola economica classica e della romanistica (134). Né può il cultore del positivo, il geologo avvezzo a ricavar leggi e a individuare processi formativi scrutando le rughe del suolo o esaminando rocce, dimostrare disponibilità per una scienza pura fatta di concetti e di proposizioni logiche ma che pur deve regolare uomini e cose, tempi e luoghi diversi.

V'è però in Tittoni qualcosa di più: la ripugnanza verso le pseudo-conquiste della società borghese, è la ripugnanza verso una società che non ha storia, che si è costruita appena ieri con non poche improvvisazioni e che, per di più, ha preteso presuntuosamente di resecare il cordone ombelicale che la avvinceva al passato e che poteva essere veicolo di arricchimento. Una società che ha insensatamente creduto di poter prescindere dalla tradizione e dallo spirito popolare e che si è innaturalmente separata dalla

---

(134) Nella relazione alla Camera del 20 febbraio 1893, dopo aver constatato che la ripugnanza per la proprietà collettiva è solo frutto di ignoranza e di pregiudizi accumulati negli ultimi cento anni, a proposito del processo di revisione della vecchia teoria della proprietà, Tittoni precisa: « la reazione contro l'individualismo della metafisica del secolo XVIII che, se non ispiratrice, fu al certo strumento della rivoluzione francese, e la reazione contro la teoria economica della proprietà della scuola di Manchester che trovò valido appoggio nei giuristi affezionati alla formola del diritto quiritario dei Romani, prese forma determinata nella seconda metà del secolo presente » (p. 14). Già prima, nel tante volte citato intervento di Tittoni nella tornata del 12 marzo 1891 in occasione della discussione sulle modificazioni alla legge del 1888, aveva espresso nettamente la sua opinione: « La legge 24 giugno 1888, come fu dapprima concepita e presentata, rispondeva ad un concetto teorico e parziale di una scuola economica che ebbe i suoi pregi e la sua ragion d'essere, ma che ora è per tramontare: di una scuola che in base a leggi generali rigide, inflessibili voleva regolare tutti i fenomeni economici, di una scuola che pretendeva applicare i suoi dogmi implacabilmente in tutti i casi e in tutte le circostanze, senza tener conto mai delle lezioni dell'esperienza » (p. 824). Cfr. anche i sopracitati articoli giovanili su 'L'Ateneo' (vedi note 116 e 119) e l'importante *Discorso pronunciato... agli elettori del III Collegio di Roma*, cit., p. 6.



storia <sup>(135)</sup>; ed è con una sottile e nascosta ma velenosa e impietosa polemica, facendo volutamente d'ogni erba un fascio, che l'allievo di Laveleye accosta e assimila, sotto il profilo della sordità verso gli assetti collettivi, il barbarico «feudalismo», quintessenza per il borghese ottocentesco di quanto di peggio ha prodotto la vicenda umana, con la «rivoluzione» e con il «dottrinarismo delle costituzioni moderne» <sup>(136)</sup>. Accostamento di cui è facile capire la portata spregiativa e demitizzante in relazione a queste ultime.

Ma diamo la parola a Tittoni, perché sia lui stesso a pronunciare la requisitoria: «Reiterati attacchi si muovono oggi contro il *terzo stato* cui si rimprovera aver preso alla lettera il motto di Sieyès — di voler essere tutto. È certo che il popolo ha da lamentarsi dell'individualismo e dell'incosciente egoismo che dall'individualismo deriva. E fu incosciente egoismo spegner nelle masse qualunque sentimento religioso; fu incosciente egoismo chiamarle al diritto di suffragio senza aver loro dato l'educazione e l'indipendenza; fu egoismo nei vecchi ordinamenti aver abbattuto non solo ciò che teneva in soggezione il popolo, ma anche ciò che pel popolo costituiva protezione e ausilio; fu egoismo costituire il mondo economico sulla base della concorrenza senza limiti, perché concorrenza senza limiti vuol dire prevalenza dei forti e dei ricchi contro i deboli e poveri» <sup>(137)</sup>.

L'aspra critica al regime postrivoluzionario si mescola a una *laudatio temporis acti*, a una nostalgia infinita per l'*ancien régime*, e la polemica contro l'assetto capitalistico, ha venature paleoconservative e passatiste, e sembra dominata dalla vocazione del ritorno, da un riflusso che oltre il passato prossimo conduce alla riscoperta

<sup>(135)</sup> Vedi il richiamo a «la forza della tradizione» e a «le tendenze popolari» come momenti di resistenza allo insensato abolizionismo dottrinario, nella relazione del 20 febbraio 1893 (p. 20). Non dimentichiamo che Tittoni aveva letto e ammirato durante i suoi studi di Giurisprudenza a Roma i grandi maestri della Scuola storica tedesca.

<sup>(136)</sup> «Mi limiterò a ricordare gli avanzi [della proprietà collettiva] che in molti paesi d'Europa hanno sfidato l'opera demolitrice, prima del feudalismo, poi della rivoluzione ed infine del dottrinarismo delle costituzioni moderne» (*ibidem*, p. 14). È chiaro che qui il feudalesimo è visto nel suo aspetto di tentativo di appropriazione da parte del signore dei diritti delle collettività.

<sup>(137)</sup> *Ibidem*, p. 20.

del passato remoto <sup>(138)</sup>. Nel regime prerivoluzionario — sembra insegnare Tittoni — pur tra macroscopiche disuguaglianze, v'era un primato della corporazione che non tollerava nel singolo diritti senza doveri, poteri senza legittimazioni etiche o religiose, inferiorità senza protezioni. Era insomma un mondo nelle cui macrostrutture l'ideale tittoniano dell'ordine trovava maggiori risponde che non nel tessuto frammentario del mondo moderno incentrato sulle microstrutture dell'individuo e sottoposto pertanto a un fascio di stimoli disordinati e incontrollabili che potevano consentire la prevalenza delle situazioni di fatto del ricco, del forte, dell'astuto e non già quella dei valori propri del corpo sociale. Viene a mente subito quella pagina di Laveleye in cui si contrappone il diritto soggettivo di proprietà, nascente dal Codice in tutta la sua incontrastata pienezza e fonte di privilegio per il titolare, con la proprietà dell'*ancien droit* che condizionava il proprietario nella spirale del sistema sociale sovrastante. Una pagina che sicuramente Tittoni ha tenuta ben presente come modello da seguire.

Fatta *tabula rasa* delle solite prevenzioni individualistiche, sgombrato il passo da luoghi comuni fuorvianti, il problema della proprietà collettiva può essere affrontato con serenità e sicurezza utilizzando tutto l'istrumentario culturale alternativo e le ampie rilevazioni fatte nell'ultimo decennio. Con il consueto gusto per il positivo, Tittoni si premura dapprima di dimostrare la quantità, la notevolissima quantità, del fenomeno nelle provincie ex-pontificie <sup>(139)</sup>, per passare — forte dei dati accumulati — ad analizzare la qualità di esso sotto il profilo storico e giuridico.

Anche qui continua a incombere l'ombra di Laveleye, accompagnato da Roscher e Schäffle, da Valenti e Colajanni; e le conclusioni son quelle a noi ben note dei filoni alternativi enunciate con una rigorosa puntualità di linguaggio e di concetti. Segno che — come denuncia l'enorme massa bibliografica posta in calce alla relazione — la proposta di Tittoni presuppone la lunga, capillare

---

<sup>(138)</sup> L'incubo del 'ritorno' mette invece a disagio personalità decisamente conquistate dai canoni evoluzionistici. Cfr. Enrico FERRI, *Socialismo e Scienza positiva (Darwin, Spencer, Marx)*, Roma, 1894, in cui si veda soprattutto il capitolo eloquentemente intitolato 'La legge di regressione apparente e la proprietà collettiva' (p. 97 ss.).

<sup>(139)</sup> *Ibidem*, p. 9 ss.

elaborazione che ha precisato e affinato le ormai lontane intuizioni di Maine. Non si ripete solo infatti che la proprietà collettiva ha rappresentato la prima forma di appropriazione fondiaria <sup>(140)</sup>, ma si aggiunge e si precisa « come la collettività si trovi sempre come veste connaturale della proprietà » <sup>(141)</sup>.

È una precisazione rilevante per segnalarci la finitezza degli strumenti tecnico-giuridici utilizzati da Tittoni: la proprietà è una situazione complessa che si scandisce nella perenne dialettica fra un momento sociale e un momento individuale; e il momento sociale — che è parte integrante della più riposta natura della proprietà — ha la sua forma storica e la sua manifestazione più tipiche nella proprietà collettiva, che è dunque autenticamente una espressione proprietaria, una *species* di un *genus* più ampio <sup>(142)</sup>. Come tale, essa è anche una costante della civiltà umana dai tempi protostorici, con un nesso di continuità che unisce la remota Marca germanica documentataci da Cesare e da Tacito alle strutture ancora esistenti in tutta l'Europa e nel mondo intero alla fine dell'Ottocento <sup>(143)</sup>. Urge soltanto per Tittoni rinsanguare e adeguare il

<sup>(140)</sup> *Ibidem*, p. 14 (« la forma collettiva fu la prima che le società umane conobbero »).

<sup>(141)</sup> *Loc. ult. cit.*

<sup>(142)</sup> « Le due forme individuale e collettiva si ritrovano sempre congiunte nella evoluzione delle proprietà. La proprietà presenta due aspetti, uno individuale ed uno sociale. Ha vista corta chi ne scorge un solo... Errano quindi gli economisti classici... ed errano del pari i socialisti... » (*ibidem*, p. 16). È interessante qui notare che anche nella civilistica ufficiale si parla frequentemente dei due aspetti o momenti della proprietà, il sociale e l'individuale, ma in modo completamente diverso. Per la dottrina corrente, rilevanza del momento sociale significa soltanto l'ipotizzazione di una serie di limitazioni alla libertà del *dominus* e, conseguentemente, dell'ingerenza dello Stato entro la sfera a quello riservata. Ossia, restiamo in quelle che potrebbero essere definite variazioni sul tema della proprietà individuale. Prevalenza del momento sociale, significa invece in Tittoni una proprietà intrinsecamente diversa dallo schema della proprietà individuale, in cui protagonista è una collettività e in cui le situazioni soggettive dei singoli 'condomini' permangono a un grado inferiore di tutela. Sull'atteggiamento della civilistica italiana postunitaria, avremo agio di ritornare più ampiamente nel contributo che sarà inserito nel volume V-VI dei 'Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno' dedicato alla problematica moderna della proprietà e che vedrà la luce nel 1977. Per qualche cenno ulteriore, cfr. più avanti a pag. 377.

<sup>(143)</sup> « La fisionomia caratteristica delle collettività è rimasta sempre quella

vecchio tronco con innesti opportuni: inserendo magari nelle strutture statiche il germe della cooperazione e armonizzando così « tradizione » e « progresso » (144).

La relazione tittoniana del '93 non smentisce dunque, come risulta dalle considerazioni or ora fatte, il senso di tutta la vicenda parlamentare: di essere cioè una vicenda di trapianto di forze culturali nel laboratorio del legislatore, la quale riconosce in quelle forze un motivo determinante se non prevalente. La bibliografia con la quale il relatore suggella le proprie pagine e che fa bella mostra di sé e anche singolare spicco negli atti parlamentari — la bibliografia forse più completa e più imponente che ci sia dato di trovare su un panorama europeo di ricerche scientifiche volte al problema della storia delle forme di proprietà (145) — è lì ad indicare non sappiamo se letture fatte o da fare (Tittoni è certamente informatissimo), ma senza dubbio il livello e il piano in cui il relatore stesso vuole collocata la relazione: un livello e un piano che sono scientifici. Anche se ha per luogo di svolgimento un'aula di Montecitorio e per fine la produzione d'un atto legislativo, il dibattito non può non essere ispirato a rigore scientifico, porsi come la traduzione nei termini maggiormente confacenti al legislatore del succo delle più aggiornate ricerche in proposito, giacché il nucleo del problema è quello della revisione d'una nozione erronea di proprietà e solo conseguentemente della coerente adeguazione della legislazione.

Ed è infatti così. Tittoni, che si è sempre piccato fin dai tempi giovanili de 'L'Ateneo' di studi sulle dottrine economiche, che ha sempre maneggiato con competenza i messaggi provenienti da Manchester o da Eisenach, chiede alla dottrina della proprietà collettiva un contributo « a comprendere la teoria economica ed a

---

che Cesare e Tacito scolpirono con frasi di rara e mirabile efficacia » (*ibidem*, p. 15).

(144) *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVII, 1a sessione, 1890-91-92. Documenti. Disegni di legge e relazioni*, N. 318, p. 4.

(145) A proposito della quale preme fare due notazioni: che il materiale ivi raccolto non è soltanto ampio, ma estremamente vario; comprende sociologi, economisti e giuristi come filosofi e storici. Tutta la grande riflessione ottocentesca sulle origini e le forme storiche della proprietà vi è raccolta. In secondo luogo, che vi troviamo citati autori generalmente ignorati come Engels e Morgan. Segno della disinvoltura culturale del relatore Tittoni.

spiegare il fatto storico della proprietà » (146). E inserisce lo schema della proprietà collettiva nel prisma delle teorie sulla proprietà dei classici, dei socialisti, dei *Kathedersozialisten*. Viene anche qui a mente l'impostazione laveleyana, e quell'ultimo capitolo con cui si chiudeva il libro sulle forme primitive: un capitolo esclusivamente dedicato a raccogliere il senso di tutta la ricerca per tentar la costruzione d'una rinnovata dottrina sulla proprietà.

Impegno culturale e impegno teorico, dunque, in questa voce di politico, in un'aula — per sua vocazione — destinata a dibattiti politici. Ma il laveleyanismo di Tittoni non lascia solitari questi motivi e li mescola con un groviglio di preoccupazioni che, se rendono più complesso il suo ripensamento, valgono anche a vieppiù storicizzare il contributo del deputato laziale.

Se la questione sociale è una costante nello sfondo di tutta la vicenda legislativa esaminata e se è parimente una costante l'idea di mettere a punto un contributo anche se minimo alla soluzione di quella, in Tittoni più che in Zucconi ha un carattere incombente; e all'immagine del ricostruttore positivo, del personaggio dall'ampio respiro culturale, del disinvolto portatore di principii socio-giuridici alternativi, si sovrappone l'immagine del proprietario terriero che guarda soddisfatto alla 'pace sociale' del suo Lazio, la vede connessa a una folta esistenza di proprietà collettive nella regione, le identifica come soluzione mediatrice, valida per garantire il mantenimento dell'assetto socio-economico (147).

Negli interventi parlamentari di Tittoni è infatti sempre un'eco precisa del crescente disordine sociale che si sta intensificando nelle

---

(146) Così, nella relazione del 20 febbraio 1893 (p. 14). Vedi anche p. 16. Già nel *Discorso pronunciato... agli elettori del III Collegio di Roma*, cit., p. 6, Tittoni aveva constatato che « nessuna questione meglio di questa poteva prestarsi alla applicazione delle varie dottrine economiche sulla questione sociale, ed infatti venivano a cozzo tra loro le teorie assolute della scuola classica cui piace l'uniformità mentre nel corpo sociale tutto è varietà, che corre appresso alle formole semplici mentre nella vita tutto è multiforme e complesso, ed il sistema della scuola positiva per la quale un principio val meno di una miseria da lenire ed una teorica per quanto bella deve piegarsi senza esitazione alle esigenze di fatti speciali ».

(147) *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVI, 3a sessione. Discussioni*, Tornata del 12 giugno 1889, p. 2449, nonché *Legislat. XVII, 1a sessione. Discussioni*, Tornata del 12 marzo 1891, p. 824.

campagne italiane dopo la crisi agraria degli anni '80, ma soprattutto dopo l'87 <sup>(148)</sup>; ed è insistente il richiamo ora ai « torbidi agrari » <sup>(149)</sup> ora a « le agitazioni che hanno turbato il nostro paese » <sup>(150)</sup>, ed è insistente la constatazione che « le plebi agricole tumultuano ovunque » <sup>(151)</sup>. E sempre, come in Laveleye, affiora, accanto all'immagine armoniosa ma un po' artefatta e cartolinesca dell'*Allmend* svizzera, la convinzione della proprietà collettiva come strumento di composizione fra opposti interessi <sup>(152)</sup>. Per Tittoni, non si tratta soltanto di liberarsi di pregiudizi e di errori, e di ristabilire quindi, con la verità storica, anche l'esatta diagnosi giuridica, ma anche — e questo era perfettamente in coerenza con la sua funzione di deputato e con la sede in cui il dibattito si svolgeva — di lanciare una proposta operativa e parzialmente risolutiva dei grossi problemi sociali che angustiavano il mondo agricolo.

Si badi: Tittoni non è così sprovveduto da credere di aver trovato nella proprietà collettiva una sorta di pietra filosofale capace di mutare in pace sociale ogni situazione potenzialmente esplosiva nelle campagne, ma è certo che egli crede nel « carattere sociale » della 'sua' proposta di legge <sup>(153)</sup>. Costituendo forme di cooperazione e di partecipazione alla proprietà del suolo <sup>(154)</sup> sottraendo così un numero sempre maggiore di lavoratori alla massa dei braccianti e dei salariati a giornata <sup>(155)</sup>, si raggiungevano due

<sup>(148)</sup> LUZZATTO, *L'economia italiana dal 1861 al 1914*, volume I (1861-1894), cit., p. 269 ss.

<sup>(149)</sup> Cfr. l'intervento, citato alla nota 147, nella tornata del 12 giugno 1889.

<sup>(150)</sup> Così nella relazione del 20 febbraio 1893, p. 15.

<sup>(151)</sup> *Ibidem*, p. 17.

<sup>(152)</sup> *Ibidem*, p. 15, dove Tittoni, dopo un'ampia citazione di Laveleye, si lascia andare a un moto sentimentale che puzza di retorica.

<sup>(153)</sup> « Se c'è, onorevoli colleghi, disegno di legge che abbia carattere sociale, oserei dire anche più di quelli che il Parlamento ha già votati o che deve esaminare, si è questo che noi presentiamo... » (*Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVII, 1a sessione, 1890-91-92. Documenti. Disegni di legge e relazioni*, N. 318, p. 4.

<sup>(154)</sup> È il tema centrale sia della presentazione della proposta di legge N. 318 (citata alla nota precedente; cfr. soprattutto p. 4), sia della relazione del 20 febbraio 1893, soprattutto p. 17.

<sup>(155)</sup> È il fine apertamente dichiarato della proposta di legge. Cfr. quanto afferma Tittoni nella presentazione fatta alla Camera il 4 marzo 1892: « È una

obbiettivi: si faceva del 'socialismo pratico' <sup>(156)</sup> mirando a elevare concretamente la condizione morale ed economica di pastori e contadini; si garantiva la quiete pubblica e, di conseguenza, l'ordine esistente.

« Proposta di evoluzione, non di rivoluzione » <sup>(157)</sup> si sforzerà di ripetere Tittoni con l'intento di tranquillizzare i molti crassi proprietari allarmati che ascoltavano non volentieri dai banchi di Montecitorio i suoi singolari interventi e le sue inquietanti conclusioni. E, in un momento di verità, quasi di confessione, dopo aver conclamato la propria adesione al progetto di un « socialista dichiarato » inserito quell'anno sulle pagine della ' Critica sociale ' <sup>(158)</sup>, aggiungeva subito: « Ciò che a lui sembra unicamente socialismo agrario, a me sembra soprattutto misura di conservazione sociale e tale ritengo che dovrà apparire a chi riuscirà a spogliarsi di vieti pregiudizi e preconcetti. Coll'adesione delle classi dirigenti, conservatrici per indole e per interesse, al principio della collettività si avvererà la predizione dello Schäffle: ' Non la violenza dal basso, ma l'esperienza dei pericoli che minacciano i capitali nel sistema della concorrenza capitalistica, guadagnerà gli odierni possidenti alla causa delle riforme storicamente mature » <sup>(159)</sup>.

proposta che mira, con altri provvedimenti che potranno in appresso essere escogitati, a restringere soprattutto il numero dei braccianti e dei salariati a giornata che sono l'elemento nel quale specialmente si maturano i torbidi ed i rivolgimenti, ed a sostituirli, per quanto è possibile, con la forma collettiva e cooperativa della proprietà, nella quale ravvisiamo il più sicuro baluardo contro quei torbidi e quei rivolgimenti »' Ma si vedano anche le considerazioni della relazione 20 febbraio 1893 (p. 17), nella quale si insiste sullo stesso principio.

<sup>(156)</sup> È il senso dell'intervento polemico di Tittoni nella tornata del 12 marzo 1891 (cit. alla nota 147, p. 824). La polemica è verso quei « deputati che si dichiarano socialisti » e che « il loro socialismo facciano consistere solo nell'enunciazione di teorie vaghe e nebulose, che non si sa quale pratica applicazione possano trovare ».

<sup>(157)</sup> « Proposta di evoluzione, non di rivoluzione, perché innesta il principio moderno della cooperazione sul tronco annoso delle comunanze germogliate nel medio evo; perché tiene conto delle tradizioni e del progresso, e li armonizza felicemente insieme; perché riconosce e promuove la proprietà collettiva senza ledere o menomare i diritti della proprietà individuale » (Presentazione della proposta di legge, N. 318. Vedi citaz. alla nota 153, p. 4).

<sup>(158)</sup> Tittoni si riferisce a un *Disegno di legge sui demani*, a firma Lucio, apparso in *Critica sociale*, III (1893), p. 9.

<sup>(159)</sup> Così nella relazione del 20 febbraio 1893, p. 18 ss.

Accanto all'operazione culturale prendeva volto un'operazione di conservazione sociale. Si affacciava un riformismo senza dubbio immediatamente favorevole e promozionale per certe categorie di lavoratori agricoli, ma mediamente proteso a evitare la riforma totale, a consentire alla vecchia impalcatura sociale di reggere e di continuare a sopravvivere.

Se si fosse voltato pagina, avremmo trovato, sempre nella stessa relazione del 20 febbraio, ben esaltati dal corsivo tipografico, due riferimenti indicativi a « la lotta di classe » ed ai « fasci »; e vi avremmo colto lo sgomento dell'oratore per queste manifestazioni iconoclastiche che andavano consolidandosi nell'inquieta Italia di quegli anni, tese alla rottura dell'ordine, completamente prive di ogni legame con il passato e con la tradizione, simboli d'un presente senza ieri virulento e improvvisato, per loro vocazione situate nell'antigiuridicità e non frutto decantato d'un'evoluzione delle istituzioni <sup>(160)</sup>.

Il Tittoni rivalutatore delle tradizioni popolari, il Tittoni consapevole della enorme forza di controllo esercitata dall'aggancio con la tradizione, il Tittoni che gioca la carta della tradizione come carta intelligentemente conservativa, ha ripugnanza per queste istanze (la lotta di classe) e per queste associazioni (i fasci) che sfuggono ai suoi schemi, che evitano ogni irreggimentazione, che si pongono programmaticamente fuori dell'ordinamento statale. Ne ha ripugnanza e timore, e vi trova i motivi per rafforzare la propria tesi mediatrice e per invogliare il Parlamento dello Stato unitario alla realizzazione diffusione e regolamentazione di assetti proprietari collettivi. La proprietà collettiva, « quella che perfino il diritto canonico dichiara *dulcissima rerum possessio communis* » <sup>(161)</sup>, il

---

<sup>(160)</sup> *Ibidem*, p. 20. Dopo avere aspramente polemizzato con la miopia della classe dirigente borghese e su quel suo prodotto, che è l'assetto capitalistico della società, fondato unicamente sull'aver e quindi sulla prevalenza del ricco sul povero, Tittoni afferma: « Così è sorta *la lotta di classe*, che una scuola erige oggi brutalmente a programma, contrapponendolo al programma della pace sociale. Così pullulano i sindacati operai, le società di resistenza, ed i *fasci*, associazioni tutte alle quali può applicarsi quanto dice il De Laveleye: ' Alle nuove associazioni che sorgono manca la tradizione, manca il principio giuridico e non sono quindi che associazioni di combattimento per lottare contro il capitale ' ».

<sup>(161)</sup> Così nel *Discorso pronunciato... agli elettori del III Collegio di Roma il 27 gennaio 1889*, cit., p. 9.



*Gesamteigentumsrecht* della tradizione germanica <sup>(162)</sup>, filtrata dal costume, sedimentata nella storia, offre infatti ben altri affidamenti.

La testimonianza di Tommaso Tittoni soffre le stesse ambiguità di quella di Laveleye: quasi che nella lunga familiarità di Liegi, il giovane e brillante italiano abbia, accanto agli orientamenti generali, assorbito dal maestro preoccupazioni ed ansie. Laveleye scriveva — lo sappiamo — il suo volume sulla proprietà, quando non si era ancora spenta l'eco delle fucilate dei comunardi; Tittoni vive la vicenda parlamentare dei domini collettivi in un torno di anni che vede per la prima volta una efficace e non episodica organizzazione operaia e contadina, unita a scioperi, agitazioni, lotte sempre più aperte e franche del proletariato; un periodo che ha la sua spirale dall'87 al '94, e che è lo sfondo connaturale al contributo tittoniano.

Contributo, dunque, ambivalente, complesso, sotteso da un non smentibile intendimento conservativo, ma che ha il merito di non aver relegato a un ruolo ancillare e strumentale la ricerca scientifica, l'indagine storico-giuridica, i problemi di metodo e di correttezza metodica nello studio delle forme di proprietà e della loro storia; se mai, di averli valorizzati al massimo grado. Indagine scientifica ed esigenze dell'azione socio-politica corrono nella stessa direzione, confluiscono allo stesso fine, ma sarebbe una falsazione se si volesse ridurre il grosso apparato culturale degli interventi tittoniani a un orpello pleonastico o ad uno schermo formale dietro a cui muovere il gioco reale degli interessi. Sarebbe una falsazione e sarebbe una smentita delle pagine che precedono. Come per Laveleye, dovremmo invece anche per Tittoni arrestarsi nel registrare una simile complessità di discorso, una cifra nient'affatto contraddittoria ma certamente né univoca né semplice.

La relazione Tittoni del 20 febbraio 1893 si chiudeva con l'invito al Governo « ad ispirarsi al principio della proprietà collettiva per risolvere sollecitamente la questione dei diritti d'uso e dei de-

---

<sup>(162)</sup> È Tittoni stesso che ne parla, nella parte della relazione del 20 febbraio maggiormente dedicata al problema della struttura giuridica della proprietà collettiva, seguendo le costruzioni teoriche di Andrea Heusler (p. 24).

mani comunali in tutte le altre Provincie d'Italia » (169). Immersa nel silenzio opaco della scienza giuridica ufficiale, tra il sordo e chiuso misoneismo giuridico del Parlamento, era quella una voce solitaria destinata a perdersi nel vuoto. Ma era una voce di franca e limpida dissonanza dalle premesse culturali dell'ordine giuridico ufficiale, portatrice di valori culturali alternativi. Anche se bifronte nel proporre indifferentemente quali motivi di revisione delle vecchie scelte la correttezza scientifica e l'opportunità politica, anche se percorsa da venature conservative con più d'un'indulgenza per un atteggiamento passatista, resta culturalmente un fatto di rilievo.

Era infatti pur sempre un liberarsi da vecchi impacci, un rifiuto dei luoghi comuni più consolidati, una consapevolezza critica che il miraggio degli interessi in gioco non offuscava ma convalidava. La dimensione conoscitiva ha in Tittoni una sua piena autonomia da quella ideologica. Il movente d'avvio è il ristabilimento d'una verità positiva, la coscienza d'un valore di civiltà da riconquistare, cui — certo — si sarebbe prontamente saldata la coscienza dei più relativi valori legati alla opportunità politica. Ma non dobbiamo neanche dimenticare — per valutare oggettivamente l'ambivalenza tittoniana — che Tittoni era un politico e parlava in una sede politica che si era sempre ispirata al culto della proprietà individuale e nella quale un minimo di abilità e di tatticismo doveva consigliare di porgere in maniera accettabile materia tanto ostica e tanto desueta.

Il fatto singolare è che, nella scia di Zucconi, per opera di Tittoni, la proprietà collettiva in quanto rappresentante *una* proprietà trovava per la prima volta una positiva attenzione da parte del legislatore italiano. Sul piano della storia del pensiero giuridico moderno, il pluralismo culturale invocato da Henry Maine diventava legge di uno Stato in grazia d'un filo di riflessione ininterrotta che correva senza discontinuità, anche se con tanti passaggi, dal geniale inglese al geologo-giurista italiano.

Non v'è infatti dubbio che la vicenda parlamentare italiana presuppone la grande disputa e a quella direttamente si riconnette; che le leggi italiane dell'88 e del '94 fra le varie motivazioni che ne

---

(169) Relazione del 20 febbraio 1893, p. 29.

sorreggono la definitiva formulazione ne abbiano una di indole culturale, e forse determinante.

Il rivolo italiano della disputa si ricomponeva e si definiva; e il vecchio ma buon seme di Maine dava in terra italiana un frutto isolato ma cospicuo. Purtroppo, la futura attività legislativa che avrebbe dovuto portare innanzi la soluzione del problema appena aggredito e scalfito e che nel '95 era auspicata e anche sperata, non ci sarebbe stata. Ma nel molto discutere che si farà e nei molti progetti che — l'uno dopo l'altro — si seguiranno, il lavoro culturale e politico accumulato durante la formazione della legge 4 agosto 1894 lascerà segni sensibili (164).

---

(164) Manca un approfondito studio storico-giuridico sui vari progetti e sul lavoro della varie Commissioni parlamentari e ministeriali che si susseguirono dopo il 1894: materiale, peraltro, d'un estremo interesse per lo storico del diritto. Soltanto per qualche dato e per qualche ragguaglio indichiamo qui alcune opere del tutto insoddisfacenti per i loro contenuti ricostruttivi: L. RATTO, *Le leggi sugli usi e demanii civici*, Roma, 1909, p. 207 ss.; RAFFAGLIO, *Diritti promiscui, demanii comunali, usi civici*, cit. (ma si veda, per lo scopo che qui si persegue, la seconda edizione del 1915, a p. 123 ss.); CURIS, *Usi civici, proprietà collettive e latifondi nell'Italia centrale e nell'Emilia*, cit., p. 972 ss.; MARCHI, *Natura giuridica, vigilanza e tutela amministrativa dei domini collettivi*, cit., p. 172 ss.; R. TRIFONE, *Gli usi civici*, Milano, 1963 (Trattato di diritto civile e commerciale, dir. da A. Cicu e F. Messineo, XI, t. 2), pp. 27-55 *passim*. Cenni utili nell'ultima parte del lavoro di C. CALISSE, *Gli usi civici nella provincia di Roma*, Prato, 1906, p. III ss.

## CAPITOLO QUARTO

### PROBLEMI DI COSTRUZIONE GIURIDICA

1. Problemi di costruzione giuridica: 'la' proprietà e il suo modello. — 2. Tentativi di costruzione giuridica.

I. I protagonisti della disputa erano quasi tutti degli storici: cultori di storia generale, storici del diritto, romanisti, storici dell'economia, o almeno giuristi e sociologi con una particolare sensibilità alla comparazione verticale. Come tali si eran posti un problema squisitamente storico, e da questa angolatura avevan tentato di risolverlo.

Storicamente, il problema, sia sotto il profilo delle origini che del processo evolutivo, aveva una sua linearità e poteva correttamente ridursi nella antitesi semplice ma nitida fra proprietà collettiva e proprietà individuale. Dal punto di vista genetico infatti, la nozione di proprietà collettiva come denominatore comune indicativo di veri e propri domini collettivi (fossero essi proprietà comuni o collettive) e di diritti d'uso (diritti d'uso civico e, come impropriamente si diceva <sup>(1)</sup>, servitù di pascolo, legnatico, semina) era *storicamente* corretta, perché coglieva tutti questi assetti fondiari nel loro aspetto costitutivo, originario, appunto nella loro genesi, e li proponeva come forme storiche variate di un unico fenomeno protostorico, frutti diversi d'una stessa matrice socio-giuridica: il primitivo comunismo fondiario. E correttamente si parlava di resti, più o meno cospicui, più o meno deformati, dell'antico 'condominio'. Né una simile riduzione del problema poteva sembrare scorretta sotto il profilo del divenire storico, giacché esso appariva sempre consistere nella dialettica

---

(1) Sulla improprietà di questa terminologia risalente alla dottrina medievale, cfr. FILOMUSI GUELFI, *Diritti reali*, 1891-92, cit., p. 235.

fra due scelte di fondo perfettamente opposte, fra due modi anti-tetici di concepire e vivere il rapporto dell'uomo con la terra sommariamente identificati nella proprietà collettiva da un lato, nella proprietà individuale dall'altro.

In questa dialettica di contrarii, le differenziazioni all'interno dei due poli tendevano a perdersi e il discorso, esasperando la contrapposizione, si esauriva in un gioco semplice e limpido fra due generi appropriativi. La proprietà collettiva — che, come nozione unitaria, è in sé profondamente imprecisa — assumeva maggior precisione come nozione *relativa*, quando cioè la si pensava in relazione alla proprietà individuale e si voleva con essa denotare un assetto organizzativo che, sul piano socio-economico e giuridico, si opponeva a quello del dominio solitario quasi come un suo *oppositum* logico.

In questo senso *relativo* la nozione era stata sempre maneggiata nella grande disputa e in questo senso assumeva una *relativa* precisione. Quel che premeva ai partecipanti della disputa era una dialettica fra due assetti fondiari non soltanto strutturalmente remoti l'uno dall'altro, ma con funzioni e finalità sostanzialmente diverse: l'una, volta a garantire l'appartenenza di un bene a un singolo, l'altra, la conservazione di un bene a una intera linea generazionale; l'una, soggettivata al punto da confondersi con la sfera volitiva del soggetto, e quindi fonte di tanti poteri sulla cosa quanti se ne potevano riconoscere alla volontà del singolo; l'altra, oggettivata al punto da articolarsi al suo interno come struttura a dimensione prettamente collettiva con la conseguenza di inibire al cosiddetto 'condomino' non solo poteri di disposizione ma anche di gestione del bene in maniera difforme dalla destinazione normale di esso; l'una, situazione di privilegio per il titolare, che diviene un aspetto della sua stessa individualità e che si proietta sulla cosa indifferente alle istanze del reale; l'altra, così condizionata ai fatti economici — e quasi promanazione di quelli — da scandirsi per i partecipi più in doveri che in diritti soggettivi.

Puntando su una dialettica storica composta di un positivo e di un negativo, la nozione unitaria di 'proprietà collettiva', momento squisitamente dialettico, strumento di relativizzazione della proprietà individuale, così come la disputa ce la proponeva

e così come noi l'abbiamo sempre usata nelle pagine che precedono, è, per chi voglia cogliere lo scontro fra culture diverse, uno strumento appropriato e adeguato. Come abbiám detto nella introduzione, proprietà collettiva era qui, prima ancora che un istituto giuridico, un messaggio di metodo, un'insegna di lotta, un mezzo di affrancazione culturale. E l'obbiettivo contro cui lottare; più ancora che la proprietà individuale, era il modello culturale e socio-economico che questa incarnava e verso il quale quella era efficacemente messaggio, insegna e mezzo d'azione.

Pur con tutto ciò, essa resta però uno strumento generico, valido sul piano storico-culturale, ma insoddisfacente nella sua vaghezza per chi vi guardi con gli occhiali messi a fuoco da una specifica consapevolezza tecnica. È così per i pochi giuristi che non si lasciano dominare dalla generale repellenza verso un istituto che tanto sacrificava l'individuo e tanto esaltava il gruppo: essi si trovano fra le mani un oggetto storico esprimentesi in forme variissime che vanno dai domini collettivi ai diritti di pascolo o, come usualmente si diceva, dal 'condominio' alla 'servitù'; e sempre facente capo a una struttura *straordinaria, irregolare, anormale* fuori dell'ordine, della regola, della norma cui si ispiravano i *sensati* istituti del diritto borghese.

Come qualificare questa proprietà collettiva che sembrava non voler tenere conto, a livello di organizzazione giuridica, dell'egoismo degli uomini su cui si era *saviamente* costruito l'edificio della proprietà individuale? Che non stimolava l'accumulazione patrimoniale, che non tutelava l'appartenenza ma la sopravvivenza ossia un fatto che non attingeva dal piano politico ed economico ma che era in sé gremito di rilevanze etiche, religiose, biologiche? Che non intendeva soddisfare l'individuo ma il gruppo e la catena delle generazioni? I *sensati* giuristi legati alla cultura ufficiale ignoravano generalmente l'istituto aberrante o, se per completezza eran tratti a parlarne, ne confinavano la notizia fra le curiosità o vi accennavan di sfuggita parlando delle cosiddette servitù irregolari.

Chi, studiando terreni limitrofi, vi si imbatteva per necessità dell'oggetto ed era costretto a porsi in termini costruttivi il problema della sua natura giuridica giungeva per la sola forza deduttiva del proprio strumentario concettuale a negargli ogni dignità

proprietaria. È esemplare Gustavo Bonelli, ingegno aguzzo sempre rinserrato nella sua provvedutissima armatura logica, che, agli inizi di questo secolo, in una pagina degna tutt'oggi di attenzione per gli orientamenti metodologici che esprime, non esita a scrivere che « quando si parla di proprietà collettiva, si usa questa parola in un significato inesatto, per indicare cioè un rapporto affatto diverso, e storicamente anteriore alla genesi stessa della vera proprietà » (3).

È un principio fissato lapidariamente allo stesso modo di quando si recupera una verità prima stracciata. È solo questione di esattezza e di inesattezza, di verità e di errore. La grande disputa, cui Bonelli sembra velatamente alludere, non ha valso nulla: se indubbiamente la proprietà collettiva ha preceduto la proprietà individuale, è questa una circostanza di nessun significato, giacché non di proprietà si trattava ma di un approccio grossolano e primitivo coi beni cui non si addice un termine e un concetto tanto augusti e tanto rigorosi; la storia della proprietà, checché ne sia stato prima, ha inizio soltanto con l'apparire della proprietà individuale contrassegnata dalla dimensione essenziale della esclusività (3).

Né si creda a un'insensibilità dell'intelligente commercialista nostro; si tratta piuttosto di un taglio mentale deformante che è nota comune della civilistica italiana e che il trascorrere del tempo non riesce a sopire. Lo troviamo infatti sostanzialmente emergere anche in quello, fra gli ultimi ripensamenti, che più sembrava avviato a liberarsi da impostazioni scolastiche. Quando infatti, negli anni '60, Salvatore Romano, nel suo tentativo ricostruttivo, ribadisce che « è necessario, e nel tempo stesso sufficiente, perché si abbia il concetto di proprietà, l'autonomia nel senso del potere dispositivo » e che « gli aspetti 'collettivi' ... non investono direttamente il potere nella sua spettanza, ma attingono a momenti od elementi di un esercizio funzionale » (4),

(3) G. BONELLI, *I concetti di comunione e di personalità nella teoria delle società commerciali*, in *Rivista di diritto commerciale*, I (1903), P. I, p. 297.

(3) Ribadirà nella stessa pagina BONELLI (*loc. ult. cit.*): « se vogliamo essere esatti, noi dobbiamo riservare il nome di proprietà al collegamento di assoluta ed esclusiva dipendenza tra la cosa e l'individuo ».

(4) Salv. ROMANO, *Sulla nozione di proprietà*, in *Istituto di diritto agrario*

è, sia pure indirettamente, il solito malinteso che si perpetua, il solito schema mentale romanistico che si ripropone, la solita educazione giuridica che il vecchio e il nuovo civilista non sono riusciti a scrollarsi di dosso malgrado il variare della legislazione e il mutamento sociale e culturale.

Il nodo è sempre quello segnalato da Maine e da Laveleye: un modello di proprietà e uno solo, quello romanistico, misura e canone del vero e dell'erroneo. È un modello che il giurista italiano ha penetrato nelle sue ossa e che riaffiora con prepotenza anche fra le trame di avventure metodiche coraggiose come quella di Romano; che è tanto imperioso da condannare il giurista a un rigido monismo <sup>(5)</sup>.

È un modello che ha ben fissi al suo interno almeno due principi portanti: che la proprietà è situazione, per sua natura, esclusivamente individuale; che essa è un attributo caratterizzante del soggetto e gli conferisce supremazia morale e politica sul bene. Soltanto l'affrancazione da questi canoni avrebbe condotto allo sgretolamento del modello, e la si sarebbe potuta conseguire solo mediante due essenziali recuperi alla nozione di proprietà: la dimensione del collettivo e quella del fattuale. Si sarebbe, in altre parole, dovuto disincagliare la nozione di proprietà dalle secche del dominio solitario e del rapporto giuridico puro <sup>(6)</sup>. Ma la dottrina non seppe e non volle farlo.

La vecchia teorica della proprietà come *facultas moralis*, situazione per genesi e per essenza tipicamente intrasubbiettiva che trova nella sua proiezione verso la realtà esterna una sem-

*internazionale e comparato - Firenze - Atti della Prima Assemblea - Firenze, 4-8 aprile 1960, Milano, 1962, vol. II, pp. 633 e 641.*

<sup>(5)</sup> In un filone di pensiero, tutto sommato, uniforme corre però l'obbligo di segnalare almeno la riflessione di Salvatore PUGLIATTI, che, ne *La proprietà e le proprietà* (in *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954, p. 156 ss.), dimostra una totale affrancazione dai dominanti luoghi comuni. Sul terreno pubblicistico sono parimente segnalabili il corso di M. S. GIANNINI, *I Beni pubblici*, Roma, 1963 e l'ampio saggio di S. CASSESE, *I beni pubblici - Circolazione e tutela*, Milano, 1969, p. 147 ss.

<sup>(6)</sup> La terminologia è di E. FINZI, *Le moderne trasformazioni del diritto di proprietà*, in *Archivio giuridico*, XC (1923), p. 59.



plice appendice di efficacia (7), continua in questi ripetitori — più o meno coscienti — delle sicurezze giusnaturalistiche; e continua la ripugnanza a ritenere la proprietà una istanza del reale, ad esso condizionata. La purezza della scienza giuridica e del suo armamentario concettuale, che il Bonelli addita nella pagina sopra segnata come un fine da raggiungere ad ogni costo (8), ha qui la sua traduzione concreta nel momento in cui ci si rifiuta di consegnare ai fatti l'orditura del tessuto d'un istituto rilevantissimo e si continua a pensarlo come un'entità destoricizzata appartenente piuttosto all'universo etico. Occorrerà attendere il 1922 per cogliere, nella prelezione fiorentina di un allievo di Venezian, Enrico Finzi, la denuncia chiara ed aperta della pretesa purezza del rapporto proprietario e anche — seppur non scopertamente — delle sue implicazioni ideologiche (9).

D'altro canto, continuava in questa dottrina di fine secolo la certezza della innaturalità e quindi della insostenibilità d'un legame possibile fra 'collettività' e titolare d'una posizione proprietaria nella sua pienezza. Vincolare l'idea di 'collettivo' alla nozione *vera* di appropriazione sembrava far violenza a una nozione che pareva essenzialmente e non accidentalmente legata all'idea dell'individuale e del solitario.

Lo storico che volesse rendersi pienamente conto del grado di incidenza del modello ora segnato sulla operosità della *scientia iuris* anche del più tardo Ottocento non avrebbe che da ripercorrere i sentieri di due accese controversie, però con grossi legami fra loro, che si dibattono in quegli anni su due terreni specifici: la natura giuridica del condominio e la personalità giuridica delle

(7) Per la storia della teorica rinviamo a un nostro lavoro già citato: *La proprietà nel sistema privatistico della Seconda Scolastica*, cit.

(8) Con una sincerità pari all'ingenuità, il Bonelli, dopo essersi cosperso il capo di cenere per la comune erronea qualificazione di assetti fondiari collettivi come proprietà, si lamenta infatti che « le scienze morali, e in ispecie la nostra, sono troppo immerse nell'ambiente profano, hanno troppe radici nella vita vissuta del popolo, epperò sono troppo alla portata di tutti, per poter serbare un rigoroso tecnicismo nell'uso delle parole » (*loc. ult. cit.*).

(9) Cfr. FINZI, *Le moderne trasformazioni del diritto di proprietà*, cit., p. 56 ss. Il saggio riproduce il discorso inaugurale per l'anno accademico del R. Istituto di Scienze Sociali 'Cesare Alfieri' letto il 12 novembre 1922.

società commerciali. Data l'indole di questo lavoro, noi non potremo che accennarvi, riservandoci di tornarvi più ampiamente in altra sede, ma è certo che ci troviamo di fronte a preziosi elementi di verifica.

Il disagio che serpeggia nella letteratura più consapevole in tema di condominio nasce dalla contemplazione critica della insuscettibilità dello schema tradizionale del *dominium* a essere inserito in una struttura comunitaria; e mentre la maggior parte degli scrittori è paga della riduzione della *communio* alla somma delle proprietà individuali d'un'entità ideale come la quota, un pensatore robusto come il Perozzi (ma non soltanto lui) <sup>(10)</sup> risolve questo disagio nel meditato rifiuto a tener fermo « il concetto comune di proprietà » e a voler « trovare nel diritto del comproprietario i caratteri di un tale diritto di proprietà » <sup>(11)</sup>. Perozzi si limita a portare innanzi uno smantellamento corrosivo ma appagante delle vecchie ipotesi claudicanti; non costruisce una sua proposta, ma è pago di avere eliminato certi equivoci ermeneutici e concettuali. L'unica vera indicazione positiva che scaturisce dal suo saggio del '90 è l'invito a « una revisione dell'idea di proprietà » come unico ed ultimo mezzo per sfuggire all'impaccio di costruzioni bizantine <sup>(12)</sup>.

Con pari coraggio, di fronte a creature come le società commerciali nate da una prassi e consolidate da una tradizione di stampo non romanistico, nella insoddisfazione degli schemi della comunione semplice e della persona giuridica, un filone dottri-

---

<sup>(10)</sup> Cfr. C. MANENTI, *Concetto della Communio relativamente alle cose private, alle cose pubbliche ed alle communes omnium*, in *Il Filangieri*, XIX (1894), che, facendo suo il disagio di cui si parla nel testo, arriva alla ricostruzione della *communio* come « qualche cosa di sostanzialmente diverso dalla proprietà » (p. 504).

<sup>(11)</sup> S. PEROZZI, *Saggio critico sulla teoria della comproprietà*, in *Il Filangieri*, XV (1890), ora in *Scritti giuridici*, a cura di U. Brasiello, I. Proprietà e possesso, Milano, 1948, p. 439.

<sup>(12)</sup> PEROZZI, *Saggio*, cit., p. 554. Un esempio di costruzione bizantina è quello offerto dal BONELLI, *I concetti di comunione e di personalità*, cit., p. 297 ss., il quale, arrivando dalle sue premesse individualistiche alla coerente conclusione che « chi rende comune la cosa cessa di esserne proprietario » (p. 298), che « il comunista non conserva la proprietà della cosa né per l'intero né per una parte » (p. 299), è costretto però a insegnare che « la proprietà delle cose durante la comunione... è in sospeso » (p. 300).

nale rompe il bozzolo del consueto misoneismo dei giuristi e si misura con invenzioni storiche di tradizioni diverse come la germanica che serbava nel suo seno i tessuti plasticamente duttili del *Gesamteigentum* e della *Gesammtehand*. Ma è un filone sparuto, anche se culturalmente assai bene identificabile, che non va più in là d'una testimonianza scientifica singolare ed interessante (13).

2. Tra questo disagio della dottrina più sensibile, in questa ricerca di nuove strade da battere, si affacciano nell'ultimo decennio del secolo alcuni — pochi e scarni, ma significanti — tentativi di costruzione giuridica del fenomeno ' proprietà collettiva '. Si collocano nella scia della grande disputa sulle forme storiche di proprietà e ci appaiono — a livello di tecnica giuridica — come il momento consequenziale, sia cronologicamente sia logicamente, del lavoro degli anni '80.

Filomusi Guelfi e Venezian, con i loro scolari, nell'ambito del diritto privato (14); Ranelletti in quello del diritto pubblico, i te-

---

(13) Nella dottrina italiana, l'espressione più limpida è nel Navarrini e nella sua scuola (cfr. U. NAVARRINI, *Società di commercio e proprietà in mano comune* (*Zur gesamten Hand*), in *Il diritto commerciale*, XIX (1901), col. 665 ss., e G. EGIDI, *Sulla struttura giuridica delle società commerciali*, in *Archivio giuridico*, LXVIII (1902)). Si veda di quest'ultimo lavoro, per quanto a noi soprattutto interessa, la pagina in cui si insiste sulla esigenza di « liberare la mente preoccupata dalle comuni nozioni giuridiche » e si fa propria la convinzione che chi vorrà « fare un raffronto tra i vari concetti dei due diritti [il romano e il germanico], non tarderà ad accorgersi come quelli romanistici siano il frutto di una lunga, elaborata e ardita costruzione, e come invece le idee germaniche siano semplici, primitive perfettamente rispondenti alle particolari contingenze dei fatti (pp. 245-246).

(14) Per limitarci ai primi corsi filomusiani sui diritti reali, cfr. FILOMUSI GUELFI, *Diritti reali*, a. 1888-89, cit., pp. 48-125, e *Trattato dei diritti reali*, a. 1891-92, cit., pp. 225-229. L'allievo di Filomusi che porta innanzi le conclusioni del maestro in tema di struttura giuridica della proprietà collettiva è il GRISOSTOMI, *I domini collettivi nelle provincie ex pontificie e dell'Emilia*, cit., soprattutto p. 146 ss. (della seconda parte, vol. XLIV (1908)). Per la dipendenza da Filomusi, v. le sue stesse ammissioni di p. 164. Si noti che il lavoro del Grisostomi, malgrado che la pubblicazione appaia sulla ' Rivista italiana per le scienze giuridiche ' del 1907-08, risale, nella sostanza, salvo poche aggiunte, al 1896 (cfr. quanto dice lo stesso autore alla nota 1 di p. 47 (della prima parte, vol. XLIII).

stimoni più robusti di questo tentativo, presuppongono la disputa: i corsi sui diritti reali di Filomusi almeno da quello dell'88-89 ma forse anche dal suo primo corso dell'85-86, la prelezione camerte di Venezian dell'87 e anche il suo volume sull'usufrutto del '95, il saggio di Ranelletti sul demanio del '98<sup>(15)</sup>, sono pensabili solo dopo il grande affrancamento dalla scolastica romanistica che la disputa rappresentò, e costituiscono la prosecuzione in termini tecnici del dibattito generale.

Si avverte un duplice pressante interrogativo: fino a che punto è lecito parlare di proprietà collettiva come nozione ricomprensiva di 'condomini' e 'servitù'? E qual'è la struttura intima d'un condominio tanto distante dalla comune nozione romana e civilistica? Affiora un'esigenza viva di costruzione giuridica e, insieme, la convinzione nella incapacità degli schemi usuali a fornire gli strumenti per compierla; ma soccorre una coscienza più libera e uno sguardo più libero che non intendono accettare alcun paraocchi prefabbricato.

Con sicurezza, in queste manifestazioni dottrinali, il generico filogermanismo della cultura giuridica italiana cala e opera nel conchiuso sacrario della rappresentazione tecnica dei diritti reali e diventa recupero delle due dimensioni perdute: il collettivo e il fattuale. L'aggancio alla tradizione germanica e germanistica assumeva pertanto il significato di render definitiva, precisata, concreta l'insoddisfazione per gli schemi logori della tradizione nostrana e, nel tempo stesso, la prefigurazione di schemi nuovi;

---

Per Venezian, vedi *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*, cit., p. 12 e *Del usufrutto, dell'uso e dell'abitazione*, cit., p. 164 ss. Accennando nel testo alla scuola del Venezian, il pensiero correva soprattutto a Francesco FERRARA, del cui atteggiamento culturale fanno esemplarmente mostra il breve articolo su *Tracce della comunione di diritto germanico nel diritto italiano*, in *Rivista di diritto civile*, I (1909) e successivamente la grossa opera sulla *Teoria delle persone giuridiche*, Napoli-Torino, 1915. L'insegnamento del Venezian sarà presente anche nella intelligente e finissima riflessione di Enrico Finzi, suo allievo diretto (si veda non soltanto la prolusione già citata su 'Le moderne trasformazioni del diritto di proprietà' ma particolarmente la relazione su *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, in *Atti del Primo Congresso nazionale di Diritto agrario*, Firenze, 1936, p. 158 ss.

<sup>(15)</sup> O. RANELETTI, *Concetto, natura e limiti del demanio pubblico - Teoria*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, XXV e XXVI (1898).

e vi si fa riferimento come ad un momento autoritativo per superare le vecchie confinazioni romane, per costruire qualcosa nel territorio libero e franco ma estremamente labile del non-romano.

La scoperta delle indicazioni tecniche di Gierke e delle sue architetture comunitarie è un dato appariscente: non son più le citazioni formali di un tempo, ma è un attingimento effettivo di materiali destinati a colmare il vuoto conseguente all'abbandono della vecchia frontiera (16). E, insieme, la scoperta delle complesse linee architettoniche, rimaste da decenni nascoste nelle disarmanti pagine gotiche dei trattati di Bluntschli, di Beseler, di Stobbe, dove l'ignoranza, l'incuria o il deliberato proposito dei nostri giuristi le aveva lasciate sepolte (17). Il filogermanismo diventa discorso tecnicamente provveduto perché vuol diventare argomento e proposta adeguata da contrapporsi a un discorso che provvedutissimo era per analisi plurisecolare.

Postosi su questa strada, il giurista che intendeva mettere a fuoco alla luce della sua conoscenza specifica il nodo gordiano della proprietà collettiva reperiva nelle indicazioni della germanistica gli elementi per farlo. Emergevano in quella dei valori costruttivi: il gruppo quale entità organica tutelatrice e integratrice a livello socio-giuridico delle sparse energie individuali, e una onnipresente nozione di organismo — discendente dalle consolidazioni della Scuola Storica — che portava costantemente l'attenzione più al complesso organico che alla singola componente, più sulla comunità che sull'individuo membro; il fatto quale fonte inabdicabile dell'ordinamento, con un rifiuto a concepire quest'ultimo astrattamente.

Il mondo dei diritti reali sembrava impressionato da questi valori: la proprietà, lungi dal rappresentarsi come *facultas moralis* garantita dalla volontà statuale, come realtà ontologica intrapersonale precedente nella sua perfezione ai poteri storicamente e

---

(16) Larghissimamente utilizzato è tutto il secondo volume del gierkiano *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, Graz, 1954 (rist. anast. della prima edizione); volume dedicato alla 'Geschichte des deutschen Körperschaftsbegriffs'. L'attenzione si focalizza però sul tentativo costruttivo di p. 136 ss.

(17) J. K. BLUNTSCHLI, *Deutsches Privatrecht*, I., München, 1853, § 58 e 59; Georg BESELER, *System des gemeinen deutschen Privatrechts*, Berlin, 1885, § 82 e 83; O. STOBBE, *Handbuch des deutschen Privatrechts*, Berlin, 1885, § 97 e 98.

socialmente concreti, si legava a dei fatti e da quei fatti nasceva, fossero essi il sangue, la residenza, il godimento, il lavoro; in quanto legata a dei fatti e non all'unità inscindibile d'una personalità, in quanto originata dal basso, dalle cose stesse, deponeva la sua solitarietà ed affermava la propria disponibilità a ordinarsi anche collettivisticamente. Appariva cioè, in modo chiaro, da quel filone di pensiero la possibilità di individuare una proprietà sia a livello del fattuale che del collettivo; e una proprietà vi emergeva infatti strutturata in maniera siffatta: la proprietà collettiva, intesa come un assetto fondiario sopraordinato all'individuo, basato sulle istanze oggettive di quel reale imperituro che è la terra, all'interno del quale la posizione del singolo non giungeva mai ad isolarsi dall'intreccio organico in cui aveva vita.

Ed emergeva la incapacità a una sua efficace comprensione mediante ogni tentativo qualificatorio che partisse dall'angolo di osservazione della comunione romana: all'idea coerentemente romana d'una comunione individualisticamente ridotta alla proprietà di quote (entità ideali ma assolutamente precise quali possibili oggetti di precisi atti dispositivi del singolo), si contrapponeva una situazione complessa non riducibile a un rango meramente patrimoniale, dove comunità e singoli eran pensati in un inscindibile rapporto simbiotico.

A fronte della privatistica *communio pro indiviso* dove il singolo emerge come proprietario quotista titolare di una porzione ideale del patrimonio sottoposta alla sua assoluta volontà dispositiva; a fronte della proprietà della corporazione totalmente separata e indipendente dalle posizioni dei singoli, si delineava un *condominium iuris germanici* nel quale il rapporto unità-pluralità nell'ambito della collettività si proponeva come una sorta di collegamento organico che non consentiva un distacco concettuale della persona giuridica dalle persone dei partecipi, ma che coglieva anzi quella e queste in un inscindibile nesso vitale.

Non v'è dubbio che un *condominium iuris germanici* è figura fantomatica per chi intende misurarla con un metro di rigorosa storia culturale dell'intera esperienza dell'occidente, ma non v'è ugualmente dubbio che quella figura assume concretezza nella funzione che gli viene assegnata nella tarda cultura giuridica ottocentesca. *Condominium iuris germanici* è qui infatti solo un

modo per render definita una contrapposizione, vale come proprietà *non-romana*, come struttura liberata da troppo rigide premesse individualistiche, più plastica, più aperta ai fatti e alla loro varietà, tipizzata da una articolazione non meramente patrimoniale e perciò insuscettibile di essere oggetto di atti mercifattorii.

Il personaggio che avverte più d'ogni altro queste istanze è Filomusi Guelfi: in lui la grande lezione dei germanisti si traduce nell'unico tentativo coerente che si abbia in Italia di imboccare e percorrere fino in fondo, senza un'esitazione, senza un pentimento, una strada autonoma da condizionamenti romanistici. Lo storico del diritto che guardi oggi ai corsi filomusiani o alle edizioni più tarde della 'Enciclopedia giuridica' (18) non può non restare sorpreso da una singolare ariosità di impianto, che fa spicco dinanzi alle monotone conclusioni ripetute senza fantasia e senza cultura nei corsi consueti sui diritti reali.

La lettura dei tedeschi e la passione germanistica hanno qui un carattere liberatorio: quel che Filomusi afferra dal suo prediletto Gierke è che proprietà può anche non identificarsi in un rapporto di dominio, in una supremazia morale e politica sul bene. In questa supremazia si incarna l'ipostasi romana: una nozione etico-politica che può ridursi a un *nudo* diritto, vanificarsi nella sua dimensione di godimento, ma che conserva ciò nonostante intatto il suo rilievo giuridico tutto incentrato nei contenuti extraeconomici del *meum esse* e che, in virtù del carattere di elasticità, può spogliarsi *pro tempore* anche interamente di quei contenuti. Proprietà — rapporto fondamentale d'un soggetto con un bene — può invece esser concepita in maniera tale da ritenersi irrinunciabile la sua corposità economica; può cioè essere una nozione estranea alla dimensione etica e tutta rifugiata nell'ambito dei rapporti economici; può reperirsi, a determinate condizioni, dovunque sia verificabile un meccanismo di utilizzazione d'un

---

(18) Fino alla terza edizione — che è del 1885 — si notano una larga influenza di Maine e di Laveleye e una generica presenza dei tedeschi. È solo però con la quarta edizione — che risale agli anni 1901-1904 — che si opera il trapianto nelle pagine dell' 'Enciclopedia' delle costruzioni giuridiche della dottrina germanistica già largamente utilizzate nei corsi,

bene. In altre parole, il godimento può di per sé costituire un fatto individuante di proprietà.

Ne consegue che, se la proprietà è legata a determinati fatti economici, rispetto a quel fatto economico complesso che è la cosa si potranno avere più proprietà sulla stessa cosa a seconda dei fatti ordinati, e si profila come assurdo il principio romano e universalmente ricevuto della impossibilità innanzitutto logica di più *dominia* solidali sullo stesso bene.

Sfruttando appieno la grossa occasione dialettica offerta dalla riflessione germanistica, Filomusi perviene alla demitizzazione della costruzione classica dei diritti reali e alla relativizzazione della cosiddetta logica dei classici: una logica, che afferma il suo valore e si pone quindi indiscutibile soltanto all'interno d'un sistema fondato su determinate premesse. Storicizzate le premesse, l'interprete riacquista infatti libertà d'azione e nozioni 'illogiche' come quelle di proprietà divisa e di proprietà collettiva ricuperano una loro intrinseca validità in assoluto, restando semplicemente il problema della loro coerenza a questo o quello ordinamento positivo.

Dietro Gierke, per Filomusi e per la sua scuola, la proprietà collettiva, nella sua complessa articolazione, realizza un caso di « proprietà divisa in base alla utilità » fra pluralità di 'condominiutenti' e unità della corporazione. La situazione del condominutente si concreta pertanto in un diritto frazionario della proprietà ed è quindi partecipazione piena alla sfera del reale <sup>(19)</sup>.

Chi ha pratica delle linee conduttrici della dottrina civilistica dominante in tema di proprietà, può constatare l'eccentricità della presa di coscienza filomusiana. La sua risposta aveva il pregio di proporre una soluzione che tentasse di costruire uno schema ordinante in piena coerenza con le scelte della tradizione germanica e utilizzando anzi materiali a questa propri e congeniali. In più, si trattava pur sempre d'uno schema minimo, che si prestava a funger da conveniente ossatura a quella estrema varietà di assetti fondiari che costituivano il *genus* proprietà collet-

---

<sup>(19)</sup> Cfr. *Diritti reali*, a. 1888-89, cit., pp. 124-25, e *Trattato dei diritti reali*, a. 1891-92, cit., pp. 226-29.



tiva, e valeva quindi unitariamente sia per i domini collettivi che per i diritti d'uso.

Aveva un torto per poter essere una proposta di diritto positivo: era culta e pensata, cioè logicamente e culturalmente fondata, ma si presentava totalmente estranea, anzi polemicamente contrapposta, al sistema legislativo vigente in Italia. Forse a Filomusi, che partiva da una impostazione pluralistica e che era portato a considerare la vita d'un ordinamento giuridico ben oltre la sua cristallizzazione legislativa e le manifestazioni programmatiche ufficiali, questo poco importava <sup>(20)</sup>.

Un simile profilo importerà invece a Giacomo Venezian, che, nel trattato sull'usufrutto, farà una scelta esattamente opposta a quella di Filomusi e tenterà una armonizzazione della proprietà collettiva col sistema normativo italiano.

È questa una smentita delle intuizioni e degli spunti geniali e coraggiosi della prelezione camerte dell'87? No, certamente. Restano l'atteggiamento di piena comprensione e di aperta valorizzazione per gli assetti fondiari collettivi, l'attenzione più vigile per la dottrina germanistica e per i suoi risultati, l'orientamento antindividualistico, ma si accentua la voce del cultore d'uno *ius positum* e si accentua la tendenza a riassorbire nelle linee sistematiche dell'ordinamento positivo statale l'istituto del *Gesamteigentum*: i principii di questo infatti « sono abbastanza larghi perché il fenomeno economico che con questo nome si designa... possa trovare in esso riconoscimento e tutela. La forma giuridica ch'esso riveste, e che gli consente di ottenere la protezione della legge è quella della proprietà di un ente morale » <sup>(21)</sup>.

La soluzione di Venezian è tutta qui: riduzione unitaria <sup>(22)</sup> della complessa realtà dei domini collettivi e dei diritti d'uso alla proprietà d'una *universitas* e individuazione delle situazioni soggettive dei 'condomini-utenti' in diritti di natura quisitivamente

---

<sup>(20)</sup> Dichiarò Filomusi in una eloquente annotazione (cfr. *Trattato dei diritti reali*, a. 1891-92, cit., p. 229, nota 1): ' I Romanisti sono assolutamente contrarii a tale concetto della *proprietà divisa* e lo dichiarano illogico ed assurdo. A noi ciò non sembra: ma non possiamo negare che nelle moderne legislazioni si abbia una tendenza contraria '.

<sup>(21)</sup> VENEZIAN, *Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione*, cit., p. 167.

<sup>(22)</sup> VENEZIAN, *Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione*, cit., pp. 212-13.

personale. Era una soluzione già accennata nelle pagine della prelazione; ma in essa — composizione tutta aperta a rilievi filosofici, sociologici e storici — rimaneva in ombra rispetto alla ricchezza problematica emergente da quei rilievi.

Nel '95, la posizione del giurista non muta, ma il suo discorso non può non tener conto della diversa sede in cui si manifesta, deve cedere la sbrigliatezza — pregio d'una prolusione — a una trama più concreta come quella che maggiormente si addice alla ricostruzione nell'ambito di un 'Trattato del diritto civile italiano' di istituti quali l'usufrutto, l'uso e l'abitazione che impegnano cinquantacinque articoli del vigente Codice civile.

Si aggiunga un'altra circostanza che pesa. Il saggio è scritto nella primavera del 1894, subendo la determinante influenza di tre fatti che il Venezian non manca di registrare: la approvazione da parte della Camera del disegno di legge Tittoni sull'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie ex-pontificie (aprile 1894), la presentazione al Senato (il 18 febbraio 1893) del progetto di legge Lacava sui demanii meridionali, la presa in considerazione da parte della Camera (nella tornata del 16 marzo 1894) del progetto Rinaldi sulle associazioni agricole. Tre fatti dai quali tutti emergeva la riduzione della proprietà collettiva a proprietà d'un ente morale <sup>(23)</sup>.

Sembra a Venezian che questa possa essere la strada per salvaguardare i caratteri originali del fenomeno e, nel tempo stesso, per non farne un istituto *extra legem*. Se proprietà collettiva significa un assetto dove il bene non soggiace « all'impero della mobile volontà individuale » ma « a una data destinazione » <sup>(24)</sup>, una struttura indivisibile e inalienabile da parte dei singoli perché deve servire anche e soprattutto altri che non siano gli attuali membri della corporazione, lo schema della proprietà separata e indipendente dell'ente morale con all'interno la situazione dei singoli che « non ha il carattere di un diritto reale, non colloca i singoli in rapporto immediato di potere sui beni della collettività, ma è in correlazione esclusivamente col dovere della collet-

<sup>(23)</sup> Si veda la lunga nota (n. 1) di p. 168.

<sup>(24)</sup> VENEZIAN, *Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione*, cit., p. 167.

tività di conservare i beni alla loro destinazione » <sup>(25)</sup> sembra essere il più congeniale alla tradizione senza smentire le regole del diritto codificato.

È forse un impoverimento che il problema viene a soffrire nella traccia obbligata segnata dalla costruzione giuridica di Venezian, o è forse un riaffiorare di quel principio di « euritmia dell'edificio legislativo » e di quello « spirito di sistema » che nella prolusione dell'87 erano stati respinti quali canoni metodologici immiserenti; o, come addirittura taluno farà rilevare <sup>(26)</sup>, un tradimento della ricchezza di motivi e della plasticità di situazioni, che i germanisti avevan sottolineato nel fenomeno degli assetti collettivi. Era però anche un modo per valorizzarlo, non teoricamente su un piano alternativo, ma praticamente all'interno dell'ordinamento italiano deponendo senza dubbio gli entusiasmi pluralistici di Filomusi <sup>(27)</sup>.

Sul problema dell'impegno costruttivo dei giuristi sulla nozione di ' proprietà collettiva ' il discorso dovrebbe essere senza dubbio più ampio e più approfondito. Riservandoci di riprenderlo in altra sede, bastino per ora questi accenni, che valgono a concludere l'arco d'indagine da noi seguito e tracciato.

---

<sup>(25)</sup> VENEZIAN, *Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione*, cit., pp. 184-85.

<sup>(26)</sup> Così dal filomusiano GRISOSTOMI, *I domini collettivi nelle provincie ex-pontificie*, cit., p. 156 ss. (della seconda parte, vol. XLIV (1908)).

<sup>(27)</sup> Più sfumata è invece la posizione del RANELLETTI, *Concetto, natura e limiti del demanio pubblico*, cit., p. 326 ss. (della seconda parte, vol. XXVI (1898)), dove, di fronte alla grande varietà di situazioni giuridiche, si evita la costruzione d'una architettura teorica unitaria e si tende invece a registrare le diverse peculiarità dei diversi assetti collettivi.

## INDICE SOMMARIO

<i>Prefazione</i> . . . . .	<i>pag.</i> I
INTRODUZIONE . . . . .	5
1. Proprietà individuale e proprietà collettiva nella cultura giuridica ottocentesca. — 2. Il dibattito su le forme storiche e l'origine della proprietà: le sue linee, le sue ambivalenze. — 3. Il dibattito su le forme storiche e l'origine della proprietà: la sua cifra culturale. — 4. Lavori preparatorii del dibattito: dissodamenti eruditi, inchieste, rilevazioni. — 5. Lavori preparatorii del dibattito: le testimonianze di Cattaneo e di Le Play. — 6. Proprietà collettiva: equivoci di una nozione.	

### PARTE PRIMA

#### DIBATTITO EUROPEO

Cap. I - UNA TESTIMONIANZA PROVOCANTE: HENRY SUMNER MAINE . .	43
1. Una testimonianza provocante: Henry Sumner Maine. — 2. Maine e la demitizzazione della classicità giuridica. — 3. Il problema teorico e storico della proprietà e il rinnovamento metodologico di Maine. — 4. Proprietà collettiva e proprietà individuale nel groviglio delle origini: ripensamento e revisione del problema.	
Cap. II - PALINGENESI DI UN PROBLEMA: LAVELEYE E LE FORME PRIMITIVE DI PROPRIETÀ . . . . .	79
1. Approccio con un libro famoso. — 2. Una diagnosi della proprietà capitalistica. — 3. Forme alternative di proprietà.	
Cap. III - FORME E SOSTANZA DI UN DIBATTITO . . . . .	109
1. Proprietà collettiva e forme storiche di proprietà: l'avvio della grande disputa. — 2. Lungo l'itinerario della grande disputa.	
Cap. IV - FORME E SOSTANZA DI UN DIBATTITO: FUSTEL DE COULANGES .	125
1. Metodologia storiografica e storia delle forme di proprietà: rigorismi metodici e 'certezze' filologiche. — 2. La proprietà individuale come valore etico - politico nella ricerca storiografica di Fustel. — 3. Un artefice d'ombre - La requisitoria contro il 'collettivismo' e la sua strumentazione culturale.	

	<i>pag.</i>
Cap. V - FORME E SOSTANZA DI UN DIBATTITO: DIETRO FUSTEL . . . . .	159
1. Dietro Fustel. — 2. Nantucket piccola isola.	
Cap. VI - FORME E SOSTANZA DI UN DIBATTITO: CONTRO FUSTEL . . . . .	169
1. Gli ' avvocati del comunismo primitivo '. — 2. Le testimonianze polemiche di Ernest Glasson e di Henry d'Arbois de Jubainville. —	
3. Il messaggio dei ' collettivisti '.	

PARTE SECONDA  
VICENDA ITALIANA

Cap. I - VICENDA ITALIANA . . . . .	191
1. Circostanze della ' provincia ' italiana: rilevazioni statistiche e sapienza locale. — 2. Circostanze della ' provincia ' italiana: atteggiamenti culturali tra gli anni '70 e '80. — 3. La ' traduzione ' italiana della ' disputa ' e i suoi valori. — 4. Le forme collettive di appropriazione fondiaria nella riflessione italiana: voci romanistiche. — 5. Le forme collettive di appropriazione fondiaria nella riflessione italiana: la voce della storiografia giuridica. — 6. Le forme collettive di appropriazione fondiaria nella riflessione italiana: ' filosofi ' e ' giuristi '.	
Cap. II - INCHIESTA AGRARIA: UN INNESTO FRA TEORIA E PRASSI . . . . .	275
1. L'avvio a un ripensamento nella riflessione economica. — 2. Inchiesta agraria e ' proprietà collettiva ': il contributo di Agostino Bertani. — 3. Inchiesta agraria e ' proprietà collettiva ': l'opera di Ghino Valenti. — 4. L'opera di Ghino Valenti e l'innesto fra teoria e prassi. — 5. ' Le forme primitive e la teoria economica della proprietà '.	
Cap. III - UN OSPITE SCOMODO IN PARLAMENTO: LA SCIENZA STORICO-GIURIDICA A MONTECITORIO . . . . .	315
1. Un tormentato itinerario legislativo: dal disegno di legge Grimaldi alla L. 24 giugno 1888, n. 5489 « che abolisce le servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o imporre tassa a titolo di pascoli nelle ex-province pontificie ». — 2. Un nesso tra cultura storico-giuridica e prassi parlamentare: l'opera di Giovanni Zucconi. — 3. Discussioni parlamentari. — 4. Oltre la legge dell'88. — 5. Propaggini laveleyane alle soglie della L. 4 agosto 1894, n. 397 ' portante l'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato pontificio ': la relazione e l'opera di Tommaso Tittoni. ❁	
Cap. IV - PROBLEMI DI COSTRUZIONE GIURIDICA . . . . .	375
1. Problemi di costruzione giuridica: ' la ' proprietà e il suo modello. — 2. Tentativi di costruzione giuridica.	